

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 455**

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di  
interesse strategico nazionale

14/04/2024 - 04:59

# Indice

1. DDL S. 455 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 455 . . . . .	4
1.2.2. Testo correlato 455 (SUPPLEMENTO) . . . . .	17
1.2.3. Relazione 455-A . . . . .	33
1.2.4. Testo approvato 455 (Bozza provvisoria) . . . . .	44
1.2.5. Testo 1 . . . . .	47
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO) . . . . .	106
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	110
1.3.1. Sedute . . . . .	111
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	112
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . 113	
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 12 (ant.) del 17/01/2023 . . . . .	114
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 13 (pom.) del 24/01/2023 . . . . .	120
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 15 (pom.) del 24/01/2023 . . . . .	121
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (ant.) del 25/01/2023 . . . . .	126
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 15 (ant.) del 26/01/2023 . . . . .	128
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (pom.) del 31/01/2023 . . . . .	129
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 31/01/2023 . . . . .	130
1.3.2.1.8. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (ant.) del 01/02/2023 . . . . .	134
1.3.2.1.9. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 19 (pom.) del 07/02/2023 . . . . .	137
1.3.2.1.10. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023 . . . . .	167
1.3.2.1.11. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 21 (ant.) del 15/02/2023 . . . . .	174

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (pom.) del 15/02/2023 . . . . .	177
1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (ant.) del 16/02/2023 . . . . .	185
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	187
1.4.1. Sedute . . . . .	188
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	189
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	190
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 6 (ant., Sottocomm. pareri) del 18/01/2023 . . . . .	191
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/01/2023 . . . . .	193
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant.) del 16/02/2023 . . . . .	195
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom.) del 21/02/2023 . . . . .	197
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	202
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) del 18/01/2023 . . . . .	203
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	210
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 31 (pom.) del 24/01/2023 . . . . .	211
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 37 (ant.) del 16/02/2023 . . . . .	215
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023 . . . . .	218
1.4.2.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	225
1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (pom.) del 24/01/2023 . . . . .	226
1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 25/01/2023 . . . . .	231
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . . .	234
1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 14 (pom.) del 17/01/2023 . . . . .	235
1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 18 (pom.) del 31/01/2023 . . . . .	241
1.4.2.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	318
1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 20 (pom.) del 18/01/2023 . . . . .	319
1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (pom.) del 24/01/2023 . . . . .	325
1.4.2.6.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 23 (ant.) del 25/01/2023 . . . . .	327
1.4.2.6.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 24 (pom.) del 25/01/2023 . . . . .	331
1.4.2.6.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 26 (pom.) del 31/01/2023 . . . . .	334
1.4.2.7. Comitato per la legislazione . . . . .	335

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 3 (pom.) del 31/01/2023 . . . . .	336
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	341
1.5.1. Sedute . . . . .	342
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	343
1.5.2.1. Seduta n. 40 del 21/02/2023 . . . . .	344
1.5.2.2. Seduta n. 41 del 22/02/2023 . . . . .	421



## **1. DDL S. 455 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 455

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 455

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)  
e dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)  
con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)  
e con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

Onorevoli Senatori. - L'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime pone a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate d'interesse strategico nazionale. Per tale motivo, si rendono indifferibili interventi volti a garantire a tali tipologie di produzioni un quadro di possibili interventi finalizzati a far fronte alle specificità del modo di manifestarsi della crisi internazionale nei loro riguardi e coerenti con la speciale importanza di tali produzioni in relazione all'interesse pubblico nazionale.

In questa prospettiva, risulta urgente intervenire sia per salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale che, a causa del caro energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, sia per fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire, laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale, specialmente in una fase in cui il contesto internazionale richiede particolare rapidità al fine di consentire la permanenza e competitività nel mercato.

Per tali motivi, nel dare continuità alle previsioni, già contenute nell'articolo 1, commi 1-*ter* e 1-*quinqies*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, che autorizzano Invitalia a intervenire nella società Acciaierie d'Italia Spa mediante strumenti di rafforzamento patrimoniale della stessa, si è previsto e specificato che i 705.000.000 euro (stanziati dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125) possano essere utilizzati oltre che per sottoscrivere aumenti di capitale sociale (com'era nella previsione originaria) anche quale finanziamento soci da erogare secondo logiche, criteri e condizioni di mercato e da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta di Invitalia. Quanto, invece, al miliardo di euro stanziato per l'anno 2022 dall'articolo 30 del decreto-legge 09 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (ulteriore e addizionale rispetto alle risorse già stanziate dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 103 del 2021), si è previsto, in sostituzione della precedente previsione, che « anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o finanziamento soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter* ».

La disposizione, della quale è confermato il carattere meramente facoltizzante (Invitalia è autorizzata)

e non obbligatorio, innova su due punti quella sostituita: *a)* consente che l'investimento sia effettuato anche in pendenza di provvedimenti di sequestro o confisca; *b)* elimina il riferimento ai « diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale », concentrando le possibilità di intervento, oltre che nell'incremento del capitale sociale, nel finanziamento soci in conto aumento di capitale, specificando che quest'ultimo debba avvenire secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, e debba essere convertibile in aumento di capitale sociale su richiesta di Invitalia (articolo 1).

Sotto altro profilo, è stato consentito che, in caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse nazionale strategico individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non quotate, in cui il socio pubblico detenga oltre il 30 per cento delle quote societarie, la richiesta di accesso immediato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, possa avvenire non soltanto su istanza degli amministratori, ma anche del socio pubblico detentore della minoranza qualificata nei termini anzidetti, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura. Al contempo, sono stati previsti limiti massimi ai compensi degli amministratori giudiziari e un meccanismo di progressivo *décalage* dei compensi dei commissari straordinari, con funzione di incentivo alla realizzazione nei termini più rapidi degli obiettivi posti dall'amministrazione straordinaria e di evitare consolidamenti connessi a procedure che, per natura, dovrebbero avere carattere temporaneo e straordinario (articolo 2).

L'articolo 3 detta disposizioni che introducono meccanismi incentivanti e disincentivanti miranti a provocare una riduzione della durata delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nonché una maggiore efficacia delle stesse. In particolare, si consente di liquidare somme paramtrate al fatturato dell'impresa in amministrazione straordinaria « solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza » e di corrispondere acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa. Ancora, si scoraggiano le proroghe subordinando il 15 per cento del compenso « al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga » (articolo 3).

In ordine ai commissari giudiziari (ausiliari del giudice) è poi previsto, al fine di assicurare la prevedibilità e ragionevolezza delle liquidazioni, che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione del compenso, debba comunque osservare un tetto massimo di euro 500.000,00 anche in caso di incarico collegiale (articolo 4).

Accanto all'attuale contesto energetico e internazionale, altro fattore suscettibile di incidere sull'effettivo conseguimento dell'interesse pubblico sotteso alle produzioni industriali dichiarate di rilevante interesse nazionale è dato dalla possibile presenza di procedimenti e vincoli giudiziari che li riguardano. Gli impedimenti allo svolgimento dell'attività o i vincoli alla disponibilità dei beni strumentali al relativo esercizio possono determinare pregiudizi significativi, e finanche danni irreparabili, a una serie di interessi pubblici di primaria importanza, quali in particolare l'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell'occupazione. Al contempo, occorre adottare ogni misura necessaria affinché lo svolgimento dell'attività negli stabilimenti o loro parti o beni strumentali afferenti non rechi pregiudizio ad altri beni giuridici di primaria importanza ed essenzialità, quali in particolare il diritto alla salute e alla salubrità ambientale. Si rende, pertanto, necessario provvedere a bilanciare ragionevolmente i predetti interessi, in modo da approntare una disciplina che, da un lato, minimizzi i rischi di pregiudizio all'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, e, dall'altro lato, minimizzi i rischi di pregiudizio a beni giuridici fondamentali quali la salute e l'ambiente. Il tutto - secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale - senza eccessivo sacrificio di alcuno dei beni giuridici rilevanti, limitando la compressione di ciascuno di essi a quanto strettamente necessario per realizzare il fine perseguito: « Non può infatti ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori

strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire "l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona" (sentenza n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012) », ciò che deve ritenersi sufficientemente garantito nel caso in cui « la prosecuzione dell'attività d'impresa [sia] condizionata all'osservanza di specifici limiti, disposti in provvedimenti amministrativi ..., e assistita dalla garanzia di una specifica disciplina di controllo e sanzionatoria » (così, espressamente, sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018).

L'ordinamento, tuttavia, allo stato non conosce istituti finalizzati a garantire quel bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi, e in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti. In questa prospettiva, si è ritenuto necessario predisporre un intervento di « sistema », volto a dettare una disciplina organica e stabile che permetta di attuare quel bilanciamento entro un quadro normativo prevedibile e razionale. Per questo aspetto, in primo luogo, si ritiene possibile modulare opportunamente alcuni istituti giuridici presenti nell'ordinamento, che già richiedono al giudice di considerare anche esigenze estranee a quelle propriamente connesse all'esercizio della giurisdizione.

Per questo aspetto, in relazione all'applicazione delle misure interdittive previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 15, comma 1, già prevede alcuni casi in cui l'applicazione è esclusa in ragione del ricorrere di interessi diversi, quale, ad esempio, l'esigenza di evitare che cessi l'attività un ente che « svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità ». Allo stesso modo, in relazione all'applicazione cautelare delle medesime misure, l'articolo 45 del decreto legislativo citato lascia al giudice la possibilità di sostituirne l'applicazione con la nomina di un commissario giudiziale. Rispetto a questi istituti è ora esplicitato che essi devono trovare applicazione anche rispetto all'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Allo stesso modo, si è specificato che, nel caso in cui l'ente gestisca stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, è esclusa l'applicazione delle misure interdittive se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si è previsto espressamente che il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi (articolo 5).

Analogo intervento si è effettuato rispetto ai provvedimenti di sequestro (adottati sia in ambito propriamente penale sia nell'ambito disciplinato dal decreto legislativo n. 231 del 2001). Per quanto attiene ai sequestri, valorizzando il fatto che già l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'esigenza di un'attività gestoria di beni sequestrati, e segnatamente di aziende, vengono inseriti nell'ambito dello stesso articolo 104-*bis* (al quale rinvia anche l'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001) alcuni commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico

nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In particolare, è previsto che, allorché il sequestro riguardi stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, il giudice debba di regola disporre la prosecuzione dell'attività, avvalendosi di un amministratore giudiziario (che in caso di amministrazione straordinaria deve coincidere con il commissario già nominato nell'ambito della procedura) e dettando ove necessario le prescrizioni occorrenti per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In tale prospettiva, deve tenere anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità: tanto garantisce il pieno rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 85 del 2013 e 58 del 2018. Peraltro, si è altresì previsto che quelle disposizioni non si applichino quando il giudice ritenga che dalla prosecuzione possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione. Tuttavia, nella stessa logica del necessario bilanciamento tra beni, che innerva l'intera disciplina in esame, si è previsto che il giudice debba autorizzare la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

In tutti questi casi il provvedimento deve essere immediatamente trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Rispetto a questo provvedimento, si è intervenuti anche al fine di dettare una disciplina processuale che valorizzi la posizione dei vari soggetti coinvolti e il diverso profilo in gioco, che non è, come usualmente accade, il solo tema del mantenimento del sequestro (di interesse del solo indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione), ma anche la continuità dell'attività, che è interesse dello Stato (tramite i soggetti preposti alla tutela dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento, ma anche alla tutela dell'ambiente: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle imprese e del *made in Italy* e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). Il provvedimento in questione, infatti, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale, in ampliamento rispetto al suo tenore ordinario: sono legittimati all'impugnazione (oltre alle parti processuali, al soggetto al quale le cose sono state sequestrate e all'avente diritto alla restituzione) anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nella valutazione in questione assume centralità il bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l'interesse nazionale all'approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall'impresa oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale: si è ritenuto, pertanto, necessario individuare la competenza sull'impugnazione in capo ad un'unica autorità, individuata nel tribunale di Roma, anche allo scopo di mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale nonché maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso. Ciò nel rispetto dei principi, costantemente affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui è rimessa al legislatore, nella sua discrezionalità - limitata dal rispetto del generale principio di ragionevolezza - l'individuazione del giudice competente alla decisione delle controversie, con l'unica condizione che esso venga precostituito con norma di rango legislativo (si veda, *ex multis*, sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013) (articolo 6).

Conclusivamente, in ragione del fatto che la prosecuzione dell'attività nei casi predetti è frutto di un bilanciamento complesso e delicato tra l'interesse nazionale sotteso alla produzione industriale strategica e gli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento, si è ritenuto necessario inserire una norma di raccordo che assicuri omogeneità di valutazione da parte dell'ordinamento, in omaggio ai principi di razionalità e certezza del diritto, in ordine alle condotte compiute da chi sia incaricato di

attuare i provvedimenti giudiziari o amministrativi relativi alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Pertanto, viene previsto che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

La norma costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale. Le prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa costituiscono, dunque, regole cautelari idonee alla protezione dei beni giuridici oggetto del provvedimento amministrativo, con conseguente non configurabilità - tra l'altro - di condotte omissive penalmente punibili in capo al soggetto che abbia protetto il bene giuridico affidato alla sua tutela eseguendo tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento amministrativo. Il tutto, naturalmente, salvo i casi di concorso dell'agente in eventuali reati commessi in sede di rilascio del provvedimento amministrativo stesso. La norma si applica ai procedimenti in corso in virtù del principio del *favor rei* (articolo 7).

Ciò posto sul piano generale, dal punto di vista del diritto transitorio viene infine confermata l'applicabilità, oltre il termine in essa in origine stabilito, della specifica causa di non punibilità prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, riferita al caso specifico delle acciaierie di Taranto, con applicazione estesa fino alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale (articolo 8).

La norma finale reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento (articolo 9).

Relazione tecnica



L'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime pone a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate d'interesse strategico nazionale. Per tale motivo, si rendono indifferibili interventi volti a garantire a tali tipologie di produzioni un quadro di possibili interventi finalizzati a far fronte alle specificità del modo di manifestarsi della crisi internazionale nei loro riguardi e coerenti con la speciale importanza di tali produzioni in relazione all'interesse pubblico nazionale.

### **Articolo 1**

La disposizione concerne modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d'Italia s.p.a., e specificatamente, all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

Le modifiche normative si limitano ad intervenire sulle modalità di utilizzo di somme già stanziare dall'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 20/07/2021, n. 103 e dall'art. 30 del D.L. 09/08/2022, n. 115.

*La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

### **Articolo 2**

La disposizione prevede che, in caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse nazionale strategico individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, non quotate, in cui il socio pubblico detenga oltre il 30 per cento delle quote societarie, la richiesta di accesso immediato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347 del 2003 possa avvenire, non soltanto su istanza degli amministratori, ma anche del socio pubblico detentore della minoranza qualificata nei termini anzidetti, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

### **Articolo 3**

La disposizione modifica l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 concernente il compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza ed i criteri di liquidazione.

In particolare, si consente di liquidare somme paramtrate al fatturato dell'impresa in amministrazione straordinaria «solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza» e di corrispondere acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa.

È prevista la subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) dell'articolo 47 suindicato, alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli



occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Infine, si scoraggiano le proroghe subordinando il 15% del compenso "al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga".

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **Articolo 4**

La disposizione modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, concernente i compensi degli amministratori giudiziari.

Specificatamente, è previsto che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione del compenso, debba comunque osservare un tetto massimo di euro 500.000,00 anche in caso di incarico collegiale.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **Articolo 5**

La disposizione apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, è ampliata la casistica di condizioni per le quali, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15 d.lgs 231/2001).

È ampliata la casistica di condizioni per le quali, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 17 d.lgs 231/2001).

È previsto che la nomina del commissario di cui all'articolo 15 del d.lgs 231/2001 è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Infine, è previsto che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*





### **Articolo 6**

La disposizione integra l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

### **Articolo 7**

La disposizione interviene in materia di responsabilità penale prevedendo che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

### **Articolo 8**

La disposizione, di natura transitoria, prescrive che fino alla data di perdita di validità del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

### **Articolo 9**


La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale conferma che dal provvedimento non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 10**

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

03/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di

interesse strategico nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023.*

### **Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Viste le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante « Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante « Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SIDERURGICO

Art. 1.

*(Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « finanziamenti in conto soci, » sono inserite le seguenti: « secondo

logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima »;

b) al comma 1-*quinquies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*. ».

Art. 2.

*(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni. ».

Art. 3.

*(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)*

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: « parametrato al fatturato dell'impresa » sono inserite le seguenti: « solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza »;

b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;

*b-ter*) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa. ».

Art. 4.

*(Compensi degli amministratori giudiziari)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*bis*. In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale. ».

Capo II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE RELATIVE AGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

### Art. 5.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

« *b-bis*) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *I-bis*. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. »;

c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. »;

d) all'articolo 53, dopo il comma *1-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *I-ter*. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ».

### Art. 6.

*(Disposizioni in materia di sequestro)*

1. All'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma *1-bis*, sono inseriti i seguenti:

« *I-bis*.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-

legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*I-bis.2.* Nei casi disciplinati dal comma *1-bis.1*, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma. ».

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di responsabilità penale)*

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

Art. 8.

*(Disposizione transitoria)*

1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

Art. 9.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio



## 1.2.2. Testo correlato 455 (SUPPLEMENTO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 455

*Supplemento*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)

e dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)

e con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2023.*

Analisi tecnico-normativa

**TITOLO: Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale".**

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della giustizia e Ministero delle imprese e del made in Italy.

**Referenti ATN:**

- Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy - **Capo I** (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4
- Ufficio legislativo del Ministero della giustizia; **Capo II** (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Gli interventi normativi in esame sono necessari per l'attuazione del programma di Governo.

Infatti, l'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime pone a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate d'interesse strategico nazionale.

Per tale motivo, si rendono indifferibili interventi volti a garantire a tali tipologie di produzioni un quadro di possibili interventi finalizzati a far fronte alle specificità del modo di manifestarsi della crisi internazionale nei loro riguardi e coerenti con la speciale importanza di tali produzioni in relazione all'interesse pubblico nazionale.

In questa prospettiva, risulta urgente intervenire sia per salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale che, a causa del caro energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, sia per fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire, laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale, specialmente in una fase in cui il contesto internazionale richiede particolare rapidità al fine di consentire la permanenza e competitività nel mercato.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'intervento normativo, con riferimento alle disposizioni di cui al **Capo II**, persegue l'obiettivo di dettare una disciplina che regolamenti a regime, con norme di portata generale, l'interferenza tra l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'esercizio della giurisdizione penale. In passato la gestione di questa problematica era stata dimessa ad interventi individuali che avevano sollevato, anche per questo motivo, gravi problematiche, fino a giungere all'attenzione della Corte costituzionale. L'urgenza dell'intervento deriva, invece, dalla constatazione che nell'attuale situazione di crisi internazionale, che interessa in particolare il settore energetico, sono destinati ad aumentare i casi in cui si realizza un'interferenza tra l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'esercizio della giurisdizione penale.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti norme:

- decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento";
- decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";
- decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"
- decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94".

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'intervento normativo si innesta in via principale, mediante novella, sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 5), sul decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 6), ma contiene anche una disposizione autonoma in materia di responsabilità penale (art. 7), oltre che una norma transitoria (art. 8).

In particolare:

A) rispetto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

a) in relazione all'applicazione di misure interdittive:

- l'art. 15 vigente pur prevedendo casi di esclusione dell'applicazione delle misure interdittive in ragione dell'attività svolta, non prevede tra essi il caso in cui l'ente gestisca stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale;

- l'art. 17 vigente, pur prevedendo casi di esclusione dell'applicazione delle misure interdittive in cui in presenza di interventi riparatori, non prevede che le sanzioni interdittive non siano applicabili quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, malgrado l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; né prevede la norma vigente che il modello organizzativo sia da considerare idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

- l'art. 45 vigente pur prevedendo che in alcuni casi, malgrado l'applicazione cautelare di una misura interdittiva, il giudice nomini un commissario giudiziale per gestire l'attività, non prevede analoga possibilità quando l'ente eserciti un'attività di interesse strategico nazionale.

b) in relazione al sequestro adottato nell'ambito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 53 vigente non prevede l'applicazione delle norme in materia di sequestro dettate dall'art. 104-bis delle norme di attuazione al c.p.p., con particolare riferimento ai commi 1-bis.1 e 1-bis.2, introdotti dallo stesso decreto legge in esame, per consentire, in presenza di alcuni presupposti, la prosecuzione dell'attività.

B) rispetto al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. art. 104-bis, pur prevedendo alcuni casi in cui, in pendenza di un sequestro, l'attività può essere proseguita, non detta alcuna disciplina relativa alla gestione, in pendenza di un sequestro, di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

C) l'ordinamento attuale non prevede alcuna specifica causa di non punibilità per il caso in cui un soggetto amministri un bene in conseguenza di provvedimenti che impongono la prosecuzione dell'attività in ragione dell'interesse strategico nazionale alla prosecuzione, mentre una previsione analoga (dettata dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20) era in vigore, in relazione ad un caso specifico (cd ILVA), solo per le condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

L'articolo 1 concerne modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d'Italia s.p.a., e specificatamente, all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5. La disposizione, della quale è confermato il carattere meramente facultizzante (Invitalia è autorizzata) e non obbligatorio, innova su due punti quella sostituita: a) consente che l'investimento sia effettuato anche in pendenza di provvedimenti di sequestro o confisca; b) elimina il riferimento ai « diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale », concentrando le possibilità di intervento, oltre che nell'incremento del capitale sociale, nel finanziamento soci in conto aumento di capitale, specificando che quest'ultimo debba avvenire secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, e debba essere convertibile in aumento di capitale sociale su richiesta di Invitalia.

L'articolo 2, invece, prevede che, in caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse nazionale strategico individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, non quotate, in cui il socio pubblico detenga oltre il 30 per cento delle quote societarie, la richiesta di accesso immediato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347 del 2003 possa avvenire, non soltanto su istanza degli amministratori, ma anche del socio pubblico detentore della minoranza qualificata nei termini anzidetti, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

Con l'articolo 3 invece si consente di liquidare somme paramtrate al fatturato dell'impresa in amministrazione straordinaria «solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza» e di corrispondere acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa. È prevista la subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) dell'articolo 47 suindicato, alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. Infine, si scoraggiano le proroghe subordinando il 15% del compenso "al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga".

Infine, l'articolo 4 del presente provvedimento modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, concernente i compensi degli amministratori giudiziari. Specificatamente, è previsto che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione del compenso, debba comunque osservare un tetto massimo di euro 500.000,00 anche in caso di incarico collegiale.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

La proposta normativa incide nei termini indicati al punto 2):

- sugli artt. 15, 17, 45 e 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- sull'art. 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- sull'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

In particolare, in termini positivi:

A) rispetto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'intervento in esame:

a) in relazione all'applicazione di misure interdittive:

- aggiunge tra i casi di esclusione dell'applicazione, l'ipotesi in cui l'ente gestisca stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, per cui lo si è previsto;

- prevede che le sanzioni interdittive non siano applicabili quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; specifica, inoltre, che il modello organizzativo sia da considerare idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

- prevede che in sede di applicazione cautelare il giudice debba nominare un commissario giudiziale per gestire l'attività quando l'ente eserciti un'attività di interesse strategico nazionale;

b) in relazione al sequestro adottato nell'ambito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'intervento prevede l'applicazione delle norme in materia di sequestro dell'art. 104-bis delle norme di attuazione al c.p.p., con particolare riferimento ai commi 1-bis.1 e 1-bis.2, introdotti dallo stesso decreto legge in esame.

B) rispetto al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'intervento sull'art. art. 104-bis comporta l'introduzione di una disciplina specifica relativa alla gestione, in pendenza di un sequestro, di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, imponendo all'autorità giudiziaria di farsi carico dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale sottoposte a sequestro.

C) rispetto alla disposizione autonoma in materia di responsabilità penale, con l'intervento in esame è espressamente introdotta e disciplinata una specifica causa di non punibilità destinata ad operare a regime per il caso in cui un soggetto amministri un bene in conseguenza di provvedimenti che impongono la prosecuzione dell'attività in ragione dell'interesse strategico nazionale alla prosecuzione, mentre è espressamente riattiva, in via transitoria, la precedente disposizione destinata ad operare nel solo caso specifico cd ILVA.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'intervento, con riferimento alle disposizioni di cui al Capo II, non confligge con precetti costituzionali, ma, anzi, li attua in relazione a quanto segnalata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2018, la quale ha



stabilito che: “non può [...]ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall’autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell’attività d’impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sent. n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012)”.

**5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

L’intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Le disposizioni contenute nell’intervento esaminato (con riferimento alle disposizioni di cui al Capo II) sono compatibili e rispettano i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L’intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.**

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte qui analizzate.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, anzi, come detto, danno attuazione ai precetti elaborati con la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

### **13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

### **14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non risultano indicazioni da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

### **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare le seguenti norme:

- Articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
- Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- Articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- Articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Si è fatto principale ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte anche in sub. 2 della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di dare veste di norme ordinarie, a regime, alle previsioni introdotte.

In particolare:

A) rispetto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

a) in relazione all'applicazione di misure interdittive:

- si è interpolato l'art. 15 per aggiungere tra i casi di esclusione dell'applicazione il caso in cui l'ente gestisca stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, per cui lo si è previsto;
- si è interpolato l'art. 17 al fine di prevedere che le sanzioni interdittive non siano applicabili quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; specificando che il modello organizzativo sia da considerare idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;
- si è interpolato l'art. 45 al fine di prevedere che in sede di applicazione cautelare il giudice debba nominare un commissario giudiziale per gestire l'attività quando l'ente eserciti un'attività di interesse strategico nazionale;

b) si è interpolato l'art. 53 al fine di prevedere, anche in relazione al sequestro adottato nell'ambito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'applicazione delle norme in materia di sequestro dell'art. 104-bis delle norme di attuazione al c.p.p., con particolare riferimento ai commi 1-bis.1 e 1-bis.2, introdotti dallo stesso decreto legge in esame.

B) rispetto al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, si è modificato l'art. art. 104-bis per dettare una disciplina specifica e di dettaglio relativa alla gestione, in pendenza di un sequestro, di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, imponendo all'autorità giudiziaria di farsi carico dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale sottoposte a sequestro.



In relazione all'introduzione di norme autonome in materia di responsabilità penale, si è espressamente introdotta e disciplinata una specifica causa di non punibilità destinata ad operare a regime per il caso in cui un soggetto amministri un bene in conseguenza di provvedimenti che impongono la prosecuzione dell'attività in ragione dell'interesse strategico nazionale alla prosecuzione, mentre si è espressamente riattivata, in via transitoria, la precedente disposizione destinata ad operare nel solo caso specifico cd ILVA.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'art. 8, nel momento in cui è stata dettata una disciplina sistematica, a regime, della interferenza tra l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'esercizio della giurisdizione penale, recupera (eliminando il limite temporale in origine previsto), le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, con una previsione di portata transitoria, che pone come limite temporale quello di efficacia del Piano Ambientale di cui allo stesso articolo 2, comma 6.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici. Non sussistono necessità di commissionare apposite elaborazioni statistiche.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari, anche nella veste di amministrazione vigilante sugli ordini professionali.

\*\*\*

Dichiarazione di esenzione dall'AIR

MODULARIO  
P.C.M. 198

Mod. 251



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**Viste** le allegate richieste di esenzione dall'AIR presentate dalle Amministrazioni co-proponenti per tutte le disposizioni del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante "*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*".

**Considerato** che per le citate disposizioni sussistono le condizioni per l'esenzione dall'AIR richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

**Acquisito** il conforme parere del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

### DISPONE

**l'esenzione dall'AIR** (analisi di impatto della regolamentazione) per il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante "*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*", ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 19.1.2023

Pres. Francesca Quadri



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*  
UFFICIO LEGISLATIVO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI  
[dagl.preconsiglio@pec.governo.it](mailto:dagl.preconsiglio@pec.governo.it)

Trasmessa tramite PEC

**Oggetto: Decreto-legge recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” - Esenzione AIR ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.**

Con riferimento allo schema di decreto-legge in oggetto, che trova il suo fondamento nella straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per impianti di interesse strategico nazionale, si richiede l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, del DPCM 15 settembre 2017, per quanto di competenza di questo Ministero, più precisamente con riferimento agli articoli 1-4 del presente decreto-legge.

Il provvedimento si contraddistingue infatti per:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

In particolare, il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva, nonché di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Non sono infatti attesi costi di adeguamento di notevole entità, posto che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la normativa in esame non introduce nuove disposizioni nell'ordinamento ma si limita a chiarire le previsioni già in precedenza definite.

Altresì può riscontrarsi il numero esiguo dei destinatari di ciascuna misura prevista nel decreto, posto che l'intervento urgente è volto a fronteggiare le problematiche della gestione ex-Ilva (art. 1) e che l'articolo 2 prevede un apposito intervento legislativo in materia di amministrazione





straordinaria di società partecipate dallo Stato che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, che sono espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207. Parimenti l'intervento dell'articolo 3 è diretto solo agli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, così come le modifiche apportate all'articolo 4 attengono unicamente ai compensi degli amministratori giudiziari.

Si rileva peraltro, come si evince dalla Relazione Tecnica del presente decreto -legge, che lo stesso non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli articoli 2, 3 e 4 sono di carattere ordinamentale mentre l'articolo 1 non ha effetti finanziari limitandosi a intervenire sulle modalità di utilizzo di somme già stanziare dall'art.3 comma 4 bis del D.L. 20/07/2021, n. 103 e dall'art. 30 del D.L. 09/08/2022, n. 115.

Inoltre, lo stesso articolo 1, nel modificare il comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, prevede l'inserimento delle parole "*secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima*", a conferma della ridotta incidenza dell'intervento sugli assetti concorrenziali del mercato. Parimenti, gli altri articoli in esame, incidendo rispettivamente in tema di amministrazione straordinaria delle società partecipate, di compensi degli amministratori straordinari delle imprese in crisi e di compensi degli amministratori giudiziari, non hanno evidentemente incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, limitandosi a specificare norme già sussistenti nell'ordinamento.

Alla luce quindi degli scarsi - se non nulli- costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, del numero esiguo dei destinatari dell'intervento, dell'importo nullo delle risorse pubbliche da impiegare e della limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, si richiede per l'intervento normativo in esame l'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, per quanto di competenza di questo Ministero.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
Cons. Giulio Veltri

VISTO  
Il Capo Dipartimento  
per gli affari giuridici e legislativi



# Ministero della Giustizia

## Ufficio Legislativo

**Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

### **RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR**

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della AIR con riferimento al decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2 recante: "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2023 n. 4), per le seguenti disposizioni di competenza di questa amministrazione: **Art. 5** (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*), **Art. 6** (*Disposizioni in materia di sequestro*), **Art. 7** (*Disposizioni in materia di responsabilità penale*) e **Art. 8** (*Disposizione transitoria*), in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

#### **a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari**

Le disposizioni in esame non prevedono costi di adeguamento. Il provvedimento normativo si limita a disciplinare in modo specifico l'intervento penale rispetto a determinate e limitatissime categorie di beni, allo scopo di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

L'ordinamento, allo stato, non conosce istituti finalizzati a garantire tale bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi e, in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti.

In questa prospettiva, si è ritenuto necessario predisporre un intervento di “sistema”, in ragione dell’esigenza di dare veste di norme ordinarie, a regime, alle previsioni introdotte e di dettare una disciplina organica e stabile che permetta di attuare quel bilanciamento entro un quadro normativo prevedibile e razionale.

Conclusivamente: non sono previsti costi di adeguamento in capo ai cittadini, non essendo gli stessi destinatari diretti dell’intervento normativo in discorso.

Con riferimento invece ai destinatari dell’intervento normativo, ovvero le strutture industriali dichiarate di interesse strategico nazionale, non si ravvisano costi di adeguamento (consistendo le previsioni introdotte in misure di carattere processuale che non comportano l’introduzione di ulteriori e specifici oneri amministrativi a carico delle aziende) e comunque, pure a volersi contrariamente ritenere, si configurerebbero per certo di “scarsa entità” sia rispetto al numero limitato di destinatari, sia rispetto alla loro struttura dimensionale ed economica.

#### **b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento**

Attesa l’assoluta eccezionalità della dichiarazione di interesse strategico nazionale di uno stabilimento o di un impianto riconosciuta con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), la disciplina introdotta è destinata ad operare in un numero estremamente limitato di casi.

A riprova si evidenzia che ad oggi la problematica si è posta solo con riferimento ad un unico procedimento (pendente davanti al Tribunale di Taranto nel caso cd “Ilva”), come da dati e da riferimenti statistici già in possesso dell’Amministrazione. Tale dato potrà, comunque, essere oggetto di puntuale monitoraggio in fase di valutazione *ex post*.

#### **c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto**

L’intervento normativo consiste nell’introduzione di norme di natura prettamente ordinamentale e procedurale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In una prospettiva di analisi complessiva del rapporto costi-benefici, si può ragionevolmente ritenere che la mancata adozione degli interventi di cui al presente decreto-legge, potrebbe generare costi sociali e di adeguamento di certo maggiori rispetto a quelli comportati dall’adozione dell’odierno provvedimento, quanto meno per l’esigenza di adottare interventi ad hoc la cui gestione potrebbe avvenire al di fuori degli strumenti ordinari.

#### **d) Limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato in quanto si limitano a rimodulare, all’interno del procedimento



penale, alcuni istituti propri di quell'ambito, al fine di raccordarne le finalità proprie con quelle di continuità aziendale.

Le previsioni introdotte, infatti, non comportano l'introduzione di regimi processuali diversificati da applicarsi ad operatori commerciali attivi nel medesimo settore merceologico, cosa che avrebbe potuto astrattamente ingenerare il rischio di una alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato.

Il presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina introdotta è infatti rappresentato dalla qualificazione in termini di "interesse strategico nazionale" dell'attività ovvero del sito produttivo interessato.

Detta qualificazione, peraltro, lungi dall'essere ancorata alla "nazionalità" dell'operatore economico, è attribuita con apposito D.P.C.M. al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) presso lo stabilimento devono essere occupati almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno;
- 2) l'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

La ricostruzione operata consente pertanto di confermare l'esclusione della rilevanza in termini anticoncorrenziali delle disposizioni introdotte con il D.L. n. 2/2023, quantomeno per i profili di diretta competenza della scrivente amministrazione, sotto un duplice punto di vista:

- 1) i requisiti di qualificazione soggettiva non sono correlati alla nazionalità dell'operatore economico;
- 2) i criteri dimensionali di qualificazione soggettiva non sono comunque suscettibili di creare alterazioni delle dinamiche concorrenziali, in ragione della considerazione che i mercati di riferimento (basti pensare al mercato siderurgico) si caratterizzano per delle economie di scala compatibili solo con i descritti requisiti dimensionali, stante la fisiologica incapacità di soggetti economici di dimensioni più piccole a "stare sul mercato" in detti settori economici.

Roma, 12 gennaio 2023

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
Antonio Mura



VISTO  
Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi



## 1.2.3. Relazione 455-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 455-A

*Relazione Orale*

*Relatore Pogliese*

**TESTO PROPOSTO DALLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 16 febbraio 2023

PER IL  
**DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

e dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy***

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro della giustizia**

e con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2023

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

31 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata normativa della novella riguardante l'articolazione del compenso del commissario straordinario;

- all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso « 1-*bis* », valuti la Commissione di merito di specificare la tipologia dei provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra i beni giuridici meritevoli di tutela.

**sugli emendamenti approvati**

16 febbraio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)  
(Estensore: Campione)  
**sul disegno di legge**

18 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 6, si valuti l'opportunità di specificare quali sono i provvedimenti amministrativi di cui il giudice deve tenere conto nel dettare le prescrizioni necessarie;
- in relazione all'articolo 7, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione della norma, nonché di meglio precisare l'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Dreosto)  
**sul disegno di legge**

24 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

16 gennaio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'iniziativa del Governo

**Conversione in legge del decreto-legge  
5 gennaio 2023, n. 2, recante misure  
urgenti per impianti di interesse  
strategico nazionale**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo proposto dalla Commissione

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-  
legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per  
impianti di interesse strategico nazionale**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « da convertire » sono sostituite dalle seguenti: « che si convertono »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « autorizzata a sottoscrivere » il segno di interpunzione: « , » è*

*soppresso e le parole: « aumenti di capitale sociale o finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per le imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica*

per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « che detenga » sono inserite le seguenti: « , direttamente o indirettamente, ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: ", solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto" »;

*alla lettera b):*

*al capoverso b-ter), le parole: « e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a » sono sostituite dalle seguenti: « e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività » e le parole: « per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa. » sono sostituite dalle seguenti: « per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 »;*

*dopo il capoverso b-ter), sono aggiunti i seguenti:*

« b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: « In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

« Art. 4-bis. (Disposizioni relative al comitato di sorveglianza) - 1. All'articolo 45 del decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

*Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e al settore aeronautico ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*alla lettera c), le parole: « in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva » sono sostituite dalle seguenti: « in luogo della misura cautelare interdittiva »;*

*alla lettera d), capoverso 1-ter, dopo le parole: « stabilimenti industriali » sono inserite le seguenti: « o parti di essi », le parole: « o loro parti, » sono soppresse e le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « delle disposizioni di attuazione » sono sostituite dalle seguenti: « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie »;*

*al capoverso 1-bis.1, al terzo periodo, le parole: « giudice detta le prescrizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice detta le prescrizioni » e, al sesto periodo, le parole: « il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso » sono sostituite dalle seguenti: « i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi ».*

*Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, pubblicato nella*

*Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Commissione

### **Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
Viste le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;  
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;  
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante « Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 »;  
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,

recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante « Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

emana  
il seguente decreto-legge:

Capo I  
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE  
SIDERURGICO

Articolo 1.

*(Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: « finanziamenti in conto soci, » sono inserite le seguenti: « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima »;

b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

Capo I  
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE  
SIDERURGICO E AL SETTORE AERONAUTICO

Articolo 1.

*(Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)*

1. *Identico:*

a) al comma 1-ter, dopo le parole: « finanziamenti in conto soci, » sono inserite le seguenti: « secondo logiche, condizioni di mercato, **che si convertono** in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima »;

b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*. ».

sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o **a erogare finanziamenti** in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*. »

**1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2013, n. 20, per le imprese che svolgono attività industriali di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2012 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione a progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni, rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.**

#### Articolo 2.

*(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni. ».

#### Articolo 3.

*(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)*

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) alla lettera b), dopo le parole: « parametrato al fatturato dell'impresa » sono inserite le seguenti: « solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al

#### Articolo 2.

*(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga, **direttamente o indirettamente**, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni. ».

#### Articolo 3.

*(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)*

1. *Identico:*

a) alla lettera b), dopo le parole: « parametrato al fatturato dell'impresa » sono inserite le seguenti: « , solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della **gestione commissariale nell'esercizio d'impresa** ».

momento della dichiarazione dello stato di insolvenza »;

b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:  
« *b-bis*) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;  
*b-ter*) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa. ».

#### Articolo 4.

*(Compensi degli amministratori giudiziari)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.

14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *2-bis*. In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale. ».

**caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi di esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenuto del presente decreto afferente agli interessi coinvolti nella procedura di liquidazione e agli adempimenti previsti dal presente decreto »;**

*b) identica:*

« *b-bis*) *identica:*

*b-ter*) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare, per il **15 per cento di tale compenso**, avendo riguardo **alle seguenti attività**: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il rimanente **10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;**

*b-quater*) riduzione del 10 per cento del compenso qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

*b-quinquies*) incremento del 10 per cento del compenso ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione **integrale dello stato passivo ».**

#### Articolo 4.

*(Compensi degli amministratori giudiziari)*

1. *Identico:*

« *2-bis*. **Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 2001 n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi agli amministratori giudiziari non possono comunque**

il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche di incarico collegiale ».

**1-bis.** Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come in vigore dal comma 1 del presente articolo, si applicano a tutti gli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Articolo 4-bis.**

*(Disposizioni relative al comitato di sorveglianza)*

**1.** All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« **2-bis.** I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato ».

**2.** I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al comma 2-bis del presente articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventotto giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze, l'adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE RELATIVE  
AGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO  
NAZIONALE

Articolo 5.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

**1. Identico:**

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE RELATIVE  
AGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO  
NAZIONALE

Articolo 5.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

**1.** Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:

« **b-bis)** l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5



dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *1-bis*. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. »;

c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. »;

d) all'articolo 53, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *1-ter*. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, **o loro parti**, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di sequestro)

1. All'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

b) *identica*;

c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo **della misura cautelare** interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. »;

d) *identica*:

« *1-ter*. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali **o parti di essi** che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, **o loro parti**, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, **delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.** ».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di sequestro)

1. All'articolo 104-*bis* delle **norme** di attuazione, di **coordinamento e transitorie** del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.1.* Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*1-bis.2.* Nei casi disciplinati dal comma *1-bis.1*, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il

« *1-bis.1.* Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso **i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei** periodi precedenti, anche se negativi, **sono trasmessi**, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*1-bis.2. Identico ».*

provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma. ».

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di responsabilità penale)*

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

Articolo 8.

*(Disposizione transitoria)*

1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

Articolo 9.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di responsabilità penale)*  
*Identico.*

Articolo 8.

*(Disposizione transitoria)*  
*Identico.*

Articolo 9.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*  
*Identico.*

## 1.2.4. Testo approvato 455 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 455

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 febbraio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2023, N. 2

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « da convertire » sono sostituite dalle seguenti: « che si convertono »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « autorizzata a sottoscrivere » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « aumenti di capitale sociale o finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per le imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029 ».

*Dopo l' articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. - (Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa) - 1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla

politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « che detenga » sono inserite le seguenti: « , direttamente o indirettamente, ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: ", solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto" »;

*alla lettera b):*

*al capoverso b-ter), le parole: « e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a » sono sostituite dalle seguenti: « e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività » e le parole: « per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa. » sono sostituite dalle seguenti: « per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 »;*

*dopo il capoverso b-ter) sono aggiunti i seguenti:*

« *b-quater*) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

*b-quinquies*) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: « In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« *1-bis*. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

« Art. 4-bis. (Disposizioni relative al comitato di sorveglianza) - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

*Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*alla lettera c), le parole:* « in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva » *sono sostituite dalle seguenti:* « in luogo della misura cautelare interdittiva »;

*alla lettera d), capoverso 1-ter, dopo le parole:* « stabilimenti industriali » *sono inserite le seguenti:* « o parti di essi », *le parole:* « o loro parti, » *sono soppresse e le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* « delle disposizioni di attuazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie »;

*al capoverso 1-bis.1, al terzo periodo, le parole:* « giudice detta le prescrizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « il giudice detta le prescrizioni » *e, al sesto periodo, le parole:* « il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi ».

## 1.2.5. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



**BOZZE DI STAMPA**  
**20 febbraio 2023**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,  
recante misure urgenti per impianti di interesse strategico  
nazionale (455-A)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **01.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI,  
BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO,  
IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **Art. 01**

*(Tavolo istituzionale e Accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie

oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

— 3 —

l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

n) istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

p) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

## 1.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "900 milioni di euro per l'anno 2020", sono inserite le seguenti: "e 200 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo le parole: "a sostegno delle imprese" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento alle PMI,".»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "54 per cento".»

## 1.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a)* al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nel limite massimo di 705.000.000 di euro, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi.».

*b)* al comma 1-*quinqüies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*.».

---

## 1.300 (già em. 1.3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* dopo le parole: «che si convertono» *inserire le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2023,»;

— 5 —

b) *dopo le parole: «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.,»;*

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "la risalita della produzione, nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo."».*

#### 1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la risalita della produzione, il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale."».*

#### 1.6

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico,».*

#### 1.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «su richiesta della medesima» inserire le seguenti: «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continui-*

tà del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.».

### 1.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».*

### 1.10

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. L'accordo di programma di cui al presente comma disciplina la realizzazione dei seguenti interventi straordinari: la progressiva chiusura delle fonti inquinanti; l'adozione di un nuovo piano di riconversione industriale, corredato di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili e forni elettrici alimentati a idrogeno verde ovvero ad energia prodotta da fonti rinnovabili, il risanamento e la tutela ambientale e sanitaria delle aree, l'adozione di misure a favore dei lavoratori e delle imprese

dell'indotto, nonché di miglioramento della qualità della vita urbana e per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell'area di Taranto."».

### 1.11

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato all'adozione di interventi straordinari per: la salvaguardia e la tutela ambientale, necessari ai fini dell'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto; il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana."».

### 1.12

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata al rispetto, da parte del sito produttivo medesimo, delle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021."».



### **1.301 (già em. 1.13)**

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1.1. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

1.2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli impianti della società Sanac s.p.a., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del comma 1-*bis*.

1.3. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **1.302 (già em. 1.22)**

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»

**1.303 (già em. 1.19)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici di Taranto, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. A seguito della dichiarazione di interesse strategico nazionale, i crediti vantati dalle predette imprese, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente, e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e a tutela della salute, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinati alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.»

**1.304 (già em. 1.21)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.»

**1.305 (già em. 1.20)**

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

**1.306**

DAMANTE

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-ter. Al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale complessa aventi impatti significativi sullo sviluppo dei territori interessati e sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251 della predetta legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.»

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

*Conseguentemente:*

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ulteriori disposizioni in materia di aree di crisi industriale"*

*b) alla rubrica del Capo I aggiungere, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

---

### **1.307**

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-ter. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale, il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 ottobre 2022, n. 931 è prorogato al 31 dicembre 2023.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a euro 2.225.280 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.300**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

in particolare l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, e all'articolo 30 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, consentendo la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale rispettivamente per un massimo di 705 milioni di euro e fino a un massimo di 1 miliardo di euro, specificando che tali interventi possano essere autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

considerato che:

il 14 aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per un importo di 400 milioni di euro, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'ILVA di Taranto;

a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale citato, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.";

nel corso dell'incontro tenuto il 13 dicembre 2021 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che si pone come obiettivo decennale di giungere alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. In tale contesto la società ha rappresentato lo stato di sospensione della *governance* aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia - che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa - specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, *in primis*, il dissequestro degli impianti;

in un successivo incontro l'amministratore delegato di Invitalia ha precisato che la società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che differiva a maggio 2024 la modifica dell'assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia al verificarsi di determinate condizioni quali il dissequestro degli impianti, la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali e l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

rilevato che:

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 lavoratori per i quali, a fronte di migliaia di esuberanti, non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione. Contrariamente a quanto pattuito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esuberante di migliaia di lavoratori;

dal 2019 Arcelor Mittal ha infatti continuato a fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria e, attualmente, risultano in cassa integrazione 3.000 lavoratori di Acciaierie d'Italia, 1.700 lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria nonché 2.500 lavoratori dell'indotto;

nell'incontro tenuto il 17 novembre 2022 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stata infatti evidenziata la decisione improvvisa dell'azienda di fermare le 145 aziende appaltatrici con conseguenze gravissime per l'indotto e per il territorio;

le organizzazioni sindacali hanno ribadito la permanenza di pessime relazioni sindacali con la *governance* aziendale chiedendo, tra l'altro, la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici;

considerato, inoltre, che:

nel corso dell'ultimo decennio la produzione si è ridotta sensibilmente, passando dalle 8,5 milioni di tonnellate del 2011 ai 3 milioni del 2022;

gli interventi di ricapitalizzazione, resi operativi dall'articolo 1 del presente decreto, sebbene vengano presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, appaiono con ogni evidenza come un modo per ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni. Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Governo abbia provveduto a rimuovere il vincolo del dissequestro come condizione indispensabile per l'aumento di capitale;

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Non vi è infatti traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex* ILVA vengono dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);



ritenuto che:

appaiono con ogni evidenza le inadempienze contrattuali del socio di maggioranza;

non sussistono garanzie circa la sostenibilità ambientale e sanitaria degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico, il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto e la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana;

a porre in essere ogni iniziativa utile ad accelerare, quanto più possibile, il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., a garanzia dei livelli occupazionali e del risanamento ambientale.

### **G1.301**

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

considerato che:

il gruppo SANAC S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli

ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

SANAC S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di SANAC che ha determinato una fragilità economica finanziaria di SANAC medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a SANAC;

attualmente il gruppo SANAC conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile a garantire la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC quanto più celermente possibile, anche mediante le risorse derivanti dalla sottoscrizione da parte di Invitalia degli ulteriori apporti di capitale finalizzati ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto;

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti del gruppo SANAC s.p.a e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.

## **G1.302**

PAITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

nel 2005 è stato firmato da Governo, Regione Liguria, Comune di Genova, Azienda e sindacati l'accordo di programma di Cornigliano che prevedeva il superamento dell'attività fusoria, la bonifica dell'area, l'infrastrutturazione e la riqualificazione del quartiere, notevoli investimenti da parte della proprietà sull'impianto produttivo " a freddo" e la piena tutela dei lavoratori;

l'altoforno è stato effettivamente disattivato in quello stesso anno;

è stata completamente realizzata la bonifica nei tempi previsti;

è stata realizzata un'importante opera d'infrastrutturazione (Via Guido Rossa) che ha aiutato viabilisticamente Genova durante la drammatica emergenza del crollo del Ponte Morandi;

sono state realizzate importanti opere di riqualificazione come l'acquisizione di Villa Bombrini e l'attivazione di un polo di attività legate alla Film Commission (centro di produzione audio video e teatro di posa);

l'imprenditore privato ha effettivamente effettuato gli investimenti programmati anche se a distanza di così tanti anni gli impianti hanno bisogno di ulteriori interventi di ammodernamento e di efficientamento;

è stata efficace la protezione sociale dei lavoratori pur in presenza, a distanza di 18 anni, di una notevole diminuzione del loro numero, tanto è vero che i sindacati hanno sempre difeso la validità dell'accordo di programma.

Va tuttavia valutato che:

quest'accordo firmato dalle istituzioni e dalle parti sociali prevedeva l'ambientalizzazione dell'impianto siderurgico di Taranto, in modo che l'attività primaria di quello stabilimento potesse consentire di utilizzare al massimo le sue capacità - con la piena sicurezza di lavoratori e abitanti- e rifornire gli altri siti produttivi del gruppo a partire da Cornigliano e Novi Ligure che "dipendono" dai prodotti che provengono esclusivamente da Taranto;

come si vede anche dall'articolo del Secolo XIX in data 19 febbraio ultimo scorso, le cose sono andate assai diversamente: il processo di ambientalizzazione e sviluppo dell'impianto siderurgico di Taranto si è, da allora, quasi completamente bloccato, la sequenza dei fatti è a tutti nota anche se vale la pena ricordarla. Inchiesta giudiziaria, commissariamento, cessione ad Arcelor-Mittal e, da ultimo un pressoché totale scontro tra la parte privata e la parte pubblica che attraverso Invitalia è ora diventata azionista di minoranza.

Premesso ancora che:

il Governo Meloni ha approvato il decreto 2/2023, attualmente all'esame del Parlamento.

Impegna il Governo:

anche in forza delle linee indicate da questo decreto e a fronte della dichiarata volontà di rilanciare l'intera filiera dell'acciaio del nostro Paese, a garantire le risorse necessarie per l'ammodernamento e lo sviluppo dello stabilimento siderurgico di Genova Cornigliano e degli altri siti produttivi, in modo da renderli in grado di ritornare alla massima capacità produttiva in produzioni strategiche come lo zincato e la banda stagnata in coerenza con il proposito di un pieno rilancio dell'attività produttiva nello stabilimento di Taranto, annunciata dal Governo.

### **G1.303**

Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 455-A, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale che troveranno applicazione in relazione all'ILVA di Taranto, importante complesso industriale per la produzione di acciaio, noto anche per il terribile disastro ambientale e sanitario determinato dai processi produttivi;

la relazione al decreto-legge in esame riconosce l'importanza di contemperare il diritto al lavoro e alla tutela dell'occupazione con il diritto alla salute e alla salubrità ambientale;

la medesima relazione sottolinea la necessità di provvedere a bilanciare ragionevolmente i predetti interessi, in modo da approntare una disciplina che, da un lato, garantisca l'occupazione e minimizzi i rischi di pregiudizio all'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, e, dall'altro lato, minimizzi i rischi di pregiudizio a beni giuridici fondamentali quali la salute e l'ambiente;

tale contemperamento non può prescindere dal rispetto dei principi fissati sul tema dalla Corte Costituzionale, la quale evidenzia che: «il bilanciamento deve essere condotto senza consentire "l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giu-

ridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona" (sentenza n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012» (così, espressamente, sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018) fermo restando che il diritto alla salute è dichiarato diritto fondamentale dalla Costituzione;

in quest'ottica, data la grave situazione di inquinamento ambientale in cui versa il territorio in cui ha sede l'Ilva di Taranto, non si può prescindere da una complessiva riconversione industriale, sostenibile dal punto di vista ambientale e che al contempo garantisca la tutela dell'occupazione, la parte sottosequestro va spenta, chiusa, bonificata e convertita a livello industriale;

considerato che esistono esempi virtuosi di riconversioni industriali in territori che sembravano definitivamente compromessi: emblematico a questo proposito, il progetto di riqualificazione avvenuto in Germania, nel bacino della Ruhr, sede per decenni di uno dei più importanti poli produttivi d'Europa, specializzato nell'attività estrattiva e in quella siderurgica, che aveva condotto ad una situazione di gravissimo inquinamento ambientale, rivolta attraverso un intervento di riqualificazione dell'area industrializzata. Il progetto, oltre a migliorare la qualità dell'ambiente, ha contribuito a rilanciare l'economia locale, creando circa 5mila nuovi posti di lavoro e contrastando lo spopolamento dell'area, evidenziando come un ecosistema sano influenzi positivamente tutti gli aspetti della vita dei cittadini e la riqualificazione ambientale non comporti "solo" benefici ecologici;

il decreto in esame dispone misure che presentano numerose criticità sia sotto il profilo della formulazione, risultante generica e ambigua sia sotto il profilo della coerenza sistematica con l'ordinamento vigente, dal momento che sembrerebbero voler reintrodurre un sistema di esimenti già molteplici volte considerato illegittimo anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale; nello specifico, l'articolo 5 contiene una serie di novelle normative che appaiono controverse, contraddittorie e potenzialmente lesive in relazione ai profili di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, inoltre nulla dispone in ordine al necessario processo di riconversione industriale sostenibile;

tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

ad attivarsi per promuovere un tavolo di confronto fra tutte le parti interessate, finalizzato all'adozione di un accordo di interventi concreti che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, nonché la compiuta bonifica di tutti i siti coinvolti compresi quelli esterni agli stabilimenti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, al contempo sal-

vaguardando i livelli occupazionali, la riqualificazione professionale dei lavoratori, compresi quelli in esubero, impiegandoli nelle bonifiche necessarie, rispetto ai processi di riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico.

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Disposizioni in materia di facilitazione della riconversione industriale di grandi stabilimenti produttivi)*

1. Al fine di prevedere e di incentivare la riconversione industriale degli stabilimenti produttivi nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, di incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di indipendenza energetica, così come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 - PNIEC, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è inserita la seguente:

"hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici."

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. *(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esi-

stenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale *stand-alone* e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».



**1.0.300**

RUSSO, SALLEMI, BUCALO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 992.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

**1.0.301**

TERNULLO, OCCHIUTO, SILVESTRO, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 992.200 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

---

### **1.0.302**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

---

## Art. 2

### 2.300 (già em. 2.1)

MAGNI, DE CRISTOFARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 2

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie."».

### 2.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei casi di» fino a: «successivi quindici giorni» con le seguenti: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, l'ammissione immediata alle procedure di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.».*

### 2.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento delle quote societarie,» inserire le seguenti: «nonché il 50 per cento del diritto di voto,».*

## 2.4

GIACOBBE, MARTELLA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate qualora non sia stato redatto un Piano finalizzato al rilancio industriale ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».*

---

## Art. 3

### 3.300

TURCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, con esclusione» fino alla fine della medesima lettera.*

### 3.301

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:« e agli adempimenti previsti dal presente decreto» aggiungere le seguenti:« nonché dalla risalita della produzione e dei livelli occupazionali, »*

### 3.2

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-bis)», premettere il seguente:*

*«b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, il compenso spettante ai sensi della lettera b) è parametrato al fatturato dell'impresa, con esclusione*

delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;».

---

### 3.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «b-ter)» con il seguente:*

«b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditore anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.».

---

### 3.302

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», dopo le parole: « alle seguenti attività:» inserire le seguenti: «01) adozione di iniziative per il rilancio della produzione, nonché per la transizione ecologica degli impianti, la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».*

**3.303 (già sub. 3.100/3)**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», dopo le parole: «volte al mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

---

**3.304 (già sub. 3.100/4)**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-ter)» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

---

**3.305 (già sub. 3.100/5)**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-quater)» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualora si verifici, ove previste, la mancata realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

---

**3.306 (già sub. 3.100/6)**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-quinquies)» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualora si verifici, ove previste, la celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

---

## **Art. 4**

### **4.300 (già 4.1)**

PAROLI, SILVESTRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4**

*(Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».

---

## **Art. 4-bis**

### **4-bis.0.300 (già em. 4.0.1)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono as-

segnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**4-bis.0.301 (già em. 4.0.2)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Sostegno alle imprese fornitrici)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.



2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

#### **4-bis.0.302**

NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2023, n. 10, nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale fina-

lità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

## **Art. 5**

### **5.300 (già em. 5.1)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.*

---

### **5.2**

Sabrina LICHERI, TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.3**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI,  
BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO,  
IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.301 (già em. 5.4)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.302 (già em 5.5)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**5.303 (già em. 5.6)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**5.304 (già em. 5.7)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: «In ogni caso,»;*
  - 2) *sopprimere il secondo periodo.*
- 

**5.305 (già em. 5.8)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
  - 2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'idoneità dei suddetti modelli organizzativi deve risultare verificabile in sede di attuazione, con diretto riferimento ai beni giuridici lesi dagli illeciti commessi".*
- 

**5.306 (già em. 5.11)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
  - 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "quando istituiscono anche periodici strumenti di verifica".*
-

**5.307 (già em. 5.10)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
- 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", a condizione che prevedano specifici strumenti di verifica della loro attuazione".*

**5.308 (già em. 5.9)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
- 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "a condizione che prevedano l'istituzione di periodici strumenti di verifica".*

**5.309 (già em. 5.12)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo sostituire le parole: «non possono essere applicate» con le seguenti: «possono essere applicate anche» e le parole: «se l'ente ha» con le seguenti: «anche qualora l'ente abbia».*

**5.13**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «se l'ente ha eliminato le carenze organizzative» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se ha risarcito integralmente*

il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.».

#### **5.14**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*
- b) sopprimere il secondo periodo.*

#### **5.310**

TURCO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modifiche:*

- a) al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*
- b) sopprimere il secondo periodo.*

#### **5.311 (già em. 5.15)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 lettera b), capoverso "1-bis" apportare le seguenti modifiche:*

- a) sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)»;*
- b) dopo le parole: «verificatosi» sopprimere le seguenti:*

«Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva

e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

---

### **5.312 (già em. 5.16)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 alla lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)».*

---

### **5.17**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado,»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

---

### **5.18**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado,»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

---

### **5.19**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,».*

---

### **5.313 (già em. 5.21)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo dopo le parole: «prevenire reati della specie di quello verificatosi» inserire le seguenti: «a condizione che venga preliminarmente effettuata la Valutazione di Impatto Sanitario di cui all'art.5, comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. 152/06».*

---

### **5.20**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

---

### **5.23**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

---



**5.314 (già em. 5.22)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che non vi sia un'inchiesta giudiziaria sull'attuazione del Piano Ambientale con l'invio di avvisi di garanzia.».*

---

**5.24**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.315 (già em. 5.25)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «1-bis» sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».*

---

**5.26**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

---

**5.27**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il modello organizzativo deve essere idoneo a prevenire reati e deve, in ogni caso, prevedere una combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione e sull'ambiente.».*

---

**5.28**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «diretti a» con le seguenti: «idonei a».*

---

**5.316 (già em. 5.29)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al secondo periodo sopprimere le parole: «le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e».*

---

**5.317 (già em. 5.31)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**5.32**

LOPREIATO, TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è sempre disposta» con le seguenti: «può essere disposta dal giudice».*

---

### 5.33

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica»;*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

---

### 5.34

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica».*

---

### 5.0.300 (già 5.0.2)

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

---

**5.0.301 (già em. 5.0.4)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)*

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della Salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.»

---

**Art. 6**

**6.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

Sabrina LICHERI, TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.3**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continui-*

tà dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.».

---

#### **6.4**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione»;*

b) *al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «è realizzato».*

---

#### **6.5**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione».*

---

#### **6.6**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sostituire le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» con le seguenti: «o per l'ambiente».*

---

#### **6.7**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere il quinto periodo.*

---

### **6.8**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quinto periodo, sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile».*

---

### **6.10**

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis.2».*

---

### **6.11**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2» primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale.».*

---

### **6.12**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2», sopprimere le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del capoverso.*

---

## **Art. 7**

### **7.1**

TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.300 (già em. 7.3)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.301 (già em. 7.4)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo, negligenza o colpa.»*

---

**7.302 (già em. 7.5)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo.»*

---

**7.6**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» con le seguenti: «Chiunque dia»;*

b) *dopo le parole: «un provvedimento» inserire le seguenti: «del giudice».*

---

### **7.7**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo le parole: «non è punibile» inserire le seguenti: «salvo per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute».*

---

### **7.8**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondono all'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».*

---

### **7.303 (già em. 7.10)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, sempre che da ciò non derivi un danno ambientale o sanitario».*

---

### **7.11**

TURCO, NATURALE, LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».*

---



**7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)]**

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al Cloud Computing.»

---

**7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)]**

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contri-

buto sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

### **7.0.302 (già 7.0.3)**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Gestione dei beni sequestrati)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"5-*sexies*. Per garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, le banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenute ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto."».

## **Art. 8**

### **8.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

## 8.2

TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, Sabrina LICHERI, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 8.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:* «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019.

*1-bis.* Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».

---

## 8.4

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con esclusione del limite temporale ivi indicato».

---

## 8.5

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-ter, lettera a), del presente decreto.

1-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».*

## 8.6

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei,

le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».*

## 8.7

SIRONI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, richiede una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida adottate dal Ministero della salute.».

## ORDINI DEL GIORNO

### G8.300

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455-A, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'attuale congiuntura economica e l'esponenziale aumento dei prezzi dell'energia hanno determinato una forte pressione su diversi settori di interesse strategico per il Paese, fra cui il settore delle telecomunicazioni che,

sebbene sia caratterizzato da elevati consumi energetici, non è annoverato, allo stato, tra le cd. *imprese energivore*;

sarebbe opportuno estendere alle imprese di telecomunicazione, aventi un consumo medio di energia elettrica di 150 GWh/anno, il regime del credito d'imposta previsto per le imprese energivore, fissato dalla legge di bilancio per il 2023, al 45 per cento, per il primo trimestre del 2023;

in particolare, l'applicazione della suddetta misura dovrebbe riferirsi sia ai consumi diretti, che a quelli indiretti, rispondendo ad una logica di razionalizzazione dell'intervento in considerazione della circostanza che, di frequente, l'esigenza di realizzare sinergie tra imprese, implica una condivisione dei consumi e conseguentemente dei relativi costi, compresi quelli sostenuti per la componente energetica;

è necessario porre attenzione ad un settore particolarmente strategico, come quello delle telecomunicazioni, anche in considerazione dell'esplosivo aumento degli attacchi cyber ai sistemi industriali e di controllo, e, più in generale, delle infrastrutture critiche per il funzionamento del Paese.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare per il settore delle telecomunicazioni adeguate misure di compensazione dei consumi energetici che, oltre al raggiungimento della soglia richiesta per l'applicazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica, siano calcolate avendo riguardo sia ai consumi diretti che indiretti.

### **G8.301**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, recante "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale",

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

il decreto legge interviene, inoltre, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo, agli articoli 5 e 6, che eventuali

interventi disposti dall'autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa introducendo a tale scopo la valutazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

considerato che:

l'impianto Siderurgico di Taranto, in attività dal 1964, è il più grande in Europa, produce col metodo del ciclo integrale ed è insediato a ridosso del preesistente centro abitato di Taranto;

l'area è da anni oggetto di attenzione per le possibili ripercussioni sulla salute della popolazione delle emissioni ambientali derivanti dagli impianti industriali presenti;

nell'ambito delle attività della Regione Puglia, è stata promossa una valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Taranto, Massafra e Statte che ha visto la collaborazione del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di AReS Puglia;

in questo studio sono stati valutati gli effetti delle esposizioni ambientali e occupazionali sulla mortalità-morbosità della popolazione residente utilizzando il disegno epidemiologico della coorte residenziale. La coorte di Taranto è stata analizzata nel periodo 2008-2014 per verificare la relazione tra i cambiamenti temporali delle esposizioni ambientali e i cambiamenti temporali della mortalità;

l'indagine epidemiologica ha confermato i risultati degli studi precedenti rafforzandone le conclusioni, estendendo l'ambito di osservazione a diversi esiti sanitari. La lettura dei risultati, anche alla luce della letteratura più recente sugli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale di origine industriale, depone a favore dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario nell'area di Taranto. L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato, e causa, nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 24 gennaio 2019, si è espressa su ricorso di 180 ricorrenti che avevano denunciato gli effetti delle emissioni degli stabilimenti siderurgici di Taranto sulla salute e sull'ambiente, dichiarando che l'Italia ha omesso di assumere le misure necessarie a tutela della salute dei cittadini perché nell'ordinamento interno non esistono rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;

rilevato che:

il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, modificato e integrato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, e alla cui esecuzione sono legate le disposizioni

che prevedono la non punibilità dei soggetti coinvolti, avrebbe dovuto vedere piena attuazione entro il 30 marzo 2019. Il predetto termine è stato successivamente prorogato, collegandolo alla data di scadenza dell'AIA, cioè al 23 agosto 2023;

a quasi dieci anni dalla sua emanazione, le prescrizioni dettate dal Piano ambientale risultano ancora solo parzialmente attuate;

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), come noto, effettua le attività di controllo ambientale sugli impianti strategici nazionali, in collaborazione con le ARPA, vigilando sul rispetto delle condizioni degli atti autorizzativi emanati e contribuendo a proporre misure per assicurare la tutela ambientale tramite segnalazioni correlate ai monitoraggi e alle verifiche effettuate. Il predetto Istituto esercita i compiti di legge ai sensi dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e i controlli alla fonte di tutte le emissioni di inquinanti autorizzate in AIA nazionale, e, in particolare, sul gestore dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia Spa (ex ILVA Spa) di Taranto che ha l'obbligo di attuare i propri autocontrolli secondo le indicazioni e modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DM 194 del 2016, i cui esiti sono riportati nella relazione annuale trasmessa dal Gestore medesimo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in qualità di Autorità Competente;

l'ISPRA, per potenziare e migliorare le sue attività di controllo sul siderurgico, ha istituito al suo interno un'apposita Unità organizzativa dedicata in modo specifico al controllo dell'installazione industriale di rilevanza strategica nazionale in esame. In sede di audizione in 9<sup>a</sup> Commissione sul provvedimento in esame, l'Ispra, al fine di fornire un quadro di insieme delle attività di vigilanza effettuate, ha lasciato agli atti un documento che mostra lo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017;

in particolare, ha mostrato un quadro di sintesi di inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2022. Tra queste, si segnala, da ultimo, ad aprile 2022 (trimestrale), la seguente voce: «DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 violazione dell'art. 29-quattordecies c.2): a fronte dei ripetuti eventi di malfunzionamento delle pompe slurry riportati soprattutto per AFO2 e AFO 4, emerge che le azioni correttive messe in atto dal Gestore, per garantire il regolare funzionamento delle pompe slurry con il fine principale di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse, non sono risultate sufficienti ed adeguate per mitigare la frequenza di rottura di tali apparecchiature»;

considerato, altresì, che:

la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha affermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che



vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione Europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: "*Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe*" che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l'Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti "*air quality guideline level*" termine che può essere inteso come "livello raccomandato a cui tendere": è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%. L'OMS ha anche definito degli interim target, cioè dei livelli più alti da considerare nelle aree particolarmente inquinate, come obiettivi da raggiungere in *step* successivi, attraverso l'implementazione di politiche di risanamento della qualità dell'aria,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza interventi specifici finalizzati a ridurre drasticamente, tenuto conto delle evidenze sanitarie negative accertate, l'esposizione della popolazione all'inquinamento dello stabilimento ex Ilva, con particolare riferimento all'area del quartiere Tamburi, al fine di evitare il perdurare del rischio di danni inaccettabili alla salute di lavoratori e cittadini;

a superare l'approccio normativo previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.

## EMENDAMENTI

### **8.0.300 (già 8.0.6)**

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---

### **8.0.301 (già 8.0.7)**

RONZULLI, PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)*

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **8.0.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Accordo di programma)*

1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la Regione Puglia e il Sindaco di Taranto, una «Cabina di regia» per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

2. Alla «Cabina di regia» di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicem-

bre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.».

## 8.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. Nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui

al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

### 8.0.3

SIRONI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 8-bis**

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente Parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".».

---

### 8.0.4

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".»

**8.0.302 (già em. 5.0.3)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Misure in materia di impatto sanitario)*

1. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" inserire le seguenti "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché"».

---

---

## 1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**21 febbraio 2023**  
**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,  
recante misure urgenti per impianti di interesse strategico  
nazionale (455-A)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

**1.306**

DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-ter. Al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale complessa aventi impatti significativi sullo sviluppo dei territori interessati e sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251 della predetta legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.»

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-



— 2 —

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

*Conseguentemente:*

*a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ulteriori disposizioni in materia di aree di crisi industriale"*

*b) alla rubrica del Capo I aggiungere, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

### **1.0.302**

DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

— 3 —

## **Art. 4**

### **4.300 (già 4.1)**

PAROLI, SILVESTRO

#### **Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4**

*(Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-*bis*. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 12 (ant.) del 17/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023  
12ª Seduta (antimeridiana)  
*Presidenza del Presidente*  
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (*Fdl*) sulle disposizioni del decreto-legge n. 2 del 2023, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.

Dà conto dell'articolo 1, il quale interviene sulle misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 142 del 2019. Ricorda che con i suddetti commi Invitalia viene autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finanziamento convertibili in azioni, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.

Evidenzia che gli interventi di cui al comma 1-*quinquies* sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico ed eliminano il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022.

Viene, inoltre, modificata la definizione degli strumenti di intervento specificando che (sia ai sensi del comma 1-*ter* che del comma 1-*quinquies*) Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima.

Passa, quindi, all'articolo 2, secondo cui la procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, può avvenire su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che esso modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza; prevede, infatti, che il compenso remunerativo dell'attività gestionale sia parametrato al fatturato

dell'impresa solo ove non siano prodotte ulteriori perdite; inoltre, condiziona il riconoscimento del 25 per cento del compenso complessivamente spettante alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. L'articolo dispone, infine, la corresponsione di acconti sul compenso spettante al commissario straordinario nella sola fase di esercizio dell'impresa.

Fa menzione altresì dell'articolo 4, il quale prevede un tetto massimo di 500.000 euro applicabile ai compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione.

Prosegue l'illustrazione, dando conto dell'articolo 5, che modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati e il regime di esclusione della medesima responsabilità. La novella concerne l'ipotesi che l'attività in oggetto sia svolta in uno stabilimento industriale (o in una parte di esso) dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi della normativa vigente e introduce una fattispecie per la quale, in luogo di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata. L'articolo esclude che le sanzioni interdittive relative alla responsabilità dell'ente siano applicate qualora esse pregiudichino la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali (o in parti di essi) dichiarati di interesse strategico nazionale e l'ente abbia eliminato le carenze organizzative, alle quali è conseguito il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La disposizione specifica, inoltre, che tale modello si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Inoltre, vengono estese ai sequestri preventivi che abbiano ad oggetto stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale le disposizioni stabilite dalla novella di cui all'articolo 6 del decreto per i sequestri penali aventi identico oggetto.

Richiama, quindi, le previsioni dell'articolo 6, sulla base delle quali l'attività prosegue mediante la nomina di un amministratore giudiziario (ovvero mediante il commissario già nominato nell'ambito dell'eventuale procedura di amministrazione straordinaria). Qualora sia necessario al fine di un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le relative prescrizioni, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità.

Rileva, inoltre, che, da un lato, si esclude la possibilità di prosecuzione quando da essa possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione, e, dall'altro lato, si prevede che il giudice autorizzi la prosecuzione dell'attività qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano state adottate misure con le quali si sia ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Si pongono altresì norme relative alla comunicazione e all'impugnabilità dei provvedimenti giudiziari in oggetto.

Fa cenno all'articolo 7, il quale prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

Ricorda poi che l'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano ambientale l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Conclude l'illustrazione, menzionando l'articolo 9, recante la clausola di neutralità finanziaria del



provvedimento, e l'articolo 10, relativo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [DE CARLO](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di svolgere un ciclo di audizioni, fissando sin d'ora un termine per far pervenire eventuali richieste, fermo restando che nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato domani, si deciderà l'articolazione delle predette audizioni.

Dopo un intervento della senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di venerdì 20 gennaio il termine per far pervenire le proposte di audizione sul provvedimento.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) domanda se sia stato già ipotizzato un termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che anche tale decisione sarà assunta in sede di programmazione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prefigurando comunque la possibilità di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al termine del ciclo di audizioni, orientativamente tra il 2 e il 6 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), relatrice, preannuncia l'intenzione di esprimere un parere articolato, considerata l'importanza del provvedimento per i settori di competenza.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che anche il suo Gruppo intende evidenziare alcuni temi, per cui sarebbe utile conoscere preliminarmente lo schema di parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 10 subemendamenti all'emendamento del relatore 2.0.100, pubblicati in allegato.

Ricorda poi che, nella seduta dell'11 gennaio, si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, mentre sono stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

In sede di illustrazione dei predetti subemendamenti, prende la parola la senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), per richiamare l'attenzione sul subemendamento 2.0.100/6 a propria firma, avente ad oggetto, tra l'altro, la sostituzione della locuzione: «le caratteristiche tecniche e gli *standard*» con la locuzione: «gli *standard* tecnici».

Evidenzia, al riguardo, l'importanza di utilizzare espressioni precise, tali da evitare che possano generarsi equivoci, anche tenuto conto sia della partecipazione di operatori non italiani alle gare bandite per la realizzazione dell'infrastruttura di rete sia dell'elevata presenza di contenziosi nel settore in argomento.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dopo aver ricordato gli emendamenti soppressivi riferiti all'articolo 2 di cui si è fatto promotore, giudicando l'articolo non sufficientemente chiaro in merito alle modalità di applicazione del "*golden power*", preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.0.100/6 a firma della senatrice Fregolent, menzionando, di esso, la proposta tesa a precisare che i bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete sono quelli "futuri". Richiama, al riguardo, sia la identica proposta di modifica oggetto del subemendamento 2.0.100/5 a prima firma del senatore Paroli, sia il subemendamento 2.0.100/10, a sua firma, che utilizza, in modo a suo avviso più proprio, la locuzione "nuovi bandi" in luogo di quella "futuri bandi".

Sottolinea che la precisazione in questione si rende necessaria al fine di salvaguardare la disciplina

recata dalla legge n. 249 del 1997, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Passa, quindi, ad illustrare il subemendamento 2.0.100/4, di cui è primo firmatario, inteso ad aggiungere il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini dell'individuazione, per i cavi in fibra ottica, degli *standard* tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete.

L'accoglimento della proposta garantirebbe, infatti, contro eventuali previsioni lesive della concorrenza.

Per la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), disponendo ogni legge per l'avvenire, non sussistono dubbi circa l'applicazione della disposizione ai bandi futuri.

Illustra il proprio subemendamento 2.0.100/5 il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), evidenziando l'importanza di entrambe le proposte sinora poste in questione - sia quella relativa agli *standard* tecnici sia quella in merito ai bandi futuri -, anche tenuta in considerazione la ricorrenza dei contenziosi nel settore delle comunicazioni.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) specifica che l'aggettivo "futuri", che si intende inserire nell'emendamento 2.0.100, ricomprende non soltanto le gare non ancora bandite, ma anche i bandi emessi e non ancora aggiudicati.

Il [PRESIDENTE](#), nel registrare il consenso di tutti gli oratori sulle proposte di modifica in questione, propone di procedere alla riformulazione di emendamenti che siano condivisi dalla maggioranza e dall'opposizione.

I restanti subemendamenti si danno per illustrati.

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e in precedenza accantonati.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI), dopo aver manifestato un avviso contrario sulle proposte 2.1 e 2.2, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3, purché venga riformulato sulla base di un testo di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sugli emendamenti da 2.4 a 2.10, sul 2.12, 2.15, 2.16 e 2.17 (già 4.1). Alla luce del carattere oneroso delle proposte 2.11, 2.13 e 2.14, sostanzialmente identiche, invita i firmatari a ritirarle, data la contrarietà del Dicastero dell'economia.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che sono in corso interlocuzioni con il Governo per un'eventuale riformulazione degli emendamenti 2.11, 2.13 e 2.14. Propone pertanto di sospendere brevemente la seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13.*

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), alla luce del parere espresso dal relatore, riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 (testo 2) è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2 e di procedere all'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.0.100.

La Commissione conviene.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI), riallacciandosi a quanto detto in sede di illustrazione, rileva preliminarmente che una parte dei subemendamenti insiste sul tema della decorrenza delle nuove disposizioni previste dal proprio emendamento 2.0.100. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento 2.0.100/7, invitando i firmatari dei subemendamenti 2.0.100/5, 2.0.100/6 e 2.0.100/8 a confluire sul 2.0.100/7 per la parte inerente alla sostituzione della locuzione «le caratteristiche tecniche e gli *standard*» con «gli *standard* tecnici». Quanto al problema dell'applicazione ai futuri bandi, reputa preferibile il subemendamento 2.0.100/10, purché venga riformulato in un testo di cui dà

lettura. Sui restanti subemendamenti il parere è contrario. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 2.0.100, con le modifiche su cui ha espresso un avviso favorevole.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme al relatore e favorevole sull'emendamento 2.0.100.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), accedendo all'invito del relatore, riformula il subemendamento 2.0.100/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.0.100/1, 2.0.100/2, 2.0.100/3 e 2.0.100/4.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), accogliendo l'indicazione del relatore, ritira la proposta 2.0.100/5 e sottoscrive, d'intesa con i primi firmatari, i subemendamenti 2.0.100/7 e 2.0.100/10 nel testo riformulato, aggiungendo anche le firme dei senatori Gasparri, Rosso e Silvestro.

Anche la senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) ritira i propri subemendamenti 2.0.100/6 e 2.0.100/8 e sottoscrive, d'intesa con i primi firmatari, i subemendamenti 2.0.100/7 e 2.0.100/10 (testo 2).

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), il presidente [DE CARLO](#) (FdI) e la senatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), a nome dei rispettivi Gruppi, sottoscrivono le proposte 2.0.100/7 e 2.0.100/10 (testo 2).

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), a nome del Gruppo, aggiunge a sua volta la firma al subemendamento 2.0.100/7.

Il subemendamento 2.0.100/7, posto ai voti, è approvato.

La Commissione respinge invece il subemendamento 2.0.100/9.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.100/10 (testo 2), è approvato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.0.100, come subemendato.

*La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 14,05.*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono ancora in corso le verifiche tra il relatore e il Governo in relazione agli emendamenti all'articolo 2, già accantonati.

Appreziate le circostanze, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [391](#)

Art. 2

### 2.3 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le seguenti: «, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio».*

#### 2.0.100/1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero 4-bis), dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute».*

#### 2.0.100/2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero 4-bis), dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».*

#### 2.0.100/3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero 4-bis), dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «e del Ministero della salute».*

#### **2.0.100/4**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero 4-bis), dopo le parole: «sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy» aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».*

#### **2.0.100/5**

[Paroli](#), [Gasparri](#), [Rosso](#), [Silvestro](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero 4-bis), apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole: «le caratteristiche tecniche e gli standard» con le seguenti: «gli standard tecnici»;*

- *dopo le parole: «aggiudicatari dei» aggiungere la seguente: «futuri».*

#### **2.0.100/6**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», al comma 1, numero 4-bis), sostituire le parole «le caratteristiche tecniche e gli standard» con le seguenti: «gli standard tecnici» e dopo le parole: «aggiudicatari dei» aggiungere la seguente: «futuri».*

#### **2.0.100/7**

[Amidei](#), [Paroli](#), [Gasparri](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Biancofiore](#), [Fregolent](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero 4-bis), sostituire le parole: «le caratteristiche tecniche e gli standard» con le seguenti: «gli standard tecnici».*

#### **2.0.100/8**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero 4-bis), dopo le parole: «aggiudicatari dei» aggiungere la seguente: «futuri».*

#### **2.0.100/9**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero 4-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la sicurezza e impenetrabilità degli apparati, compatibilmente con il rispetto del perimetro di sicurezza nazionale cibernetico».*

#### **2.0.100/10 (testo 2)**

[Martella](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Paroli](#), [Gasparri](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Biancofiore](#), [Fregolent](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Amidei](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

#### **2.0.100/10**

[Martella](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai nuovi bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

## **1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 13 (pom.) del 24/01/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13**

**MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15,10*

*AUDIZIONI INFORMALI DEL SINDACO DI TARANTO, DI RAPPRESENTANTI DI ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING S.P.A., DI LEGAMBIENTE, DEL WWF, DI PEACELINK, DI CNA, DI CONFARTIGIANATO, DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA) E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455 (D-L 2/2023 - IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE)*

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 15 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### Interrogazioni

Il sottosegretario BERGAMOTTO risponde all'interrogazione n. 3-00098, a firma del senatore Lorefice e relativa alla concessione di agevolazioni per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela, osservando che l'accordo di programma relativo all'area, della durata di 36 mesi, è giunto a scadenza nell'ottobre 2021 ed è stato rinnovato con specifico atto integrativo, per ulteriori 36 mesi, al fine di proseguire l'iter di attuazione del "Progetto di riconversione industriale e riqualificazione industriale" di quel sito. In particolare, l'atto è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 22 novembre 2022.

Al riguardo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha messo a disposizione, per il finanziamento dell'accordo, risorse pari a 11.924.101,07 euro, a valere sul Fondo crescita sostenibile e ai sensi di quanto disposto nel decreto ministeriale del 23 aprile 2021, che ha permesso di compensare le risorse PON IC con le risorse del Fondo predetto. La Regione Siciliana ha provveduto invece (utilizzando risorse pari a 10 milioni di euro a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020), a cofinanziare lo strumento agevolativo di cui alla legge n. 181 del 1989. Di conseguenza, è ragionevole ipotizzare l'avvio di una nuova procedura di selezione delle iniziative da agevolare nel primo trimestre del 2023.

La rappresentante del Governo prosegue la propria esposizione evidenziando altresì che il prossimo avviso pubblico, destinato all'area di crisi industriale di Gela, potrà beneficiare di tutte le novità normative di recente introduzione per l'utilizzo delle risorse residue sopra richiamate. In particolare, in esito alla riforma dello strumento agevolativo, ossia la citata legge n. 181 del 1989, attuata tramite il decreto ministeriale 24 marzo 2022 e successiva circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 16 giugno dello stesso anno, gli incentivi sono stati estesi anche a progetti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e a progetti di innovazione di processo. Inoltre, le garanzie a tutela del finanziamento non sono più richieste per le iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, sono state snellite anche le procedure di valutazione delle domande, riducendo i tempi per le



istruttorie, per le delibere e per l'erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia sotto forma di finanziamento agevolato.

Replica il senatore [LOREFICE](#) (M5S), osservando che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non contiene elementi di dettaglio sui tempi effettivi per il riavvio delle procedure. Sarebbe invece opportuno conoscere tali elementi, considerata l'anomala lunghezza della tempistica relativa al rinnovo dell'accordo di programma, scaduto nel mese di ottobre del 2021. Altresì, dai chiarimenti forniti non appare possibile evincere se il progetto di riconversione dell'area industriale di Gela sarà revisionato prima dell'avvio della nuova procedura di selezione di cui alla legge n. 181 del 1989. Nell'auspicare che le procedure possano svolgersi in tempi brevi, l'oratore pone quindi l'accento sulla particolare rilevanza economica dell'impianto petrolchimico di Gela, il cui bacino di utenza e il cui indotto non interessano il solo comune di ubicazione ma si estendono su un'area che coinvolge ben quattro province ed oltre trenta comuni. Sarebbe inoltre auspicabile, a suo avviso, alla luce della riforma della stessa legge n. 181 del 1989, un maggiore coinvolgimento delle micro imprese negli investimenti dal valore inferiore a 5 milioni di euro.

Auspica infine che il Governo mantenga una costante attenzione sulle problematiche poc'anzi evocate, riservandosi di presentare, in un prossimo futuro, un ulteriore atto di sindacato ispettivo sul punto. Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario BERGAMOTTO fornisce quindi risposta all'interrogazione n. 3-00106, a firma della senatrice Naturale e di altri, relativa alla restituzione di mutui agevolati per lo sviluppo delle imprese, osservando preliminarmente che l'atto di sindacato ispettivo si riferisce, in particolare, alle difficoltà patite dalla Società Ortolevante nel pagamento delle rate di un debito nei confronti di Invitalia per la restituzione dei contributi concessi per i benefici di cui al decreto-legge n. 26 del 1995. Nell'atto, inoltre, si chiede di conoscere se - alla luce della normativa vigente - gli interessi di mora entrino o meno a far parte della somma capitale e, quindi, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento che la Società ha la possibilità di transigere.

Precisa quindi che, sulla base delle richieste formulate nell'atto di sindacato ispettivo, si è proceduto ad accertare le singole voci poste dal gestore Invitalia alla base del calcolo del debito.

In particolare, dalla lettura della norma si può desumere che l'agenzia Invitalia può accettare proposte transattive per un importo almeno pari al 25 per cento del debito vantato nei confronti delle società beneficiarie delle agevolazioni in parola, ove per debito si intende la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia stessa, che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale.

Nel calcolare la quota di mutuo non restituita, il gestore Invitalia in tal caso ha considerato anche quanto stabilito dal contratto che disciplina termini e modalità di restituzione del finanziamento e che prevede, in caso di ritardo nella restituzione delle rate, che l'impresa corrisponda anche interessi di mora maggiorati di tre punti percentuali. Pertanto, l'agenzia ha considerato l'importo su cui calcolare il 25 per cento previsto aggiungendo alla sorte capitale gli interessi moratori via via maturati sulle rate non corrisposte alle scadenze pattuite fino al momento della risoluzione del contratto.

Questa impostazione, tuttavia, appare sì coerente con la dizione originaria dell'articolo 43 del decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui il debito era da intendersi comprensivo di sorte capitale, interessi e interessi di mora, ma pone invece dubbi interpretativi con la formulazione attualmente vigente. Alla luce di tale circostanza gli uffici competenti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* stanno pertanto valutando di richiedere un parere all'Avvocatura generale dello Stato, per dirimere la questione interpretativa ed applicare correttamente il dato normativo, sia nella fattispecie in esame che nelle altre transazioni in via di definizione.

Per quello che attiene quindi al secondo quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, la rappresentante del Governo ricorda le principali misure assunte dal Dicastero per tutelare le aziende in crisi, tra cui quelle del mezzogiorno del Paese, particolarmente provate dalle congiunture economiche avverse. In particolare, presso il Dicastero opera la struttura per le crisi di impresa, la quale, in cooperazione

con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora proposte operative e di intervento per il superamento di specifiche situazioni di crisi aziendale, in coerenza con gli indirizzi del Governo in materia di politica industriale e nel quadro delle politiche di sostegno al sistema produttivo. Inoltre, considerata l'attuale situazione di difficoltà in cui versano le imprese italiane a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, e in particolare quelli energetici, il Governo ha altresì varato numerose e specifiche misure di intervento. Nel dettaglio, il cosiddetto "decreto aiuti-*quater*" ha previsto il contributo straordinario - sotto forma di credito d'imposta - a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022, la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica ed altre misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. La legge di bilancio 2023 ha poi riconosciuto, anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Rileva inoltre la proroga dell'esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno (cosiddetta misura "decontribuzione Sud"), finalizzata appunto a sostenere l'occupazione.

Sottolinea, da ultimo, che è anche in corso di predisposizione da parte degli Uffici del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito disegno di legge in materia di incentivi, collegato alla Legge di bilancio per il 2023, volto a garantire un sostegno alle imprese in difficoltà per tutelare il tessuto produttivo del Paese.

Replica la senatrice [NATURALE](#) (M5S), sottolineando la necessità di garantire tutta l'assistenza possibile alle imprese nella restituzione dei mutui agevolati al fine di scongiurare pesanti e non auspicabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto, dirimendo ogni possibile questione interpretativa. Nell'auspicare che il Governo mantenga una costante attenzione sulla problematica evocata dal proprio atto di sindacato ispettivo, si dichiara infine soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente [DE CARLO](#) (FdI), in qualità di relatore, premettendo che il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La componente 2 della prima missione (M1C2) è volta infatti a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in quest'area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale. Sintetizza dunque gli obiettivi della riforma, quali: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Fa presente poi che la sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI) per disciplinare almeno: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e la promozione dei servizi innovativi.

Dopo aver ricordato che un identico testo era stato presentato dall'allora Governo nella XVIII legislatura (A.S. 2631), puntualizza che la scadenza prevista dal PNRR per l'approvazione del testo e dei relativi atti attuativi è fissata al terzo trimestre del 2023.

Per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e il sostegno alle imprese ed istituti



di ricerca, il disegno di legge in esame prevede di: rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, e, in particolare di quelle prive di un Consorzio di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la legittimazione a proporre opposizione, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni d'origine prive di Consorzio di tutela (articoli 1 e 13); ribaltare l'approccio del cosiddetto *Professor privilege*, previsto nell'attuale CPI, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore (articolo 3); garantire la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere (articolo 2) e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse (articolo 20); ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi (articoli 24-26), nonché le tipologie di atti inerenti a titoli di proprietà industriale che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi (articolo 21); rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, con l'estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo (articolo 6); consentire di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia (articolo 24).

Con riferimento alla semplificazione delle procedure, il relatore richiama: l'introduzione del cosiddetto principio "*first to file*", che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 5); la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico dell'UIBM previo accertamento dell'identità digitale (articolo 10), nonché di utilizzare dinanzi al medesimo Ufficio in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 11); la razionalizzazione e l'armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 30).

Precisa inoltre che una serie di norme è rivolta allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o trasferimento di un titolo. Tra esse menziona: la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Dicastero dell'agricoltura del potere di esprimere parere, vincolante, sulla registrazione (articolo 12); la riduzione, da quaranta a trenta, del numero dei giorni minimi intercorrenti tra l'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione delle parti (articolo 8); l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro dei brevetti europei (articolo 9); l'estensione da 2 a 4 anni della durata in carica della Commissione ricorsi, in modo da limitare, secondo l'intenzione del Governo, gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (articolo 7); la riduzione da 8 a 5 del numero di membri di cui è composta la commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (articolo 16); una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione (articolo 23).

Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, segnala: l'intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 14); l'allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo 15); la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 18); gli interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 19).

In merito allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze, sottolinea l'introduzione nel codice della disciplina degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),

chiamati a svolgere una funzione di raccordo con le imprese (articolo 4).

Relativamente alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la loro digitalizzazione, si sofferma infine sulla soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e sulla semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM (articolo 10), nonché sulla possibilità di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale, codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 11).

Ad una richiesta di chiarimenti dei senatori [AMIDEI](#) (Fdl) e [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) risponde il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdl), segnalando che è disponibile l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dall'allora Ministero dello sviluppo economico in vista della redazione del citato provvedimento A.S. 2631 (identico al testo in esame). Ciò può essere utile anche al fine di valutare l'eventualità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni che ha avuto inizio oggi.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente [DE CARLO](#) preannuncia peraltro che domani, in sede di programmazione dei lavori, si discuterà della fissazione del termine per presentare gli ordini del giorno e gli emendamenti, segnalando tuttavia l'esigenza di non andare oltre la data di venerdì 3 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (ant.) del 25/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MERCOLÈDÌ 25 GENNAIO 2023  
16ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[DE CARLO](#)

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, al fine di discutere delle decisioni inerenti l'attività della Commissione per le prossime due settimane.

Conviene la Commissione.

*La seduta sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga le decisioni assunte in Ufficio di Presidenza. Con riferimento al disegno di legge n. [411](#) (Codice della proprietà industriale), dopo aver comunicato di aver attribuito l'incarico di relatore al senatore Amidei, rende noto che si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni, da concentrare nella settimana dal 6 al 10 febbraio. In tale settimana, si è convenuto infatti di non prevedere sedute plenarie, ma solo audizioni informali connesse all'istruttoria legislativa, in modalità di videoconferenza. Pertanto è stato fissato a mercoledì 1º febbraio il termine per far pervenire le richieste di audizioni da parte dei Gruppi sul predetto disegno di legge n. [411](#).

Sono state peraltro avanzate richieste di svolgere due affari assegnati, rispettivamente sulla brucellosi dei bovini e sulla canapa industriale, di calendarizzazione del disegno di legge n. [200](#), sull'agricoltura di precisione, nonché di prevedere un'informativa del Governo sull'annunciata ipotesi di investimento della multinazionale Intel in Veneto o in Piemonte. Il [PRESIDENTE](#) assicura che tali istanze saranno prese in considerazione e valutate alla luce dell'andamento dei lavori.

Riferisce infine che, ove possibile, sarà svolto anche il sindacato ispettivo.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, come convenuto dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le audizioni si concluderanno nella giornata di martedì 31 gennaio. Su richiesta dei Gruppi,

la discussione generale resta pertanto aperta per terminare entro mercoledì 1° febbraio. Durante la programmazione dei lavori è stata avanzata l'ipotesi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a venerdì 3 febbraio, alle ore 18.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

# 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 15 (ant.) del 26/01/2023

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

**GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,20*

*(sospensione: dalle ore 9,35 alle ore 9,40)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERACCIAI, DEL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE PUGLIA E DI RAPPRESENTANTI DI CASARTIGIANI, INTERVENUTI IN  
VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455 (D-L 2/2023 - IMPIANTI DI INTERESSE  
STRATEGICO NAZIONALE)*

# 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (pom.) del 31/01/2023

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 16**

**MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 13 alle ore 14,55*

*AUDIZIONI INFORMALI DEI COMMISSARI STRAORDINARI SANAC SPA IN  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E STRUTTURA COMMISSARIALE, DI RAPPRESENTANTI  
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA  
PUGLIA), DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA  
PROVINCIA DI TARANTO, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA  
INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DEL  
PRESIDENTE DI ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING SPA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455 (D-L  
2/2023 - IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE)*

## 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione n. 3-00140, a firma della senatrice Bizzotto ed altri sul sostegno al comparto agricolo italiano in seguito ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla produzione di radicchio in Veneto.

Evidenzia, al riguardo, che i cambiamenti climatici degli ultimi tempi hanno messo a dura prova vaste aree del territorio italiano, con gravi disagi per cittadini e aziende. In particolare, l'agricoltura sconta problematiche particolarmente pesanti, che hanno diretto impatto su quantità e prezzi degli alimenti sul mercato.

Nel sostegno, con ogni mezzo, di cittadini e imprese, a tutela del territorio nazionale, individua l'obiettivo primario del Governo in questo periodo di nuove difficoltà.

Rileva poi che le assicurazioni agricole agevolate, a cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 2,1 miliardi di euro per il periodo 2015 - 2022, rappresentano il principale strumento di intervento introdotto dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito a cui vanno incontro le imprese agricole in caso di avversità atmosferiche e calamità naturali.

Ricorda, inoltre, che, a seguito dell'adozione del Piano strategico nazionale, tale strumento è stato interessato da una importante novità: la stipulazione delle polizze assicurative sarà finanziata esclusivamente da risorse comunitarie, senza alcun esborso per gli agricoltori, grazie alla possibilità di utilizzare le risorse del primo pilastro della Politica agricola comune (PAC) per la quota del 30 per cento a carico dell'agricoltore, coprendo il restante 70 per cento con le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) del secondo pilastro.

Passa, quindi, a illustrare gli ulteriori interventi compensativi *ex-post*. Fa presente, in proposito, che, qualora la Regione Veneto, territorialmente competente, dovesse procedere con l'adozione di una proposta di intervento per gli eventi segnalati dall'interrogante, ove ricorrano le condizioni previste dalla pertinente normativa, potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

Specifica che le suddette misure consistono in contributi in conto capitale fino all'80 per cento del

danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestati ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.

Con specifico riferimento alle produzioni IGP, e quindi anche per il radicchio rosso di Treviso IGP, ricorda, inoltre, che la normativa unionale vigente consente, in presenza di precise circostanze, tra cui calamità naturali sfavorevoli o condizioni meteorologiche sfavorevoli, ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, di modificare il disciplinare in via temporanea, al fine di superare le emergenze climatiche e scongiurare pregiudizi economici agli operatori.

Ritiene opportuno - in un discorso sui cambiamenti e le fragilità cui il Paese è soggetto per effetto dei cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico e inquinamento - rammentare la Componente 4 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), "Tutela del territorio e della risorsa idrica", in cui si colloca, tra le altre, l'investimento 4.3 di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tesa a migliorare la gestione delle risorse idriche, per tutelare il territorio dagli effetti dei cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità.

Sottolinea che detto investimento si propone di aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici, anche attraverso interventi di conversione dei sistemi irrigui in altri più efficienti, di adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite, di installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza. Segnala, infine, che è in corso di valutazione l'avvio di un Tavolo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono titolari di altri rilevanti investimenti e riforme nella citata Missione 2, Componente 4.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiarisce che le difficoltà della produzione di radicchio in Veneto trovano origine, oltre che nei cambiamenti climatici, nei crescenti costi della semina e degli imballaggi.

Esprime apprezzamento per le misure di sostegno promesse dal Governo e per l'impegno già dimostrato nel corso di questi mesi.

Ribadisce l'importanza delle assicurazioni agricole, ricordando la propria attività, in sede di Parlamento europeo, tesa a garantire finanziamenti per la promozione delle tutele assicurative. Al riguardo, rileva che le assicurazioni agricole stanno diventando sempre più onerose e si rendono conseguentemente necessari aiuti concreti tali da persuadere gli agricoltori a sottoscriverle.

Dopo aver evidenziato la rilevanza degli investimenti nel settore delle risorse idriche, si sofferma sulla necessità di utilizzare proficuamente le risorse del PNRR al fine di scongiurare la chiusura delle imprese italiane, chiamate, oltre tutto, a fronteggiare atteggiamenti aggressivi provenienti dall'Europa. Nell'auspicare che la politica italiana, consapevole dell'unicità dei prodotti nazionali, intenda reagire in maniera unitaria ai suddetti attacchi, conclude con un richiamo al coinvolgimento di un numero crescente di giovani nel settore dell'agricoltura e ai benefici, anche sotto il profilo ambientale, derivanti dalla tutela del settore medesimo.

Si dichiara perciò soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Interviene, quindi, il [PRESIDENTE](#) per sottolineare la necessità di correggere le storture nel sistema di rimborso delle assicurazioni e l'importanza di attivarsi per convincere gli agricoltori a sottoscrivere le polizze assicurative.

Ringrazia, infine, il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 gennaio.



Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza si è convenuto di fissare a domani, mercoledì 1° febbraio, il termine per far pervenire le richieste di audizione da parte dei Gruppi, con l'accordo a svolgere tale ciclo di audizioni nella settimana dal 6 al 10 febbraio. Al riguardo, ricorda che l'allora Ministero dello sviluppo economico ha svolto una apposita consultazione pubblica, preliminare rispetto alla presentazione del disegno di legge n. 2631, di identico testo rispetto a quello in esame, durante la XVIII legislatura. Precisa altresì che agli auditi sarà chiesto di rispettare i tempi concordati in modo da lasciare il tempo ai commissari di rivolgere loro eventuali domande.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è appena concluso il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione. Rende noto quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª nonché del Comitato per la legislazione. Per dar modo ai commissari di prendere visione dei pareri pervenuti, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.*

In discussione generale il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) premette che il provvedimento in esame risulta alquanto problematico, come evidenziato durante le audizioni svolte, rischiando perciò di non risolvere problemi aperti da anni. Sollecita quindi il Governo - con cui auspica possa svolgersi una interlocuzione effettiva - a chiarire le ragioni del finanziamento in conto soci da parte di Invitalia, anche alla luce dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia dello scorso giugno, nella prospettiva di conoscere la strategia dell'Esecutivo. Quest'ultimo dovrebbe inoltre specificare le linee direttrici dell'accordo di programma preannunciato dal ministro Urso all'esito dell'incontro del 19 gennaio. Giudica peraltro importante che l'azienda presenti un cronoprogramma degli investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Con particolare riferimento agli articoli 1 e 2, ribadisce i quesiti già posti al Presidente di Acciaierie d'Italia durante le audizioni, ossia in che modo l'intervento normativo interagisce sui patti parasociali di modifica della *governance*, qual è la valorizzazione effettiva della quota maggioritaria del 60 per cento, come si può risolvere il problema del circolante e quali contromosse eventuali sono da aspettarsi da Arcelor Mittal. Reputa dunque imprescindibile un confronto di merito su tali aspetti, su cui peraltro si concentrerà l'attività emendativa del suo Gruppo.

Nel riconoscere la peculiarità delle vicende connesse all'*ex* ILVA, anche in un contesto internazionale difficile, sottolinea che l'impianto è attualmente ai minimi termini per produzione e che Arcelor Mittal sta di fatto aumentando la produzione di acciaio all'estero. Afferma dunque che il provvedimento presuppone scelte di fondo inerenti la finanza, l'impresa nonché la necessità di disporre di acciaio per la manifattura nazionale.

Quanto al Piano nazionale di siderurgia, preannunciato dal ministro Urso, domanda un maggiore approfondimento di merito ricordando poi le risorse già stanziato finora, in un quadro che risulta drammatico anche per i profili sanitario e ambientale.

Nell'auspicio che Acciaierie d'Italia possa avviare un percorso di ripartenza degli ordini a beneficio anche dell'indotto, reputa necessario proseguire nel Piano di ambientalizzazione, garantendo comunque adeguati livelli di produzione, una maggiore sostenibilità finanziaria e il massimo dell'occupazione. In tale contesto, si sofferma su tre ambiti tematici che caratterizzeranno l'attività emendativa del suo Gruppo, tra cui, in primo luogo, la *governance* alla luce dei patti parasociali, la possibilità di anticipare le scadenze al 2023 e di incrementare la partecipazione pubblica, come è

emerso durante le audizioni.

In secondo luogo, occorre capire le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione, che dovrebbero a suo avviso concentrarsi non esclusivamente sulla copertura delle perdite accumulate in conseguenza della crisi energetica, ma anche su una nuova politica industriale, occupazionale e ambientale, con eventuale vincolo di destinazione. Del resto, prosegue, il Ministro ha accennato ad un apposito accordo di programma di cui - ribadisce - è essenziale conoscere i contenuti.

In terzo luogo, reputa che gli articoli da 5 a 7 appaiano critici sul piano giuridico, data l'eccessiva genericità, e sul piano della coerenza generale con la normativa vigente, con il rischio che possano ulteriormente costituire un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel ribadire la rilevanza del provvedimento, si augura un confronto costruttivo con le forze di maggioranza e con il Governo, nel comune obiettivo di tutelare un sito strategico nazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea a sua volta l'importanza degli argomenti in discussione, con riferimento tra l'altro alla *governance* e alle misure ambientali e sanitarie. Pone tuttavia l'accento su una ulteriore questione, vale a dire sulla volontà o meno di Arcelor Mittal di proseguire l'attività anche con una quota del 40 per cento, tenuto conto che la carenza di liquidità dell'azienda è stata provocata dal disimpegno finanziario del socio privato.

Dopo aver riepilogato le esigenze di carattere finanziario, si augura che possa realizzarsi un coinvolgimento effettivo dell'assetto proprietario, al fine di conoscere le scelte strategiche della società.

Si domanda pertanto se le tutele introdotte dal provvedimento possano realmente salvare la situazione, considerato che l'inattuazione del piano industriale del 2016 è stata motivata da ragioni che potrebbero tuttora persistere. Preannuncia dunque che il suo Gruppo interverrà attraverso l'attività emendativa, nell'auspicio di giungere a soluzioni condivise.

Interviene il senatore [NAVE](#) (*M5S*) per ribadire che, anche in questo caso come sul precedente disegno di legge n. 391, al centro della questione emergono i profili ambientali e di tutela della salute dei lavoratori, che vanno coniugati con la natura strategica del settore.

Cita, al riguardo, il documento trasmesso dall'Ordine dei medici sui gravi rischi per la salute connessi alle attività del sito di Taranto, nel quale si asserisce la necessità di considerare la vita umana all'apice della scala dei valori. Dopo aver richiamato l'audizione del Presidente di Acciaierie d'Italia per quanto concerne la possibile contrazione dei livelli occupazionali a seguito dell'introduzione dei forni elettrici, auspica, a sua volta, che, sul provvedimento in esame, le forze politiche possano pervenire a soluzioni concordate.

Si riserva infine di presentare emendamenti sulle questioni descritte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (ant.) del 01/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 2023

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), intervenendo nel dibattito, evidenzia che, in modo analogo a quanto accaduto per il decreto-legge n. 187 del 2022 (recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici), il provvedimento in titolo non presenta misure concrete a tutela dei diritti alla salute e dell'ambiente sanciti dalla Costituzione.

Si dichiara convinta della possibilità di conciliare tali tematiche con la continuità produttiva, anche sulla base della propria esperienza in talune città tedesche, siti di estrazione del carbone, successivamente bonificate e diventate perfettamente vivibili e salubri.

Auspica, pertanto, che anche il nostro Paese possa assistere, sotto il richiamato profilo, a un reale cambio di rotta.

Esprime, quindi, il desiderio di ricevere specificazioni in merito al piano industriale cui ha fatto cenno, nel corso dell'audizione di ieri, il Presidente di Acciaierie d'Italia (ADI), Franco Bernabè, con particolare riguardo all'*iter* di approvazione del piano, alla provenienza delle risorse che si intendono utilizzare, al ruolo della città di Taranto e ai concreti benefici che ad essa deriverebbero.

Nel preannunciare la presentazione di proposte emendative da parte del proprio Gruppo, conclude esprimendo la sua frustrazione per interventi legislativi privi di lungimiranza.

Concluso il dibattito interviene in replica il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), rimarcando le finalità che hanno indotto il Governo a predisporre il provvedimento in titolo, mirato a sollevare imprese strategiche per il Paese dalle pesanti conseguenze della crisi energetica, le quali, a loro volta, hanno determinato significative riduzioni di liquidità.

Ritiene che il Governo, come già nel precedente decreto-legge n. 187 del 2022, abbia perseguito, muovendosi con tempestività, il massimo bilanciamento tra le diverse esigenze di protezione della salute e dell'ambiente, di tutela dell'occupazione e della produzione, di proficua utilizzazione delle

risorse individuate nel biennio 2021-2022. Giudica dunque condivisibile il testo, negando la presunta incostituzionalità dell'articolo 2. Riconosce comunque che gli articoli 6 e 7 risultano alquanto delicati, ma possono trovare applicazione anche a vicende differenti da quelle di ILVA: ricorda infatti che tali disposizioni consentono di risolvere le questioni giudiziarie connesse allo stabilimento di Priolo. In relazione al provvedimento in esame, dichiara, quindi, di attendersi, di fronte all'impegno garantito dal socio pubblico, un corrispondente sforzo da parte del socio privato.

Augurandosi che i tempi e le risorse citati ieri dal presidente Bernabè siano confermati, afferma che l'accordo di programma preannunciato dal ministro Urso può rappresentare lo strumento per superare le criticità.

Conclude la replica augurandosi una convergenza trasversale delle forze politiche, in sede emendativa, in relazione alla tutela delle piccole e medie imprese della regione Puglia, che necessitano di risorse per sollevarsi dai debiti contratti.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, intervenendo in replica, ringrazia i senatori intervenuti ieri in sede di discussione, e coglie l'occasione per rispondere ai quesiti posti dai medesimi.

Evidenzia che, come noto, il decreto provvede ad un rafforzamento patrimoniale di ADI per consentire alla stessa di affrontare e superare il periodo di crisi emerso a seguito dell'impennata del costo dell'energia e delle difficoltà legate al conflitto russo-ucraino.

Specifica che si tratta di un decreto sull'ex ILVA, ma che affronta anche questioni più ampie e generali aventi quale comune denominatore il carattere strategico di alcune imprese per l'interesse nazionale.

Fa riferimento, in particolare, ai compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi, che vengono più nettamente parametrati ai risultati dagli stessi conseguiti nella gestione provvisoria dell'impresa e nella fase liquidatoria, nonché alle disposizioni in materia penale tese ad assicurare la continuità produttiva anche nel caso di sequestro di stabilimenti o di parti di esso.

Si sofferma, quindi, sugli specifici quesiti posti al Governo.

Fa riferimento, in primo luogo, all'intervento del senatore Martella, il quale domandava chiarimenti circa le ragioni del finanziamento in conto soci da parte di Invitalia, anche alla luce dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia dello scorso giugno, nella prospettiva di conoscere la strategia dell'Esecutivo, anche rispetto ai patti parasociali di modifica della *governance*. A giudizio del rappresentante del Governo, ADI aveva necessità di una urgente ripatrimonializzazione per poter affrontare il temporaneo momento di crisi e per avere maggiori *chance* di accesso al credito bancario. La disposizione consente quindi l'effettuazione di un prestito soci in conto di futuro aumento del capitale sociale, prevedendo che sarà il socio pubblico (INVITALIA) a stabilire quando il credito sorto dovrà essere convertito in capitale sociale. Non si tratta dunque di un mero prestito, ma di una operazione che condurrà, a tempo debito, alla salita in maggioranza del socio pubblico. Questo finanziamento soci è correlato alla modifica dei patti parasociali tra le parti, in vista di un obiettivo su tutti: l'incremento della produzione. Le parti hanno stabilito infatti che la produzione dovrà salire nel 2023 a 4 milioni di tonnellate e a 5 nel 2024; ulteriori previsioni liberano il socio pubblico da alcuni vincoli dei precedenti patti. Il fine è che Acciaierie d'Italia possa avviare un percorso di ripartenza degli ordini a beneficio anche dell'indotto, per salvaguardare la produttività e i lavoratori coinvolti.

Passa, quindi, alla richiesta di specificazioni in merito alle linee direttrici dell'accordo di programma preannunciato dal ministro Urso all'esito dell'incontro del 19 gennaio. Riferisce, al riguardo, che si tratta di una serie di rilevanti opere che troveranno allocazione sia fuori che dentro le mura dello stabilimento e che, da un lato, vedranno coinvolte la città e l'area portuale e, dall'altro, agevoleranno il processo di transizione *green* dell'acciaieria.

Fornisce poi risposta alla domanda su quali contromosse eventuali sono da aspettarsi da Arcelor Mittal, individuando i punti di attesa nel rispetto dei patti parasociali, nel completamento dell'attività di realizzazione delle prescrizioni relativa all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), nell'avvio della nuova AIA e soprattutto nell'incremento della produzione. Ritene che non vi siano ragioni, alla luce di quanto disposto con il decreto-legge, per l'adozione di comportamenti ostruzionistici.

Per quanto riguarda il quesito del senatore Bergesio, relativo alla reale possibilità, tramite le tutele introdotte dal provvedimento, di salvare la situazione, si dichiara convinta che il Governo abbia fatto

le scelte giuste, in quanto, da un lato, si è data linfa ad ADI e, dall'altro, è stata prevista una modifica dei patti parasociali che aprono una nuova attenta fase collaborativa, in cui lo Stato concede sostegno agli investimenti, ma pretende la realizzazione di obiettivi di produzione e di transizione verso una produzione più sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale.

Quanto alle osservazioni del senatore Nave, assicura che la tutela della salute di lavoratori e residenti a Taranto rimane comunque interesse primario e indeclinabile.

Conclude la replica dicendosi certa che la transizione *green*, della quale più volte si è parlato, porterà l'acciaieria ad essere una delle più pulite al mondo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

# 1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 19 (pom.) del 07/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023  
19ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 18 di venerdì 3 febbraio, sono stati depositati 4 ordini del giorno e 117 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che l'emendamento 5.0.5 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Rende noto che l'illustrazione delle proposte emendative avrà luogo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. [17](#) (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [455](#)

**G/455/1/9**

[Nocco](#), [Zullo](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premessi che:

il testo in esame tenta di rispondere all'esigenza di bilanciare, secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale, i beni giuridici del diritto alla salute e della salubrità ambientale con l'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, alla luce del fatto che l'ordinamento, tuttavia, allo stato attuale non conosce istituti finalizzati a garantire quel bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi, e in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti;

la contemperazione equilibrata fra i vari bisogni deve essere attuata, le frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi non sono state risolte ed è ben prevedibile che la conversione in legge del decreto aprirà la stura a numerosi ricorsi amministrativi e sovranazionali, col risultato di ritornare in una condizione di stallo dalla quale ci si proponeva di uscire;

considerato che:

l'impianto in parola fattura attualmente circa 4 miliardi di euro ed il sequestro in essere delle aree con facoltà d'uso determina l'impossibilità ad accedere al mercato del credito il quale, a sua volta, caratterizza difficoltà nel flusso di cassa con logiche ripercussioni finanziarie negative sull'indotto;

la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) è uno strumento di sostenibilità ambientale volto ad integrare le componenti salute e ambiente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, più volte ribaditi nelle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri dell'ambiente e della sanità di 53 Paesi della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

il procedimento è attualmente codificato dall'ISPRA nelle "Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale" - ISPRA 133/2016;

che tale strumento dovrebbe essere reso obbligatorio per l'impianto di Taranto al fine di tutelare la presenza sul territorio e la sensibilità intrinseca per le legittime preoccupazioni per la salute e la coesione sociale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di richiedere, nell'ambito dell'impianto riconducibile al plesso di Taranto e per quanto di competenza, l'effettuazione delle opportune verifiche di ottemperanza delle normative di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, secondo la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS).

**G/455/2/9**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

in particolare l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, e all'articolo 30 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, consentendo la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale rispettivamente per un massimo di 705 milioni di euro e fino a un massimo di 1 miliardo di euro, specificando che tali interventi possano essere autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

considerato che:

il 14 aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per un importo di 400 milioni di euro, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'ILVA di Taranto;

a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale citato, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.";

nel corso dell'incontro tenuto il 13 dicembre 2021 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che si pone come obiettivo decennale di giungere alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. In tale contesto la società ha rappresentato lo stato di sospensione della *governance* aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia - che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa - specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, *in primis*, il dissequestro degli impianti;

in un successivo incontro l'amministratore delegato di Invitalia ha precisato che la società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che differiva a maggio 2024 la modifica dell'assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia al verificarsi di determinate condizioni quali il dissequestro degli impianti, la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali e l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

rilevato che:

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 lavoratori per i quali, a fronte di migliaia di esuberanti, non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione. Contrariamente a quanto pattuito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esuberante di migliaia di lavoratori;

dal 2019 Arcelor Mittal ha infatti continuato a fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria e, attualmente, risultano in cassa integrazione 3.000 lavoratori di Acciaierie d'Italia, 1.700 lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria nonché 2.500 lavoratori dell'indotto;

nell'incontro tenuto il 17 novembre 2022 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stata infatti evidenziata la decisione improvvisa dell'azienda di fermare le 145 aziende appaltatrici con conseguenze gravissime per l'indotto e per il territorio;

le organizzazioni sindacali hanno ribadito la permanenza di pessime relazioni sindacali con la *governance* aziendale chiedendo, tra l'altro, la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici;

considerato, inoltre, che:

nel corso dell'ultimo decennio la produzione si è ridotta sensibilmente, passando dalle 8,5 milioni di tonnellate del 2011 ai 3 milioni del 2022;

gli interventi di ricapitalizzazione, resi operativi dall'articolo 1 del presente decreto, sebbene vengano presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, appaiono con ogni evidenza come un modo per ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni. Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Governo abbia provveduto a rimuovere il vincolo del dissequestro come condizione indispensabile per l'aumento di capitale;

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Non vi è infatti traccia di norme poste a tutela



del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex* ILVA vengono dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

ritenuto che:

appaiono con ogni evidenza le inadempienze contrattuali del socio di maggioranza;

non sussistono garanzie circa la sostenibilità ambientale e sanitaria degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico, il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto e la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana;

a porre in essere ogni iniziativa utile ad accelerare, quanto più possibile, il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., a garanzia dei livelli occupazionali e del risanamento ambientale.

**G/455/3/9**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

considerato che:

il gruppo SANAC S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

SANAC S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di SANAC che ha determinato una fragilità economica finanziaria di SANAC medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a SANAC;

attualmente il gruppo SANAC conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile a garantire la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC quanto più celermente possibile, anche mediante le risorse derivanti dalla sottoscrizione da parte di Invitalia degli ulteriori apporti di capitale finalizzati ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto;

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti del gruppo SANAC s.p.a e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.

**G/455/4/9**

[Nocco](#), [Zullo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata (cosiddetto accesso diretto) all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

considerato che:

nel suo complesso, il decreto-legge oggetto di conversione assume come obiettivo di tutela primaria la patrimonializzazione della Società Acciaieria d'Italia, consegnando nelle mani di Invitalia uno strumento di finanziamento in conto soci da convertire in capitale sociale su richiesta della medesima;

i dati registrati al 2 febbraio 2023 evidenziano che Acciaierie d'Italia ha accumulato una situazione debitoria nei confronti delle imprese esterne pari a circa 110 milioni di euro e che, in linea di principio, dovrebbero trovare garanzia nel capitale sociale della Società;

il nuovo apporto di liquidità, alla luce delle evidenze debitorie, potrebbe non trovare una piena soddisfazione degli stessi con ricadute irreversibili soprattutto sulle PMI, che caratterizzano in gran parte il tessuto socio economico del nostro sistema produttivo nazionale;

si necessita l'introduzione di uno strumento a carattere emergenziale, volto ad evitare ulteriori aggravamenti della forte crisi di liquidità delle aziende fornitrici principalmente appartenenti all'area tarantina, già definita "area di crisi industriale complessa" con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 e regolamentata con la normativa ILVA emanata nel 2015, evitando quindi nuovi effetti domino sul sistema economico e sociale nazionale;

valutato inoltre che:

incidentalmente, nel prendere atto di quanto introdotto dall'articolo 2 del decreto, giova ricordare che il 15 luglio 2022, dopo una proroga di quasi due anni, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, noto in sigla come CCIII), nel testo modificato dal cosiddetto decreto correttivo (decreto legislativo 83/2022), che ha recepito la direttiva europea *Insolvency*;

impegna il Governo:

ad individuare presso Cassa Depositi e Prestiti Spa, all'interno del Piano strategico dedicato al sostegno alle filiere strategiche, gli strumenti finanziari più idonei atti a smobilizzare i crediti vantati dalle aziende esterne nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa e supportare in linea generale le piccole e medie imprese (PMI) dell'indotto con idoneo fondo di garanzia istituito con legge di bilancio 2023.

#### Art. 01

##### 01.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

##### Art. 01

*(Tavolo istituzionale e Accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;
- b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
- d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
- e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

- f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;
- i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;
- l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;
- m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;
- n) istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;
- o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;
- p) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

#### Art. 1

##### 1.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "900 milioni di euro per l'anno 2020", sono inserite le seguenti: "e 200 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo le parole: "a sostegno delle imprese" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento alle PMI,".»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "54 per cento".»

##### 1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nel limite massimo di 705.000.000 di euro, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi.».

b) al comma 1-*quinquies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*.».

### 1.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «da convertire» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023,»;

b) dopo le parole: «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.,»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "la risalita della produzione, nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo."».

### 1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la risalita della produzione, il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale."».

### 1.5

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", provvedendo in via prioritaria al pagamento delle imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia S.p.a".».

### 1.6

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico,».

### 1.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.».

### 1.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)



*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».*

## **1.9**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b, aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Gli interventi di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quinquies* sono subordinati alla verifica, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'avvenuto saldo dei debiti contratti da Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali, quando il credito verso Acciaierie d'Italia S.p.A. costituisca una delle principali cause della crisi aziendale in corso.

1-*septies*. Le limitazioni di cui al comma 1-*sexies* si applicano anche nel caso in cui, pur in assenza di formale procedura concorsuale, il debito contratto da Acciaierie d'Italia S.p.A. sia tale da comportare per l'impresa creditrice il rischio che la situazione debitoria possa recare pregiudizio ai livelli occupazionali o alla continuità produttività e alla continuità aziendale.

1-*octies*. Per le finalità di cui ai commi 1-*sexies* e 1-*septies*, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati i tempi e le modalità per consentire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia il controllo nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A."».

## **1.10**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. L'accordo di programma di cui al presente comma disciplina la realizzazione dei seguenti interventi straordinari: la progressiva chiusura delle fonti inquinanti; l'adozione di un nuovo piano di riconversione industriale, corredato di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili e forni elettrici alimentati a idrogeno verde ovvero ad energia prodotta da fonti rinnovabili, il risanamento e la tutela ambientale e sanitaria delle aree, l'adozione di misure a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, nonché di miglioramento della qualità della vita urbana e per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell'area di Taranto."».

## **1.11**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un

accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato all'adozione di interventi straordinari per: la salvaguardia e la tutela ambientale, necessari ai fini dell'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto; il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana."».

### 1.12

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata al rispetto, da parte del sito produttivo medesimo, delle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021."».

### 1.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società SANAC S.p.A. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli impianti della società SANAC S.p.a., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.14

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali, nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 1.15

[Damante](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, all'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.16

[Silvestroni](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»

*Conseguentemente al Capo I dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aerospaziale».*

### 1.17

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»

*Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aerospaziale».*

### 1.18

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»



*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al settore aerospaziale».*

#### **1.19**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire il necessario sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici di Taranto, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. A seguito della dichiarazione di interesse strategico nazionale, i crediti vantati dalle predette imprese, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente, e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e a tutela della salute, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinati alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.».

#### **1.20**

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di amministrazione straordinaria.».

#### **1.21**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

#### **1.22**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

gli stabilimenti della società SANAC s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

### 1.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Disposizioni in materia di facilitazione della riconversione industriale di grandi stabilimenti produttivi)*

1. Al fine di prevedere e di incentivare la riconversione industriale degli stabilimenti produttivi nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, di incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di indipendenza energetica, così come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 - PNIEC, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è inserita la seguente:

"hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici."

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. *(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale *stand-alone* e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da

realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

- 1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;
- 2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».

## Art. 2

### 2.1

[Magni, De Cristofaro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 2.

*(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie."».

### 2.2

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei casi di» fino a: «successivi quindici giorni» con le seguenti: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, l'ammissione immediata alle procedure di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.».*

### 2.3

[Sabrina Licheri, Nave, Naturale](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento delle quote societarie,» inserire le seguenti: «nonché il 50 per cento del diritto di voto,».*

### 2.4

[Giacobbe, Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate qualora non sia stato redatto un Piano finalizzato al rilancio industriale ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».*

## Art. 3

### 3.1

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *alla lettera a), sostituire le parole: «solo ove non siano prodotte» con le seguenti: «, solo ove non si siano prodotte»;*

- *alla lettera b), capoverso b-ter), sostituire le parole: «e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a» con le seguenti: «e in particolare, per il 10 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività» e sostituire le parole: «; per il rimanente 15 per cento al completamento» con le*

*seguenti: «, e, per il rimanente 15 per cento, avendo riguardo al completamento».*

### 3.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-bis)», premettere il seguente:*

«b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, il compenso spettante ai sensi della lettera b) è parametrato al fatturato dell'impresa, con esclusione delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;».

### 3.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «b-ter)» con il seguente:*

«b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.».

## Art. 4

### 4.1

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 4

*(Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».

### 4.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso «2-bis)», premettere le seguenti parole: «Nei casi riguardanti grandi imprese per le quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si applicano agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della norma".».*

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di grandi imprese per*

le quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

#### 4.3

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» con le seguenti: «In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere».*

#### 4.4

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 per singolo amministratore, anche in caso di incarico collegiale.

1-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le previsioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della norma".».

#### 4.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Sostegno alle imprese fornitrici)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

## Art. 5

### 5.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.*

### 5.2

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 5.3

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 5.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 5.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 5.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### 5.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*

*2) sopprimere il secondo periodo.*

### 5.8

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*

*2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'idoneità dei suddetti modelli organizzativi*



deve risultare verificabile in sede di attuazione, con diretto riferimento ai beni giuridici lesi dagli illeciti commessi».

#### 5.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che prevedano l'istituzione di periodici strumenti di verifica».*

#### 5.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che prevedano specifici strumenti di verifica della loro attuazione».*

#### 5.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «quando istituiscono anche periodici strumenti di verifica».*

#### 5.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere applicate» con le seguenti: «possono essere applicate anche» e le parole: «se l'ente ha» con le seguenti: «anche qualora l'ente abbia».*

#### 5.13

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «se l'ente ha eliminato le carenze organizzative» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.».*

#### 5.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

#### 5.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)»;*
- b) *sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso*

l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

#### 5.16

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)».*

#### 5.17

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

#### 5.18

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

#### 5.19

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,».*

#### 5.20

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

#### 5.21

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «prevenire reati della specie di quello verificatosi» inserire le seguenti: «a condizione che venga preliminarmente effettuata la valutazione di impatto sanitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

#### 5.22

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che non vi sia un'inchiesta giudiziaria sull'attuazione del Piano ambientale con l'invio di avvisi di garanzia.».*

#### 5.23

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*



**5.24**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.*

**5.25**

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».*

**5.26**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

**5.27**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il modello organizzativo deve essere idoneo a prevenire reati e deve, in ogni caso, prevedere una combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione e sull'ambiente.».*

**5.28**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «diretti a» con le seguenti: «idonei a».*

**5.29**

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e».*

**5.30**

[Nocco](#), [Zullo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «illeciti commessi.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'idoneità del bilanciamento tra le varie esigenze di cui al precedente periodo, e solo per gli impianti siti nel comune di Taranto, sono effettuate le opportune verifiche di ottemperanza delle normative di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 settembre 2017, secondo la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS).»*

**5.31**

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**5.32**

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è sempre disposta» con le seguenti: «può essere disposta*

dal giudice».

### 5.33

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

### 5.34

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica».*

### 5.0.1

[Maffoni](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", al comma 3, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

### 5.0.2

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

### 5.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Misure in materia di impatto sanitario)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".».

### 5.0.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Misure in materia di valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)*

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### **5.0.5 (testo 2)**

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Contributo alle imprese energivore che operano nei settori della difesa e dei servizi di comunicazione elettronica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **5.0.5**

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Contributo alle imprese energivore che operano nei settori della difesa e dei servizi di comunicazione elettronica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **Art. 6**

#### **6.1**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **6.2**

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **6.3**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»*

#### **6.4**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione»;*

b) *al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «è realizzato».*

#### 6.5

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione».*

#### 6.6

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sostituire le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» con le seguenti: «o per l'ambiente».*

#### 6.7

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere il quinto periodo.*

#### 6.8

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quinto periodo, sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile».*

#### 6.9

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sesto periodo, sostituire le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti» con le seguenti: «il provvedimento di cui al periodo precedente».*

#### 6.10

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis.2».*

#### 6.11

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2» primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,».*

#### 6.12

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2», sopprimere le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del capoverso.*

Art. 7

#### 7.1

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.3

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: "1. Salvo che in caso di dolo, negligenza o colpa,".*

**7.5**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo, ».*

**7.6**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» con le seguenti: «Chiunque dia»;*
- b) *dopo le parole: «un provvedimento» inserire le seguenti: «del giudice».*

**7.7**

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "non è punibile" aggiungere le seguenti: "salvo per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute".*

**7.8**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondono all'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».*

**7.9**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.».*

**7.10**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che da ciò non derivi un danno ambientale o sanitario.».*

**7.11**

[Turco](#), [Naturale](#), [Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».*

**7.0.1**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data

comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

### 7.0.2

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

### 7.0.3

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Gestione dei beni sequestrati)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"5-*sexies*. Per garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, le banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenute ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto."».

## Art. 8

### 8.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.2

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:* «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti,



effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019.

*1-bis.* Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».

#### 8.4

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione del limite temporale ivi indicato».*

#### 8.5

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*1-bis.* Il Piano di cui al comma 1 è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma *1-ter*, lettera a), del presente decreto.

*1-ter.* Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);»;

b) all'articolo *29-ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis.* La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo *29-duodecies*, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».*

#### 8.6

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*1-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality

*guidelines"* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».*

## **8.7**

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, richiede una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida adottate dal Ministero della salute.».

## **8.0.1**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 8-bis

*(Accordo di programma)*

1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la Regione Puglia e il Sindaco di Taranto, una «Cabina di regia» per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

2. Alla «Cabina di regia» di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;
- b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
- d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
- e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;
- f) ripermutazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;



i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.».

### **8.0.2**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. Nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **8.0.3**

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente Parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".».

### **8.0.4**

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Articolo 8-bis

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".»

### **8.0.5**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 4.575.000 euro per l'anno 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».*

#### **8.0.6**

[Paroli, Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

#### **8.0.7**

[Ronzulli, Paroli, Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)*

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **COORD.1**

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autorizzata a sottoscrivere» sopprimere il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «aumenti di capitale sociale o finanziamento» con le seguenti: «aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti»;*

*all'articolo 5, comma 1:*

*- alla lettera c), sostituire le parole: «in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva» con le seguenti: «in luogo della misura cautelare interdittiva»;*

*- alla lettera d), capoverso «1-ter», dopo le parole: «stabilimenti industriali» inserire le seguenti: «o parti di essi», sopprimere le parole: «o loro parti,» e sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo»;*

*all'articolo 6, comma 1:*

- *all'alinea, sostituire le parole: «delle disposizioni di attuazione» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie»;*

- *al capoverso «1-bis.1», terzo periodo, sostituire le parole: «giudice detta le prescrizioni» con le seguenti: «il giudice detta le prescrizioni».*

# 1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#) osserva preliminarmente che sarebbe opportuno rendere il parere alla Commissione di merito nella giornata odierna, stante l'imminente fissazione, in quella sede, del termine per la presentazione degli emendamenti.

Illustra quindi, in qualità di relatore, il provvedimento, premettendo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede l'adozione di una disciplina legislativa di delega relativa alle persone anziane - con entrata in vigore entro il 31 marzo 2023 - e la relativa adozione dei decreti legislativi, con entrata in vigore di questi ultimi entro il 31 marzo 2024.

Nel dettaglio, le discipline di delega sono poste specificamente dagli articoli da 3 a 5, mentre l'articolo 1 reca alcune definizioni, in conformità alle norme vigenti, e l'articolo 2, comma 2, stabilisce principi e criteri direttivi di carattere generale, comuni alle varie deleghe in oggetto. Il termine entro il quale le deleghe devono essere esercitate viene posto al 31 gennaio 2024, fatta salva l'ipotesi di prolungamento del termine - nella misura di quarantacinque giorni - ai sensi delle norme procedurali di cui all'articolo 6. In ogni caso, le deleghe devono essere esercitate secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8.

Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione appaiono limitati. In particolare, la disciplina di delega di cui all'articolo 3 - esercitata su proposta del Presidente del Consiglio e, tra gli altri, del Ministro del turismo - concerne la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. In questo ambito, tra i principi e criteri direttivi specifici di cui alla lettera a), relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, è menzionata la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), auspicando che nel testo finale del provvedimento non appaiano riferimenti all'autonomia differenziata.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la propria proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, apprezza le circostanze, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pone quindi l'accento sulla particolare complessità ed importanza del provvedimento, che dovrebbe essere calendarizzato in Assemblea quanto prima. Propone infine di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pur sottolineando che il provvedimento non riveste carattere d'urgenza, raccogliendo le sollecitazioni dei Gruppi, propone di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale -ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati pubblicati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo. Il Presidente avverte quindi che gli emendamenti 1.17, 1.18, 7.0.1, 7.0.2 e 8.0.5 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato. Comunica altresì che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.1 e ha presentato i nuovi emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.0.100, parimenti pubblicati in allegato. Considerato che l'emendamento 4.0.100 appare il solo a recare interventi di natura sostanziale, propone di fissare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti alle ore 19 di oggi, limitatamente alla proposta in questione.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) illustra le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, che si propongono di superare le carenze del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno. Il provvedimento, infatti, ha suscitato ampia insoddisfazione e non sembra risolvere le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria ed occupazionale sottese alla crisi che investe la società Acciaierie d'Italia S.p.A. e l'impianto siderurgico di Taranto. Infatti, le disposizioni del decreto-legge, in particolare, si limitano solo a stanziare risorse per far fronte alla situazione debitoria, laddove, per

contro, dalle audizioni effettuate dalla Commissione emerge chiaramente la necessità di implementare un vero e proprio piano di investimento.

Stanti queste premesse, le proposte emendative presentate mirano ad operare, in uno spirito di dibattito costruttivo con il Governo e con le forze politiche di maggioranza, una rettifica del testo, tenendo conto delle numerose osservazioni formulate, nel corso del ciclo di audizioni, dai rappresentanti di istituzioni ed associazioni sindacali.

Nel dettaglio, l'emendamento 01.1 istituisce opportunamente, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un tavolo istituzionale allo scopo di predisporre, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, un accordo di programma pluriennale recante significative misure patrimoniali. La proposta, peraltro, si raccorda con la proposta 8.0.1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una cabina di regia per garantire la continuità produttiva dell'impianto di Taranto.

Ulteriori proposte emendative sono invece volte ad affrontare le importanti tematiche della *governance* e del rafforzamento patrimoniale. In particolare, si prevede di consentire l'acquisizione, da parte del socio pubblico, della maggioranza azionaria entro il 31 dicembre 2023. Ulteriori emendamenti recano poi misure sia per garantire il rilancio produttivo ed occupazionale del sito (come sollecitato dalle associazioni sindacali), sia il reperimento di risorse per garantire la tutela della salute ed il risanamento ambientale.

L'oratore pone quindi l'accento sugli emendamenti relativi all'istituto dell'amministrazione straordinaria. Una prima proposta, in particolare, prevede che questa possa aversi anche su istanza del socio pubblico che detiene il 30 per cento delle quote societarie, predisponendo all'uopo dei meccanismi di semplificazione della procedura. Un secondo emendamento, invece, prevede l'applicazione dell'istituto, come *extrema ratio*, nel caso in cui non si sia riusciti a redigere un piano di rilancio industriale del sito.

Ulteriori emendamenti prendono invece in considerazione la tutela delle imprese fornitrici. In particolare, viene garantito l'accesso al credito per i fornitori creditori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e si predispongono, altresì, misure in favore delle aziende mono-committenti che hanno perso delle commesse. Si cerca di far fronte, infine, anche al mancato pagamento delle fatture.

Ulteriori gruppi di emendamenti concernono quindi la responsabilità amministrativa (con una proposta di natura soppresiva ed una avente ad oggetto le sanzioni interdittive), l'istituto del sequestro (con un emendamento soppresivo), ed il cosiddetto "scudo penale" (con una proposta soppresiva ed una modificativa avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro).

Da ultimo, particolare importanza assumono gli emendamenti relativi alle questioni ambientale e della tutela della salute. Nel dettaglio, l'oratore pone l'attenzione su quattro emendamenti: il primo di natura soppresiva dell'intero articolo 8; un secondo volto ad imporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, effettui la valutazione di impatto sanitario (VIS) prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, in caso di rischi per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento di Taranto; un terzo relativo alle valutazioni di impatto sanitario per le attività di controllo; un quarto emendamento in base al quale nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti di interesse strategico nazionale sia prevista la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Conclude quindi la propria esposizione sottolineando la particolare valenza sostanziale degli emendamenti, che investono un ampio raggio di problematiche e nei confronti dei quali l'atteggiamento del Governo e delle forze politiche di maggioranza dovrebbe essere improntato ad un confronto costruttivo animato da profondo senso di responsabilità, senza trincerarsi dietro a dinieghi di mero principio. La difficile situazione dell'impianto siderurgico di Taranto, infatti, richiede un approccio sostanziale a tematiche, come quelle relative agli accordi di programma ed alla *governance*, nell'ambito di un vero piano di rilancio industriale, superando la necessità contingente del semplice risanamento della situazione debitoria. In tale delicato processo, peraltro, non viene messa in gioco

soltanto la credibilità del governo *pro tempore*, bensì quella dell'intero Paese e sarebbe pertanto un errore non affrontare in modo approfondito le questioni summenzionate.

Con riferimento alle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Martella, il [PRESIDENTE](#) assicura che nell'esame degli emendamenti sarà garantita la possibilità di un pieno confronto tra le forze politiche, come attestato in occasione del decreto-legge relativo all'impianto Lukoil (A.S. 391), caratterizzato dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede le ragioni per cui il termine per subemendamenti è stato riferito esclusivamente all'emendamento 4.0.100.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che le altre proposte del relatore sono di carattere modificativo con minore impatto sul testo, anche rispetto agli emendamenti in precedenza presentati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede di poter subemendare anche l'emendamento 3.100.

La Commissione conviene quindi di riferire il termine per la presentazione di subemendamenti, già fissato alle ore 19 di oggi per la proposta 4.0.100, anche all'emendamento 3.100.

In sede di illustrazione degli emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle prende la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), per sottolineare anzitutto il carattere costruttivo delle proposte emendative presentate, nella prospettiva di tutelare l'occupazione e la salute dei lavoratori e dei cittadini del territorio tarantino. Illustra quindi l'ordine del giorno G/455/3/9 a sua firma, relativo alla situazione debitoria di Acciaierie S.p.A. con particolare riferimento alla continuità produttiva di SANAC.

In merito all'articolo 1 si sofferma sulla proposta 1.1, riassumendo altresì i contenuti degli emendamenti 1.10, relativo alla sottoscrizione di un accordo di programma, e 1.12, sulle condizioni a cui è subordinato il rafforzamento patrimoniale.

Sottolinea altresì che, in virtù degli emendamenti del suo Gruppo, il socio pubblico può chiedere l'ammissione alla procedura straordinaria solo se detiene anche il 50 per cento del diritto di voto. Conclude l'illustrazione del complesso degli emendamenti soffermandosi sulla proposta 3.3 sui compensi degli amministratori straordinari.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [455](#)

Art. 1

**1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "da convertire" con le seguenti: "che si convertono".*

**1.17 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».



*Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aeronautico».*

### **1.18 (testo 2)**

[Paroli, Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

*Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti : «e al settore aeronautico».*

### Art. 2

#### **2.100**

Il Relatore

*Al comma 1, dopo le parole: "che detenga" inserire le seguenti: ", direttamente o indirettamente,".*

### Art. 3

#### **3.100**

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: "solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto;"

b) *alla lettera b), capoverso «b-ter)»:*

- *sostituire le parole:* "e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a" *con le seguenti:* "e, in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività";

- *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* "per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa." *con le seguenti:* "per il rimanente 10 per cento avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.";

c) *alla lettera b), dopo il capoverso «b-ter)», inserire i seguenti:*

- *b-quater)* riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

- *b-quinquies)* incremento del 10 per cento sul compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione



dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.».

#### Art. 4

#### 4.0.100

Il Relatore

*Nel capo I, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis

*(Ulteriori disposizioni riferite al comitato di sorveglianza)*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. "I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45 introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro per le imprese e il *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

#### Art. 7

#### 7.0.1 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

#### 7.0.2 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la

sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

Art. 8

### **8.0.5 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».*

# 1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 21 (ant.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023

21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione affari costituzionali ha richiesto un parere urgente sul disegno di legge n. [531](#) (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), assunto quale testo base. Poiché l'intenzione della Commissione di merito è di concludere la discussione entro domani ed è stato fissato già a oggi il termine per gli emendamenti, propone di integrare l'ordine del giorno della settimana con l'esame, in sede consultiva, del predetto disegno di legge, con l'intesa di esprimere un parere nella giornata odierna. In alternativa, la Commissione potrebbe decidere di non rendere il parere, visti i tempi ristretti per l'esame.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede ulteriori delucidazioni sui tempi di esame presso la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE riferisce di aver interloquuto per le vie brevi con il Presidente della Commissione affari costituzionali, che ha confermato l'intenzione di concludere la discussione nella giornata di domani.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno del Presidente.

**IN SEDE REFERENTE**

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 6 subemendamenti all'emendamento 3.100 e nessun subemendamento alla proposta 4.0.100, pubblicati in allegato.

Essendo ancora in corso l'istruttoria su alcune proposte emendative, avverte che si procederà all'espressione dei pareri e alle votazioni di quegli emendamenti su cui non vi sono questioni pendenti, a cominciare da quelli riferiti agli articoli 2 e 6.

Prende atto la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 2.100, su cui il parere è favorevole.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) manifesta un avviso conforme a quello della rappresentante del Governo. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 2.1.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.1, giudicando anomalo che su un provvedimento così delicato l'Esecutivo sia pronto a rendere i pareri solo su alcuni articoli. Ricorda peraltro di aver già esposto, in sede di illustrazione degli emendamenti, alcune questioni preliminari, sottese alle proposte emendative del suo Gruppo all'articolo 1, che potrebbero modificare il decreto-legge e consentirne una lettura diversa. Si sarebbe dunque aspettato un'attenzione maggiore del Governo su quegli emendamenti in grado di migliorare l'articolato, anche rispetto alle richieste avanzate durante le audizioni.

Lamenta pertanto l'atteggiamento assunto dal Governo, sottolineando che gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono finalizzati al rafforzamento patrimoniale in vista della transizione ecologica e della continuità produttiva. Reputa infine sbagliata la posizione del Governo, che non consente un confronto costruttivo.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

L'emendamento 2.100 risulta approvato.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 6.9, purché venga riformulato secondo un testo di cui dà lettura, in merito al quale il parere è favorevole.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), manifestando un avviso conforme a quello della rappresentante del Governo, riformula il proprio emendamento 6.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1 (identico a 6.2), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

L'emendamento 6.9 (testo 2) risulta approvato.

In esito a distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 6.10, 6.11 e 6.12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA PLENARIA DI OGGI*

Il PRESIDENTE propone di convocare una ulteriore seduta della Commissione alle ore 18 di oggi, mercoledì 15 febbraio, o comunque al termine dell'Aula.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [455](#)

Art. 3

#### **3.100/1**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*All'emendamento 3.100, alla lettera b), premettere la seguente:*

*0b) alla lettera b), al capoverso "b-bis)", premettere il seguente:*

«b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, il compenso spettante ai sensi della lettera b) è parametrato al fatturato dell'impresa, con esclusione delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;».

#### **3.100/2**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*All'emendamento 3.100, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*"b) alla lettera b) sostituire il capoverso "b-ter)" con il seguente:*

*«b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.»*

**3.100/3**

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*All'emendamento 3.100, alla lettera b), primo capoverso, dopo le parole «avendo riguardo alle seguenti attività» aggiungere le seguenti: «e dopo le parole "volte al mantenimento dei livelli occupazionali" inserire le seguenti: "nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria"».*

**3.100/4**

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*All'emendamento 3.100, alla lettera b), al secondo capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria".*

**3.100/5**

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*All'emendamento 3.100, alla lettera c), capoverso lettera "b -quater)" aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché qualora si verifichi, ove prevista, la mancata realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria".*

**3.100/6**

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*All'emendamento 3.100, alla lettera c), capoverso "b-quinquies)" aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché qualora si verifichi, ove prevista, la celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria".*

Art. 6

**6.9 (testo 2)**

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sesto periodo, sostituire le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso» con le seguenti: «i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi».*

## 1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (pom.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023  
22ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.  
La seduta inizia alle ore 19,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per  
impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che questa mattina si sono concluse le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 6. Propone pertanto di procedere all'espressione dei pareri e alle votazioni dei restanti emendamenti, a partire dall'articolo 1, per i quali occorre procedere anche alla valutazione di improponibilità.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte 1.14, 1.15 e 1.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 1.100, invitando i proponenti a ritirare le proposte 1.5 e 1.9. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 1.17 (testo 2) e 1.18 (testo 2); invita pertanto i proponenti della proposta 1.16 a confluire sull'emendamento 1.17 (testo 2) e sull'1.18 (testo 2). Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) si esprime in senso conforme alla Sottosegretaria.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) interviene, a nome del suo Gruppo, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 01.1, domandando le ragioni dell'orientamento contrario del Governo su tutte le proposte presentate, nonostante l'atteggiamento responsabile della propria parte politica.

Ricorda peraltro di aver più volte ribadito l'importanza di apportare alcune modifiche al testo, da cui sarebbe dipesa una certa lettura del provvedimento, che risulta invece finalizzato esclusivamente ad erogare risorse per ripianare una situazione debitoria. La proposta in questione mira ad istituire un tavolo istituzionale in vista della stesura di un accordo di programma, come peraltro è emerso durante le audizioni.



Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO fa presente che la proposta emendativa subordina il finanziamento all'apertura di un tavolo istituzionale già avviato e alla sottoscrizione di un accordo di programma con modalità non compatibili con la necessità di assicurare un intervento urgente per il rafforzamento di Acciaierie S.p.A.

Prende nuovamente la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) per lamentare l'inadeguatezza della risposta del Governo, tenuto conto che l'accordo di programma è volto a risolvere molte sollecitazioni avanzate dalle Istituzioni locali e dai soggetti interessati, i quali hanno - a più riprese - sottolineato i limiti del provvedimento. Dopo aver ribadito l'esigenza di assicurare la continuità occupazionale e aziendale, nonché la sostenibilità ambientale e la tutela della salute, deplora la posizione assunta dal Governo e rinnova la richiesta di un ulteriore approfondimento per dare voce alle richieste del territorio e indicare una strada per il futuro. Nel dichiararsi sconcertato per la posizione dell'Esecutivo, afferma che il suo Gruppo adeguerà conseguentemente l'atteggiamento da assumere nel prosieguo dei lavori.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) manifesta dispiacere per la chiusura dell'Esecutivo, nonostante l'attenzione che è stata dedicata al provvedimento durante i lavori parlamentari.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 01.1, 1.1 e 1.2.

L'emendamento 1.100 risulta invece approvato.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore BERGESIO chiede la disponibilità del Governo a valutare positivamente un ordine del giorno derivante dalla trasformazione del proprio emendamento 1.5, considerata l'importanza di provvedere in via prioritaria al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di Acciaierie S.p.A. Ritira quindi l'emendamento 1.5 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/455/5/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Il senatore BERGESIO ritira l'emendamento 1.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/455/6/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) ritira l'emendamento 1.16 e, unitamente agli altri firmatari della proposta emendativa, sottoscrive l'1.17 (testo 2).

Anche la senatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.17 (testo 2).

I senatori [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) e [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ritirano rispettivamente le proposte 1.17 e 1.18.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.17 (testo 2) e 1.18 (testo 2) sono approvati.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22. Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 3.100, contrario sui relativi subemendamenti e sulle ulteriori proposte emendative.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) si esprime in senso conforme alla Sottosegretaria.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 3.100/1, 3.100/2, 3.100/3, 3.100/4, 3.100/5 e 3.100/6.

L'emendamento 3.100 risulta approvato.

Posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo tale disposizione.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 4.2, purché sia riformulato in un testo di cui dà lettura, su cui potrebbero confluire i firmatari degli emendamenti 4.1 e 4.4. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.3 e 4.0.100 e contrario sulle proposte 4.0.1 e 4.0.2.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme alla Sottosegretaria.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla Sottosegretaria.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 4.1 e aggiunge la propria firma e quella del senatore Silvestro all'emendamento 4.2 (testo 2).

Il senatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) ritira a sua volta l'emendamento 4.4, dichiarando di voler sottoscrivere, unitamente agli altri firmatari, l'emendamento 4.2 (testo 2).

La senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 4.2 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.2 (testo 2), 4.3 e 4.0.100 sono approvati.

Per dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, sull'emendamento 4.0.1 prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), che pone l'accento sulla necessità di sostenere le imprese dell'indotto. Fa presente infatti che le piccole e medie imprese, creditrici nei confronti di Acciaierie S.p.A. non hanno finora ricevuto i pagamenti dovuti. Lamenta pertanto la posizione del Governo che non intende confrontarsi su modifiche di buon senso in merito, tra l'altro, alla *governance*, all'aumento della partecipazione pubblica e al sostegno alle piccole e medie imprese.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere dettagli sul proseguo dei lavori e sulla possibilità di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata domani mattina alle ore 9.

Il [PRESIDENTE](#) reputa che le votazioni si possano concludere nella seduta in corso, stante la necessità di trasmettere gli emendamenti approvati alle Commissioni affari costituzionali e bilancio. La seduta di domani resterebbe comunque in piedi per concludere le votazioni sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) manifesta disappunto per la decisione, a suo giudizio, monocratica del Presidente, invitando ad evitare forzature su un provvedimento delicato, rispetto al quale il Governo e la maggioranza non hanno manifestato finora alcuna apertura.

*La seduta, sospesa alle ore 20,15, riprende alle ore 20,20.*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti: 5.0.5, 5.0.5 (testo 2), 7.0.1, 7.0.1 (testo 2), 7.0.2, 7.0.2 (testo 2), 8.0.5, 8.0.5 (testo 2) e 8.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché di quelli che aggiungono ulteriori articoli dopo tale disposizione.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un parere contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione degli emendamenti 5.30 e 5.0.1, di tenore simile al 5.0.2, su cui formula un invito al ritiro.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme a quello della Sottosegretaria.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda le ragioni contrarie dei pareri espressi dalla Sottosegretaria, ravvisando un'incongruenza tra la relazione illustrativa al disegno di legge, nella parte in cui richiama il bilanciamento tra diritti costituzionali parimenti garantiti, e la chiusura nei confronti delle proposte emendative che tentano di raggiungere il predetto bilanciamento.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO chiarisce che il parere contrario, con particolare riferimento all'emendamento 5.1, è motivato dal contrasto con le finalità dell'intervento legislativo, considerato il tenore soppressivo della proposta in questione. Afferma peraltro che la normativa vigente prevede casi in cui un analogo bilanciamento è già disciplinato, in linea con la giurisprudenza costituzionale.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) manifesta vivo disappunto per le affermazioni della Sottosegretaria, dichiarando che si sarebbe aspettata un confronto quanto meno sull'articolo 5, che rappresenta il fulcro dell'intero provvedimento.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge le proposte 5.1, gli identici 5.2, 5.3 e 5.4, nonché 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti sul parere espresso in merito



all'emendamento 5.15.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO fa presente che la locuzione utilizzata dalla lettera *a*) dell'emendamento 5.15 non è corretta rispetto alla legislazione vigente e che la soppressione prevista dalla lettera *b*) vanificherebbe in gran parte la finalità dell'intervento legislativo.

In esito a separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 e 5.21.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) sollecita maggiori dettagli circa l'avviso contrario espresso sulla proposta 5.22.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO rileva che l'emendamento in questione esula dalle finalità dell'intervento normativo.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 5.22, 5.23 e 5.24.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.25, reputando che il modello organizzativo risulti sempre idoneo a prevenire reati e si stupisce pertanto del parere contrario espresso dalla Sottosegretaria.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO fa notare nuovamente che la soppressione del secondo periodo previsto dal comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*) dell'articolo 5, rischia di vanificare la finalità dell'intervento normativo.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29.

La senatrice [NOCCO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 5.30.

La Commissione, con successive e separate votazioni, respinge gli emendamenti 5.31, 5.32, 5.33 e 5.34.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 5.0.1.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) invita il Governo a un approfondimento sull'emendamento a sua firma 5.0.2, sostanzialmente identico al 5.0.1, in quanto esso amplia la platea dei soggetti che possono essere inclusi nell'elenco degli esperti chiamati a coadiuvare l'impresa nell'ambito della composizione negoziata della crisi.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) riconosce la fondatezza delle argomentazioni del senatore Paroli e si impegna a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO fa presente che il Dicastero di settore ha manifestato contrarietà sulla proposta emendativa, che non garantirebbe un adeguato livello di specializzazione degli esperti.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce la richiesta di una rivalutazione dell'emendamento 5.0.2 che ritira con l'intenzione di ripresentarlo in Assemblea per sottoporlo al voto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4 risultano respinti, dopo una breve interlocuzione tra la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) e il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo tale disposizione.

Il PRESIDENTE dichiara improponibile per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 7.0.3.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 7.9, su cui formula un invito al ritiro.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si associa all'avviso della Sottosegretaria.

Gli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, posti congiuntamente in votazione, risultano respinti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/455/7/9, ribadendo la necessità di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al sito strategico di Taranto.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO accoglie l'ordine del giorno G/455/7/9, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.10 e 7.11, sono respinti dalla Commissione.  
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo tale disposizione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte emendative 8.6 e 8.0.7.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si associa all'avviso della Sottosegretaria.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 8.1 e 8.2 sono respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo sull'emendamento 8.3 prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), sottolineando che la finalità emendativa è orientata a garantire la valutazione di impatto sanitario in merito agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, nonché ad assicurare il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva. Stigmatizza infine che fino ad ora non sia stato approvato alcun emendamento parlamentare con qualche sparuta eccezione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 8.3, ricordando le vicende che hanno interessato lo stabilimento siderurgico di Taranto, con particolare riguardo alla inattuazione del piano industriale. Rammenta altresì la carenza di liquidità dell'azienda, circostanza che evidentemente riduce i margini di intervento.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.3 e 8.4 risultano respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 8.5 prende la parola il senatore [NAVE](#) (*M5S*), che sollecita il Governo ad un chiarimento in ordine ai pareri contrari testé espressi.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO chiarisce che la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) non è uno strumento coerente con il procedimento di autorizzazione ambientale integrata (AIA), tenuto conto che quest'ultima non è la sede per valutare l'impatto sanitario di un'opera. Riassume quindi la posizione del Dicastero competente, in base alla quale il grado di standardizzazione e di condivisione scientifica delle metodologie e delle tecniche per la valutazione degli impatti sanitari, integrati con quelli ambientali, non risulta tale da poter predisporre delle linee guida. Sottolinea peraltro che gli impianti sottoposti ad AIA sono, nella quasi totalità, soggetti anche a VIA, che già prevede la valutazione di impatto sanitario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.5 e 8.7 sono respinti dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, sull'emendamento 8.0.1, prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) per ribadire quanto già espresso in merito all'articolo 1 circa la necessità di stipulare un accordo di programma. La proposta emendativa in questione mira peraltro a convocare una cabina di regia con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali, economici e sindacali interessati per consentire la stipula del predetto accordo di programma. Rinnova altresì la necessità di definire un piano industriale, in assenza del quale non dovrebbero essere a suo avviso stanziati ulteriori risorse pubbliche. Paventa pertanto il rischio di lasciare irrisolta una vicenda che ha senz'altro radici lontane, ma che risulta priva di prospettive, anche in conseguenza della totale assenza di confronto tra le forze politiche.

In esito a separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4.

Concluso l'esame delle proposte emendative, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario BERGAMOTTO si dichiara favorevole all'ordine del giorno G/455/1/9 purché venga riformulato in un testo di cui dà lettura. Non accoglie invece gli ordini del giorno G/455/2/9 e G/455/3/9, invitando a ritirare l'ordine del giorno G/455/4/9.

La senatrice [NOCCO](#) (*FdI*), accedendo all'invito della Sottosegretaria, ritira l'ordine del giorno G/455/4/9 e riformula l'ordine del giorno G/455/1/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, assunto quale testo base dalla Commissione affari costituzionali e approvato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2023. Esso ha ad oggetto la riconferma dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, prosegua l'attività delle analoghe commissioni già istituite nelle precedenti legislature (da ultimo con la legge n. 99 del 2018).

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa conferiti. In particolare, tra le novità apportate dal testo in esame rispetto alla legge n. 99 del 2018, segnala la lettera *q*), che attribuisce alla Commissione il compito di: verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese; delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese, con particolare riferimento ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette «agromafie», anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura. Rileva altresì che la lettera *u*) conferire alla Commissione il compito di programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose e massomafiose, e valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso. Ai sensi della lettera *dd*), alla Commissione è fatto obbligo di riferire alle Camere, almeno con cadenza annuale, al termine dei propri lavori.

Riferisce poi sinteticamente sui commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 1, illustrando poi l'articolo 2 sulla composizione della Commissione antimafia.

Conclude proponendo l'approvazione di un parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E  
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata oggi, al termine della plenaria, non avrà luogo.

Dispone altresì la posticipazione della seduta plenaria, già convocata domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 9, che avrà inizio alle ore 9,45. Avverte quindi che è convocata una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta plenaria di domani.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [455](#)

Art. 4

#### 4.2 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Paroli](#), [Silvestro](#), [Biancofiore](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «2-bis», premettere le seguenti parole: «Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».*

#### G/455/1/9 (testo 2)

[Nocco](#), [Zullo](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premessi che:

il testo in esame tenta di rispondere all'esigenza di bilanciare, secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale, i beni giuridici del diritto alla salute e della salubrità ambientale con l'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, alla luce del fatto che l'ordinamento, tuttavia, allo stato attuale non conosce istituti finalizzati a garantire quel bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi, e in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti;

la contemperazione equilibrata fra i vari bisogni deve essere attuata, le frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi non sono state risolte ed è ben prevedibile che la conversione in legge del decreto aprirà la stura a numerosi ricorsi amministrativi e sovranazionali, col risultato di ritornare in una condizione di stallo dalla quale ci si proponeva di uscire;

considerato che:

l'impianto in parola fattura attualmente circa 4 miliardi di euro ed il sequestro in essere delle aree con facoltà d'uso determina l'impossibilità ad accedere al mercato del credito il quale, a sua volta, caratterizza difficoltà nel flusso di cassa con logiche ripercussioni finanziarie negative sull'indotto;

la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) è uno strumento di sostenibilità ambientale volto ad integrare le componenti salute e ambiente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, più volte ribaditi nelle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri dell'ambiente e della sanità di 53 Paesi della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

il procedimento è attualmente codificato dall'ISPRA nelle "Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale" - ISPRA 133/2016;

che tale strumento dovrebbe essere reso obbligatorio per l'impianto di Taranto al fine di tutelare la presenza sul territorio e la sensibilità intrinseca per le legittime preoccupazioni per la salute e la coesione sociale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di monitorare, nell'ambito dell'impianto riconducibile al plesso di Taranto e per quanto di competenza, l'effettuazione delle opportune verifiche di ottemperanza delle normative

di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017.

**G/455/5/9 (già em. 1.5)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere nel senso indicato dall'emendamento 1.5.

**G/455/6/9 (già em. 1.9)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere nel senso indicato dall'emendamento 1.9.

**G/455/7/9 (già em. 7.9)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere nel senso indicato dall'emendamento 7.9.

# 1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (ant.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si erano concluse le votazioni degli emendamenti presentati.

Comunica quindi che è pervenuto il parere non ostativo delle Commissioni 1ª e 5ª sugli emendamenti approvati.

Ricorda infine che il relatore aveva presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 7 febbraio.

La proposta Coord. 1, messa successivamente ai voti, è approvata.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) ribadisce il malessere per l'andamento dei lavori, che vanifica l'attività costruttiva svolta durante la fase istruttoria anche attraverso il ciclo di audizioni. Si dichiara perciò sconcertato dall'atteggiamento di forte chiusura dell'Esecutivo, che ha avuto come conseguenza l'impossibilità di apportare miglioramenti ad un testo che giudica non risolutivo dei problemi del polo siderurgico tarantino. Il provvedimento prevede infatti solo una modesta risposta per risanare debiti pregressi, senza venire incontro alle esigenze di un *asset* strategico per il Paese.

Nel dichiarare pertanto il voto contrario della propria parte politica, si augura vivamente che la circostanza non positiva verificatasi sul provvedimento in esame non si ripeta in futuro.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) conferma a sua volta il proprio dispiacere per le modalità con cui è stato esaminato il disegno di legge in titolo, nonostante il grande lavoro dell'opposizione, che aveva evidentemente confidato fin troppo nella disponibilità del Governo. Rivendica perciò le intenzioni migliorative contenute negli emendamenti presentati rispetto a un decreto-legge che appare, a suo avviso, troppo aggressivo. Lamenta peraltro lo stato di sofferenza delle imprese dell'indotto e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine



mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su proposta della senatrice [NATURALE](#) (M5S), d'intesa con la relatrice Bizzotto, la Commissione conviene di posticipare alle ore 12 di giovedì 9 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 17 (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio), già fissato a giovedì 2 marzo alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 6 (ant., Sottocomm. pareri) del 18/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023**

**6ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 9.*

**(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(347) Daisy PIROVANO e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato l'emendamento approvato riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata normativa della novella riguardante l'articolazione del compenso del commissario straordinario;

- all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», valuti la Commissione di merito di specificare la tipologia dei provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra i beni giuridici meritevoli di tutela.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), considerato che il provvedimento è stato da poco incardinato presso

la Commissione di merito, chiede un supplemento di riflessione prima di procedere all'espressione del parere.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

**(108 e 376-A) ALFIERI e altri.** - *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, propone di esprimere un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(340) BALBONI.** - *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, che sostituisce la lettera *m-quater*) dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, sull'arresto obbligatorio in flagranza, si rileva l'opportunità di coordinare il riferimento all'omicidio colposo stradale con la nuova rubrica dell'articolo 589-bis del codice penale, denominato «Omicidio stradale o nautico». Analogamente, si valuti di coordinare il riferimento contenuto all'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), del codice di procedura penale, sull'arresto facoltativo in flagranza, alla suddetta nuova rubrica.

La Sottocommissione conviene.

**(328) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri.** - *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della*

***Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(331) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(332) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata normativa della novella riguardante l'articolazione del compenso del commissario straordinario;

- all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», valuti la Commissione di merito di specificare la tipologia dei provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra i beni giuridici meritevoli di tutela.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

# 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La senatrice [GELMINI](#) (Az-IV-RE) chiede di rinviare la votazione sulla proposta di parere, per consentire un approfondimento, data la rilevanza del provvedimento, che riguarda il futuro delle acciaierie e della politica industriale del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in assenza del parere della Commissione affari costituzionali, la 9a Commissione non potrebbe concludere l'esame in sede referente del disegno di legge n. [455](#).

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che la proposta di parere riguarda soltanto gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La senatrice [GELMINI](#) (Az-IV-RE) ritira la richiesta di rinvio, preannunciando che esprimerà un voto di astensione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sulla proposta di parere, precisando che la contrarietà riguarda anche l'intero provvedimento. A suo avviso, infatti, non solo non si risolvono i gravi problemi che si trascinano da anni per siti industriali come l'ex Ilva, ma addirittura si torna indietro, contrapponendo il diritto al lavoro a quello alla salute e ripristinando il cosiddetto "scudo penale", cioè la non punibilità della condotta dei soggetti che eseguono provvedimenti di autorizzazione della prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (Fdi), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole. Replicando alla senatrice Maiorino, ritiene che le misure assunte con il provvedimento siano ispirate da una visione di medio-lungo periodo, che tiene conto del bilanciamento del diritto alla salute e al lavoro negli impianti strategici nazionali.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*



**(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri

**(80) VERINI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

**(128) SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

**(235) MIRABELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

**(384) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 10 di ieri, mercoledì 15 febbraio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Avverte che la Commissione giustizia non potrà esprimere entro la giornata di oggi il proprio parere e quindi non sarà possibile procedere alla votazione degli articoli e del mandato al relatore.

Propone di programmare tali votazioni come primo punto dell'ordine del giorno della seduta che sarà convocata per le ore 13 di martedì 21 febbraio, in modo da consentire comunque, nella prossima settimana, la calendarizzazione del disegno di legge in titolo per l'esame in Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il **PRESIDENTE**, rispondendo ad una sollecitazione della relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az), con riferimento alle audizioni richieste, ricorda che si era convenuto di utilizzare la documentazione acquisita nella scorsa legislatura e di richiedere una o al massimo due audizioni per Gruppo. Tuttavia, il Partito democratico ne ha richieste cinque. Per questa volta, consente che si svolgano tutte le audizioni richieste, con l'auspicio che per il futuro non siano disattesi gli accordi presi in Commissione.

In ogni caso, propone che le audizioni siano effettuate dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge n. **553** (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2023, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), che sarà incardinato nella seduta di martedì 21 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

# 1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

**32ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Wanda Ferro e Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(455-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore **DELLA PORTA** (FdI) riferisce sul disegno di legge di iniziativa governativa in titolo, avente a oggetto la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 2023, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Il testo si compone di tre articoli, recanti disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.

L'articolo 1, attraverso modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta nel mare territoriale.

In particolare, sono introdotti sei nuovi commi all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020. Il comma 2-bis riprende e integra il contenuto dell'abrogato secondo periodo del comma 2, prevedendo che il provvedimento del Ministro dell'interno di interdizione al transito o alla sosta non sia adottato in caso di operazioni di soccorso. Come già previsto, di queste operazioni deve essere data immediata comunicazione al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera. Le operazioni di soccorso devono essere

effettuate nel rispetto delle indicazioni non più della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, come previsto dalla norma previgente, bensì del centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e delle autorità dello Stato di bandiera. Tali indicazioni devono essere emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo. Viene fatto salvo, infine, quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge n. 146 del 2006.

La disposizione in esame, in aggiunta a queste prescrizioni già vigenti, pur con diversa formulazione, individua alcune ulteriori condizioni che devono ricorrere congiuntamente per escludere l'adozione del provvedimento di limitazione o divieto del transito e della sosta.

Tra tali condizioni rientrano le seguenti: che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare operi secondo le certificazioni e i documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e sia mantenuta conforme agli stessi, ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo, nonché delle condizioni di vita e lavoro a bordo; che le persone prese a bordo siano informate tempestivamente della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, siano raccolti i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; che sia richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; che sia raggiunto il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; che siano fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini della ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso intrapresa; che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Il comma *2-ter* garantisce comunque il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità. L'articolo disciplina poi gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, sostituendo alla precedente sanzione penale una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro). Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso la condotta integri un reato. Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma *2-quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per due mesi. Ai sensi del comma *2-quinquies*, in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della stessa.

Con il comma *2-sexies* viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 10.000 euro) in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o mancata ottemperanza alle indicazioni impartite da parte delle navi, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca dell'imbarcazione.

Il comma *2-septies* individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione. Dispone, inoltre, in merito alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie: questi sono versati in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori (di cui all'articolo 1, commi 795 e 796, della legge n. 178 del 2020), per l'erogazione, a decorrere dal 2023, dei contributi ivi previsti.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è quindi vigente dal 3 gennaio 2023.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea l'esigenza di risolvere un problema annoso e particolarmente complesso, evitando però di introdurre eccessive complicazioni burocratiche. Basti pensare alle conseguenze nefaste che si sono verificate nell'attivazione degli aiuti in occasione della tragedia di Rigopiano, oppure ai ritardi nella ricostruzione dopo il sisma dell'Aquila, proprio a causa di un sistema di regole farraginoso.

A suo avviso, sarebbe preferibile affrontare la questione con senso di umanità, favorendo migliori condizioni di vita nei luoghi di provenienza dei flussi migratori.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che la decadenza del decreto-legge è prevista per il 2 marzo, e che il disegno di legge di conversione è già calendarizzato per l'esame in Assemblea, propone di lasciare aperta la discussione generale e di fissare il termine per presentare eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 21 di oggi, martedì 21 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri

**(80) VERINI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

**(128) SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

**(235) MIRABELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

**(384) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto anche il parere della Commissione giustizia, oltre al parere non ostativo della Commissione bilancio già comunicato. Ricorda che non sono stati presentati né ordini del giorno né emendamenti, per cui è possibile procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 531, adottato quale testo base.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore Lisei il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 531, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 80, 128, 235 e 384, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

**(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati designati dai rispettivi Gruppi come componenti del

Comitato ristretto i seguenti senatori: per Azione-Italia Viva Mariastella Gelmini, per i Civici Mario Alejandro Borghese, per Forza Italia Daniela Ternullo, per Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta, per la Lega Nicoletta Spelgatti, per il Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi, per il Partito democratico Dario Parrini, per le Autonomie Meinhard Durnwalder e per il Misto Giuseppe De Cristofaro.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) auspica che il provvedimento sia approvato in tempo per le celebrazioni del prossimo 4 novembre. A suo avviso, è inopportuno prevedere nuovi oneri a carico del bilancio statale per la festività, pertanto ritiene che si possa confermare il carattere simbolico della ricorrenza, seppure prevedendone una copertura normativa.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il Comitato ristretto potrà scegliere il testo base tra i differenti disegni di legge all'esame, alcuni dei quali recanti nuovi oneri, ovvero predisporre un testo unificato. Auspica, tuttavia, che nel frattempo sia possibile disporre di un'analisi dei costi accurata, che tenga conto anche dei benefici che deriverebbero dall'eventuale istituzione della festività nazionale.

In ogni caso, invita il relatore Tosato a organizzare i lavori del Comitato, cercando di accelerarne per quanto possibile i tempi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) propone che le audizioni richieste si svolgano a partire dalle ore 8,30 di mercoledì 1° marzo, prevedendo la possibilità di collegarsi da remoto per gli auditi che non potranno partecipare in presenza.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane**

**(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani**

**(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

**(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province**

**(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana**

**(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati designati dai rispettivi Gruppi come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: per Azione-Italia Viva Mariastella Gelmini, per i Civici Mario Alejandro Borghese, per Forza Italia Mario Occhiuto, per Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, per la Lega Paolo Tosato, per il Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, per il Partito democratico Dario Parrini, per le Autonomie Meinhard Durnwalder e per il Misto Giuseppe De Cristofaro.

Invita quindi la relatrice Pirovano a organizzare i lavori del Comitato ristretto, tenendo presente che il provvedimento impatta sulle scadenze amministrative del prossimo anno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con**

**modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. [333](#) (*Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive*), a firma del senatore Parrini. Invita il relatore a contattare per le vie brevi il proponente, per valutare l'opportunità di una congiunzione con il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 21 febbraio, e per le ore 9 di domani, mercoledì 22 febbraio, e di anticipare alle ore 13, ovvero alla prima sospensione utile dell'Assemblea, la seduta già convocata per le ore 15 di domani, al fine di proseguire l'esame dell'A.S. [553](#).

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 febbraio, non avrà luogo.

Comunica altresì che, per la giornata di domani, mercoledì 22 febbraio, la seduta già convocata per le ore 9 non avrà luogo e la seduta già convocata per le ore 15 è anticipata alle ore 13, ovvero alla prima sospensione utile dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**



# 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) del 18/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCLEDÌ 18 GENNAIO 2023  
13ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BONGIORNO

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE invita la senatrice Campione a riferire alla Commissione sul disegno di legge per le parti di competenza.

La relatrice CAMPIONE (*FdI*), illustra i profili di competenza della Commissione (concernenti gli articoli da 5 a 8).

Nel dettaglio, l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), introducendo disposizioni volte a restringere l'ambito di applicazione delle sanzioni interdittive, delle misure cautelari e del sequestro preventivo al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale.

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto, introducendo un ulteriore caso, rispetto a quelli già previsti dalle lettere a e b del predetto comma, in cui il giudice, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva, dispone, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

La nuova lettera *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 15, introdotta dalla disposizione, prevede quindi che il giudice disponga la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario in luogo dell'interdizione qualora l'attività sia svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 207 del 2012. Si precisa, inoltre, che nel caso di imprese che, dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione, siano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in via temporanea *ex* articolo 1 del decreto-legge n. 187 del 2022, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Il comma 1, lettera b), aggiunge poi il comma *1-bis* all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo un ulteriore caso di inapplicabilità delle sanzioni interdittive nel caso in cui pregiudichino l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 207 del 2012, qualora l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.



Il secondo periodo del medesimo comma 1-*bis* introduce pertanto una presunzione di idoneità del modello organizzativo qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze connesse alla continuità dell'attività produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, dall'altro.

Il comma 1, lettera c), interviene invece sull'articolo 45, in materia di misure cautelari interdittive, prevedendo in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva sia sempre disposta la nomina di un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività qualora la misura cautelare possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012.

Infine, la lettera d) aggiunge un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 53, in materia di sequestro preventivo, disponendo che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applicano i nuovi commi 1-*bis.1* e 1-*bis.2* di cui al successivo articolo 6.

L'articolo 6 inserisce infatti due nuovi commi all'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca, nonché in materia di tutela dei terzi nel relativo giudizio. Le modifiche incidono sulla disciplina sostanziale concernente gli effetti del provvedimento di sequestro degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale (nuovo comma 1-*bis.1*), nonché sulla relativa disciplina processuale in punto di legittimazione ad agire e giudice competente (nuovo comma 1-*bis.2*).

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione chiarisce che tali modifiche sono state introdotte in una logica di bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l'interesse nazionale all'approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall'impresa oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 85 del 2013 e 58 del 2018. Nella stessa logica, si è introdotta una disciplina processuale volta a valorizzare non soltanto la posizione dell'indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ma anche l'interesse dello Stato alla continuità dell'attività tramite la legittimazione processuale dei soggetti preposti alla tutela dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle imprese e del made in Italy), ma anche alla tutela dell'ambiente (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

In particolare, il nuovo comma 1-*bis.1* prevede che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario. La disposizione specifica inoltre che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo altresì conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità.

Le disposizioni di cui al nuovo comma 1-*bis.1* non si applicano tuttavia quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione.

Il nuovo comma 1-*bis.2* reca la disciplina processuale per le impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali in materia di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva.

L'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. Più specificamente, l'articolo 7 prevede che

chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

La disposizione introduce una sorta di presunzione assoluta di diligenza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva (cosiddetto scudo penale). Si ricorda che anche con riguardo all'ILVA, nel 2015, era stato introdotto una sorta di scudo penale, che tuttavia identificava in astratto le possibili incriminazioni facendo riferimento alla macro materia ambientale.

In proposito, la relazione illustrativa osserva come l'articolo 7, in ragione del fatto che la prosecuzione dell'attività nei casi predetti è frutto di un bilanciamento complesso e delicato tra l'interesse nazionale sotteso alla produzione industriale strategica e gli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento, si ponga come norma di raccordo che assicuri omogeneità di valutazione da parte dell'ordinamento, in omaggio ai principi di razionalità e certezza del diritto, in ordine alle condotte compiute da chi sia incaricato di attuare i provvedimenti giudiziari o amministrativi relativi alla prosecuzione dell'attività d'impresa. L'articolo 7 - prosegue la relazione - costituisce pertanto esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale (scriminante dell'adempimento del dovere). Come si evidenzia sempre nella relazione, in virtù del principio del *favor rei*, la norma deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti in corso.

L'articolo 8 dispone infine la proroga dell'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per tutto il periodo di vigenza del piano ambientale approvato con il decreto del Presidente del consiglio di Ministri del 14 marzo 2014.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvata.

#### ***(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi***

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

#### ***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), nel rimarcare l'atteggiamento costruttivo tenuto dalle forze politiche di opposizione, stigmatizza la perdurante assenza del rappresentante dell'Esecutivo, in relazione all'esame degli atti del Governo iscritti all'ordine del giorno per i quali sarebbe opportuno fosse presente.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) dichiara di condividere i rilievi del senatore Scalfarotto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di comprendere i rilievi del senatore Scalfarotto, e di aver fatto presente ai rappresentanti del Governo l'opportunità della loro presenza.

Interviene il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, formulando le proprie scuse alla Presidenza ed ai commissari. Precisa che il suo ritardo è dovuto ad un imprevisto non dipendente dalla

volontà del Governo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE ( n. 14 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n.127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ( n. 10 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 13, della legge 4 agosto 2022, n.127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) invita il Relatore ad illustrare il parere sull'atto in titolo

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Nel dettaglio, il testo opera un'efficace sintesi tra le osservazioni formulate dalle Commissioni consultate, le risultanze del lavoro parallelamente svolto presso l'altro ramo del Parlamento, le osservazioni formulate dall'Autorità anticorruzione e dal Ministero della difesa e, da ultimo, le istanze espresse da alcune parti sociali.

Ricorda quindi che lo schema di decreto all'esame della Commissione, che trova il proprio fondamento nella legge di delegazione europea, mira a sanare una procedura di infrazione aperta contro l'Italia in relazione alla tutela dei cosiddetti *whistleblower* (introdotta a suo tempo nell'ordinamento italiano dalla legge n. 190 del 2012, inizialmente relativa ai soli dipendenti pubblici e poi estesa nel 2017 anche ai dipendenti privati), rimarcando, sul punto, anche l'opportunità di estendere la predetta tutela anche ai membri delle Forze di Polizia e delle Forze armate e di disciplinare la posizione delle imprese con meno di 50 lavoratori subordinati.

Si apre un dibattito nel quale la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) invita la Commissione a considerare l'opportunità di avvalersi anche delle risultanze del ciclo di audizioni attualmente in corso presso la Camera dei deputati.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), esprime apprezzamento per l'importante lavoro di sintesi politica svolta dal relatore, che recepisce pienamente le osservazioni da lui formulate in qualità di relatore della 4a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea propone di sospendere la seduta e riprenderla alla conclusione dell'esame della relazione sull'amministrazione della giustizia. La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 14,20.*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore Rastrelli ha illustrato la proposta di parere sull'atto del Governo n. 10.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto e accertata la presenza del numero legale pone ai voti la proposta di parere che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455**

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 6, si valuti l'opportunità di specificare quali sono i provvedimenti amministrativi di cui il giudice deve tenere conto nel dettare le prescrizioni necessarie;
- in relazione all'articolo 7, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione della norma, nonché di meglio precisare l'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 14**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante il recepimento della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della legge di delegazione europea 2021;

valutata l'urgenza di procedere all'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo, al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, in quanto il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre 2022, sebbene la direttiva preveda l'applicazione delle sue disposizioni a decorrere dal 25 giugno 2023,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- lo schema di decreto legislativo adotta una impostazione complessiva in base alla quale sostituisce alla dizione "provvedimento risarcitorio" o "provvedimenti risarcitori", contenuta nella direttiva (articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e articolo 9), quella di "provvedimento compensativo" o "provvedimenti compensativi" (articolo 140-ter, comma 1, lettera h)), e articolo 140-novies del codice del consumo). La motivazione adottata nella relazione è che il riferimento al modello risarcitorio tracciato dalla direttiva non è suscettibile, per *ratio* e natura, nell'alveo della nozione di risarcimento come declinata nell'ordinamento interno, potendone quindi conseguire difficoltà interpretative. Il riferimento al "provvedimento compensativo" tuttavia non è coerente con l'impostazione seguita dalla direttiva, che utilizza la diversa locuzione "provvedimento risarcitorio" per sottolinearne il collegamento con la pratica illecita subita dai consumatori, pratica dalla quale conseguono, se del caso, provvedimenti risarcitori. Si valuti quindi l'opportunità di riconsiderare tali aspetti, tenendo conto che l'attuazione in termini di compensazione, anziché di risarcimento, è incoerente rispetto alla direttiva;
- l'articolo 4, comma 3, dello schema dispone che all'adeguamento dell'allegato II-*septies* del codice del consumo alle modifiche dell'allegato I della direttiva si proceda con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione è rilevante perché l'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 potrebbe essere oggetto di modifica da parte: a) della proposta di regolamento sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM (2022) 68); b) della proposta di direttiva relativa alla responsabilità civile derivante da intelligenza artificiale (COM (2022) 496). Al riguardo, si valuti l'opportunità di disciplinare il recepimento delle modifiche all'allegato mediante una delle modalità tipizzate, tra cui la modalità regolamentare o amministrativa, dagli articoli 34 e 36 della legge n. 234 del 2012;
- si segnala, infine, come l'intestazione dell'allegato A faccia erroneamente riferimento all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, anziché all'articolo 1, comma 2.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 10**

La Commissione, preso atto dello schema di decreto legislativo adottato in attuazione delle disposizioni della legge di delegazione europea 2021, e della Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, recanti disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o *whistleblowers*) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni; preso atto che, a causa del mancato recepimento della sopraindicata direttiva, pende peraltro procedura

di infrazione;

preso atto che il provvedimento in esame cura il migliore coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti segnalanti, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

preso atto della assoluta necessità di operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti anche al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea;

preso atto del favorevole avviso dell'ANAC, che ha peraltro attivamente contribuito ai lavori propedeutici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, lettera a), alinea, dello schema - relativi alle segnalazioni rientranti nella nuova disciplina di tutela - lo schema pone la condizione che il comportamento, l'atto o l'omissione illecito ledano l'interesse pubblico o l'integrità

dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, laddove la direttiva non contempla in alcun modo tale condizione;

- ancora con riferimento all'articolo 1, considerando che la Direttiva non contempla taluni settori, tra cui quello relativo all'amministrazione militare, e non vi è per lo Stato italiano alcun obbligo di recepire le disposizioni della Direttiva, appare opportuno valutare l'opportunità di ricomprendere il settore della amministrazione militare e delle forze di polizia nel campo di applicazione della stessa;

- con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera q), nn. 2 e 3, lo schema include tra i soggetti del settore privato, obbligati ad istituire canali di segnalazione interni ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, anche i soggetti che non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati, ancorché tale possibilità sia prevista dalla direttiva quale mera facoltà per gli Stati membri, da esercitare solo "in seguito ad una adeguata valutazione dei rischi delle attività svolte": appare pertanto opportuno valutare la necessità di condizionarne l'effettiva applicazione al positivo svolgimento dell'attività di valutazione dei rischi prescritta;

- con riferimento all'articolo 3 - che individua i lavoratori, ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione - andrebbe valutata l'opportunità di adoperare anche nei due passaggi della lettera c) del comma 4, in conformità alla formulazione di cui alla lettera a) dello stesso comma, la locuzione "*rappporto giuridico*" (in luogo della locuzione "*rappporto di lavoro*");

- con riferimento all'articolo 7, al fine di una migliore protezione della riservatezza dei segnalanti, si valuti l'opportunità di riformularne il comma 2, prevedendo che le segnalazioni esterne siano effettuate in forma orale solo in via assolutamente residuale;

- ancora con riferimento all'articolo 7 - che individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato - andrebbe valutata l'esigenza di rivedere la formulazione del comma 3 dell'articolo 7, esplicitando l'obbligo di trasmissione alla autorità competente;

- con riferimento all'articolo 9 - che prevede una serie di informazioni relative alle procedure di segnalazione - andrebbe valutata la esigenza di rivedere la formulazione del comma 1 dell'articolo 9, invertendo l'ordine delle parole "*sito*" e "*proprio*", nonché di modificare la rubrica dell'articolo inserendovi il riferimento anche alle segnalazioni interne;

- con riferimento all'articolo 16 - relativo alle condizioni per la protezione della persona segnalante - la norma non fa riferimento ai casi di denunce anonime all'autorità giudiziaria o contabile, per cui andrebbe valutata l'opportunità di una valutazione di tale profilo, come anche - sul piano testuale - l'esigenza di rivedere la formulazione del comma, sostituendo il participio passato "*stato*" con "*stata*";

- con riferimento all'articolo 17 - che pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante - andrebbe valutata l'esigenza di rivedere la formulazione del comma 3, esplicitando che il danno possa essere conseguenza anche della denuncia, oltre che della segnalazione o divulgazione;

- con riferimento all'articolo 18 - che disciplina le misure di sostegno in favore della persona segnalante - i commi 1, 2 e 3, fanno riferimento solo alla persona e non anche agli autori di denunce all'autorità giudiziaria o contabile, per cui andrebbe considerata l'opportunità di una valutazione di tale

profilo, come anche di rivedere la formulazione del comma 1, sostituendo al plurale "*alle persone*" il singolare "*alla persona*", ed esplicitando che l'elenco indicato viene pubblicato dall'ANAC sul proprio sito *internet* istituzionale;

- con riguardo al comma 3 dell'articolo 19 - relativo alla tutela del soggetto segnalante, nella parte in cui prevede il reintegro del lavoratore che ha effettuato una segnalazione o una denuncia e che è stato illegittimamente licenziato - andrebbe valutata l'opportunità di inserire lo specifico riferimento anche alla fattispecie della divulgazione pubblica fra le cause del licenziamento ritorsivo;
- con riferimento all'articolo 21, appare opportuno segnalare l'opportunità di riconsiderare il trattamento sanzionatorio, laddove le sanzioni di cui al comma 1, lettera b) appaiono del tutto sproporzionate (in eccesso) rispetto a quelle ben più miti delineate per gli illeciti amministrativi - quali le ritorsioni nei confronti del segnalante) sanzionati dalla lettera a), i quali comportano invece un'offesa certo più grave al bene giuridico tutelato;
- con riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 22 e dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, sulle misure di protezione delle persone coinvolte, lo schema non sembra assicurare gli stessi presidi di protezione al pari del soggetto segnalante: in questo senso appare necessario valutare la opportunità di riconoscere alle "persone coinvolte" adeguate prerogative di difesa e reazione, in modo da evitare danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative;
- con riferimento all'articolo 25 - contenente le disposizioni finanziarie - andrebbe infine valutata l'esigenza di rivederne la formulazione, aggiungendo una virgola tra la parola "*umane*" e la parola "*strumentali*".

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 31 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023

#### 31ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento intende estendere a tutto il 2023 lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Per tale finalità nella relazione tecnica, allegata al testo presentato alla Camera, vengono quantificati i costi per l'impiego ulteriore delle Forze di Polizia in 14.875.000 euro per l'anno 2023.

Per quanto di competenza, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma che dall'estensione delle operazioni di votazione non derivino ulteriori oneri rispetto a quelli contemplati nella relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI conferma l'assenza di effetto onerosi del provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo appena reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

**(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo, con particolare riguardo agli articoli 2,



sull'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, 3, sull'organizzazione dei Giochi, e 4, sull'attività sportiva per la partecipazione ai Giochi, risultano onerose e pertanto, in base alle regole di contabilità, andrebbero espressamente quantificate, distinguendo ogni singola previsione di spesa.

In relazione all'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, al comma 1, istitutivo di un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi con una dotazione di 20 milioni annui, andrebbe comunque aggiornata la decorrenza al 2023. Occorre poi verificare la sostenibilità finanziaria di quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo 5.

Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, rileva che i fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di 20 milioni di euro annui, risultano capienti. Andrebbe anche in questo caso aggiornata la decorrenza al 2023, eliminando il riferimento alle proiezioni.

Tutto ciò considerato, occorre valutare di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica verificata che quantifichi le singole previsioni di spesa e la congruità della connessa copertura.

Il sottosegretario FRENI aderisce alla richiesta di relazione tecnica prospettata dalla relatrice, riservandosi di produrla.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica, a cui non sono associati effetti finanziari, e che nel testo è apposta una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione alle modifiche introdotte dal provvedimento, restando sostanzialmente invariati gli strumenti di intervento e di conseguenza i saldi di finanza pubblica, non essendo quindi previste risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

***(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, recante sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, considerato che la stima dei costi assume come base il requisito della mera residenza nei territori colpiti dall'evento, che occorre chiedere conferma della correttezza delle stime indicate nella relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 4, concernente la proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, chiede conferma della prudenzialità delle stime relative alle spese di missione, nonché dell'adeguatezza delle dotazioni di personale per l'intera durata della proroga.

Relativamente all'articolo 5-bis, recante rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, occorre verificare puntualmente le voci di costo e avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura nonché dell'adeguatezza delle risorse disponibili per i

fabbisogni reclutativi relativamente al triennio 2023/2025.

Analoga considerazione si deve formulare per l'articolo 5-ter, in tema di Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione.

Riguardo agli articoli 5-quater e 5-quinquies, in materia di aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia, andrebbe assicurato che all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia si possa provvedere nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 5-sexies, recante misure in materia di fanghi e inerti da colata, andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non determini pregiudizio per le altre finalità già previste a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo.

Per quanto riguarda l'articolo 5-septies, in tema di rafforzamento della capacità amministrativa e risorse, occorre chiarire la gamma degli oneri previsti. In particolare, in merito all'ampliamento del contingente di personale della struttura commissariale disposto dalla norma in esame, secondo le modalità previste dall'articolo 31 del decreto-legge 109 del 2018, segnala che la piena neutralità del distacco o comando del personale interessato andrebbe suffragata dalla contestuale previsione della indisponibilità di un numero di posti equivalente, sotto il profilo finanziario, nell'organico delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato dal distacco.

Circa i profili di copertura, posto che la contabilità speciale di tesoreria configura una gestione fuori bilancio, andrebbero forniti elementi informativi in merito alle disponibilità esistenti e confermarne la capienza. Inoltre, premesso che in relazione alle risorse affluite alla contabilità speciale di tesoreria la relazione tecnica, al momento della sua istituzione, aveva associato effetti di maggiore spesa in conto capitale per il triennio 2019/2021, andrebbero richieste conferme in merito all'assenza di effetti modificativi sui saldi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente in ragione dell'impatto relativo alla copertura di ulteriori oneri di natura corrente che si autorizzano con la disposizione in esame.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 30.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica, che è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**  
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 17 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria in ordine di profili finanziari del testo in esame.

Il RELATORE si riserva di esaminare gli elementi forniti dal Governo al fine di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota istruttoria recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2, in tema di poteri sostitutivi statali e di nomina del Commissario straordinario per il sisma del 2016, atteso che al compenso del suddetto Commissario provvede nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale al medesimo assegnata, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale, nonché dovrebbe assicurare che il loro utilizzo per il compenso del Commissario straordinario, non sia suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati. In relazione all'articolo 3, il comma 1 reca interpretazione autentica della disposizione che disciplina la proroga della dotazione di organico delle risorse umane a tempo determinato assegnate, sino a tutto il 2025, a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione del comune dell'Aquila (USRA) e dei comuni del cratere (USRC), comprendendovi anche i contratti con i titolari dei predetti uffici. A tale riguardo, anche al fine di consentire una consapevole valutazione in merito alla piena adeguatezza delle risorse previste in ragione annua per il triennio 2023-2025, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi in merito al numero dei contratti a tempo determinato oggetto di proroga, per livelli di inquadramento e relativo trattamento economico, al fine di assicurare che le risorse a tal fine stanziare, da ultimo, con l'articolo 1, comma 772, della legge di bilancio 2023, risultino adeguate alla integrale copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla proroga anche degli incarichi in questione. Per quanto concerne l'articolo 4, recante rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, con riferimento alla riduzione del fondo di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, occorre valutare l'opportunità di inserire, al comma 2, il riferimento all'anno 2023. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che non venga arrecato pregiudizio alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, atteso che il fondo viene integralmente utilizzato per rifinanziare il Fondo regionale di protezione civile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 28.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre tutti i chiarimenti necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 37 (ant.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari connessi all'emendamento 1.17 (testo 2), identico a 1.18 (testo 2), in ordine alla modulazione temporale dei versamenti delle quote dei diritti di regia da parte delle imprese strategiche del settore aeronautico. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 4.2 (testo 2), con particolare riguardo alla lettera *b*), sull'ambito temporale di applicazione dei limiti ai compensi per gli incarichi conferiti agli amministratori giudiziari. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare. La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 1.17 (testo 2) chiarisce che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 147 del 2013, le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate per la parte eccedente l'importo previsto agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, per le medesime finalità di cui alla citata legge n. 808 del 1985. Nello specifico precisa inoltre che a decorrere dal 2023 fino al 2026 le somme che saranno versate al bilancio dello Stato, sia a titolo di pagamento di diritti di regia che di restituzione rateale dei finanziamenti erogati per progetti in ambito civile, con esclusione del progetto inerente la realizzazione di componenti strutturali e di sistema di cui dà menzione, saranno coperti per ciascun anno.

In ordine alla proposta 4.2 (testo 2) con particolare riguardo alla lettera *b*), evidenzia che la modifica proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica, considerato che alla disposizione, volta ad introdurre un limite al tetto massimo dei compensi, non sono stati ascritti effetti in termini di riduzione della spesa pubblica, e tenuto, altresì, conto che i compensi in argomento sono ordinariamente posti a carico delle relative procedure.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti in esame.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti un parere non ostativo sugli emendamenti, che è approvato.

**(340-A) Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

**(328-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

**(329) *Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

**(330) *Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

**(331-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

**(332-A) *Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

#### 38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(455-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307. Occorre acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 1.2, teso ad eliminare l'opzione del finanziamento in conto soci, secondo logiche, criteri, e condizioni di mercato, prevedendo quindi il solo impiego delle risorse per apporti di capitali finalizzati all'acquisizione entro il 31 dicembre 2023 della quota di maggioranza di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. Deve essere acquisita altresì la valutazione del Governo in ordine agli emendamenti 1.300 (già em. 1.3), 1.4, 1.7 e 1.8. È necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 1.301 (già em. 1.13). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.302 (già em. 1.22) e 1.303 (già em. 1.19), per quest'ultimo in relazione all'eventuale penalizzazione dei crediti erariali. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.305 (già em. 1.20). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.1. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idoneità della copertura degli analoghi emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.300 (già em. 2.1) e 2.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.300 (già em. 4.1). Relativamente alle proposte riferite all'articolo 4-bis, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura dell'emendamento 4-bis.0.300 (già em. 4.0.1). Sulla proposta 4-bis.0.301 (già em. 4.0.2), occorre valutare l'assenza di pregiudizi per gli impegni correnti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Occorre acquisire la quantificazione dei possibili oneri derivanti dalla proposta 4-bis.0.302.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre avere conferma che la VIS (valutazione impatto sanitario) da parte del Ministero della salute, prevista dall'emendamento 5.0.301 (già em.

5.0.4), possa essere effettuata con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)] occorrendo acquisire in particolare una quantificazione in ordine alla prevista applicazione del contributo sotto forma di credito d'imposta. Analogamente occorre valutare la proposta 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] occorrendo una quantificazione degli effetti finanziari del credito di imposta previsto. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 7.0.302 (già 7.0.3) in materia di gestione dei beni sequestrati.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma che le valutazioni d'impatto previste dagli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.7, possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.300 (già 8.0.6). Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idonea copertura dell'emendamento 8.0.301 (già 8.0.7).

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 8.0.1, valutando comunque l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese ai componenti della Cabina di regia ivi prevista. Occorre avere conferma che le attività di valutazione, controllo e monitoraggio previste dall'emendamento 8.0.2 possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO formula un parere conforme al relatore sul testo del provvedimento, evidenziando che non vi sono osservazioni da formulare. In ordine alle proposte emendative, segnala che sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307, vi è il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che non si può escludere la necessità di stanziamenti aggiuntivi scaturenti dalle proposte emendative in questione. Esprime altresì il parere contrario del Governo su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento all'articolo 1, tranne che sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306 sui quali il parere del Governo è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli stessi siano riformulati in un testo, di cui dà lettura, teso ad individuare la relativa idonea copertura.

Prosegue esprimendo altresì il parere contrario del Governo sulle proposte 2.300 (già emendamento 2.1) e 2.2, nonché su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento agli articoli 4 e 4-bis. In relazione all'articolo 5, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 5.0.301 (già emendamento 5.0.4), mentre con riferimento all'articolo 7 vi è la contrarietà dell'Esecutivo sulle proposte 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] nonché 7.0.302 (già 7.0.3), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 8, mentre il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti non segnalati in sede di illustrazione dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per chiedere chiarimenti sul parere formulato dal Governo sulla proposta 01.1, in relazione alla quale risulterebbe proficuo inserire una eventuale clausola di salvaguardia per superare ogni eventuale profilo finanziario. Formula al riguardo, osservazioni critiche, richiamando altre proposte emendative istitutive di tavoli tecnici, tra cui menziona il tavolo recentemente introdotto con una proposta emendativa al decreto-legge di proroga termini in materia di concessioni balneari, che è stato invece considerato non oneroso per la finanza pubblica, mentre sulla proposta 01.1 il parere del Governo è ora di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per asseriti profili di onerosità. Sottolineando l'esigenza di una maggiore linearità nell'uso, da parte del Governo, del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in particolare formulando osservazioni critiche su un uso strumentale di tale parere ai sensi della citata norma costituzionale, chiede quindi un supplemento di istruttoria al Governo, evidenziando come una mera clausola di salvaguardia possa risolvere eventuali profili finanziari in ordine alla proposta.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce la valutazione negativa del MEF al momento attuale sulla proposta emendativa in questione.

Il PRESIDENTE propone di rendere disponibile ai Commissari la proposta di riformulazione di cui ha dato lettura la rappresentante del Governo in relazione alle proposte 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306, che viene depositata dalla sottosegretaria Savino.



Non essendovi ulteriori interventi, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.307, 1.2, 1.300 (già em.1.3), 1.4, 1.7, 1.8, 1.301 (già em. 1.13), 1.302 (già em. 1.22), 1.303 (già em. 1.19), 1.305 (già em. 1.20), 1.0.1, 2.300 (già em. 2.1), 2.2, 4.300 (già em. 4.1), 4-*bis*.0.300 (già em. 4.0.1), 4-*bis*.0.301 (già em. 4.0.2), 4-*bis*.0.302, 5.0.301 (già em. 5.0.4), 7.0.300 [già em. 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già em. 7.0.2 (testo 2)], 7.0.302 (già em.7.0.3), 8.3, 8.5, 8.7, 8.0.300 (già 8.0.6), 8.0.301 (già 8.0.7), 8.0.1 e 8.0.2.

Sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e 1.306, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: «*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

"Art. 1-*bis*

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: "e al settore aeronautico" con le seguenti: ", al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa".».*

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

**(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è munito di una clausola di invarianza finanziaria, riformulata nel corso dell'esame in prima lettura.

Per quanto di competenza, fa presente che, presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha fornito rassicurazioni sull'assenza di oneri connessi alla confisca e al sequestro di cui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoversi "2-*quinquies*." e "2-*sexies*.", cui potrà farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

È stato inoltre precisato, nella medesima sede, che il Dipartimento per le politiche europee ha escluso che in relazione al provvedimento in esame possano essere intraprese procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice non essendovi osservazioni del Governo. Evidenzia, inoltre che è depositata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica sul provvedimento in esame.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) propone di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

**(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non verrà modificato in Commissione.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

**(379) Daisy PIROVANO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è la riproposizione dell'analogo Atto Senato n. 1196, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Per quanto di competenza, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

**(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.6 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.7 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando che nel caso del verificarsi degli eventi indicati dal relatore si farà ricorso con singoli appositi provvedimenti allo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

**(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.5 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.6 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando poi che in caso si verificano i suddetti eventi vi si farà fronte con appositi provvedimenti che rechino le relative risorse.

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

#### **(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che il rinvio ai decreti delegati della definizione di persona anziana, oltre a risultare di per sé in contrasto con i principi di determinatezza e non genericità dei criteri di delega, non permette una congrua valutazione in ordine all'impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre, stante l'evidente indeterminatezza della platea dei potenziali beneficiari degli istituti che verranno disciplinati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili, va osservato che, anche considerando la genericità dei criteri di delega, tali azioni appaiono implicare necessariamente per la loro attuazione l'impegno di risorse finanziarie, umane e strumentali, sulla cui entità la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di riscontro rispetto al vincolo dell'invarianza finanziaria rappresentato dalle risorse disponibili, pur tenendo conto che già attualmente il sistema di assistenza ai soggetti anziani mira a conseguire gli obiettivi individuati dal presente articolo. L'indicazione di finalità ampie e generiche, a fronte del venire in rilievo di *standard* più ambiziosi di implementazione dei diritti correlati agli obiettivi indicati nei criteri di delega, in assenza di elementi di maggior dettaglio non consente di riscontrare l'asserita invarianza d'oneri o, comunque, la congruità delle risorse disponibili, occorrendo al riguardo elementi di approfondimento.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che i criteri di delega di cui alle lettere *a)* e *c)*, sembrano rappresentare delle innovazioni rispetto al vigente assetto del sistema assistenziale per gli anziani, quindi potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Ciò in particolare con riferimento alla promozione, in varie forme, del *co-housing*, di azioni di alfabetizzazione informatica e tecnologica, del turismo lento e del benessere, nonché del complesso delle attività di valutazione multidimensionale, screening per l'individuazione dei fabbisogni assistenziali e orientamento e supporto informativo da parte delle *équipes* multidisciplinari operanti presso i punti unici di accesso (PUA). Va ricordato che la normativa vigente, in base all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021, è posta con riferimento esclusivo ai soggetti non autosufficienti, il che suggerisce un'estensione della platea dei soggetti che accederanno ai PUA per effetto della delega in esame.

Per quanto concerne l'articolo 5, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla nuova

prestazione universale che sostituirà l'attuale indennità di accompagnamento, giacché la norma si limita ad escludere che il valore della nuova prestazione universale sia inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento. Andrebbero forniti inoltre chiarimenti in relazione alla componente in servizi della nuova prestazione universale che si tradurrà fundamentalmente nel pagamento di stipendi per personale socio-sanitario, con la conseguente necessità di calibrare gli organici sulla base delle variabili scelte dei beneficiari.

Per quanto riguarda il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, osserva che al fine di riassorbire almeno parte del lavoro irregolare nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento, atteso che si profilano necessarie linee di intervento con l'impiego di possibili risorse aggiuntive affinché si renda nel complesso più conveniente la regolarizzazione delle posizioni lavorative. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti in merito ai profili finanziari che potrebbero derivare dalla definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali.

In relazione all'articolo 8, che reca le disposizioni finanziarie, fa presente che, alla luce della formulazione del testo, non si dispone di elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità delle risorse stanziare rispetto ai criteri di delega e alle finalità che si intende perseguire. In merito alle risorse del PNRR, osserva che la loro natura di risorse *una tantum* consentirà un loro utilizzo ai fini del potenziamento della dotazione infrastrutturale, mentre il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine alla necessità di adeguare la spesa corrente per stipendi e spese di funzionamento a regime correlata a tali dotazioni.

Appare opportuno inoltre acquisire maggiori informazioni dal Governo in merito ai profili finanziari per l'assistenza domiciliare, nonché la possibile dinamica di tale tipologia di spesa, per effetto degli interventi previsti nella delega in esame, in relazione agli anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari. Andrebbero fornite infatti valutazioni in merito all'integrazione del provvedimento in esame con il previsto aumento (comma 162 della legge n.234 del 2021) del livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) (per il quale si è stimato un onere pari a 150 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 250 milioni a decorrere dal 2025 per portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6 per cento della popolazione anziana a decorrere dal 2025). Ricorda infatti che, a fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3 per cento di tutti gli anziani. Si tratta infatti di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già gli anziani hanno nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso, occorrendo acquisire elementi di approfondimento al riguardo.

In linea generale, comunque, osserva che le risorse indicate potrebbero anche essere congrue rispetto ai criteri e principi della delega in esame, che presentano ampi margini di modulabilità in sede attuativa. Tuttavia fa presente che il rinvio ai decreti delegati per quanto concerne il momento di effettiva individuazione degli oneri e della conseguente copertura, pur se corredati di idonea relazione tecnica e rispondendo ciò ad una prassi ormai invalsa, di fatto non consente un pieno controllo in sede di esame parlamentare sulla correttezza della quantificazione e della copertura degli oneri, stante le più limitate attribuzioni delle commissioni competenti in materia finanziaria in sede di parere sugli schemi di decreto rispetto a quelle, molto più incisive, previste per l'esame dei disegni di legge (con il ricorso all'articolo 81 della Costituzione). Sebbene la relazione tecnica riporti l'asserzione circa l'impossibilità di procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, appare necessario acquisire elementi di maggiore dettaglio dal Governo, già in questa sede, con riferimento al provvedimento in esame, con l'indicazione delle conseguenze finanziarie,

perlomeno in linea di massima con riguardo ai singoli ambiti di intervento. Segnala che la rilevanza di un rigoroso e accurato processo di quantificazione e copertura degli oneri emerge in relazione al fatto che le prestazioni che verranno garantite rientreranno nell'ambito dei LEPS e saranno in realtà correlate a diritti soggettivi, come attestato anche dal riferimento più volte effettuato dall'articolato all'ambito, e non già ai limiti, delle risorse disponibili, per cui la loro determinazione dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive e, dall'altro, il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2023, n.32.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante i chiarimenti del Governo, nella quale evidenzia che il provvedimento in esame ha ad oggetto la ricognizione e il riordino della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché la modifica di talune misure, per cui evidenzia che in sede attuativa si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione stessa di persona anziana. Chiarisce poi che il provvedimento in esame, attuativo della Missione 5 del PNRR in ambito sociale, intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla Missione 6 dello stesso PNRR e successivamente, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente, ivi compreso il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per cui sottolinea, tra l'altro, che in sede attuativa saranno elaborate relazioni tecniche adeguate e pertinenti.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che vengono rese disponibili, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è ancora in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito per la predisposizione della relazione tecnica.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) sollecita la predisposizione e presentazione dell'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **1.4.2.4. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**



## 1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023  
15ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), l'architetto Franco Miceli, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), il dottor Roberto Falcone, presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET), in videoconferenza, l'avvocato Antonio Damascelli, presidente dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), in videoconferenza, il dottor Sergio Giorgini, responsabile dipartimento economia e fiscalità, e il dottor Massimo Braghin, consigliere nazionale, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET), dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro**

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dei rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET), dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

Introduce quindi l'audizione del presidente del CNI.

L'ingegner PERRINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori COTTARELLI (PD-IDP),

[TURCO](#) (M5S) e [ORSOMARSO](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#) (LSP-PSd'Az), ai quali risponde l'ingegner PERRINI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del presidente del CNAPPC.

L'architetto MICELI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori [TURCO](#) (M5S), [COTTARELLI](#) (PD-IDP), [ORSOMARSO](#) (FdI) e [BOCCIA](#) (PD-IDP) e il [PRESIDENTE](#) (LSP-PSd'Az), ai quali risponde l'architetto MICELI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del presidente di LAPET.

Il dottor FALCONE, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore [TURCO](#) (M5S), al quale risponde il dottor FALCONE.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del presidente dell'UNCAT.

L'avvocato DAMASCELLI, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), al quale risponde l'avvocato DAMASCELLI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

Il dottor BRAGHIN e il dottor GIORGINI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori [COTTARELLI](#) (PD-IDP) e [TURCO](#) (M5S) e il [PRESIDENTE](#) (LSP-PSd'Az), ai quali rispondono il dottor BRAGHIN e il dottor GIORGINI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (FdI) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicata in allegato. In particolare segnala, criticamente la mancata proroga delle riduzioni delle accise e dell'IVA sui carburanti e del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, nonché la limitata estensione della proroga dei termini per la consegna dei beni strumentali 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022 e della operatività della Commissione tecnica del FIR (Fondo indennizzo risparmiatori).

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), che in premessa riconosce la necessità di prorogare alcune misure, ma rileva la contraddittorietà di un provvedimento che, da un lato, testimonia le difficoltà delle varie amministrazioni pubbliche di operare nei termini ad esse assegnati, su alcune materie e, dall'altro, non incentiva a rispettare nei tempi previsti alcune norme, nella convinzione che la loro validità verrà nuovamente prorogata.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e favorevole sulla proposta del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta alternativa di parere contrario presentata dai



senatori Turco, Barbara Floridia e Croatti.

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI) introduce il provvedimento, rilevando preliminarmente che il decreto-legge reca misure volte a proteggere il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate di interesse strategico nazionale dalle ripercussioni dell'attuale crisi energetica e delle materie prime. A tal fine, il decreto intende salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale che, a causa del caro energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, nonché fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale.

Passando al testo del provvedimento, l'articolo 1 modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto legge n. 142 del 2019, con i quali la società Invitalia viene autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finanziamento convertibili in azioni, al fine assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. L'articolo 2 prevede che la procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie. L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'articolo 4 prevede un tetto massimo di 500.000 euro applicabile ai compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione. L'articolo 5 modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati e il regime di esclusione della medesima responsabilità. L'articolo 6 prevede che l'attività prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario, ovvero mediante il commissario già nominato nell'ambito dell'eventuale procedura di amministrazione straordinaria. Qualora sia necessario, al fine di un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le relative prescrizioni, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Inoltre, da un lato si esclude la possibilità di prosecuzione quando da essa possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione, e, dall'altro, si prevede che il giudice autorizzi la prosecuzione dell'attività qualora nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano state adottate misure con le quali si sia ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Si pongono altresì norme relative alla comunicazione e all'impugnabilità dei provvedimenti giudiziari in oggetto. L'articolo 7 prevede la non punibilità dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. Infine, l'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Conclusivamente anticipa che sottoporrà alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) manifesta la contrarietà della propria parte politica nei confronti del provvedimento a causa dell'assenza di un vincolo di destinazione delle risorse previste dall'articolo 1 alla realizzazione di impianti alimentati da fonti diverse da quelle fossili e del mancato recepimento delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite in materia di tutele ambientali e sanitarie, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della corte di assise di Taranto, nonché degli allarmi lanciati dall'ISPRA e da ARPA Puglia sulle emissioni di benzene. Inoltre, evidenzia che verranno investite risorse pubbliche senza attendere il dissequestro degli impianti deciso dalla magistratura e stigmatizza il ripristino dello scudo penale, che rischia di vanificare il tentativo di accertamento delle responsabilità di alcune condotte. Infine, esprime l'auspicio che il provvedimento possa essere radicalmente modificato nel corso dell'esame parlamentare, nel rispetto della tutela della salute dei cittadini interessati e degli obiettivi della transizione energetica.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento, che pur annunciato con grande enfasi dal Governo, non sembra offrire le risposte attese dai lavoratori, dai cittadini, dalle reti civiche e dalle imprese dell'indotto, non affronta gli aspetti più delicati della realtà di Taranto, non tiene conto delle innumerevoli sollecitazioni, anche da parte di organismi internazionali, in materia di salvaguardia della salute e non lega le prospettive industriali ai provvedimenti del PNRR in tema di transizione energetica. Infine, contesta quanto previsto dall'articolo 8, in materia di scudo penale e amministrativo. In conclusione, anticipa il voto contrario del Partito Democratico.

Il seguito dell'esame è rinviato

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
TURCO, Barbara FLORIDIA E CROATTI  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 452**

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge " Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (A.S. 452);  
premessi che:

l'articolo 3 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria;

nel provvedimento mancano alcune proroghe fondamentali di competenza di questa commissione;  
valutato che:

l'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 (detto decreto aiuti quater), ha prorogato la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, ha previsto che le misure ridotte d'accisa in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento) e dal 1º dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli importi vigenti fino al 21 marzo 2022. E' stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione;

a partire dal 1º gennaio 2023, dunque, non è più in vigore lo sconto sulle accise sui carburanti. La prima legge di bilancio dell'Esecutivo in carica, pertanto, pur destinando la maggior parte delle risorse alla lotta al caro energia, pari a 21 miliardi di euro su 35 complessivi, e prevedendo un blocco degli aumenti delle multe stradali in proporzione all'inflazione per i prossimi due anni, non ha rinnovato la misura agevolativa in scadenza il 31 dicembre 2022;

la mancata proroga delle riduzioni delle accise e dell'IVA sui carburanti è un chiaro esempio di come la manovra di bilancio 2023 dell'Esecutivo in carica, ad eccezione delle misure che ricalcano interventi molto simili a quelli introdotti dal Governo precedente, restituisce una visione che va in direzione opposta rispetto ai bisogni reali del Paese e pone le premesse perché lo stato dell'economia si aggravi, tenuto conto che non affronta in maniera efficace i temi della crisi energetica e della recessione, e che gran parte degli interventi non hanno carattere strutturale, ma esauriscono i propri effetti nel 2023 o addirittura nel primo trimestre 2023;

valutato altresì che:

la nuova Direttiva comunitaria per l'efficienza energetica, come noto, propone di ridurre l'uso

dell'energia comunitaria di almeno il 9 per cento entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020. Ciò equivale ad un taglio, rispettivamente, del 39 per cento sui consumi di energia primaria e del 36 per cento su quelli finali;

il punto centrale della proposta prevede l'introduzione di «standard minimi di rendimento energetico» (MEPS) uniformi in tutta Europa e non solo per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti. In futuro, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030, gli edifici pubblici e non residenziali già entro il 2027;

la proroga del cd "Superbonus" e lo sblocco dei crediti si mostrano essenziali per la riqualificazione energetica e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva;

in controtendenza rispetto alle previsioni comunitarie, il decreto-legge n. 176 del 2022 (detto decreto aiuti quater), è intervenuto con un taglio anticipato al cd. "Superbonus" senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici;

la mancata proroga del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, nonché della condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, sta determinando un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica;

considerato inoltre che:

ad oggi la proroga dei termini per la consegna dei beni strumentali 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022 è fissata al 30 settembre 2023. La proroga approvata in legge di bilancio recepisce solo parzialmente le istanze delle imprese manifatturiere, visto che i 3 mesi aggiuntivi rispetto al termine originario del 30 giugno 2023 non sono considerati sufficienti per risolvere la questione;

l'articolo 3, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, prevedendo l'apposita copertura finanziaria, senza tuttavia chiarire i termini dell'operatività del Fondo fino al completo esaurimento delle risorse; la proroga dell'operatività della Commissione tecnica del FIR avrebbe potuto costituire una importante occasione per estendere l'operatività del Fondo anche agli azionisti e agli obbligazionisti della Banca Popolare di Bari;

esprime parere contrario.

## 1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 25/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023  
16ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore COTTARELLI (PD-IDP), il quale lamenta la vaghezza del provvedimento, in particolare dell'articolo 6, che si pone l'obiettivo di bilanciare le esigenze di continuità dell'attività produttiva con la salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente, lasciando al giudice la responsabilità di valutare le necessarie misure adottate a tal fine, con una formulazione tuttavia debole, che può lasciar dubbi di natura interpretativa. Conclusivamente ribadisce la contrarietà del Partito Democratico.

Il relatore ORSOMARSO (FdI) rileva la tecnicità del provvedimento, che mira a contemperare le esigenze economiche, la salvaguardia della salute e la tutela dei livelli occupazionali, e invita la minoranza a considerare i nuovi strumenti individuati, compreso lo scudo penale e amministrativo, finalizzati a garantire una nuova strategia per la pianificazione dell'attività siderurgica. Alla luce di quanto espresso, auspica che gli annunciati voti contrari si possano trasformare in un voto di astensione.

Il senatore COTTARELLI (PD-IDP) segnala un refuso all'articolo 6 e invita a correggere il testo, aggiungendo l'articolo "il" dopo le parole: "illeciti commessi".

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Cottarelli per la segnalazione, cui farà certamente seguito una correzione del testo in sede di *drafting*.

Il senatore TURCO (M5S), a integrazione dell'intervento svolto nella seduta di ieri, oltre a ribadire la contrarietà della propria parte politica nei confronti del provvedimento, segnala al relatore Orsomarso che alla tutela della continuità dell'attività produttiva non corrispondono altrettante tutele nel campo occupazionale e sanitario. Ricorda quindi i principali temi critici contenuti nei documenti depositati dagli auditi presso la Commissione competente ed evidenzia sinteticamente le caratteristiche, l'attività e l'ubicazione del polo siderurgico nella città di Taranto e delle conseguenze sulla popolazione dell'attività industriale nel corso degli anni. Invita quindi la maggioranza a mantenere i vincoli preesistenti così da condizionare l'utilizzo delle risorse stanziare anche ai fini della transizione energetica.

Il relatore ORSOMARSO (FdI) conviene sulla estrema complessità della situazione che è venuta a determinarsi per il sito produttivo dell'ILVA, testimoniata dalla stessa esigenza di contemperare gli obiettivi di tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro, di assicurare la continuità produttiva e i livelli

occupazionali. Tuttavia ritiene che tale circostanza possa favorire una discussione tra le forze politiche, anche al di là della valutazione delle passate responsabilità, per affrontare le questioni poste nella loro globalità.

Dopo un'interlocuzione del senatore [TURCO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) ricorda l'opportunità di un svolgimento ordinato degli interventi in discussione generale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S), dopo aver invocato una maggiore flessibilità nello svolgimento del dibattito, ritiene opportuno intervenire nuovamente in relazione a quanto dichiarato dal relatore, rivendicando la bontà delle scelte compiute in passato, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione dello scudo penale a favore dell'impresa titolare dell'impianto produttivo, in ragione della prevalenza della tutela ambientale e della salute dei cittadini di Taranto rispetto alle condotte della proprietà. Ricorda inoltre che la strada proposta dalla propria parte politica era anche quella di rivedere i limiti di inquinamento, come suggerito anche dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ribadisce che la criticità più rilevante del decreto adottato dal Governo è il superamento del vincolo di destinazione delle risorse e la condizionalità del dissequestro degli impianti: il decreto supera tali condizioni in un'ottica di corto respiro non sufficiente per superare definitivamente le difficoltà.

Interviene successivamente il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), il quale rileva che l'insediamento produttivo dell'ILVA, per caratteristiche strutturali, produttive e strategiche rappresenta un pezzo di storia dell'economia nazionale, ma al contempo - tenuto conto delle sentenze passate in giudicato - è anche il sito nel quale è stato perpetrato il reato di disastro ambientale. Pur prendendo atto della disponibilità del relatore Orsomarso, sottolinea come le risorse destinate alla città di Taranto, in diretta connessione con l'esigenza di superare i danni arrecati all'ambiente e alla salute dei cittadini di Taranto, non possono avere una destinazione diversa. Ricorda infatti che le somme derivanti dalla confisca nei confronti della proprietà Riva dovevano essere destinati alla città per alcuni interventi mirati. Succedutisi nel tempo azionisti diversi e Governi diversi, occorreva tener fermo l'impegno di destinare tali risorse come concordato; viceversa il decreto-legge storna le risorse finanziarie per coprire le perdite dell'impresa.

In conclusione, ritiene che anche la scelta di destinare ulteriori risorse per favorire la transizione dell'impianto verso una produzione ecosostenibile, prefigurerebbe un impegno finanziario da parte del MEF al momento non sostenibile.

Il [PRESIDENTE](#), anche in replica alle precedenti osservazioni del senatore Turco sull'andamento del dibattito, sottolinea che l'intendimento della Presidenza, al contrario, era proprio quello di favorire il confronto e la discussione, sebbene gli aspetti di stretta competenza della Commissione fossero ridotti, perché la materia della politica industriale è interesse dell'intero Parlamento e la questione dell'ILVA di Taranto tocca la sensibilità di tutte le forze politiche. Entrando nel merito, ritiene che una grande potenza economica non possa rinunciare alla propria capacità industriale nel campo della siderurgia, pena la dipendenza dall'estero, con tutte le conseguenze del caso, e che molte delle problematiche ancora irrisolte siano purtroppo la conseguenza della vittoria di Arcelor- Mittal sulla cordata italiana, alla quale partecipava anche la Cassa depositi e prestiti, per una scelta del Governo dell'epoca, in merito alla quale avanza molte perplessità.

Quanto alla transizione energetica, pur condividendo la preferenza per la produzione di acciaio con fonti alternative al fossile, e, nello specifico, al carbone, tuttavia invita a considerare tale obiettivo per il futuro, alla luce dell'impossibilità nell'immediato, dimostrata anche da altri Paesi come la Germania per la produzione di energia elettrica, di convertire gli impianti in tal senso.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ringrazia il Presidente per gli ampi spazi offerti alla discussione e per il confronto costruttivo, ma ritiene opportuno puntualizzare che già oggi alcuni impianti italiani producono acciaio con forni elettrici e che esistono ulteriori tecnologie adottabili anche sul territorio nazionale.

Nessuno chiedendo di intervenire ulteriormente, il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI), come anticipato nella seduta di ieri, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori [TURCO](#) (M5S) e [BOCCIA](#) (PD-IDP), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere

favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 ( [n. 40](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) introduce l'affare assegnato in titolo, ricordando in termini generali che con la sentenza n. 175 del 2022 la Corte Costituzionale ha affrontato la questione dell'introduzione di una nuova fattispecie penale da parte del legislatore delegato non sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega legislativa. Con tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, di una disposizione di un decreto delegato (recante la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario), nella parte in cui introduceva di fatto una nuova fattispecie penale di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Ad avviso della Corte il legislatore delegato sarebbe intervenuto senza essere autorizzato dalla delega legislativa, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito al fine di garantire anche il rispetto del principio di stretta legalità in materia penale. Per effetto della conseguente reviviscenza della normativa precedente, che era stata peraltro oggetto di un contrasto giurisprudenziale di legittimità, la Corte formula un monito in merito al legislatore per rivedere il complessivo regime sanzionatorio oggetto della disposizione dichiarata illegittima, al fine di renderlo maggiormente funzionale e coerente. Richiama quindi nel dettaglio gli aspetti più tecnici della questione, a partire dalla scelta di investire la Corte da parte del Tribunale ordinario di Monza, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 77, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale per il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un importo eccedente la soglia di punibilità contemplata dall'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, fino alla sentenza della Corte, che ha giudicato sussistente il denunciato eccesso di delega (articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione). La Corte infatti ha ritenuto che l'eccesso di delega, concernendo l'introduzione di una fattispecie di reato da parte del legislatore delegato, vada valutato congiuntamente al rispetto della riserva di legge e del principio di stretta legalità di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Ne deriva che il legislatore delegato ha introdotto (nell'articolo 10-*bis* del decreto-legislativo n. 74 del 2000) una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge di delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito per poter essere rispettoso anche del principio di stretta legalità in materia penale (articolo 25, secondo comma, della Costituzione). Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è stato ripristinato il regime previgente al decreto legislativo n. 158 del 2015, che aveva introdotto la disposizione censurata. Conclusivamente il relatore sottolinea che la Corte ha rivolto un monito al legislatore invitandolo a rivedere il predetto regime sanzionatorio, che era stato peraltro oggetto di contrasto giurisprudenziale in seno alla Cassazione, al fine di renderlo maggiormente funzionale e coerente.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene auspicabile che la Commissione, in conclusione della discussione, possa deliberare una risoluzione volta a definire gli orientamenti in materia di sanzioni tributarie con particolare riferimento alla chiarezza, semplicità ed efficacia dell'apparato sanzionatorio e semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie illecite, anche nella prospettiva di fornire un contributo in fase di predisposizione della delega fiscale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



**1.4.2.5. 8<sup>^</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**

# 1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 14 (pom.) del 17/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023

14ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il ministro delle imprese e del made in Italy Urso.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**

(Esame e rinvio)

Il senatore [SIGISMONDI](#) (Fdi), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 reca misure volte ad accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 2009 nella regione Abruzzo.

Esso prevede che alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici suddetti si applichino - senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente - le semplificazioni della disciplina dei contratti pubblici relativi a investimenti finanziati dal PNRR contenute nella Parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del 2021, ad eccezione dell'articolo 53-bis, comma 3, in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale per gli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria e penitenziaria.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del suddetto decreto-legge n. 77, che ha esteso l'applicazione della disciplina del PNRR agli interventi finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

L'articolo 2 reca disposizioni sul Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 1 riguarda l'esercizio dei poteri sostitutivi statali in relazione agli interventi previsti dal PNC per i territori colpiti dal sisma del 2016 e prevede che, laddove il Consiglio dei ministri proceda alla nomina di un commissario *ad acta*, lo debba individuare nella persona del Commissario straordinario suddetto.

Il comma 2 stabilisce che il Commissario straordinario sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988. Si prevede inoltre che il Commissario straordinario entro il 31 maggio 2023 trasmetta al Governo una relazione sullo stato di attuazione della



ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure per accelerare e semplificare la realizzazione degli interventi. L'ultimo periodo disciplina il compenso del Commissario straordinario. In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, il comma 3 abroga il comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 2018, nel quale si prevedeva che alla nomina del Commissario straordinario destinato a subentrare nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori in questione si procedesse con DPCM. Conseguentemente, viene modificato anche il comma 2 del suddetto articolo 38, per chiarire che il riferimento al Commissario ivi contenuto è ora da intendersi riferito al Commissario straordinario del Governo di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 3, comma 1, prevede che l'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020 debba essere interpretato nel senso che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione costituiti a seguito del sisma del 2009 - l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere - concerne anche i titolari dei medesimi due uffici, ferma restando la durata massima dei relativi rapporti come prevista dalla legislazione vigente, comprensiva delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di durata - anche mediante rinnovo - dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati mediante convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016 (la relazione illustrativa fa riferimento ai contratti stipulati mediante convenzione con l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia).

L'articolo 4 dispone un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2023 del Fondo regionale di protezione civile, previsto dall'articolo 45 del codice di protezione civile al fine di contribuire al potenziamento del sistema regionale di protezione civile e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare le emergenze che possono essere affrontate a livello regionale, senza la necessità della deliberazione dello stato di emergenza nazionale.

Tale Fondo è stato da ultimo rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022 (il c.d. decreto Ischia), attualmente in fase di conversione alla Camera dei deputati.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018.

L'articolo 5, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022, sopprime le disposizioni dell'articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023, nelle quali si prevedeva che gli interventi da realizzare fossero approvati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato.

Secondo la relazione illustrativa, tali disposizioni devono essere abrogate in quanto si sovrappongono con i compiti e le funzioni già attribuiti al Commissario delegato dal combinato disposto dell'ordinario assetto delle competenze regionali, delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del codice della protezione civile e delle ordinanze di protezione civile già adottate. Tali compiti e funzioni già prevedono in capo al Commissario delegato la responsabilità di pianificazione e il coordinamento degli interventi regolati con ordinanze di protezione civile. Si tratta di interventi che, tra l'altro, abbracciano l'intera gestione emergenziale, dalla fase di soccorso già svolta e in fase di ricognizione e rendicontazione, a quella di contribuzione a concorso del ristoro dei danni pubblici e privati occorsi in conseguenza degli eventi in questione.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì 27 gennaio, alle ore 12, e il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi di eventuali

soggetti da audire a giovedì, 19 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici ( n. 19 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 19 gennaio, alle ore 12, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire, invitando i Gruppi a contenere il numero delle richieste, in considerazione dei tempi assegnati alla Commissione per la conclusione dell'esame.

La Commissione conviene.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) anche per conto del relatore [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), illustra il provvedimento in esame, sottolineandone la centralità nell'ambito del processo complessivo di riforma del Paese.

Pone l'accento sul fatto che il testo semplifica le procedure e fornisce alle pubbliche amministrazioni e agli operatori economici una normativa chiara e comprensibile, al fine di velocizzare gli appalti e promuovere lo sviluppo dell'Italia.

È in quest'ottica che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo il lavoro del Consiglio di Stato, ha ritenuto di svolgere un'ulteriore fase di riflessione e di ascolto, che ha visto il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei soggetti interessati.

Il testo che giunge all'esame delle Camere segna dunque, a suo avviso, un cambio di passo deciso rispetto al passato.

Esso si compone di 229 articoli e di 36 allegati. Se il numero degli articoli è analogo a quello del Codice vigente, il numero dei commi, delle parole e dei caratteri utilizzati è invece molto inferiore e, con gli allegati, viene abbattuto in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione. Contrariamente al Codice precedente - che prevedeva un regolamento di esecuzione e rinviava a numerosi regolamenti, decreti ministeriali e linee guida dell'ANAC - il nuovo Codice si presenta infatti come "autoesecutivo": la disciplina secondaria è contenuta nei 36 allegati che potranno poi essere sostituiti ad opera di regolamenti.

La novità del Codice si percepisce già dall'articolo 1, il quale chiarisce che il risultato che le stazioni appaltanti devono perseguire è l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza e la trasparenza hanno dunque un valore funzionale e sono tutelate non come fine, ma come mezzo in vista del raggiungimento del risultato. Sebbene possa apparire scontato, tale principio non è in realtà mai stato affermato ed è importante che venga posto espressamente ora, in un momento di crisi in cui è fondamentale velocizzare le procedure, considerata l'incidenza del settore delle costruzioni sul prodotto interno lordo.

Il provvedimento presenta poi un nuovo approccio nei confronti dei funzionari pubblici e dei professionisti.

Per quanto riguarda i primi, si prevede il nuovo principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, che mira a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una rete di protezione rispetto all'alto rischio che accompagna il loro operato e contrastando così i fenomeni della "burocrazia difensiva" e della "paura della firma".

Per quanto riguarda i secondi, si stabilisce che le prestazioni d'opera intellettuale non possano essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, e che la pubblica amministrazione debba garantire l'applicazione del principio dell'equo compenso.

Segnala che il nuovo Codice prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti e ridisegna la figura del RUP, che diventa il responsabile unico del progetto e non più del procedimento, al fine di evidenziare che il ruolo ricoperto è quello di responsabile di tutto l'intervento pubblico.

Si sofferma poi sulla riduzione dei livelli di progettazione e sulla nuova procedura in virtù della quale

il Governo qualificherà una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri e l'elenco delle infrastrutture strategiche sarà inserito nel DEF. Sottolinea che particolare attenzione viene data agli aspetti sociali, prevedendo l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e il contrasto al lavoro irregolare.

Dopo avere illustrato la disciplina del subappalto, che si adegua ai rilievi formulati dalla Corte di giustizia e dalla Commissione europea, dà conto del modo in cui vengono ridisegnate le funzioni dell'ANAC: se, da un lato, l'Autorità viene privata del potere di adottare linee guida (superate dal nuovo impianto del Codice e dei relativi allegati) e della gestione di albi non più previsti dal nuovo Codice, dall'altro vengono irrobustite le funzioni di vigilanza collaborativa, in quanto il ruolo di supporto alle stazioni appaltanti viene esteso anche alla fase di esecuzione del contratto, e viene previsto uno specifico potere sanzionatorio che l'ANAC esercita qualora accerti violazioni nell'ambito della sua attività di vigilanza. Presso l'ANAC viene inoltre istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici.

In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame rispecchi i principi di concretezza e cura degli interessi pubblici ai quali si ispira l'intera azione del Governo e condivide la decisione assunta dalla Commissione di effettuare un ciclo di audizioni, auspicando tuttavia che il numero delle richieste non sia eccessivo, onde evitare che l'attività istruttoria si riveli dispersiva.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della Commissione verranno esaminati al termine delle comunicazioni del Ministro Urso.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Comunicazioni del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni**

Il ministro URSO riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero relativamente al settore delle comunicazioni.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori [NICITA](#) (PD-IDP), [DE PRIAMO](#) (FdI), [TREVISI](#) (M5S), [TUBETTI](#) (FdI) e [PETRUCCI](#) (FdI).

Il ministro URSO replica agli interventi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### [Resoconto stenografico](#)

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 ( [n. 12](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE),

in sostituzione del relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stessa formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (*Fdl*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che il Capo I contiene disposizioni relative al settore siderurgico, volte a salvaguardare determinati contesti industriali che, anche a causa della crisi energetica, si trovano in situazione di carenza di liquidità, nonché a fornire strumenti di intervento per i casi in cui la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse essere ritenuta non adeguata.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche alla disciplina sul rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d'Italia S.p.a. che, oltre a precisare le finalità per l'utilizzo dei 705 milioni di euro stanziati dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 103 del 2021 per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico di Taranto, autorizzano Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o finanziamento soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della stessa Invitalia, nel limite del miliardo di euro già autorizzato dal decreto-legge n. 115 del 2022, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico.

L'articolo 2 prevede che, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale, che siano partecipate almeno per il 30 per cento da un socio pubblico e che non siano quotate, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria possa avvenire, in caso di inerzia degli amministratori, anche su istanza del socio pubblico.

L'articolo 3, in relazione ai compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi, introduce meccanismi di incentivazione e disincentivazione volti a ridurre la durata delle procedure di amministrazione straordinaria e ad aumentarne l'efficacia.

L'articolo 4 fissa un limite complessivo al compenso degli amministratori giudiziari.

Il Capo II contiene disposizioni in materia penale volte a bilanciare, nel caso di procedimenti e vincoli giudiziari che riguardano gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, l'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per la collettività e alla tutela della coesione sociale, con particolare riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell'occupazione, con la salvaguardia di beni giuridici altrettanto importanti, quali il diritto alla salute e alla salubrità dell'ambiente.

In tale ottica, l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 nelle quali prevede che: nel caso di attività svolta in stabilimenti industriali o in parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione, anche cautelare, di una sanzione interdittiva che possa determinare l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività tramite un commissario; in ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di

quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo quando, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

L'articolo 6 integra l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per introdurre talune precisazioni in relazione agli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

Si prevede che il giudice disponga la prosecuzione delle attività, avvalendosi di un amministratore giudiziario (ovvero, nel caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, dello stesso commissario straordinario) e dettando le prescrizioni necessarie per garantire il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Tali disposizioni non si applicano se il giudice ritiene che dalla prosecuzione possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione. La prosecuzione dell'attività è viceversa autorizzata se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze sopra richiamate.

Anche se negativo, il provvedimento deve essere immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che sono anche soggetti titolati alla sua eventuale impugnazione.

L'articolo 7 stabilisce che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento, dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

L'articolo 8 stabilisce che, fino alla perdita di efficacia del Piano ambientale relativo alle acciaierie di Taranto, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, continuano ad essere applicate le disposizioni nelle quali si prevede che non siano punibili le condotte poste in essere in attuazione del Piano, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 18 gennaio 2023, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



## 1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 18 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

**(93-338-353-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto attiene ai profili di competenza della 8ª Commissione, durante l'esame alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 7, che porta da 40 a 42 il numero dei componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ai sensi delle nuove disposizioni, che novellano l'articolo 1, comma 3, della legge n. 103 del 1975, la Commissione di vigilanza sarà dunque costituita da 21 senatori e 21 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque in modo da assicurare che ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica abbia almeno un proprio rappresentante nella Commissione.

La formulazione delle norme attualmente vigente prevede invece che la Commissione sia composta da 40 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

In considerazione del fatto che il provvedimento è già all'ordine del giorno dell'Aula del Senato nella seduta delle 16.30 di oggi e che esso è stato approvato all'unanimità nei precedenti passaggi parlamentari, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto. I senatori [BASSO](#) (PD-IDP) e [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole del Presidente, previa verifica del numero legale, viene posta in votazione ed è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per il voto unanime espresso dalla Commissione.

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 183 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 19 (Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [462](#)

**G/462/1/8**

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

premessò che:

l'ultimo Rapporto ISPRA 2021 sul dissesto idrogeologico pone in evidenza come il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni o erosione costiera, mentre il 18,4 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni, con 1,3 milioni di abitanti e oltre 560.000 edifici sottoposti a rischio frane;

le cause del dissesto idrogeologico vanno ricercate in primo luogo, nelle condizioni fisiche del territorio italiano geologicamente giovane e tettonicamente attivo, costituito per il 75 per cento da colline e montagne. Alle cause naturali, quali precipitazioni e terremoti, si aggiungono sempre più di frequente quelle antropiche e gli effetti dei cambiamenti climatici, con un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi, che comportano, di conseguenza, un aumento della frequenza delle frane superficiali e delle colate detritiche;

considerato che:

occorre avviare una programmazione degli interventi che eviti la continua rincorsa alle emergenze, attraverso l'allocazione di risorse che garantiscano la messa in sicurezza del territorio;

i fenomeni franosi sono eventi naturali complessi, che richiedono una profonda conoscenza geologica del territorio nazionale, che possa supportare dal punto di vista tecnico-scientifico l'adozione di decisioni che molto spesso, in fase emergenziale, devono essere adottate dal personale della Protezione Civile e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tempi molti ristretti, come la

perimetrazione delle aree potenzialmente a rischio, la definizione di scenari di evoluzione del dissesto, la pianificazione di misure emergenziali di messa in sicurezza, la valutazione del rischio che grava sulle squadre di soccorso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare la pianta organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con un congruo numero di geologi, al fine di integrare le competenze tecnico scientifiche del Corpo, e garantire la costituzione di un vero e proprio nucleo operativo, distribuito capillarmente sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività legate alle fasi emergenziali.

#### Art. 1

##### 1.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».*

##### 1.2

[Fregolent](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».*

##### 1.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».*

##### 1.4

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo » inserire le seguenti: «e quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».*

##### 1.5

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. Alla Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata la somma di 1 milione di euro ai fini del rafforzamento delle professionalità a supporto della Struttura stessa.»*

##### 1.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto*



legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario,»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»»

#### 1.7

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio."».

#### 1.8

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:* «1-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine del coordinamento dei processi di ricostruzione dei territori interessati"».

#### 1.9

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:* «1-bis. All'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) nel caso in cui il Comune si sostituisce al privato inadempiente mediante la nomina di un commissario scelto anche tra i dipendenti dell'amministrazione, il commissario è autorizzato, in deroga, alla presentazione della richiesta di contributo, anche oltre i termini di scadenza stabiliti per legge sia per le abitazioni singole che per gli aggregati situati all'interno dei centri storici dei comuni del cratere sismico del 2009, anche per quelli i cui proprietari non si siano validamente costituiti in consorzio."».

#### 1.10

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" inserire le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati."».

#### 1.11

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "lo stesso immobile." aggiungere, in fine, le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli immobili la cui

condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati".».

### 1.12

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lett. i), è aggiunta la seguente lettera: "i-bis) delocalizzazione definitiva per l'acquisto di un immobile equivalente e legittimo, ad uso abitativo o produttivo, nel medesimo comune o in un comune limitrofo con popolazione non superiore a trentamila abitanti, nei casi di elevato rischio idrogeologico, idraulico e sismico, previa dichiarazione di inagibilità e acquisizione di diritto dell'edificio oggetto di delocalizzazione e della relativa area di sedime da parte del Comune."».

### 1.13

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".»

### 1.14

[Fina](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di sostenere politiche di prevenzione e adeguamento antisismico, al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro" le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

### 1.15

[Patuanelli](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità, la tempestività e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal medesimo comma 8-bis."»

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: "pubblica".*

### 1.16

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori dei crateri sisma 2009 e 2016, la detrazione per gli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e per gli interventi antisismici di cui al comma 4 spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, anche qualora non sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici".».

#### 1.17

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:* «1-bis. All'articolo 17, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 7-bis è aggiunto in fine il seguente: "7-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata conseguenti e concomitanti all'incremento dei prezzi ed alle temporanee difficoltà di reperimento materiali non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125."»

#### 1.18

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2022 subiti dai materiali da costruzione derivanti anche dalle difficoltà di approvvigionamento degli stessi, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, non si applicano i commi 5 e 5-bis dell'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti «e privata».*

#### 1.19

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:* «1-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti Complementari per le aree del terremoto del 2009 e 2016, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata, per tutte le procedure di gara, anche già aggiudicate, la preassegnazione dell'importo aggiuntivo del quindici per cento di cui alle Ordinanze n. 40 del 21 ottobre 2022 e n. 41 del 31 dicembre 2022, adottate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."».

#### 1.20

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 770, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026, ferma restando la quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al Comune dell'Aquila è destinato, in aggiunta, l'ulteriore importo di euro 15 milioni annui";

b) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026, ferma restando la quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai comuni del cratere sisma 2009 è destinato, in aggiunta, l'ulteriore importo di euro 1,5 milioni annui"».

### 1.0.1

#### [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e da quelli fuori cratere)*

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con successive modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I beneficiari possono esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto.

4. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

### 1.0.2

#### [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I beneficiari possono esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.»

### 1.0.3

#### Rosso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "interventi ammessi a contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti";

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono soppresse;

2) al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

3) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

4) al secondo periodo le parole "gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

"8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente."

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

1) le parole "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono soppresse;

2) dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

3) dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b) per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*bis*.1. Le imprese affidatarie di contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 258.000 euro, devono obbligatoriamente possedere la qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per categorie e classifiche adeguate all'importo complessivo dei lavori. A tal fine si applicano gli artt. 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

13-*bis*.2. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi possono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

"13-*bis*.3. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo la parola "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste



di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.";

*i)* all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, e all'articolo 28-*bis*, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse.

*j)* all'articolo 28-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. È consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti";

*k)* all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

*l)* all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 119, comma 8-*ter*, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, non si applica il terzo periodo del comma 8-*bis* e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-*bis*".

*b)* all'articolo 119, comma 13, lettera *b)*, dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."»

#### 1.0.4

[Astorre](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

*(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "interventi ammessi al contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti";

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono eliminate;

2. al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

3. dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

4. al secondo periodo le parole "gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente: "8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.";

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

1) le parole "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono eliminate;

2) dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

3) dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b) per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta



possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*ter*. Le imprese affidatarie di contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 258.000 euro, devono obbligatoriamente possedere la qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per categorie e classifiche adeguate all'importo complessivo dei lavori. A tal fine si applicano gli artt. 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

13-*quater*. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi possono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

13-*quinquies*. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il termine "esclusivamente" è soppresso;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004" sono aggiunte le seguenti "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario

Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.";

*i)* all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, e all'articolo 28-*bis*, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;

*l)* all'articolo 28-*bis* sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. E' consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti".

*m)* all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

a. all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*.Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 119, comma 8-*ter*, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, non si applica il terzo periodo del comma 8-*bis* e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-*bis*.";

*b)* all'articolo 119, comma 13, lettera *b)*, dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del

DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."».

### 1.0.5

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

*(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "interventi ammessi al contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti, fatta salva la possibilità di opzione per la cessione del credito".

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono eliminate;

ii. al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

iii. dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

iv. al secondo periodo le parole "gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

"8-*bis* Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art.119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente."

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

i. le parole "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono soppresse;

ii. dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

iii. dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b)

per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*ter*. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi possono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

13-*quater*. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. il termine "esclusivamente" è soppresso;

ii. dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004" sono aggiunte le seguenti "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata

del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

*i)* all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* e all'articolo 28-*bis*, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse.

*j)* all'articolo 28-*bis* sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

i. al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

ii. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. E' consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti".

*k)* all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

*l)* all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 119, comma 8-*ter*, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-*bis* e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-*bis*".

*b)* all'articolo 119, comma 13, lettera *b)*, dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44" .».

## 1.0.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016)*

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), dopo le parole "della Regione Abruzzo", inserire le seguenti: "nonché ai territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,"».

### 1.0.7

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)*

1. Al fine di favorire la ristrutturazione del patrimonio edilizio e di garantire altresì l'adozione di misure antisismiche, all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "25 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) alla lettera b), le parole: "antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176" sono sostituite dalle seguenti: "antecedente alla data del 29 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3) la lettera c) è soppressa;

4) alla lettera d), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7,6 milioni per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per l'anno 2025, 194, 7 milioni per l'anno 2026, 177,3 milioni per l'anno 2027, 329,4 milioni per l'anno 2028, 7,3 milioni per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.0.8

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Istituzione del fascicolo del fabbricato)*

1. Ai fini della messa in sicurezza patrimonio edilizio, di una programmazione chiara e trasparente degli interventi di manutenzione e di risparmiare tempo e risorse, le regioni e le province in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2023, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle

su pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza; h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

3. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale. Il previo rilascio del permesso di costruire, secondo quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di un altro titolo edilizio equipollente, è condizione necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Ai fini del presente articolo, per soggetto responsabile si intende il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio.

4. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dall'amministrazione competente.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con Ministro dei beni e della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti per addivenire alla stipula di una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e che definisca i rispettivi compensi.

6. Il professionista di cui al comma 4 predisporre e aggiorna il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa fornita dal soggetto responsabile e, ove necessario, può avanzare delle osservazioni e svolgere ulteriori indagini. In ogni caso, entro un anno dall'attivazione della pratica, il professionista trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile ovvero che evidenzi rilievi critici.

7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:

- a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
- b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a due anni;
- c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.



9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.

10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed in ristrutturazione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile.»

### 1.0.9

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.";

b) al numero 1.6.16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso".».

#### Art. 2

### 2.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

3-ter. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 3-bis, la contabilità speciale di cui all'articolo



19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 2.0.1

[Silvestro, Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da "Resta a carico" fino a "trattamento economico non fondamentale" sono sostituite dalle seguenti: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 1, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 2.0.2

[Verducci](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, lettera c), le parole: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro".»

### 2.0.3

[Silvestro, Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 24-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "dalla Regione Campania" sono sostituite con le parole "dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario, previo parere della conferenza di servizi di cui alla lettera c), comma 2";

c) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole "dalla Regione Campania" sono sostituite dalle parole "dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto";

2) la lettera b) è soppressa;

3) la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019, è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal Commissario

straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto, con la partecipazione del rappresentante della regione Campania, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno."»

### Art. 3

#### 3.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* «01. All'articolo 57, comma 3-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: "e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»

#### 3.2

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

#### 3.3

[Di Girolamo](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

#### 3.4

[Fregolent](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

#### 3.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

### 3.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente alla predetta annualità,».*

### 3.7

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente. "3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non di ruolo, anche di qualifica dirigenziale, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno 3 anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

### 3.8

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, le parole: "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: "possono essere maturati" sono inserite le seguenti: ",*

entro il 31 dicembre 2024,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

### 3.9

#### Fregolent

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

### 3.10

#### Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

### 3.11

#### Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* «2-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "possono essere maturati" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

### 3.12

#### Fregolent

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

### 3.13

#### Aurora Floridaia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalita` di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle



dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.".

### 3.14

#### [Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo dopo le parole: "possono essere maturati" aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 riguardante la Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

### 3.15

#### [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".»

### 3.16

#### [Rosso](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".»

### 3.17

#### [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "dei predetti crateri" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".»

### 3.18

#### [Trevisi](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".».

### 3.19

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".»

### 3.20

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", anche di qualifica dirigenziale," e le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

### 3.21

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite con le seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»

### 3.22

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»

### 3.23

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»

### 3.24

[Zaffini](#), [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".»

### 3.25

[Fina](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Limitatamente ai contratti di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera c), dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 maggio 2017, n. 75, le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole "al 31 dicembre 2023".»

### 3.26

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e 2016. Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario".».

### 3.27

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "la spesa di 1,45 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere".».

### 3.0.1

[Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189" sono sostituite dalle seguenti "gli enti autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189", e le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";



c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013, recante Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016."

### 3.0.2

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, le parole: ". Restano ferme" sono sostituite dalle seguenti: ", ad integrazione e in sinergia con" e dopo le parole: "aree interne" sono inserite le seguenti: "e della Montagna";

b) all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "e ripresa economica".».

### 3.0.3

[Fregolent](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole ". Restano ferme" con le parole ", ad integrazione e in sinergia con"; dopo le parole "aree interne" aggiungere le parole "e della Montagna";

b) all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola "ricostruzione" aggiungere le parole "e ripresa economica".»

### 3.0.4

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma in materia di personale si applicano altresì agli enti ed alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, nonché al Ministero della cultura - Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio le cui competenze riguardino gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione del patrimonio danneggiati dal sisma, secondo modalità e criteri definiti con ordinanza commissariale nei limiti di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";

b) al comma 1-*ter* le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»).

### 3.0.5

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma in materia di personale si applicano altresì agli enti ed alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, nonché al Ministero della cultura- Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio le cui competenze riguardino gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione del patrimonio danneggiati dal sisma, secondo modalità e criteri definiti con ordinanza commissariale nei limiti di 600.000 euro a decorrere dall'anno 202.";

b) al comma 1-ter le parole: "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»

### 3.0.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»

### 3.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»

### 3.0.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»

### 3.0.9

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, lettere a), b) e d) dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

d) al comma 12-bis, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse.».

### 3.0.10

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, lettere a), b) e d) dopo le parole "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono aggiunte le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice

commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

d) al comma 12-bis, sono soppresse le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque".»

### 3.0.11

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, dopo le parole: "diritti reali di godimento", ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," aggiungere le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,"».

### 3.0.12

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

2. Dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.1 (*Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici*) - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20."

3. All'articolo 31, comma 6, dopo le parole: "con l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole: "l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi"».

### 3.0.13

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro".»

### 3.0.14

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro".»

### 3.0.15

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

### 3.0.16

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

### 3.0.17

[Fregolent](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

### **3.0.18**

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio."».

### **3.0.19**

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  
dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

### **3.0.20**

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  
dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

### **3.0.21**

[Fregolent](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»



### 3.0.22

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

### 3.0.23

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: "*d-bis*) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

### 3.0.24

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

### 3.0.25

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile del 2019, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55"».

### 3.0.26

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-*bis* è inserito il seguente: "Art. 20-*ter* - (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - *I*. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20".»

### 3.0.27

#### [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente: "Art. 20-*ter*. - (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - *I*. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20".»

### 3.0.28

#### [Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente: "Art. 20-*ter*. (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - *I*. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20".»

### 3.0.29

#### [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.



*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "con l'indicazione" sono inserite le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole: "l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono inserite le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi".».

### **3.0.30**

[Fregolent](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 31, comma 6, dopo le parole "con l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole "l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi"».

### **3.0.31**

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."».

### **3.0.32**

[Fregolent](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza"».

### **3.0.33**

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."».

### **3.0.34**

### Fina

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente comma: "8-ter. 1. Le misure di cui al comma 8-ter si applicano a tutti gli immobili, anche laddove non classificati inagibili, ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

### **3.0.35**

Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 704, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.»

### **3.0.36**

Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 142)*

1. All'articolo 20-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015" sono soppresse.»

### **3.0.37**

Trevisi

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Misure in materia di personale operante nei servizi per l'emergenza 118)*

1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nei servizi di pronto soccorso," aggiungere le seguenti: "compreso il personale operante nei servizi per l'emergenza 118,";

b) sostituire le parole: "per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità" con le seguenti: "per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 220 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 160 milioni di euro per il personale del comparto sanità".

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.0.38

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)*

1. All'articolo 1, comma 760, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, le parole: 'per l'anno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' sono inserite le seguenti: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024.'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive.'";

### 3.0.39

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)*

1. All'articolo 1, comma 760, lettera c) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 'per l'anno 2022' con le parole: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' aggiungere le parole: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024'.

2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive'";

### 3.0.40

#### [Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)*

1. All'articolo 1, comma 760, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole 'per l'anno 2022' con le parole: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' aggiungere le parole: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024'".

2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive'".»

### 3.0.41

#### [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1 Al personale in servizio, in regime di comando, assegnazione o fuori ruolo presso gli uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere riconosciuto il trattamento accessorio già percepito presso l'Ente nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da quelle accertate.

2. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, diretti dai rispettivi dirigenti di livello generale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono incrementare la rispettiva dotazione organica sino ad un massimo di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per ciascun ufficio, scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per l'attuazione delle previsioni di cui ai commi che precedono si provvede a valere sulle risorse già disponibili presso le rispettive contabilità degli uffici, previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

### 3.0.42

#### [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»

### 3.0.43

[Silvestro, Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a

decorrere dal 2023.»

### 3.0.44

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»

### 3.0.45

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Misure in materia di personale dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a valere sulle risorse dei fondi stanziati dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»

### 3.0.46

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

*a)* un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni



del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti, fermo restando che la domanda di sanatoria risulti presentata in data antecedente al verificarsi degli eventi sismici di cui al comma 1.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

### 3.0.47

[Silvestro, Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)*

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate dal Commissario, la facoltà di opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a).

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, fermo restando che la domanda di sanatoria risulti presentata in data antecedente al verificarsi degli eventi sismici di cui al comma 2.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite

di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

### 3.0.48

[Silvestro, Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

### 3.0.49

[Silvestro, Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

### 3.0.50

[Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni riguardanti la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018)*

1. All'articolo 1, comma 733, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14 bis del citato decreto-legge n. 32 del 2019, limitatamente all'anno 2023, si intendono in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, nonché ai limiti di cui



agli articoli 19, 21, e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

*Consequentemente, il Capo I è così riformulato:*

«Capo I. Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 nonché disposizioni riguardanti i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018».

### **3.0.51**

[Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)*

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (DE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

### **3.0.52**

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 19 comma 6-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. All'articolo 19, comma 6-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti "38 per cento"».

### **3.0.53**

[Damante](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)*

1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e I soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. I soggetti di cui al comma 1, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **3.0.54**

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Rimborso e anticipazione IVA imprese danneggiate sisma 2016)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 4-bis. Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso;

b) all'articolo 38-bis, comma 2, le parole "all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al comma 4-bis dell'articolo 30";

c) all'articolo 38-bis, comma 3, le parole "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla";

2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."»

### **3.0.55**

[Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art.3-bis.

*(Supporto psicosociale a vittime di eventi emergenziali)*

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitano in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.0.56

#### [Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

*(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)*

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali."»

#### Art. 4

### 4.1

#### [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni e, a decorrere dall'anno 2024, nella misura di euro 15 milioni»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 4.2

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».*

#### 4.3

[Rosso](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

#### 4.4

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».*

#### 4.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».*

#### 4.6

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 11 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le risorse del fondo di cui al precedente periodo, sono destinate, prioritariamente, al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile."»

#### 4.7

[Fina](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Una quota pari a non meno del 25 per cento delle risorse di cui al presente articolo devono essere destinate a programmi e azioni di prevenzione e adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici.»

#### 4.0.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di

protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

#### 4.0.2

##### Nicita

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1)*

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 4.0.3

##### Fina

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua con proprio decreto i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.»

#### 4.0.4

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

*(Azioni di supporto per le vittime di eventi emergenziali)*

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale e educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a sensi dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4-ter.

*(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)*

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 assume la denominazione "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché



degli eventi emergenziali"»).

#### 4.0.5

##### Fina

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### 4.0.6

##### Fina

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali"».

#### Art. 5

#### 5.1

##### Rosso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

## 5.2

### Trevisi

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente: "862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione gestione contabile*



delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

### 5.3

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

### 5.4

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Semplificazione della gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del

Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

## 5.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

«Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

*Consequentemente, al medesimo articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

## 5.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:* «1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il penultimo periodo è soppresso.»

## 5.7

[Zaffini](#), [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [De Priamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre

2022, n. 197, al primo periodo, dopo le parole "limitrofi alla provincia di Ancona", sono aggiunte le parole: "nonché con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia".».

#### 5.0.1

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali)*

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 5.0.2

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)*

1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.»

#### 5.0.3

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente articolo, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria ai sensi dell'articolo 26, comma 2.".»

#### 5.0.4

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "10.018.875 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.042.625 euro" e le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". Conseguentemente, alla tabella di cui al medesimo comma, è aggiunta in fine la seguente voce:

Protezione Civile 23.750

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.0.5**

[Lopreato](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. sopprimere le parole "di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno";
2. sostituire le parole, ovunque ricorrono, "30 giugno 2023." con le seguenti "31 dicembre 2023.";

b) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2023", con le seguenti "31 dicembre 2023";

c) al comma 5:

1. sostituire le parole "entro il 16 settembre 2023," con le seguenti "entro il 16 marzo 2024.";
2. sostituire le parole " a decorrere dal 16 settembre 2023" con le seguenti "a decorrere dal 16 marzo 2024"
3. sostituire le parole "30 settembre 2023." con le seguenti "31 marzo 2024.";

d) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato."

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.».

## 5.0.6

### Fina

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, le parole: "1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno" sono sostituite dalle seguenti: "2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023".»

## 5.0.7

De Rosa, Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Lopreiato, Castellone, Nave, Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "decreto al 31 dicembre 2022" con le seguenti " decreto al 31 gennaio 2023"; sostituire "successiva al 31 dicembre 2022." con le seguenti " successiva al 31 gennaio 2023.";

b) al comma 2 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023.";

c) al comma 3, si apportano le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole, ovunque ricorrono, "di Casamicciola Terme o Lacco Ameno,";

2) sostituire le parole "31 dicembre 2022." con le seguenti "31 gennaio 2023.".

d) al comma 4, si apportano le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";

2) sostituire le parole "Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022", con le seguenti " Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 gennaio 2023";

3) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";

e) al comma 8 sostituire le parole, ovunque ricorrono "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023".»

## 5.0.8

Aloisio, Sironi, Trevisi, Di Girolamo, Lopreiato, Castellone, Nave, De Rosa, Mazzella, Castiello, Bilotti

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022)*



1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022, si apportano le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, si apportano le seguenti modificazioni:
    - 1) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";
    - 2) sopprimere le parole "di Casamicciola Terme o Lacco Ameno";
  - b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2022", con le seguenti "31 gennaio 2023".»

#### 5.0.9

[Mazzella](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2023)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2023, si apportano le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1:
    - 1) sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";
    - 2) sostituire la parola "2024" con la seguente "2025";
  - b) al comma 2, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»

#### 5.0.10

[Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Misure relative alla struttura Commissariale di cui all'articolo 31 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)*

1. Al comma 3 dell'articolo 31 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui al comma 3.bis dell'art. 50, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. La contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante della mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

*Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"*

#### 5.0.11

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 1, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.0.12

[Irto](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)*

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale".

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.0.13

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)*

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell'isola di Ischia e sull'intero territorio nazionale, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale".

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".».

#### 5.0.14

[Cantalamessa](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Minasi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Misure relative agli interventi di ricostruzione sul patrimonio pubblico, mitigazione dissesto, risanamento ambientale a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022)*

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

*Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"*

#### 5.0.15

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

#### 5.0.16



[Basso](#), [Astorre](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

*(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)*

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui all'articolo 5-ter;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

#### **Art. 5-ter.**

*(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)*

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

#### **Art. 5-quater.**

*(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)*

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle

previsioni del comma 1 è riconosciuto il *bonus* di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.

4. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

#### **Art. 5-quinquies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 160 milioni per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

#### **5.0.17**

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)*

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-*bis* e del Piano di cui al precedente articolo 5-*ter*;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

#### **Art. 5-ter.**

*(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)*

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già

occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

#### **Art. 5-quater.**

*(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)*

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il *bonus* di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.

4. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

#### **Art. 5-quinquies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rese disponibili ai sensi del comma 2-ter.

2. I commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono abrogati.»

### **5.0.18**

[Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Misure alternative per la costruzione o la delocalizzazione degli immobili agli aventi titolo)*

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 ovvero degli eventi alluvionali a partire dal 26 novembre 2022 che hanno interessato l'Isola di Ischia è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con specifica ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare la scelta tra le seguenti alternative:

a) contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione di cui al decreto-legge del 3 dicembre 2022 n. 186;

b) contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della precedente lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e la ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi del comma 1, lett. f-*bis*, dell'articolo 18 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

*Consequentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"*

#### **5.0.19**

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero

conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f-*bis*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

### 5.0.20

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f-*bis*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di



25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

#### 5.0.21

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Misure alternative per gli aventi titolo di immobili inagibili o resi inagibili)*

«1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

#### 5.0.22

[Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Misure di sostegno economico e occupazionale per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2017 e degli eventi calamità di novembre 2022 sul territorio dell'Isola di Ischia)*

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di

Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'art. 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. »

*Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"*

### 5.0.23

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)*

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'art. 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

### 5.0.24

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26

novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

#### 5.0.25

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Misure in materia di attività economiche presenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)*

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*undecies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con successive modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

#### 5.0.26

[Castellone](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Lopreiato](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)*

1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 6 del presente decreto.»

#### 5.0.27

[Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di personale nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in



coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto legislativo.

2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto, fra i Comuni di cui al successivo comma.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Comuni di cui al comma 1 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indicando il fabbisogno di personale da assumere a tempo indeterminato e le relative risorse economiche necessarie, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023. »

*Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"*

## **5.0.28**

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse dei fondi stanziati dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.».

#### **5.0.29**

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera b) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»

#### **5.0.30**

[Bilotti](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)*

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune

può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

### 5.0.31

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)*

1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 5.0.32

[Castellone](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5- bis.

*(Fondo per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le risorse del predetto Fondo, sono altresì destinate a completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

### 5.0.33

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

1. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.»

### 5.0.34

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Esenzione IMU)*

1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati

del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.»

### 5.0.35

[Basso](#), [Astorre](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.0.36

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.0.37

[Irto](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione mutui MEF)

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza



applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.0.38

[Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni nell'Isola di Ischia colpiti dal sisma)*

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: " b-bis) al comma 1, alla lettera a-bis), le parole: "commi 5 e 5-ter, terzo periodo," sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: "ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";

e) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente:

"b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica".

### 5.0.39

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)*

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026";

c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: "commi 5 e 5-ter, terzo periodo," sono soppresse;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.40**

[Castiello](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)*

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

#### **5.0.41**

[Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Istituzione di una zona franca nel Comune di Casamicciola Terme e sostegni al reddito per le attività produttive)*

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Campania e il CIPRESS, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nell'ambito della zona franca sono adottate agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese ed esenzioni dai contributi ai titolari di reddito di lavoro autonomo

che svolgono la propria attività nel territorio interessato, nonché contributi alle attività produttive rapportati alla riduzione del fatturato negli anni 2023 e 2024. A tal fine è costituito un apposito Fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente comma.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"*

#### 5.0.42

[Lotito](#), [Rosso](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 14-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della Provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2023, si farà fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.

2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-bis e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della Provincia di Campobasso, con efficacia limitata all'anno 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

b) al comma 3 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole "di cui ai commi 1 e 2-bis".»

#### 5.0.43

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Misure relative agli eventi atmosferici calamitosi verificatesi sul territorio della provincia di Messina a dicembre 2022)*



1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 3 dicembre 2022 che hanno colpito il territorio della provincia di Messina, come riportato nella Deliberazione della Giunta regionale della Sicilia n. 585 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato richiesto lo stato di emergenza per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e 3 dicembre 2022, e specificatamente per gli eventi del 3 dicembre 2022, che hanno avuto un impatto di particolare gravità nell'area del messinese, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per gli eventi calamitosi della provincia di Messina di dicembre 2022 con stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"*

#### **5.0.44**

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 5- bis.**

*(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)*

1. Al primo periodo del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "è autorizzata la spesa di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di conversione del presente decreto, relative agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, è autorizzata la spesa di 108 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021 ai sensi del comma 1.»

#### **5.0.45**

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

1. Al fine di procedere al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-*octies* del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023

al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.46**

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

#### **5.0.47**

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. Ai conti correnti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, articoli 137 e seguenti, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."»

## **1.4.2.6. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 20 (pom.) del 18/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCLEDÌ 18 GENNAIO 2023**

**20ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Per quanto riguarda i profili di competenza, la relatrice LEONARDI (Fdl) menziona in primo luogo l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame, recante una norma d'interpretazione autentica riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, specificando che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 concerne anche i titolari dei due uffici, ferma restando la durata massima degli incarichi dirigenziali in base alla disciplina generale. Il successivo comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di durata dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

Inoltre, gli articoli 1 e 5 recano misure di semplificazione procedurale per interventi relativi, rispettivamente, agli eventi sismici dell'aprile 2009 in Abruzzo e agli eventi alluvionali del settembre 2022 nelle Marche.

L'articolo 2 modifica la procedura per la nomina del Commissario straordinario per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati da una serie di eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e individua nel medesimo Commissario, per le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, il commissario *ad acta*.

Il comma 1 dell'articolo 4 dispone in ordine al finanziamento del fondo regionale di protezione civile. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( n. 15 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) rileva che la 4a Commissione non ha ancora espresso le proprie osservazioni sull'Atto del Governo in esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa rilevare che, essendo in imminente scadenza il termine per l'espressione del parere, la Commissione è comunque in condizione di procedere.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) osserva che le tabelle di cui allo schema di decreto legislativo in esame prevedono limiti alla presenza di sostanze inquinanti meno stringenti di quelli disposti dalla regione Veneto. Pertanto, il suo Gruppo valuterebbe negativamente una proposta di parere priva di richiami all'esigenza di un adeguamento conseguente dello schema di decreto legislativo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea l'adeguatezza dei limiti previsti dalla disciplina della regione Veneto, come emerso dalle audizioni, considerato l'obiettivo tendenziale della fissazione di livelli limite pari a zero. Risulta inoltre fondamentale prevedere il massimo impegno nei confronti del monitoraggio sulla presenza e sugli effetti dei PFAS.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) chiarisce che il provvedimento in esame è conseguente alla stringente disciplina posta dalla direttiva europea. L'articolo 24 reca disposizioni adeguate alla necessità di monitoraggio richiamata dal senatore Magni, per cui inserire ulteriori disposizioni in materia sarebbe ridondante e contrario al bisogno di semplificazione normativa.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto anche tenendo conto delle osservazioni contenute nel parere della Conferenza Stato-regioni.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) osserva che, relativamente ai valori limite, l'Atto in esame non comporta alcun miglioramento rispetto alla disciplina della regione Veneto e in generale non è adeguato rispetto al principio di precauzione. Le disposizioni sull'invarianza finanziaria sono inoltre ostative riguardo all'effettuazione di controlli efficaci.

Esprime di conseguenza l'orientamento contrario del proprio Gruppo nei confronti dello schema di parere del relatore e presenta, come primo firmatario, uno schema di parere alternativo (pubblicato in allegato).

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere presentato dal relatore è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta pertanto precluso lo schema di parere alternativo presentato dal senatore Mazzella.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è quindi messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sugli aspetti di competenza il senatore [ZULLO](#) (*FdI*), il quale nota innanzitutto che l'articolo 5 del decreto-legge in esame modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati e sull'esclusione della medesima responsabilità. La lettera *a*) del comma 1 introduce una nuova fattispecie per la quale il giudice dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario. La disposizione concerne l'ipotesi di attività svolta in uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. La successiva lettera *b*) esclude che le sanzioni interdittive siano applicate qualora esse pregiudichino la continuità dell'attività svolta in stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale e l'ente abbia eliminato le carenze organizzative, alle quali è conseguito il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati, oltre a porre la definizione di modello idoneo. La lettera *c*) prevede una disposizione analoga a quella

di cui alla lettera *a*) per il caso di applicazione in via cautelare di una misura interdittiva che possa pregiudicare l'attività. La lettera *d*) concerne i sequestri preventivi rispetto alla confisca di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale o di strutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva.

L'articolo 6 prevede per i casi di sequestri penali che l'attività prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario. Ai fini del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, prevede che il giudice detti le relative prescrizioni. È esclusa la possibilità di prosecuzione quando da essa possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica o per la salute o la sicurezza dei lavoratori. Il giudice può tuttavia autorizzare la prosecuzione dell'attività qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano state adottate misure idonee al bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, salvaguardia dell'occupazione, tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente. L'articolo 7 prevede un'esclusione di punibilità riguardo l'esecuzione di un provvedimento che autorizzi la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

L'articolo 8 concerne l'ambito temporale della norma di esclusione di punibilità per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto. Tale stabilimento è oggetto anche dell'articolo 1, relativo al finanziamento della continuità produttiva.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine all'articolo 7, in materia di esclusione di punibilità.

Il presidente [ZAFFINI](#) invita a evitare che la discussione generale consista in interlocuzioni con relatore e Governo su aspetti specifici, particolarmente nel caso di materie non di stretta competenza della Commissione.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) considera congrua la previsione di cui all'articolo 7, relativa a casi di condotte aderenti alle prescrizioni dei provvedimenti di autorizzazione dell'attività di stabilimenti industriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 15

La 10ª Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE)

2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127;

visto il parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riguardo alla definizione del valore massimo ammissibile delle deroghe di cui all'articolo 16 del decreto, si segnala l'opportunità di valutare il coordinamento dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, atteso che il comma 1 dispone che le deroghe ai valori parametro possano essere stabilite fino a un valore massimo ammissibile definito "sulla base dei criteri di cui al comma 3", mentre il comma 3 non fa alcun cenno ai criteri anzidetti, limitandosi a prevedere che tale valore massimo sia stabilito con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma.

Con riferimento al periodo "o un relativo alla condizione dell'acqua...", riportato all'articolo 2, comma 2, lettere *bb*), si invita a eliminare la parola "un".

All'articolo 5, comma 1, lettera *d*), dopo la parola "consumo" si suggerisce di inserire la parola "umano"; inoltre, alla lettera *e*) dello stesso comma, si consideri l'opportunità di sostituire l'espressione "nel punto di consegna" con la locuzione "nel punto di utenza della casa dell'acqua".

All'articolo 11, comma 5, dopo le parole: "per l'espletamento degli obblighi di cui al comma", si segnala altresì l'opportunità di inserire la seguente: "4".

Con riguardo al comma 1, lettera b) dell'articolo 23, si suggerisce di aggiungere all'inizio del periodo la parola "il".

Nell'Allegato I Parte B, con riferimento al "Clorito", dopo il periodo "Il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026" si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: "per quelli che non utilizzano il diossido di cloro". Nello stesso Allegato I, Parte B, si suggerisce inoltre di prevedere che i Cianuri - da definire in tale ambito preferibilmente come "Cianuri totali - siano analizzati secondo il metodo descritto nel Rapporto ISTISAN 07/31.

Infine, nell'Allegato I Parte C, tabella C2, dopo le parole: "Parametri indicatori raccomandati" si invita a inserire le seguenti: "come valori indicativi".

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 15**

La 10 Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 15);

premesso che:

il provvedimento all'esame, sulla base dei principi e criteri espressi nella delega contenuta all'articolo 21 della Legge di delegazione europea n. 127 del 2022 dà attuazione alla Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

gli obiettivi del provvedimento, indicati all'articolo 1, sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano;

l'articolo 4 stabilisce i requisiti minimi di salubrità e pulizia che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare e, in ogni caso, tali requisiti, elencati nell'Allegato I, Parti A, B e D (parametri microbiologici, chimici e parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici) non possono avere l'effetto di consentire un deterioramento della qualità esistente delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate all'uso potabile;

la predetta Direttiva fissa valori di parametro per nuovi elementi, tra i quali il Bisfenolo A, il Clorato e il Clorito, gli Acidi Alocetici, la Microcistina-LR, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) totale e somma di PFAS e l'Uranio; per tali sostanze come per altre, il cosiddetto effetto *cocktail*, relativo a sostanze tossiche e/o cancerogene e/o mutagene e con azione di interferenza endocrina, se anche rilevate singolarmente entro le concentrazioni previste dalla nuova Direttiva, possono tra loro realizzare effetti di sinergia e amplificazione tali da configurare rischio per la salute umana;

l'allegato I, parte B, dello schema di decreto si indica per il bisfenolo A valore di parametro 2,5 µg/l, per la Microcistina-LR valore di parametro 1,0 µg/l, i PFAS totale valore di parametro 0,50 µg/l e somma di PFAS valore di parametro 0,10 µg/l e per l'Uranio valore di parametro 30 µg/l; qualora venissero riscontrati valori superiori allo zero per il Bisfenolo A, la Microcistina-LR, i PFAS e l'Uranio, le acque in questione dovranno essere considerate come inadatte all'uso umano e si dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per il loro disinquinamento e protezione;

il considerando 7 della Direttiva (UE) 2020/2184 rileva che, per rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti, per esempio gli interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche, presenti nelle acque destinate al consumo umano e al fine di affrontare la questione dei nuovi composti emergenti nella catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre un meccanismo dell'elenco di controllo;

il successivo considerando 17 della predetta Direttiva europea rappresenta inoltre che gli Stati membri dovrebbero monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti come nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE, a motivo della loro naturale presenza



nella zona di estrazione come nel caso dell'arsenico, o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua, ad esempio per quanto riguarda l'aumento improvviso della concentrazione di un parametro specifico nelle acque non trattate;

nel caso in cui acque superficiali siano utilizzate come acque destinate al consumo umano, nella loro valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microplastiche e ai composti interferenti endocrini, quali il nonilfenolo e il beta estradiolo, e, se del caso, dovrebbero imporre ai fornitori di acqua anche di monitorare e, se necessario, trattare questi e gli altri parametri inclusi nell'elenco di controllo qualora siano ritenuti un potenziale pericolo per la salute umana;

l'articolo 17 del provvedimento all'esame prescrive che le Regioni e le Province autonome adottino le misure necessarie "per migliorare l'accesso" di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare i gruppi vulnerabili e gli emarginati, gli utenti che versano in condizioni di documentato disagio economico-sociale; a riguardo, tra le diverse azioni che le Regioni e le Province autonome sono tenute a porre in essere si rileva anche la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici prioritari, o a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;

come riportato nel considerando 33 della Direttiva, la Commissione, nella sua comunicazione del 19 marzo 2014 sull'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!» ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica "a tutti i cittadini", in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo all'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]»;

con riferimento agli aspetti relativi all'accesso all'acqua, secondo la Direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare;

all'articolo 26 reca una clausola di invarianza finanziaria sulle disposizioni complessivo dello schema di decreto, ad eccezione dell'articolo 19, commi 1, lettera b) e 2, disponendo che dall'attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

valutato che

l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano rappresenta un importante passo avanti nella direzione della protezione del consumatore e della corretta gestione della filiera idro-potabile in tutte le sue fasi;

appare condivisibile l'adozione di misure di controllo e gestione per ogni fase della filiera di fornitura dell'acqua e appare altresì rilevante, in quest'ambito, l'estensione esplicita alle reti interne degli edifici; tuttavia, considerato che

in via preliminare sarebbe opportuno valutare l'inserimento diretto nello schema di decreto di un richiamo al principio di precauzione comunitario come inserito nell'articolo 7 del regolamento europeo n. 178/2002 che tutela la salubrità degli alimenti umani;

nell'ambito dell'individuazione dei valori di parametro per nuovi elementi sarebbe stato necessario fissare il valore limite più basso possibile per il Bisfenolo A, le Microcistine-LR e altresì di fissare, il valore limite più basso possibile per PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) e i suoi isomeri e comunque, non superiore a quello fissato dalla regione Veneto nel 2017 (Delibera Giunta regionale n. 1590 del 3 ottobre 2017) in quanto sono sostanze tossiche, dotate di azione di interferenza endocrina, cancerogene, mutagene e i PFAS hanno anche attività immunotossica e neurotossica, particolarmente nell'età evolutiva;

per l'Uranio in considerazione della sua presenza ubiquitaria nell'ambiente naturale- in quanto si ritiene accettabile e solo temporaneamente, un limite e/o uguale a 30 microgrammi/litro;

l'articolo 24 dello schema di parere prevede che le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'Allegato

I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio. Sarebbe opportuno valutare una data più vicina in modo da poter intervenire in modo appropriato nel caso in cui ci siano dei valori di parametro non corrispondenti; in Danimarca nel giugno 2021 sono stati ristretti i limiti per l'acqua potabile a 2 nanogrammi/litro come sommatoria di 4 PFAS, mentre il Veneto ha attualmente come limite 390 nanogrammi/litro come somma di PFAS e 90 nanogrammi/litro per la sommatoria di PFOS e PFOA; all'articolo 11, commi 4 e 5 sono indicati per la fissazione degli *standard* dei materiali filtranti, reagenti chimici, da impiegare nel trattamento delle acque e sono stati introdotti termini eccessivamente procrastinatori (12 gennaio 2036) per quanto riguarda la conformità delle predette strumentazioni al disposto dello schema di decreto; ciò peraltro, contrasta nel successivo comma 5 dove è indicato come termine il 12 gennaio 2026 e ciò farebbe pensare, peraltro, a un possibile refuso nel comma 4 citato;

l'invarianza finanziaria non appare adeguatamente supportata da analitiche argomentazioni nonostante vi siano nuovi e diffusi adempimenti in capo a tutti i soggetti coinvolti, soprattutto agli enti di governo dei servizi idrici che, occorre ricordarlo, sono comunque organismi di diritto pubblico inseriti nel conto economico consolidato oppure in capo alle regioni e finanche a proprietari o amministratori di immobili di grandi dimensioni ad uso pubblico;

in riferimento alle informazioni da rendere al pubblico e all'obbligo per i gestori di fornire ai consumatori numerose informazioni, andrebbe escluso con chiarezza che gli oneri ricadano sugli utenti finali ovvero sui consumatori già in sofferenza per la fornitura elettrica e del gas;

sarebbe stato auspicabile contenere l'eccessiva regionalizzazione delle misure necessarie per affrontare la questione relativa all'accesso all'acqua da parte di tutti i cittadini, per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l'acqua», onde evitare la sperequazione esistente nel territorio nazionale ed eliminando le discriminazioni esistenti anche negli insediamenti informali;

non appare sufficientemente chiara o comunque scevra da qualsiasi dubbio la necessità di garantire un accesso all'acqua universale ed economicamente sostenibile, laddove nel provvedimento in esame si fa riferimento alla generica indicazione di "migliorarne l'accesso", come peraltro già rilevato proprio in sede di esame della stessa direttiva europea, con una lettera aperta dal Movimento Europeo per l'Acqua EWM e, comunque, il tema sensibile dell'accesso all'acqua pubblica avrebbe dovuto contemplare il coinvolgimento dei Forum e Comitati sull'acqua bene comune;

per garantire un accesso all'acqua universale ed economicamente sostenibile avrebbero dovuto essere indicati i quantitativi minimi giornalieri; sul punto la normativa italiana, grazie alla pressione dei movimenti per il diritto all'acqua, con il DPCM del 29/08/2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato), avevano tradotto la determinazione dell'OMS sul quantitativo minimo giornaliero per i bisogni essenziali e di tutela della salute, fissandolo a 50 lt. per abitante al giorno, criterio ripreso dalla regolamentazione ARERA; tuttavia proprio il provvedimento all'esame sarebbe stata l'occasione utile ed idonea per normare in via principale i quantitativi minimi, fissandoli in misura più congrua;

sarebbe opportuno valutare un cambiamento delle modalità dell'effettuazione delle analisi delle acque e dei corpi ricettivi da un sistema tabellare a un sistema di controllo ad ampio spettro dei campioni d'acqua (modalità *untarget*), finalizzato all'individuazione di ogni sostanza chimica o di sintesi disciolta nelle acque e ciò al fine di garantire una piena e concreta applicazione del principio di precauzione.

esprime parere contrario

## 1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023  
22ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[ZAFFINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) illustra i profili di competenza del decreto-legge in esame, a partire dall'articolo 1, il quale stabilisce, in favore dei soggetti che al 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, una sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi.

Il successivo articolo 5-bis autorizza l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le procedure speciali di immissione nei ruoli, fino a 8 unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e fino a 82 unità di personale non dirigenziale.

L'articolo 5-septies è volto a consentire al Commissario straordinario per gli interventi nei territori interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 di ottenere, in base agli istituti del comando, del distacco, del fuori ruolo o analoghi, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 2 esperti.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) considera condivisibili le misure mirate a dare il necessario sostegno a famiglie e imprese colpite dagli eventi calamitosi. Sarebbero tuttavia auspicabili interventi di carattere organico volti alla prevenzione delle situazioni di emergenza, del tutto assenti dal provvedimento.

Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) motiva l'orientamento al voto di astensione del proprio gruppo facendo riferimento alla mancanza di misure idonee alla riduzione del rischio connesso al dissesto idrogeologico, pur risultando positive le previsioni di ristoro immediato.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) ritiene che in considerazione della particolare fragilità del territorio oggetto del provvedimento in esame sarebbe auspicabile predisporre misure realmente idonee alla prevenzione e non meramente destinate a fronteggiare l'emergenza. Annuncia quindi il

voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere formulata dal relatore è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

***(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) auspica un chiarimento sulla natura del decreto-legge in esame, che somma disposizioni di portata generale ad altre mirate al caso specifico dell'ILVA di Taranto. Preannuncia inoltre l'intenzione del proprio Gruppo di presentare specifici emendamenti riguardanti la scomposizione degli impianti dello stabilimento ILVA e la continuità dell'attività produttiva.

Particolari perplessità desta in particolare la previsione relativa alla non punibilità degli amministratori anche a fronte di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, basata sul principio del diritto alla salute. Nel caso la proposta di parere che sarà sottoposta alla Commissione risultasse non soddisfacente con riferimento a tale questione, si porranno le condizioni per la presentazione di una proposta alternativa.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) si sofferma sul necessario riequilibrio negli assetti di controllo dello stabilimento di Taranto a fronte dell'intervento finanziario pubblico. Giudica inoltre particolarmente rischiosa la previsione in merito alla non punibilità a fronte di condotte pericolose per l'ambiente e la salute pubblica.

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) considera i rilievi espressi dalla senatrice Camusso meritevoli di specifici approfondimenti. In particolare, rileva l'osservanza delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria da parte degli amministratori quale condizione per la non punibilità. Apprezzabile è inoltre la strategia adottata dal Governo, volta a finalizzare l'intervento finanziario pubblico all'acquisizione della maggioranza del capitale sociale.

Si riserva conclusivamente di valutare quanto è emerso dal dibattito ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile***

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Constatato che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## 1.4.2.6.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 23 (ant.) del 25/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023  
23ª Seduta (antimeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[ZAFFINI](#)

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, la relatrice [LEONARDI](#) (FdI) invita a esprimere parere favorevole, richiamando l'importanza delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) dà conto di uno schema di parere favorevole con raccomandazione (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto in particolare delle considerazioni espresse in discussione generale dalla senatrice Camusso.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) giudica insoddisfacente il testo presentato dal relatore. Presenta quindi, in quanto primo firmatario, uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) considera lo schema di parere presentato dal relatore adeguato al tenore delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Camusso, riguardo l'esigenza di garantire la priorità della sicurezza sul lavoro nel contesto della disciplina sulla non punibilità dei responsabili degli impianti di interesse strategico.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene possibile rinviare la votazione alla successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455

La 10ª Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,  
raccomandando, nell'esecuzione dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, la rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455

La 10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale " (A.S. 455),  
premesse che:

il disegno di legge è finalizzato a salvaguardare determinati contesti industriali che, anche a causa del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità. In particolare, con il presente decreto vengono dettate nuove disposizioni relative al rafforzamento patrimoniale della gestione degli impianti del settore siderurgico e in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale; in particolare, gli articoli che mostrano profili di competenza sono gli articoli 1, 5, 6, 7, e 8;

l'articolo 1 interviene in materia di rafforzamento patrimoniale modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 recante misure urgenti per il sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. In particolare, con una modifica al comma 1-ter, che già prevede l'autorizzazione ad Invitalia per la sottoscrizione di apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti in conto soci per un massimo di 705 milioni di euro finalizzati ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., viene specificato che i predetti finanziamenti debbano essere erogati secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale;

Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal MEF, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A";

l'articolo 5 prevede molteplici interventi modificativi al decreto legislativo n. 231 del 2001 in relazione alle sanzioni dipendenti dal reato presupposto applicate in via amministrativa, relativamente ad un fatto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dichiarato di interesse strategico nazionale;

l'articolo 6, novellando le disposizioni attuative del codice di procedura penale, prevede delle modifiche all'articolo 104-bis in materia di sequestro preventivo eseguito nei confronti di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale;

l'articolo 7 prevede una esimente (cosiddetto scudo penale) nei confronti dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale;

valutato in linea generale che:

il mondo del lavoro e delle istituzioni, all'unisono, hanno inviato al Governo un messaggio forte e chiaro, ovvero di non erogare nessun ulteriore prestito pubblico in qualunque forma ad ArcelorMittal, attualmente ancora socio di maggioranza della nuova *holding* e che si è dimostrato totalmente inaffidabile ed inadempiente, senza un preventivo riequilibrio della *governance*. È stata, infatti, prorogata al 2024 l'attuazione dell'accordo che prevedeva il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia. Il decreto-legge in esame confermando la volontà di provvedere all'aumento di capitale senza alcun vincolo a tutela dei lavoratori interessati e ripristinando vergognosamente lo scudo penale ai gestori degli impianti, di fatto va in un'altra direzione; dalla lettura in combinato disposto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 85/2013 e 58/2018 emerge la necessità che gli interventi nella materia *de quo* siano caratterizzati da un bilanciamento tra i differenti diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare la salute (articolo 32 Costituzione), l'ambiente (articolo 9 Costituzione), il lavoro (articolo 4 Costituzione) e l'attività

economica privata (articolo 41 Costituzione);

se da un lato, come anche indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, rappresenti il vero che i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovino in rapporto di integrazione reciproca e che non sia possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (cosiddetto diritto tiranno), dall'altro, vi è da segnalare che la Costituzione italiana richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Infatti, la qualificazione come «primari» dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto; non vi può essere, infatti, un annientamento del diritto alla salute e ad un ambiente salubre, a favore delle ragioni della produzione economica, infatti, «nessuna esigenza, per quanto costituzionalmente fondata, potrebbe giustificare la totale compromissione della salute e dell'ambiente»;

considerato che:  
sarebbe, invece, opportuno - anche alla luce delle storiche trattative poste alla base del tavolo che ha coinvolto da anni i lavoratori del settore - che i 680 milioni di euro previsti dal governo attraverso il nuovo decreto, come nuovo prestito ponte ad Acciaierie d'Italia, non vengano gestiti dall'azienda Arcelor Mittal che negli anni si è dimostrata incapace di rispettare gli accordi e garantire il futuro occupazionale;

non sussistono garanzie sull'indispensabile risalita produttiva, sul rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e sulla sostenibilità degli impianti;

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 assunti per i quali non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione a fronte di migliaia di esuberanti. Contrariamente a quanto stabilito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esuberante di migliaia di lavoratori;

sarebbe opportuno intervenire sull'articolo 5, il quale, alla lettera *b*), prevede un'ulteriore ipotesi di inapplicabilità delle sanzioni interdittive per gli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, meccanismo derogatorio rispetto a quello attualmente vigente come previsto all'articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2001, laddove le condizioni, affinché possa essere esclusa l'applicabilità delle sanzioni interdittive, debbano necessariamente concorrere. Inoltre il citato articolo già prevede, quale uno dei criteri, che l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi. Un'ulteriore criticità della fattispecie in oggetto è rappresentata dalla presunzione di idoneità del modello organizzativo utilizzato in rapporto al citato bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva e la salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, dall'altro;

per quanto attiene l'articolo 6, stando a quanto previsto dalla relazione illustrativa, la norma introduce una disposizione processuale volta a valorizzare non soltanto la posizione dell'indagato bensì anche l'interesse dello Stato alla continuità dell'attività tramite l'allargamento della legittimazione processuale anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In relazione a ciò, la norma pone, in capo al giudice, degli obblighi di trasmissione del provvedimento di sequestro - entro 48 ore - ai soggetti legittimati all'appello. Tale estensione di quest'ultimi esorbita l'ambito di applicazione dell'articolo 322-*bis*, il quale prevede che possano proporre appello il PM, l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella a cui andrebbero restituite. In più si prevede una modifica relativa al foro competente che viene spostato dal tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, al tribunale di Roma. Da ultimo, secondo la normativa vigente, l'appello non ha efficacia sospensiva;

per quanto riguarda l'articolo 7, l'esimente nei confronti dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento



industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, appare ambigua nell'indicazione dell'ambito sia soggettivo che oggettivo di applicazione del cosiddetto scudo. Infatti, rispetto a quanto previsto dal presente intervento, nel decreto-legge n. 1 del 2015 si specificava l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa a soggetti ben definiti, quali il commissario straordinario, l'affittuario o l'acquirente; inoltre la mancata definizione delle condotte rispetto alle quali sia esclusa la responsabilità penale fa intendere che l'esimente possa essere applicata anche a circostanze ulteriori rispetto alla macro materia ambientale, quali ad esempio ricadute sulla salute pubblica; esprime parere contrario.

## 1.4.2.6.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 24 (pom.) del 25/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023**

**24ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*indi della Vice Presidente*

[CANTU'](#)

*Interviene il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,15*

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Comunicazioni del Ministro per le disabilità sulle linee programmatiche**

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro Alessandra LOCATELLI svolge un'ampia illustrazione delle linee programmatiche.

Seguono gli interventi del presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), delle senatrici [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [PIRRO](#) (*M5S*), del senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), della senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), dei senatori [RUSSO](#) (*FdI*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), della senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*), dei senatori [GUIDI](#) (*Cd'I-NM*) (*UDC-CI-NcI-IaC*)-*MAIE*) e [ZULLO](#) (*FdI*), della senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e del senatore [BERRINO](#) (*FdI*).

Il presidente [ZAFFINI](#) interviene in ordine all'organizzazione dei lavori.

Il ministro Alessandra LOCATELLI ha quindi nuovamente la parola per anticipare alcuni temi della replica.

Segue un breve intervento del presidente [ZAFFINI](#).

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricorda che nella seduta precedente sono stati presentati lo schema di parere del

relatore Zullo e quello a prima firma del senatore Mazzella.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) presenta uno schema di parere non ostativo con condizioni (pubblicato in allegato), osservando la necessità che la Commissione si esprima con la massima nettezza riguardo un tema delicatissimo, quale la sicurezza sul lavoro.

Considerate le circostanze, il presidente [ZAFFINI](#) propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, così da consentire una più approfondita valutazione delle proposte di parere presentate.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Susanna Lina Giulia CAMUSSO,  
Sandra ZAMPA, Annamaria FURLAN, Ylenia ZAMBITO E MAGNI  
SUL DISEGNO DI LEGGE 455**

La 10a Commissione,

esaminato, per le parti di competenza il decreto legge in oggetto recante misure relative agli impianti di interesse strategico nazionale e norme specifiche su procedure giudiziali relative ad imprese, segnatamente gli articoli da 5 a 8,

Premesso che,

l'articolo 5 reca un complesso sistema di modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 volte a restringere l'ambito di applicazioni delle sanzioni interdittive e del sequestro conservativo nel caso in cui tali misure impediscano la prosecuzione di attività di imprese ad interesse strategico nazionale, nello specifico la novella di cui al comma 1, lettera *a*) prevede che in luogo di una sanzione interdittiva il giudice possa determinare la prosecuzione dell'attività dell'ente con un commissario, nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta in stabilimenti industriali di interesse strategico; inoltre alla successiva lettera *b*) si prevede che in ogni caso le sanzioni non possano essere applicate se pregiudicano l'attività di un'impresa di interesse strategico nazionale qualora quest'ultima abbia adottato modelli organizzativi diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze connesse alla prosecuzione dell'attività produttiva da una parte e quelle relative alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro dall'altra;

l'articolo 6 introduce disposizioni in materia di sequestro di stabilimenti industriali prevedendo che qualora il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, ovvero impianti o infrastrutture volti ad assicurare la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario ordinario o straordinario per quelle imprese già soggette a regime di amministrazione straordinaria;

l'articolo 7 prevede la non punibilità delle condotte volte a dare esecuzione a quei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento ritenuto di interesse strategico nazionale, mentre l'articolo 8 proroga, per tutta la durata del periodo di vigenza del Piano Ambientale, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa della società ILVA S.p.A. e la non punibilità penale e amministrativa del Commissario straordinario con ciò sostanzialmente estendendo l'applicazione del cosiddetto scudo penale per ILVA Taranto;

Considerato che,

le norme in esame presentano numerose criticità sia sotto il profilo della formulazione, risultante generica e ambigua sia sotto il profilo della coerenza sistemica con l'ordinamento vigente, dal momento che sembrerebbero voler reintrodurre un sistema di esimenti già molteplici volte considerato illegittimo anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale; nello specifico, l'articolo 5 contiene una serie di novelle normative che appaiono controverse, contraddittorie e potenzialmente lesive in relazione ai profili di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori dal momento che esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale sulla base di una condizione presuntiva ovvero la scelta di un modello organizzativo idoneo a prevenire la possibile violazione delle norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori; così facendo la norma rischia di creare una precondizione in base alla quale se il modello organizzativo scelto risulta

essere idoneo per definizione, verrebbero a decadere sistematicamente tutte le forme di responsabilità per la lesione della disciplina che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori; tale interpretazione è suffragata dal dettato del successivo articolo 6, che fa sistema con il precedente, prevedendo, sulla base di una logica di bilanciamento tra i valori giuridici della sicurezza e della salute dei lavoratori e l'interesse nazionale alla prosecuzione dell'attività dell'impresa oggetto del sequestro, che, al di fuori dei casi di pericolo concreto non evitabili con alcuna prescrizione, il giudice dispone il dissequestro e la prosecuzione dell'attività se sono state adottate misure con cui si è ritenuto realizzabile il bilanciamento degli interessi; la norma de qua appare ambigua e pericolosa poiché non precisa a chi spetti la competenza di accertare il rispetto delle condizioni di bilanciamento;

l'articolo 7 ripropone una norma, quella relativa all'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 riguardante l'ILVA di Taranto, avente ad oggetto l'introduzione di uno scudo penale, sancendo una sorta di presunzione assoluta di diligenza - quindi di non punibilità - delle condotte che autorizzano l'attività produttiva, con ciò eludendo le pronunce della Corte costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'uomo; a tale proposito giova rammentare che la Consulta, nelle ordinanze n. 58 del 2018 e 230 del 2019 ha ritenuto che non possa essere oggetto di bilanciamento l'attività industriale da una parte e la sicurezza dell'ambiente e della salute dei lavoratori dall'altra, ciò in quanto il combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 32 della Costituzione limitano la libertà d'impresa e di scelta imprenditoriale, dal momento che il diritto alla salute, alla sicurezza ed alla dignità umana sul luogo di lavoro non può essere oggetto di un ragionevole bilanciamento con altri diritti, inoltre essa ha precisato che: *"le norme poste in essere in attuazione del piano ambientale costituiscono adempimento delle migliori regole preventive per la sola materia ambientale e non anche di quelle concernenti la tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro"*; (cfr. CORTE COST., ord. N. 230/19) pertanto la normativa inerente la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro va esclusa dalla disciplina della non punibilità delle condotte che autorizzano l'attività produttiva;

esprime parere di nulla osta a condizione che:

sia esplicitato nel Capo II del provvedimento in esame, nel combinato disposto degli articoli 5, 6 e 7, e in particolare nella formulazione dell'articolo 7, l'esclusione dal regime di non punibilità delle condotte lesive della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

sia valutata la congruità e la coerenza degli articoli in oggetto con altri provvedimenti aventi lo stesso oggetto, nello specifico con le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, attualmente in corso di esame in seconda lettura alla Camera dei Deputati.

## 1.4.2.6.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 26 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023**

**26ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

CANTU'

*Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

La presidente CANTU' avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 17 gennaio.

La presidente CANTU' introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro Marina Elvira CALDERONE ha la parola per la replica.

La presidente CANTU' dichiara infine concluse le comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio.

La presidente CANTU' rammenta la presentazione degli schemi di parere del relatore e di quelli a prima firma del senatore Mazzella e della senatrice Camusso (pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute antimeridiane e pomeridiane del 25 gennaio).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere del relatore è quindi posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risultano pertanto preclusi gli altri schemi di parere presentati.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.7. Comitato per la legislazione**

## 1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 3 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

3<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

*Intervengono il relatore alla 9a Commissione sull'atto Senato 455, Pogliese, e il relatore alla 8a Commissione sull'atto Senato 462, Sigismondi.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(108) ALFIERI e altri.** - *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

**(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente MATERA, facente funzioni di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice Versace, pubblicata in allegato.

Nel dibattito interviene il relatore alla 9a Commissione Pogliese, che ringrazia il Comitato per l'approfondimento istruttorio e si riserva di apprezzare nel merito le osservazioni formulate.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**

(Parere alla 8a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.



Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Nel dibattito interviene il relatore alla 8a Commissione Sigismondi, che ringrazia il Comitato per l'approfondimento istruttorio e si riserva di apprezzare nel merito le osservazioni formulate.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(93-338-353-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE 108-376-A

Il Comitato per la legislazione, esaminati i disegni di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo ha trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 sono redatti in forma prescrittiva, pur rivolgendosi ai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, articolazioni di uno Stato estero. Tali disposizioni riproducono quasi letteralmente le disposizioni dell'articolo 9, rispettivamente paragrafi 2, 3 e 4 e paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge; sarebbe stato più opportuno rinviare al testo dell'Accordo e specificare quanto di competenza della Repubblica italiana in relazione alla sua attuazione;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, la lettera *a*) del comma 1 fa riferimento al bilancio triennale 2022-2024, anziché a quello 2023-2025;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), al fine di riferire la copertura finanziaria al bilancio triennale "2023-2025", anziché a quello relativo al triennio "2022-2024".

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 455

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione in data 26 gennaio; la sussistenza delle condizioni per l'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017 è stata motivata con l'argomento del ridotto impatto del provvedimento sugli assetti concorrenziali e in termini di costi di adeguamento, destinatari e risorse pubbliche impiegate;

l'articolo 3 introduce meccanismi di incentivo che incidono su determinazione e modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza con l'obiettivo di ridurre la durata e migliorare l'efficacia delle procedure stesse. Al fine di monitorare l'attuazione della disposizione e di valutarne gli effetti, è necessario disporre di dati e informazioni

relativi alle gestioni commissariali che consentirebbero di monitorare le dimensioni dell'intervento, quali durata, dinamica del fatturato e del risultato di esercizio, numero e durata delle proroghe, tempi e completezza delle relazioni e comunicazioni obbligatorie, livello di soddisfacimento dei creditori possibilmente differenziati per classi, dinamiche occupazionali e restituzione di eventuali garanzie statali. Considerata la sua portata, sarebbe opportuno prevedere che la misura sia oggetto di valutazione d'impatto della regolamentazione, anche ipotizzando l'introduzione di una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione sulla gestione commissariale; sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono ampiamente rappresentate nella relazione illustrativa. Sarebbe stato opportuno integrare questo quadro motivazionale nel preambolo del decreto-legge, che limita invece tali presupposti all'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche gestionali dell'ex Ilva e di prevedere misure, anche di carattere processuale e procedimentale, volte ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

*con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

il preambolo reca la puntuale indicazione dei provvedimenti legislativi modificati dal decreto-legge e delle principali disposizioni in materia;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

le novelle previste dall'articolo 1, comma 1, modificano i commi 1-ter e 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 in tema di autorizzazione ad Invitalia ad adottare misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità produttiva dell'ex ILVA di Taranto. Il testo del comma 1-quinquies appare difforme rispetto al comma 1-ter; in particolare, in base al comma 1-ter, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere "*ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti*", mentre in base al comma 1-quinquies la sottoscrizione ha ad oggetto "*aumenti di capitale sociale o finanziamento*". Appare opportuno uniformare le due espressioni;

con l'articolo 3, comma 1, lettera a), sono stati modificati i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Il testo risultante dalla modifica prevede la corresponsione di «*un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza*». Non essendo stata anteposta la virgola prima della locuzione introdotta dal decreto-legge, il testo si presta ad essere interpretato in modo da prevedere comunque la corresponsione del compenso per l'attività gestionale, salvo subordinare alla mancata realizzazione di nuove perdite la sua determinazione sulla base del fatturato. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

con riferimento all'articolo 4 che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010, la formulazione «*In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere*» non delinea con sufficiente chiarezza la finalità della disposizione, che è quella di dettare un limite massimo ai compensi degli amministratori giudiziari, né contiene il riferimento all'adozione del regolamento con il quale sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

all'articolo 6, nel comma 1-bis.1, ultimo periodo, introdotto all'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di sequestro o confisca di aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, si fa riferimento al «*provvedimento di cui ai periodi precedenti*», prevedendone la trasmissione «, *anche se negativo,*» alla Presidenza del Consiglio e ai due Ministeri competenti. La novella va ad integrare una disciplina *ad hoc* per i provvedimenti di sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse nazionale. L'espressione citata non appare

correttamente formulata, poiché il comma 1-*bis*.1 si compone di cinque periodi, oltre all'ultimo, nei quali le parole "provvedimento" e "provvedimenti" ricorrono in più occorrenze, una delle quali relativa a provvedimenti "amministrativi" genericamente indicati; il richiamo a "periodi precedenti" dovrebbe più correttamente essere riferito al solo periodo che precede, ove è prevista la disciplina in forza della quale *"il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività"* nelle ipotesi di cui al predetto comma 1-*bis*.1. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione; in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione con la quale si riferisce sulla gestione commissariale; sotto il profilo della qualità della legislazione: *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), inserendo il segno di interpunzione « , » prima delle parole *«solo ove non siano prodotte ulteriori perdite»*; valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 4, sostituendo le parole: *«In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere»* con le seguenti: *«In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere»*. all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma 1-*bis*.1 del novellato articolo 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sostituendo le parole: *«il provvedimento di cui ai periodi precedenti»* con le seguenti: *«il provvedimento di cui al periodo precedente»*;

#### PARERE APPROVATO

#### DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 462

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione; con riferimento all'articolo 1, attesa l'utilità di ogni misura che semplifichi la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici, ritiene opportuna una comparazione dei vantaggi derivati, in termini di velocità e qualità della ricostruzione post-sismica, dall'applicazione delle procedure speciali previste dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del 2021, rispetto a quelle definite dalla legislazione previgente; valuta positivamente l'obbligo di relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione, previsto dall'articolo 2, comma 2, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione. Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili alla valutazione d'impatto della normativa speciale per gli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi; con riferimento all'articolo 3, comma 1, che reca un'interpretazione della disposizione che proroga a tutto il 2025 la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) e del comune dell'Aquila (USRA), al fine di valutare con maggior precisione l'adeguatezza delle risorse previste per il triennio 2023-2025 sarebbe opportuno ricevere ulteriori dati sul numero dei contratti oggetto di proroga, quali i livelli di inquadramento e il trattamento economico, distinti per ufficio; sotto il profilo della qualità della legislazione: *con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza*, i presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono riferiti alle disposizioni dei due capi del decreto-legge complessivamente considerate. In particolare, l'adozione delle disposizioni del capo I (*Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016*) è motivata

dall'esigenza di garantire tempestività e continuità delle attività di ricostruzione delle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016, con interventi di semplificazione procedurale a vantaggio della tempestività e dell'efficacia dell'azione amministrativa; l'adozione delle disposizioni del capo II (*Fondo regionale di Protezione civile e altre disposizioni in materia di protezione civile*) è motivata dall'esigenza di rifinanziare il fondo regionale di Protezione civile, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e velocizzare il miglior impiego delle risorse disponibili per rimediare ai danni delle alluvioni nelle Marche dello scorso settembre;

*con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,*  
il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*  
la proroga dell'articolo 3, comma 2, disposta con novella, interviene su una proroga già disposta con la tecnica del riferimento indiretto, determinando un'incertezza lessicale con riferimento alle parole "limitatamente alla predetta annualità";

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,  
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:  
invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di articolare in modo più puntuale i dati e le informazioni sullo stato di attuazione della ricostruzione nei territori interessati da fornire nella relazione prevista dall'articolo 2, comma 2;

sotto il profilo della qualità della legislazione:  
*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*  
invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione dell'articolo 3, comma 2, sostituendo le parole "limitatamente alla predetta annualità" con le seguenti: "limitatamente alla medesima data".

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE 93-338-353-B

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:  
l'attribuzione alla Commissione parlamentare di inchiesta di compiti di monitoraggio, verifica e indirizzo, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), g), h) e i) costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili ai fini della valutazione d'impatto della normativa di prevenzione e contrasto della violenza di genere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:  
*con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*  
la previsione dell'articolo 7, nel modificare l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 103 del 1975 in materia di composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, inserisce una disposizione che, in assenza della conseguente modifica del titolo del disegno di legge, non risulterebbe omogenea rispetto al contenuto originario del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,  
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:  
ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:  
*con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*  
invita a valutare l'integrazione del titolo del disegno di legge con il riferimento ai contenuti dell'articolo 7.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**



## 1.5.2.1. Seduta n. 40 del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 40a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO  
e del vice presidente CASTELLONE

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Sugli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico

**PAITA (Az-IV-RE).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PAITA (Az-IV-RE).** Signor Presidente, intervengo per cercare di portare l'attenzione in quest'Aula rispetto al fatto che due mesi fa noi abbiamo votato un impegno importante, quello di avere una proposta del Governo per il ripristino dell'unità di missione ItaliaSicura e, più generale, di Casa Italia. I fatti accaduti in Turchia e in Siria dovrebbero indurci ad avere la massima attenzione rispetto al rischio sismico e, io aggiungo, rispetto al rischio idraulico. Sono trascorsi due mesi, quell'ordine del giorno che era a prima firma del senatore Renzi è stato votato da tutti voi; addirittura nel corso della seduta c'erano stati interventi (ricordo quelli del senatore Romeo e della senatrice Ronzulli) che sottolineavano la possibilità che la decisione potesse essere assunta prima dei due mesi indicati nella data dell'ordine del giorno. Da parte del Governo per ora c'è il silenzio e io penso che questo sia molto

grave perché torneranno, ahimè, le stagioni delle piogge, torneranno i problemi nel nostro Paese e sino a che noi non avremo una capacità d'investimento e una programmazione costante, regole che semplifichino le procedure, avremo sempre una situazione di rischio in Italia.

Presidente, mi rivolgo a lei, affinché sia in grado di stimolare il Governo rispetto alla necessità di mantenere un impegno solenne con quest'Assemblea, dal momento che l'ordine del giorno era firmato da tutti i Gruppi ed è stato votato all'unanimità. Il termine scadeva il 14 febbraio, ma siamo arrivati già a questa settimana senza alcun segnale.

La prego, Presidente, di essere il più possibile incisivo con il Governo. Le chiederemo successivamente anche che il Ministro competente venga a riferire su ciò che davvero ha realizzato in riferimento a quella votazione. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** In questi due mesi. La ringrazio e sarò incisivo come lei mi ha chiesto.

#### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

L'ordine del giorno della seduta di oggi, che prevedeva inizialmente l'esame del disegno di legge sull'omicidio nautico e ratifiche di accordi internazionali, è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzioni. Successivamente, si passerà alla discussione generale sul decreto-legge in materia di impianti di interesse strategico nazionale. Le votazioni si terranno nella seduta di domani.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre la discussione della proposta di questione pregiudiziale sul decreto-legge in materia di gestione dei flussi migratori, alla quale seguirà la discussione nel merito del provvedimento, anche ove non concluso l'esame in Commissione.

La seduta di giovedì non prevede orario di chiusura, quindi, si andrà a oltranza fino alla conclusione della votazione del punto all'ordine del giorno.

Resta confermato il *question time* di giovedì, alle ore 15, con la presenza dei Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la protezione civile e le politiche del mare.

Il sindacato ispettivo, già previsto per giovedì 23, non avrà luogo.

Le votazioni per l'elezione dei componenti dei consigli di presidenza - questo è importante - della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria, già previste per la settimana corrente, sono posticipate alla prossima settimana.

Il calendario prevede inoltre deliberazioni su richieste di procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	21	febbraio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 340 -
Mercoledì	22	"	h. 10-20	Introduzione del reato di omicidio nautico ( <i>dalla s e d e redigente</i> )
Giovedì	23	"	h. 10	- Ratifiche di accordi internazionali per le quali l'Assemblea ha accolto la

				<p>procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento</p> <p>- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione</p> <p>- Disegno di legge n. 455 - Decreto-legge n. 2, Impianti di interesse strategico nazionale (<i>scade il 6 marzo</i>)</p> <p>- Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, in ordine al disegno di legge n. 553 - Decreto-legge n. 1, Gestione flussi migratori</p> <p>- Disegno di legge n. 553 - Decreto-legge n. 1, Gestione flussi migratori (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p>
--	--	--	--	---

				<p>(<i>scade il 3 marzo</i>)</p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 23, ore 15)</b></p> <p>-</p> <p>Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 379 recante modifiche alla legge e disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali</p>
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 553 (Decreto-legge n. 1, Gestione flussi migratori) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	28	febbraio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	1°	marzo	h. 10-20	- Disegno di legge n. 462 - Decreto-legge n. 3, Ricostruzione a seguito di eventi calamitosi ( <i>scade il 12 marzo</i> )
Giovedì	2	"	h. 10	- Disegno di legge n. 379 -

				<p>Modifiche alle disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali (<i>ove deliberata la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 d e l Regolamento</i>)</p> <p>- Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 d e l Regolamento, per il disegno di legge n. 486 concernente la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma</p> <p>- Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria (<i>votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate</i>)</p> <p>- Sindacato ispettivo <b>(giovedì 2)</b></p> <p>-</p>
--	--	--	--	---

				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 2, ore 15)
--	--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 462 (Decreto-legge n. 3, Ricostruzione a seguito di eventi calamitosi) e n. 379 (Modifiche alle disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	7	marzo	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	8	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzi carburanti (o ve approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 15 marzo)
Giovedì	9	"	h. 10	- Disegno di legge n. 506 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (ove concluso dalla Commissione) - Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento,

			<p>per il disegno di legge n. 143 Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori</p> <p>- Disegno di legge n. 486 - Dichiarazione d i monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (dalla sede redigente) ( o v e deliberata la procedura abbreviata ai s e n s i dell'articolo 81 del Regolamento)</p> <p>- Sindacato ispettivo <b>(giovedì 9)</b></p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-bis del Regolamento <b>(giovedì 9, ore 15)</b></p>
--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzo carburanti) e n. 506 (Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 455  
(Decreto-legge n. 2, Impianti di interesse strategico nazionale)**

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'

Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 553  
(Decreto-legge n. 1, Gestione flussi migratori)**

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 462  
(Decreto-legge n. 3, Ricostruzione a seguito di eventi calamitosi)**

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzo carburanti)**

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei  
ministri in vista del Consiglio europeo  
del 23 e 24 marzo 2023**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)



Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:**

**(340) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (Relazione orale) (ore 16,43)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 340.

Il 31 gennaio scorso l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**BERRINO, relatore.** Signor Presidente, colleghi, l'introduzione del reato di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche prende vita dal disegno di legge n. 340, di iniziativa del senatore Balboni.

Dopo l'esame da parte della Commissione giustizia, risulta composto di due articoli e mira colmare una lacuna normativa presente nell'ordinamento, estendendo l'applicazione delle norme penali previste per la fattispecie di omicidio stradale, per lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinate da soggetti alla guida di una unità da diporto.

In particolare, il primo comma dell'articolo 589-*bis* include la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni. La novella integra, poi, il secondo comma dell'articolo 589-*bis* estendendo le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di una delle unità di diporto di cui articolo 3 del codice della nautica da diporto, conseguente all'adozione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Il secondo comma attualmente punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si apposta alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero in stato di alterazione psicofisica o conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per effetto della novella la norma verrebbe estesa anche all'ipotesi di conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcol, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Allo stesso tempo, la novella richiama per intero l'articolo 53-*quater*, il quale sanziona in via amministrativa chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per ovviare a possibili dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma penale, la Commissione ha ritenuto di modificare il testo del disegno di legge, sostituendo il riferimento alle tre ricordate categorie di natanti, ovunque contenute nella norma, con il richiamo alle categorie più ampie delle unità da diporto e richiamandone anche il fondamento legislativo, così da determinare con maggior precisione l'ambito di applicazione della fattispecie di reato.

Coerentemente, vengono modificati anche il terzo e il quarto comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale, i quali puniscono l'omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. In particolare, il terzo comma viene integrato con il riferimento a coloro che si pongono in stato di ebbrezza alla guida di unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del codice della nautica da diporto, per i quali sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 16,47)**

(Segue BERRINO). Con la modifica al sesto comma si prevede che le pene dell'articolo 589-*bis* del codice penale, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal quinto comma, che rimane identico, siano aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritto, o con patente sospesa o revocata o nel caso che l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Infine, con la modifica dell'ottavo comma si estende al conducente dell'unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi.

L'articolo 1, comma 2, modifica la rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale, relativo alla circostanza aggravante a effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che trova ora applicazione anche nel caso di omicidio nautico, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-*bis* del codice penale.

Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all'articolo 589-*bis*, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni si applica anche al caso di omicidio nautico. Coerentemente, l'articolo 1, comma 2, coordina la rubrica dell'articolo 589-*ter* aggiungendo il riferimento all'omicidio nautico a quello stradale già previsto.

L'articolo 1, comma 3, sostituisce l'articolo 589-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina la sola fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. Analogamente alle modifiche apportate all'articolo 589-*bis*, l'articolo 1, comma 3, interviene sull'articolo 590-*bis*, al fine di estendere l'autonoma fattispecie di reato relativa alle lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime che siano commesse con violazioni della norma sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Anche con riguardo all'articolo 590-*bis* è stato sostituito dalla Commissione il riferimento alle categorie natante, imbarcazione o nave con il richiamo alla categoria dell'unità da diporto.

L'ultimo comma dell'articolo 590-*bis* nel testo originale del disegno di legge prevedeva che, nei casi di cui al primo e quinto comma, il delitto fosse perseguibile a querela. La Commissione, tenendo conto delle recenti modifiche in tema di procedibilità della cosiddetta riforma Cartabia, che ha reso procedibile a querela della persona offesa il delitto di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale, salvo che non ricorrano le circostanze aggravanti speciali, ha sostituito l'ultimo comma dell'articolo 590-*bis*, come modificato dall'originale disegno di legge, con la vigente formulazione dell'articolo 590-*bis* e, conseguentemente, ha anche previsto la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge.

L'articolo 1, comma 4, modifica la rubrica 590-*ter*, relativa alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista nel caso di fuga del conducente a seguito di lesioni. Coerentemente l'articolo 1, comma 4, coordina la rubrica dell'articolo 590-*ter*, aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste.

L'articolo 2 interviene sulla lettera *m-quater*) dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi di omicidio stradale o nautico aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589-*bis*, prevedendo che non si applichi l'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

La Commissione ha integrato il testo dell'originale disegno di legge escludendo l'arresto obbligatorio anche nel caso in cui il conducente del veicolo o dell'unità da diporto si sia messo a disposizione degli

organi di polizia giudiziaria.

Nel corso dell'esame in sede redigente è stato aggiunto, infine, un ulteriore comma all'articolo 2, con il quale è stato modificato l'articolo 381, comma 2, lettera m-*quinquies* (Arresto facoltativo in flagranza) coordinando il riferimento ivi contenuto all'articolo 590-*bis*, secondo, terzo e quinto comma del codice penale con la nuova rubrica dell'articolo 590-*bis* denominato «Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime».

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e del Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Non essendo ancora decorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,51, è ripresa alle ore 16,54).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**FLORIDIA Aurora** *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FLORIDIA Aurora** *(Misto-AVS)*. Care colleghe, cari colleghi, il disegno di legge in esame di fatto equipara il reato di omicidio nautico a quello stradale: mare uguale a strada. La responsabilità di un conducente di imbarcazioni viene accostata a quella di un conducente di vetture. Accostamento azzardato, inutilizzabile: così ci riferiscono gli esperti del settore, che all'unisono chiedono interventi per garantire la sicurezza in mare e nei laghi e chiedono che sul piatto del dibattito normativo vengano messe le regole per la sicurezza; chiedono prevenzione e non solo sanzione quando ormai è troppo tardi. Lo chiedono per prevenire incidenti e disgrazie simili a quelle accadute a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella nella sponda bresciana del lago di Garda nel 2021, che in quest'Aula, da gardesana, ricordo tristemente.

Attenzione: riteniamo sia sacrosanto da parte del legislatore attivarsi al fine di colmare un evidente vuoto normativo e assicurare alla giustizia coloro che si macchiano di questo genere di reati. Tuttavia, sussiste il serio dubbio sulla reale efficacia di questo provvedimento. L'impianto risulta fragile e difficilmente praticabile, poiché per farlo funzionare è necessario che ci si approcci in modo sistematico alla materia che disciplina la patente nautica e lo stesso codice della nautica da diporto, senza invece creare confusione, mischiando la specificità della strada con quella del mare. *(Brusio)*.

Chiedo un attimo di attenzione, per favore. Mi permetto di fare qualche esempio: le imbarcazioni, i cosiddetti natanti, ossia le unità da diporto come le barche a remi e quelle il cui scafo è di una lunghezza pari o inferiore a dieci metri, indipendentemente dalla loro propulsione, non vengono contemplati all'interno dei mezzi disciplinati dal codice della strada e non hanno targa di riconoscimento visibile. Com'è possibile individuarli con certezza in caso di incidenti e accertare in tal modo il responsabile di tali incidenti? Per i natanti non vi è obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, tenuti tra gli altri anche dalla motorizzazione civile. Pertanto, risultano essere beni mobili non registrati.

Nel nostro Paese le imbarcazioni con motori al di sotto dei 30 kilowatt o a 40,8 cavalli non solo non sono soggette alla revisione periodica delle dotazioni di sicurezza e dell'idoneità alla navigazione, ma per esse non sussiste nemmeno l'obbligo di guida con patente nautica. Solo al di sopra di tale soglia è previsto l'ottenimento della patente, tramite uno specifico livello di formazione che ha la sua rilevanza in materia di diritto penale e sul piano della responsabilità: una vera anomalia rispetto ad altri Paesi

europei, in cui le regole per la conduzione di natanti sono più stringenti.

In Spagna, ad esempio, la licenza nautica è d'obbligo per condurre un acquascooter, per condurre una barca a vela di oltre sei metri, nonché per comandare una barca a motore al di sopra dei cinque metri e, in ogni caso, con potenza superiore agli 11,26 kilowatt. In Croazia, per poter guidare qualsiasi natante che abbia un motore è richiesta la patente nautica.

Ricordo che oggi le nuove imbarcazioni messe sul mercato raggiungono un livello di prestazione, di velocità e di facilità di conduzione paragonabile a quello di imbarcazioni molto più grandi, con una potenza reale relativa di tutto rispetto, che per i più inesperti può risultare di difficile conduzione. Traducendo il tutto in chilometri orari, se vogliamo confrontare i parametri con la velocità su strada...  
(*Brusio*).

Scusate, ma non riesco a continuare. Mi sembra un argomento importante: si parla di omicidio nautico. PRESIDENTE. Collegli, siamo in fase di dichiarazione di voto. Chi è in Aula deve consentire agli altri di poter ascoltare e soprattutto di poter svolgere un intervento. C'è moltissimo brusio.

Prego, senatrice Floridia, continui pure.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Grazie, Presidente.

Dicevo, traducendo il tutto in chilometri orari, se vogliamo confrontare i parametri con la velocità su strada, si può arrivare tra i 37 e 55 chilometri orari su acqua e tutto questo senza patente e un minimo di formazione adeguata.

Ricordo inoltre che, fin dall'età di sedici anni, nel nostro Paese si può guidare un'imbarcazione senza patente, a patto che si navighi entro sei miglia dalla costa. Ma questo è un vero problema, perché è proprio quella sotto le sei miglia la fascia più critica, poiché copre anche la sottocosta e necessita di maggiori conoscenze e competenze per incidenti, problematiche e imprevisti che possono emergere. Dai diciotto anni in poi, si può navigare fino a un massimo di dodici miglia dalla costa se la barca è correttamente omologata. Per contro, per guidare un motorino di 50 centimetri cubici ci vogliono la patente e la targa.

È quasi superfluo ricordare anche la conoscenza specifica e locale della morfologia di mari, laghi e fiumi, che sta alla base della navigazione, e che la conoscenza dei diversi regolamenti di navigazione è fondamentale. Anche per i nostri laghi le regole si possono diversificare da lago a lago o addirittura da zona a zona. Basti pensare alla questione dei limiti di velocità da rispettare nelle fasce costiere o al lago di Garda che, a causa della specifica normativa vigente, nella costa trentina non consente la navigazione a motore. La frammentazione dei regolamenti nelle diverse aree marine, lacustri e fluviali è tipica e comprensibile. Le rispettive aree demaniali dipendono poi da diverse capitanerie, ognuna delle quali con l'emissione di ordinanze di propria competenza crea un certo particolarismo giuridico; sono ordinanze che, come in altre zone, disciplinano la sicurezza della navigazione locale (scogli affioranti, distanza minima dalla riva per assicurare l'incolumità dei bagnanti, velocità, traffico e quant'altro). Il disegno di legge dovrebbe tenerne conto per stabilire l'infrazione, soprattutto se mortale.

Puntiamo allora sulla formazione per far navigare in sicurezza e prevenire incidenti. Prendiamo esempio da altri Paesi europei, che anche in presenza di patenti richiedono, per esempio, formazioni aggiuntive, anche della durata di un giorno, per aggiornare gli utilizzatori di imbarcazioni rispetto alle caratteristiche specifiche di una data area di navigazione. Puntiamo sulla formazione anche di chi è alla guida di imbarcazioni prese a noleggio. Non è sufficiente fare affidamento esclusivamente sulle informazioni distribuite da chi affitta imbarcazioni, che seppur competenti rappresentano un limite rispetto a chi non è pratico di navigazione, a chi si trova alla guida di natanti sprovvisto di conoscenze minime e ai quali viene concesso di stare alla guida di un'imbarcazione senza la dovuta preparazione e formazione. Puntiamo alla formazione per salvare vite, per la salvaguardia dei bagnanti e di chi pratica sport acquatici, per tutelare chi pratica attività subacquee. La non conoscenza della regola comporta un elevato pericolo di incidenti. Il non conoscere la distanza minima di sicurezza dalle boe di segnalazione subacquea cui si devono per esempio attenere barche e natanti provoca incidenti, anche molto gravi, subiti dai subacquei in immersione a causa del passaggio ravvicinato dei natanti, che non sempre dispongono delle conoscenze base relative alla navigazione in acque marittime e interne.

Tutto ciò avviene a causa dell'assenza di norme giuridiche atte a rendere accessibili e obbligatori regolamenti e comportamenti fondamentali per una navigazione sicura: una navigazione sicura per se stessi, per chi si trova a bordo di imbarcazione, e sicura anche per soggetti terzi. Regolamenti e comportamenti che possono venire trasmessi, e mi ripeto, tramite formazioni specifiche *ad hoc* di diversa durata.

Questi sono solo alcuni aspetti per i quali riteniamo che l'introduzione del reato in oggetto non affronti ed analizzi sufficientemente la complessità della tematica e non risolva le tante questioni che rendono carente il nostro quadro normativo, se paragonato a quello di Paesi con noi confinanti.

Una maggiore armonizzazione a livello europeo potrebbe comportare maggiori garanzie come pure maggiori tutele nei confronti dei cittadini che navigano o nuotano nei nostri mari, laghi e fiumi. Per questo oggi noi ci asteniamo su questo provvedimento, convinti che, se si vogliono evitare tragedie come quelle accadute negli ultimi anni, sia prioritaria una revisione delle regole che devono essere alla base della valutazione di inasprimento delle pene. Ci auguriamo che questi siano aspetti sui quali questo Governo intenderà lavorare nei prossimi mesi, perché non possiamo attendere l'ennesima tragedia lamentandoci dell'assenza di regole più stringenti.

### **Saluto ad una banda musicale**

**PRESIDENTE.** Saluto, a nome dell'Assemblea, i componenti della banda musicale di Lazfons, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 340 (ore 17,03)**

**GELMINI (Az-IV-RE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GELMINI (Az-IV-RE).** Signor Presidente, con il voto di oggi su questo disegno di legge colmiamo un vuoto normativo secondo me molto grave, riprendendo un percorso che, come ha sottolineato la collega Aurora Floridia, era stato avviato nella precedente legislatura. Faccio una premessa. La nautica è certamente una grande eccellenza italiana. Siamo un Paese con 8.300 chilometri di coste; produciamo i migliori *yacht* al mondo; il mare, ma anche i nostri laghi e fiumi, rappresentano uno straordinario veicolo per il turismo.

Alla nautica, come al mare, associamo tendenzialmente l'idea di serenità, di tranquillità, di vacanze. Purtroppo, però, l'irresponsabilità di alcuni ci mette talvolta di fronte a tragedie terribili. È accaduto, ad esempio, nel giugno del 2021, nelle acque del lago di Garda, quando Umberto Garzarella e Greta Nedrotti sono stati uccisi da un motoscafo che ha falciato il loro gozzo: avevano rispettivamente trentasette e ventiquattro anni.

Quella tragedia, oltre al dolore indicibile che ha provocato nelle famiglie delle vittime, ha lasciato un segno profondo nella comunità del Garda, una comunità che conosco bene, perché il Garda è anche il mio lago. L'imbarcazione che travolse Umberto e Greta viaggiava a circa 20 nodi, cioè quattro volte più veloce del consentito in quel tratto di lago.

I due turisti a bordo del motoscafo sono stati ovviamente indagati. Solo uno dei due accettò di sottoporsi all'alcoltest, risultando positivo. Il conducente è stato condannato a quattro anni e sei mesi, mentre l'altro passeggero, che era anche il proprietario dell'imbarcazione, è stato condannato a due anni e undici mesi.

Vale la pena sottolineare che il pubblico ministero aveva chiesto sei anni e mezzo per il primo e quattro anni e mezzo per il secondo e che alla fine sono state accolte le accuse di omicidio colposo e di naufragio colposo. L'accusa, invece, di omissione di soccorso non è stata accolta.

Quella sentenza è parsa a molti inadeguata: per le vite stroncate, per la superficialità del comportamento di chi si mette alla guida di un mezzo dopo aver fatto uso di alcolici e in sfregio alle necessarie accortezza e prudenza e anche per la grave disparità con il trattamento sanzionatorio di comportamenti analoghi su quattro ruote.

Tutto questo è potuto succedere per un vuoto normativo che oggi proviamo a colmare. Non è infatti ammissibile che comportamenti analoghi, che provocano morte e sofferenza, siano trattati diversamente a seconda che ci si trovi alla guida di un'automobile, di un motoscafo o di una moto d'acqua. (*Applausi*). Per certi versi, la gravità dei comportamenti è ancora maggiore in acqua, perché lì

ci si trova in una situazione di per sé di maggior pericolo. La pensano così anche quei 133.000 cittadini che hanno sottoscritto la petizione *online* «Giustizia per Umberto e Greta» dopo la tragedia del Garda. *(Applausi)*.

Nel 2016 il Parlamento ha giustamente introdotto l'omicidio stradale, un'ipotesi di reato specifica che si colloca tra l'omicidio colposo e quello volontario. È una buona legge, anche se non è sufficiente a fermare le stragi che le cronache puntualmente ci raccontano. Ha certamente avuto un effetto di deterrenza e favorito comportamenti responsabili; ha fatto capire almeno in parte ai giovani che mettersi alla guida di un'auto sotto l'effetto dell'alcol o di stupefacenti è un potenziale grave reato e sono certa che qualche tragedia l'abbiamo evitata, anche se sappiamo che la sanzione penale di per sé non risolve il problema. Ebbene, nonostante in una prima stesura di quella normativa si parlasse anche dell'applicazione delle stesse sanzioni alla fattispecie dell'omicidio nautico, successivamente questo secondo aspetto è stato trascurato. Nella passata legislatura il tema è stato nuovamente affrontato in Commissione giustizia e si è giunti all'approvazione da parte dell'Assemblea, circa un anno fa, di un disegno di legge che prevedeva per l'omicidio nautico la medesima disciplina di quello stradale. L'interruzione anticipata della legislatura ha impedito che questo provvedimento diventasse legge dello Stato.

Non ci siamo però dimenticati del problema, anche perché purtroppo sono le cronache a ricordarcelo e non c'è solo il caso del lago di Garda: potrei citare episodi accaduti all'Argentario in Toscana o a Porto Cervo la scorsa estate. Per questo motivo, la richiesta di adozione della procedura d'urgenza è da noi totalmente condivisa.

Con il disegno di legge in esame si va a sanare - come dicevo all'inizio - un vuoto normativo che in sostanza sembra considerare meno grave il ferimento o l'uccisione di una persona se avviene in acqua mediante imbarcazione, anziché su strada. Con questa normativa si intende applicare ai diportisti lo stesso trattamento normativo previsto per gli automobilisti colpevoli. Non è - ci tengo a dirlo - un provvedimento contro la nautica da diporto; al contrario, rafforzarne la sicurezza significa tutelarne lo sviluppo e questo è il nostro intendimento. *(Applausi)*.

Personalmente, avrei preferito la creazione di una fattispecie autonoma di reato e in tal senso avevo depositato in Senato un disegno di legge, tuttavia questo provvedimento è sicuramente un passo avanti ed è comunque condivisibile. Chi si dice contrario all'introduzione dell'omicidio nautico solitamente non lo fa per non punire chi si macchia di tragedie simili, ma piuttosto perché è convinto che con tutte le eventuali aggravanti l'ipotesi dell'omicidio colposo sia già sufficiente. Secondo noi, invece, è importante l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, perché oggi nel caso di comportamenti irresponsabili alla guida di un natante è possibile contestare il solo omicidio colposo, ma è troppo debole, soprattutto nell'ottica e in presenza di possibili aggravanti come lo stato d'ebbrezza o l'uso di sostanze stupefacenti. Senza la previsione di uno specifico reato si perderebbe, ad esempio, com'è successo sul lago di Garda, la possibilità di contestare la guida dell'imbarcazione in stato di ebbrezza, ma ancor di più si perderebbero anche elementi di indagini, come quelli sull'accertamento della dinamica dell'incidente o sulla ricerca di elementi utili per la contestazione di aggravanti.

C'è poi un valore pedagogico, mi si passi il termine, che vuole mettere di fronte alla propria responsabilità anche chi si mette alla guida di un natante.

Signor Presidente, sono troppe le vittime estive di una navigazione fuori controllo da parte di chi evidentemente non sa utilizzare i mezzi di trasporto nautico con correttezza, capacità e diligenza. Allora, per evitare di piangere inutilmente i morti che non hanno colpa, se non quella di aver voluto passare momenti di spensieratezza durante una vacanza estiva con la propria famiglia, è necessario il voto favorevole su un provvedimento che abbiamo il dovere di portare a termine, dopo troppi rinvii. Con questo voto possiamo davvero colmare quel vuoto normativo.

È questa la ragione per cui a nome del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe dichiaro il voto favorevole, con l'auspicio che la stessa rapidità che abbiamo applicato qui oggi sia seguita anche alla Camera dei deputati e si possa quindi arrivare all'approvazione definitiva di questa legge, possibilmente prima della prossima estate. *(Applausi)*.

[SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il disegno di legge sull'omicidio nautico, d'iniziativa del presidente Balboni, ha avuto un *iter* relativamente breve, dopo l'adozione della procedura abbreviata, approvata dall'Assemblea, e l'assegnazione in sede redigente alla Commissione di merito. Si tratta di un testo che era già stato esaminato in modo approfondito e approvato nella scorsa legislatura, arenatosi poi alla Camera per la fine anticipata della legislatura.

Vorrei ricordare ancora una volta che il tema è al centro del dibattito politico sin dalla XVII legislatura, quando è stata approvata la modifica al codice della strada ed è stato introdotto il reato di omicidio stradale. In quell'occasione era stata stralciata proprio la norma che riguardava il reato di omicidio nautico. Il testo ora esaminato va proprio a rimettere assieme le ragioni che avevamo introdotto per l'omicidio stradale con quelle che intendono estenderne la disciplina all'omicidio nautico. A quanto previsto dall'articolo 589-*bis* del codice penale per chi cagiona la morte di una persona violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, viene aggiunta la previsione della navigazione marittima o interna, con pene che vanno da due a sette anni; parimenti, chi per colpa cagiona la morte di una persona in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica è punito con la pena da otto a dieci anni, se si pone alla guida di un veicolo a motore, ma anche di un'unità da diporto. Di seguito, vengono poi declinate le attenuanti e le aggravanti, modellando il reato di omicidio nautico su quello già previsto di omicidio stradale.

Allo stesso modo, l'articolo 589-*ter* del codice penale, che prevede il reato di fuga del conducente in caso di omicidio stradale, viene esteso anche a quello nautico. La stessa logica ha motivato le modifiche dell'articolo 590-*bis* del codice penale, estendendo le previsioni del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime a quelle causate alla guida di un'unità da diporto, anche qui con attenuanti e aggravanti applicabili a chi viola sia la disciplina del codice stradale sia quella della navigazione marittima o interna. In questo caso, se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Viene conseguentemente disciplinato anche il caso di chi si dà alla fuga in caso di omicidio stradale o nautico.

Oltre alle modifiche al codice penale sono state approvate quelle, ad esse conseguenti, alla procedura penale. Il lavoro della Commissione giustizia ha visto accolti quattro emendamenti che ne migliorano il testo e un ordine del giorno che chiede applicazione al codice della nautica di una disciplina assimilabile a quella del reato commesso con un mezzo stradale, proponendosi di colmare questa lacuna normativa.

Qualcuno ha rilevato che le norme sull'omicidio stradale hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade. All'interno di Forza Italia si sono confrontate due posizioni: quella di chi convintamente sostiene la necessità di introdurre questo nuovo reato e quella di chi ravvisa invece una sorta di panpenalismo nell'introduzione di queste nuove fattispecie di reato. Ovviamente il Gruppo rispetta ogni posizione politica, specie quando arriva da stimatissimi e ammirati giuristi, ma poi la politica deve operare una sintesi e prendere una posizione. La posizione del Gruppo Forza Italia è certamente a favore del provvedimento che andremo a votare convintamente.

Ci conforta peraltro il fatto che a seguire il tema in Commissione giustizia sia stato per il Governo il vice ministro Francesco Paolo Sisto, che pure ha contribuito a dare - oltre alla posizione del Governo - anche una linea di partito.

Non sono un giurista, ma amo il mare, come molti altri di noi, visto che abbiamo bellissimi luoghi per villeggiare e per fare attività nautica. Ecco perché sono convinto che il tema vada affrontato, non solo perché sono stati tanti i casi di omicidio o incidenti gravi commessi in mare e nei laghi, ma proprio per evitare che si ripetano i casi d'impunità cui abbiamo assistito.

Dietro ogni vittima, c'è una famiglia che ha perso un proprio caro e la giustizia non può lasciare senza risposta il loro tormento e il loro appello. Da qui nasce la necessità di approvare un provvedimento che concorra innanzi tutto a creare una coscienza comune sulla gravità di tale tipo di reato. Già questo può contribuire ad evitare che possano essere messe a repentaglio la tranquillità e la vita dei bagnanti da qui a qualche mese senza che siano previste sanzioni adeguate.

Chi ha una patente per navigare, soprattutto con una barca a motore, deve avere la consapevolezza di

quello che sta facendo e deve avere rispetto per tutti coloro che sono in acqua. È fondamentale che chi si mette alla guida di un'unità di diporto conosca le regole e abbia un equilibrio psicofisico adeguato alla responsabilità che affronta. È indispensabile avere il massimo rispetto dell'insieme di regole che sovrintendono alla navigazione. Al contempo, oltre alle norme penali che stiamo per approvare, serviranno disposizioni per campagne educative e di sensibilizzazione e altresì una maggiore attenzione nel rilascio delle patenti stradali e nautiche.

La prima soluzione al problema degli incidenti stradali e nautici e alle gravi conseguenze che ne derivano è soprattutto insegnare l'educazione e il rispetto, sia di chi sta su strada sia di chi sta in acqua. Su questi temi bisognerà quindi misurarsi con una grande campagna educativa e di sensibilizzazione, da mettere in campo da subito.

Intanto, dovendo oggi esprimere la nostra posizione, confermiamo il voto favorevole di Forza Italia al disegno di legge di iniziativa del senatore Balboni. (*Applausi*).

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, oggi approveremo il disegno di legge per l'introduzione dei delitti di omicidio e lesioni nautiche, ma da chi o da dove nasce l'esigenza? Ad oggi, infatti, Presidente, chi uccide o procura lesioni gravi in modo colposo e in determinate condizioni psicofisiche, con un'imbarcazione, è condannato a una pena inferiore rispetto allo stesso reato commesso con un mezzo autostradale. Ancora una volta, un fatto di cronaca mette in risalto un buco legislativo.

Quello presentato dal presidente Balboni è il testo unificato approvato nella scorsa legislatura, che presentava, però, alcune criticità, che, con i nostri emendamenti del MoVimento 5 Stelle, abbiamo colmato. Ricordo infatti, da mero spettatore, Presidente - relativamente al testo in esame - quanto accaduto in una seduta dell'Assemblea della scorsa legislatura, in cui la Lega, per bocca del senatore Pillon, presentò un emendamento che sostituiva le parole «unità da diporto» con le parole «natante, imbarcazione o nave». L'emendamento fu approvato da tutti i Gruppi, fatto salvo il MoVimento 5 Stelle, che votò convintamente contro.

Signor Presidente, non sono un giurista, ma, da mero possessore di una patente nautica da circa vent'anni, so per certo cosa stia a significare l'espressione "unità da diporto", così come disciplinato dal codice della nautica da diporto, quindi ancorata a una precisa norma di legge. So anche che, se si vuole modificare il codice penale per applicare una sanzione, occorre rispettare il principio di tassatività, principio cardine della materia. (*Applausi*). Infatti, la tassatività della fattispecie penale implica che il fatto debba essere individuato dettagliatamente nei suoi estremi. La norma penale, cioè, deve individuare gli estremi del fatto di reato in essa contenuti, in modo che si possa distinguere con precisione ciò che è lecito da ciò che è vietato. Bisogna ancorare la punibilità a un dato preciso, scevro da qualsiasi tipo di fraintendimento.

Successivamente, la Lega, fortunatamente, è tornata sui suoi passi, retrocedendo in Commissione - con un emendamento opposto rispetto a quello della scorsa legislatura - alla dicitura corretta di «unità da diporto». Beh, Presidente, meglio tardi che mai!

Colleghe, tenetevela bene in mente questa seduta di Assemblea, perché la stessa cosa che è accaduta oggi con la nautica da diporto avverrà anche per il delitto di *rave party*, per l'ergastolo ostativo e per l'eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo. (*Applausi*).

In Commissione sono stati approvati diversi emendamenti, tra cui quello che prevede, in materia di procedibilità, la querela per la sola fattispecie base e d'ufficio per tutte le altre ipotesi aggravate.

Qui se posso, Presidente, aprirei una breve parentesi. Nel testo unificato approvato nella scorsa legislatura, anche noi avevamo previsto la modifica del regime di procedibilità, ma anche una norma transitoria. A questo punto, iniziano a fischiare le orecchie a qualcuno: cara ex ministra Cartabia, le disposizioni transitorie sono importanti da inserire.

Da ultimo, tralasciando l'emendamento di mero coordinamento normativo, relativo all'arresto facoltativo, esteso anche al settore nautico, ce n'è un altro che aumenta gli oneri in capo al soggetto agente ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'arresto obbligatorio in flagranza nei casi aggravati



di guida in stato di ebbrezza e alterazione a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. L'emendamento approvato prevede che non sia sufficiente, nei casi di omicidio colposo stradale, l'essersi fermato per prestare o attivare i soccorsi, cosa che noi tra l'altro nel testo unificato non prevedevamo. Con il nostro emendamento, che è stato approvato, si aggiunge anche il fatto che il soggetto debba mettersi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. Come dire, questo è il nostro testo, Presidente: il provvedimento del MoVimento 5 Stelle.

L'Italia si posiziona all'ottavo posto mondiale per numero di barche possedute. Risultano iscritte quasi 100.000 unità da diporto, per un totale di circa 600.000 barche circolanti. Questi numeri giustificano l'intervento in oggetto. Occorre una regolamentazione rigida, ma allo stesso tempo proporzionata, al fine di bilanciare correttamente i beni che rischiano di essere lesi e l'atteggiamento psicologico del reo. L'equiparazione dell'omicidio e delle lesioni colpose nautiche a quelli stradali elimina quell'incertezza interpretativa e ancora il soggetto alle proprie responsabilità e a una sanzione proporzionata al disvalore della condotta posta in essere.

Siamo contenti dell'approvazione di questo disegno di legge, che sentiamo essere il nostro, per il contributo contenutistico che abbiamo offerto nella scorsa e nell'attuale legislatura. Per queste ragioni, Presidente, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, quella di oggi è una norma importante, che va veramente a colmare una lacuna legislativa che si era formata dopo l'approvazione di quella simile, sull'omicidio stradale. Si sta trattando in particolare di un'ipotesi che ad oggi risultava essere punita meramente come omicidio colposo o lesione colposa. Si tratta del caso, per esempio, di chi naviga in evidente stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Questa norma colma una vera e propria lacuna dell'ordinamento.

Dobbiamo ricordare che purtroppo sono plurimi gli episodi di incidenti, che portano anche a morti nelle acque; morti spesso causate da noncuranza, da disattenzione o magari dal fatto che, quando si va in acqua, non ci si rende conto di quanto è pericoloso il veicolo. L'imbarcazione non è un gioco, la moto d'acqua non è un gioco e avere lo *yacht* non è un gioco. Si sta trattando di una circolazione particolare, soggetta a una serie di norme, che devono essere rispettate. In mare, forse più che nelle strade, quello che non si vede conta più di quello che si vede; facciamo qui riferimento a tutti coloro che - come i bagnanti, i subacquei o chi fa pesca in immersione - in questo contesto si trovano a essere particolarmente vulnerabili.

Di certo, comunque, disciplinare una fattispecie come questa per mero richiamo alla normativa sulla circolazione stradale è difficoltoso: la navigazione ha caratteristiche diverse, perché il contesto è diverso, e anche la sorveglianza, l'accertamento e il rilievo possono essere complicati. È difficile che in mare si possano fare i rilievi con la misurazione delle distanze basandosi sui segni lasciati da una frenata.

Ad ogni buon conto, in Commissione è stato compiuto un ottimo lavoro, in quanto in quella sede si è intervenuti su passaggi della norma che necessitavano anche di precisazioni, come il richiamo che è stato fatto per individuare le unità da diporto, anche per far sì che non vengano esclusi certi tipi di natante, come le moto d'acqua, o magari per far ricomprendere in questo tutte quelle che definiremo con termine tecnico imbarcazioni che possono essere condotte anche senza patente.

Quello che è importante è che oggi arriviamo alla formulazione di una norma che prevede che, in caso di violazione delle norme sulla navigazione o di morte o lesione, la pena sia commisurata a quella prevista per l'omicidio stradale. Come si diceva prima, è importante che con questa modifica all'impianto normativo penale esistente sia prevista una grave pena per la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze psicotrope.

Ricordiamo anche l'aumento della pena nel caso in cui si circoli senza patente nautica o con la patente sospesa o revocata oppure in caso di assenza dell'assicurazione obbligatoria. Di conseguenza, chi si pone alla guida di un'imbarcazione dovrà necessariamente avere particolari attenzioni.

Vogliamo pensare, comunque, che questo sia un primo passo verso una responsabilizzazione di chi va

per mare. L'introduzione di tale norma apre anche una riflessione sull'impianto attuale della normativa sull'omicidio stradale, che, seppure con ottimi obiettivi, risulta abbastanza laboriosa, non possiamo nascondercelo. Oggi innestare le nuove misure su un impianto laborioso di certo non è semplice, ma è comunque una base di partenza, perché adesso ci troviamo a dover coordinare una norma come questa anche con il codice della navigazione. Per fare un esempio, in Commissione è stato approvato un ordine del giorno - sul quale ringrazio il Governo per aver espresso parere favorevole, permettendoci così che fosse accolto - che è stato formulato dal Gruppo della Lega, volto a coordinare le sanzioni accessorie: in ipotesi di circolazione con patente nautica, nel caso di omicidio nautico o di lesione nautica, va da sé che dovrà essere anche eventualmente ripensato e coordinato l'impianto sanzionatorio.

Penso che non si possa far altro che ringraziare il relatore, tutta la Commissione e la Presidente per il lavoro che è stato fatto, che ci ha consentito di giungere oggi ad approvare questa norma di giustizia, che veramente traccia un futuro di responsabilizzazione per la navigazione. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, desidero illustrare alcuni motivi per votare a favore di questo disegno di legge e della nuova disciplina che, com'è stato ricordato anche da altri colleghi intervenuti, si propone di aggiornare il nostro codice penale per integrare le fattispecie di reato previste oggi per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, in caso di lesioni o morte di persona, aggiungendovi quelle che disciplinano la navigazione marittima o interna.

Per effetto di queste modifiche che stiamo approvando, si punisce dunque con le stesse sanzioni chi abbia causato un grave incidente, sia se alla guida di un mezzo su strada, sia se alla guida di un natante in acqua. In effetti, dopo che nel 2016 erano state introdotte le nuove fattispecie autonome per i delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali, previsti dai nuovi articoli del codice penale che avevano reso molto più severe le sanzioni, soprattutto per i casi di guidatori professionali o guidatori sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol, dopo l'introduzione di quelle norme si era palesata un'evidente asimmetria con le sanzioni previste per analoghi comportamenti e condotte tenuti alla guida di imbarcazioni, ancora soggette alla vecchia disciplina: una differenza di trattamento che obiettivamente appariva non giustificata, già quando vennero introdotti i nuovi reati di omicidio e lesioni stradali.

Forse fu una scelta discutibile quella di non allineare già allora, però venne ritenuto opportuno dalla maggioranza affrontare in separata sede queste condotte per non intralciare l'*iter* di una riforma che la grande maggioranza del Parlamento riteneva necessaria e urgente. Da allora, peraltro, nessuna iniziativa di allineamento per evitare l'asimmetria venne assunta, se non nella scorsa legislatura, quando - lo ricordavamo prima - venne approvato, proprio in questo ramo del Parlamento, un testo di legge del tutto analogo a quello oggi in discussione, che introduceva appunto il reato di omicidio e lesioni nautiche e che, tuttavia, a causa della fine anticipata della legislatura, non completò l'*iter*. Come Gruppo PD allora, in questo ramo, votammo a favore e ci apprestiamo a fare altrettanto adesso. Il motivo fondamentale sta in quello che ho ricordato: colmare una lacuna normativa. Ce n'è bisogno, anche perché sono molti gli incidenti di questo tipo che accadono. È stato ricordato anche qui - e vogliamo ricordarlo anche noi con emozione - il gravissimo incidente avvenuto lo scorso giugno sul lago di Garda, quando due persone in stato di ubriachezza con una barca travolsero e uccisero due ragazzi.

Il testo arrivato in Commissione è stato solo leggermente modificato e migliorato, anche con un paio di emendamenti presentati dal nostro Gruppo. Si è infatti meglio precisata la fattispecie e si è modificata anche la procedibilità a querela per il reato di lesioni colpose, anche per mantenere l'impianto della riforma Cartabia, che già era intervenuta sul punto con una disciplina più coerente e ragionevole.

In conclusione, Presidente, seppure con l'orientamento a un voto favorevole, voglio esprimere alcune perplessità, che voglio condividere con l'Assemblea. Se siamo favorevoli a questa nuova normativa per le ragioni che ho ricordato, esprimiamo però innanzitutto un rammarico: non ci siamo opposti

all'estrema velocità con cui anche il lavoro di Commissione si è svolto, non lo abbiamo contrastato, però un'istruttoria un po' più approfondita forse ci avrebbe aiutato a licenziare una norma ancora migliore. È vero, forse l'*iter* per semplificato poteva essere in parte giustificato dal fatto che si trattava di una proposta di legge che questo ramo del Parlamento già aveva affrontato, però una riflessione più approfondita su alcuni punti sarebbe stata certamente utile.

Per esempio, sarebbe stato utile a mio giudizio chiedersi se non vi siano peculiarità nella guida di imbarcazioni e natanti di cui sarebbe stato meglio tenere conto nella redazione delle norme, magari, secondo qualcuno, anche a costo di differenziare un po' la disciplina da quella prevista per la strada.

Non solo: a distanza di qualche anno da quell'approvazione dell'omicidio stradale e da quell'innovazione così significativa del codice penale e alla luce di questi primi anni di applicazione, ci sono stati anche diversi giudizi di giuristi e commentatori, che ponevano qualche accento su quel provvedimento. Forse questa era l'occasione per una verifica puntuale e laica dei suoi pregi e dei suoi difetti e magari anche per apportare qualche modifica e miglioramento che l'esperienza sul campo potrebbe aver suggerito. Non è sbagliato interrogarsi su critiche relative a quella quota di populismo penale che accompagnò l'approvazione del provvedimento nel 2016; interrogarsi per migliorare, naturalmente, e soprattutto per cercare di capire perché, nonostante quelle norme e quella penalizzazione, la piaga degli incidenti anche mortali che rientrano in quella fattispecie è ancora purtroppo cronaca quotidiana. Forse lo è perché tutti dobbiamo considerare che non è il solo inasprimento di pene la strada che può definitivamente contrastare un fenomeno diffuso e grave come quello della guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti e che vede coinvolti molti giovani. Nonostante il reato di omicidio stradale approvato nel 2016, questo fenomeno è ancora troppo spesso al centro delle cronache.

È un ragionamento che si può e si deve estendere in altri ambiti, naturalmente, ma nel caso dell'omicidio stradale e dell'omicidio nautico, accanto a norme penali, serve secondo noi una grande opera di educazione e prevenzione, che veda protagonisti la scuola, tutti i mezzi di comunicazione, i *social* e le stesse famiglie. È da queste cose che anche nuove norme penali vanno accompagnate.

Ci auguriamo perciò che queste riflessioni possano essere fatte, magari in seconda lettura, dalla Camera dei deputati. Per questi motivi e con queste osservazioni, però, confermiamo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

**BALBONI** (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di iniziare questo mio intervento ringraziando davvero di cuore tutti coloro che hanno lavorato per migliorare il testo che era stato approvato nella scorsa legislatura, il Presidente della Commissione giustizia, il relatore, tutti i commissari e tutti coloro che sono intervenuti oggi in questo dibattito, svolgendo considerazioni che condivido davvero fino in fondo. Il mio disegno di legge era nato proprio da questo intento, senza pretendere ovviamente di risolvere completamente un problema gravissimo, che presenta aspetti tra loro molto complicati, che vanno affrontati in modo multidisciplinare, perché ci sono il tema della prevenzione, quello dell'educazione e quello di chi va per mare, che, come chi va per strada, deve conoscere le regole, i rischi e i pericoli.

Il numero di vittime che purtroppo ancora l'Italia deve registrare ogni anno è gravissimo: sappiamo che per i giovani sotto i venticinque anni gli incidenti stradali sono la prima causa di morte, quindi il bilancio è drammatico. Tuttavia, non si può ignorare che la legislazione varata nel 2016 abbia contribuito a ridurre - almeno, questo ci dicono le statistiche - il numero di incidenti gravi e mortali, anche se purtroppo rimane ancora molto alto. Andavano colmati, come molti colleghi hanno riferito, un vuoto normativo e una disparità di trattamento nei confronti della quale il sentimento di giustizia di ciascuno di noi si ribella. Non si capiva e non si capisce infatti per quale ragione fino a oggi chi uccide o provoca lesioni alla guida di un'auto debba essere punito in modo enormemente più grave di come viene punito chi uccide o provoca lesioni alla guida di un'imbarcazione a motore. Violazione di norme del codice della strada, in un caso; violazione di norme del codice navale, dell'altro; la colpa, insomma, è però la stessa e la lesione del bene - in questo caso, la vita o l'incolumità - è la stessa.

Questa disparità di trattamento, come alcuni hanno ricordato, nasceva da una scelta compiuta nella XVII legislatura, addirittura nel 2016, quando venne approvata la nuova disciplina sull'omicidio stradale. In quell'occasione, il Parlamento di allora decise di stralciare la norma, che pure inizialmente era contenuta in quel disegno di legge, che puniva anche l'omicidio nautico.

Si decise di stralciare la norma riguardante l'omicidio e le lesioni nautiche perché, si disse allora, era più ragionevole che questa disciplina venisse dettata nell'ambito del nuovo codice della navigazione e della nautica da diporto. Sono però passati gli anni e gli incidenti si sono susseguiti.

La stragrande maggioranza di coloro che vanno per mare conosce e rispetta le regole del codice della navigazione, le ordinanze delle capitanerie di porto, il principio di cautela e la vita umana. Tuttavia, vi è una piccolissima parte, ma comunque rilevante, di gente che va per mare senza preoccuparsi nemmeno di conoscere o studiare le regole e che purtroppo, con il suo comportamento negligente ed imprudente, provoca vittime.

Da più parti si è ricordato l'incidente del lago di Garda, che è costato la vita a due giovani, Greta e Umberto. Ricordo che le firme raccolte dal comitato Giustizia per Umberto e Greta sono state più di 130.000 e chiedevano l'approvazione di questo disegno di legge, perché l'ingiustizia era troppo evidente. Quei pochi che vanno per mare senza rispettare le regole ovviamente gettano un'ombra anche sui tanti che invece le rispettano.

Il principio di uguaglianza impone di trattare fattispecie sostanzialmente identiche in modo identico. Da qui questo mio disegno di legge, presentato nella scorsa legislatura, che per poche settimane non è stato approvato anche alla Camera; da qui la mia decisione, con il sostegno del Gruppo Fratelli d'Italia, di ripresentarlo anche in questa legislatura.

Voglio dire che sono d'accordo con le considerazioni di tutti quanti hanno affermato in quest'Aula che non è soltanto inasprendo le pene che si risolvono i problemi. Lo ribadisco: c'è un problema di educazione. Bisogna coinvolgere la scuola, il volontariato e la famiglia; per quanto riguarda la nautica, bisogna coinvolgere quella rete fittissima di associazioni nautiche che coprono i nostri 8.000 chilometri di costa.

C'è un lavoro di prevenzione importante da fare e, da questo punto di vista, sono d'accordo anche con la senatrice Aurora Floridia, quando ha aperto il suo intervento proprio richiamando questa necessità. Averla presente non significa però ignorare il vuoto legislativo che oggi abbiamo di fronte e la disparità evidente di trattamento di situazioni tra loro molto simili, se non identiche. A questo soltanto mirava il disegno di legge e, quindi, non a risolvere completamente il problema, ma a porre l'accento sulla necessità di accendere i riflettori su un aspetto della sicurezza in mare che - parliamoci chiaro - molto spesso viene trascurato. E ciò avviene perché la stagione balneare è breve e poi perché, quando succede l'incidente, c'è prima l'indignazione ma poi dopo, finita la stagione balneare, i riflettori si spostano su altri fatti di cronaca che purtroppo si susseguono, per cui di anno in anno si rimanda e si dimentica. Secondo me è giusto dare un segnale prima dell'apertura della prossima stagione balneare - mancano ancora alcuni mesi - per richiamare l'attenzione, per porre tutti coloro che vanno in mare di fronte alla loro responsabilità, perché hanno in mano uno strumento che può essere di divertimento, ma che improvvisamente per una disattenzione, per una negligenza o per una sottovalutazione, si può trasformare in uno strumento di morte.

Prima la senatrice Aurora Floridia diceva, a ragione, che oggi in Italia è possibile condurre per mare un'imbarcazione fino a 40 cavalli senza patente nautica, senza nemmeno un giorno di formazione, magari andando a noleggiarla in una delle tante darsene per una sola giornata. Tuttavia, un motore marino, un fuoribordo di 40 cavalli corrisponde a un'autovettura con una cilindrata di 1.800 centimetri cubici: qualcuno si sognerebbe mai di far guidare un'autovettura non di cilindrata di 1.800 centimetri cubici, ma anche di 900 o di 500 centimetri cubici, o anche semplicemente un motociclo? Qualcuno si sognerebbe mai di mettere in mano uno strumento di questo genere a chi non ha nemmeno un giorno di formazione, non ha una patente e nemmeno un patentino?

La situazione andava quindi richiamata all'attenzione di tutti quanti. Certamente è un primo passo, ma è importante per non sottovalutare quello che succede ogni anno d'estate lungo le nostre coste. Anche i nostri bagnanti, anche i nostri bambini, anche le nostre famiglie hanno diritto di godere in sicurezza

dell'estate, del mare e del sole senza rischiare di essere travolti mentre fanno il bagno da una moto d'acqua che arriva a dieci metri dalla riva o dal motoscafo che sfreccia a tutta velocità in mezzo a loro. Pertanto, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà convintamente a favore. Concludo il mio intervento come l'ho iniziato, ringraziando tutta l'Assemblea per il contributo dato a questo disegno di legge.  
(*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(328) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (Relazione orale) (ore 17,54)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 328.

Il 31 gennaio scorso l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento. Pertanto, la discussione sarà limitata ai soli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, salve le dichiarazioni di voto finali.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**DREOSTO, relatore**. Signor Presidente, procediamo oggi alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. L'intesa bilaterale in via di ratifica è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Repubblica dominicana. Il testo, in particolare, costituisce un valido strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche e audiovisive con produttori dominicani, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo medesimo, di essere considerate alla stregua di un'opera nazionale dei rispettivi Paesi.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, il relativo articolo 3 li valuta in 4.890 euro ogni quattro anni.

**PRESIDENTE**. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**SCALFAROTTO (Az-IV-RE)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.



[SCALFAROTTO \(Az-IV-RE\)](#). Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo.

Si tratta di un Accordo sicuramente vantaggioso per l'Italia e il relatore ha già detto parole di grande chiarezza e saggezza. Mi permetto però, nel dichiarare il nostro voto favorevole, soltanto di porre un tema regolamentare all'attenzione di quest'Aula. Si tratta infatti di un Accordo favorevole, stipulato però nel febbraio 2019. Anche per gli eventi legati alla crisi politica e alle elezioni anticipate, siamo a ratificarlo nel 2023. È un Accordo, però, che avrebbe potuto entrare in vigore molto prima se magari fosse stato trattato in Commissione e non in Assemblea. Vedo tra l'altro che l'onere finanziario, previsto dall'articolo 3, è di 4.890 euro all'anno per quattro anni. Che l'intero Senato della Repubblica blocchi un Accordo vantaggioso per quattro anni, per una spesa di 4.890 all'anno, mi sembra che meriti una riflessione sul piano regolamentare. *(Applausi)*.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, siamo in presenza di un Accordo ben circoscritto e dalla portata precisa e delimitata, che consente alle coproduzioni realizzate ai sensi del provvedimento di essere considerate opere nazionali dei rispettivi Paesi e di godere, quindi, dei benefici e degli strumenti previsti.

Vi è poco da commentare se non che è necessario sostenere in via preliminare il nostro settore audiovisivo e cinematografico; un settore che ancora risente molto degli effetti della pandemia Covid-19 e dell'avvento delle piattaforme globali, più attente ai profitti che non allo sviluppo dei prodotti artistico culturali del settore.

Se anche in piccola misura questo Accordo possa costituire un valido strumento normativo di incentivo economico ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica, credo sia un bene per tutti e per il Paese.

È con questo spirito, che vede nell'Italia un Paese da rilanciare anche nella sua immagine e nel suo racconto, che dichiaro il voto favorevole di Forza Italia alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica dominicana.

[DE ROSA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE ROSA \(M5S\)](#). Signor Presidente, questo Accordo, siglato dal primo Governo Conte, rappresenta un importante incentivo alla realizzazione di coproduzioni cinematografiche italo-dominicane che, con esso, appunto, verranno considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi così da poter godere dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

L'industria cinematografica italiana e quella dominicana potranno trarre mutuo beneficio dalla coproduzione di film e di opere audiovisive che, per qualità tecniche e per valori artistici, siano in grado sia di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e dei nuovi *media* nei due Paesi, sia di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale tra le parti. *(Applausi)*.

[ALFIERI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, visto che avevamo già approvato la procedura d'urgenza e approfondito i temi discussi - e dato mandato al relatore - in Commissione affari esteri, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico a questo disegno di legge di ratifica e anche a quelli successivi. *(Applausi)*.

[BARCAIUOLO \(FdI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO \(FdI\)](#). Signor Presidente, condivido il metodo adottato dal collega del Partito Democratico e annuncio il voto favorevole a tutti e cinque i disegni di legge di ratifica, anche per guadagnare tempo, visto che i testi sono stati ampiamente discussi in Commissione ed erano già stati trattati nelle scorse legislature.

Manifestiamo forse un'unica perplessità, sul piano dei contenuti, sull'Accordo con la Bolivia per motivi di geopolitica rispetto al Governo boliviano, al rispetto dei diritti umani, al rispetto delle opposizioni. Tuttavia, non ci sfugge che siamo in sede di ratifica di accordi già siglati e, quindi, il principio della parola data e comunque della credibilità del Governo, anche in continuazione rispetto alla posizione italiana, è prioritario sul loro contenuto specifico.

Pertanto, dichiariamo il nostro voto favorevole sull'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica dominicana; sul Protocollo sull'autotrasporto con il Governo della Repubblica di Armenia; sulle Convenzioni di Ginevra del 2002 e del 2006; sull'adesione alla Carta europea dell'autonomia locale, soprattutto, che sancisce principi importanti sulla centralità delle autonomie e degli enti locali nello sviluppo e nell'organizzazione delle nostre comunità e infine, pur con le perplessità già manifestate, sull'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Bolivia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(329) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018**  
(*Relazione orale*) (**ore 18,04**)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 329.

Anche per questo provvedimento l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[CRAXI](#), *f. f. relatrice*. Signor Presidente, l'Aula del Senato è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra l'Italia e l'Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, che modifica un precedente accordo sottoscritto dai due Paesi nel 1999.

Il Protocollo emendativo al nostro esame introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli. Il Protocollo emendativo dispone inoltre la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo, in relazione alle autorità competenti delle parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, torno sul punto, perché in questo caso - come diceva la relatrice, la presidente Craxi - si tratta di un emendamento a un Accordo già in vigore; emendamento che è stato richiesto da parte italiana, dalle nostre imprese per agevolare il loro lavoro in Armenia e fare in modo che l'Accordo si applichi anche agli autoarticolati nei quali il mezzo di trasporto e il mezzo agganciato alla motrice sono di diversa nazionalità. Si tratta veramente di una cosa molto piccola e anche in questo caso parliamo di un Accordo del 2018, che le nostre imprese ci hanno chiesto di fare cinque anni fa. Per cui, come si dice, *de minimis non curat praetor*; in questo caso direi che dovremmo applicarlo anche al Senato e pensare se per caso non dovremmo valutare l'opportunità di rivedere le procedure, che sono molto lunghe ed evidentemente non possono poi essere utili a noi stessi e alla parte che le chiede. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa ratifica, anche se di natura tecnica, dimostra come la promozione del nostro sistema Paese si attivi sui mercati globali. Tutto questo passa anche attraverso la capacità di accrescere la proiezione internazionale del nostro Paese. L'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra l'Italia e l'Armenia, anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare, può sembrare una questione marginale. Ma, in realtà, proprio su aspetti di questa natura talvolta rischia di incagliarsi l'azione delle imprese e delle aziende. La facilitazione dei trasporti serve proprio a migliorare la nostra capacità di penetrazione in alcuni mercati che hanno per noi un grande interesse. Dobbiamo quindi essere molto attenti alle sinergie che si possono sviluppare con altre realtà.

L'Armenia, dal punto di vista geografico, può essere un ottimo anello di congiunzione fra i mercati asiatici e il Medio Oriente. Essa rappresenta già oggi un *hub* importante sotto il profilo logistico con i Paesi emergenti. Roma è il sesto fornitore di Erevan, con una quota di mercato, nei primi dieci mesi del 2022, pari al 3,2 per cento. I settori interessati e la domanda di beni italiani riguardano la moda, l'agroalimentare, i beni di lusso e la meccanica. Sono dati che ci fanno capire come anche alcuni aspetti o piccole questioni tecniche possono facilitare la circolazione dei nostri beni in settori per noi fondamentali.

Per queste ragioni, forti di una visione che travalica la stessa materia su cui siamo chiamati a esprimerci e consapevoli dell'impegno che anche noi di Forza Italia abbiamo sempre profuso, anche in questa fase di Governo di centrodestra, per l'espansione dei nostri operatori sui mercati internazionali, votiamo a favore del testo di ratifica e di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica di Armenia al nostro esame.

[DE ROSA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA *(M5S)*. Signor Presidente, il Protocollo emendativo all'Accordo con l'Armenia in materia di trasporti internazionali, anch'esso siglato dal primo Governo Conte, introduce una modifica burocratica ma significativa richiesta dall'Italia al fine di garantire maggiore flessibilità per i nostri operatori del trasporto stradale delle merci. L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per uno solo dei veicoli che compone l'autotreno - motrice o rimorchio - a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle parti contraenti. Questo consente alle ditte di trasporto italiane che operano anche con rimorchi di avere una maggiore convenienza sul piano dei costi e dell'operatività nella scelta dell'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, svolgeremo un'unica dichiarazione di voto a nome del Gruppo della Lega su tutte le ratifiche in esame.

Con le ratifiche degli accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con Paesi terzi si intende rafforzare i rapporti bilaterali tra l'Italia e i Paesi firmatari. Questi accordi nascono dall'esigenza di stabilire in un quadro unico e certo la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dalla cultura alle scienze applicate, dallo sport alla protezione dei diritti umani, dal diritto alla proprietà intellettuale ai trasporti, che sono oggetto del provvedimento di cui ci stiamo occupando. Tali accordi sono fondamentali per potenziare i rapporti bilaterali e rafforzare la collaborazione tra le reciproche amministrazioni, cercando poi di costruire delle regole e delle metodologie comuni a tutti. Alcune di queste iniziative vanno poi nella direzione auspicata di un'Italia più attenta agli sviluppi politici, economici e culturali, come per esempio nel caso di quello che vedremo per quanto riguarda il continente latinoamericano, con il quale abbiamo la possibilità di rilanciare rapporti di collaborazione in un'area che è sicuramente prioritaria per la politica estera del nostro Paese.

Il fatto poi che l'Italia e il nostro Governo vogliano guardare al di là dei confini europei con questi atti fa capire come si intenda allargare lo spettro di azione e rafforzare i rapporti bilaterali anche con Paesi non limitrofi e questo evidentemente per un'Italia protagonista in politica estera a tutto tondo.  
(*Applausi*).

**PRESIDENTE.** I senatori Alfieri e Barcaiuolo hanno già dichiarato il proprio voto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(330) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (Relazione orale) (ore 18,14)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 330.

L'Assemblea ha deliberato anche per questo provvedimento la procedura abbreviata.

Il relatore, senatore Borghi Enrico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**BORGHI Enrico, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea del Senato è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione di due Convenzioni internazionali promosse dall'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori rispettivamente nn. 155 e 187. L'intento sotteso ai documenti internazionali in via di ratifica è contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale, sia d'impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. Occorre sottolineare come la legislazione italiana risulti essere già conforme a tutte le disposizioni contenute ai suddetti strumenti internazionali, non necessitando dunque di alcun adeguamento normativo interno.

La ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde dunque unicamente all'esigenza dell'Italia di conformarsi a specifici obblighi di matrice internazionale, in questo caso derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro.  
(*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[CRAXI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, mi accodo alla prassi utilizzata dagli altri Gruppi, essendo appunto delle ratifiche che abbiamo già discusso molto in Commissione. Quindi, preannuncio per i prossimi tre disegni di legge di ratifica il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[DE ROSA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (M5S). Signor Presidente, anche noi del Gruppo MoVimento 5 Stelle dichiariamo il voto favorevole per il disegno di legge di ratifica in esame e per gli altri due disegni di legge di ratifica successivi.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Scalfarotto ha già preannunciato la sua intenzione di voto. Anche i Gruppi Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia si sono già espressi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(331) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (Relazione orale) (ore 18,18)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 331.

Il relatore, senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DE ROSA](#), relatore. Signor Presidente, la procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, riguarda il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologiche del 2010 tra l'Italia e la Bolivia, testo che era già stato approvato in prima lettura dall'Aula del Senato nella scorsa legislatura, il 20 aprile 2021, in relazione al disegno di legge n. 1278. L'Accordo in esame, destinato a sostituire una precedente intesa di settore risalente al 1953, è composto da 20 articoli e si propone di fornire un quadro giuridico e una base finanziaria necessaria allo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia negli importanti settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare e intensificare ulteriormente i legami di amicizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.

Nello specifico, l'intesa bilaterale esplicita, tra gli altri, l'impegno delle parti a promuovere e a realizzare attività che favoriscono la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico; a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture; a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, scolastiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

I Gruppi Forza Italia, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia si richiamano alle dichiarazioni di voto precedenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(332) CRAXI ed altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009**

*(Relazione orale) (ore 18,22)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 332.

La relatrice, senatrice Pucciarelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**PUCCIARELLI, relatrice.** Signor Presidente, l'Assemblea del Senato è chiamata ad esaminare il disegno di legge di adesione del nostro Paese al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

Il Protocollo in esame rappresenta il culmine di oltre vent'anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea dell'autonomia locale. In particolare, tale Protocollo addizionale prevede che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta anche un'altra dimensione, quella relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali. Il disegno di legge di ratifica del Protocollo, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Mi segnalano che c'è qualche postazione "autovotante". Prima di intervenire, vi chiedo di disattivarla.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo solo per fare alcune osservazioni. Noi stiamo votando il Protocollo di Utrecht, che è un protocollo addizionale alla Carta europea che è datata del 1985, che sostanzialmente fa leva sul principio di sussidiarietà, cioè la valorizzazione dell'autonomia locale come pilastro della democrazia da promuovere in seno al Consiglio d'Europa.

Il tema che io pongo all'attenzione è il seguente. Riprendendo le riflessioni svolte dal collega Scalfarotto, qualcuno sarà portato a dire: rispetto al 2009, accordi del 1981 e del 1985 sono relativamente recenti. Pensate che il Protocollo di Utrecht, in realtà, intende implementare la Carta del 1985 sul tema dell'utilizzo del digitale. Voi vi rendete conto che, dal 2009 al 2023, è cambiato il mondo rispetto all'utilizzo del digitale. Questo, quindi, ci imporrebbe una riflessione anche sulla valorizzazione dell'adeguamento della Carta.

La dimensione orizzontale e sociale espressa dalle comunità locali, che viene valorizzata dalla Carta, può aiutare a contrastare il crescente scollamento tra le istituzioni e i livelli di espressione degli enti esponenziali delle autonomie locali.

Da ultimo, la Carta viene adottata in diversi Stati in modo diverso. In alcuni Stati produce effetti meramente obbligatori, mentre in altri Stati, invece, permette di riconoscere gli effetti diretti, tramite la possibilità che le autonomie locali possano ricorrere ai giudici civili, al giudice ordinario e ai giudici amministrativi.

Io penso che, se vogliamo andare verso la valorizzazione della dimensione delle autonomie locali e della democrazia locale, sarebbe opportuno che anche il percorso di adeguamento negli Stati membri e negli Stati del Consiglio d'Europa avvenga in maniera uniforme. Altrimenti, avremo sempre *standard* minimi di tutela e non la piena valorizzazione della dimensione locale.

[PRESIDENTE](#). Gli altri Gruppi hanno già dichiarato il proprio voto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

**Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione (ore 18,28)**

**Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Modena.

Con ricorso depositato il 4 maggio 2022, il tribunale ordinario di Modena ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 febbraio 2022, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso

tribunale ordinario di Modena.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 1 del 20 dicembre 2022, depositata in cancelleria il successivo 10 gennaio 2023. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 30 gennaio 2023.

Nella seduta del 14 febbraio 2023 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Ha richiesto di intervenire il vice presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo brevemente per chiarire all'Assemblea su che cosa siamo chiamati a votare quest'oggi.

Il Senato della Repubblica è stato convenuto in giudizio dal tribunale ordinario di Modena davanti alla Corte costituzionale per dirimere un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

In buona sostanza oggi andiamo a discutere se vogliamo che il Senato possa presentarsi davanti alla Corte costituzionale e difendere le sue prerogative o meno; non siamo chiamati a discutere del merito della vicenda che riguarda il senatore Giovanardi, perché quella vicenda è stata delimitata e decisa nella scorsa legislatura. Ovviamente, però, è giusto da parte mia darvi qualche breve ragguaglio sulla ragione per la quale il tribunale di Modena ci ha convenuti in giudizio.

In buona sostanza è successo che il tribunale di Modena, la cui legittimazione ad agire è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, ritiene che il Senato sia andato al di là delle sue prerogative nel qualificare come opinioni quelle del senatore Giovanardi, che invece il tribunale di Modena riteneva essere fatti che configuravano altri reati, per esempio la rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo, giudiziario e ai suoi singoli componenti, oltre all'oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella scorsa legislatura, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva stabilito che si trattasse comunque di opinioni espresse dal senatore Giovanardi e aveva anche sottolineato che la qualificazione o meno di un fatto come opinione spettasse necessariamente al Senato, perché se l'insindacabilità *ex* articolo 68 della Costituzione si applicasse sulla base della qualificazione giuridica del reato, noi come Senato dovremmo valutare l'applicabilità dell'articolo 68 solo sulla base di una decisione presa dalla magistratura, che è quella di utilizzare quel titolo di reato o un altro. La Giunta invece si espresse nel modo seguente: noi valutiamo il fatto, se quel fatto costituisce un'opinione coperta dalle previsioni di cui all'articolo 68 della Costituzione, per noi va applicato il principio dell'insindacabilità. Questa è stata la materia del contendere, quindi nella scorsa legislatura la Giunta, a maggioranza, decise in questo senso. Quest'oggi a noi non tocca ritornare su tale decisione: una volta deliberato in quella direzione dalla Giunta del Senato quella è la volontà del Senato della Repubblica.

Ovviamente il tribunale di Modena aveva la possibilità di dire che il Senato era andato al di là delle sue prerogative, ma spetta a noi, oggi, decidere se la applicabilità o meno dell'articolo 68 della Costituzione spetti al Senato oppure ad altri. Lasciatemi anche dire che di prassi, quando un altro potere dello Stato convoca la nostra Camera davanti alla Corte costituzionale, noi naturalmente andiamo davanti alla Corte costituzionale per difendere le ragioni della Camera di cui siamo componenti.

Pertanto, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, all'unanimità, nell'ultima seduta ha deliberato, come diceva la Presidente, che il Senato possa presentarsi davanti alla Corte costituzionale. Dunque io chiedo all'Assemblea di confermare tale decisione e dare al Senato la possibilità di rispondere al conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Modena e poter quindi difendere davanti all'Alta corte le prerogative e le motivazioni che condussero il Senato a prendere quella decisione.

[PRESIDENTE](#). Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.



ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signora Presidente, impiegherò veramente molto meno di dieci minuti per dire che nel merito dell'oggetto che poi si discuterà davanti alla Corte costituzionale, il Gruppo Partito Democratico aveva votato diversamente dalle conclusioni che erano state approvate a maggioranza. Spendo solo alcune parole, perché ovviamente il senatore Scalfarotto ha riportato testualmente le conclusioni, ovvero che non sarebbe possibile - questa era la conclusione della relazione votata dalla maggioranza - stabilire *a priori* quali sono le condotte.

Noi avevamo votato in senso opposto, perché delle varie questioni che ci erano state presentate, così come c'era stata la prima relazione del senatore Durnwalder, ritenevamo che solo una potesse rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 68, esattamente per il principio della separazione dei poteri dello Stato e per il fatto che per qualificarle diversamente si deve entrare nel merito delle condotte contestate. Si deve quindi fare una sorta di accertamento, seppure, diciamo così, limitato alla descrizione presente agli atti. Proprio volendo difendere le prerogative del Parlamento, secondo noi ciò si può fare se si rispetta in maniera molto chiara la separazione dei poteri dello Stato.

Tuttavia ora siamo in un momento differente. Siamo alla costituzione in giudizio su una decisione che comunque l'Assemblea ha preso. La nostra posizione è che, tranne in casi assolutamente eccezionali, si difende comunque la decisione dell'Assemblea. Voglio sottolinearlo perché siamo in un momento in cui mi pare che non sempre ci sia molta chiarezza sul fatto che il Parlamento e le sue prerogative vanno difese sempre, indipendentemente dallo scontro politico. Lo dico perché in questi ultimi giorni non mi pare che la difesa del Parlamento e delle sue prerogative sia stata presente sempre a tutti. Anche per questo motivo, con questo voto vogliamo rimarcare che un conto è quando tali prerogative vengono trattate come privilegi (questo era il caso), un conto quando si difende il Parlamento, che va difeso e rispettato sempre e comunque.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Modena.

*(Segue la votazione).*

### **Il Senato approva.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

### **Discussione del disegno di legge:**

[\(455\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (Relazione orale) (ore 18,39)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 455.

Il relatore, senatore Pogliese, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023 ha rappresentato un'altra puntuale ed efficace risposta del Governo Meloni e del ministro Adolfo Urso ad una assoluta emergenza che nel caso in cui non si fosse intervenuti, avrebbe messo a repentaglio uno degli *asset* strategici della nostra economia quale certamente è il comparto siderurgico.

A distanza di un mese da un altro intervento normativo, sempre attraverso la decretazione d'urgenza, mi riferisco al decreto-legge n. 187 del 5 dicembre 2022, che ha affrontato l'emergenza del polo petrolchimico di Priolo, il Governo ha dato un'altra puntuale dimostrazione di efficienza e di dinamismo, di cui credo dobbiamo tutti prendere atto.

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,40)**

*(Segue POGLIESE, relatore)*. Tra le altre misure, all'interno di questo decreto-legge, come certamente il sottosegretario Bergamotto saprà, vi è un articolo che ha permesso di risolvere una tematica inerente al depuratore del polo petrolchimico di Priolo che il decreto-legge n. 187 del 2022 non aveva affrontato in maniera assolutamente organica.

Prima di entrare nel merito dell'articolato di questo decreto-legge, ritengo sia assolutamente doveroso

rimarcare le finalità che hanno indotto il Governo a predisporre il provvedimento, per far fronte all'attuale contesto di crisi energetica internazionale, con il contestuale aumento dei prezzi delle materie prime e con una crisi energetica assolutamente oggettiva, che ha determinato problemi molto importanti all'interno di molti settori produttivi, *in primis* il comparto siderurgico. Basti pensare, come ha puntualmente esternato il presidente di Acciaierie d'Italia Franco Bernabè, che il costo del gas per l'impianto siderurgico di Taranto è aumentato di sei volte; il costo della bolletta annuale elettrica è passato dai 200 milioni di euro del 2020 a 1,550 miliardi del 2022. Al netto del credito d'imposta, si è passati da 200 milioni a 1,120 miliardi.

È in questa prospettiva che il Governo ha ritenuto urgente - in maniera assolutamente opportuna - intervenire per salvaguardare questa realtà industriale, che si trova in una situazione di oggettiva carenza di liquidità. Ritengo, poi, che questo decreto-legge sia servito anche per porre in essere strumenti di intervento più rapidi per altre crisi che potrebbero essere registrate all'interno del nostro mondo produttivo.

Uno degli stabilimenti industriali che sta vivendo un'oggettiva crisi di liquidità è certamente l'Ilva di Taranto, la cui storia inizia il 10 aprile del 1965, quando l'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat andò a inaugurare l'impianto.

Dal 2012 si è vissuta una stagione particolarmente complessa, determinata anche dal provvedimento di sequestro degli impianti dell'area a caldo e, negli anni successivi, si sono alternati molti interventi normativi che hanno cercato di trovare una sintesi fra esigenze diverse: l'esigenza di salvaguardia dei posti di lavoro, quella di dare una continuità produttiva a un impianto assolutamente strategico per la nostra Nazione e l'esigenza di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei luoghi di lavoro e dell'ambiente.

È un obiettivo certamente non semplice da raggiungere, ma credo che gli interventi normativi di questi anni abbiano cercato di trovare questo equilibrio.

Veniamo ad analizzare il testo dell'articolato, che è stato frutto anche di un approfondito ciclo di audizioni all'interno della Commissione, che ha visto coinvolti oltre quindici soggetti del mondo istituzionale, del mondo sindacale, del comparto sanitario, che hanno dato un contributo importante, che talvolta è stato oggetto di un'attività successiva, attraverso la quale sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali puntualmente approvati.

Veniamo al testo del decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023.

L'articolo 1, emendato durante l'esame in sede referente, modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-*ter* e 1-*quinqüies*, del decreto-legge n. 142 del 2019, con i quali Invitalia viene autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finanziamento che si convertono in azioni, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva SpA.

In particolare, viene specificato che gli interventi di cui al comma 1-*quinqüies* sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022. Viene inoltre modificata la definizione degli strumenti di intervento, specificando che, sia ai sensi del comma 1-*ter* che del comma 1-*quinqüies*, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima.

Durante l'esame in sede referente è stato aggiunto un ulteriore comma per garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto. Al riguardo si prevede che i diritti di regia dovuti dalle imprese che svolgono attività industriali nel settore aeronautico, ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, siano versati in quattro quote uguali a decorre dall'anno 2026, anziché dall'anno 2023.

L'articolo 2, modificato in sede referente, prevede che la procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora

questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi. L'obiettivo è quello di consentire l'applicazione della norma anche al caso di strutture societarie complesse in presenza di *holding* che detengono quote della società destinataria della dichiarazione di interesse strategico (nel caso specifico ovviamente l'Ilva).

L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione delle modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Esso è stato oggetto di una incisiva attività emendativa, all'esito della quale il compenso dell'attività gestionale dei commissari straordinari è parametrato al fatturato dell'impresa non più se non si siano prodotte ulteriori perdite, ma soltanto ove la gestione commissariale sia sostanzialmente in pareggio, precisando che dai costi devono essere esclusi quelli necessari alle spese legali e di rappresentanza in giudizio nell'ambito del contenzioso afferente alla gestione commissariale.

Vengono poi riviste le percentuali e i criteri riferiti ai compensi spettanti al commissario, prevedendo una riduzione del 10 per cento qualora la chiusura dell'esercizio dell'impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria (dopo quattro anni nel caso di grandi imprese in stato di insolvenza) e introducendo un incremento del 10 per cento sul compenso ove, all'atto della chiusura, sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.

L'articolo 4 prevede un tetto massimo di 500.000 euro applicabile ai compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione. In virtù delle modifiche apportate in sede referente, si restringe l'ambito di applicazione della norma alle ipotesi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e si prevede che il nuovo tetto si applichi agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In sede referente è stato inserito l'articolo 4-*bis*, che interviene sulla disciplina dei comitati di sorveglianza, nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, deputati al controllo sulla legittimità della gestione commissariale. Si stabilisce in particolare che l'incarico duri tre anni e che sia rinnovabile sino all'estinzione della procedura. Inoltre è specificato che possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un altro comitato. Al comma 2 si prevede che i membri nominati senza indicazione di un termine massimo decadano se non rinnovati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Infine, con decreto del Mimit, dovranno essere disciplinati i poteri del presidente del comitato, l'esercizio delle funzioni assegnate e le informazioni che devono essere inoltrate al Mimit.

L'articolo 5, non emendato dalla Commissione, modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati in regime di esclusione della medesima responsabilità.

La novella concerne l'ipotesi che l'attività in oggetto sia svolta in uno stabilimento industriale - o in una parte di esso - dichiarato di interesse strategico nazionale e ai sensi della normativa vigente introduce una fattispecie per la quale in luogo di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

Viene poi escluso che le sanzioni interdittive relative alla responsabilità dell'ente siano applicate qualora esse pregiudichino la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali - o in parti di essi - dichiarati di interesse strategico nazionale e l'ente abbia eliminato le carenze organizzative alle quali è conseguito il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si specifica, inoltre, che tale modello si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi qualora nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento fra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Inoltre, vengono estese ai sequestri



preventivi che abbiano ad oggetto stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale le disposizioni stabilite dalla novella di cui all'articolo 6 del decreto per i sequestri penali aventi identico oggetto.

Tale articolo 6, a cui la Commissione ha apportato modifiche formali, prevede che l'attività prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario, ovvero mediante il commissario già nominato nell'ambito dell'eventuale procedura di amministrazione straordinaria. Qualora sia necessario al fine di un bilanciamento fra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le relative prescrizioni, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità.

Inoltre, da un lato si esclude la possibilità di prosecuzione quando da essa possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione, e dall'altro lato si prevede che il giudice autorizzi la prosecuzione dell'attività qualora nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure con le quali si sia ritenuto realizzabile il bilanciamento fra le varie esigenze. Si pongono altresì norme relative alla comunicazione e all'impugnabilità dei provvedimenti giudiziari in oggetto.

L'articolo 7, non modificato dalla Commissione, prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

L'articolo 8, non modificato dalla Commissione, dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano ambientale l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica società Ilva SpA, sia delle responsabilità penali o amministrative del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

L'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 10 dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Questo è l'articolato del decreto-legge, la valutazione ritengo sia assolutamente positiva per le riflessioni che ho esternato nella premessa. Mi auguro che ad uno sforzo così importante da parte dello Stato, anche attraverso un piano di decarbonizzazione molto ambizioso, di cui ha parlato il presidente Bernabè, da 5,6 miliardi di euro, corrisponda anche un impegno consequenziale da parte del socio privato, anche nel tentativo di risolvere alcune oggettive criticità che sono emerse in maniera trasversale durante le audizioni. Mi riferisco, in particolare, agli 80 milioni di crediti vantati dalle quasi duecento imprese dell'indotto di Taranto che hanno pagato nel recente passato un prezzo molto alto. Mi auguro dunque che anche attraverso questo importante decreto-legge si possa contribuire a dare ossigeno non soltanto all'Ilva di Taranto, ma anche alle oltre duecento imprese dell'indotto di quell'importante area della nostra Nazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con il via libera al decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023 sarà possibile mettere in atto misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale.

Il decreto-legge, così come concepito, è volto alla salvaguardia dei contesti industriali di interesse strategico e finalizzato a sostenere le imprese che, a causa dei costi esorbitanti dell'energia e in assenza di liquidità, sono ricorse a massicce richieste di cassa integrazione. Il Governo è stato molto determinato, com'è stata anche la Commissione attività produttive del Senato, perché in questo modo possiamo tutelare i posti di lavoro e, al contempo, la filiera dell'acciaio italiano e le imprese, che così possono continuare a vivere.

Le risorse previste dal decreto andranno in via prioritaria alla copertura dei debiti energetici, soprattutto dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia: in tutto sono 680 milioni di euro, che serviranno a ripianare i debiti dell'azienda, con ENI e con Snam, e al proseguimento dell'attività dell'indotto di Taranto, che da novembre è schiacciato tra mancati incassi, stop degli ordini già in esecuzione e blocchi delle nuove commesse: una situazione drammatica che ha costretto l'ex Ilva a ricorrere

massicciamente alla cassa integrazione.

L'erogazione dei 680 milioni è già possibile, in quanto il MEF ha già dato nei giorni scorsi il via libera. Senza questo intervento la produzione si sarebbe fermata in quanto l'azienda non sarebbe stata in grado di pagare le materie prime e gli approvvigionamenti energetici. L'ex Ilva, una delle aziende strategiche dell'Italia, versa infatti in una grave situazione patrimoniale e di liquidità, anche per effetto dell'aumento dei costi energetici e della guerra Russia-Ucraina, aumenti che mettono a rischio la continuità aziendale. È una situazione complessa in cui non versa solo l'ex Ilva, ma versano altre imprese strategiche e, di conseguenza, il relativo indotto di clienti e fornitori, che richiedono un intervento deciso e immediato da parte del Governo.

Tra gli interventi principali del decreto vi è il rafforzamento patrimoniale di Acciaierie d'Italia nel limite massimo di 705 milioni a favore di Invitalia per assicurare la continuità dell'impianto di Taranto e l'autorizzazione ad effettuare, sempre da parte di Invitalia, un intervento di rafforzamento patrimoniale, fino ad un miliardo di euro, anche in costanza di provvedimenti di sequestro dei beni.

Vi è poi la modifica della procedura di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che la stessa possa avvenire su istanza del socio, pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie. Vi è inoltre la previsione della non punibilità delle condotte messe in atto da soggetti che agiscono per dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento dichiarato di interesse strategico diventa fondamentale.

Il decreto fornisce anche degli strumenti rapidi per intervenire dove la gestione delle imprese dovesse ritenersi inadeguata, prevedendo l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria anche per le società partecipate dallo Stato non quotate in borsa. In caso di sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico, il giudice dovrà disporre la prosecuzione dell'attività a meno che non ci sia un concreto pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Ad ogni modo, spetterà al magistrato dettare le prescrizioni per bilanciare la produzione con la sicurezza e la tutela del lavoro.

La Lega ha fatto la sua parte. Il nostro Gruppo ha presentato alcuni emendamenti che per gran parte sono stati accolti e hanno contribuito, a nostro avviso, a migliorare il testo. Intanto, vi è la previsione di misure destinate al rafforzamento patrimoniale delle società di interesse strategico che operano nel settore aerospaziale. Inoltre, è stato circoscritto, per una maggiore omogeneità rispetto ai temi trattati nel decreto, l'ambito di applicazione della disciplina relativa alla fissazione dei compensi degli amministratori giudiziari ai casi di amministrazione straordinaria di grandi imprese, soprattutto in stato di insolvenza.

Sono stati poi accolti alcuni nostri ordini del giorno che abbiamo presentato e che intendono valorizzare la strategicità dell'indotto che gravita intorno ad Acciaierie d'Italia, ancorando il prestito ponte all'impegno della società al pagamento dei crediti maturati nei confronti dei fornitori, come ha detto prima bene il relatore, e intendono fissare con maggior precisione alcuni concetti fondamentali ai fini dell'applicazione di alcune norme del decreto-legge in esame, con riferimento in particolare allo scudo penale che è previsto e che non si applica in relazione a fatti riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

In conclusione, voglio ricordare una frase che disse Winston Churchill: «Alcune persone vedono un'impresa privata come una tigre feroce da uccidere subito, altre come una mucca da mungere, pochissimi la vedono com'è in realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto pesante». Questa frase si adatta a questo caso. Le aziende strategiche sono infatti robusti cavalli che trainano un carro molto pesante, se stesso e gran parte della nostra economia. L'Italia non può fare a meno del loro traino e senza di esse il nostro Paese non può andare avanti. A questo sono volte le misure del decreto-legge in discussione.

Difendiamo sempre le imprese italiane e, naturalmente, i lavoratori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

[MISIANI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, noi diamo una valutazione decisamente più critica di questo provvedimento rispetto a quanto abbiamo ascoltato dal relatore e dal senatore Bergesio, perché il decreto-legge n. 2 crea nuove problematiche e non risolve nessuno dei nodi aperti relativamente al

futuro degli impianti ex Ilva. Questo per una serie di motivi. Una serie di disposizioni fanno fare dei passi indietro a Taranto, dopo anni di lotte e di progressi verso un compromesso accettabile per la città e il territorio. Viene reintrodotta lo scudo penale, e questo la dice lunga sul grado di interesse del Governo sulle tematiche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al riguardo delle tematiche ambientali del territorio di Taranto. Si introducono delle esimenti in tema di responsabilità amministrativa e sui regimi speciali. Insomma, un insieme di norme che, diciamo così, prefigurano un'autorizzazione a chi produce a farlo senza limiti e senza preoccupazioni di ordine ambientale e relativamente alla salute. In questo decreto-legge non ci sono norme di reale rilancio di questa azienda, per garantire il pagamento dei crediti maturati dai fornitori, per il rilancio dell'occupazione, per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un secondo ordine di motivi che giustificano le nostre critiche riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia. La verità è che il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della *governance*, che invece è imprescindibile se vogliamo un reale rilancio dell'ex Ilva. Certo, 680 milioni sembrano indirizzati al pagamento delle bollette, ma la restante quota - e sono tanti soldi - non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario. Il nodo sarebbe l'accelerazione della maggioranza pubblica dentro l'ex Ilva, dentro Acciaierie d'Italia, ma questo nodo non viene sciolto perché non si stabilisce un legame tra le risorse e l'accelerazione di questo passaggio. Si tratta di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto. Basta un dato ad aumentare le nostre preoccupazioni: Taranto sta lavorando al minimo; gli impianti di ArcelorMittal, lontano dall'Italia, stanno andando al massimo. Ma questo dato non porta ad alcuna scelta all'interno di questo provvedimento nella direzione di un rilancio della siderurgia del nostro Paese e, in particolare, della parte fondamentale della produzione di acciaio che viene realizzata nell'impianto di Taranto. Non ci sono previsioni per garantire la prosecuzione del piano di ambientalizzazione, per l'attuazione della valutazione della salute. Insomma, si stanziavano tante risorse a fronte di deboli risultati dal punto di vista, da una parte, delle istanze del territorio e, dall'altra, della necessità di garantire un reale futuro alla siderurgia nazionale.

Signor Presidente, nella Commissione di merito il Partito Democratico ha presentato un pacchetto importante di emendamenti, tenendo conto delle audizioni e degli incontri che abbiamo avuto con i rappresentanti del territorio e con tutti i portatori di interessi di questa vicenda, che è delicata e che si trascina da molti anni.

Voglio ricordare che noi abbiamo proposto un accordo di programma per scrivere insieme un piano industriale, come presupposto concreto della ambientalizzazione e della transizione ecologica dello stabilimento ex Ilva di Taranto, puntando all'insediamento di un tavolo istituzionale al Ministero con il compito di definire, entro sessanta giorni, un accordo di programma per l'attuazione delle misure di rafforzamento patrimoniale.

Abbiamo posto il tema del cambio della *governance* e della finalizzazione esplicita delle risorse a questo obiettivo entro il 31 dicembre 2023. Abbiamo posto il tema dell'esplicitazione degli obiettivi del rilancio produttivo ed occupazionale, della transizione ecologica e del rilancio dei livelli occupazionali. Abbiamo posto, con i nostri emendamenti, il tema di un sostegno reale alle imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia, che aspettano pagamenti per centinaia di milioni da tantissimo tempo. Ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio. Abbiamo proposto una quota del fondo di garanzia per le PMI da destinare per garantire l'accesso al credito di queste imprese fornitrici.

Abbiamo presentato emendamenti sull'amministrazione straordinaria, sullo scudo penale e le esimenti introdotte dal provvedimento e sulla valutazione di impatto sulla salute. Il Governo ci ha detto di no e ha respinto al mittente queste proposte in modo pregiudiziale. Non abbiamo quindi avuto la possibilità di migliorare, come era possibile in Commissione, questo provvedimento. Questi motivi, che sono motivi di merito, legati al mancato positivo sbocco del confronto parlamentare, motivano il nostro giudizio negativo, il nostro giudizio molto critico su un provvedimento che rappresenta un'occasione persa, che stanziava risorse per centinaia di milioni di euro senza raggiungere obiettivi che erano e che sono condivisi.

È per questo che noi abbiamo un giudizio molto critico, che lo era già sul testo iniziale e che, purtroppo, è rimasto tale, alla luce di una discussione parlamentare che non ha permesso di migliorare questo provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Melchiorre. Ne ha facoltà.

[MELCHIORRE](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, spiace parlare in un'Aula pressoché deserta, ma ce ne faremo una ragione.

[BALBONI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, però non si possono dare le spalle all'oratore. Questo proprio no!

PRESIDENTE. Nel richiamare i colleghi, ricordo che questo non è un caso infrequente.

BALBONI *(Fdi)*. Signor Presidente, stanno dando le spalle! Non è decoroso!

PRESIDENTE. Senatore Balboni, non è decoroso, ma non è la prima volta che succede. Avete sollecitato l'attenzione della Presidenza e li ho richiamati. *(Vivaci commenti del senatore Balboni)*.

Senatore Balboni, sta creando una polemica a freddo. La circostanza non è nuova. L'ha segnalata e sono intervenuta. Sta creando una commozione che non era richiesta.

Senatore Melchiorre, la invito a proseguire.

[MELCHIORRE](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, spero però di poter recuperare il tempo, dal momento che l'interruzione non è attribuibile a me.

PRESIDENTE. Naturalmente, senatore Melchiorre, come da mia prassi con tutti.

[MELCHIORRE](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, da pugliese, insieme alle colleghe Nocco e Fallucchi e al collega Zullo, profondamente rispettosi e appassionati della nostra terra, non possiamo esimerci da una riflessione sul decreto in discussione.

Centinaia di volte quest'Aula ha sentito risuonare queste tre parole: decreto salva Ilva. A cominciare da undici anni fa, da quando per la prima volta il Parlamento è dovuto intervenire d'urgenza, perché questa fabbrica, il più grande polo siderurgico d'Europa, l'1 per cento del PIL del nostro Paese, è una questione che riguarda direttamente tutti quanti noi, anche se Taranto per qualcuno può sembrare molto lontana.

Considerare la vicenda Ilva una questione marginale o, peggio ancora, una delle tante bombe a orologeria di cui è pieno il Sud Italia sarebbe un grave errore: l'Italia sarebbe costretta a pagare un prezzo altissimo, perché regalerebbe il mercato dell'acciaio ad altri Paesi. Come dicevo, si è perso il conto del numero di decreti-legge che si sono succeduti da quel 26 luglio del 2012, quando la magistratura ionica sequestrò gli impianti dell'area a caldo del siderurgico tarantino con gravi e pesanti accuse: disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Dopo quasi undici anni non si è riusciti a salvaguardare né il lavoro, né la salute, né l'ambiente, come dimostrano vari autorevoli studi scientifici. Decine di provvedimenti legislativi approvati dai precedenti Governi (quindi mi fa specie l'intervento precedente) hanno solo tamponato le criticità del momento, ma di fatto hanno aggravato lo stato delle cose. Così ci troviamo ancora a discutere del siderurgico di Taranto quando è cambiato persino il nome dell'azienda; è cambiato tutto e noi invece siamo ancora qui a dover approvare una legge.

È dunque lecito domandarsi se fino a ora è stato sbagliato tutto e cosa non ha funzionato. Io penso innanzitutto che noi siamo qui a discutere e a dover votare il presente decreto-legge perché non ne possiamo fare a meno. *(Applausi)*. Non possiamo rinunciare all'acciaio italiano; non ne possono fare a meno le fabbriche di tutta l'Italia e la nostra economia, dal Piemonte alla Sicilia, non soltanto la gente di Taranto. Dico di più: non possiamo fare a meno di giocare una battaglia strategica e cruciale: quella tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, due diritti inviolabili e che possono, anzi devono, stare insieme *(Applausi)*. Il collante per fare in modo che questi due diritti inviolabili non entrino mai in competizione deve essere la politica, le istituzioni: il collante dobbiamo essere noi. Dobbiamo essere noi a permettere alla fabbrica di produrre e ai cittadini di Taranto, agli operai, di vivere serenamente senza ogni giorno la paura di ammalarsi. Per farlo occorre investire nelle nuove tecnologie, puntare sull'innovazione e garantire il lavoro, perché nessuno può pensare che gli ammortizzatori sociali siano per sempre: sono ammortizzatori, non un motore.

Sono consapevole che siamo chiamati a legiferare su un tema molto complesso e delicato, con ricadute importanti sul territorio, il cui obiettivo è quello di arrivare ad un punto di incontro tra la tutela

dell'ambiente e della salute. La tutela della produzione e del lavoro è da intendersi soprattutto quale diritto dei lavoratori ad operare in condizioni di serenità e sicurezza.

È per questo che per la prima volta le norme introdotte con il decreto-legge in discussione non sono un salvacondotto (il cosiddetto scudo penale), ma una disciplina organica di una fattispecie astratta che si accompagna alla permanente necessità di osservare i termini di attuazione del piano ambientale di risanamento, senza la concessione di alcuna proroga, a differenza delle numerose proroghe finora date dai precedenti Governi. (*Applausi*). È curioso vedere che oggi a muovere accuse assurde contro il Governo Meloni sul tema dell'Ilva sono gli stessi che hanno governato in Italia e in Puglia da lunghi anni e che oggi mostrano un ventaglio di soluzioni che stranamente non hanno mai adottato quando potevano farlo: continuano a parlare per *slogan* come se fossero perennemente in campagna elettorale. La campagna elettorale è finita e l'avete anche persa, tra le altre cose. (*Applausi*).

Il Governo Meloni è invece intervenuto tempestivamente con un decreto-legge, che ha sbloccato risorse importanti, tese ad evitare il collasso dell'azienda e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. La visione del Governo, e quindi la nostra, è una visione illuminata e a lungo termine del futuro dell'industria siderurgica italiana che tiene insieme tre serie di fattori: il ripristino della piena tutela della salute e dell'ambiente, la sorte di oltre 10.000 dipendenti e delle loro famiglie, la sorte delle imprese dell'indotto in una prospettiva di concreto sviluppo economico e sociale delle comunità, in un'ottica di leale collaborazione con gli enti territoriali coinvolti. (*Applausi*).

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Presidente della Commissione industria e agricoltura, per come ha condotto i lavori nel corso di questi giorni con numerose e interessanti audizioni. Sin da subito il ministro Urso ha coinvolto gli enti locali, istituendo anche un tavolo permanente con i sindacati, le associazioni di categoria e gli stessi enti locali, in modo tale da condividere un percorso che conduca al rilancio industriale e alla riconversione ambientale del siderurgico. È necessario che su questo tema si ripristini un clima di dialogo e di confronto tra le parti in campo; solo in questa maniera si può sperare di intraprendere una strada che conduca a risultati concreti in una situazione di estrema emergenza, come l'attuale.

Non è tempo quindi di fare polemica, come avvenuto negli interventi precedenti, ma di trovare delle soluzioni. C'è un mondo di amministratori comunali e provinciali, imprenditori e lavoratori, associazioni e sindacati del territorio, come da pugliese posso confermare, che non si riconosce affatto nelle posizioni sterili e strumentali del sindaco di Taranto e del Presidente della Regione Puglia. Quest'ampio mondo è aperto al dialogo e al confronto ed è soprattutto disponibile a trovare insieme a questo Governo soluzioni che garantiscano il diritto alla salute e al lavoro.

Presidente, in conclusione, non li lasciamo soli nel vuoto, ma perché il paracadute si apra siamo tutti tenuti a fare la nostra parte; con questo decreto diamo all'ex Ilva la cosa più preziosa che abbiamo: il nostro futuro. Ecco perché è necessario votarlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

[BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge recante misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale interviene su uno dei capitoli più controversi delle crisi industriali che hanno colpito il nostro Paese. In questi anni si è tentato più volte di trovare una soluzione duratura alla crisi dell'Ilva, cercando un punto di equilibrio che potesse garantire la capacità produttiva dell'acciaieria e la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e dell'occupazione.

La crisi senza fine dell'Ilva e del settore siderurgico italiano rappresentano un problema enorme per l'intero sistema economico ed industriale del nostro Paese. Il sistema industriale italiano è da sempre trainato dalla manifattura e si basa soprattutto sulla capacità delle nostre aziende di trasformare materie prime in prodotti di qualità unici al mondo, dall'altissimo valore aggiunto. Questo è il *made in Italy* che tutto il mondo ci invidia. Le nostre aziende nei settori della meccanica, dell'automotive, dell'elettrodomestico, delle costruzioni navali ed aerospaziali, dell'alimentare e dell'automazione consumano milioni di tonnellate di acciaio e hanno bisogno di un polo siderurgico italiano affidabile, competitivo e all'avanguardia, che sia in grado di soddisfare il fabbisogno di materie prime del nostro sistema industriale.

Le travagliate vicende che hanno coinvolto l'Ilva che - non dimentichiamolo mai - è l'acciaieria più

grande d'Europa, hanno portato in questi anni ad una pesante riduzione dei volumi di acciaio prodotti, a tutto vantaggio dei *competitor* stranieri. Questo nonostante la domanda nazionale sia in continua crescita. Questa situazione, come ci hanno ricordato i rappresentanti delle categorie economiche che abbiamo audito, ha danneggiato e sta danneggiando pesantemente le filiere delle imprese di trasformazione.

La situazione dell'attuale Ilva è di fortissima difficoltà produttiva e finanziaria. La produzione di acciaio è diminuita di anno in anno: nel 2005-2006 l'Ilva produceva 10 milioni di tonnellate; nel 2019 è passata a 4,3 milioni; nel 2021 si è fermata a 3,9 milioni e nel 2022 ha toccato il punto più basso, con circa 3 milioni di tonnellate prodotte. Questo, nonostante l'obiettivo di partenza per il 2022 fossero 6 milioni di tonnellate, praticamente il doppio.

C'è poi una situazione debitoria spaventosa, con debiti per centinaia di milioni di euro nei confronti di grandi aziende, come ENI e Snam, e di moltissime imprese dell'indotto.

La continua riduzione della produzione, la cronica carenza di liquidità dell'azienda, la recente sospensione dei contratti d'appalto con 145 aziende dell'indotto sono segnali d'allarme pericolosissimi, soprattutto se vengono parametrati col *trend* positivo che stanno vivendo gli altri produttori siderurgici, con la ripresa fortissima della domanda e della quotazione dell'acciaio. È chiaro a tutti che non si può andare avanti con questi numeri.

Questa situazione di estrema fragilità non può reggere all'infinito. Bisogna invertire la rotta il più velocemente possibile e mettere in campo misure urgenti e straordinarie per fermare un declino che sembra inarrestabile.

Proprio per questo, il Governo di centrodestra, a pochi mesi dal suo insediamento, ha deciso di intervenire con un decreto-legge coraggioso, che punta a salvaguardare e a rilanciare un impianto di interesse strategico nazionale come l'Ilva; un provvedimento urgente e necessario, allargato positivamente anche alle imprese del settore aeronautico, che fornisce allo Stato nuovi strumenti per intervenire rapidamente qualora la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse rivelarsi insufficiente e inadeguata. Ovviamente, l'aspetto più importante del decreto-legge riguarda il rafforzamento patrimoniale dell'ex Ilva, con la possibilità di stanziare - attraverso Invitalia - fino a un miliardo di euro, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti.

Soldi necessari per garantire l'operatività dell'impianto siderurgico di Taranto e che dovranno necessariamente servire anche per pagare la montagna di debiti che Ilva ha contratto nei confronti di centinaia di piccole e medie imprese dell'indotto, che rischiano di collassare a causa dei mancati pagamenti.

Pur avendo grande perplessità sulle scelte strategiche operate finora dal socio privato di maggioranza di AdI, in questo contesto è assolutamente prioritario garantire la continuità produttiva dell'azienda. Ma alla proprietà deve essere chiara una cosa: lo Stato non può essere usato come un bancomat. *(Applausi)*. Non è un pozzo senza fondo.

Lo Stato non può erogare risorse all'infinito, se non c'è un piano industriale ambizioso e lungimirante che crei da subito una prospettiva di rilancio e che consenta all'Italia di avere la più grande acciaieria d'Europa in grado di vincere le sfide della modernità in campo industriale, sociale, ambientale e sanitario.

Non possiamo accettare il declino dell'Ilva, e per questo è fondamentale che tutte le parti in causa si mettano subito al lavoro, per costruire un piano industriale che rilanci concretamente la competitività della siderurgia italiana, che rappresenta il futuro dell'industria del nostro Paese.

Rilancio del sito produttivo con investimenti legati allo sviluppo industriale e al polo di Taranto, tutela di posti di lavoro, riconversione industriale dell'impianto per renderlo sostenibile e risanamento ambientale delle aree inquinate: nessuno ha la bacchetta magica, ma il Governo di centrodestra ha dimostrato sin da subito di avere obiettivi chiari e una strategia precisa per affrontare la crisi dell'Ilva.

Con questo decreto-legge il Governo sta andando nella direzione giusta e siamo sicuri che nei prossimi mesi metterà in campo tutte le misure che si rendano necessarie per salvare e rilanciare un *asset* industriale di fondamentale importanza per l'intero Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.



**ZULLO** (*FdI*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, siamo impegnati nella conversione del decreto-legge n. 2 del corrente anno, adottato dal Governo Meloni per far fronte all'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime, che rischia di mettere a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate di interesse strategico nazionale. (*Brusio*).

**PRESIDENTE**. Mi scusi, senatore Zullo. Colleghi, lasciate proseguire il collega e soprattutto consentite all'Assemblea di seguire. Prego, senatore Zullo.

**ZULLO** (*FdI*). Lo studio approfondito dell'atto in esame mette in evidenza la volontà del Governo Meloni di contemperare valori di pari rango costituzionale: da una parte l'occupazione, il lavoro e la stabilità economica della Repubblica, con il PIL dell'Ilva, dall'altra parte la tutela della salute e dell'ambiente. Nessun radicalismo quindi, ma l'affannosa ricerca di un punto di equilibrio che possa determinare la felicità collettiva, il bene comune e l'interesse economico della nostra Nazione.

Sono note le sofferenze di un territorio e di una città, sofferenze che sarebbero aggravate se spostassimo l'asse della nostra azione radicalmente e sconsideratamente sull'idea di una città e di un territorio senza Ilva (qualcuno, da parte del MoVimento 5 Stelle, proponeva un parco acquatico), senza lavoro e senza occupazione, con immani danni di tipo economico per famiglie e imprese dell'indotto e per la stabilità economica della Repubblica. Allo stesso modo non possiamo radicalizzare la nostra azione sulla produzione e sul funzionamento dell'azienda, senza assumerci la responsabilità dell'attuazione puntuale di tutte le prescrizioni del piano ambientale, atte a tutelare l'ambiente e ad assicurare la salute.

Lo spirito di questo decreto-legge e dalla sua conversione vanno in questa direzione: ricerca del migliore equilibrio possibile con le misure organizzative e le tecnologie disponibili. A tal fine, le norme contenute nei primi quattro articoli sono volte ad assicurare il finanziamento, anche mediante aumento di capitale sociale, per la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, anche ricorrendo a norme specifiche su procedure giudiziali relative ad imprese e ai compensi degli amministratori, che vengono calmierati in base ai risultati di amministrazione dell'azienda e comunque all'interno di un tetto definito. Non è vero - come diceva chi mi ha preceduto - che sono soldi che non frutteranno. C'è una riserva da parte dello Stato di entrare nel capitale sociale, per assumere la parte predominante del capitale sociale stesso; questo, però, in condizioni favorevoli di mercato. Oggi si rende necessario impiegare delle risorse per determinare la continuità di funzionamento dell'Ilva. (*Applausi*).

La seconda parte del decreto-legge è tutta imperniata e incentrata su questo equilibrio che deve sussistere tra continuità di funzionamento dell'Ilva e salvaguardia dell'ambiente e della salute, qualunque cosa possa succedere. Che succeda un sequestro, che succeda un'amministrazione controllata, che succeda tutto quello che possa essere di impedimento al funzionamento dell'Ilva, laddove si contempera l'attuazione di misure che possano determinare una tutela della salute e dell'ambiente, l'Ilva va avanti. Questo è il grande pregio di questo provvedimento.

Ha torto il collega Misiani, che in quest'Aula ha parlato delegittimando l'impunità. Quell'impunità non è a prescindere, ma sussiste laddove chi conduce e chi gestisce l'Ilva sta eseguendo correttamente le prescrizioni e tutte le indicazioni del piano ambientale; essa dura fino a quando dura il piano ambientale. Se non ci fosse questa norma, credo che nessun pazzo si metterebbe ad amministrare l'Ilva. (*Applausi*).

È importante il nostro voto; da quest'Aula con il nostro voto deve elevarsi un segnale forte e chiaro. Abbiamo bisogno che siti industriali di interesse nazionale non interrompano in alcun modo l'attività produttiva, nella prospettiva di sempre maggiori margini di produzione e di redditività, all'interno di un continuo processo di ambientalizzazione e di tutela della salute negli ambienti di vita e negli ambienti di lavoro e con il vantaggio di condizioni favorevoli di mercato tali da determinare la possibilità di prevalere da parte della parte pubblica nella gestione aziendale. È proprio la prevalenza della parte pubblica nel capitale sociale l'orizzonte al quale il Governo Meloni tende e noi abbiamo il dovere di sostenere questo Governo nei suoi intendimenti. (*Applausi*).

Un appello sento di lanciare al Governo: non si trascurino le aziende dell'indotto (anche la Ferrari ha



qualcuno che dall'esterno fornisce le gomme ed altri elementi che consentono alla Ferrari di assumere la velocità che ha in sé) e siano esigibili i loro crediti. La trascuranza non agevola il raggiungimento dei nostri obiettivi di breve, medio e lungo termine e tutto il lodevole impegno del Governo ne verrebbe vanificato. È impossibile pensare di mantenere la prosecuzione delle attività aziendali senza riconoscere l'apporto di chi si occupa dei servizi e delle attività esternalizzate e senza garantire il giusto riconoscimento del lavoro di chi, pur vantando crediti di entità vitali per il sostentamento della propria azienda, continua a riporre fiducia nell'Ilva e nello Stato. Non facciamo che queste aziende possano fallire per crediti e non per debiti. (*Applausi*). Dobbiamo chiederci tutti insieme fino a quando queste aziende potranno reggere. Nel pensare alla continuità di funzionamento dell'Ilva, occorre pensare anche a tutta quella costellazione di aziende e di imprese che comunque agevolano questo funzionamento. Su questo credo che il Governo Meloni abbia prodotto una norma meritevole che, come diceva il senatore Melchiorre, attiene a una responsabilità forte di Governo che non lascia da parte chi soffre e chi sta indietro, ma si fa carico dei problemi e cerca di portarli a soluzione.

Quello di cui stiamo discutendo è un provvedimento che non guarda solo all'oggi, ma guarda soprattutto al medio termine e soprattutto a quello che sarà il futuro di stabilità di questa azienda, che sarà foriero anche di una felicità collettiva per tutto il territorio, a partire da chi vive nelle abitazioni intorno all'Ilva e da chi vive i luoghi di lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, anche questo provvedimento chiamato ex Ilva, proprio come quello sui settori produttivi strategici dello stabilimento petrolchimico di Priolo, che lo ha preceduto, intende normare ambiti ritenuti strategici per il nostro Paese. Peccato - e vado subito dritta al punto - anche perché la nostra percezione si discosta notevolmente da quanto illustrato adesso dalla maggioranza. Peccato che in questo decreto, dietro al termine «strategico» ci sia un vuoto sconsolante, ci siano zero proposte innovative e zero progetti lungimiranti volti a un serio cambio di passo che coinvolga tutto il territorio tarantino e coinvolga anche le imprese che stanno a cuore anche a noi. Peccato per tutto il Paese, perché dietro al termine «strategico» si cela invece la volontà sconsiderata di questo Governo di eliminare con un colpo di spugna tutto ciò che la maggioranza considera un ostacolo al funzionamento di impianti estremamente inquinanti e dannosi per l'ambiente, la salute e la sicurezza. Ecco quindi un via libera a continuare a inquinare, ad ignorare i disastri ambientali e sanitari, al tracollo del comparto siderurgico, e un via libera allo scudo penale per chi commette reati contro la salute e l'ambiente, perché di questo si tratta. Per la seconda volta da quando siedo su questi banchi, questo Governo respinge tutti i ragionamenti condivisi con i rami del Parlamento sul rilancio sostenibile di un comparto industriale importante e non supporta, come avete detto voi, il bilanciamento tra tutela del lavoro e i diritti dei cittadini alla salute, a vivere in un ambiente sano, alla salvaguardia dell'ambiente.

Abbiamo trascorso ore e ore di lavoro in Commissione e durante le audizioni abbiamo ascoltato tantissimi esperti qualificati del territorio: voci scettiche e preoccupate, contrarie a questo decreto-legge, tutti accomunati dalla speranza di essere ascoltati. La loro speranza è andata delusa.

A questo punto permettetemi di dire che ho vissuto una farsa: nessun emendamento migliorativo è stato accolto dal Governo, nemmeno la maggioranza degli emendamenti presentati dai vostri stessi senatori di maggioranza sono stati accolti. Niente: decreto blindato dal Governo; manovra di azione della maggioranza nella Commissione in Senato: zero. In questo modo non avete solamente svilito il lavoro di noi senatrici e senatori e bypassato i principi su cui si fonda il nostro sistema democratico, ma state umiliando tutto un territorio in attesa da anni di un cambio di rotta.

Mi rivolgo in particolare a lei, sottosegretario Bergamotto, poiché sono convinta che dietro ai freddi tecnicismi attraverso i quali ha dichiarato l'inammissibilità dei nostri emendamenti in Commissione, si celi in realtà il cinismo che caratterizza questo Governo. Pur confermando la mia personale stima nei suoi confronti, ritengo che non giovi all'azione politica del Parlamento e del Governo e tanto meno al Paese limitarsi al ruolo di portavoce di questo cinismo, senza entrare effettivamente nel merito degli argomenti discussi. Mi riferisco qui a tutti gli emendamenti in cui abbiamo richiesto il bilanciamento dei diritti, dall'occupazione alla salute all'ambiente, bilanciamento contenuto nella stessa relazione al

decreto.

Mi piacerebbe veramente sapere da lei e da tutta la maggioranza cosa ci sia di errato e assurdo nel rivendicare questi diritti. Mi appello anche alla collega senatrice pugliese della Commissione, senatrice Fallucchi: la Puglia è la sua Regione, ma non l'ho sentita parlare in Commissione. Sicuramente mi sarò persa i suoi interventi e quindi le chiedo ora cosa ci sia di assurdo nel chiedere di aver cura del territorio tarantino, affinché vengano rispettati il diritto alla salute, all'ambiente e a un lavoro degno e sano. Le chiedo se sia assurdo chiedere una riconversione industriale sostenibile per garantire un vero futuro alle prossime generazioni e per tutte le imprese coinvolte. Mi rivolgo anche alle senatrici e a tutti gli altri senatori della Puglia che sono appena intervenuti: vi chiedo di ascoltare le voci delle vostre istituzioni, dei cittadini e delle associazioni che si battono per la difesa di Taranto e della salute di chi ci vive e lavora. Ciò che è veramente assurdo è che voi voltiate loro le spalle solo per obbedienza al partito, perché ormai si è arrivati al parossismo dello scollamento del Governo e del Parlamento con territori, sindaci, enti e cittadini. Alla fine non viene ascoltato più nessuno e la conseguenza evidente è l'astensionismo al voto.

Vi siete mai chiesti quanto costa all'economia italiana l'inquinamento e il suo conseguente impatto sugli eventi climatici estremi che da anni stanno colpendo il nostro Paese? Comportano danni deleteri ai territori, alle città, ai loro servizi, alle infrastrutture e alle aziende, ai cittadini. Le stime parlano di miliardi; portano ingenti danni al fatturato di aziende di grandi dimensioni, mentre le piccole aziende perdono in termini di redditività, perché hanno maggiori difficoltà a gestire le situazioni anomale e ad assorbirne le conseguenze. Questi sono fatti che devono farci riflettere non solo in termini di prevenzione, ma soprattutto sull'importanza degli investimenti e sul modello di sviluppo economico e sociale che vogliamo dare al nostro Paese. È questa la vera sfida che dovete cogliere adesso.

Affrontare il cambiamento climatico per un modello di sviluppo più sostenibile non è - come dite voi - un freno al rilancio dell'economia, ma una vera opportunità per la stessa. Parlo di nuove opportunità industriali e commerciali, che porteranno alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla riduzione di costi dati dall'uso efficiente delle risorse, a un aumento della stabilità economica data dalla sicurezza dell'approvvigionamento e a una minore instabilità data dalla volatilità del mercato. Queste non sono chimere.

Certo, una delle sfide che il cambiamento climatico ci impone è quella riguardante il mantenimento della produzione di acciaio primario nel processo di decarbonizzazione. Quello dell'acciaio è un settore importante che vede l'Italia tra i maggiori produttori al mondo. Nella nostra Europa sono già partiti i progetti di produzione di acciaio verde: assistiamo all'avanzamento di nuove tecnologie, come la *direct reduced iron* o la *electric arc furnace*, ma soprattutto alla spinta verso l'impiego dell'idrogeno verde.

Personalmente, sono convintissima che l'Italia non possa essere da meno e abbia tutte le carte in mano per cogliere questa sfida. È un vero peccato che in Commissione siano stati fatti solo alcuni accenni superficiali a questa rivoluzione dell'idrogeno verde e che il vero freno in questo senso sia proprio il Governo.

Per il resto, si vive in perpetua attesa, perché il Governo con questo decreto-legge ha deciso di mantenere la produzione tradizionale nel più grande polo europeo siderurgico in Europa. Dico in perpetua attesa perché il presidente Bernabè non è stato convincente, come avete detto voi nella presentazione del progetto di riconversione industriale di Taranto; è stato invece vago, privo di uno straccio di progettazione tecnica, senza documenti alla mano, senza spiegare nel dettaglio quali saranno esattamente le fonti di finanziamento, come si intenda salvaguardare nel concreto l'occupazione e garantire finalmente le bonifiche che aspettano tutti i tarantini.

Il presidente Bernabè ha spiegato che, per attuare il non meglio precisato piano del Governo, ci vorranno dieci, dodici anni. Nel frattempo lo stabilimento continuerà a funzionare mantenendo irrisolte tutte quelle problematiche che tutti conosciamo e ci saranno, quindi, ancora eccessi di mortalità rispetto al dato regionale di vite umane spezzate, lo ricordo.

Al di fuori di quest'Aula, però, i cittadini per fortuna non demordono, tanto che solo pochissimi giorni fa è stato presentato un nuovo esposto che denuncia le inerzie di fronte ai serissimi livelli di benzene

registrati attorno allo stabilimento. Non so voi, ma io il benzene non lo voglio respirare. O forse voi ritenete giusto che i cittadini di Taranto siano continuamente esposti al benzene?

La settimana scorsa hanno chiuso l'acciaieria 1. Vi pare che sia strategico per il Governo tenere in piedi uno stabilimento che attualmente macina debiti per somme che vanno dai 30 ai 100 milioni al mese da ormai sei, sette anni? È frustrante sapere che nella nostra Europa ci sono già parecchi esempi positivi di riconversione industriale e sostenibile. Non è vero che la situazione a Taranto è persa. Personalmente, amo parlare soprattutto di quanto avvenuto a Mülheim an der Ruhr, in Germania, perché l'ho visto con i miei occhi e ho toccato con mano la situazione. La riconversione industriale in quella città, la bonifica del territorio di una zona depressa e inquinata - come lo è stata questa città - sono un esempio concreto che anche l'Italia può perseguire senza problemi. Non abbiamo nulla da invidiare ad altri Paesi, poiché abbiamo le risorse e i mezzi per fare altrettanto, se non addirittura meglio. Gli impianti inquinanti vanno fermati subito perché uccidono; vanno bonificati altrimenti uccidono e vanno riconvertiti altrimenti non ci sarà futuro: tutto questo con un piano preciso, che però manca a questa maggioranza.

Personalmente ho a cuore chi vive in questa zona di sacrificio. È così che l'ha definita l'ONU, zona di sacrificio, perché i numeri parlano chiaro: la mortalità in questa città, soprattutto nelle aree più vicine allo stabilimento siderurgico, è nettamente superiore a quella di ogni altro capoluogo di provincia nella Regione. A Taranto si registra un'incidenza aumentata di tumori infantili, come denunciato nello studio Sentieri dell'Istituto superiore di sanità, in cui si parla di un incremento di oltre il 30 per cento dei tumori infantili. Questo ed altro è stato riferito durante le audizioni, ma non è servito a cambiare una virgola del decreto-legge per assicurare il diritto alla salute in un ambiente sano.

Allora meglio imbavagliare la magistratura. Sì, perché in presenza di criticità concrete sui rischi per la salute dei cittadini, con questa legge un giudice non potrà applicare le misure e le sanzioni previste, ma sarà invece costretto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività potenzialmente inquinante e lesiva. In questo modo si forzerà la mano alla magistratura.

Purtroppo non finisce qui. Con questo provvedimento, il Governo destinerà 750 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia SpA senza vincolarli almeno a un passaggio della quota maggioritaria al socio pubblico e senza impegnarsi a pagare i debiti all'indotto. Ci si limiterà a iniettare denaro pubblico come se nulla fosse.

Concludo esprimendo tutta la mia solidarietà alle cittadine e ai cittadini di Taranto e ai lavoratori di tutto il territorio tarantino che si stanno battendo con grande dignità e determinazione per vedere riconosciuti i loro diritti. A loro vanno tutta la mia ammirazione e il mio supporto. Non è facile lottare contro tutto e tutti, anche contro chi dovrebbe tutelarli. Sono un vero esempio e dovrebbero esserlo per tutte e tutti noi in quest'Aula; non hanno nulla da perdere, visto che la salute e il diritto a un lavoro dignitoso a loro sono già stati tolti. Io ammiro loro e non questo Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

**FREGOLENT** (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, è capitato a tutte le maggioranze di dover risolvere i problemi dell'Ilva. Chi vi parla non farà lezioni, come abbiamo subito in questi anni da autorevoli esponenti delle opposizioni, sul decreto perfetto che avrebbe risolto le problematiche. Questo perché il decreto perfetto su una problematica così complessa e variegata non esiste. Da una parte, i diritti dei lavoratori ad avere un lavoro; dall'altra parte, la salute dei cittadini; in mezzo, il futuro dell'acciaio: non solo di Taranto (e qui vorrei ricordare l'Ilva di Genova) ma del nostro Paese e di tutta l'Europa. *(Applausi)*.

Allora come si fa a tenere insieme tutto quanto? È assai complesso e ci vogliono molte risorse, sapendo che non bisogna neanche incorrere in aiuti di Stato, perché l'Europa ci guarda. Quindi, una missione pressoché impossibile. Tutti hanno tentato di trovare una soluzione. Quando governavamo noi, con i Governi Renzi e Gentiloni, cosa pensammo per salvare una impresa che per anni era rimasta in parte sotto sequestro? Tra l'altro, ben venga l'intervento della magistratura, ma mi chiedo in quanti altri Paesi un forno così delicato sia stato chiuso e sequestrato per interi anni. Ebbene, da una parte, appunto, pensammo a far riprendere quell'attività, cercando un socio, facendo un bando internazionale, trovandone uno. Dall'altra parte, cercammo di avere lo Stato che comunque controllava il progresso, la

salute dei cittadini e l'avviamento dei lavori. Ovviamente, le critiche che all'epoca furono rivolte in merito al provvedimento che ho citato furono violente. Mi fa piacere oggi ascoltare che le stesse persone che criticavano quel provvedimento si sono in parte ravvedute, capendo la complessità dei problemi e dicendo che è molto complesso tenere tutto insieme, la salute e il lavoro, e che probabilmente non c'è mai un decreto rivoluzionario, ma ci sono tanti piccoli passi.

Chi vi parla e il partito che rappresento ovviamente non voteranno mai contro provvedimenti che cercano di aiutare le aziende. Mai: anche se parziali e insoddisfacenti come questi, ma mai. Questo provvedimento non risolve il problema dell'Ilva né delle aziende sensibili, che sono di interesse precipuo per lo Stato. Aiuta a pagare le bollette, che non è cosa da poco. Non vorrei che questa mia frase fosse valutata come un elemento di *deminutio*. Anzi, in una fase così delicata, con risorse limitate, meglio le bollette che niente.

Ma questo decreto-legge non risolve il problema dell'Ilva né dà una prospettiva di futuro per questa grande acciaieria. Noi non siamo riusciti infatti a comprendere, forse per limiti personali, il piano industriale. Non dalla parte del socio privato, che si è limitato, in un'audizione alquanto surreale, con spocchia forse un po' eccessiva, a commentare soltanto le norme del decreto: come se, invece, tutto ciò che riguarda il futuro dell'azienda dipendesse da altri. Lo stesso Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia, non è stato così chiaro ed esplicito sul futuro dell'azienda. Anzi, è stato fumoso: meno spocchioso, ma altrettanto fumoso.

Allora le domande rimangono tutte e inalterate: quando si avvierà la bonifica del sito di Taranto e non solo? Come si avvierà un processo diverso di produzione di acciaio? Si parla di acciaio verde, ma dubito che l'acciaio possa essere verde; o meglio, si può essere verdi, però non ci stupiamo se in altri Paesi che magari hanno lo stesso socio la produzione dell'acciaio cresce molto di più e nel nostro non succede, perché produrre acciaio verde costa molto di più che produrre acciaio normale ed è quindi normale che se ne producano meno tonnellate.

Non ci hanno detto come verranno finalmente pagati i crediti delle aziende dell'indotto e non solo. Ho grande rispetto per ENI e Snam, che sono sempre aziende dello Stato, che, se non riescono ad avere i crediti, si rivalgono sul pubblico pagante, come si dice. Sono ancora più preoccupata per quelle 146 imprese dell'indotto rispetto alle quali già all'inizio di questa legislatura la collega Paita ed io interrogammo il ministro Urso, dopo aver appreso la notizia, e chiedemmo risposte certe. Ci venne detto che le risposte certe sarebbero arrivate anche grazie a questo decreto-legge. Ebbene, di queste risposte certe le 146 aziende non è che ne vedano tantissime. Ripeto che è meglio aver dato i soldi per le bollette piuttosto che niente, ma non diciamo che con il decreto-legge in discussione si risolvono i problemi delle 146 aziende.

Il bicchiere è quindi mezzo pieno e mezzo vuoto, ma soprattutto è la dimostrazione che una soluzione tal quale a un problema così complesso non c'è, perché siamo di fronte a una stratificazione che viene da troppi anni degli interessi privati e pubblici che si sono interconnessi e hanno spesso dimenticato le popolazioni locali. C'è una preoccupazione vera dei lavoratori di perdere anche quel posto di lavoro, perché - lo dico ai colleghi che sono intervenuti prima - probabilmente nessuno vuole respirare il benzene, ma nessuno vuole rimanere senza lavoro, quindi c'è sempre stato un dibattito feroce non solo all'interno di quella città, ma di tutti i siti tremendamente inquinanti sull'alternativa, tra avere una produzione che tuteli la salute ed avere il lavoro tutelato. È difficile trovare una risposta e il decreto-legge in esame non lo fa, quindi un piccolo consiglio che sommestamente posso dare ai colleghi della maggioranza è di essere meno enfatici e più realisti, nel dire: abbiamo fatto il nostro meglio in un problema complesso per cui tutti in passato hanno cercato di mettere il proprio massimo impegno e talvolta ci sono riusciti, altre meno.

Sicuramente è positivo il ritrovato scudo penale per coloro che fanno i commissari. Lo dico non perché c'è qualcuno che non deve rispettare la legge, ma perché in una situazione così complessa e assolutamente ingestibile chi andrà a gestire quell'impianto e cercherà di riavviare la produzione sa di andare incontro, come ci è stato ricordato ora, a continue denunce; non vorrei quindi che, oltre al danno, ci fosse anche la beffa per cui uno va a fare il commissario di un posto e dopo trenta secondi riceve un avviso di garanzia. Capite che nessuno mai andrà più a fare il commissario. Se invece

vogliamo avviare la produzione e, finalmente, le bonifiche e trovare una risposta almeno dignitosa a un problema che si protrae da molti anni, bisogna anche garantire che chi mette la propria intelligenza e passione a servizio dello Stato e della comunità lo faccia anche con la tranquillità di non finire in galera per averlo fatto.

Per questi motivi, ai quali si aggiungerà la dichiarazione di voto della collega Gelmini nella giornata di domani, non voteremo contro questo decreto-legge, non applaudiremo neanche scrosciandoci e spellandoci le mani, come ha fatto la maggioranza, ma più sommessamente ci asterremo, in vista forse del vero decreto Ilva che deve ancora arrivare, perché questo è un decreto pagamento bollette che, come tale, dev'essere sottolineato e come tale va rispettato. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**LA MARCA** (*PD-IDP*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA MARCA** (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto di prendere la parola per portare all'attenzione del Governo e dell'Assemblea tutta la drammatica situazione in cui versa il sistema di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, in particolare per quanto riguarda i corsi di lingua e cultura organizzati dagli enti promotori. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) contribuisce alla diffusione dello studio della lingua italiana, sostenendo iniziative di promozione dedicate al settore educativo scolastico, tra le quali figura l'erogazione di contributi a sostegno di enti promotori, soggetti *non profit* costituiti in base alla normativa locale che organizzano o promuovono corsi di lingua italiana nel mondo.

Gli enti promotori destinatari di contributi ministeriali sono stati 65 nel 2021, distribuiti in tutto il mondo. Nello stesso anno sono stati attivati 10.979 corsi di lingua e cultura italiana. A decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, gli enti promotori possono richiedere i contributi ministeriali sulla base di una nuova regolamentazione, prevista dalla circolare ministeriale n. 4 del 2022. La circolare prevede l'istituzione di un apposito albo circolare in cui gli enti richiedenti devono registrarsi per un periodo quadriennale allo scopo di richiedere eventuali contributi ministeriali per l'attuazione dei propri progetti. L'applicazione di tale circolare ha generato enormi problemi per gli enti promotori a causa dei criteri ivi contenuti ed imposti e della complessità burocratica che si è determinata. Occorrerebbe porre un freno all'eccesso di centralizzazione burocratica, introducendo maggior velocità operativa, alleggerendo il peso dei controlli e responsabilizzando maggiormente gli operatori sul campo.

In particolare, mi preme sottolineare la situazione di difficoltà in cui versano gli enti promotori nella mia circoscrizione di elezione, la ripartizione Nord-Centro America. Occorre dare risposte urgenti agli enti promotori, se non si vuole perdere un sistema di conoscenze e competenze che per anni ha permesso la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Così facendo, si rischia di perdere un'intera generazione di italo-discendenti, ai quali è negata l'opportunità di conoscere la lingua e la cultura italiana, con possibili ripercussioni per l'intero sistema Paese. (*Applausi*).

**SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCALFAROTTO** (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, pensavamo che video di ragazzi che picchiano altri ragazzi per motivi politici potessero essere soltanto un prodotto delle teche della RAI. Non pensavamo mai in questo secolo di osservare ragazzi che picchiano altri ragazzi per ragioni politiche, eppure è successo, sabato sera, a Firenze. Abbiamo tutti osservato e visto un video che è diventato virale, agghiacciante, di alcuni energumani che picchiavano ragazzi che erano tra l'altro per terra e non potevano difendersi.

C'è da dire che questa è stata violenza politica, perché le sei persone che sono adesso indagate dalla magistratura appartengono ad Azione studentesca e purtroppo, trattandosi di un'organizzazione di destra e collegata a Fratelli d'Italia, avremmo voluto sentire dai dirigenti di questo partito che oggi guida il nostro Paese severe parole di reprimenda (*Applausi*) e una dissociazione da quella violenza fascista, che purtroppo non abbiamo sentito.

Me ne dispiace moltissimo, signora Presidente, perché, vede, questo Governo si è detto molto attento all'ordine pubblico. Abbiamo sentito parole che hanno sollevato grande allarme sociale da parte della politica per i *rave party*; questo è stato il primo degli atti di questo dell'Esecutivo in carica.

In questo caso né la presidente Meloni né il presidente del senato La Russa e nemmeno il vice presidente del Copasir Donzelli - che è fiorentino e in quelle organizzazioni è cresciuto - hanno ritenuto di dire una sola parola.

Signora Presidente, non credo che qui in Italia corriamo il rischio del fascismo; non credo che ci siano fascisti al Governo, per carità, me ne guardo bene; questo non significa però che il fascismo in Italia non esista e che non esista un pericolo fascista.

Persone che si richiamano a quell'ideologia e che non esitano ad arrivare alle vie di fatto ci sono (lo abbiamo visto con l'assalto alla CGIL, che non risale a molto tempo fa, ma a pochi mesi fa, al Governo Draghi). L'attuale Presidente del Consiglio disse di non conoscere la matrice di quegli attacchi. Eppure, siamo l'unico Paese in Europa in cui un giornalista, che si chiama Paolo Berizzi, è sotto scorta, perché dev'essere protetto dalle minacce concrete alla sua incolumità che gli vengono rivolte precisamente da gruppi neofascisti. (*Applausi*). E sappiamo che nelle curve dei nostri stadi di calcio esistono persone che si richiamano a quell'ideologia; sappiamo che esiste il rischio, appunto, che quell'ideologia si trasformi in atti di violenza concreti.

Lo ripeto: non dobbiamo gridare al lupo al lupo, e mi guardo bene dal farlo, però bisogna ricordarsi che il fascismo non è stato una cosa lieve; non è stato nemmeno soltanto le leggi razziste o razziali del 1938. Il fascismo è stato l'ideologia che ha represso e picchiato gli oppositori, che ha distrutto i giornali di opposizione e che ha ucciso Giacomo Matteotti, perché disse quello che pensava di quel regime; è stato un regime liberticida non dal 1938, ma dal 1922.

Allora, oggi che il Paese viene guidato da una forza politica che è estranea a quelle che hanno scritto la Costituzione repubblicana, non chiediamo loro di giustificarsi, né puntiamo il dito, però, quando la bestia fascista rialza la testa, hanno il dovere di dissociarsi, perché hanno un compito che non è soltanto politico, ma morale. (*Applausi*).

[SPERANZON](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (*FdI*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché la mia militanza a livello politico è cominciata nel 1986, onorevole Scalfarotto; sono quindi, tantissimi anni che faccio politica e organizzo iniziative e manifestazioni e ho fatto tanto volantaggio a scuola. Ebbene, durante i volantaggi a scuola ricordo di aver subito tantissime aggressioni; ricordo anche di aver passato qualche giorno in ospedale.

Una volta fui aggredito alle spalle da sette-otto fascisti, che però evidentemente avevano un'idea opposta alla mia, quindi forse erano comunisti, più che fascisti, in quel caso. Se il sinonimo della violenza è fascista, allora diciamo che tantissime volte ho subito la violenza fascista personalmente.

Ebbene, la violenza fascista che ho subito da parte di esponenti di estrema sinistra non ha mai visto né la condanna unanime da parte di alcun tipo di consiglio, né alcun tipo di indagine che potesse portare all'individuazione dei responsabili, né alcun tipo di condanna morale da parte della cosiddetta società, che in me non vedeva un inerme studente che riceveva le botte. Essendo io uno studente dichiaratamente di destra, evidentemente non meritavo alcun tipo di attenzione, anche perché erano anni.... (*Commenti*). Mi dispiace che lei mi interrompa, collega, perché evidentemente le danno fastidio le cose che sto dicendo, però le chiedo di avere rispetto.

PRESIDENTE. Bisogna rivolgersi alla Presidenza.

SPERANZON (*FdI*). Certo, mi rivolgo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il richiamo non era rivolto solo a lei, senatore Speranzon.

Prego, continui il suo intervento.

SPERANZON (*FdI*). Da parte di Fratelli d'Italia, rispetto agli accadimenti di Firenze, c'è stata un'interrogazione parlamentare, con la quale abbiamo chiesto che vengano visionati tutti i video che sono a disposizione delle autorità competenti, proprio per accertare la verità, partendo da un presupposto: da parte nostra, la condanna nei confronti della violenza come strumento politico è ferma,



da qualsiasi parte essa provenga. Dire però che un ragazzo, che sia di destra o di sinistra, nel momento in cui sferra un pugno, è la belva fascista - ve lo dico - è un qualche cosa di inaccettabile, perché rischiamo veramente di creare mostri là dove non ci sono. Sicuramente ci saranno delle responsabilità, che verranno accertate. Qualora dovessero esserci ragazzi appartenenti ad Azione studentesca che si sono macchiati di crimini o hanno commesso reati, verranno perseguiti dall'autorità giudiziaria e di sicuro non troveranno solidarietà da parte della nostra forza politica. Ugualmente, da parte della nostra forza politica mai e poi mai abbiamo dato alcun tipo di solidarietà - come invece troppo spesso in passato - è accaduto da parte di chi sta dall'altra parte dell'emiciclo (in questo momento, vuoto) - nei confronti di chi pratica la violenza come metodo di propaganda politica. Questo è ciò a cui spesso e volentieri abbiamo assistito nelle nostre città (non serve andare lontani), anche durante le ultime elezioni politiche.

Pertanto, in un momento come questo, nel quale è opportuno che tutte le forze politiche condannino la violenza, ma abbiano anche la decenza di evitare di addossare responsabilità politiche a un partito come Fratelli d'Italia, che la violenza politica l'ha sempre subita, da parte nostra aspettiamo gli esiti che arriveranno rispetto al quesito che è stato posto; conseguentemente, ascolterete anche le nostre puntuali reazioni rispetto agli esiti, che saranno però obiettivi e non saranno necessariamente quello che vogliono farci dire coloro i quali fino a qualche giorno fa nelle piazze ci aggredivano. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Senatore Speranzon, naturalmente un conto è intervenire e un conto è attribuire responsabilità su condotte. Dico a lei, come dico sempre, che si assume la responsabilità di quanto ha detto.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 22 febbraio 2023**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (ore 20,09).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE  
REDIGENTE

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche ( **340** )

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE  
Art. 1.

Approvato

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale o nautico*) - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato



di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e *53-bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e *53-bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 590-*bis*. - (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*)- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli *53-bis*, comma 2, lettera *c*), e *53-quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e *53-bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria ».

2. All'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), del codice di procedura penale, dopo le parole: « lesioni colpose stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 ( [328](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana,

con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 ( [329](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a*) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b*) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 ( [330](#) )

### ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

*a*) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

*b*) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 ( [331](#) )

### ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Clausole finanziarie)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 ( [332](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 328**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 328**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Accordo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1377);

il disegno di legge n. 1377 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 329**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 329**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Protocollo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1280);

il disegno di legge n. 1280 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 330**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 330**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica delle medesime convenzioni, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura

(A.S. 986);

il disegno di legge n. 986 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo non ha dichiarato di avvalersi di una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 331**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 331**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Accordo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1278);

il disegno di legge n. 1278 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo aveva trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 332**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 332**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di adesione al medesimo Protocollo alla Carta europea dell'autonomia locale, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1935);

il disegno di legge n. 1953 non era corredato dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 340**

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 340**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il provvedimento in esame mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni



personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di un'imbarcazione o di una nave;  
con la modifica legislativa si conferisce rilevanza autonoma alla fattispecie di reato di omicidio nautico, così come avvenuto per l'omicidio stradale (articolo 589-*bis* c.p.) con la legge n. 41 del 2016; per una compiuta valutazione dell'impatto della disposizione sarebbe utile disporre di dati e informazioni sull'efficacia della modifica normativa del 2016 in termini di riduzione del numero di omicidi e di lesioni personali stradali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Astorre, Barachini, Basso, Bazoli, Berlusconi, Bevilacqua, Biancofiore, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Camusso, Cattaneo, D'Elia, Damante, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschini, Furlan, La Pietra, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Russo, Segre, Silvestroni e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Augello, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Menia, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2023, ha inviato la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020, predisposta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 4).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Atos Italia S.p.a. - riorganizzazione infragruppo del gruppo Atos consistente nel trasferimento di due Rami d'azienda (*Unify e High Performance Computing*) in favore di due nuove società da costituirsi in Italia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 80).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Paolo Casalino, nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto "Promuovere la sicurezza alimentare e la resilienza di donne con disabilità e le loro famiglie nella sub-contea di Igembe Nord (Kenya) - riferimento pratica 141/2018". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto "Sostegno alla sicurezza alimentare delle comunità indigene Quechua del distretto di Los Morochucos in Perù attraverso la conservazione e lavorazione del latte". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata

presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, concernente la notifica 2023/0062/I relativa allo schema di regolamento recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 69).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XCIII*, n. 1).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 16 febbraio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina, nell'ambito dello stesso Dicastero, dell'incarico:

alla dottoressa Maria Teresa Di Matteo, di Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile;

al dottor Enrico Maria Pujia, di Capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2021.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXXII*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXVIII*, n. 1).

Con lettera in data 17 febbraio 2023 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Angera (Varese).

#### **Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione**

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettere in data 16 e 17 febbraio 2023, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni sulle procedure di infrazione:

n. 2022/2150, sul mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi - alla 2a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 3/1);

n. 2023/0022, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 4/1).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2023) 44 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

#### **Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento**

In data 16 febbraio 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente per l'Abruzzo. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 68).

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 25 del 12 gennaio 2023, depositata il successivo 20 febbraio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa (*Doc VII*, n. 18) - alla 2a e alla 3a Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 febbraio 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 49);

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 50).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - con lettere in data 15, 16, 17 e 20 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le seguenti deliberazioni:

- n. 6/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 70);

- n. 7/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 71);

- n. 8/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 72);

- n. 9/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Isole verdi»". La

predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 73);

- n. 10/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Ricerca e sviluppo dell'idrogeno»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 74);

- n. 11/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 75);

- n. 12/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 76);

- n. 13/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 77);

- n. 14/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 78);

- n. 15/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi (Pago Pa e App IO)»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 79).

Mozioni

[DELIA](#), [MALPEZZI](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [ASTORRE](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha operato notevoli tagli che avranno ripercussioni negative sul settore dell'istruzione: c'è una riduzione di 5 milioni di euro per il 2023, 13,4 milioni per il 2024 e 20,2 milioni per il 2025 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione e si prefigura inoltre, a decorrere dal 2026, un taglio permanente del medesimo fondo pari a 18,2 milioni di euro annui;

il Governo, introducendo nella legge di bilancio una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni ha approvato, di fatto, la riduzione non solo delle sedi (che verranno inevitabilmente accorpate), ma anche del numero dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi: si passerà, infatti, dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della manovra per il 2023, fino ai 3.144 del 2031-2032, quindi 3.346 dirigenti scolastici, una scelta che aggraverà ulteriormente la situazione di territori già in difficoltà, come le aree interne ed il Mezzogiorno;

premessi inoltre che:

i provvedimenti in materia di rinnovo contrattuale dei docenti stanziavano solo 150 milioni di euro per l'anno 2023, invece dei 300 milioni attesi, attingendo a parte delle risorse già stanziate per la valorizzazione della professionalità del docente dal Governo Draghi nella legge di bilancio per il 2022, senza aggiungere fondi ulteriori;

negli ultimi giorni, in seguito alle recenti dichiarazioni del Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha ipotizzato stipendi diversi per gli insegnanti a seconda delle zone dove

prestano servizio, è emersa la questione delle "gabbie salariali"; proprio perché ritenuti iniqui e responsabili dell'aggravamento del divario fra Nord e Sud, da oltre 50 anni in Italia non vi sono più stipendi differenziati su base regionale o provinciale per prestazioni di lavoro dello stesso tipo;

le retribuzioni variabili in base al territorio produrrebbero discriminazioni inaccettabili, legittimando la presenza di scuole di serie A e scuole di serie B. Una tale, inqualificabile, proposta avrebbe l'effetto di accentuare ancora di più l'esodo degli insegnanti del Sud verso gli istituti del Nord, producendo un danno incalcolabile per il sistema scolastico del Mezzogiorno e acuendo le disuguaglianze di opportunità nel Paese;

la questione relativa alla retribuzione dei docenti è certamente un'emergenza, ma non in relazione alle differenze di costi che gli insegnanti sostengono a seconda di dove vivano, ma perché quelle del nostro Paese sono tra le più basse retribuzioni dell'Unione europea;

l'ultimo rapporto promosso dall'OCSE, che analizza e confronta i sistemi scolastici dei principali Paesi d'Europa e del mondo, conferma il dato negativo delle retribuzioni degli insegnanti italiani che risultano essere molto distanti rispetto a quelle delle colleghe e dei colleghi degli altri Paesi. Queste differenze sono presenti ed evidenti in tutti i gradi di scuola, dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori;

nella scuola primaria la differenza tra lo stipendio medio annuale di una/un docente italiana/o e quella degli omologhi dell'area OCSE è in media del 15 per cento inferiore; altrettanto evidenti sono le differenze per i docenti della scuola secondaria di primo grado: in Italia l'insegnante percepisce il 13 per cento in meno rispetto ai colleghi dei Paesi OCSE e il 12 per cento in meno rispetto ai colleghi dei Paesi europei; anche i docenti delle scuole secondarie di secondo grado in Italia percepiscono il 14 per cento in meno rispetto ai docenti dei Paesi OCSE e il 13 per cento in meno rispetto ai docenti europei; il rapporto dell'OCSE non si limita ai confronti internazionali, ma offre anche una significativa comparazione all'interno dello stesso Paese tra gli stipendi dei docenti e quello dei lavoratori con pari livello d'istruzione. Confrontato lo stipendio degli insegnanti con la retribuzione di altri professionisti con il medesimo titolo d'istruzione universitaria, emerge che in Italia, a parità di titolo di studio, gli insegnanti risultino pagati molto meno;

considerato che:

le dichiarazioni e alcuni degli interventi già messi in atto nei primi mesi di governo delineano, al di là delle dichiarazioni rese alla stampa, la volontà politica di un Esecutivo disinteressato ad intervenire per superare le numerose criticità che toccano il settore dell'istruzione, a cominciare dalle urgenze legate alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e alle disuguaglianze territoriali;

dal rapporto di "Save the Children" intitolato "Alla ricerca del tempo perduto - Un'analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana" emergono dati preoccupanti sullo stato dell'educazione scolastica nel nostro Paese visto che i territori dove la povertà minorile è più forte sono quelli dove la scuola è più povera, privata di tempo pieno, mense e palestre, e confermano, inoltre, quanto la privazione educativa sia strettamente legata a quella materiale e come un'offerta adeguata di spazi e servizi educativi a scuola potrebbe fare la differenza nello spezzare tale legame ed offrire opportunità di apprendimento eguali anche alle studentesse e agli studenti più svantaggiati;

l'assenza di risorse stanziare, le dichiarazioni del ministro Valditara e le anticipazioni relative alla proposta di riforma in materia di autonomia differenziata, avanzata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prefigurano che anche l'istruzione rientri tra le materie oggetto di trasferimento dallo Stato alle Regioni, con il rischio di avviare un processo di regionalizzazione della scuola che deve, invece, continuare ad essere nazionale e pubblica, presidio insostituibile per garantire e rafforzare l'unitarietà dello Stato, l'uguaglianza di opportunità dei suoi cittadini, la promozione su base nazionale del diritto allo studio e alla conoscenza, contrastando le disuguaglianze, senza penalizzare ulteriormente le regioni del Sud a vantaggio di quelle del Nord, impegna il Governo:

1) al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, a reperire risorse adeguate e ad innalzare le

retribuzioni, portandole al livello europeo, nonché a definire incarichi e progressione di carriera del personale scolastico, attraverso un incremento, stabile, delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per il rinnovo contrattuale;

2) a riconsiderare, attraverso ulteriori iniziative normative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge di bilancio relative al dimensionamento scolastico, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici e di evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, rivedendo i criteri di cui alla medesima disposizione così da non penalizzare, inevitabilmente, le aree interne e il Mezzogiorno;

3) a prevedere che, per effetto del progressivo calo demografico, siano rimodulati i parametri relativi al numero di alunni per classe, riducendone il numero, anche modificando le disposizioni del decreto ministeriale n. 81 del 20 marzo 2009, in modo che le eventuali risorse risultanti dalla riduzione della spesa per l'istruzione, conseguente al calo demografico, siano reinvestite nel medesimo settore a beneficio dei giovani e delle future generazioni;

4) a reperire risorse adeguate finalizzate ad arrivare alla progressiva e piena attuazione del piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni, implementando le risorse del fondo nazionale dirette a garantire la progressiva gratuità dei servizi educativi 0-3 anni a favore dei nuclei familiari a basso ISEE, con particolare attenzione all'offerta formativa nel Sud del Paese, ed una scuola dell'infanzia (3-6 anni) ad accesso universale e gratuito;

5) a reperire risorse adeguate ad assicurare il diritto all'istruzione per le bambine e i bambini, su tutto il territorio nazionale, elemento fondamentale per colmare il divario tra Nord e Sud, ed assicurare la costruzione di una scuola realmente inclusiva, che coinvolga tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni con disabilità, sostenendo le famiglie con azioni concrete, quali l'incremento dei servizi di refezione scolastica, la gratuità dei servizi di trasporto e dei libri di testo e la garanzia del tempo pieno;

6) a disporre un adeguamento quantitativo delle risorse da destinare al comparto della scuola indicando, come obiettivo programmatico di lungo termine, il raggiungimento del valore della media europea dell'indice di spesa per l'istruzione in rapporto al prodotto interno lordo.

(1-00026)

[PIRONDINI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [ALOSIO](#), [CASTIELLO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [DI GIROLAMO](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PATUANELLI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [TURCO](#) - Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa al dimensionamento della rete scolastica e alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA);

nello specifico del dettato normativo la nuova disciplina, introducendo i commi da *5-quater* a *5-sexies* all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a regime, come si diceva, dall'anno scolastico 2024/2025, prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, insieme con la relativa distribuzione tra le regioni, vengano definiti, su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;

la nuova disciplina specifica, inoltre, che s'intende in tal modo dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR, individuato come "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad

altri istituti;

infatti, stando a quanto previsto dalla nuova normativa, le regioni, sulla base dei parametri individuati sulla base della media regionale della popolazione scolastica, provvedono al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Ciò impone, dunque, alle regioni, di accorpate tutte le istituzioni scolastiche che eccedono il numero fissato a livello nazionale con il decreto previsto dal comma 5-*quater* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come introdotto dalla legge di bilancio per il 2023;

considerato che:

il nuovo comma 5-*quinquies* disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 31 maggio. In tal caso, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro il 30 giugno, in maniera unilaterale, senza alcun ulteriore coinvolgimento delle regioni, titolari costituzionalmente della competenza all'articolazione della rete scolastica, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 (dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 sopra citato) e, comunque, entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo;

valutato che:

un dimensionamento così perseguito (attraverso la diminuzione di figure centrali quali quella del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi e per il tramite di numerosi «accorpamenti», basato su finalità restrittive e su un'economia di risparmio) rischia di essere fortemente divisivo e comporta inevitabilmente una sensibile riduzione delle istituzioni scolastiche, con gravi conseguenze sulla vita di studenti e studentesse. Come fu per la riforma Gelmini *illo tempore*, e al netto della «coperta corta» che ha configurato l'ultima legge di bilancio, si tratta comunque dell'ennesima razionalizzazione miope e di corto respiro;

proprio perché la finalità della norma è allineare il numero di scuole autonome al numero di posti di dirigente scolastico e DSGA, procedendo mediante accorpamenti, dalla relazione tecnica di accompagnamento alla normativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 emerge che dal 2024/2025 al 2031/2032 il numero di istituzioni scolastiche con la presenza di dirigente e DSGA titolari passi da 7.461 a 6886, con un taglio di 575 scuole e posti di DS e DSGA; se si considera inoltre che nell'anno scolastico 2022/2023 il numero delle istituzioni scolastiche autonome è pari a 8.007, dal 2022/2023 al 2031/2032 è stimabile un taglio complessivo di 1.121 scuole autonome;

la predetta relazione tecnica stima, a regime, in quasi 90 milioni di euro il taglio, redistribuito nel settore, ma senza una visione d'insieme e con il rischio che tali risorse siano disperse;

già nella XVIII Legislatura il M5S si era battuto per abbassare a 500 studenti (300 nei comuni montani e nelle piccole isole) la soglia per consentire di poter disporre di un dirigente scolastico e di un DSGA titolari, proprio allo scopo di supportare e garantire gli istituti dei territori più fragili, nelle aree interne, quali presidio fondamentale di legalità, di accessibilità e minori costi per le famiglie;

l'accorpamento degli istituti si configura, pertanto, come un vero e proprio «taglio» che (ancora una volta) andrà a colpire le regioni e i territori più deboli, incentivando lo spopolamento dei piccoli centri e finendo per incrementare i divari territoriali. Si tratta di una scelta politica precisa, in continuità con quanto già realizzato in passato, un accanimento dettato da una visione «deformata» ed «economicistica» della scuola;

secondo le prime stime accreditate, ovvero dalla bozza di lavoro assegnata allo studio delle regioni e



diffusa a mezzo stampa in data 18 febbraio 2023, già nel 2023 quasi 700 istituzioni scolastiche (697 per l'esattezza) saranno accorpate sulla base di quanto stabilito dalla legge di bilancio, gravando soprattutto sulle regioni del Sud, Campania *in primis*, che, in base alle proiezioni, dovrebbe risultare la regione maggiormente penalizzata, con più di 140 fusioni tra scuole e tagli di personale (passerebbe da 985 istituti a 839: meno 146), seguita dalla Sicilia (da 819 a 710: meno 109) e, quindi, in ordine decrescente da:

Calabria: da 360 a 281 (meno 79); Puglia: da 635 a 569 (meno 66); Sardegna: da 273 a 228 (meno 45); Lazio: da 722 a 685 (meno 37); Veneto: da 592 a 560 (meno 32); Basilicata: da 115 a 84 (meno 31); Marche: da 233 a 210 (meno 23); Toscana: da 476 a 455 (meno 21); Lombardia: da 1.135 a 1.115 (meno 20); Piemonte: da 540 a 520 (meno 20); Liguria: da 188 a 170 (meno 18); Emilia-Romagna: da 534 a 519 (meno 15); Abruzzo: da 193 a 179 (meno 14); Friuli-Venezia Giulia: da 167 a 155 (meno 2); Umbria: da 139 a 133 (meno 6); Molise: da 52 a 49 (meno 3);

alcune regioni hanno già annunciato di volere impugnare la nuova normativa davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione;

in sintesi, l'autonomia scolastica differenziata e il dimensionamento immaginato dalla nuova "riforma", presupposto o conseguenza l'uno dell'altro, porteranno all'eliminazione di centinaia di posti, di cattedre, di personale. E comunque, laddove non si proceda alla chiusura dei plessi, se ne modificano le «dimensioni», eliminando di fatto quelle «sedi sottodimensionate» in favore di sedi scolastiche più grandi, ma con personale ridotto;

considerato infine che:

investire nella scuola e nel sistema d'istruzione significa investire in «futuro»: tuttavia per creare ambienti di apprendimento innovativi non basta distribuire più *tablet* e PC portatili, o potenziare la rete. Non vuol dire servirsi unicamente di «autostrade» informatico-digitali, ma anche di strade secondarie e meno battute: saper disegnare percorsi alternativi e, quando occorre, non tanto o non solo innalzare un edificio quanto vedere dinanzi a sé le fondamenta degli edifici possibili;

proprio il decremento demografico, invocato come causa prima e ragione strutturale nelle esigenze di dimensionamento, poteva e doveva viceversa costituire l'occasione per sdoppiare le classi, affrontare finalmente il problema delle classi sovraffollate (cosiddette «classi pollaio», riducendo il numero degli alunni per singola classe), e aumentare l'organico docente e ATA, reintegrando l'organico aggiuntivo del periodo COVID (come peraltro prospettato e auspicato dal M5S in legge di bilancio e in ogni provvedimento utile);

per l'ottimizzazione e la razionalizzazione nel funzionamento del sistema scolastico, sia in prospettiva generale, sia per quanto concerne gli aspetti che producono significative, insistenti ripercussioni a livello territoriale, locale e periferico, anche a fronte dell'annunciato calo demografico,

impegna il Governo:

- 1) a rivedere la normativa approvata inerente al dimensionamento scolastico, abrogando la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;
- 2) a procedere immediatamente a contrastare l'eccessivo affollamento delle classi e la povertà educativa, diminuendo il numero degli alunni per classe e garantendo la formazione delle classi nei territori disagiati, montani, nelle piccole isole, nelle aree interne, nonché a fronteggiare la dispersione scolastica, l'abbandono e la rinuncia agli studi, a incentivare lo sviluppo di una coscienza civica ispirata a principi di cittadinanza attiva e solidale attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- 3) a rivedere i tagli compiuti nella legge di bilancio per il 2023, investendo in conoscenza e formazione, in qualità e quantità dell'insegnamento e dell'offerta formativa, nell'istruzione come "ascensore sociale" per tutti i giovani;
- 4) a valorizzare economicamente tutto il personale scolastico;
- 5) a sfruttare compiutamente e ottimizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR per la creazione e la trasformazione delle istituzioni scolastiche in ambienti d'apprendimento innovativi, anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della metodologia d'insegnamento e dei linguaggi, fornendo direttive e

linee guida chiare ed efficaci e supportando gli enti locali e le istituzioni scolastiche nel processo di attuazione del Piano.

(1-00027)

[VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [MARTELLA](#), [MANCA](#), [NICITA](#) - Il Senato,

premessi che:

il settore calzaturiero costituisce storicamente uno degli assi portanti della manifattura italiana e dell'economia del Paese, con una rilevanza primaria nel mercato internazionale, dove rappresenta uno dei pilastri del *made in Italy* e del sistema moda italiano nel mondo, distinguendosi come *leader* indiscusso di calzature di fascia alta e lusso e ad alto contenuto di moda;

la primaria posizione nei mercati internazionali della manifattura calzaturiera italiana è dovuta ad una forte capacità competitiva, basata sulle superiori caratteristiche qualitative del prodotto, sulla rilevante capacità innovativa nei procedimenti di fabbricazione tradizionali e sulle capacità di lavorazione degli addetti, supportate da scuole di formazione esistenti sul territorio, tecnologicamente e stilisticamente all'avanguardia;

secondo quanto riportato dal "World footwear yearbook" 2021, nonostante le pesanti conseguenze indotte dalla pandemia, l'Italia si è confermata nel 2020 di gran lunga il primo produttore di calzature dell'Unione europea, con 130,7 milioni di paia prodotte, il tredicesimo per numero di paia prodotte nel mondo, l'ottavo Paese esportatore a livello mondiale in volume e il terzo in termini di valore;

il settore calzaturiero italiano conta circa 4.100 aziende e 72.000 addetti (dati 2020), con un saldo commerciale da sempre attivo e un fatturato annuo complessivo, che nel 2019, in epoca pre COVID, si aggirava attorno ai 14,3 miliardi di euro;

i successi del settore calzaturiero sono strettamente connessi alla dinamica iniziativa imprenditoriale ed alla tipica struttura del settore, che si pone in un contesto di "filiera" costituito da un sistema di *sub* fornitura di materie prime, conterie, componenti, accessori, produttori di macchine, modellisti e stilisti. Ne deriva una concentrazione territoriale di aziende in aree organizzate in distretti, situati prevalentemente in 7 regioni: Marche, Toscana, Veneto, Campania, Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna, interessando così ben 23 province;

considerato che:

la pandemia ha colpito duramente le imprese italiane, ma con intensità differenti a seconda del settore di appartenenza. Il sistema moda è stato tra più colpiti. Il calo dei consumi di beni, la contrazione dei redditi delle famiglie, la netta riduzione di occasioni d'uso hanno influito sulla domanda sia interna che estera, mentre il blocco dell'operatività delle industrie della primavera 2020, nonché il rallentamento della circolazione delle merci e le diverse strategie attuate dai Paesi per contenere la diffusione del contagio hanno causato alcuni rilevanti problemi negli approvvigionamenti e nelle vendite;

in tale contesto, il settore calzaturiero nazionale ha subito nel 2020 una pesante caduta sia del fatturato per un ammontare pari al 25,2 per cento rispetto al 2019, attestandosi a 10,72 miliardi di euro, sia della produzione, diminuita del 27,1 per cento con sole 130,7 milioni di paia prodotte rispetto alle 165 milioni di paia prodotte nel 2019, con un conseguente rilevante decremento dell'*export*, sia per quanto riguarda il valore (14,7 per cento in meno) che le quantità (17,4 per cento in meno);

gli effetti più marcati della crisi innescata dalla pandemia da COVID-19 nel settore calzaturiero si sono registrati nel distretto fermano-maceratese, già indebolito da crisi precedenti, dove a livello di flussi commerciali si è potuta constatare, oltre ad una caduta della produzione, una riduzione delle esportazioni del 25,6 per cento rispetto al 2019. La riduzione dei flussi di *export* è stata di particolare intensità in Svizzera (60 per cento in meno), Stati Uniti (meno 42 per cento), Germania (meno 18 per cento) e Regno Unito (42 per cento in meno), con cali significativi anche in Russia, in Cina e in generale in tutti i principali mercati di riferimento del distretto;

alla decisa ripresa registrata dal settore calzaturiero nazionale nei primi 9 mesi del 2021, con un recupero a doppia cifra del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (pari al 19,5 per cento in più), ha fatto seguito una fase di rallentamento nell'ultimo trimestre del 2021 causato dall'incremento dei costi energetici e dalle difficoltà emerse nei mercati dell'approvvigionamento di materie prime che, tuttavia, hanno consentito di chiudere il 2021 con un incremento annuale del

fatturato del 18,7 per cento ed un incremento dell'*export* del 17,6 per cento;  
in tale contesto di ripresa anche il settore calzaturiero marchigiano ha registrato nel 2021 un buon recupero dell'*export* (9,7 per cento in più) sul 2020, con esportazioni in significativo aumento verso Francia (17,4 per cento), USA (66,4 per cento), Cina (48,3 per cento in più). La Russia con 81,6 milioni di euro e l'Ucraina 11,4 milioni di euro di *export* sono state il quinto e il diciottesimo mercato per gli operatori marchigiani nel 2021, con una quota complessiva del 9,1 per cento sul totale *export* della regione. Le Marche sono la prima regione italiana esportatrice in entrambi questi mercati: nel 2021 hanno coperto il 30 per cento dei flussi verso la Russia e il 27,5 per cento verso l'Ucraina;  
le previsioni sul 2022 indicavano l'anno come quello della definitiva ripresa economica del settore calzaturiero, con i segmenti di alta fascia e di lusso che avrebbero beneficiato del ritorno agli acquisti dei consumatori, raggiungendo i livelli pre COVID già in corso d'anno;  
nel breve volgere di poco tempo, tuttavia, le prospettive sono rapidamente cambiate: al forte incremento dei prezzi registrati già dall'inizio dello scorso anno spinti al rialzo dall'incremento dei costi delle materie prime, dell'energia e della logistica, si sono aggiunte, a partire dal 24 febbraio 2022, le conseguenze della gravissima e ingiustificata invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, con l'inizio di un conflitto armato che ha improvvisamente destabilizzato il quadro geopolitico internazionale, generando pesantissimi effetti economici e sociali che andranno a sommarsi a quelli sofferti a causa della pandemia;  
le conseguenze indirette della guerra tra Ucraina e Russia sono ormai evidenti, in particolare in Europa e in Italia. Le sanzioni concordate da numerosi Paesi *partner*, tra cui l'Italia, nei confronti della Russia si riflettono sui flussi commerciali coinvolgendo tutti i settori produttivi. L'economia del nostro Paese, al ribasso nel corso del 2022 rispetto alle stime iniziali, e l'incertezza negli approvvigionamenti energetici di gas e petrolio e negli scambi commerciali con la Russia e l'Ucraina hanno spinto, da un lato, i prezzi dei beni verso un forte rialzo e, dall'altro, hanno chiuso importanti canali di *export*, con ripercussioni molto pesanti per le aziende del settore calzaturiero nazionale, che basa una fetta rilevante del proprio *export* proprio verso la Russia e l'Ucraina;  
rilevato che:  
il distretto calzaturiero fermano-maceratese rappresenta la più importante concentrazione spaziale di imprese calzaturiere in Italia e una delle principali fonti di ricchezza e lavoro della regione Marche. In un'area estesa sulle province di Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno, con importanti siti produttivi nelle zone di Porto Sant'Elpidio, S. Elpidio a mare, Civitanova Marche, Montegranaro e Monte Urano, dove risultano attive oltre 3.000 aziende tra calzaturifici e imprese dell'indotto specializzato nella produzione di parti di manufatti per la calzatura, impiegando complessivamente circa 26.000 addetti. La produzione è destinata in gran parte all'*export*, collocando il distretto ai primi posti a livello nazionale con circa l'11 per cento dell'*export* nazionale di calzature e componenti;  
il distretto rappresenta una delle realtà fondamentali per il sistema moda italiano, con un tessuto imprenditoriale costituito da alcuni marchi noti in tutto il mondo come Tod's, Imac (Primigi, Igi &co), BAG (NeroGiardini), Falc (Naturino, Falcotto), Santoni, Finproject e altre. Nel distretto operano, inoltre, altre importanti realtà internazionali come Gucci, Valentino, Chanel, Prada, Christian Louboutin, Kelvin Klein e LVMH (Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton), presenti sul territorio in ragione di un'alta concentrazione di esperienze, professionalità e *know how* difficilmente riscontrabili in altre realtà;  
nel corso degli ultimi 20 anni il tessuto produttivo del distretto ha subito un forte ridimensionamento. Solo considerando i dati delle unità locali e degli addetti dal 2012 al 2018 si può evincere una riduzione del 14 per cento delle unità locali (515 unità locali in meno) e una contrazione degli addetti del 12 per cento, passati da 30.326 nel 2012 ai 26.595 nel 2018. La riduzione è fortemente concentrata nelle calzature, che è poi il comparto più rappresentativo nel distretto, mentre gli addetti addirittura aumentano del 10 per cento nei comparti di soles o parti in gomma per calzature e parti in materie plastiche per calzature;  
alle difficoltà generate da una concorrenza internazionale sempre più serrata, in particolare da parte dei Paesi emergenti, e da uno scenario produttivo in rapida mutazione, si sono sommate quelle derivanti

da un territorio dotato di scarsi servizi (banda larga, servizi per i lavoratori come mense scuole e asili nido) ed infrastrutture moderne (soprattutto stradali) in grado di attrarre imprese e di agevolare la produzione e il lavoro. Tali fattori, affiancati da una mancanza di investimenti sufficienti in innovazione e formazione e da un'eccessiva concentrazione su alcuni mercati entrati in crisi, hanno peggiorato progressivamente la situazione del distretto riducendone produttività ed occupazione; negli ultimi anni le esportazioni del distretto si sono sensibilmente ridotte: il picco massimo fu toccato nel 2006 con 1.910 milioni di euro. Successivamente, complice la crisi dei mercati internazionali, i flussi di *export* sono progressivamente calati, attestandosi a 1.336 milioni di euro nel 2009. Da lì il distretto non si è mai totalmente ripreso, anche perché successivamente è stato colpito dalla crisi sul mercato russo nel biennio 2014-2015, che ha pesato sensibilmente sulle esportazioni. A questa situazione già di per sé complessa si è aggiunto l'evento sismico del 2016, che ha colpito le Marche insieme ad Abruzzo, Lazio e Umbria. Tutti questi fattori hanno portato a una riduzione complessiva dell'*export* distrettuale tra il 2006 e il 2019 del 23 per cento, che corrisponde a un valore pari a 444 milioni di euro;

con decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, è stata riconosciuta l'area di crisi complessa fermano-maceratese per problematiche legate alla grave crisi che ha colpito il comparto. L'area ricomprende 42 comuni ricadenti nei comuni di Tolentino e Corridonia e quelli insistenti nei sistemi locali del lavoro (SLL) di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche;

in un contesto già indebolito da crisi precedenti è poi intervenuta la pandemia. A livello di flussi commerciali si è potuta constatare nel 2020 un'ulteriore riduzione delle esportazioni da parte del distretto, con cali significativi in tutti i principali mercati di riferimento;

il conflitto in corso a causa dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina pregiudica la piena potenzialità dell'*export* del distretto;

il distretto calzaturiero fermano-maceratese, nonostante le difficoltà emerse nel passato e quelle attuali, può ancora contare su un *know how* invidiabile e riconosciuto a livello internazionale e vi sono tutte le condizioni per invertire l'attuale *trend* negativo e rilanciarlo. Fra le azioni ritenute utili alla transizione verso il recupero di competitività vi è ampio consenso sulla necessità: di sostenere la liquidità delle imprese operanti nel distretto; di incentivare gli investimenti in innovazione e formazione, nonché sul digitale, sul *green* e sull'internazionalizzazione; di sostenere le azioni finalizzate a diversificare i mercati di sbocco dei prodotti e a favorire le logiche di filiera per riposizionare il prodotto su fasce di prezzo elevate; di favorire lo sviluppo e l'affermazione di consorzi aziendali e di imprese *leader* del distretto; di attrarre nel territorio investimenti delle *maison* della moda, anche attraverso una strategia di sistema programmata e condivisa da tutti gli attori;

tali azioni necessitano contemporaneamente di interventi di accompagnamento alla transizione del distretto con ammortizzatori straordinari al fine di tamponare nell'immediato le ricadute del conflitto russo-ucraino e con incentivi alle assunzioni anche attraverso lo sgravio totale dei contributi per le aziende, consentendo il *re-shoring* della fase produttiva dell'orlatura delle tomaie quasi totalmente delocalizzata e ad alto impiego della manodopera. In sintesi, uno sforzo importante per determinare un cambio di passo che possa riportare il distretto a svolgere un ruolo centrale nella manifattura del nostro Paese,

impegna il Governo:

1) a garantire il sostegno finanziario necessario a compensare l'aumento dei costi energetici e delle materie prime per le imprese del settore, predisponendo altresì un sistema che consenta di proseguire il prolungamento delle scadenze dei debiti contratti durante la fase di pandemia e della guerra russo-ucraina in corso, che garantisca la necessaria liquidità al settore, anche in un arco temporale di medio periodo;

2) ad adottare misure finalizzate a prorogare, per tutto il 2023, il credito di imposta di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77, estendendolo a tutti i soggetti operanti nel settore calzaturiero, ovvero a porre in essere ogni utile iniziativa volta a risolvere il contenzioso con l'Agenzia delle entrate circa l'inclusione degli investimenti connessi ad attività di ideazione e prototipia nell'ambito del credito di imposta per

ricerca e sviluppo;

3) ad adottare misure ulteriori per agevolare la sostituzione del parco macchine produttivo del settore calzaturiero, a favore di tecnologie e macchinari capaci di garantire un corretto riciclo delle diverse componenti a fine vita, agevolandone la sostituzione in funzione di una migliore produttività, sicurezza per i lavoratori e miglioramento delle *performance* ambientali, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità operativa ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel territorio, nonché il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua degli addetti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

4) ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera del calzaturiero, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nell'area fermano-maceratese;

5) a salvaguardare la tenuta occupazionale dell'intero settore del calzaturiero tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione e transizione delle produzioni;

6) ad estendere le misure di sgravio contributivo introdotte dall'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successivamente rafforzate dalla legge di bilancio per il 2021, all'area di crisi complessa fermano-maceratese, al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali;

7) ad attivarsi per l'istituzione di un apposito fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione delle imprese del settore calzaturiero, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

a) supportare i progetti di internazionalizzazione delle imprese, anche consorziate, che siano orientati verso nuovi mercati di sbocco per i prodotti e verso produzioni di fascia alta e lusso, e ad alto contenuto di moda, nonché orientati verso nuovi mercati di approvvigionamento di materie prime e semilavorati;

b) supportare i progetti di riorganizzazione dei processi produttivi e della funzione di vendita soprattutto attraverso attività di trasformazione tecnologica e digitale, con una particolare attenzione alla ricerca e all'introduzione e all'implementazione di tecnologie di innovazione digitale quali la robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e stampa in 3D, sistemi di visualizzazione di prodotti, sistemi di realtà virtuale e realtà aumentata, simulazione tra macchine interconnesse e sistemi *cyber-fisici*, *cybersecurity*, intelligenza artificiale, *internet* delle cose e delle macchine;

c) favorire la partecipazione delle imprese del settore calzaturiero alle fiere internazionali in Europa e nel mondo, con organizzazione sul posto di *show room* collettivi di produzioni *made in Italy* e quanto altro necessario per garantire servizi ai clienti;

d) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore calzaturiero, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

8) a supportare le politiche di filiera territoriali, legandole alla responsabilità solidale d'impresa e ai contratti collettivi di lavoro contro il *dumping* contrattuale;

9) a sostenere le iniziative per rafforzare la proposta formativa già sviluppata sui territori, in particolare favorendo, con strumenti agevolativi, l'acquisizione di tecnologie, macchinari ed equipaggiamenti, con caratteristiche di innovazione (tecnologie 4.0 e sostenibilità) presso gli istituti formativi in modo da garantire un potenziamento e un *upgrade* della formazione tecnico-pratica;

10) ad attivarsi per favorire, in linea con i contenuti del PNRR, l'istituzione anche nella regione Marche, e in particolare nel territorio delle province di Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno e nelle aree colpite dal sisma del 2016, ivi comprese quelle dell'Umbria, di una zona economica speciale che sia legata al porto commerciale di Ancona, tra i più attivi e vitali del Mediterraneo, al fine di contribuire allo sviluppo di una delle aree manifatturiere più importanti del Paese e facilitare il rilancio economico delle aree colpite dal terremoto.

(1-00028)

Interrogazioni

[NICITA, D'ELIA](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: la fondazione INDA (Istituto nazionale del dramma antico) di Siracusa, a poco più di tre mesi dall'inizio delle rappresentazioni classiche, non ha ancora il nuovo sovrintendente artistico e culturale, cioè la figura che, in base allo statuto della fondazione, "cura l'attività teatrale e artistica, di allestimento e smontaggio del Teatro Greco, la gestione della biglietteria"; il 19 agosto 2022, la consigliera delegata Marina Valensise ha presentato al consiglio di amministrazione "un rapporto" con il quale descriveva l'istruttoria seguita per la scelta della terna di nomi da inviare al Ministero della cultura per la nomina del sovrintendente artistico e culturale; non si conoscono i criteri in base ai quali sia stata scelta questa terna; l'unica cosa certa è che essa non ricomprendeva il nome di Antonio Calbi, sovrintendente in carica, esclusione a giudizio degli interroganti non comprensibile, se non per motivi estranei all'attività svolta; il Ministero della cultura ha però "bocciato" la terna proposta e ha imposto l'indizione di una selezione pubblica; a seguito di questa decisione, il sindaco è stato costretto a convocare il consiglio di amministrazione per deliberare, il 6 settembre 2022, "l'indizione di una selezione pubblica per la composizione di una terna da sottoporre al Ministero della cultura per il conferimento dell'incarico di Sovrintendente dell'Inda"; il termine di scadenza per presentare le istanze di partecipazione era il 27 settembre 2022, ma, una volta scaduto il termine, nessuno ha esaminato le istanze pervenute e, a distanza di quattro mesi esatti, di quell'avviso pubblico non si ha alcuna notizia; quindi, ad oggi, non ci si può non chiedere come la dottoressa Valensise e il presidente Italia ritengano di poter gestire le prossime rappresentazioni classiche senza il sovrintendente artistico e culturale; a fronte della possibile scelta di ripetere l'avviso pubblico, in presenza di un esiguo numero di partecipanti, o di scegliere tra i nomi di coloro che hanno fatto istanza di partecipazione, si è scelto di non scegliere; si tratta di un comportamento inaudito e molto grave che rischia di pregiudicare le attività e la reputazione della fondazione INDA, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e doveroso considerare lo scioglimento del consiglio di amministrazione e procedere in tempi brevi alla nomina di un commissario per risolvere questa situazione incresciosa.

(3-00232)

[AMBROGIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", ha introdotto la possibilità, per i veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli loro riservati; considerato che, nonostante il recepimento formale da parte delle amministrazioni comunali, l'applicazione sostanziale della norma risulterebbe, ad oggi, poco omogenea e contraddittoria, spesso caratterizzata da disparità di attuazione tra il personale ordinario di Polizia locale e gli ausiliari del traffico impiegati nel controllo dei mezzi in sosta e fermata, si chiede di sapere: se sia stata effettuata, ad oggi, una ricognizione per certificare la corretta applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sensibilizzare ovvero richiamare i Comuni al recepimento della normativa e alla sua corretta e completa attuazione.

(3-00233)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [GIORGIS](#), [ROSSOMANDO](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#),

[FINA](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della cultura*

. - Premesso che:

l'associazione culturale "Torino, la Città del libro", con nota stampa del 15 febbraio 2023, ha constatato la mancanza delle condizioni per mantenere aperto il tavolo dei lavori del comitato direttivo, istituito per la nomina della direzione editoriale del Salone internazionale del libro di Torino; nella stessa nota, sono stati espressi rammarico e dispiacere per il fatto che Paolo Giordano abbia deciso di ritirare la propria candidatura alla direzione del Salone del libro; lo scrittore, infatti, ha dichiarato "di non sentire fiducia nei suoi confronti";

lo scrittore ha, inoltre, aggiunto che "le pressioni ricevute per inserire nel comitato editoriale alcune presenze specifiche, figure di area, di destra, con nomi precisi" pregiudicano la sua libertà e indipendenza";

tale decisione, dunque, è stata determinata, come dichiarato da Giordano, dal fatto che "il processo di scelta è stato alternato da elementi di convenienze, ma la cultura e il Salone del libro non meritano di essere lottizzati dal partitismo";

gli interroganti ritengono molto grave ciò che sta accadendo: il Salone deve continuare ad essere libero e indipendente;

appare preoccupante la volontà della maggioranza di Governo di imporre decisioni su una sfera, come quella della cultura, che per sua natura non può essere oggetto di logiche predatorie;

la fiera del libro è una delle migliori esperienze editoriali, culturali e civili del nostro Paese, costruita negli anni all'insegna del pluralismo, della promozione della lettura e della libera circolazione delle idee, che ha coinvolto ogni volta centinaia di migliaia di cittadini e di lettori, migliaia di scuole e comunità, autori ed editori di ogni Paese e cultura;

sarebbe opportuno che si sgombri rapidamente il campo da ogni illazione su ogni eventuale prevaricazione politica, peraltro non giustificata da nulla: in tal senso, è utile ricordare che gli enti coinvolti nell'organizzazione sono la Regione Piemonte, la Città di Torino, la fondazione Circolo dei lettori e l'associazione Torino, la Città del libro;

da quanto si apprende, gli organizzatori hanno dichiarato che "c'è stata una richiesta del Ministero di scegliere tre membri su diciannove";

l'associazione che rappresenta editori e organizzatori chiede ora ai *partner* (Comune di Torino, Regione Piemonte e Circolo dei lettori) il rinvio a giugno della nomina;

a parere degli interroganti, inoltre, è necessario tutelare l'integrità del rapporto con case editrici, autrici, autori, comunità del libro tutta, con la sola finalità di rendere il Salone una manifestazione sempre più grande, solida e in continua crescita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover fare immediata chiarezza sulla sua segnalazione di tre nomi nel comitato editoriale, con ciò ledendo l'autonomia del Salone del libro e della sua organizzazione;

se non ritenga che tale atteggiamento leda l'indipendenza, il pluralismo e la libertà di pensiero.

(3-00231)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

a quanto si apprende dalle agenzie di stampa, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, dopo la sentenza del processo milanese nel caso "Ruby ter", con cui sono stati assolti Silvio Berlusconi e gli altri imputati, ai cronisti avrebbe commentato che "le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione";

la procuratrice insiste con ostinazione parlando alla stampa nelle sue valutazioni, che si sono rivelate infondate, dimostrando, a parere dell'interrogante, un pregiudizio nei confronti di Silvio Berlusconi;

questo atteggiamento danneggia, secondo l'interrogante, la onorabilità stessa del suo ruolo, la credibilità dei suoi giudizi e l'imparzialità delle sue decisioni, visto che si rifiuta di riconoscere gli errori commessi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avvalersi dei propri poteri ispettivi,



affinché sia fatta luce sulla correttezza dell'operato degli uffici giudiziari che si sono occupati di questa vicenda.

(4-00244)

MAGNI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, all'art. 43 riguardante le assemblee studentesche, riporta: "All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino";

la circolare ministeriale n. 312/1979, che ha come oggetto le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica, riprende quanto già contenuto nel decreto;

il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'art. 13 riguardante le assemblee, al comma 8 riporta: "All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino";

sul sito dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia viene ribadito quanto sopra: "La normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti, sia alle assemblee di istituto degli studenti che alle assemblee di classe. Il preside, un suo delegato e i docenti che lo desiderino possono comunque assistervi, in base alla normativa vigente";

nel 2003 è stata prodotta la nota ministeriale n. 4733/A3, con la quale il Ministero, investito del problema se le assemblee studentesche fossero da considerare utili ai fini del raggiungimento della soglia di validità dell'anno scolastico (200 giorni), nel chiarire in senso positivo la questione, affermò anche che "l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni";

considerato che:

sulla base di questa nota, in occasione delle assemblee studentesche alcuni dirigenti scolastici impongono ai docenti in servizio di essere presenti per effettuare la rilevazione delle presenze, all'inizio dell'orario consueto delle lezioni, e a vigilare sugli studenti durante l'assemblea;

l'indicazione contenuta nella nota ministeriale non è coerente con le norme contenute nel decreto legislativo n. 297 del 1994. Inoltre, per la gerarchia delle fonti, le norme primarie come il citato decreto legislativo prevalgono sulle norme di carattere secondario come la suddetta nota ministeriale che pertanto non può essere usata per legittimare un obbligo che la norma non impone;

l'assemblea studentesca è un diritto degli studenti che la normativa vigente lascia alla loro completa responsabilità, sottraendola a qualsiasi tipo di intervento dei docenti. Gli studenti hanno il diritto di partecipare o meno all'assemblea richiesta dai loro stessi rappresentanti ma non ne hanno l'obbligo; nessun regolamento assembleare può imporre una partecipazione obbligatoria. Il riferimento al computo dei 200 giorni da parte della nota ministeriale è funzionale esclusivamente al rispetto della soglia minima imposta agli istituti scolastici per la validità dell'anno scolastico e non può introdurre obblighi di presenza degli alunni non previsti dalla suddetta norma di legge;

tranne la nota ministeriale del 2003, tutte le norme citate non impongono ai docenti alcun obbligo di presenza alle assemblee di istituto degli studenti. Ad avvalorare la tesi è intervenuta la sentenza del giudice del lavoro di Cagliari (n. 1179/2007), mai impugnata dal Ministero: "la lettura dell'art. 13 D.Lgs n. 297/1994, in cui è confluito l'art. 43 del Dpr 416/1974, ed in particolare il comma VIII (...) evidenzia univocamente l'insussistenza di alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche";

ritenuto che:

a parere dell'interrogante, risulta interessante il passaggio della sentenza in cui il giudice evidenzia l'orientamento ministeriale della nota n. 4733/A3 del 26 novembre 2003 secondo cui solo alcune tipologie di assemblee d'istituto sarebbero da considerare a tutti gli effetti come lezioni e rientrano nel monte complessivo di 200 giorni all'anno di lezione di cui all'art. 74, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, mentre i giorni per le altre assemblee di istituto sarebbero da "recuperare", aggiungendo all'anno scolastico altrettanti giorni di lezione; il giudice ritiene opinabile tale distinzione perché non ha un preciso fondamento normativo e, in base alla norma citata,

allora sarebbero da recuperare anche i giorni di sciopero degli insegnanti, o di chiusura della scuola per altre cause;

ci sono dirigenti scolastici che applicano la nota e altri che non la applicano, poiché ci sarebbe un problema di responsabilità per i docenti da assumere nel caso in cui siano obbligati ad assistere alle assemblee degli studenti e ci sarebbe una limitazione dell'autonomia di gestione degli studenti dovuta alla presenza dei docenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire ulteriormente la nota ministeriale n. 4733/A3 e la sua applicazione che di fatto modifica il testo del decreto legislativo n. 297 del 1994 nel quale non si fa distinzione tra diverse tipologie di assemblee di istituto con conseguenti differenti responsabilità per i docenti;

se non voglia altresì assumere iniziative per dirimere le ambiguità create sulle responsabilità da parte del corpo docente.

(4-00245)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: secondo organi di stampa, Idris Arsamikov, ventottenne ceceno in asilo in Olanda dal 2018 come rifugiato LGBTQ+, mercoledì 15 febbraio 2023 sarebbe stato arrestato al suo arrivo in Russia presso l'aeroporto di Domodedovo di Mosca;

Arsamikov sarebbe ritornato in Russia per partecipare ai funerali del padre, ma, una volta atterrato, sarebbe stato trattenuto dalla polizia in attesa di venire consegnato alle autorità in Cecenia, dove con ogni probabilità lo attendono torture e morte;

considerato che:

gli attivisti LGBTQ "SK SOS" (associazione che nel 2018 aveva aiutato il giovane a riparare in Olanda dopo le torture subite dalle autorità cecene in ragione della sua omosessualità) si sono detti allarmati dal fatto che Arsamikov possa essere pestato, torturato o ucciso e hanno quindi lanciato un appello, affinché la comunità internazionale possa scongiurare quello che appare sempre più come un destino segnato;

a conferma del carattere del tutto arbitrario dell'arresto e della violazione dei più elementari *standard* di tutela dei diritti umani, interviene anche il video dell'arresto, dove si osserva l'agente che procede all'arresto non esibire alcun documento di riconoscimento della polizia locale e rifiutarsi di informare il legale del detenuto circa il suo stato di salute;

il leader ceceno Kadyrov ha più volte dichiarato che "nessun omosessuale vive nel suo Paese" e sono tristemente note le sorti di coloro che provano a vivere liberamente la propria sessualità in Cecenia: torture, pestaggi, persecuzioni, sparizioni, che non possono in alcun modo essere tollerati;

il Parlamento europeo ha più volte espresso preoccupazione per i diritti dei *gay* in Cecenia, ricordando come tutta l'Unione europea si ponga a difesa dei diritti fondamentali di lesbiche, *gay*, bisessuali e transessuali nella regione russa e nel mondo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per sollecitare il pronto rilascio di Idris Arsamikov e garantire la sua salute e incolumità da qualsivoglia e ulteriore vessazione, nonché per ribadire in maniera chiara, netta e incontrovertibile la posizione del nostro Paese rispetto alla campagna di discriminazione e violenza omofoba in Cecenia e, più in generale, anche nel resto della Federazione Russa.

(4-00246)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

diverse testate giornalistiche, tra cui "il Manifesto", "il Fatto Quotidiano", "Rainews" e "Fanpage.it", hanno denunciato che nei giorni scorsi le autorità ucraine avrebbero impedito a tre giornalisti italiani (Andrea Sceresini, Alfredo Bosco e Salvatore Garzillo) di documentare il conflitto in corso, vietando loro, di fatto, di poter svolgere la loro professione;

i suddetti cronisti seguono l'evoluzione dei combattimenti dal 2014, ben prima dell'invasione russa del 24 febbraio 2022 e in questi nove anni hanno raccontato con correttezza gli eventi bellici, schierandosi

esclusivamente dalla parte della popolazione martoriata;  
malgrado la loro comprovata professionalità, Sceresini e Bosco, attualmente in Ucraina, si sono visti improvvisamente rifiutare l'accredito militare, mentre Salvatore Garzillo, collaboratore di "Fanpage.it", è stato respinto al confine con la Polonia;  
i tre giornalisti sarebbero stati inseriti dai servizi segreti ucraini in una *black list* di persone non gradite con la grave accusa, mai ufficialmente formalizzata, di essere fiancheggiatori dei russi;  
da una lettera inviata dalla legale che difende i tre cronisti, l'avvocata Alessandra Ballerini, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, all'Ordine dei giornalisti e alla Federazione nazionale stampa italiana, poi pubblicata dall'Associazione "Articolo 21", si apprende che tale accusa, totalmente infondata, si traduce di fatto in una gravissima violazione del diritto di informazione e in un rischio concreto per la sicurezza dei tre giornalisti;  
la sospensione degli accrediti regolarmente rilasciati nel marzo 2022 comporta infatti l'impossibilità di muoversi liberamente nel Paese e di svolgere la propria professione giornalistica, specie nelle zone vicino al fronte, e il rischio concreto di essere arrestati al primo posto di blocco;  
l'unica notizia ufficiale al momento comunicata ai giornalisti Sceresini e Bosco, riguarderebbe un ipotetico "interrogatorio", al quale dovrebbero essere sottoposti e che dovrebbe essere eseguito da membri della SBU, il servizio di sicurezza ucraino; inizialmente questo "interrogatorio" avrebbe dovuto svolgersi a Kramatorsk il 6 febbraio, ma ad oggi pare non sia ancora stato svolto e Sceresini e Bosco hanno trascorso alcuni giorni in una città spesso bombardata dai russi, impossibilitati a uscire per ovvie ragioni di sicurezza;  
successivamente, su consiglio dell'ambasciata italiana in Ucraina, i due cronisti si sarebbero spostati a Kiev, dove hanno sede gli uffici centrali della SBU e sarebbero ancora in attesa di essere interrogati;  
per quanto riguarda Salvatore Garzillo il 14 febbraio gli è stato impedito di entrare in Ucraina attraverso la frontiera polacca, in quanto "non gradito" e neppure a lui sarebbero state fornite ulteriori spiegazioni;  
da notizie giornalistiche si apprende, inoltre che, oltre ad Andrea Sceresini, Alfredo Bosco e Salvatore Garzillo, sarebbero altri sette o otto i giornalisti italiani che si troverebbero in Ucraina nelle medesime condizioni, tutti impossibilitati a svolgere il loro lavoro e documentare la guerra;  
fra questi, in particolare, Lorenzo Giroffi, fermato due volte, la prima il 25 febbraio 2022 e in seguito il 28 aprile 2022, al confine polacco, ha subito due interrogatori, l'ultimo dei quali particolarmente invasivo e al termine del quale è stato inserito dalle autorità ucraine in una lista come terrorista, condizione che gli ha comportato notevoli problematiche anche in Italia, e solo in seguito all'intervento del proprio legale è riuscito a ottenere la rimozione del proprio nome dalla lista;  
a parere dell'interrogante occorre un immediato e deciso intervento del Governo italiano nei confronti delle autorità ucraine, affinché tale inaccettabile situazione si possa celermente concludere con un esito positivo per tutti i giornalisti coinvolti, affinché possano riprendere ad esercitare liberamente e in tutta sicurezza la loro professione;  
è previsto un incontro a Kiev tra la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il Presidente Zelensky e ciò potrebbe rappresentare l'occasione per porre alla sua attenzione la vicenda dei giornalisti italiani bloccati in Ucraina,  
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere nei confronti delle autorità ucraine, per comprendere, in relazione ai fatti esposti in premessa, cosa sia effettivamente accaduto e quali imminenti iniziative intenda assumere a tutela dei nostri concittadini e a difesa della libertà di informazione, affinché tutti i giornalisti italiani in Ucraina attualmente impossibilitati a svolgere la loro professione, possano tornare liberamente e in sicurezza al loro lavoro di cronisti, utilizzando a tal fine, ogni occasione di incontro con esponenti del Governo ucraino, a partire dalla visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev.

(4-00247)

[NICITA](#), [DELRIO](#), [BORGHI Enrico](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [RANDO](#), [VALENTE](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [ZAMPA](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 4 novembre 2022, la nave "Humanity I", con a bordo 179 naufraghi, ha chiesto di essere autorizzata a porsi a ridosso delle coste siciliane, a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Nella stessa data, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha emanato un decreto con cui limitava l'ingresso e la sosta nelle acque territoriali per il tempo strettamente necessario ad assicurare le operazioni di assistenza alle persone che versano in condizioni di emergenza e precarie condizioni di salute;

il 5 novembre 2022 è stato indicato alla Humanity I il porto di Catania per lo svolgimento delle operazioni autorizzate. Il 6 novembre sono sbarcate 144 persone e rimaste a bordo 35 persone, le quali, con la mediazione linguistica di personale dell'equipaggio e di due richiedenti asilo, hanno espresso al difensore, al capitano della nave e ai membri dell'equipaggio la volontà di chiedere la protezione internazionale;

sempre il 6 novembre, la Guardia di finanza ha notificato al capitano il divieto di sostare nelle acque territoriali, a fronte del quale il comandante si è rifiutato di lasciare il porto di Catania, fino a che non fosse consentito a tutti i migranti di sbarcare, mentre il rappresentante legale avvocato Campochiaro ha chiesto che i richiedenti protezione internazionale fossero autorizzati a sbarcare, per formalizzare le relative domande, depositando ricorso al Tribunale;

l'8 novembre, tutti i migranti sono sbarcati dalla nave, a seguito di valutazione psichiatrica da parte dell'*équipe* medica del servizio di salute mentale, richiesta dai parlamentari presenti sul molo e che avevano visitato la nave;

in data 6 febbraio 2023, il Tribunale di Catania (sezione migrazione, sezione civile) ha da un lato dichiarato cessata la materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto sbarco; dall'altro ha comunque precisato che, "laddove non fosse cessata la materia del contendere, per l'avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto, con conseguente condanna dei Ministeri resistenti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi ai difensori che ne hanno proposto rituale istanza", peraltro condannando comunque i Ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio;

il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito al ricorso dei legali di Humanity I "tendente alla condanna dell'Amministrazione a consentire ai migranti di fare ingresso nel territorio nazionale per presentare la domanda di protezione internazionale, per cui, come richiesto da entrambe le parti". Secondo il Tribunale: "la legittimità del decreto va valutata alla luce della normativa che regola la materia del soccorso in mare e del riconoscimento del diritto di asilo". Il Tribunale richiama la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) laddove impone a tutti gli Stati aderenti di "promuovere l'istituzione, l'attivazione ed il mantenimento di un adeguato ed effettivo servizio di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza in mare";

l'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (detta SAR) che espressamente recita all'articolo 8, capitolo 2, "Le Parti dovrebbero organizzare i loro servizi di ricerca e di salvataggio in modo da poter far fronte rapidamente agli appelli di soccorso. Qualora esse vengano informate che una persona è in pericolo in mare, in una zona in cui una Parte assicura il coordinamento generale delle operazioni di ricerca e di salvataggio, le autorità responsabili di detta Parte adottano immediatamente le misure necessarie per fornire tutta l'assistenza possibile. Le Parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare. Esse fanno ciò senza tener conto della nazionalità o dello statuto di detta persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata"; come affermato dalla Cassazione penale (sezione III, 16 gennaio 2020, n. 6626), "nell'ambito dei doveri di soccorso in mare che gravano sul comandante dell'imbarcazione, il dovere di soccorso non può considerarsi adempiuto con il solo salvataggio dei naufraghi a bordo dell'imbarcazione e con la loro permanenza su di essa, ma comprende altresì lo sbarco degli stessi presso un 'luogo sicuro' (place of safety). (...) una nave in mare che presta assistenza non costituisce 'luogo sicuro', se non in mera via temporanea, giacché essa, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti soccorse, fra i quali va incluso il loro diritto a presentare domanda di protezione internazionale";

altro profilo rilevante è l'incidenza del decreto interministeriale sul diritto dei migranti di presentare

domanda di protezione internazionale;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015 definisce "richiedente protezione internazionale o richiedente" non solo colui che abbia proposto domanda di protezione internazionale su cui non sia stata ancora adottata una decisione definitiva, ma anche chi abbia semplicemente manifestato la volontà di chiedere tale protezione;

in presenza di domanda di protezione internazionale, sorge l'obbligo dello Stato italiano a registrare tale domanda, consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea (il permesso di soggiorno ha durata semestrale, rinnovabile fino alla durata del procedimento dinanzi alla commissione territoriale competente) della permanenza del migrante nel territorio dello Stato;

le censure del Tribunale di Catania in merito al soddisfacimento della domanda di protezione internazionale e all'obbligo dello Stato italiano di registrare tale domanda si estendono a quanto previsto dal nuovo decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, in particolare all'art. 1, comma 1, in cui è modificato l'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, aggiungendo il comma 2-*bis*, punto *b*), che impone all'equipaggio l'avvio tempestivo di "iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità";

in data 26 gennaio 2023, in una lettera indirizzata al Ministro dell'interno italiano, la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha invitato il Governo italiano a prendere in considerazione il ritiro o la revisione del decreto-legge n. 1 del 2023, in ragione del fatto che "le disposizioni del Decreto potrebbero ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso delle ONG e, quindi, essere in contrasto con gli obblighi dell'Italia ai sensi dei diritti umani e del diritto internazionale", si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di giungere ad una modifica delle norme di cui al decreto-legge n. 1 del 2023, accogliendo le suddette censure e ripristinando l'obbligo dello Stato italiano di registrare le domande di protezione internazionale, sollevando l'equipaggio delle imbarcazioni da tale obbligo, consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea della permanenza del migrante nel territorio dello Stato;

quali procedure siano state poste in essere nella determinazione dei criteri per l'accertamento della disponibilità dei porti ad accogliere i migranti, nonché per l'assegnazione dei medesimi alle navi richiedenti, in conformità con la citata normativa internazionale e nazionale.

(4-00248)

[AMBROGIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni, anche con finalità di perequazione;

la sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei Comuni stessi;

è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), in sostituzione dell'originario fondo sperimentale di riequilibrio comunale (previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), in ragione della nuova disciplina dell'IMU introdotta dalla legge di stabilità per il 2013, la quale ha attribuito ai Comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato:

l'obiettivo di un siffatto intervento fu quello di consentire il consolidamento dei conti pubblici in uno scenario di emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011;

l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*, è iniziata nel 2015 per il tramite dell'assegnazione di quote via via crescenti del fondo;

i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo n. 216 del 2010, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti sociodemografici della popolazione residente;



allo stato attuale, i fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del fondo di solidarietà comunale: si parte dal 30 per cento nel 2016, per arrivare fino al 100 per cento dal 2030;

a tal proposito, è stato previsto un percorso di transizione (modificato da ultimo con il decreto-legge n. 124 del 2019) alla fine del quale, nel 2030, la componente del fondo di solidarietà comunale perequabile sarà integralmente ripartita sulla base della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali eliminando, di fatto, il vincolo alla perequazione basato sulle risorse storiche;

considerato che:

il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei Comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale;

la metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce un'operazione tecnicamente complessa, la cui implementazione è assegnata dalla legge alla SOSE S.p.A. (Soluzioni per il sistema economico);

i fabbisogni *standard* sono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali (articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010);

i fabbisogni *standard*, calcolati sulla base dei residenti, non trovano adeguata simmetria con la necessità, in capo ai Comuni turistici delle regioni a statuto ordinario, di garantire la corretta applicazione delle funzioni fondamentali nelle stagionalità di picco, con presenze effettive superiori di decine e decine di volte rispetto alla popolazione abituale;

in molti casi, con particolare evidenza nelle realtà montane, la percentuale trattenuta rispetto al gettito IMU ad aliquota base (tra fondo incapienza e quota IMU FSC) oscilla tra il 60 e il 70 per cento, con picchi all'80 per cento e oltre;

constatato che nella vicina Francia, per riequilibrare questa stortura, i fabbisogni *standard* sono invece calcolati sulla popolazione "equivalente", vale a dire una sorta di livello turistico medio che descrive, in modo più aderente alla realtà, lo stato dell'arte delle presenze effettivamente da gestire da parte dei Comuni turistici,

si chiede di sapere:

se non si ritenga auspicabile un intervento volto a definire, nei comuni turistici delle regioni a statuto ordinario, con particolare attenzione alle realtà montane, una quota di fabbisogni *standard* maggiormente aderente e rispondente alle necessità di erogazione dei servizi nei confronti della popolazione realmente presente, spesso ben superiore a quella abitualmente residente;

se non si ritenga necessaria una ricalibrazione del fondo di solidarietà comunale, in grado di garantire più fondi a tali realtà, responsabilizzando contestualmente le amministrazioni meno virtuose nell'ottimizzazione quali-quantitativa dei servizi *standard* richiesti.

(4-00249)

[IRTO](#) - Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. - Premesso che:

in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 veniva pubblicato un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle Autorità di gestione, negli Organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale concorso prevedeva un reclutamento di tecnici, a tempo determinato, per le regioni del Sud;

in relazione al citato concorso e a seguito del superamento dei concorsi indetti dall'Agenzia di coesione, comunemente intesi come "Coesione 1" e "Coesione 2", veniva costituito un Comitato per la stabilizzazione dei tecnici nei comuni del Sud, con lo scopo di risolvere la delicatissima posizione delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tal fine dalla pubblica amministrazione, ma precari;

tale categoria di lavoratori, anche se riconosciuta di primaria importanza per il rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni del sud Italia, oggi gravate di una nuova e straordinaria mole di lavoro per l'attuazione del PNRR, cui non potrebbero far fronte con le già limitate risorse umane in organico impegnate con l'attività ordinaria degli uffici, sono, di fatto, i protagonisti invisibili e operosi dell'attuazione del PNRR, gli artefici dei potenziali successi che stanno muovendo la complessa macchina burocratica;

in una nota riportata in varie agenzie di stampa, il Comitato dichiarava "[...] Il delicato compito assegnato ai "Tecnici per il sud", rischia di essere frustrato e con esso la stessa attuazione del PNRR, occasione unica e immancabile per la realizzazione di importantissimi interventi che investono, capillarmente, l'intero sistema pubblico del nostro Paese dall'inquadramento previsto per i suddetti lavoratori, contrattualizzati a tempo determinato con scadenza a 36 mesi. Questa forma contrattuale precaria non risulta tale da garantire i lavoratori, la loro permanenza in servizio per l'intera durata contrattuale, in un periodo storico in cui la stabilità pare invece l'unico strumento adatto a offrire un'adeguata tutela per i lavoratori stessi. La precarietà opera invece da chiaro deterrente rispetto al pieno, efficace ed efficiente coinvolgimento, pratico quanto emotivo, dei lavoratori rispetto alle mansioni loro assegnate e alla loro integrazione nei rispettivi uffici. Prova ne sia la copiosa e costante "fuga" dalle posizioni lavorative in oggetto, tramite decine di dimissioni quotidiane, in favore di soluzioni magari meno desiderate o preferite, ma che gioco-forza prevalgono perché prevedono un contratto a tempo indeterminato, viste anche le varie opportunità occupazionali create dalla grande stagione di concorsi che sta interessando il nostro Paese [...]";

pertanto, sempre da quanto appreso da notizie di stampa, il Comitato, rivolgendosi al Parlamento, lanciava un monito su tale gravosa situazione, al fine di incentivare e "blindare" prospetticamente le attività del personale;

considerato che:

l'articolo 35-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022 n. 142, ha disposto che "Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato [...] le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta"; tale favorevole previsione normativa, tuttavia, riguarda esclusivamente le 500 unità di personale reclutato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, e assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR;

in data 16 febbraio 2023, "il Sole 24 Ore" e altre autorevoli testate di stampa riportavano inoltre la notizia che, nella bozza del decreto-legge sul PNRR, sarebbe presente una disposizione che introdurrebbe la possibilità di trasformare i relativi contratti in contratti a tempo indeterminato addirittura dal 1° marzo 2023 per i lavoratori dell'amministrazione centrale, non prevedendo nulla di analogo con riferimento a chi lavora negli enti locali; tale disposizione, se è da un lato apprezzabile in virtù della stabilizzazione dei lavoratori, dall'altro crea un inaccettabile e inammissibile *discrimen* rispetto ad altri lavoratori assunti per il rafforzamento amministrativo della Pubblica Amministrazione; considerato altresì che:

la norma in questione, se confermata nel testo definitivo del decreto-legge, dovrebbe rappresentare un apripista per ampliare il bacino di lavoratori interessati dalla stabilizzazione senza indebite e ingiustificate distinzioni;

la continuità lavorativa dei tecnici per il Sud è una *chance* per l'Italia di migliorare e crescere grazie ai fondi del PNRR e alle migliaia di interventi previsti nell'ambito dello stesso, al suo impatto e all'importante contributo alla mitigazione del calo demografico; la precarietà è infatti un ostacolo lavorativo da superare a 360 gradi ed in tutti gli ambiti, anche al fine di evitare lo svuotamento demografico soprattutto dei giovani della nostra Nazione, che inevitabilmente fuggono alla ricerca di



situazioni migliori;

le amministrazioni e gli enti locali sono in perenne carenza di organico, già messi a dura prova dalle attività ordinarie;

è opportuno che si cristallizzi il notevole rafforzamento amministrativo apportato da queste risorse umane, che serve e servirà anche in futuro, e non solo in relazione al PNRR, ma anche in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione; lo stesso Ministro in indirizzo, qualche tempo fa, dichiarava alla stampa, "Servono soluzioni straordinarie. Serve avere visione, programmazione, snellimento e impegni vincolanti [...] per evitare che l'Italia faccia quello che non può permettersi di fare: sbattere contro un muro";

le attività che gli enti locali e le pubbliche amministrazioni sono chiamate a realizzare nell'ambito del PNRR impongono di stabilizzare il personale e di farlo tempestivamente, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda intervenire con soluzioni strutturali e definitive volte a colmare con solerzia questo *discrimen* di trattamento tra lavoratori dell'amministrazione centrale, periferica e quindi degli enti locali, garantendo loro tutela e stabilità;

se intenda provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire la stabilizzazione nei propri ruoli di tutti i 2.800 tecnici assunti ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

(4-00250)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Capaccio Paestum (Salerno), con delibere n. 70 e n. 96 del 2018, ha trasferito alla richiedente parrocchia "San Vito" la proprietà piena dei fabbricati della chiesa di san Vito, della casa canonica e del campanile, delle aree libere, circa 2.000 metri quadrati, del parco pubblico urbano "la Collinetta", il diritto di superficie per 99 anni su altri 4.376 metri quadrati delle aree del parco;

tali beni sono pervenuti al Comune dallo Stato con decreti dell'Agenzia del demanio, Direzione regionale per la Campania, dell'11 dicembre 2015, recanti prot. 2015/16041 e prot. 2015/16038 DR CAM NA 4, schede SAB Capaccio 1146 e 1143, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. In seguito, in data 6 dicembre 2018, è stato redatto l'atto di donazione innanzi al dottor R. Malinconico, notaio di Salerno;

il trasferimento alla parrocchia è avvenuto a titolo non oneroso, in aperta violazione del comma 10 dell'articolo 56-*bis* del citato decreto-legge n. 69 del 2013; del comma 4 dell'articolo 2 e del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; dei commi 1, 6 e 7 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008; dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

gli atti descritti appaiono come violazioni che attengono all'intero complesso normativo disciplinante il federalismo demaniale, la cui *ratio* è il sostegno all'economia dell'ente locale, da conseguire per mezzo dell'accrescimento e del congruo utilizzo dei suoi beni immobili, anche destinandoli a dismissione o valorizzazione, ma sempre per mezzo di procedure "a titolo oneroso, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi";

i principi regolatori della materia, anche per codice civile e altre forme normative, sono univoci: i beni pubblici, oggetto di patrimonio disponibile, non sono affidabili, ad alcun titolo, senza transitare attraverso una procedura a evidenza pubblica, pena la nullità;

considerato che:

con prot. 403/2017 UTD, prot. gen. 40854/2017, il parroco, l'ordinario e il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania "prospettano interventi edilizi di ricostruzione, ampliamento e adeguamento del complesso", assentiti dal Consiglio comunale, consistenti nel raddoppio del volume della chiesa di san Vito e nella costruzione di un grosso caseggiato nelle adiacenze della casa canonica. Tali interventi si inseriscono in un'ottica di "valorizzazione" del bene;

tuttavia, sia le aree del parco che i beni di culto sono gravati da indice di inedificabilità assoluta, in quanto ricompresi in zona A2, per motivi storico-artistici nel vigente piano regolatore generale. In zona A2 sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro

scientifico e conservativo; in tal modo, quindi, la pretesa valorizzazione cade per manifeste ostatività urbanistiche;

del resto, il concetto di valorizzazione espresso dal legislatore nella normativa di settore si riferisce ed è circoscritto all'ipotesi in cui il Comune conservi in ogni caso la titolarità del bene ricevuto e proceda alla sua valorizzazione, la quale deve riguardare solo beni pubblici;

con la donazione, il Consiglio comunale non solo ha spogliato il proprio ente di beni del valore di milioni di euro, ma anche delle funzioni istituzionali assicurate;

"la Collinetta", infatti, è l'unico parco pubblico-urbano del territorio comunale, così come l'area giochi per bambini: insieme concorrono in modo determinante al soddisfacimento degli obbligatorî *standard* urbanistici di cui al vigente piano regolatore;

visto che:

la delibera n. 19 del Consiglio comunale del 26 marzo 2018, adottata solo pochi mesi prima delle delibere n. 70 e n. 96, prevede, per alienazioni e valorizzazioni, solo il titolo oneroso da conseguire mediante strumenti competitivi, in linea con la normativa sul federalismo demaniale;

la conclusiva delibera n. 96, al punto 5 dell'articolato finale, recita di "vincolare il trasferimento all'esclusiva destinazione quale luogo di culto cattolico e per iniziative ed attività religiose e pastorali";

la parrocchia prende tutto, il Comune perde tutto, anche il diporto per i suoi cittadini e i giochi per i bambini. In aggiunta, viene minacciata la più significativa delle zone A2 contemplate nel vigente piano regolatore, sito di singolare pregio storico, ambientale, oltre che geologico ed archeologico per le tombe rinvenutevi e ora esposte nel museo nazionale di Paestum;

dal principio costituzionale di laicità discende che le finalità di culto non possono rientrare tra i fini istituzionali dello Stato;

il ruolo affidato dal legislatore all'Agenzia del demanio in tema di federalismo demaniale, e dalla stessa ricoperto nella vicenda: ad essa, infatti, vanno rivolte le domande degli enti per l'assegnazione dei beni che lo Stato intende trasferire ai sensi del decreto-legge n. 69 del 2013; è nei bandi predisposti dall'Agenzia che sono contenuti i criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni e locazioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001; il comma 3 dell'articolo 4 e il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 85 del 2010 demandano all'Agenzia il compito di attestare la congruità delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni trasferiti; l'Agenzia viene informata dall'ente locale su tutti i passaggi amministrativi dei beni trasferiti dallo Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che l'Agenzia del demanio, laddove non stia già provvedendo, debba intervenire affinché, trascorsi i 3 anni dal trasferimento, qualora a seguito di apposito monitoraggio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, essi rientrino nella proprietà dello Stato, al fine di assicurarne il migliore utilizzo.

(4-00251)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

desta preoccupazione l'episodio di violenza avvenuto a Cava de' Tirreni (Salerno), il 5 febbraio 2023, dove due giovani ragazzi sono stati accoltellati in piazza San Francesco, da coetanei, per futili motivi, legati probabilmente ad un complimento di troppo alla fidanzata dell'aggressore;

per un mero caso fortuito l'episodio non è sfociato in tragedia, perché uno dei due ragazzi, adesso fuori pericolo e le cui condizioni sono in lento miglioramento, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed ha subito un delicato intervento chirurgico, a causa delle ferite riportate al torace e all'addome;

considerato che si tratta dell'ennesimo episodio di vandalismo e violenza in piazza San Francesco a Cava de' Tirreni, dove la *movida* incontrollata e l'alcool la fanno da padrone;

valutato inoltre che quello di Cava de' Tirreni, così come i numerosi altri episodi di violenza giovanile che nell'ultimo anno hanno contrassegnato la *movida* della città capoluogo e tanti centri della provincia, sono la spia di un fenomeno ben più generalizzato e preoccupante, sul quale le istituzioni, a ogni livello, sono chiamate ad accendere i riflettori,

si chiede di sapere:

se il Ministro indirizza sia a conoscenza del fatto descritto in premessa e, constatata la veridicità e gravità degli stessi, quali iniziative di competenza intenda assumere, con particolare riguardo alla necessità di adottare, di concerto con le autorità locali competenti, adeguati strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni violenti legati alla *movida* incontrollata nella città di Cava de' Tirreni e nel salernitano, in generale;

se il Ministro in indirizzo e, quindi, il Governo, abbia intenzione di promuovere provvedimenti che introducano pene più severe per i reati che afferiscono ad episodi di microcriminalità, molto avvertiti in termini di insicurezza dai cittadini onesti.

(4-00252)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00154, delle senatrici Paita e Fregolent, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8<sup>a</sup> *Commissione permanente* (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-00176, del senatore Bergesio ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 9<sup>a</sup> *Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7<sup>a</sup> *Commissione permanente* (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00232 del senatore Nicita e della senatrice D'Elia, sulla nomina del sovrintendente artistico e culturale della fondazione INDA.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 37a seduta pubblica del 14 febbraio 2023, a pagina 83, sotto il titolo: "Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento", alla seconda riga, sostituire le parole: "20 luglio 2022" con le seguenti: "3 febbraio 2023".

## 1.5.2.2. Seduta n. 41 del 22/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 41a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,  
indi del vice presidente GASPARRI,  
del vice presidente CENTINAIO  
e del vice presidente ROSSOMANDO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 69 del 18 maggio 2023  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Colleghi, preannuncio che alle ore 11 dedicheremo un brevissimo ricordo, in occasione dell'anniversario della loro uccisione, a Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo, auspicando che l'Aula sia più piena. Prego i Capigruppo di darne notizia.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (Relazione orale) (ore 10,07)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni,**

***del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 455.

Ricordo che nella giornata di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

**ZANETTIN (FI-BP-PPE).** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, con questo decreto torniamo a parlare di Ilva, o meglio dell'ex Ilva. Di Taranto e di Ilva si parla praticamente da sempre in Parlamento, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso.

Taranto è stato un simbolo positivo e vanto dell'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia, ma è nel 2012 che comincia quella che potremmo definire la sua travagliata storia moderna. In quell'anno la procura di Taranto ordinò il sequestro degli altiforni, giudicati altamente inquinanti. Nonostante quei sequestri, però, fino ad oggi, di fatto, quegli altiforni non hanno mai smesso di funzionare. Con l'affidamento dell'acciaieria al commissariamento, però, la loro capacità produttiva si è progressivamente ridotta.

Nel 2018 l'intero impianto è stato acquistato, con bando pubblico, dal colosso mondiale d'acciaio ArcelorMittal, che aveva il compito di rimettere in piedi l'azienda tentando di risanarla. Ma anche questo tentativo è fallito, anche perché - bisogna ricordarlo - il Governo Conte ha stracciato gli accordi contrattuali precedentemente sottoscritti. Lo Stato italiano ha deciso quindi di diventare direttamente proprietario della società. Per mezzo di Invitalia oggi lo Stato possiede il 32 per cento del capitale, in attesa che la quota superi la maggioranza a maggio del 2024, così come previsto dagli accordi. Con questo decreto-legge la stessa Invitalia viene autorizzata a effettuare ulteriori rafforzamenti patrimoniali sino a un importo di un miliardo. Un ulteriore finanziamento in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, servirà a risollevarla l'azienda, a oggi a corto di liquidità principalmente per via dell'aumento dei prezzi del gas, e dovrà essere impiegato *in primis* per pagare i debiti contratti con le società energetiche ENI e Snam.

Qualcuno ieri nel dibattito ha parlato semplicisticamente di pagamento delle bollette.

Fin qui potremmo dire che va tutto bene. Si tratta di garantire la sopravvivenza del colosso industriale della siderurgia italiana e dell'occupazione, coniugandola al meglio possibile con la tutela ambientale e della salute dei cittadini di Taranto.

La questione più spinosa del provvedimento in esame riguarda, invece, sicuramente le disposizioni normative relative al cosiddetto scudo penale, che ieri è stato oggetto di particolari critiche in alcuni interventi - mi riferisco in particolare a quelli di ieri - tra i quali quelli del senatore Misiani e soprattutto della senatrice Aurora Floridia. Vorrei tranquillizzare chi ci ascolta: al Governo non ci sono degli irresponsabili e neppure - addirittura peggio - dei concorrenti nel reato di omicidio. Sarebbe davvero ingiusto che da questo dibattito passasse all'opinione pubblica e ai cittadini di Taranto siffatto messaggio. Per questo dedicherò il mio intervento soprattutto a esaminare e commentare le norme sullo scudo penale.

Partiamo dall'articolo 5 del decreto-legge, che ha l'obiettivo di garantire la continuità aziendale tramite il commissario anche nel caso di sanzioni. L'articolo prevede che le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o in parti di essi dichiarate di interesse strategico nazionale, sempre che l'ente elimini le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. È del tutto evidente che si vuole preservare l'attività industriale, coniugandola però con la prevenzione delle fattispecie di reato.

L'articolo 6 detta una specifica disciplina in materia di sequestro per la prosecuzione delle attività. In particolare prevede che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo del lavoro, della salute dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità.

La Commissione giustizia, di cui faccio parte, ha posto in evidenza come la norma in esame non specifichi nel dettaglio su quali provvedimenti amministrativi si deve basare in effetti il giudice nel dettare le prescrizioni. Potrebbe apparire una norma troppo generica, che attribuisce al giudice poteri troppo discrezionali e meriterebbe forse in fase mediativa di essere maggiormente dettagliata per garantire meglio il principio della tassatività penale. Peraltro la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 85 del 2013 e 58 del 2018, ha definito imprescindibile un intervento diretto del legislatore per coordinare l'interesse nazionale alla prosecuzione delle attività e l'applicazione di alcuni istituti processuali, quali nella fattispecie il sequestro.

L'articolo 7 è sicuramente quello più delicato sotto il profilo normativo. Esso disciplina la responsabilità penale e stabilisce in effetti quello che viene chiamato, in modo più o meno appropriato, scudo penale. Il testo stabilisce che chiunque agisce al fine di dare esecuzione a un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o di parte di esso dichiarato di interesse strategico non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento diretto a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici o se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni. La norma comunque chiarisce che la responsabilità penale è esclusa solo - sottolineo: solo - per fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento diretto a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici e solo quando l'autore abbia agito in conformità alle medesime prescrizioni. Queste due previsioni, peraltro piuttosto generiche nel loro portato normativo, delimitano fortemente la operatività dello scudo. Non possono essere certamente scriminati i comportamenti dolosi, anche se come giurista non posso non cogliere la singolarità e l'asistematicità di questo disposto normativo. Ci si affida sostanzialmente ai principi di buona fede e affidamento. Si tratta, comunque, con tutta evidenza, di norme eccezionali che derogano a dei principi generali dell'ordinamento penale e come tali non potranno essere estese ad altre fattispecie diverse da quella del tutto peculiare in esame e neppure fatte oggetto di interpretazione analogica. Tuttavia, signor Presidente, sono a nostro giudizio giustificate dalla necessità: la prosecuzione delle attività del sito industriale di Taranto è strategica per il nostro Paese; viviamo tempi eccezionali, l'Italia e anche l'Europa hanno necessità di presidiare, oltre alle fonti di approvvigionamento energetico e delle materie prime, anche le produzioni industriali, come nel caso di specie quella dell'acciaio.

Purtroppo, il conflitto russo-ucraino ha cambiato completamente i paradigmi e le priorità. Questa guerra sciagurata, che nessuno di noi ha voluto e che si spera possa cessare in fretta, impone all'Italia, ma credo a tutto l'Occidente, di ridisegnare le ragioni di scambio del commercio internazionale. In questo ambito vanno rafforzate e difese a denti stretti le produzioni nazionali di beni strategici. Non a caso, alcune delle norme contenute nel decreto riguardano anche le industrie aeronautiche. Per questo, per garantire agli amministratori delle Acciaierie d'Italia di operare in un contesto di sufficiente serenità normativa, che - ahimè - in precedenza troppo spesso è mancata, una norma come lo scudo penale in esame può trovare giustificazione.

Si tratta di un punto di equilibrio certamente complicato, difficile e di non facile individuazione, tra le ragioni della produzione, della tutela dell'ambiente della salute pubblica e dell'occupazione, ma è la soluzione migliore possibile nel contesto dato.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, sperando che comunque questo decreto possa costituire un passo in avanti decisivo per il risanamento anche ambientale del sito produttivo di Taranto. Forza Italia se lo augura davvero con tutte le proprie forze. *(Applausi)*.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Crescenzi Pacinotti Sirani» di Bologna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 455 (ore 10,17)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

**LICHERI Sabrina (M5S).** Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, questo si chiama sinteticamente decreto salva Ilva, ma forse sarebbe più onesto chiamarlo decreto forse salva Ilva. Di certo, esso condanna tutti gli altri, perché è quello che fa.



È questa l'ipocrisia di fondo di un decreto che, per salvare un'azienda, un *asset* fondamentale del nostro sistema industriale, ma pur sempre un'azienda, che cosa fa? Abbandona i cittadini di Taranto, calpesta il loro diritto alla salute, condanna i creditori dell'acciaieria, le aziende fornitrici, prende letteralmente a schiaffi l'ordinamento giuridico.

Come? Lo fa con uno scudo penale, un vergognoso scudo penale, trasferendo su Roma tutti i procedimenti che riguardano Ilva, togliendo di fatto ai giudici che lavorano a Taranto la possibilità di fare il loro lavoro, sollevando i giudici tarantini dalla legittima giurisdizione.

Signor Presidente, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se questa maggioranza avesse un minimo di onestà intellettuale, utilizzando il registro linguistico che più le appartiene, avrebbe definito questo provvedimento quantomeno anti patriottico. Invece no, nulla di tutto ciò. Del resto, se foste stati capaci di onestà intellettuale, non vi sareste dovuti nascondere e inventare un fantomatico buco di bilancio per distogliere l'attenzione dal pasticcio che state combinando sul super bonus: pasticcio di cui un intero settore industriale vi sta chiedendo conto in queste ore. (*Applausi*).

Ma torniamo al decreto e vediamo le vostre contraddizioni patriottiche. Per ragioni di tempo, signor Presidente, mi limiterò alle due più belle, le più significative. La prima concerne lo scudo penale e la salute dei cittadini. Il decreto ripropone lo scudo penale per gli amministratori. Ebbene, quando parliamo di scudo è normale pensare a qualcosa che ci protegge da una minaccia. Quindi, associarlo a termini quali penale e fiscale, significa che consideriamo o, meglio, considerate giustizia e fisco delle minacce.

In audizione in Commissione industria qualcuno è andato anche oltre, vedendo nello scudo penale una misura utile per incentivare gli investimenti esteri in Italia. Certo, è così che dovrebbe funzionare: garantiamo l'impunità, così siamo certi di attrarre investimenti esteri; o comunque, così facendo, evitiamo che scappino. Alla faccia del sovranismo! Del resto, signor Presidente, anche questo depenalizzare per ridurre i tempi della giustizia è un vostro *evergreen*. Logico: come bruciare mezza vigna per ridurre i tempi della vendemmia. Geniale. (*Applausi*).

Ma poi perché uno scudo penale in questo momento? Stando ai dati, sembrerebbe che sia tutto a posto. Lo stabilimento Ilva rispetta addirittura il 95 per cento delle prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale. Forse non è così e c'è qualcosa che ci sfugge. No, in realtà - e aggiungo - purtroppo, non ci sfugge proprio niente. Il perché è forte e chiaro.

Il perché ce lo dice uno studio dell'Istituto superiore di sanità, che ha documentato - non lo ha ipotizzato o biasciato nei corridoi - la riduzione del quoziente intellettivo e l'incidenza di disturbi del neuro sviluppo in bambini che vivono a ridosso dell'area industriale di Taranto. La riduzione intellettiva è chiaramente correlata - e anche su questo c'è ampia documentazione - alle sostanze neurotossiche emanate dall'impianto siderurgico di Taranto. (*Applausi*).

Il perché - un altro, l'ennesimo perché - ce lo dice l'Agenzia regionale di protezione ambientale della Regione Puglia, secondo cui le emissioni di benzene dello stabilimento hanno superato di gran lunga il limite consentito per legge. E ancora: il perché ce lo dice addirittura una relazione delle Nazioni Unite, che ha definito l'Ilva di Taranto una zona di sacrificio.

Come vi sentireste se vi dicessero che i vostri figli, i vostri nipoti, stanno crescendo o sono cresciuti in una zona di sacrificio? Un termine da teatro di guerra.

Ancora: il perché ce lo dice l'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui Ilva produce cinque morti all'anno; lo sottolineo: cinque morti all'anno.

Ce lo dice la Corte europea per i diritti dell'uomo, che solo nel 2019 ha condannato non una, neanche due, ma ben quattro volte l'Italia per non aver tutelato i diritti dei cittadini di Taranto. Cos'altro deve succedere?

Presidente, questa maggioranza, consapevole della situazione, è comunque tranquilla quando garantisce l'impunità penale sui reati ambientali. Salviamo Ilva: questa è la cosa più importante? Questa è la cosa più importante. A salvare i tarantini ci penserà qualcun altro.

Per rendere la cosa ancora più deplorabile e grottesca il Governo ha anche previsto che il tribunale competente per le controversie penali sia Roma e non più Taranto; ma sì, in effetti i giudici tarantini potrebbero essere forse troppo di parte? C'è il rischio che non possano giudicare con la giusta lucidità?



*(Applausi)*. Meglio Roma? Insomma, come si dice: lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

Acciaierie d'Italia, che evidentemente ci ha visto bene, ha riconosciuto un vento favorevole, il famoso vento da capitalismo occidentale, piacevole come il maestrale a luglio nella nostra Sardegna. Ha visto bene. Infatti, ha chiesto che l'esautorazione del foro di Taranto in favore di quello romano fosse estesa anche alle controversie amministrative, così, per essere sicuri sicuri.

C'è stato anche chi - in preda a un delirio di onnipotenza - ha proposto un'aggiustatina al testo unico degli enti locali, per eliminare la fastidiosissima e irriverente prerogativa del sindaco di Taranto di emanare ordinanze per motivi sanitari. Questo, per fortuna, era troppo anche per voi.

Veniamo alla seconda contraddizione patriottica: la gestione dei debiti di Acciaierie d'Italia e la situazione di Sanac, in particolare.

Il gruppo Sanac - lo ricordo - è il principale operatore italiano nel settore del refrattari; lo ripeto: il più importante produttore dei refrattari in Italia. Ilva, prima, e Acciaierie l'Italia, poi, hanno rappresentato il principale cliente di Sanac.

Da qualche tempo, però, Acciaierie d'Italia ha bloccato tutti gli ordini di materiale da Sanac, e non solo: ha anche accumulato nei suoi confronti debiti per oltre 20 milioni di euro.

Signor Presidente, qui la situazione è davvero paradossale: abbiamo Acciaierie d'Italia, una società partecipata dallo Stato - la cui quota azionaria è destinata ad aumentare a dismisura, in ragione di questo decreto-legge - che vanta debiti nei confronti di tutti i fornitori, compresa Sanac, anch'essa sotto controllo statale essendo in amministrazione straordinaria. Insomma, lo Stato non paga lo Stato.

Per questo abbiamo chiesto che l'erogazione dei fondi pubblici in favore di Acciaierie d'Italia fosse subordinata quantomeno alla garanzia del pagamento dei debiti nei confronti delle società che sono in difficoltà a causa dei ritardi di Acciaierie d'Italia, come Sanac. Il Governo ha bocciato l'emendamento.

Acciaierie d'Italia finora non solo non ha previsto un piano di rientro nei confronti di Sanac, ma ha anche bloccato le commesse nei confronti del suo principale fornitore di refrattari e ha cominciato ad acquistare il materiale dai fornitori esteri. Ma perché?

Praticamente concediamo a una società a controllo statale un aumento di capitale ingente senza nemmeno chiedere che paghi i fornitori italiani e senza nemmeno pretendere che continui a ordinare i materiali dalle nostre aziende. Veramente per voi tutto questo è normale?

Il risultato della vostra illuminata politica industriale è che l'ex Ilva è ben lontana dall'essere salva; le agenzie di questi giorni infatti parlano di fabbrica al collasso, di forni spenti per carenza di materie prime, tra cui - guarda caso - anche il refrattario. Ma allora a che gioco stiamo giocando? E nel frattempo Sanac muore.

I rappresentanti sindacali parlano di due o quattro mesi di autonomia. Urgono provvedimenti per ridare liquidità alle aziende; le commesse devono riprendere immediatamente. Parliamo di 350 lavoratori e 350 famiglie, di un'azienda italiana che avrebbe davvero tutte le caratteristiche per essere inclusa tra gli impianti di interesse strategico. Lo abbiamo chiesto e - indovinate? - lo avete negato. Tutto questo per tutelare chi? Un'azienda, Acciaierie d'Italia, in cui lo Stato, in assenza di qualsiasi strategia, continua ancora a iniettare liquidità, mentre la controparte privata - è evidente e chiaro - non ha alcun interesse a vederla prosperare.

In sintesi, questo decreto-legge, nella sua formulazione, lo riteniamo vergognoso e lo sarà ancora di più nelle sue conseguenze. Immaginate voi di salvare Acciaierie d'Italia avendo come unica strategia quella di piegarvi a ogni loro richiesta, calpestando il diritto alla salute, alla giustizia, le istanze degli amministratori locali, la sopravvivenza di aziende fornitrici, i lavoratori? Mi chiedo e vi chiedo chi difenderà l'Italia dal vostro ambiguo patriottismo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marti. Ne ha facoltà.

[MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che oggi approda in quest'Aula è stato contestato da una parte della comunità tarantina e pugliese. Ma io credo che sia indispensabile considerare che il mantenimento in esercizio dello stabilimento ex Ilva di Taranto sia condizione essenziale per alimentare tutti gli altri stabilimenti del gruppo. È per questo, oltre che per il fatto che si tratta del maggior sito produttivo siderurgico italiano, sia per capacità produttiva, sia per dipendenti impiegati, che è considerato sito di interesse nazionale strategico per il nostro Paese.

I lavori di ammodernamento tecnologico e gli interventi di riduzione dell'impatto ambientale scontano purtroppo grandi ritardi e così il personale direttamente occupato è in forte contrazione. È necessario tenere sempre a mente che per le attività di esercizio, di manutenzione e di servizio, nonché per le forniture a servizio dello stabilimento tarantino, sono utilizzate in larghissima parte imprese che hanno sede nella Provincia ionica e nella Regione Puglia. Parliamo di aziende del settore metalmeccanico, edile, di trasporto e di servizi che occupano oltre 4.000 lavoratori.

Acciaierie d'Italia ha però accumulato pesanti ritardi nei pagamenti di forniture e prestazioni regolarmente erogate che hanno generato gravissime ripercussioni sulla gestione di quelle imprese. Alcune hanno cessato l'attività, altre hanno ridotto drasticamente l'occupazione, altre ancora hanno potuto utilizzare gli ammortizzatori sociali. Ma il risultato è che circa 4.000 famiglie sono in grave difficoltà. È davvero inammissibile che il più grosso gruppo mondiale di produzione siderurgica sia incapace e incapiente nei confronti delle imprese dell'indotto. Il Governo è dovuto intervenire nuovamente per garantire la continuità produttiva dello stabilimento, evitando che l'attuale sequestro degli impianti si protragga pregiudicando definitivamente l'economia della Regione Puglia, e ha trovato un punto di equilibrio tra la tutela dell'ambiente, del diritto alla salute e del diritto al lavoro.

Ora - da un lato - bisogna incentivare e rafforzare i processi di riconversione tecnologica mirati alla chiusura delle fonti inquinanti dell'ex Ilva per garantire l'avvio della produzione dell'acciaio pulito e - dall'altro lato - è necessario - come previsto dall'ordine del giorno presentato dai colleghi della Lega Bergesio, Bizzotto e Cantalamessa e approvato - tutelare le 145 imprese dell'indotto. Le risorse messe a disposizione non devono essere polverizzate dal pagamento dei debiti verso i fornitori energetici, Presidente. Sono le aziende dell'indotto a reclamare il ristoro dei crediti. Almeno una parte di questi fondi deve essere impiegata per tutelare le imprese dell'appalto che hanno garantito la prosecuzione dell'attività produttiva del siderurgico, anche a fronte dei sistematici ritardi nel pagamento delle fatture da parte del committente. Queste ditte ora messe alla porta attendono la ripresa dei cantieri e degli ordini per salvare i propri lavoratori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccia. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame impone a tutti noi una riflessione, soprattutto in discussione generale, sul perché siamo arrivati sin qui.

Nella discussione generale che si è aperta ieri sera è emerso un tema, soprattutto dai banchi della maggioranza; una maggioranza articolata che ha al suo interno forze politiche che hanno partecipato all'approvazione di altri provvedimenti su Ilva; una forza politica che orgogliosamente rivendica di non averlo fatto nell'ultima legislatura, dimenticando però di averlo fatto nelle legislature precedenti. Ai colleghi della maggioranza vorremmo ricordare un po' di storia di Ilva, visto che è riecheggiato più volte in quest'Aula, Presidente, il tema abbastanza banale, ritrito e consumato della necessità di costruire l'uguaglianza tra due diritti, il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Io penso che non ci sia lavoro se non c'è salute e che la storia di Ilva degli ultimi diciassette anni, partendo non casualmente dal 2005, dimostra che, quando si calpesta il diritto alla salute, inevitabilmente non c'è più il diritto al lavoro o esso viene compromesso.

Nel 2005, signor Presidente, una mobilitazione civile, senza precedenti, portò all'apertura di una discussione nel nostro Paese sui livelli di diossina prodotti dallo stabilimento di Ilva. Venivamo da anni in cui - come ricorderanno i colleghi dell'attuale maggioranza, che lo erano anche allora in Regione Puglia - non c'erano meccanismi di misurazione della diossina. I composti cancerogeni non erano misurabili. Quella mobilitazione portò all'apertura di una prima inchiesta. Fu archiviato tutto dopo un anno. Ricordo questo momento perché io, per una coincidenza della storia, ero commissario liquidatore della città di Taranto alla fine del 2006. Vorrei con ciò rammentare ai colleghi qual era il clima in città. Ricordo che osai inviare una lettera all'allora proprietà di Ilva, alla quale chiesi banalmente di pagare l'ICI che pagavano i tarantini. Forse molti colleghi non ricordano o non sanno che Ilva insiste su un territorio di Taranto pari a due volte la superficie del territorio in cui vivono 200.000 persone; un terzo della città di Taranto vive in uno spazio che è pari alla metà del territorio della stessa azienda. Quella richiesta che era legittima, perché Ilva pagava un centesimo di ICI di quello che pagava tutta la città, portò allora a una reazione delle forze politiche e anche di alcune forze

sociali.

La faccio breve: nel 2008 partì l'inchiesta che poi ha caratterizzato in qualche modo la storia non solo giudiziaria, ma anche industriale di questo stabilimento. Lo dico perché noi oggi, colleghi della maggioranza, dobbiamo decidere se rimpallarci le responsabilità o assumerci fino in fondo l'onere di guidare il processo di salvataggio di uno stabilimento che non produce acciaio come dovrebbe. Nel 2012 il gip Todisco diede il via a un percorso che inevitabilmente poi ha caratterizzato alcune inchieste che non sono oggetto di questo confronto. Il primo decreto Ilva lo varò il Governo Monti nel 2012 e diede a quell'impianto lo *status* di impianto strategico nazionale; nel 2015 l'amministrazione straordinaria, nel 2016 fu pubblicato il bando di vendita dell'Ilva.

Nel 2017 Mittal vinse una gara; una gara discussa, una gara discutibile in quel momento, una gara per la quale in Parlamento alcuni di noi si alzarono e dissero che non erano d'accordo, nonostante la vicinanza del Governo di allora.

Ma il tema era e resta lo stesso: la strategia industriale. Cosa fa l'Italia sull'acciaio? Quali sono i nodi da affrontare? L'acciaio torna a essere quasi di Stato nel 2020. Intanto nel 2021 arrivano le sentenze, per le quali inviterei tutti a guardare i dettagli connessi al legame tra la produzione industriale e l'inquinamento. E arriviamo a oggi.

Oggi siamo di fronte a un bivio, anche per gli impegni che ha assunto l'azienda e che non sono stati rispettati. Lo dico perché di questi tempi l'anno scorso, nel 2022, molti di noi avevano chiesto certezze sull'impatto occupazionale. C'era stato l'impegno per garantire quest'anno un impatto occupazionale pari a 5.000 unità. Come sapete, in questo momento ci lavorano 3.000 unità. In ogni caso, l'aspetto che ha caratterizzato in qualche modo il dibattito e che ci ha portato a presentare gli emendamenti che il mio collega Misiani ieri ha rivendicato è stato cestinato da parte della maggioranza.

In questo momento - lo dico al mio collega Melchiorre, che ieri è intervenuto con tanta enfasi e passione - si dovrebbe sapere che l'Afo2 è fermo da luglio; che oggi ci sono solo un'acciaieria e un convertitore; che lo stato impiantistico della struttura è catastrofico; che si cambiano i direttori dello stabilimento più di quanto si cambino i Presidenti del Consiglio. Ovviamente auguro al presidente Meloni di non durare quanto i direttori degli stabilimenti di Ilva. Insomma, siamo in una condizione in cui produciamo 3 milioni di euro l'anno e abbiamo 3.000 persone in cassa integrazione, 2.500 solo a Taranto. E gli investimenti paralleli allo stabilimento di Taranto - lo voglio ricordare - sono stati varati dal Governo Conte 2 e riguardano gli investimenti Ferretti, l'ex Yard Belleli, il potenziamento di Grottaglie, gli investimenti di Leonardo, l'Arsenale sul piano Brin, le opere portuali, il Molo polisettoriale.

Perché avevamo presentato quegli emendamenti e, sia in Commissione che ieri con Misiani, abbiamo contestato il no del Governo e della maggioranza? L'accordo di programma, sul quale ritorneremo in sede emendativa, Presidente, serviva per riscrivere un piano industriale che tenesse conto delle caratteristiche della città di Taranto. E quella proposta emendativa, che è stata bocciata, ci consentiva di rimettere insieme quel tavolo che ha portato lentamente Taranto a essere una città che ha investito sul passaggio all'acciaio *green* - siamo però ancora fermi - ma nello stesso tempo ha creato le condizioni affinché il funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico avesse un senso rispetto alle finalità che ci eravamo proposti. Così come sul cambio della *governance* abbiamo presentato emendamenti che sono stati respinti, ma ci aspettavamo un sostegno sugli emendamenti che hanno caratterizzato in qualche modo l'idea di una boccata d'ossigeno per le imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia; così come per quelli legati alla valutazione di impatto sulla salute.

Insomma, presidente La Russa, abbiamo avuto la sensazione che questo provvedimento sia stato fatto per comprare tempo, per prendere tempo, e che esso non affronti alcuno dei temi che purtroppo hanno caratterizzato la storia dolorosa della città e dello stabilimento, che si lega a doppio filo alla città. Ci auguriamo che, nella discussione che sta per iniziare sugli emendamenti, la maggioranza abbia l'attenzione, la sensibilità e l'umiltà di aprire un dibattito e magari di cambiare idea sugli emendamenti presentati dal Partito Democratico e dalle opposizioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nocco. Ne ha facoltà.

[NOCCO](#) (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella del rilancio dell'Ilva, la più grande

acciaieria d'Europa, è una delle questioni più delicate e da tenere maggiormente in conto nel nostro Paese, sia dal punto di vista dello sviluppo strategico industriale, sia della tutela e del recupero ambientale, che della salvaguardia dell'enorme capacità occupazionale che l'impianto sviluppa e può ancora sviluppare.

Sono state prese molte misure per rilanciare il polo produttivo, fiore all'occhiello mondiale della nostra industria pesante per decenni, su cui ruotano migliaia di lavoratori tra dipendenti diretti e dell'indotto e la cui vendita di acciaio nel 2021 si è comunque attestata oltre i 3 miliardi di euro.

L'obiettivo del provvedimento sugli impianti strategici è tutelare tutte quelle imprese ritenute strategiche per il nostro sistema economico nazionale, tra cui quello dell'Ilva, ora Acciaierie d'Italia.

L'impianto Ilva è stato, suo malgrado, protagonista negativo negli ultimi undici anni di una storia tanto travagliata quanto ora ingarbugliata. Nel corso del tempo i Governi che si sono succeduti hanno iniettato fondi e dotazioni importanti per evitare che l'impianto più grande d'Europa fallisse. L'intera struttura è stata nel frattempo acquistata dal colosso dell'acciaio ArcelorMittal. Lo Stato italiano per mezzo di Invitalia, l'agenzia governativa italiana che si occupa degli investimenti dello Stato, entra in gioco e ad oggi possiede il 38 per cento del capitale.

Stante la complessità del *dossier* sull'Ilva, il presente provvedimento non sarà quello che metterà fine a questa annosa questione e lo sappiamo, ma rappresenta un primo impegno del Governo in quella direzione. In questo momento la principale urgenza e necessità è la stabilità dell'occupazione, al fine di garantire la produzione, evitando di compromettere irrimediabilmente l'attività di Taranto per poi poter pianificare un serio e definitivo piano di riconversione ambientale.

A chi accusa il Governo di avere iniettato l'ennesimo fondo per salvare Mittal, rispondo che purtroppo i debiti ci sono e la situazione si è ulteriormente aggravata a causa dello *shock* dei prezzi dovuto alla crisi russo-ucraina e alla pandemia.

Ciò che si va a salvare è l'intero sistema di produzione. Invitalia, infatti, è autorizzata a sottoscrivere e a erogare finanziamenti in conto soci da convertire in aumento di capitale sociale, in modo da permettere allo Stato italiano di avere più voce in capitolo.

La riconversione di un'azienda, però, la si fa se l'azienda è ancora in piedi.

Altro obiettivo prioritario in questo momento è snellire l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, fornendo la possibilità di richiesta, anche in caso di inerzia degli amministratori, al fine di garantire una maggiore tutela. Allo stesso modo, è una misura di buon senso prevedere un parametro per calibrare il compenso remunerativo per l'attività di gestione, al fine di promuovere una maggiore efficacia, efficienza ed economicità. È stato pertanto doveroso prevedere il tanto discusso strumento cosiddetto di immunità penale, un sistema che garantisce la prosecuzione delle attività del sito, adottando un bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva e la tutela della salute e dell'ambiente. Per questo è stato ripristinato lo scudo penale, una misura introdotta dal Governo Renzi e poi temporaneamente congelata per dare attuazione al principio che chi ha in gestione l'attività non deve incorrere in eventuali azioni penali, in virtù del fatto che il loro operato è indissolubilmente legato all'attuazione di prescrizioni stabilite prima della loro nomina.

Il provvedimento quindi recepisce le urgenze attuali, le principali criticità e le traduce in misure concrete.

Viene poi il miglioramento della sostenibilità, così come le misure che più nel dettaglio andranno a definire il ripristino e il recupero dell'impianto dal punto di vista della riconversione ambientale, con il fine ultimo di accompagnare l'impianto verso una riqualificazione, che vedrà l'ex Ilva alimentata solo da idrogeno verde.

Bisogna utilizzare le risorse e le energie guardando all'ambiente, all'economia circolare, alla trasparenza, alle comunità locali, e per fare questo servono una pianificazione, un cambio di passo e una gestione che sia il frutto di una visione a lungo termine; in due parole, serve una pianificazione strategica.

Quello che il Governo auspica è poter intavolare una seria discussione, al fine di trovare insieme una soluzione a uno dei *dossier* più importanti e delicati del nostro Paese. Il fatto che, nel corso del tempo, i vari Governi si siano alternati nel tentativo di porre rimedio e tutelare l'impianto, i lavoratori e le

famiglie è un segnale che la questione è ampiamente e largamente ritenuta come delicata, e pertanto va risolta al più presto.

L'attuale Governo ha dato prova di sensibilità all'ascolto e disponibilità al dialogo, e per quello che ci riguarda non ha precedenti. L'opposizione in tutto questo ha un ruolo importantissimo: non si deve limitare a fare un'opposizione di tipo conflittuale, perché ha un chiaro mandato democratico, ossia quello non solo di fornire rappresentanza a tutti a beneficio del pluralismo, ma anche di contribuire alla realizzazione dei provvedimenti a vantaggio della collettività intera.

L'occasione che si presenta in questo momento è forse quella giusta per tentare insieme, al di là del colore politico e delle ottuse logiche legate agli steccati di partito, di mettere la parola fine a questa matassa. Concediamo finalmente ai lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto una certezza occupazionale intangibile. Assicuriamo ai tarantini e a tutti i miei coregionali che ivi lavorano, che frequentano e vivono la splendida Taranto, il diritto non ammalarsi di tumore più che in ogni altro luogo d'Italia. Garantiamo che un lavoratore dell'area non debba mai più essere esposto ad infortuni mortali maggiormente che in ogni altro luogo di lavoro della civile Europa. (*Applausi*).

Solo battendoci nel senso indicato dalla Costituzione e dal giudice delle leggi, cioè temperando un equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, perseguiremo l'obiettivo del rilancio della nostra industria pesante, anche attraverso la qualità del *made in Italy*, con il ritorno a quello che era definito il migliore acciaio del mondo, la stabilità occupazionale e, non per ultimo, la serenità che Taranto aspetta ormai da troppo tempo. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

#### **Sul secondo anniversario dell'assassinio di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo**

**PRESIDENTE.** (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Il 22 febbraio 2021, vicino alla città di Goma, in Congo, mentre viaggiavano su un convoglio delle Nazioni Unite, vennero barbaramente assassinati l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del World food programme Mustapha Milambo.

Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci erano due giovani italiani che, con coraggio, generosità e passione, rappresentavano l'anima migliore della nostra Nazione all'estero. Luca era stato insignito del Premio internazionale Nassiriya per la pace nel 2020, mentre Vittorio è stato insignito della Medaglia d'oro al valor militare alla memoria.

La loro missione, così come quella di tanti altri rappresentanti della diplomazia e delle Forze armate, appare ancora oggi fondamentale per garantire alle popolazioni civili di diversi luoghi del Pianeta - in quel caso era l'Africa - quei diritti che dovrebbero essere alla base di qualsiasi civiltà e di qualsiasi società.

Un impegno, il loro, svolto nella loro vita con una dedizione al sostegno degli ultimi, che rimane un vero e proprio insegnamento civile. Li ricordiamo oggi con l'ammirazione che si deve agli eroi morti nel nome della Nazione, o più semplicemente a chi ha dato la vita per adempiere al proprio dovere e per contribuire a portare la pace nel mondo.

A loro, alle loro famiglie, al corpo diplomatico, all'Arma dei carabinieri va il nostro commosso ricordo. Vi invito ad osservare un minuto di silenzio in loro memoria. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 455 (ore 10,52)**

**PRESIDENTE.** La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.307, 1.0.1, 7.0.300, 7.0.301, 7.0.302, 8.6, 8.0.301.

#### **Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,52)**

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.



Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Signor Presidente, faccio una sintesi del contenuto degli emendamenti a prima firma mia e dei colleghi del MoVimento 5 Stelle.

Il MoVimento ha presentato vari spunti di modifica a questo decreto-legge, che abbiamo definito pessimo. Con riferimento a Sanac, le cui sorti sono direttamente legate a quelle di Acciaierie d'Italia, abbiamo chiesto sostanzialmente due cose: in primo luogo, come ho detto poco fa nel mio intervento, abbiamo richiesto che Sanac venisse ricompresa tra gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico, insieme ad Acciaierie d'Italia. Gli impianti produttivi di Sanac, infatti, danno lavoro a circa 350 persone, escluso l'indotto. Sanac aveva e dovrebbe avere come suo principale cliente l'ex Ilva di Taranto. In aggiunta, i territori interessati dai siti produttivi Sanac vivono situazioni di difficoltà strutturale che richiedono tutte le attenzioni di un Governo veramente votato al mondo delle imprese, se così è. Fate finta di avere a che fare con le squadre di calcio e provate a mettere su Sanac, Assemini, Gattinara, Vado Ligure e Massa Carrara lo stesso impegno che avete messo nel trovare le risorse per rateizzare i debiti della serie A.

In secondo luogo, Sanac rappresenta il 35 per cento del mercato nazionale dei materiali refrattari, materiali indispensabili, essendo una produzione legata al processo produttivo dell'acciaio. Il nesso logico tra le due filiere è lampante: Sanac è parte integrante della filiera dell'acciaio e, quindi, andrebbe considerata impresa strategica di interesse nazionale. Capisco però che ad una maggioranza che stenta a capire la gravità della diffusione di informazioni riservate e che deve occuparsi di Sottosegretari condannati per peculato, il tempo per approfondire questi temi potrebbe mancare.

La seconda cosa che abbiamo provato a richiedere è che i nuovi apporti di capitale di Invitalia nei confronti di Acciaierie d'Italia (ADI) venisse subordinata al pagamento dei debiti di ADI nei confronti di Sanac: una richiesta di assoluto buon senso, che avrebbe dovuto essere superflua, ma evidentemente non lo è.

Infatti avete bocciato tutti i nostri emendamenti tranne uno; un emendamento speculare al nostro, ma presentato da un membro della vostra maggioranza, il senatore Bergesio, che evidentemente è sensibile al buon senso, infatti in Commissione lo avete invitato a ritirare l'emendamento. Quindi delle due l'una: o non capite nulla di filiere industriali (lo dico con umiltà e rispetto) e proponete decreti-legge tirando fuori dal cilindro idee fantasiose di politica economica, o siete semplicemente asserviti ad ArcelorMittal, tanto da preferire che questo colosso dell'acciaio continui a rifornirsi di materiale refrattario sul mercato internazionale, a discapito delle imprese italiane. Vorrei ricordare che il *made in Italy* si diffonde con le norme, non con gli slogan.

Capiamo che vi risulti difficile ascoltare le opposizioni: appena ne avete il sentore vi opponete con un riflesso condizionato, tanto che scambiate anche i vostri membri. A proposito, signor Presidente, se il senatore Bergesio vuole, tra le nostre file c'è spazio per chi comprende la situazione di difficoltà delle imprese, solo per loro.

Tuttavia, se questa maggioranza non vuole ascoltare le opposizioni, quantomeno ascolti i lavoratori. A tal riguardo, signor Presidente, faccio un appello ai colleghi senatori sardi, toscani, piemontesi e liguri. Colleghi, andate a spiegare il decreto-legge salva Ilva davanti ai cancelli degli stabilimenti Sanac del vostro territorio che chiuderanno tra aprile e giugno; andate a spiegare perché avete bocciato gli emendamenti che avrebbero salvato il loro gruppo. Se avete deciso di condannare i lavoratori di Sanac, non dovete dirlo a me, Sabrina Licheri del MoVimento 5 Stelle, ma alle famiglie che state condannando alla cassa integrazione quando andrete ad elemosinare qualche voto per le prossime elezioni. Ripensateci. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo intervenire il senatore Turco.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, lasciamo terminare lo spettacolo da circo.

[PRESIDENTE](#). Non dia giudizi. Ognuno esprime le proprie opinioni. (*Commenti*). Senatore Turco, illustri gli emendamenti e non faccia altre valutazioni che non le spettano. Senatrice Zedda, per cortesia!

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, entriamo nel merito delle questioni. Abbiamo proposto di eliminare

la reintroduzione dello scudo penale, ma ci avete detto di no; abbiamo proposto di reintrodurre il vincolo del dissequestro, ma ci avete detto no, per cui adesso state finanziando degli impianti posti sotto sequestro, con il rischio di confisca e che ancora oggi producono danni alla salute e all'ambiente. (*Applausi*).

Avete detto di no anche ad una riconversione *green* di quegli impianti, per cui oggi esiste il rischio che questi due miliardi vadano in un mare senza fondi, senza una garanzia di ottenere l'obiettivo, che è quello della riconversione *green*. Dato che avete fatto tanto bene i conti sul superbonus, adesso ci aspettavamo i conti rispetto all'effetto che questi due miliardi determineranno in un'azienda che ha prodotto sempre perdite, danni all'ambiente e alla salute.

Abbiamo anche proposto di inserire e qualificare le imprese dell'indotto come strategiche, ma ci avete detto di no. Nel 2015 quelle stesse imprese hanno subito un danno di oltre 100 milioni di euro. Vi abbiamo anche proposto delle tutele ambientali e sanitarie, nonché l'introduzione della valutazione di impatto ambientale speciale (VIAS) e la revisione dei limiti degli inquinanti di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, perché l'Organizzazione mondiale della sanità li ha considerati troppo elevati per essere sostenibili per l'essere umano, ma ci avete detto di no.

Ci avete detto di no anche alla tutela dei lavoratori Ilva, che sono i nuovi poveri.

Ci sono cinquemila persone in perenne cassa integrazione. A questo punto, signor Presidente, chiedo al Governo: ma il Governo dei sì dov'è andato a finire? Perché questo è un Governo dei no, che ci porta indietro nel tempo, perché state finanziando con due miliardi di euro un'impresa che ha prodotto sempre perdite, cassa integrazione, danni all'ambiente e morte dei cittadini di Taranto. Vi state assumendo una responsabilità senza fine. (*Applausi*).

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico».

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 455 (ore 11,01)**

**LOREFICE (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LOREFICE (M5S).** Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**POGLIESE, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.2, 1.300, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304 e 1.305.

Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.306, la Commissione bilancio ha proposto una riformulazione, che viene avanzata anche per gli emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302. Il parere sui suddetti emendamenti è dunque favorevole previa la loro riformulazione.

Il parere è altresì contrario sugli ordini del giorno G1.300 e G1.301. L'ordine del giorno G1.302 è accolto come raccomandazione. Sull'ordine del giorno G1.303, il parere è contrario.

**BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 01.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**FURLAN (PD-IDP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.



FURLAN (*PD-IDP*). Signor Presidente, nel primo emendamento che come Partito Democratico poniamo all'attenzione c'è molto dell'impostazione che riteniamo doverosa per uscire da una condizione assolutamente negativa della produzione di acciaio nel nostro Paese.

Anche in questi ultimi anni, quando in tutto il mondo occidentale e non solo tutte le aziende che producono acciaio hanno avuto grandi guadagni, noi siamo riusciti, attraverso Acciaierie d'Italia, a essere in perdita. Abbiamo diminuito di circa un terzo la produzione di acciaio - tra l'altro, parliamo di acciaio che si è sempre caratterizzato per essere di alta qualità - nella più grossa acciaieria d'Europa, che ha sede nel nostro Paese, che coinvolge Taranto come sito industriale, ma non solo perché ha diversi siti industriali.

I dati sconcertanti dal punto di vista ambientale - ma non ridiamo, né sorridiamo nemmeno per i dati occupazionali, espressi prima nell'intervento del collega senatore Boccia - ci dicono che, in questi ultimi dieci anni, quando molto spesso ci siamo dovuti occupare di produzione di acciaio nel nostro Paese, e in modo particolare di Ilva, siamo riusciti a non fare passi avanti né per quanto riguarda il risanamento ambientale, né per quanto concerne la qualità dell'occupazione e purtroppo nemmeno per quanto attiene alla produzione di acciaio in Italia. Quest'ultima è fondamentale per i consumi interni, per la nostra capacità produttiva e per il bisogno di acciaio delle imprese italiane, ma anche perché siamo competitori molto forti a livello europeo, e il fatto di non riuscire più a sostenere nemmeno un terzo della capacità produttiva la dice lunga sul fatto che, anche dal punto di vista economico, si deve cambiare rotta.

Cosa è mancato? È mancato un piano industriale degno di questo nome - e ancora oggi non lo abbiamo, drammaticamente - che è l'unico strumento per garantire produzione di qualità e anche occupazione di qualità.

Non è un caso che in Acciaierie d'Italia, come peraltro in molte imprese italiane, siano notevoli - per numero, per consistenza, per drammaticità - anche gli infortuni e le morti sul lavoro.

Siamo riusciti in questi anni ad avere una continua litigiosità, uno scontro terribile, anche tra le istituzioni.

Abbiamo bisogno che con questo decreto-legge si cambi rotta, che davvero la nostra produzione torni a essere degna di questo nome, con qualità; che il lavoro sia di qualità e che il tema di dover scegliere tra salute e lavoro non si debba più porre come un'alternativa; anzi, al contrario, attraverso il contributo di tutti si scioglia questo nodo. E c'è un unico strumento che garantisce questo: l'accordo di programma. Non mi so dare spiegazione di contrarietà. Se c'è uno strumento di partecipazione e di responsabilità tra le parti sociali, l'impresa, le rappresentanze dei lavoratori, ma anche tutti i livelli istituzionali, dal Governo ai Ministeri, al Comune alle Regioni a tutti gli interlocutori, è proprio l'accordo di programma. Non volere questo significa non volere fare passi avanti insieme nel rispetto del lavoro, dell'economia del Paese, della salute dei cittadini e anche della dignità di un territorio. (*Applausi*).

Allora io faccio un appello a tutti quelli che ritengono, come me, che la produzione di acciaio sia importante, che la qualità dell'occupazione sia valore aggiunto e la salute sia garantita. Facciamo il patto... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Senatrice Furlan, è esaurito il tempo a sua disposizione, anzi gliene è stato anche concesso in più, in maniera corretta.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Viene segnalato alla Presidenza che il voto contrario del senatore Barcaiuolo non è stato registrato per un malfunzionamento del dispositivo elettronico.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole «è subordinata», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.301, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, fino alle parole «del Ministro», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento successivo 1.302.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.303, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.304, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.305, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Sull'emendamento 1.306 la 5a Commissione ha espresso parere positivo condizionato ad una riformulazione.

La senatrice Damante ha accolto la riformulazione proposta.

Una identica riformulazione è stata richiesta anche per gli emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, ugualmente condizionati dal parere della 5a Commissione. La senatrice Ternullo accetta la riformulazione, così come il senatore Russo.

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, accogliamo con favore questo ravvedimento operoso. Abbiamo parlato della questione la settimana scorsa durante la discussione del milleproroghe. Avevo già fatto un intervento in quest'Aula invitando tutti i colleghi a porre la massima attenzione perché parliamo di aree di crisi industriale della Sicilia, soggette, come si suol dire, a gravi crisi dovute al mercato nazionale ed internazionale. Per Termini Imerese parliamo di Fiat, per l'area di Gela parliamo di Petrolchimico, un altro stabilimento di interesse nazionale strategico che ora è diventato il primo polo nazionale per la produzione di carburanti verdi.

Pertanto, Presidente, come Gruppo MoVimento 5 Stelle, voteremo a favore degli emendamenti in questione, auspicando che il Governo possa continuare a porre la massima attenzione anche ai tanti emendamenti dell'"opposizione" perché noi lavoriamo per il bene della Nazione. Le questioni di parte le lasciamo ad altri lidi. Grazie, Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori sono tutti favorevoli a modificare gli emendamenti nel senso indicato dalla 5a Commissione, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.306 (testo 2), identico agli emendamenti 1.0.300 (testo 2), 1.0.301 (testo 2) e 1.0.302 (testo 2).

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento per dire che non si tratta di ravvedimento operoso. Avevamo preso come Governo e come maggioranza un impegno e al primo provvedimento utile abbiamo risolto la questione, impegnandoci a risolvere tutte le questioni che riguardano le aree di crisi. Nel decreto milleproroghe, del quale ero relatore, al contrario dell'atteggiamento strumentale che le opposizioni hanno assunto in quel momento particolare, abbiamo cercato di trovare una soluzione e abbiamo assunto un impegno. Grazie al Governo siamo arrivati una settimana dopo a porre rimedio alla questione che era giusto portare in Aula e risolvere. Lo abbiamo fatto senza alcun ravvedimento, ma con coscienza, perché teniamo a tutte le questioni che riguardano le crisi e soprattutto la cassa integrazione, gli operai e non soltanto. (*Applausi*).

[DE CARLO](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, ringrazio i colleghi del MoVimento 5 Stelle per aver dimostrato questa volta oggettivamente amore per questa Nazione. Lo stesso amore che abbiamo dimostrato noi e anche il Governo, come giustamente anticipava il senatore Damiani, relativamente al tentativo di mettere non fine, ma una pezza a quello che era stato un errore o comunque un problema che si era presentato durante la discussione del decreto milleproroghe e che abbiamo subito risolto secondo gli impegni che avevamo immediatamente assunto.

Ringrazio i membri del Governo che hanno lavorato con noi in Commissione, la sottosegretario Bergamotto e la sottosegretario Siracusano che si è da subito spesa perché su questo emendamento venisse espresso un parere favorevole. Ringrazio tutta l'Assemblea per aver posto questo tema al

centro dell'attenzione e averlo risolto con uno dei metodi migliori e cioè l'unanimità dei consensi.  
(*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per esprimere la condivisione da parte del nostro Gruppo e chiedo di aggiungere la firma all'emendamento.

[MARTELLA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo solo per dire, con un po' di senso del limite che penso tutti dovrebbero avere e per distogliere l'attenzione dell'Assemblea dai toni euforici usati da alcuni rappresentanti, che qui stiamo parlando di 992.000 euro per tutte le aree di crisi complessa.

(*Applausi*). Non stiamo facendo un intervento di politica industriale capace di migliorare la situazione complessa di molte aree di crisi del nostro Paese. Quindi bene, ma sappiamo di cosa stiamo parlando.

(*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea docenti e studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Polo 3» di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*). Benvenuti.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 455 (ore 11,21)**

[PRESIDENTE](#). Prima di procedere alla votazione, chiarisco che tutti i presentatori hanno accettato la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.306 (testo 2), presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.0.300 (testo 2), presentato dal senatore Russo e da altri senatori, 1.0.301 (testo 2), presentato dalla senatrice Ternullo e da altri senatori, e 1.0.302 (testo 2), presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.307 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.300.

[TURCO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, con questo ordine del giorno si chiede al Governo un impegno formale per quanto riguarda la stipula di un accordo di programma, che preveda innanzitutto la chiusura delle fonti inquinanti e la destinazione delle ingenti risorse pubbliche alla realizzazione di impianti ecosostenibili, unitamente a una serie di tutele a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, nonché l'introduzione di tutele ambientali e sanitarie, come ad esempio l'introduzione della VIIAS e la revisione dei limiti degli inquinanti di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.300, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.301, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.302 è accolto come raccomandazione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.303, presentato dalla senatrice Florida Aurora.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dai senatori Magni e De Cristofaro, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dal senatore Turco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.302, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.303, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.304, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.305, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.306, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, al quale è riferito un solo emendamento che è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, che invito i presentatori ad illustrare.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento che ho proposto fa riferimento all'articolo 6 del decreto.

Tale articolo in materia di sequestro interviene nel cuore della vicenda che ha caratterizzato l'Ilva ed è stata oggetto di sentenze della Corte costituzionale e della stessa Corte di giustizia dell'Unione europea e cioè qual è, dal punto di vista giuridico e processuale, l'elemento di equilibrio fra l'autonomia dell'attività dell'autorità giudiziaria e l'autonomia dell'intervento di politica, del Governo.

Quello che qui avviene è che si disegna un percorso paradossale perché, se da una parte sembra aumentare l'autonomia della magistratura, dall'altra trasforma l'autorità giudiziaria in un decisore politico, in un decisore di *policy*, in qualcuno che non deve soltanto valutare un danno emergente che necessita un sequestro, ma che deve valutare anche tutte le misure per risolvere il problema e come applicarle. Come funziona lo schema?

PRESIDENTE. Siamo agli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, senatore.

NICITA (PD-IDP). Sì, signor Presidente.

C'è un sequestro e, rispetto ad esso, c'è una dichiarazione del Governo che siamo di fronte ad un impianto di interesse strategico nazionale. A questo punto, il giudice - non è chiaro chi sia questo giudice - ha il compito di intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Nicita, può dirmi quale emendamento sta illustrando?

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, sto illustrando l'emendamento 4-*bis*.0.302.

Il tema di fondo è che, nel momento in cui c'è un'attività di sequestro giudiziaria, improvvisamente quello che può avvenire è che il magistrato sostanzialmente deve eseguire questa attività di revisione della natura del sequestro. Il paradosso di questo meccanismo è che, di fronte ad un rifiuto da parte della magistratura di disincagliare il sequestro e nominare un commissario, c'è un ricorso che può essere fatto dal Governo. Pertanto tutta questa vicenda si risolve in una *litigation* di carattere giudiziario.

Nell'emendamento che proponiamo, invece, in pieno rispetto della decisione della Corte costituzionale, noi separiamo la parte che riguarda l'autonomia del Governo da quella riguardante l'autonomia della magistratura e del giudice. Sostanzialmente, prevediamo che ci siano dei commissari nominati dai Ministeri competenti e dei commissari nominati dall'autorità giudiziaria e che di concerto definiscano le prescrizioni e quell'equilibrio tra tutela dell'ambiente e tutela dell'occupazione e dell'interesse nazionale che è di rilievo. La differenza tra la nostra formulazione e quella che viene proposta dal Governo sta nel fatto che noi l'agganciamo non a tutti i casi possibili, ma a casi specifici di interesse nazionale, in questo caso, ad esempio, nel settore petrolchimico.

Il problema che si pone con questa formulazione del Governo è che si sta introducendo una normativa di carattere generale, per cui sostanzialmente di fronte a qualunque sequestro c'è una discrezionalità del Governo a definire *ex post* cosa sia un impianto di interesse strategico nazionale. Quindi non c'è



prima una definizione di interesse strategico nazionale e poi un'attività di indagine e di sequestro, ma il processo contrario, generando un'incertezza rispetto alla quale si confondono gli ambiti dell'autorità giudiziaria e quelli dell'autorità politica. Questo è già avvenuto perché, in applicazione di questo decreto, è stato definito un impianto ISAB Lukoil di Siracusa come impianto di interesse strategico nazionale, perché c'è un sequestro di una parte di questo impianto che riguarda la depurazione. Non è il caso Ilva. Noi stiamo applicando questa norma molto forte che riguardava il caso Ilva a casi molto più piccoli rispetto ai quali qualunque cosa può essere interesse strategico nazionale. Si crea un *vulnus* tra due piani di autonomie e si fa politica industriale attraverso questo meccanismo, generando incertezza. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**POGLIESE, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4-*bis*.0.300, 4-*bis*.0.301 e 4-*bis*.0302.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.300, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.301, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.302, presentato dal senatore Nicita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**TURCO (M5S).** Signor Presidente, in merito al principio introdotto dal Governo sul bilanciamento tra diritti costituzionali, ovvero tra il diritto alla salute e quello alla continuità produttiva, si introduce questo conflitto per cui noi dobbiamo decidere cosa sacrificare della salute umana e di un altro diritto costituzionale, che è la tutela ambientale, per garantire la continuità produttiva.

Per noi, Presidente, la vita umana non è bilanciabile o sacrificabile per garantire a tutti i costi la continuità produttiva. Per cui nell'emendamento che proponiamo chiediamo di abrogare questo principio, che peraltro ha già trovato risposta in diverse sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione a sezioni unite. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**POGLIESE, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

**BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy.** Esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.300, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole: «*Sopprimere l'articolo*».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.301.



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.302, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.304, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «In ogni caso,».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.305, 5.306, 5.307 e 5.308.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.309, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 5.310, presentato dal senatore Turco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.311, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «azienda, società»);».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.312.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.17, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «primo grado,»);».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.18 e 5.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.313, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.23, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.314, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.24, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.315, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.27, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.316, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.317, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.32, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.33, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alla parola «pregiudica»;».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.34.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.300.

[PAROLI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 5.0.300 è quindi ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.301, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che invito i presentatori ad illustrare.

[TURCO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in merito ad una norma assurda, che sicuramente sarà oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale.

Noi chiediamo l'eliminazione della previsione per cui la Presidenza del Consiglio possa impugnare il provvedimento del giudice in cui si procede a non autorizzare la continuità dell'attività produttiva dannosa per l'ambiente e per la salute.

Si rischia, infatti, un conflitto tra poteri dello Stato, nel senso che il Governo, tramite la Presidenza del

Consiglio, va ad impugnare un provvedimento della magistratura, peraltro trasferendo al foro di Roma la decisione. Un vero e proprio disastro giuridico quello che state compiendo, che sarà oggetto sicuramente di attenzione da parte della Corte costituzionale.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**POGLIESE, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

**BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy.** Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «alcuna prescrizione»;».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.12, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, che invito i presentatori ad illustrare.

**TURCO (M5S).** Signor Presidente, noi chiediamo innanzitutto di sopprimere l'articolo 7, che in particolar modo introduce lo scudo penale, norma che era stata eliminata dal Governo Conte 2 e che adesso viene ripristinata.

Quindi, viene ripristinata una zona franca di impunità giuridica. Si ripristina, in sostanza, il cosiddetto diritto di uccidere, che sicuramente sarà oggetto anch'esso di attenzione della Corte costituzionale, così come era già avvenuto ante 2019, allorquando la Corte costituzionale si stava pronunciando su questo scudo penale. Voi oggi, a distanza di anni, lo state reintroducendo per un'azienda che crea danni all'ambiente e alla salute.

Chiediamo, dunque, ancora una volta, di ravvedervi su questo provvedimento.

[CAMUSSO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, andando verso la fine dell'esame degli articoli di questo provvedimento, è sempre più forte la sensazione di un'occasione perduta. Ce ne sono state molte, rispetto all'Ilva, di occasioni difficili rispetto alle quali trovare le soluzioni: questa è una di quelle.

Credo che dovremmo tutti provare a ragionare sul fatto che continuare a finanziare - così come si sta facendo - un attore privato, senza che questo determini risultati positivi, forse non è la soluzione migliore. Soprattutto, non è la soluzione migliore creare le condizioni per cui si determinano precedenti che poi varranno anche per altre occasioni, oltre che per quell'azienda.

Il settore siderurgico non brilla per essere un comparto a grande sicurezza del lavoro; è purtroppo uno di quei settori dove gli incidenti si ripetono, e spesso sono mortali. Lo stabilimento di Taranto non fa eccezione da questo punto di vista: ha una storia molto difficile, anche durante tutte le situazioni che si sono determinate dopo i sequestri, le amministrazioni straordinarie e così via. Allora, davvero stupisce l'idea che si reintroduca uno scudo penale che prevede anche lo scudo, l'impunità rispetto alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Non va bene dire che un'azienda può ricevere prescrizioni differenti da quelle che già la legge prevede rispetto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, che non è solo la norma generale, ma è l'insieme dei provvedimenti che si prendono e che si devono determinare in qualunque situazione di ristrutturazione, riorganizzazione e avviamento degli impianti. Peraltro, come già veniva citato e ricordato dai miei colleghi, la Corte costituzionale e la Corte europea ci hanno già detto che la salute e la sicurezza del lavoro non possono essere sottoposte a scudo penale. E vorrei dire a quest'Assemblea che noi saremo un Paese normale quando un'azienda non chiederà mai lo scudo penale per la salute e la sicurezza sul lavoro (*Applausi*), perché quell'azienda dovrebbe sapere che garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una delle condizioni per la qualità della sua produzione e per la risposta agli impegni.

Capisco davvero che questa maggioranza ha una grande difficoltà a mettere mano a qualunque provvedimento come se i suoi equilibri venissero meno ogni volta che si prova a migliorare un testo che viene presentato, però, vi chiedo: in un Paese che continua ad avere 1000 morti all'anno sul lavoro, che ogni volta che c'è un morto sul lavoro si impegna a dire che farà chissà quali cose e poi non succede niente, il regalo che fa al Paese, rispetto ai grandi impianti strategici, è la moratoria e lo scudo penale sulla sicurezza sul lavoro? Siete certi che è questa la risposta che stanno chiedendo i lavoratori che si domandano cosa vogliamo fare rispetto a una strage continua? Non capisco cosa vi costi dire seriamente che, se ci possono essere ragioni di scudo penale rispetto ai provvedimenti che la magistratura propone, siano escluse la salute e la sicurezza sul lavoro, perché escluderle vuol dire dare un segnale a quei lavoratori che hanno una prospettiva, perché escluderle vuol dire che l'insieme di questo Paese vuole porre fine alla strage sul lavoro, e che la salute delle persone viene sempre prima delle ragioni del profitto di una riorganizzazione o di qualunque altra ragione. Non farlo è il peggior messaggio che oggi questo Parlamento potrebbe dare al Paese, che pure ha un gravissimo problema di salute e di sicurezza sul lavoro; ma è anche un gravissimo segnale rispetto al futuro di uno stabilimento strategico come l'Ilva, perché diciamo che potrà continuare a operare senza alcuna attenzione alla salute e alla sicurezza di chi in quello stabilimento opera. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[POGLIESE](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1,

presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, e 7.300, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.301, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «in caso di dolo,».  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.302.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.303, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Gli emendamenti 7.0.300, 7.0.301 e 7.0.302 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, essendo arrivati all'esame dell'ultimo articolo, vorrei innanzitutto esprimere il nostro rammarico per la strage di emendamenti che si è consumata. Vi siete veramente superati: il Governo non solo ha bocciato tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, ma forse non ha letto neanche gli emendamenti della maggioranza.

Con riferimento all'articolo 8, facendo riferimento non a una nostra posizione ideologica, ma alla sentenza della Corte di assise del tribunale di Taranto, alle numerose sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle raccomandazioni dell'ONU, alle raccomandazioni del settembre 2021 dell'Organizzazione mondiale della sanità, proponiamo due emendamenti a tutela dell'ambiente e della salute, che si collegano anche con l'obiettivo della transizione ecologica per l'energia e della sostenibilità. Mi riferisco al cambio di paradigma che l'Europa prima o poi ci chiederà, ovvero quello di inserire nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività industriali preventivamente, prima del rilascio delle autorizzazioni stesse, l'obbligo di conoscere e inserire la valutazione preventiva e integrata dell'impatto ambientale e sanitario di quelle produzioni. Oggi accade infatti che vengono date le autorizzazioni a produrre e si inserisce solo la valutazione del danno sanitario *ex post*.

Quello che chiediamo è di passare da una valutazione *ex post* ad una valutazione *ex ante*. Non possiamo prima andare a calcolare i morti e le malattie per poi intervenire: cerchiamo di prevenire i danni all'ambiente e alla salute. Chiediamo quindi da una parte l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) in sede di autorizzazione integrata ambientale, modificando il codice dell'ambiente, e dall'altra parte di modificare e rettificare i limiti degli inquinanti

previsti dal decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010.

L'OMS li ha dichiarati infatti elevati rispetto a quelli tollerabili dall'essere umano. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**POGLIESE**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.7. Invito al ritiro dell'emendamento 8.0.300. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.302. L'ordine del giorno G8.300 è accolto come raccomandazione. Invito i presentatori al ritiro dell'ordine del giorno G8.301.

**BERGAMOTTO**, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, identico all'emendamento 8.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 8.6 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G8.300 che il Governo accoglierebbe come raccomandazione.

**BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intendiamo segnalare la necessità che magari l'ordine del giorno G8.300 venga ripreso in un prossimo provvedimento. Stiamo parlando infatti di siti produttivi strategici su indicazione ben precisa, relativa ad Acciaierie d'Italia, ma il resto è molto importante. Qui stiamo parlando di aziende strategiche per il loro *core business* e per la loro attività, che hanno avuto un problema enorme dal punto di vista dei consumi energetici. Avere la possibilità, entrando nel sistema strategico, di essere considerate energivore potrebbe dar loro un grande aiuto e un grande sostegno soprattutto per poi contenere i costi e anche le valutazioni dei prezzi dei prodotti che vendono nei confronti dei consumatori.

La misura era inserita in un emendamento presentato in Commissione, che poi abbiamo trasformato in ordine del giorno, in quanto non è stato possibile reperirne la copertura, e qui ringrazio la sottosegretaria Bergamotto per la sua attività. Siamo riusciti comunque a contemplare questo



particolare momento di presa d'atto perché diventi importante anche nei provvedimenti futuri che andremo ad approvare.

**PRESIDENTE.** Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G8.300 è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G8.301 c'è un invito al ritiro. Senatore Turco lo accoglie?

**TURCO (M5S).** Signor Presidente, non ritiro assolutamente l'ordine del giorno G8.301, che è innanzitutto una denuncia che faccio all'intero Parlamento, ma soprattutto al Governo e alla maggioranza.

Faccio riferimento alle risultanze ultime dell'ARPA e dell'ISPRA, che attestano addirittura che, pur con una produzione ai minimi termini, abbiamo livelli d'inquinamento elevatissimi (così com'è stato denunciato dall'OMS), e i limiti degli inquinanti vengono continuamente superati (faccio riferimento al benzopirene).

Attraverso quest'ordine del giorno, chiediamo nuovamente di rivedere i limiti degli inquinanti e chiediamo soprattutto forme di tutela a favore del quartiere dei Tamburi di Taranto, dove vivono, Presidente, oltre 40.000 persone.

Invito pertanto la maggioranza, ma soprattutto il Governo e il ministro Urso (che è qui presente in Aula), a venire a fare una passeggiata al quartiere Tamburi e a vedere tutte le targhe che i cittadini di quel quartiere affiggono di fianco al portone per ogni morte o malattia di bambini o cittadini che vi abitano. Non si tratta di targhe di studi professionali o di insegne di attività economiche, ma di persone che si ammalano o muoiono di tumore.

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.301, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Il senatore Paroli accoglie l'invito e ritira l'emendamento 8.0.300.

L'emendamento 8.0.301 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**MARTELLA (PD-IDP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARTELLA (PD-IDP).** Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto, approfittando della presenza del ministro Urso in quest'Aula. Vorrei chiedergli come mai ieri e oggi è apparsa sui giornali una notizia relativa al fatto che il Ministero vorrebbe lavorare con le istituzioni, innanzitutto con il Comune di Taranto, alla definizione di un accordo di programma. Come mai lei parla di questa svolta? E perché oggi non è stato espresso parere favorevole sugli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 1 e all'articolo 8, volti proprio alla definizione di una cabina di regia istituzionale, della quale devono far parte le amministrazioni centrali e locali e le organizzazioni economiche e sindacali del territorio?

Vede, Ministro, c'è una differenza tra voler proporre qualcosa, magari annunciarla e poi esprimere un parere contrario sugli emendamenti che abbiamo presentato. *(Applausi)*. Se si voleva esprimere un parere favorevole, bastava dare un parere favorevole all'emendamento del Partito Democratico.

Vede, c'è anche una seconda differenza. Con questi emendamenti abbiamo voluto dare un riconoscimento pubblico e legislativo a un'area che ha già pagato un prezzo così alto e di cui adesso andava garantita la specialità, inserendo per legge l'accordo di programma. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione



ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.3, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.0.4, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, e 8.0.302, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Aspetti un momento, senatore. Invito i colleghi che intendono lasciare l'Aula a farlo compostamente e in silenzio. Senatrice Zedda, prego.

Nel frattempo, senatore De Cristofaro, essendo lei un efficace oratore, credo che possa iniziare il suo intervento.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, stiamo discutendo oggi dell'ennesimo provvedimento d'urgenza di questo Governo e dal nostro punto di vista - cosa ancora più grave - di un ennesimo provvedimento che, con la modalità della decretazione d'urgenza, interviene sull'Ilva di Taranto, ancora una volta omettendo di affrontare il problema alla radice ed evitando di ricercare soluzioni strutturali per quello che ormai può essere considerato a tutti gli effetti un contrasto irrisolvibile. Da una parte, c'è l'interesse della produttività, con le evidenti ricadute economiche sul nostro Paese e, dall'altra, la salute delle persone e il diritto di una comunità a vivere in un ambiente sano.

Questo decreto-legge purtroppo è un'ennesima pezza, com'è stato detto anche in diversi autorevoli interventi in discussione generale, e posso dire di condividere questo tipo di impostazione. Esso introduce, peraltro, norme poco chiare e assai generiche, ambigue nella formulazione, carenti sotto il profilo della coerenza sistemica e credo, da questo punto di vista, anche a rischio di illegittimità costituzionale, come peraltro proprio a proposito dell'Ilva è già accaduto in passato.

Quello che si è cercato di fare - male - è facilitare la produzione, restringendo l'ambito di applicazione delle sanzioni interdittive e del sequestro conservativo. L'intento del Governo appare assai chiaro: garantire la continuità produttiva dell'Ilva, evitando che l'attuale sequestro degli impianti ritenuti pericolosi per la salute e per l'ambiente si protragga, pregiudicando l'acquisto degli impianti.

L'articolo 5, come abbiamo visto, esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale sulla base di una vera e propria condizione presuntiva, come se bastasse cioè la scelta di un modello organizzativo astrattamente idoneo per prevenire la possibile violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Come ben si comprende, la norma crea una precondizione in base alla quale il modello organizzativo scelto risulta essere idoneo per definizione e quindi, adottato il modello, decadranno tutte le forme di responsabilità per la lesione della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Signor Presidente, a me pare molto grave, cosa che il successivo articolo 6 peraltro conferma, anteporre l'interesse nazionale alla prosecuzione dell'attività dell'impresa oggetto del sequestro, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, mentre i successivi articoli 7 e 8 reintroducono lo scudo penale, sancendo una sorta di presunzione assoluta di diligenza e quindi di non punibilità delle condotte che autorizzano l'attività produttiva, eludendo in questo modo le pronunce della Corte costituzionale. Proprio la Corte, come sappiamo, ha ritenuto più volte che non possano essere oggetto di bilanciamento l'attività industriale, da una parte, e la sicurezza dell'ambiente e della salute dei lavoratori, dall'altra, come peraltro ci dicono in maniera molto evidente gli articoli 2 e 32 della Costituzione italiana.

Credo che non sia davvero accettabile oggi, dopo dieci anni dal sequestro degli impianti, volere imporre ai cittadini di Taranto e ai lavoratori dello stabilimento una totale perdita di garanzie su reati che potrebbero danneggiarli anche gravemente.

Riteniamo che i diritti fondamentali coinvolti non siano inconciliabili, ma debbano all'opposto andare di pari passo: il lavoro dovrebbe sempre avvenire in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore stesso e, evidentemente, della sua famiglia.

In questo decreto-legge - anche questo è stato ricordato correttamente e giustamente - non c'è nulla di strategico, né un impianto strutturale. C'è soltanto un vuoto sconsolante e nessuna proposta innovativa. Non c'è alcuna traccia di progetti di riconversione e non ci sono risorse per le bonifiche, né interventi concreti per un territorio che aspetta risposte reali. Non c'è nulla su un piano industriale che possa dare garanzie sul fronte ambientale, né su quello sanitario e lavorativo, men che mai un piano concreto che consenta il reintegro dei lavoratori ex Ilva in cassa straordinaria o che garantisca per lo meno di lavorare con dignità.

La vicenda industriale e ambientale, lo sappiamo bene, è assai complessa e anche onerosa, ma a maggior ragione sarebbe stata necessaria una maggiore complessità, ad esempio - lo dico ancora una volta rammaricandomene molto - entrando nel merito degli emendamenti dell'opposizione, che spesso erano semplicemente e soltanto di buon senso, ma che, ciononostante, sono stati sistematicamente ignorati, esattamente come non sono state ascoltate le osservazioni proposte dalle parti sociali in audizione nelle scorse settimane. Non è stata tenuta in nessuna considerazione la richiesta dei sindacati, ad esempio circa il cambio della *governance* e l'introduzione di un vincolo di destinazione sui soldi pubblici, in modo che possano essere utilizzati per un chiaro processo di transizione ecologica e sociale.

Non c'è niente sul futuro dei lavoratori, come accennavo. Il Governo sembra essersi dimenticato di quelli rimasti in Ilva in amministrazione straordinaria, per i quali si chiede il rispetto dell'accordo del 2018.

Per tutte le ragioni che ho ricordato, signor Presidente, il giudizio è così negativo da parte nostra. Non c'è un passo per invertire la rotta né sul futuro dei lavoratori né sugli aspetti ambientali e sanitari, che peraltro nella nostra ottica non possono che essere la stessa cosa. Mi pare di poter dire che il vostro e quello del Governo sia null'altro che un via libera per continuare ad ignorare i disastri ambientali e ad inquinare.

Per tutte queste ragioni, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra voteremo convintamente contro questo decreto-legge sbagliato. (*Applausi*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Carducci-Volta-Pacinotti» di Piombino, in provincia di Livorno. Grazie e benvenuti. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 455 (ore 12,17)**

**DE POLI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE POLI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo a trattare un provvedimento che il Governo è stato costretto ad adottare in via d'urgenza per far fronte alle gravi conseguenze della crisi energetica che, investendo duramente le imprese operanti nel nostro Paese, ha generato una significativa riduzione della liquidità, che non può essere sottovalutata, con riguardo ai contesti industriali di rilievo strategico nazionale.

Come già il precedente decreto-legge n. 187 del 2022, il Governo è riuscito ad agire tempestivamente, perseguendo, attraverso una proficua allocazione delle risorse, il massimo bilanciamento tra le esigenze di protezione della salute e dell'ambiente e quelle di tutela dell'occupazione e della produzione. Sono parametri, questi, che costituiscono il metro di giudizio dell'azione amministrativa di un Governo efficiente ed efficace. Anche questa volta, questo Esecutivo e questa maggioranza hanno voluto mettere al centro della propria azione l'interesse nazionale, garantendo la tutela dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie.

Pur intervenendo su una situazione specifica che è pur sempre di rilievo nazionale come quella dell'Ilva, il testo del decreto-legge in conversione oggi, con le preziose modifiche apportate anche dalla Commissione competente, garantisce una cornice generale con cui si sono messe in sicurezza aziende operanti nei settori strategici del nostro Paese, fornendo allo Stato strumenti più celeri per intervenire a

fronte di gestioni disfunzionali rispetto all'interesse nazionale.

Venendo al merito del provvedimento in esame e proprio in relazione all'impianto siderurgico di Taranto, grazie a questo intervento potranno essere finalmente approntate le misure di rafforzamento patrimoniale necessarie a garantire la permanenza dell'azienda e la sua competitività sul mercato.

Voglio cogliere l'occasione per apprezzare pubblicamente le prospettive indicate dal ministro delle imprese e del *made in Italy* Adolfo Urso per il lancio industriale e la riconversione ambientale del sito siderurgico pugliese, anche in considerazione dell'ottima proposta di perseguire un accordo di programma per reindustrializzare quell'area di Taranto. Realizzare il polo siderurgico *green* più grande d'Europa renderà queste acciaierie un modello per tutto il mondo.

Tornando alle misure contenute nel decreto, voglio citare anche altri interventi a nostro avviso meritevoli di plauso in questa sede. Il rafforzamento del ruolo del socio pubblico, anche in minoranza, nelle grandi imprese di interesse strategico nazionale, soprattutto nel caso di inerzia degli amministratori, è fondamentale e prioritario. Condividiamo in tal senso le disposizioni che consentono l'accesso all'amministrazione controllata direttamente su istanza del socio pubblico, perché semplificano una procedura in cui la tempestività gioca un ruolo di primo piano nella salvaguardia delle strutture aziendali. Consentire di fatto allo Stato di intervenire anche di fronte all'inerzia degli amministratori, sussistendo un fondato pericolo, eviterà infatti l'aggravarsi di situazioni di dissesto o di danno.

Voglio anche evidenziare la delicatezza e l'attenzione con cui si è deciso di intervenire sul tema del delicato bilanciamento tra gli strumenti giuridici collegati all'esistenza di un procedimento giudiziario e la tutela della continuità dell'attività di un'impresa di interesse strategico nazionale. Non può infatti sottacersi come le risultanze delle attività giudiziarie o i vincoli posti alla disponibilità dei beni strumentali, come il sequestro, possano determinare danni significativi e talvolta irreparabili alle imprese coinvolte, che nel caso in cui agiscano in determinati settori possono però riverberarsi anche sul sistema economico nazionale, pregiudicando coesione sociale e soprattutto occupazione. Ebbene, pur garantendo lo svolgimento dell'eventuale giudizio, si è giustamente voluta salvaguardare la prosecuzione dell'attività dell'impresa, limitando, da un lato, l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle misure cautelari previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 e, dall'altro, temperando gli effetti del sequestro, valorizzando il principio della continuità aziendale.

Concludo, auspicando che su questo provvedimento, contenente prima di tutto norme di buon senso, possa esservi la massima convergenza di quest'Assemblea. Per questi motivi, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE esprimerà con convinzione il voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con il voto di oggi ci accingiamo a scrivere l'ennesimo capitolo legislativo della vicenda ex Ilva. Ho provato a contare il numero dei decreti-legge che hanno riguardato questo tema e devo dire che è stato un esercizio complicato: credo che siano circa una dozzina e già questo è indice di una seria difficoltà, direi di una malattia che affligge il nostro Paese, che non riesce a dotarsi di una vera e propria politica industriale e procede di emergenza in emergenza, di decreto in decreto, lasciando sullo sfondo giudizi ideologici che ci allontanano dalla difesa degli interessi nazionali.

Devo dire che anche il precedente Governo, nella consapevolezza che questo stabilimento ha una valenza strategica che l'Italia è la seconda manifattura d'Europa e che soprattutto non si può e non si deve fermare la produzione dell'acciaio in questo Paese, ha fatto una serie di cose: la prima è l'autorizzazione a Sace a rilasciare garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore degli impianti siderurgici. È stata destinata la cifra di 150 milioni di euro dei fondi confiscati alla precedente gestione per progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio.

È stata autorizzata Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per un valore di 705 milioni di euro. È chiaro che anche il Governo attuale deve affrontare le gravi esigenze di liquidità e l'esplosione dei costi energetici e ha il dovere di definire un piano industriale

adeguato.

Quel che è certo, però, è che questa vicenda non sarà risolta sul piano giudiziario e dico con franchezza a chi ha applaudito a sentenze come quelle del maggio 2021, che hanno irrogato pene esemplari alla precedente proprietà, e a chi se ne vanta che dovrebbe ricordare che alcune responsabilità le ha anche lo Stato, perché negli oltre sessant'anni di storia di questo complesso industriale soltanto diciassette sono stati a conduzione privata; nei restanti, Ilva era sotto il controllo pubblico e una cosa che per qualcuno in questo Paese è di per sé migliore, cioè il fatto che fosse lo Stato a occuparsene, in realtà ha visto molte lacune e criticità anche quando lo Stato ha avuto responsabilità di gestione. (*Applausi*). Francamente, noi la pensiamo diversamente, perché facciamo fatica a pensare che uno Stato che oggi ha difficoltà persino a completare le graduatorie dei concorsi pubblici per assumere un ragioniere sia in grado di gestire da solo l'Ilva. (*Applausi*).

Con altrettanta schiettezza, diciamo anche che Azione-Italia Viva-RenewEurope, il terzo polo, è favorevole allo scudo penale (*Applausi*), nei termini che oramai sono noti e che non vogliono assolutamente dire che chi guida l'ex Ilva è autorizzato a sversare in atmosfera qualsiasi inquinante o a compiere atti illeciti. Serva da monito a chi ha un'impronta giustizialista la storia dell'ex prefetto di Milano Bruno Ferrante, per il quale i pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a diciassette anni di carcere e che poi è stato assolto (*Applausi*), dopo un processo durato un decennio.

Siamo favorevoli allo scudo penale perché siamo convinti che, se vogliamo disegnare un futuro industriale per questo Paese, occorre uscire da una logica binaria che prevede che l'industria sia sempre e comunque sinonimo di inquinamento e che la protezione dell'ambiente si possa realizzare solo e soltanto bloccando le produzioni, fermando lo sviluppo e condannando migliaia di persone alla perdita del posto di lavoro. (*Applausi*). Non è così. Pensiamo che non sia così ed è un fatto che solo in Italia acciaio e ambiente sono considerati incompatibili. Grazie alle moderne tecnologie, le due cose non solo non sono più alternative, ma basterebbe solo uscire dallo scontro ideologico. (*Applausi*). Se c'è qualcuno che giustamente ha detto che senza acciaio non c'è industria - è stato il segretario della CGIL Landini - per una volta sono d'accordo con lui, ma questa cosa dobbiamo tenerla a mente mentre siamo costretti ad acquistare acciaio all'estero, magari anche da Paesi che non hanno i nostri vincoli ambientali e che non pagano le loro emissioni quanto le fanno le nostre aziende. (*Applausi*).

Nel 2018, alle elezioni politiche, il MoVimento 5 Stelle ottenne a Taranto il 47 per cento dei voti, promettendo che avrebbe chiuso lo stabilimento e bonificato tutto. Non è andata così, tuttavia quella battaglia un esito lo ha prodotto: sotto il Governo Conte fu infatti cancellato lo scudo penale, che era una delle architravi della gara predisposta dal Governo Gentiloni, quando ministro dello sviluppo economico era Carlo Calenda (*Applausi*). Cancellando lo scudo penale con un tratto di penna, si è consentito ad ArcelorMittal di sottrarsi ai suoi impegni - ebbene sì - e si è provocato l'ingresso dello Stato nel capitale sociale.

Potevamo forse vedere dunque un altro film, con un esito diverso, ma oggi siamo di fronte ad un copione già scritto, che è frutto di quell'errore del 2019. Ne prendiamo atto.

Il decreto-legge in votazione è abbastanza modesto. Non sposta più di tanto i termini della questione; consente l'immissione di liquidità che era già stata prevista, con la flessibilità necessaria a far fronte all'esplosione dei costi energetici. La bolletta dell'Ilva, infatti, è passata da 200 milioni a 1,5 miliardi e questo, per un'azienda che ha un fatturato di 3,5 miliardi, evidentemente non è sostenibile. Ugualmente, sarebbe impensabile immaginare una conduzione dell'Ilva nei prossimi anni senza la reintroduzione dello scudo penale.

Tutto ciò non ci entusiasma, perché la soluzione avrebbe potuto essere diversa. Tuttavia, la politica non si fa con i se e con i ma e bocciare questo decreto oggi non ci darebbe la possibilità di tornare indietro nel tempo e di evitare gli errori che sono stati commessi. Prendiamo per buone le affermazioni della Presidente del Consiglio, che ha affermato che il consolidamento della partecipazione in Acciaierie d'Italia non prelude alla stabile nazionalizzazione dell'Ilva, anche se certe previsioni di questo decreto ci lasciano molto perplessi.

La partita decisiva, adesso, è nell'attuazione di quel piano di sviluppo che è stato illustrato dall'azienda anche nel corso delle audizioni che si sono svolte in Commissione industria e che punta, in un

decennio, alla completa decarbonizzazione della produzione. Lo diciamo francamente: non siamo ottimisti, anche perché par di capire che quel piano si fondi sul pieno utilizzo di una modalità di produzione a idrogeno ancora lontanissima dalla maturità. Ci piacerebbe poterci fidare di questo Governo e del *partner* industriale che ha al suo fianco, che in questi ultimi anni ha mostrato una certa dose di opportunismo. Nell'uno e nell'altro caso, abbiamo motivate riserve anche sul piano industriale. Tuttavia, per favorire la produzione dell'acciaio in questo Paese, per il bene dell'Italia e della sua politica industriale, sperando di essere smentiti nei dubbi che abbiamo, annunciamo un voto di astensione al provvedimento. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la questione dell'acciaieria di Taranto si trascina ormai da molti, forse troppi anni. Sono ormai decine gli interventi normativi in tema di Ilva: nel 2022, si conta il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 e, prima ancora, c'era stato il decreto sostegni-*ter*, venuto dopo la legge di bilancio del 2020, e ho solo ricordato gli ultimissimi.

Insomma, si tratta di un problema che si trascina da molto tempo e che il decreto-legge in esame tenta di portare a soluzione. Tra le questioni da mettere insieme, rispetto a uno dei siti industriali più inquinati e pericolosi d'Italia, vi è quella di coniugare lo sviluppo industriale con la salvaguardia dei posti di lavoro e il rispetto della salute e del lavoro.

La tematica è stata affrontata nelle sedi parlamentari e in quella regionale e comunale e, per le implicazioni che comporta, ha interessato anche alcune sentenze della Corte costituzionale e persino della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il decreto si inquadra appunto all'interno di una cornice di provvedimenti assunti negli anni dall'autorità giudiziaria. Le norme puntano proprio a risolvere le questioni annesse alle problematiche ambientali, coniugandole con il rispetto massimo del diritto alla salute della comunità locale e con la tutela dell'occupazione.

Il provvedimento è quindi anche il prodotto di un confronto tra il Governo, le amministrazioni e i soggetti privati coinvolti, che ha portato alla decisione di mantenere la produzione di acciaio nel rispetto dell'ambiente e della salute.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), da parte del Ministero dell'ambiente, sono stati fissati termini per il rispetto dei tempi e delle procedure di risanamento. La società Ilva ha quindi la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti ed è autorizzata proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo di validità dell'AIA.

Il vasto giro di audizioni svoltosi in Commissione al Senato, che ha coinvolto tutti i soggetti che hanno interessi sulla questione, ha ulteriormente chiarito e puntualizzato il quadro degli interventi necessari. Si sono registrate critiche, ma soprattutto proposte, da parte degli auditi, che hanno portato la Commissione a migliorare e integrare il testo uscito dal Consiglio dei ministri.

In particolare, vengono modificate le misure di rafforzamento patrimoniale previste nel 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto. Inoltre, viene specificato che gli interventi sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro e confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022. Cambia inoltre la definizione degli strumenti d'intervento, chiarendo che Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato.

La Commissione ha poi introdotto un comma che prevede la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto anche per l'industria aeronautica.

Con nuove disposizioni si entra sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che questa possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie. Oltre a ciò, si cambiano i criteri per la determinazione e le modalità di compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato d'insolvenza.

Un'altra modifica introdotta in Commissione prevede premi e penalizzazioni ulteriori per i commissari straordinari. Inoltre, una modifica pure introdotta in Commissione riferisce la previsione agli incarichi



di amministratori giudiziari conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La Commissione ha introdotto anche un articolo aggiuntivo, che contiene modifiche alla disciplina del comitato di sorveglianza, con termine di tre anni per la durata del mandato e il limite al cumulo degli incarichi.

Si tratta quindi di norme che introducono modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in materia di sanzione interdittiva, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione alle imprese d'interesse strategico nazionale di misure che impediscono la prosecuzione della loro attività.

Vengono integrate le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarate d'interesse strategico nazionale.

Si prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione ai provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato d'interesse strategico nazionale.

È prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano ambiente, approvato nel 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica società Ilva SpA sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Insomma, si tratta di una serie di modifiche che possiamo considerare molto tecniche, ma tanto serviranno ora per provare a uscire da questo pantano e tornare a produrre in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni che chiedono la tutela dell'ambiente. È un percorso non facile, attraverso il quale Governo e Parlamento intendono continuare a sostenere Taranto e il suo maggiore polo produttivo.

Ecco perché al provvedimento va il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, nella speranza che queste norme raggiungano gli scopi prefissati. *(Applausi)*.

[TURCO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO \(M5S\)](#). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, a nome del Movimento 5 Stelle esprimo da subito il nostro voto contrario al provvedimento in esame, che antepone gli interessi economici all'esigenza di tutelare i valori fondamentali dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.

È un provvedimento pericoloso, innanzi tutto perché, con il ripristino dello scudo penale, già eliminato con il Governo Conte II, si reintroduce l'autorizzazione a mettere a rischio la salute dei cittadini, in violazione del diritto alla vita e alla sicurezza sociale. *(Applausi)*.

Si priva infatti la magistratura, ma anche le stesse istituzioni, di quegli strumenti necessari per impedire che impianti dannosi per la salute dei cittadini e dei lavoratori possano continuare ad inquinare, sollevando gli amministratori di quelle aziende da ogni tipo di responsabilità. La norma si pone in palese contrasto con la Costituzione, in particolare con i novellati articoli 9, secondo cui la Repubblica tutela l'ambiente, e 41 della Costituzione, secondo cui l'attività economica non può svolgersi in modo da creare danni alla salute e all'ambiente, ma anche con le norme europee sui diritti dell'uomo e la giurisprudenza. Con questo provvedimento state perpetuando il sostegno di un antiquato e superato paradigma economico-produttivo senza prospettiva, contrario agli obiettivi europei della transizione ecologica, basato ancora su inquinamento e impunità, che provocherà ulteriori danni alla salute e all'ambiente e in alcuni casi, come per l'ex Ilva, condannando anche a morte altri cittadini.

Per scongiurare la chiusura di impianti strategici come l'ex Ilva di Taranto, avete persino stabilito che gli stessi non possano essere oggetto di sequestro e di misure interdittive, perché basterà impegnarsi ad adottare un semplice e indefinito modello organizzativo idoneo a garantire uno pseudo-bilanciamento tra continuità produttiva e tutela della salute, come se il diritto fondamentale alla vita potesse essere bilanciato per garantire l'attività economica. *(Applausi)*.

Sull'ex Ilva di Taranto, poi, dimostrate di non conoscere la realtà e le sentenze di condanna della corte di assise del tribunale di Taranto e della Corte europea dei diritti dell'uomo: quest'ultima solo il 5

maggio 2022 ha condannato ancora una volta lo Stato italiano per non aver soprattutto tutelato la salute dei cittadini e per non avere introdotto misure predittive contro le emissioni nocive del siderurgico. Per cui vi chiedo: come è possibile, di fronte al permanere di questo disastro ambientale, peraltro ancora in corso, parlare di bilanciamento di interessi? Nel concepire questa assurda norma, per caso vi siete chiesti come realizzare il bilanciamento per tutelare il diritto alla salute? Saremo curiosi, insieme ai cittadini di Taranto, di conoscere il numero di decessi o di malattie tollerabili: avete fatto questo calcolo? Vorremmo sapere se nel computo siano inclusi anche tutti quei cittadini e quei bambini che hanno già pagato il bilanciamento con il prezzo della vita o delle malattie.

Non può esistere un interesse superiore, anche se siamo di fronte a un impianto che ritenete strategico per il Paese, a quello del diritto alla vita, specialmente quando a Taranto c'è non un rischio di inquinamento, ma la certezza dell'inquinamento. (*Applausi*).

A proposito di bilanciamento, dimostrate anche di non conoscere le pronunce della Corte costituzionale del lontano 1990 e la storica sentenza Corasaniti della Cassazione a sezioni unite, nella quale ancor prima si scriveva che il bene della salute è assicurato all'uomo come uno e anzi come il primo dei diritti fondamentali. (*Applausi*). La stessa Suprema corte, inoltre, afferma anche che nessun organo di collettività potrebbe disporre, per qualsiasi motivo di pubblico interesse, della vita e della salute di un uomo. Vi chiediamo pertanto se la tutela ambientale e della salute è un principio che vale per tutti tranne che per quelli di Taranto e attendiamo una risposta su questo.

La posizione del MoVimento 5 Stelle sul tema rimane quella di sempre: chiusura delle fonti inquinanti e riconversione economica, sociale e culturale nella prospettiva della transizione energetica ed ecologica.

Per noi la vita umana è un valore da preservare a ogni costo e non può essere merce di scambio. Per assicurare il diritto di uccidere vi siete perfino spinti oltre, eliminando anche il vincolo del dissequestro degli impianti quale condizione necessaria per sbloccare i finanziamenti pubblici e garantire la continuità produttiva. In questo modo vi state assumendo una grande responsabilità: state finanziando, con altro denaro pubblico, impianti che ancora oggi continuano a inquinare, così come è stato affermato recentemente dalla corte d'assise di Taranto sul rigetto della domanda di dissequestro.

Inoltre, a sostegno del vostro disegno banditesco, avete persino blindato il testo, senza permettere al Parlamento di migliorarlo e di eliminare le storture giuridiche in esso contenute. (*Applausi*). Diverse erano le proposte emendative del MoVimento 5 Stelle - caro ministro Urso, mi potrebbe anche ascoltare invece di andar via dall'Aula - che non avete accolto e probabilmente neanche letto. Con riferimento alla riconversione dell'impianto siderurgico di Taranto, abbiamo proposto di vincolare le ingenti risorse pubbliche, pari ad oltre due miliardi, a finanziare investimenti ecosostenibili in conformità agli obiettivi del *green deal*. Abbiamo anche chiesto tutele a favore dei nuovi poveri ossia i lavoratori ex Ilva, quasi 5.000 persone in perenne cassa integrazione, di cui 1.500 in amministrazione straordinaria in attesa di ricollocamento. Sono nostre le proposte di riconoscere indennità per il lavoro usurante, per l'esposizione all'amianto, piani di riqualificazione per il loro reinserimento anche in altre attività produttive. E questo perché Taranto non vuole più vivere solo di produzione di acciaio: attende la riconversione industriale orientata all'ecosostenibilità. Abbiamo anche chiesto e suggerito forme di tutela alle imprese dell'indotto per riconoscerle imprese strategiche in modo tale da preservare il loro diritto di credito alle prestazioni. Voglio ricordarvi che già le imprese dell'indotto hanno avuto una perdita di oltre 100 milioni per l'amministrazione straordinaria nel 2015. Abbiamo altresì suggerito forme di tutele sanitarie e ambientali con le proposte di legge volte a introdurre la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario e la revisione dei limiti degli inquinanti, di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, considerati troppo elevati dall'OMS.

Abbiamo infine proposto un accordo di programma per favorire il reinserimento dei lavoratori, salvaguardare le imprese dell'indotto, riqualificare l'ambiente, garantire la riconversione economica, sociale e culturale del territorio. Nulla di tutto questo è stato accolto. Siete stati sordi alle istanze di cambiamento del territorio. Anzi, avete avuto il coraggio, dopo due anni di immobilismo assoluto del ministro Giorgetti, nell'ultimo incontro con le parti sociali, con il ministro Urso, di paventare la possibilità di un piano industriale che prevedesse la produzione a carbone ancora per altri dieci anni,



l'aumento di volumi produttivi sino a 6 milioni di tonnellate, la costruzione di un rigassificatore, la costruzione di forni elettrici alimentati a gas invece che a idrogeno verde e persino la realizzazione di un cementificio.

Infine, Presidente, si è anche appreso che a luglio 2022 sono stati eseguiti esperimenti di combustione di materiale plastico negli altiforni, come se gli impianti fossero degli inceneritori, senza alcun preavviso alla cittadinanza. È questa la riconversione *green* che il Governo intende perseguire? Ma non era Giorgia Meloni che, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite a Sharm el Sheikh, si era impegnata a ridurre le emissioni? O era una sua controfigura?

In definitiva, Presidente, state arrestando quel processo di riconversione economico-sociale e culturale, iniziato nel corso del Governo Conte 2 con il cantiere Taranto, con il rischio che esploda una bomba sociale, economica e ambientale nel territorio di Taranto.

Concludo, Presidente. I cittadini di Taranto sono stanchi, ma stanchi stanchi, di mangiare solo pane e veleno, anzi, negli ultimi anni solo veleno. (*Applausi*).

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe mettere a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate di interesse strategico nazionale. Per tale motivo risulta urgente intervenire, sia per salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale, sia per fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale, specialmente in una fase in cui il contesto internazionale richiede particolare rapidità al fine di consentire la permanenza e la competitività nel mercato.

Risulta tuttavia però evidente che, se oggi c'è una crisi, questa non dipende soltanto dal caro energia. Andrebbe anche ricordato come il piano industriale del 2017 non ha mai praticamente visto la sua attuazione. Solo poco più di due anni fa il Paese viveva un disagio socio-economico crescente dovuto all'incertezza politica e all'atteggiamento troppo attendista degli Esecutivi precedenti, che hanno puntato sulla tecnica del rinvio, lasciando che i nodi si aggrovigliassero fino a diventare quasi del tutto inestricabili; un Esecutivo che pensava solo a trattare in modo serrato con l'Europa per ottenere un po' di manchette. Ma si sa che le aziende che sono sull'orlo del fallimento e rischiano di finire nella spirale dell'usura o di diventare preda dei circuiti malvitosi non hanno il tempo di attendere le decisioni europee. Si aspettano invece con ansia dal Governo scelte coraggiose e immediate, cosa a cui questo Esecutivo sta finalmente pensando.

L'Italia in questi mesi ha dimostrato di saper crescere, di saper affrontare l'inflazione e di avere imprese e più in generale attività produttive capaci non solo di resistere agli urti, ma anche di fare molto meglio degli altri. A chi conviene che l'Italia viva dei momenti di ambascie? Basterebbe tirar giù un elenco di tutte le aziende italiane che negli ultimi anni hanno cambiato bandiera e proprietà e contemporaneamente osservare chi ha comprato quelle aziende e da quali nazioni. A quel punto la risposta risulterebbe molto semplice. Oggi l'Italia e soprattutto la sua impresa sta invece dimostrando di sapere molto bene il fatto suo; la crescita registrata negli ultimi mesi ne è una delle tante testimonianze. La sensazione è che la forza delle imprese italiane possa creare un certo disagio alle nostre opposizioni, quasi come se l'obiettivo della crescita del Paese non fosse comune, ma valido, eventualmente, solo se a governare è la sinistra.

Con il provvedimento in esame si vuole lavorare perché Acciaierie d'Italia SpA (ex Ilva) torni a essere la più grande fabbrica siderurgica d'Europa. (*Applausi*). I due eventi straordinari degli ultimi anni (la pandemia e il conflitto russo-ucraino) hanno causato effetti *shock* sia sulla produzione che sui prezzi. Nella fattispecie, a seguito degli aumenti di prezzo, il costo dell'energia - come già ricordato da altri colleghi - è passato per l'azienda da 200 milioni circa in un anno normale (come il 2019) a un miliardo e 550 milioni in termini finanziari, che, compensati con il meccanismo del *tax credit*, sono diventati 1.100 miliardi; si tratta comunque di un onere insostenibile, abbastanza evidente a chiunque.

Per fare un breve riepilogo dei fatti, va ricordato che, una volta espropriati i Riva dai magistrati

pugliesi, i Governi Renzi e Gentiloni avrebbero dovuto trovare un nuovo *partner* affidabile per proseguire l'attività e garantire il risanamento ambientale. Nel 2017 il ministro dello sviluppo Calenda diede il via libera all'offerta ArcelorMittal, scartando quella della cordata Arvedi-Jindal. Furono sufficienti neanche due anni per accertare l'indisponibilità indiana a farsi carico delle incombenze che il Governo Conte accolse a Invitalia, all'epoca di Domenico Arcuri. Secondo il punto di vista di una sinistra ormai fin troppo franata in considerazioni che sanno veramente di vecchio, quando c'è una crisi lo Stato deve fare economia. Noi viaggiamo su tutt'altra lunghezza d'onda: quando c'è una crisi, lo Stato ha il dovere di mettere in condizione le imprese di fare economia. (*Applausi*).

Il contrario non può mai valere: sarebbe una visione folle, che ci riporta a un'ideologia del secolo scorso che è morta fortunatamente con la caduta del muro di Berlino.

I 680 milioni deliberati dal Governo all'ex Ilva serviranno a riprendere fiato e ad alleggerire l'enorme indebitamento che la schiaccia: parliamo di 600-700 milioni di debiti solo nei confronti di Eni e Snam per le forniture di gas e di altri 100 milioni da corrispondere all'indotto di Taranto.

Alla luce di ciò condividiamo certamente il rafforzamento patrimoniale di AdI. Tuttavia, siamo consapevoli che non vi potrà essere crescita duratura, se questo non viene ancorato a un piano industriale di rilancio che miri a restituire una prospettiva di sviluppo alle imprese dell'indotto e, di conseguenza, all'intero territorio.

Cari colleghi, stupisce poi che, dopo un silenzio durato anni e dopo che persino in campagna elettorale il PD non ha detto una parola - dico una - sull'ex Ilva, il *dossier* industriale più importante del Paese, oggi ci troviamo con un'opposizione che tuona contro il Governo e con un decreto che finalmente - aggiungo - pone tutte le condizioni affinché l'azienda possa tornare a produrre e, quindi, a guadagnare, mantenendo l'occupazione. Sarà forse complice la campagna per le primarie congressuali, ma persino i due candidati segretari del Partito Democratico sono diventati improvvisamente esperti siderurgici. Così, dopo mesi di silenzio sulla vertenza, entrambi si stanno improvvisando in grosse dichiarazioni sull'acciaio, partendo ovviamente dal loro pallino, vale a dire dal cambio della *governance* e, non per un efficientamento delle strutture, ma per una mera occupazione di potere.

La proposta di Bonaccini prevedeva come grande novità i forni elettrici. Forse gli è sfuggito che il piano per aggiungere un forno elettrico e un impianto DRI già esiste ed è stato finanziato dal Governo Meloni nel decreto aiuti, mentre Emiliano e il sindaco di Taranto che sostengono Bonaccini chiedono la chiusura dell'area a caldo e, quindi, di tutta la fabbrica: dunque l'esatto opposto di quanto dichiarato dal candidato segretario. In altre parole, mentre loro litigano, noi pensiamo ai fatti e al bene del Paese. Per anni poi, rispetto alla questione ex Ilva, abbiamo dovuto subire un'ideologia perbenista e fintamente al servizio dell'uomo, che non fa nient'altro che tendere ad alimentare l'antinomia tra la protezione dell'ecosistema e lo sviluppo della proprietà industriale. Per fortuna, però, a volte la magistratura smonta questi teoremi e ristabilisce un corretto ordine delle cose, dimostrando che si può produrre in sicurezza, evitando devastazioni ambientali e proteggendo la salute delle comunità senza alimentare contrapposizioni di natura ideologica. Questo ragionamento è particolarmente valido per quello che si può definire la telenovela infinita dell'IVA.

Quanto ai colleghi del Movimento 5 Stelle - prima sentivo le accuse mosse al Governo - hanno sempre detto che non volevano quel mostro d'acciaio in Puglia, offrendo come alternativa per gli oltre 10.000 dipendenti gli allevamenti di cozze pelose, come detto da personaggi del Governo dei 5 Stelle. Se all'opposizione dà fastidio la tutela dell'interesse nazionale e dell'Italia, se ne facciano una ragione, perché questo invece è il nostro unico obiettivo: vale a dire evitare la paralisi delle aziende di interesse strategico nazionale e su questo infatti lavoriamo alacremente.

In tale prospettiva, il decreto-legge nella seconda parte inserisce due nuovi commi all'articolo 104-*bis* in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari, nonché in materia di tutela dei terzi nel relativo giudizio. Nella stessa logica si è introdotta una disciplina processuale volta a valorizzare non soltanto la posizione dell'indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ma anche l'interesse dello Stato alla continuità dell'attività tramite la legittimazione processuale dei soggetti preposti alla tutela dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento e alla tutela dell'ambiente.

L'articolo 7 prevede poi la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

In un momento di economia strizzata da un clima di guerra - consentitemi l'espressione - è abbastanza naturale che non si giochi con le stesse regole del tempo di pace. È evidente al contempo che, sia per le aziende di interesse strategico dell'Italia, sia per tutta la vicenda legata all'ex Ilva, niente è destinato a concludersi con l'approvazione del decreto-legge in esame. Ci auguriamo, tuttavia, di restituire alle aziende la solidità necessaria per raggiungere la ripresa produttiva, che è una priorità da perseguire, anche a sostegno di tutto l'indotto.

Nessuno deve dimenticare in quest'Aula che l'ex Ilva rappresenta un *asset* produttivo di primaria importanza per il Paese ed è semplicemente folle anche solo pensare che possa essere andato perso.

Sappiamo che in quest'Aula c'è ancora qualcuno che si commuove alla retorica comunista. Eppure...  
(*Il microfono si disattiva automaticamente*).

Tutta la storia dell'industria moderna mostra che il capitale lavora senza scrupoli per far precipitare tutta la classe operaia al livello della più profonda degradazione: questa frase di Karl Marx fa emozionare addirittura qualcuno in quest'Aula. «La difficoltà non risiede nelle idee nuove, ma nello sfuggire a quelle vecchie»: così diceva Keynes, uno dei più influenti economisti del XX secolo. Si riferiva a questo genere di idee, ma sfuggiremo alla visione di un'economia sempre e solamente socialista. D'altronde, come riteneva sempre Keynes: «Il socialismo marxista deve sempre rimanere un portento per gli storici del pensiero: come una dottrina così illogica e stupida possa aver esercitato un'influenza così potente e durevole sulle menti degli uomini».

Signor Presidente, noi dobbiamo correre, perché chi c'era prima di noi ha perso troppo tempo. Corriamo perché il mercato globale non aspetta le contorsioni della politica. Corriamo perché l'Italia non può rinunciare alla propria vocazione industriale e tecnologica. Sappiamo che questo è il destino dell'attuale Esecutivo sui principali *dossier* che riguardano l'industria italiana, ma accettiamo l'onere con estremo orgoglio. Corriamo, intanto andiamo avanti, certi di avere una sola preoccupazione, ossia la tutela degli interessi degli italiani e nient'altro.

Per questo votiamo in modo favorevole, come Gruppo Lega Salvini Premier, su questo decreto-legge.  
(*Applausi*).

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi senatori, la vicenda dell'ex Ilva si trascina di fatto da ormai oltre undici anni e ha assunto le dimensioni di una enorme matassa di fronte alla quale tutta la classe dirigente del Paese, istituzionale e politica, nazionale e locale, economica e sindacale, è chiamata ad assumersi piene e precise responsabilità. La gravissima situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda è ormai tale che a essere sempre più in forse è la stessa continuità produttiva del più grande polo siderurgico d'Europa. Questo è il punto, né più né meno.

Il problema è che, di fronte a questa disastrosa prospettiva, ci troviamo a discutere di un provvedimento che è del tutto inadeguato, incapace com'è di incidere sulla realtà e di centrare alcuno degli obiettivi necessari. Questo perché non muove dalla comprensione di una realtà, quella di Taranto, che da anni vive una situazione drammatica e sta rischiando di sprofondare in una crisi occupazionale e sociale gravissima; inoltre, perché è privo di una strategia nazionale per il nostro Paese che, se vuole continuare a essere competitivo dal punto di vista economico, ha bisogno di una vera e rinnovata politica industriale dotata di una visione. Ma in questo decreto-legge, francamente, di visione non c'è traccia. D'altra parte, non è una novità. Poche settimane fa abbiamo affrontato il decreto Lukoil e anche in quella circostanza abbiamo visto affermarsi una logica da pronto soccorso, senza la capacità di proporre una terapia adeguata, proprio come oggi rispetto al provvedimento in esame.

Si sta giocando la più importante partita di politica industriale per l'Italia con visione zero e in totale assenza di un piano nazionale della siderurgia. Dal Governo, in tutta la discussione, non è venuta una parola su come si intende affrontare la difficile situazione del mercato dell'acciaio, sia per quanto

riguarda la produzione, sia per quanto riguarda i prezzi.

Inoltre il Governo, durante tutta la fase di discussione, ha dimostrato di essere completamente sordo alle istanze e alle voci che sono giunte dalle istituzioni locali e dal territorio e che abbiamo ascoltato nel corso di tutte le audizioni. (*Applausi*).

Questo è un decreto-legge miope, di cortissimo respiro, che si limita a stanziare risorse per cercare di far fronte alla situazione debitoria pregressa, con il rischio però - colleghe e colleghi - di bruciarne altre di risorse, anche per via di una gestione piuttosto discutibile, quando invece sarebbe necessario un piano di investimenti calibrato sulle politiche ambientali e industriali per il sito. È la ragione per cui abbiamo chiesto, con i nostri emendamenti, un programma pluriennale per vincolare le misure di rafforzamento patrimoniale; un tavolo istituzionale composto dalle amministrazioni centrali e locali aperto al territorio, alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti degli operatori economici e delle imprese. Era questo il modo per dare un riconoscimento pubblico e legislativo a Taranto, una realtà che ha già pagato un tributo altissimo, e arrivare finalmente a una vera e propria svolta per realizzare gli obiettivi fondamentali: bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica, tutela della salute, salvaguardia dei livelli occupazionali e formazione dei lavoratori per prepararli ai nuovi processi produttivi.

Mi rendo conto che c'è qualcosa di molto diverso in questo decreto e non c'è quello che sarebbe stato necessario: un piano industriale ambizioso, che avrebbe richiesto ben altra attenzione e programmazione da parte del Governo. Infatti, in una situazione in cui ci sono 3 milioni di tonnellate di acciaio prodotti e 7.000 addetti in cassa integrazione, è evidente che questo diventa un tema cruciale e il Governo avrebbe dovuto affrontarlo in modo diverso. E ciò anche perché non sfugge a nessuno, certamente non sfugge a noi che, mentre Taranto rallenta fino a quasi fermarsi, condizionando anche gli altri siti presenti in Italia, ArcelorMittal corre in altri stabilimenti e nel resto d'Europa.

È evidente, quindi, che qualcosa, anzi molto non torna e non funziona. Ma è il motivo per cui, a fronte di nuove risorse pubbliche, abbiamo proposto di modificare - e ancora crediamo sia necessario farlo - l'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria al socio pubblico, anticipandolo al 31 dicembre 2023. Voglio dire con molta chiarezza - anche questo è stato detto nel corso di tutte le audizioni - che, senza un assetto diverso, senza una nuova *governance* e una guida capace e sicura, non si riuscirà ad affrontare il tornante decisivo che abbiamo davanti.

È vero che dal punto di vista ambientale non c'è paragone rispetto a dieci anni fa, ma questo non può bastare. E quel che si è fatto non è sufficiente: troppo grande e cruciale è la sfida ambientale per non vedere che l'indispensabile piano di decarbonizzazione da portare avanti non può essere solo uno *slogan*, ma deve essere anche un preciso obiettivo per arrivare alla completa eliminazione delle emissioni climalteranti. E la produzione di acciaio *green* di cui tanto si parla non è solo possibile, ma è la carta su cui Taranto deve puntare per tornare a essere competitiva.

Allo stesso modo, non si può non tenere costantemente presente che l'ex Ilva è anche l'indotto: di questo ci siamo occupati, cercando di tutelare le imprese fornitrici, consapevoli che il livello di sofferenza del contesto industriale che gravita attorno ad Acciaierie d'Italia è arrivato ormai a un punto limite. Per questo è indispensabile ripartire con gli ordini e le attività delle imprese appaltatrici dell'indotto devono ripartire. È per questo che abbiamo previsto di stanziare 50 milioni di euro per le fatture non saldate e garantire l'accesso al credito per i fornitori creditori di Acciaierie d'Italia.

Come se tutto questo non bastasse ancora, a sconcertare di più è la totale assenza di attenzione da parte del Governo ai temi dell'ambiente e della salute dei cittadini. Da parte nostra abbiamo chiesto che si effettui la valutazione di impatto sanitario, prevedendo, in caso di rischi per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione di attività produttive. Lo scudo penale che è stato previsto - è stato detto negli interventi che mi hanno preceduto - rappresenta un vero e proprio schiaffo a Taranto e ai suoi cittadini.

Abbiamo proposto di sopprimerlo e comunque di limitarne l'ampiezza (*Applausi*), escludendo la sua applicabilità per fatti riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per tutto questo serve un cronoprogramma degli investimenti, perché elettrificazione e decarbonizzazione sono le strade che possono consentire a Taranto di ritornare centrale nella

produzione di acciaio in Europa. Tutto questo manca nel decreto-legge, perché non nasce da uno sguardo portato avanti e lontano. Colleghi, i piani Mattei che tanto vengono evocati parlando di immigrazione dovrebbero servire innanzitutto a fare delle politiche industriali nazionali, cosa che non troviamo né in questo né nei decreti-legge precedenti.

Per fare tutto questo ci vorrebbe una visione. Del resto, è dall'inizio di questo cammino che il Governo procede così a tentoni, alternando operazioni di cinico e rozzo *marketing* politico, portate avanti su un piano identitario e ideologico, a provvedimenti improvvisati e confusi come questo; provvedimenti sui quali il più delle volte ha dovuto fare imbarazzate retromarcie, fino al presente decreto-legge e - per stare all'attualità - alla vicenda di queste ore del superbonus e della cessione dei crediti fiscali, su cui ci si è mossi senza alcun preavviso, senza un progetto chiaro, mettendo in pericolo la sopravvivenza di 25.000 aziende e rischiando di provocare un vero e proprio terremoto sociale.

A guidare ogni passo del Governo sembrano esserci davvero due parole: improvvisazione e approssimazione. Come principale forza dell'opposizione, se anche noi pensassimo solo al nostro esclusivo interesse, dovremmo esserne lieti, perché con il passare del tempo e il moltiplicarsi di provvedimenti che creano problemi o addirittura dannosi, gli italiani che hanno dato fiducia a questa maggioranza si accorgeranno di averla malriposta. Noi però siamo abituati a fare diversamente, a ragionare pensando al bene del Paese e, se oggi esprimiamo critiche approfondite e molto argomentate, è perché ci teniamo a questo Paese. Con il decreto-legge in esame non si raggiungono gli obiettivi che si dovrebbero ottenere e lo giudichiamo insufficiente, incapace di affrontare una partita decisiva per un settore fondamentale della nostra industria. E questa insufficienza e questa incapacità davvero non possiamo permetterle. Per questo il Partito Democratico esprimerà un voto contrario. (*Applausi*).

[FALLUCCHI](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALLUCCHI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sono contenta di poter intervenire in dichiarazione di voto su un provvedimento così importante che riguarda la terra che amo: la mia Puglia, la nostra Puglia. (*Applausi*). Sono altresì felice di poter soddisfare qualcuno che, come da tradizione del partito al quale appartiene - la solita sinistra demagogica e populista - aveva così forte la necessità di sentire la mia voce. È giusto, senatrice Aurora Florida?

In quest'Aula negli ultimi dieci anni si è discusso e soprattutto taciuto - ahimè - su svariati decreti-legge concernenti il caso Ilva, alcuni dei quali proposti da Governi di sinistra e 5 Stelle, e in quei casi si è visto che c'erano elementi errati assurdi, e non in un testo come questo che ha necessitato solo di alcune piccolissime limature tecniche.

Il decreto-legge che ci accingiamo a convertire punta all'efficientamento di settori strategici per il nostro interesse nazionale, perché è rivolto a quelle realtà in grado di incidere positivamente sul PIL italiano e che dunque creano ricchezza economica e benessere. Il provvedimento è stato elaborato dal Governo mentre era all'esame del Parlamento il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici; una circostanza che scandisce in tutta evidenza la prontezza, l'operatività e la serietà con cui il Governo si pone rispetto ai problemi atavici e alle grandi questioni che investono il Paese. (*Applausi*).

Infatti, durante l'esame del precedente decreto era emersa l'esigenza di intervenire per consentire la prosecuzione dell'attività produttiva in particolari circostanze, con riferimento allo stabilimento di Priolo. Oggi ci troviamo di fronte al decreto-legge n. 2 del 2023, che non soltanto affronta i problemi urgenti del polo siderurgico di Taranto, ma permette anche di dare risposte ad altre crisi aziendali riferite ad impianti nazionali strategici.

Da pugliese, da donna che da sempre fa politica sul territorio, prima ancora che da senatore della Repubblica, non posso che soffermarmi su quanto questo provvedimento entri finalmente nel merito della questione ex Ilva. Finalmente, sì, perché nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti decreti e decreti, promesse a promesse, impegni presi con i cittadini tarantini e con quelli dell'intera Puglia da parte del Governo a maggioranza MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico senza che però nulla fosse realmente fatto in concreto. (*Applausi*).

Questo decreto, invece, e non solo per il caso dell'ex gruppo Ilva, ma per tutte le imprese di interesse

strategico, vuole reintrodurre le condizioni per la sostenibilità dell'investimento, stabilendo che le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta. Questa è l'unica scelta di buon senso se davvero si vogliono porre in essere fatti concreti, in grado di traghettare la nazione verso una seria e credibile ripresa economica. È il momento di accantonare le chiacchiere - e troppe ce ne sono state nel corso dell'ultima legislatura - per passare ad azioni mirate, in grado di apportare un contributo fattivo e determinante per il rilancio, non solo dell'economia, ma anche del mondo sociale.

Per quanto riguarda gli effetti che il decreto ha su Acciaierie d'Italia, il provvedimento dà la possibilità che vengano attuati e definiti gli accordi tra Invitalia e ArcelorMittal, sancendo la possibilità di una modifica dei patti parasociali, che incideranno su aspetti cruciali quali la partecipazione azionaria e la futura *governance*.

Ancora, oltre a tutto questo, l'intervento del Governo di centrodestra dà corpo a una serie di impegni sottoscritti dai soci: rilancio del sito produttivo; garanzie occupazionali, fissando un *target* di produzione superiore a quelli conseguiti da Acciaierie d'Italia nell'ultimo biennio; riconversione industriale per un impianto *green*, senatore Turco; risanamento ambientale con il completamento dell'AIA nei tempi previsti; investimenti legati allo sviluppo industriale e al polo di Taranto; iniziative di economia circolare; attivazioni di impianti di desalinizzazione tramite il recupero delle acque dolci dei fiumi Tara e Sinni; lo sviluppo del porto tramite impianto di degassificazione.

Solo azioni concrete, che segnano un netto cambio di passo rispetto a quanto hanno invece fatto i Governi di sinistra, i quali, per quanto riguarda in particolare la questione dell'ex Ilva, sono rimasti schiacciati da un falso ambientalismo dall'impronta tutta ideologica, che, oltre a non determinare alcun aiuto in termini economici, non ha contribuito in alcun modo, neanche sulla sostenibilità ambientale dell'acciaieria. Il tutto senza contare i danni arrecati a uno degli *asset* fondamentali del sistema Paese e il dramma occupazionale che ha investito Taranto, la sua Provincia e l'intera Regione Puglia.

Questo decreto guarda invece ad aspetti concreti, cui si vuole rispondere con azioni necessarie a far sì che possa prendere corpo una strategia e che sul tavolo non rimangano, come troppo spesso accaduto in questi anni, soprattutto per il caso ex Ilva, solo delle buone intenzioni.

Chi governa e chi legifera deve avere non solo delle buone intenzioni, delle buone idee, ma anche e soprattutto il coraggio di trasformare in azioni ciò che promette agli elettori, e deve possedere le capacità di tradurre le parole in fatti tangibili. (*Applausi*).

Tutti ricorderanno - anche i non addetti ai lavori - che da Monti, quindi nel 2012, a Draghi, il Governo che ha preceduto l'Esecutivo Meloni, non c'è stato Esecutivo negli ultimi dieci anni che non si sia occupato dell'Ilva di Taranto, la più grande acciaieria europea, nata nel 1965, proprio per dare ricchezza a un territorio e a tutto il Mezzogiorno.

Il quarto centro siderurgico di Taranto, che fu inaugurato dall'allora presidente della Repubblica Saragat, dopo soli cinque anni dalla sua attivazione, sfornava, già nel 1970, il 41 per cento della produzione totale di Italsider; percentuale che nel 1980, anno in cui lo stabilimento ricevette nuovamente la visita dell'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, raggiunse addirittura il 79 per cento del totale.

Nel 2005 sono 188 le imprese pugliesi dell'indotto Ilva che fatturavano in totale 310 milioni di euro. Taranto, la Puglia e il Mezzogiorno rappresentavano un'eccellenza dell'industria, il motore dell'economia italiana. Meno di vent'anni dopo, alla luce di una gestione ottusa e populista, qualcuno è riuscito a cambiare in peggio la storia economica del nostro Paese. (*Applausi*).

Purtroppo, l'attenzione del Governo italiano si è resa necessaria dal sequestro degli impianti nel luglio 2012 per gravi reati ambientali ed è via via proseguita con una serie di decreti-legge chiamati a dare risposta alle emergenze che di volta in volta si presentavano. Questo certamente ha generato un danno economico, ma la tragedia umana che hanno vissuto i cittadini di Taranto è più di tutto lo stimolo a fare presto e a risolvere definitivamente il problema ambientale.

La prima cosa da fare, su un problema così complesso come quello dell'Ilva, è mettere da parte demagogia e populismo e affrontare il tema in chiave di politica industriale. Per questo, più avanti elencherò quello che di buono - molto poco, in realtà - è stato finora fatto, oltretutto in modo



decisamente intempestivo. Abbiamo visto, infatti, in questi anni dove ci ha portato una simile conduzione del problema.

I 5 Stelle hanno illuso e massacrato un territorio, senza dare alcun apporto oggettivo alla risoluzione del problema. *(Applausi)*. Nessun risultato è stato raggiunto, nessuna promessa si è trasformata in realtà; semmai, la questione si è complicata ulteriormente. *(Commenti)*.

È chiaro che Acciaierie d'Italia è un valore aggiunto per il Mezzogiorno tutto, e che Taranto e la Puglia non possono fare a meno di una presenza industriale così importante. Dentro e fuori dai confini nazionali l'acciaio alimenta catene e filiere dell'economia nazionale, ma i pugliesi non possono continuare a pagare il costo economico e sociale della mancata sostenibilità ambientale dell'impianto.

Ora che lo Stato è parte di Acciaierie d'Italia l'attenzione deve fortemente concentrarsi sulla soluzione, sugli incentivi e gli aiuti concreti. Per questo discutiamo oggi di questo decreto-legge perché, con il Governo Meloni, lo Stato fa lo Stato e non si nasconde dietro a demagogia e populismo. *(Applausi)*. Il Governo fa il Governo e non una sterile e perpetua propaganda politica.

La maggioranza fa la maggioranza e lavora per gli interessi della Nazione e per gli italiani. Le priorità sono la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la competitività dell'impresa, a maggior ragione visto il nuovo scenario energetico internazionale.

È sulla scorta di queste considerazioni che, con orgoglio e soprattutto con la convinzione che i passi fatti finora vadano assolutamente nella direzione giusta, nonché nella consapevolezza che questo Governo ha tutte le carte in regola per riuscire a determinare le migliori condizioni economico-sociali e che la nostra Nazione, come è sempre stata, è una grande Nazione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia *(Applausi)*, perché dal voto di oggi in quest'Aula sono certa che si potrà iniziare a scrivere un nuovo capitolo in grado di proiettare l'ex Ilva, la città di Taranto, la Regione Puglia e l'intera Italia nel futuro. *(Vivi applausi. Congratulazioni)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale».

*(Segue la votazione)*.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	143
Senatori votanti	142
Maggioranza	68
Favorevoli	78
Contrari	57
Astenuti	7

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Riprenderemo i nostri lavori con la discussione e la deliberazione sulla proposta di questione pregiudiziale sul provvedimento recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori; i lavori odierni proseguiranno con la discussione generale sul provvedimento, mentre la votazione degli emendamenti e del provvedimento nel suo complesso si svolgeranno nella mattinata di domani.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,27, è ripresa alle ore 15,32)*.

#### **Presidenza del presidente LA RUSSA**

**Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:**

***(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (ore 15,32)***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 553.

Prego i colleghi di prendere posto e rivolgere lo sguardo verso la Presidenza.

Ha facoltà di parlare il senatore Parrini per illustrare la questione pregiudiziale QP1, che però non vedo in Aula. È assente anche il Governo. Non vedo nemmeno gli altri firmatari della proposta di



questione pregiudiziale, Malpezzi, Giorgis, Meloni e Valente.

Aspettiamo qualche minuto... Ecco, vedo il ministro Calderoli e anche il senatore Parrini a cui do la parola per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio e mi scuso per aver raggiunto l'Aula in ritardo, ma questo è avvenuto per una ragione indipendente dalla mia volontà. Infatti la nostra Commissione, la Commissione affari costituzionali, ha dovuto interrompere i lavori allo scoccare delle 15,30, senza aver nemmeno potuto iniziare a esaminare e votare i singoli emendamenti. Quindi la prima osservazione che mi corre l'obbligo di fare, dato che stiamo discutendo di una questione pregiudiziale avanzata dal Gruppo Partito Democratico e da altri Gruppi ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, è che uno dei motivi per cui sarebbe bene non proseguire l'esame di questo provvedimento è che si tratta di un provvedimento molto importante, contenente a nostro avviso disposizioni molto gravi e rilevanti, che il Senato della Repubblica non ha avuto tempo a sufficienza per esaminare. La nostra Commissione si è potuta occupare di questo provvedimento, che ha effetti così rilevanti, per pochissime ore. C'è una ragione per cui questo è avvenuto? A noi sfugge.

Il decreto-legge n. 1 del 2023 è stato promulgato il 2 gennaio del presente anno, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in pari data ed è entrato in vigore il 3 gennaio 2023. Questo significa che il Senato poteva utilizzare questa settimana per tutti gli approfondimenti necessari e opportuni, in quanto avrebbe potuto benissimo passare alla votazione degli emendamenti e al voto finale sul provvedimento la prossima settimana. Per quale ragione la Conferenza dei Capigruppo abbia assunto una determinazione diversa, ledendo le prerogative di tutta la 1a Commissione e in particolare dei Gruppi di opposizione, che non hanno potuto nemmeno iniziare a votare i loro emendamenti uno per uno, noi lo ignoriamo e non possiamo, in sede di discussione della questione pregiudiziale, non sottolinearlo. Quindi il primo motivo per cui, a nostro avviso, non bisognerebbe continuare ad esaminare questo provvedimento è che non si può affrontare, con questa leggerezza, con questa fretta e con questa mancanza di spiegazioni sulla fretta, un provvedimento di tale importanza.

Poi è un provvedimento ingannevole, tragicamente ingannevole. Il titolo di questo decreto è: «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori». Ma non si ravvisa, all'interno del provvedimento, niente che assomigli a una volontà di gestione dei flussi migratori. Il titolo del decreto avrebbe dovuto essere: «Misure non urgenti per la strumentalizzazione politica dei flussi migratori». Questo sarebbe stato il titolo corretto e appropriato. (*Applausi*). Quindi anche la natura ingannevole del provvedimento ci spinge a dire che non dovremmo andare avanti. La gestione manca, la confusione c'è tutta; è una norma manifesto, una norma propaganda. I primi a sapere che non produrrà nessuno degli effetti voluti da chi l'ha proposta sono coloro che l'hanno elaborata.

Vengono dichiarati degli obiettivi, che possono essere più o meno condivisibili - e per noi non lo sono - ma gli strumenti approntati all'interno della norma per raggiungere quegli obiettivi sono palesemente inadeguati.

Ci sono poi altre ragioni e ne cito due, perché il tempo corre velocemente. Si tratta di una norma che va in palese contrasto con alcune disposizioni fondamentali della nostra Costituzione e, quel che è più importante, con norme consolidate che fanno parte di convenzioni e trattati internazionali. Abbiamo ricevuto tirate di orecchi, rimproveri e critiche molto forti da organizzazioni internazionali importanti - penso, per esempio, alla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, un'organizzazione che comprende 46 Paesi europei - che sono arrivate a chiederci di ritirare il decreto o di cambiarlo profondamente: una norma come quella sui salvataggi multipli, per esempio, è in contrasto con tutto il diritto internazionale consolidato. (*Applausi*).

State facendo un disastro. Soprattutto, c'è una disattenzione e un'indifferenza ad alcuni diritti umani fondamentali. Quando si fa una norma di questo tipo, al di là dell'opinione politica che si ha, ci si dovrebbe porre una domanda: con queste norme si aumenta o si diminuisce la sofferenza che si infligge a persone che già molto soffrono per persecuzioni, per guerre, per fame, per tutte le ragioni che le inducono ad abbandonare la loro terra e ad affrontare un viaggio a rischio della vita in mare aperto per un sogno di vita migliore altrove?

Con queste norme la sofferenza potenziale che si infligge cresce e già questo le rende irragionevoli e in

contrasto con il diritto internazionale. Da questo punto di vista noi potremmo citare quello che, commentando questa norma, ha detto un costituzionalista che stimo molto, Salvatore Curreri, il quale, scrivendo un articolo su questo decreto-legge, a un certo punto, rivolgendosi ai legislatori, ha detto: «Sappiatelo, è tutto inutile. Per quanti sforzi facciate, ci sarà sempre la Costituzione sopra di voi». Lo ricordo oggi ai colleghi della maggioranza e al rappresentante del Governo; potrei anche dirvi: sappiatelo, è tutto inutile. Per quanti sforzi facciate di complicare la vita a chi va in mare per salvare vite che sono in pericolo, ci sarà sempre la Costituzione sopra di voi. (*Applausi*). Poi però, dopo avervelo detto, mi rendo conto che non c'è nessun bisogno che ve lo dica, perché i primi a sapere che, non appena la questione sarà posta alla nostra Corte costituzionale, questa norma non reggerà un esame di legittimità costituzionale e non supererà le prove di un giudizio di un qualunque tribunale italiano, sono coloro che le norme le hanno scritte. C'è totale indifferenza rispetto al fatto di scrivere norme che si sa in principio che saranno dichiarate illegittime rispetto alla nostra Costituzione e al nostro ordinamento.

Come volevasi dimostrare, pochi giorni fa il tribunale di Catania ha dichiarato assolutamente contrario a qualsiasi diritto il decreto interministeriale di novembre; la stessa fine faranno queste norme non appena saranno portate all'attenzione di un tribunale o andranno davanti alla Corte costituzionale. Probabilmente, però, si pensa che il risultato politico, quello cioè di aver indicato all'opinione pubblica un bersaglio ideologico contro cui scatenare una guerra, sarà stato raggiunto.

L'ultimo motivo per cui non si dovrebbe esaminare questo provvedimento e per cui dovrebbe essere ritirato, così da poterci occupare di altro, di questioni veramente urgenti nel modo corretto, è che esso è anche tragicamente fallimentare rispetto agli obiettivi che dichiarate. Il Governo Meloni passerà - non dico alla storia, non esageriamo - alla cronaca come quello che, nel corso della propria vita, fin qui misurata dagli indicatori, ha visto raddoppiare gli sbarchi nel nostro Paese; anzi, se restringiamo il periodo della valutazione dal 1° gennaio al 20 febbraio 2023, i migranti sbarcati nel nostro Paese sono triplicati rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 2021.

Quindi si tratta di un provvedimento che non solo è ingannevole e contrario al diritto internazionale, ma fa acqua da tutte le parti e non raggiunge nessuno dei risultati che si propone e dichiara di voler raggiungere.

Il Governo vede triplicare gli sbarchi; immaginatevi se questa triplicazione fosse avvenuta con all'opposizione alcuni dei partiti che oggi sono in maggioranza: avremmo avuto proteste sotto i palazzi delle istituzioni e alte grida. Oggi, invece, tutti zitti: il problema sembra sparito dall'orizzonte della discussione pubblica.

Servirebbe ben altro: servirebbero intese a livello europeo; servirebbero scelte condivise. Ma rispetto a tutto ciò state facendo l'esperienza che fanno tutti i sovranisti di tutto il mondo. Anche il Governo più tostamente sovranista incontra sempre un Governo più sovranista di esso che lo spiazza, e questo sta succedendo anche a voi. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questa proposta pregiudiziale, perché pensiamo che il decreto-legge in discussione violi il dettato costituzionale, le norme di diritto internazionale e pure quelle di diritto europeo. Questo non solo perché, ancora una volta, viene scelta la strada della decretazione d'urgenza su un tema che avrebbe dovuto essere contenuto in un disegno di legge ordinario. Non è vero che esso contiene disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, ma c'è soltanto il tentativo, che dal mio punto di vista è vergognoso, di rendere più complicate e meno efficaci le operazioni di soccorso. Inoltre, proprio per il suo configurarsi come un incentivo all'omissione di soccorso, si configura come un decreto costitutivamente e intrinsecamente anticostituzionale, che contrasta tutti gli obblighi di soccorso contenuti nelle leggi.

Ancora una volta avete scelto di dar vita ad una vera e propria norma bandiera, una norma ideologica, cinica, che ha un obiettivo chiaro anche se non dichiarato, cioè rendere più difficili, se non impraticabili, i soccorsi in mare. Voi partite, come spesso avete fatto in questi anni, da un assunto che

però è falso, una bugia che avete alimentato con continue operazioni di propaganda, ossia quella tesi secondo la quale le ONG che operano nel Mediterraneo centrale e che svolgono salvataggio in mare sarebbero funzionali all'immigrazione clandestina. Questa è una bugia, una tesi mai dimostrata da nessun tribunale e smentita anche da un recente rapporto delle Nazioni Unite, che certifica peraltro come le cause della migrazione degli esseri umani siano da ricercare certamente non in questo fattore, le ONG, ma nelle cause che tutti conosciamo benissimo da anni, come le guerre innanzitutto e, da un po' di anni a questa parte, anche nelle conseguenze catastrofiche dei cambiamenti climatici. Quello stesso cambiamento climatico - lo dico al Governo e alle forze di maggioranza - che avete negato per decenni, peraltro riempiendovi la bocca di quella ipocrita formula che dice di "aiutarli a casa loro", mentre tutte le vostre politiche andavano in una direzione opposta, come avete fatto anche nell'ultima legge di bilancio quando avete tagliato i fondi per la cooperazione internazionale.

Differentemente da quello che voi affermate, nessun rapporto illecito è emerso tra le ONG e i trafficanti: è ampiamente dimostrato come non sia la presenza delle navi delle ONG nel Mediterraneo a determinare le partenze dalla Libia. Allora, anziché supportare le ONG, che peraltro solo lo scorso anno hanno salvato la vita a 14.000 naufraghi e a oltre 200.000 nel corso dell'ultimo decennio, voi le criminalizzate.

Con questo decreto varate disposizioni che non faranno ovviamente cessare i gravi motivi che inducono le persone a fuggire, né le operazioni di soccorso umanitario imposte dal diritto internazionale. Le uniche disposizioni di urgenza che questo Parlamento dovrebbe affrontare dovrebbero riguardare non la limitazione della presenza delle ONG in mare, ma una riforma - quella sì urgente e necessaria - del sistema di accesso e accoglienza, che ponga finalmente al centro il rispetto dei diritti umani e la tutela della vita delle persone. (*Applausi*).

Voi invece criminalizzate le ONG, chiamate dispregiativamente sistematico il loro lavoro di ricerca e soccorso, che peraltro è sistematico perché diventa sistematico, perché nel Mediterraneo centrale (ve lo ricordo: purtroppo il più grande cimitero a cielo aperto del mondo) non c'è nessun altro se non loro. Con queste norme volete liberare quell'area dalla loro presenza, volete che non ci sia più nessuno che svolga questa preziosissima funzione.

Anche il Consiglio d'Europa vi ha detto che il testo che state proponendo non è conforme agli obblighi in materia di diritti umani e neanche agli obblighi di diritto internazionale che il nostro Paese ha contratto. L'idea di mandare una nave in un luogo lontano centinaia di chilometri non è conforme né all'idea di porto sicuro, né naturalmente all'etica e alla dignità che un Parlamento e un Governo dovrebbero avere. Allo stesso modo, i trattati internazionali non prevedono il bisogno di raggiungere tempestivamente un porto, ma solo quello di prestare soccorso.

Voi volete impedire l'approdo in Italia delle persone salvate dai naufragi e, conseguentemente, impedire che l'Italia diventi lo Stato competente all'esame delle domande di protezione internazionale. Infatti, non a caso, pretendete, in uno degli articoli più discutibili di questo provvedimento, una sorta di qualificazione giuridica soggettiva di ognuna di quelle persone, quando l'obbligo di soccorso in mare in condizioni di pericolo oggettivamente ne prescinde, come ricorda peraltro in maniera categorica la Corte di cassazione nel famoso caso Rackete - che ovviamente tutti ricordiamo, perché fu oggetto di cronaca nel corso degli anni passati - quando afferma che le operazioni relative alle domande di protezione internazionale devono essere svolte in terra, solo una volta che i naufraghi siano stati messi in salvo.

Ancora, Sottosegretario, violate i trattati internazionali, quando dite che il porto di sbarco deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, lasciando intendere un divieto di salvataggi multipli, pretesa che peraltro non avverrà mai, perché ogni capitano, qualunque capitano al mondo che ha già prestato opera di primo soccorso, qualora dovesse venire a conoscenza di un'altra e nuova situazione di pericolo, naturalmente dovrà sempre prestare assistenza e dirigersi verso la zona dove è in atto la situazione di pericolo (*Applausi*), come fanno tutti i comandanti del mondo e come dice in maniera incontrovertibile la legge del mare. Peraltro, questo è già avvenuto due volte da quando questo decreto è in vigore, proprio smentendo quanto state raccontando. Per questo la vostra norma è soltanto un'operazione di propaganda. La realtà che vi rifiutate di vedere è che queste navi di

soccorso stanno riempiendo un vuoto che gli Stati europei hanno deliberatamente lasciato con l'interruzione delle proprie operazioni di soccorso.

Signor Sottosegretario, gliel'ho detto anche poco fa in Commissione: se volete impedire che i privati si sostituiscano all'autorità pubblica, come ha detto recentemente - sciaguratamente secondo me - il ministro Piantedosi, c'è solo un modo e io vi dico fin da subito che sarei d'accordo se lo faceste: ripristinare Mare nostrum. Ripristinatela! (*Applausi*). Quella missione, come qualcuno ricorderà, nacque in seguito a una delle più grandi tragedie che purtroppo ha riguardato il nostro Paese e il mar Mediterraneo: il naufragio di Lampedusa, quella immane tragedia del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone, di cui molti minori. Io all'epoca ero senatore e la forza cui appartenevo era all'opposizione del Governo Letta, che istituì quella missione; ma dal mio punto di vista valutai ugualmente quello come uno sforzo straordinario una missione istituzionale di ricerca e di soccorso degna - quella sì - di un Paese democratico.

**Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 15,55)**

(*Segue DE CRISTOFARO*). Ripristinate quella missione; anzi, se ci riuscite, fatelo come Europa e non semplicemente come Italia. Convincete gli altri Governi europei; convincete i vostri alleati degli altri Paesi europei, quelli che in Europa si oppongono a tutte le forme di redistribuzione e di cooperazione collettiva. Fatelo se ci riuscite.

Noi di Alleanza Verdi e Sinistra vi invitiamo a non convertire in legge questo decreto-legge vergognoso e in ogni caso, signor Sottosegretario, signor Ministro, forze di maggioranza, sappiate che non lo farete in nostro nome. State violando la Costituzione, le leggi e i trattati internazionali. Per parte nostra, ci riconosciamo nelle parole della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa: ritirate questo decreto-legge - ha detto - e assicurate che un nuovo testo sia pienamente conforme agli obblighi del Paese in materia di diritti umani e di diritto internazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di abbassare il tono della voce o, se hanno da fare un comizio, di uscire dall'Aula per rispetto nei confronti del collega che sta parlando, ma soprattutto di quei colleghi che vogliono ascoltare.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sottosegretario Molteni, colleghi, è evidente che il decreto-legge in esame non serve a granché. Peraltro, è stato già sottolineato che il suo stesso titolo non ha senso: non c'è nessuna gestione dei flussi migratori, come recita il titolo del decreto-legge, ed evidentemente nel Governo non c'è la volontà di creare una seria politica dei flussi migratori, cioè di gestire un fenomeno epocale, che contraddistingue la nostra epoca e che certamente non riusciremo a fermare con le mani. Bisognerebbe avere una visione olistica - come si dice con un termine di moda in questo momento -, cercare di comprendere anche quanto abbiamo bisogno di migranti in questo nostro Paese. Io ricordo le dichiarazioni del senatore Garavaglia, che nello scorso Governo era Ministro e aveva la responsabilità del turismo, quando sottolineò il bisogno che abbiamo di lavoratori che vengano dall'estero; oggettivamente, infatti, sappiamo che molti Paesi guardano al fenomeno migratorio anche con interesse perché tra i migranti ci sono persone che sono portatrici di competenze tecnico-professionali che sarebbero di grande interesse per il nostro Paese. Avremmo bisogno di lavorare con i Paesi rivieraschi; avremmo bisogno di lavorare tantissimo con i Paesi del resto d'Europa, di convincere l'Unione a lavorare in modo costruttivo per la redistribuzione di coloro che arrivano nell'Unione europea, perché è evidente che oggi si arriva a Lampedusa come i nostri antenati arrivavano ad Ellis Island: non si arriva a Lampedusa perché è in Italia, così come non si arrivava a Ellis Island perché era nello stato di New York; si arriva a Lampedusa perché è nell'Unione europea. Purtroppo, però, il Governo non lavora nell'Unione europea per stabilire rapporti di collaborazione che possano sostenerci in questo sforzo; il Governo Meloni è vicino al Governo polacco e al Governo ungherese; Esecutivi che hanno sempre preso posizioni non favorevoli alle esigenze italiane e che, anzi, ogni qualvolta si sia proposta una redistribuzione dei migranti, hanno girato il pollice verso il basso, facendo esattamente il contrario dell'interesse italiano, proprio perché noi siamo in una posizione anche geografica che ovviamente ci pone in una luce e in una prospettiva particolare rispetto

ai flussi migratori.

Oggi, però, non siamo qui a discutere del merito di questo provvedimento. Avremo modo di votare gli emendamenti e di fare le dichiarazioni di voto. Oggi parliamo in particolare del fatto che, a nostro avviso, c'è una patente e manifesta incostituzionalità di questo decreto.

Io credo non ci sia molto da dire dal punto di vista tecnico. Io ho ascoltato molti colleghi approfondire le varie questioni per le quali questo decreto si pone in violazione del diritto internazionale e della Costituzione. A me, però, basta dire una cosa molto semplice. Vi è una legge, che non è soltanto la legge del mare, la legge dei trattati e la legge delle convenzioni internazionali, ma è la legge dell'umanità. Essa dice che, di fronte ad una persona in difficoltà in mare, c'è da fare una e una sola cosa: tendere la mano e salvarla. (*Applausi*).

Non c'è altro da fare. Non c'è decreto-legge, non c'è legge. Esiste la legge morale dentro di noi e il cielo stellato sopra di noi, come diceva qualcuno più importante di me. Basterebbe dire questo. Ed è la stessa anima del nostro Paese che lo prevede. Signor Sottosegretario, questo decreto, di fatto, serve soltanto a complicare la vita a chi risponde a quella legge morale. È una sorta di salto ad ostacoli che viene posto davanti a chi fa il comandante di una nave e si trova ad aiutare delle persone.

Succedono cose per cui a chi ha salvato 95 persone nel Mediterraneo viene detto che il porto al quale si devono dirigere è il porto di La Spezia: 1.200 chilometri di traversata per portare a La Spezia gente che poi viene caricata su un autobus e portata a Foggia, a 750 chilometri di distanza e undici ore di viaggio in autobus. Ciò indica le intenzioni di questo decreto.

È un decreto che non regolamenterà nessun flusso; è un decreto che creerà una serie di problemi burocratici, minacciando sanzioni irrogate dai prefetti senza un giudice terzo, sanzioni i cui presupposti amministrativi sono indeterminati. Insomma, sappiamo qual è la vostra tecnica legislativa. L'abbiamo imparata nel Governo Conte 1, quando i decreti sicurezza di Salvini già avevano dato prova di sé richiamando, giustamente, l'attenzione anche della Presidenza della Repubblica.

Un decreto che invece di dire che per prima cosa si salva chi è in difficoltà e che pone una serie di ostacoli pratici a chi quella legge dovrebbe applicare è certamente un decreto anticostituzionale, incostituzionale e sicuramente questo sarà rilevato dall'alta Corte.

Oltre, appunto, alla violazione delle convenzioni e dei trattati, aggiungo che c'è evidentemente un tradimento dello spirito della nostra Carta costituzionale, che è uno spirito solidaristico, che è lo spirito di chi dice che chiunque non possa godere delle libertà democratiche trova casa in questo nostro Paese. È lo spirito di chi ha costruito un sistema di *welfare* nel quale il sostegno delle associazioni del terzo settore e del volontariato non è affatto criminalizzato, ma è parte integrante del nostro modo di essere vicino a chi è più debole.

Allora, signor Sottosegretario, ripeto che, indipendentemente da quelli che sono gli aspetti tecnici, esistono questioni morali, cui la nostra Carta costituzionale è ispirata, che sono evidentemente violate, tra l'altro, come qualche collega diceva, anche in modo inutile. I numeri parlano chiaro: quest'anno, tra il 1° gennaio e il 21 febbraio 2023, abbiamo avuto 12.372 sbarchi rispetto ai 4.701 dell'anno prima. Quindi, per quanto vi diate da fare e cerciate di fermare la storia con le mani, ciò non è possibile.

Ciò che dovremmo fare è ribaltare questo tipo di approccio e fare ciò che è doveroso: da un lato, aiutare chi è in difficoltà. Questa è la prima cosa che va fatta. Io sono stato orgogliosamente componente di un Governo che, non è soltanto andato a salvare chi annegava nel Mediterraneo, ma è andato addirittura a dare sepoltura a chi era morto. E lo abbiamo fatto perché questa è la nostra cultura, perché noi siamo la cultura di Antigone. Noi diamo sepoltura ai morti e aiutiamo le persone che sono in difficoltà, e questo è fuori discussione; è il punto di partenza che dovrebbe accomunarci tutti.

Partiti da lì, stabilito questo, trovato l'accordo su questo punto su quale, secondo me, non dovrebbe neanche esserci discussione, perché dovrebbe appartenere a tutti, dovremmo poi provare ad avere un approccio razionale al fenomeno migratorio: le quote, gli accordi con i Paesi rivieraschi e quant'altro.

Arrivare qui - ripeto - con un decreto-legge che abbiamo potuto esaminare soltanto molto rapidamente, che sembra voler esclusivamente penalizzare le ONG, che, come ho detto ripetutamente, sembra voler creare ostacoli al salvataggio in mare di vite umane, credo sia oggettivamente e indiscutibilmente una volontà che sta fuori dal perimetro della nostra Carta costituzionale. (*Applausi*).



È per questa ragione che invito l'intera Assemblea, e certamente il mio Gruppo, ad appoggiare la questione pregiudiziale presentata dal Partito Democratico e a dichiarare ufficialmente che questo provvedimento di legge non ha nulla a che vedere né con la lettera né con lo spirito della Carta costituzionale democratica e repubblicana che ci lega tutti. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia ritiene non fondata la pregiudiziale di costituzionalità, che legittimamente è stata posta.

Voglio dire che stiamo discutendo di questo provvedimento, peraltro, con una calendarizzazione fissata a questa settimana - scadendo il decreto-legge il 3 marzo - proprio perché, anticipando la discussione in termini assolutamente fisiologici, ci sarebbe lo spazio anche per eventuali modifiche che dovessero essere riesaminate dalla Camera. Quando si discute l'ultimo giorno, invece, c'è un effetto tagliola; quindi, secondo me, anche la calendarizzazione è ancora più rispettosa della possibilità di confronto.

Per quanto riguarda il tema che viene affrontato, voglio richiamare l'Assemblea su un *vulnus* che abbiamo subito mesi fa.

Era la scorsa legislatura; io ero Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che si è occupata di alcuni casi riguardanti l'immigrazione. Ricorderà anche il presidente Centinaio che molte questioni riguardavano l'allora Ministro dell'interno del Governo dell'inizio dell'altra legislatura, che era il Ministro Salvini. Per tre volte ci sono state delle accuse: una volta il Senato le ha respinte, anche con il voto dell'Assemblea; altre volte ci sono state valutazioni diverse; è in corso un processo a Palermo. Dopodiché, abbiamo appreso che la Marina italiana aveva fornito a ben sette procure notizie rilevanti ai fini del voto che l'Assemblea esprime, e che - lo posso dire da relatore di quella vicenda - nell'incartamento non abbiamo mai ricevuto.

Colgo l'occasione per dire che, se c'è qualcosa di incostituzionale, non è nei decreti-legge del Governo, ma nelle condotte di alcune procure della Repubblica italiana, che non hanno informato il Parlamento di ciò che sapevano. (*Applausi*). Questo è molto grave, ragion per cui colgo questa occasione per dirlo. Di che cosa parlo? Del fatto che, a suo tempo, un sommergibile della nostra Marina aveva controllato l'operato di alcune imbarcazioni delle ONG e aveva intercettato alcuni dialoghi tra queste imbarcazioni e i trafficanti.

Sono state pubblicate sui giornali, colleghi, non sto rivelando segreti (non dobbiamo fare il giuri d'onore o altro); «La Verità», ma anche altri quotidiani, il 4 dicembre 2022 ha pubblicato questi materiali. Il sommergibile e altri mezzi militari hanno intercettato il dialogo ONG-trafficanti e lo hanno mandato a sette procure della Repubblica; la rivelazione è del 2022, ma i fatti sono molto precedenti; risalgono a quando Salvini era ministro. Quindi, le procure di Roma, di Catania, di Siracusa, di Ragusa, di Messina, di Palermo, Agrigento, Sciacca - quindi forse addirittura più di sette - avevano questi materiali e quando il Parlamento ha ricevuto gli incartamenti per prendere le decisioni proprie, se Salvini avesse agito in qualità di Ministro, nel rispetto dei principi costituzionali o meno, questo materiale non è pervenuto al Parlamento. La magistratura di queste città ha sottratto al Parlamento materiali essenziali per le nostre decisioni. Questa è violazione della Costituzione, perpetrata da sette procure della Repubblica. (*Applausi*). Eh sì, lei fa questi gesti, senatore Nicita, ma è una violazione; lei non era senatore. Noi abbiamo deciso senza conoscere gli atti che sono stati nascosti al Parlamento, questo è un attentato a organi costituzionali da parte di sette procure della Repubblica. (*Applausi*). Procure alle quali, qualche settimana fa, apprese queste notizie che non conoscevo (ero relatore e Presidente della Giunta e non conoscevo questi atti, abbiamo lavorato sugli atti che ci sono stati rimessi dalle procure) ho scritto ai sette procuratori, dicendo che ero il senatore Gasparri, che ero Presidente e relatore e chiedendo come mai non ci avevano mandato gli atti. Ha risposto, signor presidente Centinaio, una procura su sette. Da quest'Aula dico: vergogna, procuratori che non rispondete al Parlamento delle omissioni che avete fatto! Vergogna, vergogna e vergogna! (*Applausi*). Le ho citate, le procure, perché non temo nessuna ritorsione da parte di nessuno.

Questo, colleghi, per dire che la violazione della Costituzione è quella che fanno alcune toghe, che

hanno impedito al Parlamento di decidere con informazioni complete e l'operato di alcune ONG è quello che queste intercettazioni hanno rivelato, il *pull factor*: vanno lì, si mettono d'accordo, i trafficanti mettono natanti pericolosissimi in mare e si moltiplicano le tragedie. Perché la verità è che il cimitero Mediterraneo diventa tale in maniera più grave se si moltiplicano certi viaggi e le attività degli scafisti. Riteniamo, quindi, che il decreto sia adeguato e tempestivo e che sia anche frutto di decisioni assunte in altre legislature.

Anni fa, svolgemmo un'indagine conoscitiva sulle ONG nella Commissione difesa del Senato, allora presieduta dal senatore Latorre, autorevole esponente del PD, quando era Ministro dell'interno Minniti, altro autorevole esponente del PD di allora. Invitammo i responsabili di diverse organizzazioni non governative in Senato, nell'Aula che oggi si chiama delle conferenze (vedo che ci sono senatori che lo ricordano) e alcuni vennero con atteggiamento timoroso e non volevano venire (come gli spagnoli), ma comunque vennero e accertammo una serie di questioni. Si arrivò al codice di regolamentazione delle ONG, che fu chiamato il codice Minniti, e conteneva una serie di direttive sostanzialmente simili al contenuto di questo decreto. Grazie, quindi, al ministro Piantedosi, che non dovette insultare, perché insieme al Governo ha assunto una decisione coerente con l'attività conoscitiva del Senato e del Parlamento, con l'azione che anche il ministro Minniti svolse, cercando di contenere queste attività che andavano oltre le richieste.

Per quanto riguarda la questione dei salvataggi, potrei citare - ma il tempo si sta esaurendo - le accuse fatte a Casarini, uno di quelli che hanno fatto i centri sociali del mare. Secondo alcune accuse, la sua ONG avrebbe preso addirittura dei soldi per prelevare delle persone. Voglio rivendicare anche la posizione di tutto il centrodestra, del Partito popolare europeo, con Weber, che pure ha contestato questa attività di taxi del mare. Siccome si fanno tante citazioni, vorrei dire che questo Governo sta cercando di coinvolgere l'intera Europa in un'azione comune. Noi siamo in mezzo al Mediterraneo, siamo il primo approdo, ma non possiamo essere l'unico punto di arrivo della disperazione dell'Africa, che va affrontata con il piano Mattei, con un piano Marshall, con politiche internazionali di aiuti per mitigare la miseria, le difficoltà, i cambiamenti climatici, tutte le cose di cui parliamo ma che non sono un problema che solo l'Italia può affrontare. Qualcuno disse che al momento sono quattro le Nazioni più esposte nel Mediterraneo: Cipro, Grecia, Italia e Spagna e che ogni Governo europeo dovrebbe mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere, che la politica sui migranti dovrebbe essere consensuale tra i Paesi europei, secondo il principio di collaborazione, perché non è possibile abbandonare a loro stesse le quattro Nazioni più esposte geograficamente, con tutti i migranti che arrivano sulle loro spiagge. Sapete chi l'ha detto? Il Santo Padre, Papa Francesco. Noi, quindi, non solo siamo nel solco della Costituzione, ma nel solco di una solidarietà possibile che deve avere dei limiti, delle condivisioni, delle collaborazioni, che anche il Santo Padre, sensibile a questi temi, ha più volte richiamato.

Cari colleghi, noi riteniamo che sia legittimo esporre gli argomenti che sono stati qui illustrati da altri colleghi, sia legittimo da parte nostra e, quindi, anche del Gruppo Forza Italia, ritenere non fondate le eccezioni di costituzionalità. La normativa - ne discuteremo quando poi affronteremo il merito nelle prossime sedute - è assolutamente coerente con la necessità di una solidarietà possibile, ma di una sicurezza necessaria nel mitigare politiche demagogiche anche di Paesi che danno le bandiere dei loro Stati alle navi delle ONG, ma poi non gli rispondono quando portano i clandestini. Se dai la bandiera, ti devi caricare anche la responsabilità morale e materiale di coloro che arrivano. Non è possibile infatti che la bandiera conti per certi aspetti, ma poi non conti quando è il momento dei doveri, della solidarietà e degli oneri morali e materiali.

Siamo perciò d'accordo con quello che il centrodestra ha detto in Italia e in Europa, siamo d'accordo con quello che accertò il Senato in altre legislature e che altri Governi, con Ministri di schieramenti diversi distanti dal nostro, fecero. Riteniamo che contenere questi viaggi e questa azione contenga anche i naufragi e le vittime. L'Italia continua a svolgere anche con questo Governo una politica di flussi, una politica di aiuti a quei Paesi, che noi auspichiamo e vorremmo vedere realizzata, una politica di responsabilizzazione europea che questo Governo è riuscito ad ottenere. Dice che non si è risolto e i numeri sono gravi. Gli sbarchi ancora numerosi che si verificano dimostra che non c'è alcun



razzismo. Una disciplina però ci deve essere. Il presidente del Consiglio Meloni ha imposto ai tavoli europei, con il vice presidente Tajani e gli altri Ministri, una discussione non facile, di difficile soluzione, ma doverosa. L'Italia ha fatto e fa molto in termini di solidarietà, ha tutto il diritto di fare tanto in termini di sicurezza. Questo vuol dire rispettare la Costituzione, non come quelle sette procure che hanno omesso la comunicazione al Parlamento di atti doverosi ed è questo un motivo di riflessione che fa capire quanto sia necessario riformare la giustizia e imporre il rispetto della sovranità popolare che viene rappresentata dal Parlamento e non dalle procure della Repubblica. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Rinnovo l'invito a mantenere un tono di voce che consenta di parlare e di ascoltare. Ricordo altresì che delle affermazioni pronunciate in Aula sono responsabili esclusivamente i senatori che intervengono nel rispetto di tutti e di ciascuno.

[LICHERI Ettore Antonio \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, con tutto il garbo possibile, anche perché siamo in sede di questione pregiudiziale e quindi entreremo nel merito nel corso della discussione generale e delle dichiarazioni di voto, voglio dire che magari i migranti che arrivano e stanno arrivando fossero solo quelli delle ONG. Il senatore Gasparri sa che non è così, sa che nell'*hotspot* di Lampedusa vi sono 2.700 migranti arrivati con mezzi propri, sa che sono arrivati solo in questo fine settimana 400 migranti su 60 barchini. *(Applausi)*. Il punto è non demonizzare per deviare l'attenzione da un problema che, come è stato detto prima di me, è molto grande, che certamente ti strappa dalla retorica della propaganda elettorale. Però avete vinto le elezioni, avete vinto le elezioni politiche e le regionali, le avete vinte in maniera netta, chiara e questo vi dà il titolo per governare e legiferare. Vi dà il titolo per poter legiferare passando sopra la sanità, l'istruzione, i trasporti, la pubblica amministrazione. Potete fare tanto, potete davvero fare tanto, potete tagliare tutto, ma non potete passare sopra la Costituzione. *(Applausi)*. Questo non potete farlo perché viviamo all'interno di un ordinamento giuridico generale che addirittura poi va ad estendersi all'interno di un diritto internazionale, che deve fare i conti con il diritto della navigazione e potete fare tutto con i voti che avete anche in quest'Aula, ma una cosa non potete farla: non potete contrastare l'omissione di soccorso in mare. Questo infatti ve lo impediscono la Costituzione e il diritto. E non sto parlando di etica, non sto parlando di morale, non sto parlando di quei valori universali di cui hanno parlato egregiamente i colleghi che mi hanno preceduto: il valore della solidarietà, il valore del mutuo soccorso, il valore della condivisione, il valore della comunità. Non sto parlando di etica; sto parlando di legge.

E allora, che questo decreto sia un mostro legislativo inapplicabile nella pratica non ve lo stiamo dicendo solo noi; ve l'ha già detto il Consiglio d'Europa, ve l'hanno già detto le Nazioni Unite e ve l'ha detto anche la sentenza di un tribunale, di quei cattivi magistrati che ce l'hanno con voi e che non vedono l'ora, ogni volta, di nascondervi i documenti, di modificarli e di manipolarli. Sono magistrati cattivi, va bene. Ma c'è una cosa che vi deve far sentire l'obbligo di frenarvi: la Carta costituzionale, i principi e i valori della Costituzione. E questo è un decreto che viola i dettami della Carta costituzionale. Ho concluso. *(Applausi)*.

[ROMEO \(LSP-PSd'Az\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, volevo fare solo una domanda. Visto che il Governo ha sostanzialmente preso il codice di condotta che portò avanti il ministro Minniti nel 2017 e lo ha trasformato in una norma di legge, la domanda è: come mai tutte queste pregiudiziali di costituzionalità, legge del mare, trattati internazionali, Consiglio d'Europa, tutto quello che ho sentito in quest'Aula in questo scorcio di pomeriggio ai tempi nessuno osò portare avanti? *(Applausi)*. È solo una domanda, vorrei capire come mai. Dalla risposta comprendiamo perché tanti cittadini e tanti elettori siano un po' disgustati dalla politica e non vadano a votare. *(Applausi)*.

[GIORGIS \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, a molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli

animi come una infezione latente. Si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma, quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il *lager*. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza. «Finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano»: sono parole di Primo Levi, straordinarie per la loro chiarezza e terribili per il loro contenuto; parole che ricordai in occasione dell'approvazione dei cosiddetti decreti Salvini, poi dichiarati in più parti incostituzionali. Sono parole che ho voluto riprendere oggi, perché sollecitano alla prudenza, alla necessità di mitigare e ricondurre a ragionevolezza le paure e le pulsioni all'intolleranza che albergano in ciascun essere umano. Parole di saggezza, di umanità e di esperienza, che credo siano state dal Governo nuovamente trascurate, perché è del tutto irragionevole e di dubbia legittimità - come ha ben spiegato il senatore Parrini - ostacolare le operazioni di soccorso, obbligando ad esempio le navi delle ONG, dopo un'operazione di salvataggio, a raggiungere senza ritardo il porto assegnato per lo sbarco, impedendo così che esse compiano salvataggi multipli. È del tutto irragionevole assegnare alle imbarcazioni un porto di sbarco molto lontano dall'area in cui è avvenuta l'operazione di soccorso.

È infatti del tutto irragionevole e contrario alla consolidata giurisprudenza considerare adempiuto il dovere di soccorso con il solo salvataggio dei naufraghi a bordo delle imbarcazioni, senza che vi sia altresì lo sbarco degli stessi in un luogo sicuro, cioè in un luogo nel quale le operazioni di soccorso si considerano concluse, la sicurezza dei sopravvissuti e la loro vita non è più minacciata, le necessità umane primarie come cibo, alloggio e cure mediche possono essere soddisfatti e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale.

Una nave che presta assistenza in mare - cito sempre la Corte di cassazione del 2020 - non costituisce luogo sicuro, se non in mera via temporanea, giacché essa, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti soccorse, fra i quali va incluso il diritto a presentare domanda di protezione internazionale.

Mi chiedo dunque che senso abbia, quale giustificazione giuridica e prima ancora politica e umana possa avere costringere le navi delle ONG a percorrere lunghi tratti di navigazione per condurre a terra le persone salvate (*Applausi*) e, al tempo stesso, costringere le ONG a ignorare ulteriori richieste di soccorso nelle vicinanze, nel caso in cui abbiano già a bordo persone tratte in salvo, anche quando avrebbero ancora la capacità di effettuare un altro salvataggio.

Il Governo non sembra però aver prestato alcuna attenzione all'ammonimento di Primo Levi, anche perché non ha reso possibile che di queste considerazioni di merito e di altre preoccupazioni sollevate da moltissime associazioni si discutesse e lo si facesse in maniera adeguata. Il ricorso alla decretazione d'urgenza - e vedremo se fra poco verrà apposta la fiducia - ha infatti mortificato il confronto parlamentare e tolto ogni spazio alla forza degli argomenti.

Per queste ragioni vi diciamo di fermarvi; avviamo un confronto pubblico vero, aperto, nell'interesse del Paese, della legalità e di una convivenza rispettosa dei principi costituzionali e del diritto internazionale, a partire dal fondamentale diritto alla vita, che deve essere garantito a ogni essere umano, quale che sia la sua cittadinanza. (*Applausi*).

**SCURRIA** (*FdI*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**SCURRIA** (*FdI*). Signor Presidente, in questo momento stiamo valutando la proposta di questione pregiudiziale sull'ipotetica illegittimità costituzionale del disegno di legge di conversione del decreto sulla gestione dei flussi migratori.

Il tema più politico si affronterà nella discussione che seguirà questo momento.

Vediamola allora questa pregiudiziale per come è stata presentata dai colleghi del Partito Democratico, appoggiati anche dagli altri colleghi della minoranza. Essa si incentra fundamentalmente su alcuni aspetti: il primo è quello dell'inadeguatezza del decreto-legge come strumento per legiferare su tale situazione; vi sono poi alcuni punti specifici del decreto stesso. Penso di poter dire tranquillamente, a nome di Fratelli d'Italia, che tutti questi punti sono da noi assolutamente rigettati, perché non hanno nessuna compatibilità con quanto viene detto.

Il punto riferito ai decreti-legge è assolutamente stucchevole. Signor Presidente, mi sono laureato nell'ormai - ahimè - lontano 1991 e, quando ho sostenuto l'esame di diritto pubblico, già al tempo la dottrina diceva che c'era una esagerazione di decreti-legge con cui il Governo legiferava sostanzialmente al posto del Parlamento: stiamo parlando della fine degli anni '80.

Il tema diventa però ancora più stucchevole nella proposta di questione pregiudiziale presentata dai colleghi della minoranza perché, tra quello che ci viene detto e quanto è scritto, si fa riferimento in particolare una sentenza della Corte costituzionale del 2007, in cui si condannava l'eccessivo uso dei decreti-legge. Sono andato allora a vedere chi governava nel 2007: Governo Prodi, con ministro D'Alema. Parliamo di Governi di centrosinistra, che abusavano dei decreti-legge (*Applausi*) e che oggi vengono a farci la morale sull'uso di tale strumento. C'è poi un secondo Governo che ha il *record* assoluto di decreti-legge, avendovi fatto ricorso per il 52,4 per cento della sua attività legislativa: sto parlando, pensate un po', del Governo Letta, un nome che ci dice ancora una volta qualcosa. Oggi, ancora una volta, ripeto, c'è qualcuno da quei banchi che viene a fare la morale perché Fratelli d'Italia e il Governo di centrodestra usano il decreto-legge per legiferare una materia che invece è assolutamente di necessità ed urgenza.

Vediamo il merito di quello che dite. Si fa riferimento in particolare al comma 2-*bis*, per cui il decreto-legge prevede le «iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità». Che senso ha scrivere questo quando un simile elemento è già stato superato? È stato ampiamente detto e dimostrato che tali attività non sostituiscono le procedure europee, nel senso che l'informativa a bordo non preclude la possibilità di presentare la domanda a terra e che la raccolta di dati rilevanti non è l'identificazione, che compete ad autorità diverse. Perché scrivete cose che sono già superate dai fatti?

Sempre rispetto all'articolo 2, in alcune lettere successive, c'è l'annosa vicenda del porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità, che deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso. E qui entra in scena il vostro supereroe, la commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa: se c'è qualcuno che in giro per il mondo parla male dell'Italia, voi lo assumete subito come vostro riferimento immediato. (*Applausi*). Di questioni riguardanti i diritti umani evidentemente in giro per il mondo e nei Paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa non ce ne sono; in Iran evidentemente non sta succedendo niente; in Ucraina non sta succedendo niente e nei Paesi africani da cui scappano queste migliaia di profughi e di disperati non succede niente. Evidentemente è interessata a quello che può accadere in Italia se viene approvato questo decreto-legge: questo scrivete. Peccato che non scrivete che il ministro Piantedosi abbia prontamente risposto su questo elemento che la commissaria sottolinea, dicendo che le condizioni previste da questo aspetto sull'immediata richiesta del porto sicuro e il suo raggiungimento senza ritardo non impediscono alle ONG di effettuare interventi multipli in mare e a provvedere ad eventuali ulteriori richieste di soccorso nell'area, anche qualora abbiano già preso a bordo delle persone. Ma allora di che cosa stiamo parlando? (*Applausi*). Abbiamo già risposto su questo ed è già tutto chiaro, a meno che non sia un elemento surreale pensare che una nave prenda a bordo delle persone che sono in difficoltà e stia lì a navigare tranquillamente come se queste persone non avessero bisogno di aiuto, in attesa che forse qualcuno telefoni, come qualcuno ha ricordato prima, perché ci sono altre persone da prendere a bordo. (*Applausi*). Questo è un tema risolto e già chiaro, non c'è bisogno di dire altro.

Voi parlate del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite perché non potete parlare di un'altra istituzione che invece è rimasta silenziosa, l'Unione europea, che su questo non ha detto niente. Il commissario dell'Unione europea su questo tema non ha fatto nessun rilievo al decreto-legge del nostro Governo. Guarda caso, parlate solo di alcuni enti, mentre di altre istituzioni, che potrebbero davvero entrare nella nostra legislazione e che potrebbero fare dei rilievi l'Unione europea non ne parla. Questo vuol dire che il decreto-legge in discussione forse funziona.

In ultimo, permettetemi di soffermarmi anche su questa ossessione che avete di parlare dei porti così distanti. Ma quale aiuto si dà alle persone sbarcandole in situazioni di caos? Perché dobbiamo riempire Lampedusa, la Sicilia, la Calabria, quando sappiamo che quegli *hot spot* e quei luoghi sono già al

collasso e che quindi è normale, giusto e doveroso anche nei confronti di queste persone portarle in altri porti dove possono essere assistite meglio? Permettetemi la battuta: talvolta viene il sospetto che forse, al di là della solidarietà che pontificate in maniera astratta, avete paura che queste persone rovinino le vostre spiagge *radical chic* di Capalbio e di altri luoghi (*Commenti*), dove invece queste persone non le volete assolutamente incontrare. (*Applausi*).

Concludo, signor Presidente, dicendo che è abbastanza evidente, per quello che ho dichiarato, che non c'è nessuna illegittimità costituzionale in questo decreto-legge, nel quale c'è solo il tentativo di mettere in pratica il buon senso e di superare davvero ogni pregiudizio, questo sì, di carattere ideologico. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Germano Sommeiller» di Torino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 553 (ore 16,34)**

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 553.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

### **Discussione del disegno di legge:**

**(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,36)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 553, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori della Commissione.

**BALBONI (Fdl).** Signor Presidente, intervengo per riferire sui lavori della 1a Commissione.

Il disegno di legge di conversione n. 553 è stato esaminato nella giornata di ieri e nella giornata di oggi. (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Posso chiedervi di uscire dall'Aula in rigoroso silenzio, rispettando il relatore e i colleghi che vogliono ascoltare?

**BALBONI (Fdl).** Questo provvedimento - ripeto - è stato esaminato nella giornata di ieri e nella giornata di oggi. Tuttavia, non siamo riusciti come Commissione a concludere l'esame e la votazione dei circa 160 emendamenti che sono stati presentati. Ci siamo fermati purtroppo alla loro illustrazione, cui abbiamo dedicato pochi minuti, e poi abbiamo dovuto interrompere per venire in Aula. Quindi, non abbiamo un relatore e non abbiamo concluso i nostri lavori.

Tuttavia, se mi permette, vorrei fare una precisazione in merito a quanto ha detto il senatore Parrini, perché i tempi per esaminare e concludere questo provvedimento in Commissione ci sarebbero stati, soltanto che ieri nel corso della discussione generale il Gruppo PD, che pure ha quattro rappresentanti in 1a Commissione, non si è presentato. A quel punto, per garbo istituzionale, ho ritenuto di non dichiarare chiusa la discussione generale in Commissione, come avrei potuto fare, visto che altri Gruppi avevano chiesto la parola e nessuno più la richiedeva, e ho rinviato l'esame ad oggi per consentire al principale Gruppo di opposizione di svolgere il suo intervento in discussione generale.

Oggi il Gruppo PD si è presentato al completo, ha impegnato tutto il tempo a sua disposizione nella discussione generale e a quel punto altri colleghi delle minoranze hanno chiesto di intervenire. Poiché la discussione generale era ancora aperta, non potevo certamente impedire loro di farlo, quindi ho concesso la parola anche ad altri colleghi. In sostanza, le due ore che oggi avremmo potuto impegnare, secondo le nostre previsioni, nell'esame degli emendamenti, sono stati impegnati (per una scelta legittima - sia ben chiaro - delle opposizioni) nella discussione generale. Quindi in realtà è vero che oggi il provvedimento arriva all'esame dell'Assemblea senza relatore, tuttavia ciò avviene per una

legittima scelta dell'opposizione; a questo punto, però, non mi sembra nemmeno logico che la stessa opposizione, dopo aver fatto tale scelta legittima (lo ripeto ancora una volta) venga a dolersi del fatto che non siamo potuti entrare nel merito degli emendamenti, perché è stata una sua scelta.

Tuttavia, desidero anche concludere il mio intervento dicendo che non c'è dubbio che un provvedimento di tale tenore - signor Presidente, lo dico a lei, ma anche al Governo - avrebbe meritato certamente che ci fosse più tempo a nostra disposizione, perché due giornate per un provvedimento così importante e anche così divisivo, su cui ci sono posizioni tanto contrastanti, avrebbe meritato più tempo per il suo esame. Pertanto, forse un giorno o due in più alla nostra Commissione potevano e, a mio modesto parere, dovevano essere concessi. Purtroppo, mi dispiace dover comunicare all'Assemblea che la situazione a oggi è questa.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, a me spiace entrare in polemica con il presidente Balboni, però la verità reclama i suoi diritti e noi del Gruppo Partito Democratico non possiamo accettare una rappresentazione così gravemente distorta di quanto è avvenuto in Commissione per l'esame del decreto-legge in discussione.

Dico al presidente Balboni che lasciare aperta la discussione generale per un altro giorno in presenza di un decreto-legge di questa portata, che arriva nel nostro ramo del Parlamento e che la Conferenza dei Capigruppo impone di esaminare con tempi irragionevolmente ristretti, non è stata una gentile concessione, ma un suo preciso dovere e mi aspetto che lo assolva nello stesso modo se dovesse ripresentarsi questa occasione. (*Applausi*). Spero che ci siamo intesi.

In secondo luogo, credo di sapere qualcosa di come si conduce la Commissione: l'ho fatto per due anni e nessuno ha fatto mai un intervento in Aula come quello che io sto facendo contro il mio modo di condurre la Commissione. Sono stati presentati 164 emendamenti e 12 ordini del giorno: per un decreto-legge come quello in esame sono quasi il minimo richiedibile, talmente tante sono le falle, le irragionevolezza e le norme contrarie alla Costituzione. Come il presidente Balboni ben sa, sul complesso degli emendamenti ciascuno dei presentatori può intervenire per cinque minuti, articolo per articolo, sugli emendamenti che ha presentato a quell'articolo; le due ore e mezzo le avremmo quasi esaurite per illustrare il complesso degli emendamenti e ben poco sarebbe rimasto per votare i singoli emendamenti, su ognuno dei quali è possibile intervenire per cinque minuti per motivare il voto. Questo intervento, peraltro, non è senz'altro ostruzionismo: si chiama semplice esercizio di un diritto di democrazia previsto dal nostro Regolamento. (*Applausi*).

Mi dispiace molto aver dovuto prendere la parola, ma noi diciamo alla maggioranza che è suo diritto presentare il decreto-legge su questi argomenti e se ne assume la responsabilità, così come andare in Conferenza dei Capigruppo a imporre tempi ragionevolmente ristretti è un suo diritto e se ne assume la responsabilità. Noi non lo abbiamo condiviso ed io, quando sono intervenuto in sede d'illustrazione della questione pregiudiziale, ho evitato, per tutta la delicatezza e per il tatto che bisogna avere in Parlamento e che il presidente Balboni ha dimostrato di non avere, di dire per quale ragione la maggioranza ha imposto tempi irragionevolmente ristretti alla discussione di questo decreto-legge. Ci dicano come mai non era possibile esaminare il decreto-legge la prossima settimana, ma abbiamo dovuto farlo in questa, anche se il provvedimento scade il 3 marzo. Lo sappiamo: non è stato possibile perché in Conferenza dei Capigruppo è stato detto che ci sono Gruppi che devono partecipare a una riunione di partito di là dall'oceano, in Florida.

Vi auguro che ci siano il sole e grandi occasioni di crescita civile e culturale, ma in questo caso i diritti dell'opposizione sono stati gravemente lesi, non abbiamo avuto il tempo di esaminare l'argomento e nessuna ricostruzione faziosa può alterare questa realtà. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ricordo al senatore Balboni, come a tutti i colleghi senatori, che la decisione in Conferenza dei Capigruppo è stata presa all'unanimità e di conseguenza non c'è stato nessuno che si sia opposto all'organizzazione dei tempi. (*Vivaci commenti*). È stata presa all'unanimità. Colleghi, è stata presa all'unanimità, lo ripeto.

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, credo che tutto si possa fare tranne raccontare una versione della realtà completamente diversa da quella effettiva. Ha ragione, signor Presidente. È vero che la decisione di esaminare e concludere il provvedimento nelle giornate di oggi e domani e di non andare alla prossima settimana è stata presa all'unanimità. Questo perché in Conferenza dei Capigruppo l'opposizione, in maniera assolutamente responsabile, ha affrontato una circostanza perlomeno discutibile, cioè una missione internazionale che si svolgerà in Florida. Per carità, siamo tutti esponenti politici e può capitare di partecipare a congressi, finanche in altri luoghi del mondo. Rispettosa di questo fatto, l'opposizione in qualche modo se ne fa carico.

Io, però, proprio per evitare che ci fosse questa francamente intollerabile strumentalizzazione che mi tocca sentire oggi, ho lasciato agli atti, in Conferenza dei Capigruppo, una frase che la invito ad andare a leggere, signor Presidente. Io ho detto che si poteva, certo, anche chiudere in questa settimana, purché non venissero compressi i tempi della discussione. Se invece i tempi della discussione fossero stati compressi, mi dispiaceva tanto, ma i parlamentari che dovevano andare in Florida non ci sarebbero andati.

Allora mi scusi, signor Presidente, ma francamente ascoltare oggi in Aula, dal Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione, che addirittura la responsabilità di questa contrazione dei tempi sarebbe addebitabile all'opposizione lo trovo un fatto singolare, quando è davvero il minimo sindacale concedere due giorni per la discussione generale.

Questa opposizione, peraltro, ha presentato 169 emendamenti, non 5.000, su un tema che sappiamo bene non da oggi è divisivo e sul quale, da molti anni a questa parte, tra le forze attualmente in maggioranza e quelle all'opposizione vi è un elemento di articolazione e di differenza significativo. Ebbene, dinanzi a 169 emendamenti, non a 5.000, e nonostante l'opposizione abbia avuto ieri un atteggiamento iperresponsabile rispetto ai vostri appuntamenti sovranazionali, sentirsi addirittura addebitare il contrario da questa maggioranza mi sembra veramente molto scorretto.

Vi dico dunque con chiarezza che quest'apertura di credito che c'è stata ieri in Conferenza dei Capigruppo, almeno per quanto riguarda me è l'ultima volta che ci sarà. Da oggi in poi voteremo sempre in Aula il calendario dei lavori e finirà così anche questa modalità di lavoro, visto che i fatti vengono riportati all'opposto di come si sono determinati.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente per precisare due aspetti. Il senatore Parrini ha detto che nella scorsa legislatura non vi sono mai stati interventi in Aula come quello che lui stava per fare. Questo può anche voler dire che, forse, chi era all'opposizione nella scorsa legislatura ha pensato di gestire le cose in Commissione non sempre con piena soddisfazione.

Do atto della correttezza generale del senatore Parrini, Presidente della Commissione affari costituzionali nella scorsa legislatura, ma il fatto che abbia fatto una protesta in Aula adesso, come non ho fatto la scorsa legislatura io, che facevo parte della sua Commissione, può essere interpretato in due modi: o che il Presidente della Commissione affari costituzionali della scorsa legislatura fosse perfetto e quello attuale no; oppure che, nella scorsa legislatura, si avesse il buon senso di non portare in Aula questioni che devono essere svolte in Commissione. (*Applausi*).

Quanto alla questione che è stata sollevata in seguito, è stato menzionato, tra le ragioni per votare questa settimana, per trasparenza, che c'è una riunione che non è precisamente un raduno balneare, ma una riunione a livello internazionale di partiti che appartengono a una coalizione internazionale. Non si svolge in Florida - questo è stato un mio errore, perché ce n'era stata una analoga che si era svolta lì - ma nella più severa Washington. Non cambia nulla a mio parere, però mi dispiace di averla indotta a fare gli auguri per le spiagge, che a Washington mancano; ma questo perché avevo citato una città diversa.

Quanto ai tempi, ricordo che il decreto-legge scade il 3 marzo, quindi la scadenza è vicinissima, ragion per cui è opportuno esaminarlo il più presto possibile, perché non nascondiamo che tendiamo a non voler apportare modifiche per evitare problemi in un ulteriore passaggio alla Camera, ma, ove mai

delle modifiche fossero fatte - tante sono state proposte dall'opposizione - bisogna avere il tempo per un eventuale ulteriore passaggio, che comunque ritengo non ci sarà, ma che l'opposizione chiede che ci sia.

Detto questo, sarebbe opportuno continuare i lavori e l'intendimento è quello di dare lo spazio in Aula per poter andare avanti e poter esprimere ciascuno le proprie opinioni, esattamente come sono state espresse in occasione del voto sulla questione pregiudiziale poco fa. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 553, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

**CAMUSSO (PD-IDP).** Signor Presidente, vorrei interpretare le parole dell'ultimo intervento del senatore Malan come il fatto che il Governo non si appresta a mettere la fiducia e che noi dalle prossime ore cominceremo l'esame emendamento per emendamento in quest'Aula per decidere di questo provvedimento. Se così non fosse, trovo la discussione che c'è stata finora un dibattito fatto a non dirci come stanno le cose e come affrontarle.

Intanto iniziamo la discussione generale di questo provvedimento che noi, come vi abbiamo detto, pensiamo sia anticostituzionale. In realtà, non è che lo pensiamo; vediamo le caratteristiche di violazione della Costituzione, anche se voi non le vedete.

Proviamo allora a ripercorrere l'*iter* non in termini giuridici, ma concreti e materiali: mi rifaccio alle parole che il Ministro ha utilizzato stamattina in una serie di interviste in cui appunto parlava di questo decreto-legge e delle scelte che dovevano essere fatte. Credo infatti che quelle sue affermazioni siano la dimostrazione delle cose che sarebbe necessario ed essenziale fare, e che invece questo decreto-legge non fa perché, invece di rivolgersi alla criminalizzazione delle organizzazioni umanitarie, dovrebbe concentrarsi sugli impegni del Governo.

Questa mattina il Ministro ha affermato che una delle ragioni per cui bisognerebbe evitare che ci sia l'arrivo di migranti e di rifugiati attraverso la via del Mediterraneo è quella che poi non avranno una collocazione, rimarranno marginali e si faranno sfruttare.

Non c'è dubbio che nel nostro Paese si sfruttino i migranti; ne abbiamo ampia documentazione e ampi processi. Questo Parlamento, non moltissimo tempo fa, ha dovuto approvare una legge sul caporalato esattamente per intervenire contro questi processi. Ciò che appare un po' strano, però, è che siano le persone a farsi sfruttare, non che ci siano degli sfruttatori. È esattamente questo rovesciamento della logica che non fa vedere il perché continueranno a esserci persone sfruttate se non utilizziamo la parte propositiva, e cioè come concretamente si costruiscono i processi di integrazione. Di questo ha bisogno il nostro Paese, salvo che voi non continuiate a pensare una cosa che non trova alcuna ragione nella storia del mondo, ovvero che ci siano un modo o una possibilità di fermare i flussi migratori.

Non esiste la possibilità al mondo di fermare delle persone che, per tante ragioni, si muovono, se non quella del lasciarle morire, impedendone il soccorso e una prospettiva di vita.

Se si sceglie però la strada del blocco e dell'impedimento, direi che poi si fa fatica a dire che si è persone, che si è umani e che si hanno delle ragioni. In questo caso, non c'è neanche bisogno di scomodare la Costituzione. Voi dite spesso - l'avete detto anche poco fa in quest'Aula - che dovremmo essere preoccupati, se importanti istituzioni del resto del mondo parlassero male dell'Italia. Io sono molto preoccupata, soprattutto se lo fanno il Commissario delle Nazioni Unite a proposito della Convenzione sui diritti umani o il Commissario europeo sui diritti umani, perché nelle loro parole sento che si dice a questo Paese che non ha il coraggio, la capacità e la voglia di allungare una mano e dare una risposta a chi è in grande difficoltà. Penso che nessuno stia complottando contro l'Italia: non vedo questi mostri che si agitano e che hanno bisogno di parlarne male per chissà quali motivi, ma temo che siamo noi a non riuscire a mostrare un volto dell'Italia in grado di affrontare i problemi che ha dando le risposte giuste e necessarie. (*Applausi*). Quando si ha paura dei complotti, si fanno sempre grandi disastri nell'analisi di ciò che succede intorno a noi.

Vengo a un'altra affermazione che ho sentito sempre nelle trasmissioni di questa mattina: poiché i



blocchi navali - per fortuna - non si possono fare e quindi a quelli avete rinunciato, dobbiamo impedire che ci siano le partenze e potremmo fare accordi con i Paesi di confine del Mediterraneo come quelli che l'Europa ha fatto con la Turchia. Al riguardo, vorrei usare le parole che sono state usate anche in quest'Aula: non in mio nome. Mi bastano gli accordi che sono stati fatti con la Libia, quelli che determinano che l'Italia è il Paese finanziatore delle torture, dei *lager* e dell'impossibilità per quei migranti di raggiungere il nostro Paese o i Paesi europei in condizioni sane. (*Applausi*).

La Turchia riceve molti soldi dall'Europa, anche dal nostro Paese, perché l'Europa ha pensato che in questo modo non ci sarebbe stato l'arrivo in particolare dei siriani, il cui Paese, com'è noto, è in guerra da dodici anni e che in questo momento sta affrontando anche quella piccola cosa che è un tremendo terremoto e fa fatica a ricevere gli aiuti, perché per darglieli bisogna togliere le sanzioni che abbiamo messo nei confronti di quel Paese e devo dire che per fortuna gli Stati Uniti l'hanno fatto. Queste persone si trovano in campi, spesso sono stati visitati da commissari europei e da delegazioni europee che non ci hanno raccontato della migliore delle soluzioni e delle ospitalità possibili.

Non solo, ma da qualche tempo, nell'indifferenza totale, anche nostra, progressivamente quelle popolazioni siriane che sono nei campi vengono spostate nelle terre curde, da cui vengono cacciate attraverso i bombardamenti i legittimi abitanti. Ebbene, io non farei mai un paragone e non direi mai che potremmo affrontare il tema dei flussi migratori continuando ad alimentare accordi monetari che allontanano da noi il problema, ma creano ulteriori rifugiati e ulteriori persone bisognose di protezione e ulteriori condizioni di peggioramento.

Proviamo a vedere, allora, dove starebbero le urgenze: nel fatto che arriva qualche migliaio di persone in difficoltà? Nel fatto che non abbiamo idea di come si possano integrare? Nessuna di queste cose è vera, altrimenti non ci lamenteremmo ogni giorno di un Paese che invecchia, che ha problemi di occupazione e che non ha prospettive. Dobbiamo aprirci al resto del mondo come il resto del mondo si è aperto a noi, perché se Paesi vicini a noi - penso alla Gran Bretagna - avessero la stessa opinione rispetto ai giovani italiani, saremmo in grande difficoltà, perché ci sarebbe qualche centinaio di migliaia di nostri concittadini senza le soluzioni di lavoro e di integrazione che invece in quel Paese gli vengono offerte. Rammento a tutti voi che, quando si discuteva la Brexit, il sottofondo di quella discussione era la necessità di salvaguardare le condizioni dei nostri concittadini, perché non avremmo voluto trovarci di fronte al fatto che venissero considerati come stranieri o clandestini.

Infine, concludendo, vorrei proporvi la necessità di riflettere su un altro aspetto; abbiamo parametri un po' vecchi, con i quali definiamo chi è un migrante, chi un rifugiato, chi un richiedente protezione e così via. Si tratta di parametri un po' vecchi perché le ragioni per cambiare Paese e per allontanarsi da un territorio cambiano nel tempo. Qualche volta perché non le vediamo in ragione della politica, come quando non vediamo i bombardamenti in Yemen; qualche volta perché non ci rendiamo conto che i cambiamenti climatici sono molto più veloci di quello che ci immaginiamo. Una delle ragioni però per cui potremmo invece provare a capire queste cose è non fare quello che avete fatto con la legge di bilancio, non decidere cioè che non ci sia il personale addetto alle questure, alle prefetture o al Ministero dell'interno che si occupa della protezione umanitaria. Noi abbiamo infatti questo strano *record* per cui vorremmo che andassero nel porto più lontano, che poi si trasferissero in autobus, che poi si mettessero in coda alle questure e che poi non ottenessero comunque risposte, perché non c'è il personale. A me pare più una persecuzione che una scelta di risposte positive. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

**FAROLFI** (*FdI*). Signor presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che oggi siamo chiamati a trasformare in legge sottende allo scopo e all'intento di ricondurre l'attività di soccorso delle navi ONG nelle maglie del diritto internazionale, coniugando il dovere di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare con l'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Ciò perché negli ultimi anni si è alimentata una situazione di totale illegalità ed è ora di dire basta. (*Applausi*). Non si può permettere che le navi ONG pattugliano il Mediterraneo per giorni con centinaia di persone a bordo, per dirigersi in porto solo una volta raggiunta la capienza massima. Non si può permettere che una nave ONG effettui fino a sette interventi in settantadue ore senza alcun coordinamento con il soccorso italiano, com'è capitato alla Geo Barents lo scorso novembre prima di

approdare a Catania con ben 572 migranti a bordo. È palese che la Geo Barents non si è imbattuta in situazioni di pericolo, ma è andata in cerca di migranti da trasferire sulla propria imbarcazione.

Le nuove norme vogliono regolamentare proprio la questione dei salvataggi multipli, uno degli aspetti più controversi dell'operato delle ONG, le quali, anziché intervenire su una singola situazione di rischio, restano in mare per giorni, effettuando diversi trasferimenti prima di condurre i migranti in un porto sicuro, comportandosi di fatto come veri e propri traghetti che fanno la spola da una sponda all'altra del Mediterraneo.

Che cosa dicono queste nuove norme? Dicono che nell'immediatezza dell'evento di soccorso la nave ONG deve richiedere l'assegnazione del porto di sbarco che dovrà essere raggiunto senza ritardo. Mi sembra normale e intuitivo, visto che parliamo di soccorso in mare, che normalmente viene offerto ai naufraghi. Naufrago ha un significato ben preciso: è il superstite di un naufragio, quindi da trarre in salvo e non da portare a fare una minicrociera nel Mediterraneo. (*Commenti*). Eh, sì.

Altro argomento... (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, lasciate parlare la collega che sta intervenendo. Senatore Nicita, per favore, lasci intervenire la collega e porti rispetto per quello che sta dicendo. Scusi, collega, poi le lascio il tempo. Ognuno abbia rispetto nei confronti di quello che sta dicendo la collega, come chiedo venga fatto nei confronti di quello che dicono gli altri. Funziona così: la collega si prende la responsabilità di quello che dice, ma chiedo di non parlarle sopra. È una questione di rispetto e di educazione.

**FAROLFI** (*Fdl*). Grazie, Presidente.

Altro argomento: non si può pretendere che il porto più sicuro sia necessariamente anche quello più vicino. Intanto, occorre fare chiarezza: il porto più sicuro è, per definizione, quello in cui si considerano terminate le operazioni di salvataggio, cioè quel luogo in cui, nel caso dei sopravvissuti, questi non si trovano più esposti a un rischio per le loro vite; nel caso dei migranti, è il luogo dove questi ultimi possono accedere a tutte le procedure per ottenere un passaggio verso la destinazione finale.

Per cui, considerato che, una volta intervenuto il soccorso, i migranti presenti sulle navi ONG non sono più in condizioni di pericolo per la propria incolumità e considerato che quelle delle ONG sono spesso navi di grande cabotaggio, che dunque possono affrontare serenamente tratte di navigazione considerevoli in assoluta sicurezza (come ricordo è avvenuto per la Ocean Viking), non si capisce perché il Governo italiano non possa decidere quale sia il luogo più adeguato per far sbarcare i migranti ed evitare che si creino situazioni emergenziali e indecorose come quella di Lampedusa, in cronico sovraffollamento. Quindi perché no a porti come Ravenna, Ancona, Genova o Livorno? Vogliamo essere solidali con le Regioni del Sud, costrette a farsi carico dei continui arrivi, oppure no? Nel 2022 sono arrivati 105.140 stranieri irregolari, per la stragrande maggioranza migranti economici, provenienti da Egitto, Tunisia e Bangladesh, non da Siria e Afghanistan, dove sono in corso crisi ed emergenze sanitarie. Dei 105.140 stranieri arrivati, 11.892 sono stati condotti a terra dalle ONG, ossia l'11 per cento del totale. Certo, non sono numeri trascurabili in termini assoluti, però non bastano a giustificare la narrazione degli attivisti che descrivono le ONG come gli unici occhi che vedono cosa succede nel Mediterraneo.

Infatti, la stragrande maggioranza dei soccorsi viene operata dalla Guardia di finanza, dalla Guardia costiera e dalle navi della Marina, a cui va sempre il nostro ringraziamento. Per cui, voler regolamentare le attività di queste organizzazioni nel Mediterraneo non significa mettere a repentaglio la vita dei migranti o far crescere il numero dei morti in mare; significa contribuire a disincentivare le partenze irregolari, considerato che - come ha rilevato anche Frontex - il pattugliamento delle navi umanitarie davanti alle coste della Tripolitania è stato identificato più volte come un fattore di attrazione per i migranti. Delle 11.892 persone condotte in Italia dalle ONG, 11.076 provengono dalla Tripolitania, cioè il 93,2 per cento del totale. È del tutto chiaro che l'attività delle ONG è concentrata su quella rotta e che la loro presenza abbia un effetto incentivante sulle partenze da quell'area.

Con queste nuove disposizioni viene finalmente regolamentata una situazione lasciata a sé stessa, in cui attori privati decidono arbitrariamente quante e quali persone far entrare nel nostro Paese. La gestione delle politiche migratorie e dei relativi flussi spetta ai Governi democraticamente eletti e non

agli scafisti senza scrupoli. Il diritto internazionale va rispettato e vanno rispettati anche i migranti, perché chi sta rischiando la vita ha diritto a essere salvato. Cosa diversa, invece, è farsi utilizzare dalla tratta degli esseri umani del terzo millennio e continuare a far fare miliardi di euro agli scafisti. Con queste norme il Governo pone un primo tassello per contrastare l'immigrazione illegale e interrompere il *business* dei trafficanti, perché migranti e profughi sono due cose diverse e si gestiscono in maniera diversa. (*Applausi*). I profughi si accolgono; i migranti si gestiscono con i decreti flussi in modo legale.

Mi avvio alla conclusione, Presidente. Il Consiglio europeo del 9-10 febbraio, grazie agli sforzi compiuti da questo Governo, ha riconosciuto l'immigrazione come un problema europeo che necessita di un approccio globale; piccoli ma importanti passi per trovare soluzioni efficaci a temi sui quali fino a oggi soluzioni efficaci non ne sono state trovate, perché l'approccio è sempre stato ideologico, quando ideologico non dev'essere.

Concludo. La crisi energetica offre un'occasione all'Europa di tornare a essere presente in Africa, dove, avendo indietreggiato negli anni precedenti, lo spazio vuoto è stato riempito da Cina, Russia e Turchia. L'Italia può diventare Nazione capofila nella creazione di un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra l'Unione europea e le Nazioni africane; un modello basato su un approccio collaborativo, che garantisca sviluppo, dignità e lavoro, nonché il sacrosanto diritto di non dover emigrare, perché - come diceva Papa Benedetto - prima di garantire il diritto di emigrare, bisogna garantire il diritto di non doverlo fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'hanno detto già in tanti, ma voglio con semplicità e nettezza ripartire da qui: il decreto-legge oggi in conversione segna un preoccupante e significativo arretramento in materia di protezione dei diritti umani fondamentali e colloca con le sue scelte l'Italia in una posizione molto difficile e molto complicata nei confronti della comunità europea e di tutta la comunità internazionale.

I limiti penetranti che questo decreto impone alle imbarcazioni che svolgono operazioni di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale violano molteplici obblighi internazionali e contravvengono a un elementare principio di civiltà umana, che quegli stessi obblighi incarnano: in mare si soccorre chi è in difficoltà e lo si conduce con semplicità nel porto più vicino.

Il Governo dall'autunno scorso ha reso difficile, se non impossibile, il rispetto di questo essenziale principio: imbarcazioni costrette a navigare per giorni, con il loro carico di sofferenza e di dolore, per raggiungere porti lontani come La Spezia o Ancona; uomini, donne e minori costretti a vivere e a rivivere il trauma del viaggio in mare e del naufragio, talvolta in condizioni metereologiche davvero complicate, e, una volta sbarcati, costretti a nuovi e lunghi viaggi via terra per raggiungere i centri di accoglienza. È così accaduto che persone - talvolta tanti minori - salvate di fronte alle coste della Sicilia e sbarcate a La Spezia abbiano poi addirittura dovuto percorrere 700 chilometri in un autobus per raggiungere Foggia.

Queste sono le conseguenze delle scelte del Governo: questa disumanità dev'essere davanti agli occhi di tutti noi.

Il decreto-legge di oggi, se possibile, aggrava ancora di più questa situazione. Non lo diciamo soltanto noi, opposizione agguerrita. Lo ha affermato la Commissione per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che il 26 gennaio ha invitato il Governo a ritirare il decreto o quanto meno a modificarlo per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali e dei diritti umani. Lo ha osservato anche l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che il 16 febbraio ha rivolto un analogo appello al Governo, denunciando che più persone in difficoltà soffriranno e saranno a rischio più vite in assenza di un aiuto tempestivo, se questa legge verrà approvata e, ancora, che anche vittime di tortura, violenza sessuale e altre violazioni dei diritti umani saranno costrette a ulteriori ritardi nell'accesso a cure mediche e riabilitazioni adeguate.

Questo è il quadro, colleghi e colleghe, ed è per questo che come Partito Democratico abbiamo avuto e manteniamo una posizione di ferma ostilità e contrarietà a questo provvedimento, chiedendone fin da subito il ritiro.

Un'altra delle aberranti conseguenze di questo provvedimento è la norma che impone all'equipaggio delle imbarcazioni che abbiano effettuato le operazioni di soccorso di avviare tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità, ponendola addirittura come condizione di legittimità dell'ingresso e del transito nelle acque territoriali. Una norma semplicemente sbagliata, che viola il diritto dell'Unione europea e affida compiti delicatissimi a persone non formate per svolgerli, mettendo così a rischio l'effettività del diritto di asilo.

Si tratta di una norma che ignora due fondamentali disposizioni, per esempio, della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e, in particolare, gli articoli 60 e 61. L'articolo 61 dispone il divieto di respingimento delle donne vittime di violenza; l'articolo 60 obbliga gli Stati firmatari a sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello *status* di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Queste norme andrebbero rispettate nel momento in cui si avviano le procedure finalizzate alla richiesta di protezione internazionale. Il provvedimento in esame semplicemente lo impedirà.

Come se non bastasse, vi è un ulteriore profilo grave e preoccupante del provvedimento, il fatto cioè che le restrizioni che esso pone non violano soltanto gli inderogabili obblighi internazionali in materia di soccorso in mare, ma aggravano in maniera intollerabile le diverse situazioni di vulnerabilità che le persone migranti già si trovano a vivere. Questo è il caso soprattutto di minori e di donne vittime di violenza, donne che fuggono dai loro Paesi di origine a causa di situazioni di grave dolore e di grave sofferenza legate a guerre, situazioni politiche, economiche, ambientali, che colpiscono sempre di più le donne in modo diverso e in maniera sempre più dolorosa, intrecciandosi con squilibri, evidentemente di genere, già esistenti o con vere e proprie situazioni di disuguaglianza strutturale e violenza sistemica nei confronti delle donne. Le donne fuggono da violenze ambientali e culturali, quando non familiari, e anche dai rischi di tratta. Queste donne molto spesso nel loro stesso viaggio - ricordiamolo - sono vittime di ulteriori violenze, anche sessuali.

Le donne sfuggono insomma alla categoria del migrante economico e del migrante politico, e per questo è necessario che il diritto dell'immigrazione e la disciplina d'asilo divengano, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, sensibili rispetto a questa specificità e a questa differenza. Il decreto-legge oggi in discussione è invece praticamente e semplicemente cieco rispetto alla presenza di donne così come di minori al loro seguito, la cui tutela dipende ovviamente anche dal grado di protezione garantito alle mamme. Noi troviamo davvero assurdo tutto questo. Il diritto all'immigrazione non può rimanere insensibile alle specificità personali, non può rimanere cieco rispetto alla condizione di vita e alla peculiare condizione di vulnerabilità delle donne, in modo particolare di quelle migranti.

Le donne, come ogni persona migrante, devono poter raggiungere sempre il porto più vicino al luogo di soccorso in condizioni di assoluta sicurezza, e al loro arrivo devono trovare ad accoglierle personale adeguatamente formato soprattutto al contrasto della violenza maschile. Penso in modo particolare a tutti i centri antiviolenza che sono oggi presenti sul nostro territorio nazionale e che fanno già fatica molto spesso a essere presenti nei porti di sbarco. Ecco, di questa specificità e di questa differenza - lo ripeto - abbiamo il dovere e l'onere di prenderci cura, perché provvedimenti disumani e contrari a elementari principi di civiltà, come questo provvedimento in conversione, colpiscono in modo duro ogni persona, ma è evidente - ne possiamo essere certi - che si abbattono ancora di più su persone già vulnerabili, in modo particolare sulle donne vittime di violenza.

Rispetto a tutto questo credo che sia assurdo tacere. (*Applausi*).

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, faccio appello a lei e alla sua sensibilità per rappresentarle un problema che per noi è molto importante.

Credo di interpretare il sentimento e la volontà non solo del Gruppo Partito Democratico, ma anche



degli altri componenti della 10<sup>a</sup> Commissione, nel rappresentarle che ci viene chiesto di partecipare ai lavori di Commissione fissati per le ore 17,30, mentre è nostro desiderio ed esigenza - e, credo, diritto - poter restare in quest'Aula ad ascoltare la discussione e a prendervi parte. Credo che non si debbano mettere in competizione questi due diritti. Tra l'altro, nei lavori di Commissione abbiamo avuto una grande pazienza, perché in realtà stiamo rinviando a causa del Governo che non è pronto, ed abbiamo anche dato la nostra disponibilità a una seduta notturna.

Le chiedo pertanto di intervenire, perché non dobbiamo trovarci nell'obbligo molto spiacevole di scegliere.

**PRESIDENTE.** Senatrice, non ero a conoscenza di questa convocazione. Vediamo subito come fare; parliamo con il Presidente.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

**SBROLLINI (Az-IV-RE).** Signor Presidente, prima di entrare nel merito del mio intervento in discussione generale, mi associo alle parole della collega Zampa, perché anch'io faccio parte della 10a Commissione, anche in veste di Vice Presidente, e chiedo pertanto un rinvio per permettere a tutti noi di partecipare in maniera attenta anche ai lavori dell'Assemblea.

Com'è stato ben evidenziato da chi mi ha preceduto - il collega Scalfarotto - e durante la discussione sulla questione pregiudiziale consideriamo questo decreto davvero miope, incostituzionale e disumano. Il Governo dimostra tutta l'incapacità di affrontare il grande tema dell'immigrazione nel nostro Paese e della sua gestione in modo sistemico, strutturale e complesso.

Vorrei ricordare ai colleghi e alle colleghe della maggioranza, al Governo e al Sottosegretario che la campagna elettorale è finita. Se non ve lo ricordate, ve lo ricordiamo noi: è finita. Vorrei quindi togliere qualsiasi nota retorica o ideologica, perché serve una discussione seria sul tema. È un problema che c'è e ci sarà, perché il tema ha una dimensione globale, internazionale, che va dalla crisi climatica alla crisi economica, dalla crisi sociale alla crisi demografica che svuota certamente il nostro contesto italiano ed europeo, ma - come sapete bene - questo problema è esploso nel continente africano.

Allora, non basta un decreto-legge e non basta soprattutto questo decreto. Non basta perché il compito della politica è un altro. Il compito delle istituzioni è governare i processi storici, indirizzarli in una direzione di umanità, di sviluppo e di benessere per le donne e gli uomini che abitano in questo pianeta. Questo è lo sviluppo che abbiamo a cuore: in sostanza è il rispetto della nostra Costituzione, il riconoscimento di quei diritti inviolabili della persona, riconosciuti anche a livello internazionale.

*(Applausi).*

C'è quindi un grande tema di gestione globale. Ebbene, come si fa a far fronte a un tema così grande e complesso se non parliamo in Europa di questi temi? Il primo atto che voi avete fatto - lo vorrei ricordare - è litigare con la Francia per 230 rifugiati *(Applausi)*; per quei 230 immigrati che chiedevano asilo noi abbiamo litigato con la Francia, che in quel momento concludeva la Presidenza dell'Unione europea, e sotto quella Presidenza il 10 giugno a Lussemburgo firmava un patto di solidarietà, che non è stato firmato dalla Polonia e dall'Ungheria, cioè i Paesi con cui voi vi confrontate *(Applausi)*. Questo è il motivo per cui non è stato firmato.

Secondo elemento: si deve gestire la questione della sicurezza e della presa in carico di chi oggi è nei nostri mari e, anche qui, invece di fare un ragionamento complessivo partendo dal Governo Gentiloni e da quello che aveva fatto il ministro Minniti, si fa un decreto sulle ONG, cioè su quei volontari che cercano di salvare vite umane. Lo si fa perché bisogna trovare un alibi; bisogna che troviate il vostro nemico immaginario, cioè le navi ONG *(Applausi)*, quelle che per voi sono responsabili di una vera e propria invasione, un nemico a cui addossare tutte le responsabilità, invece di affrontare seriamente il problema. Allora, da un lato si sposta la responsabilità sui soggetti sbagliati, dall'altro si affronta la questione con una soluzione impraticabile, inefficace e anche incostituzionale.

Il decreto ONG non solo è contestabile nel merito per la sua inefficacia, ma è anche non accettabile nemmeno nella forma, poiché solleva numerosi e palesi dubbi di incostituzionalità, com'è stato ben evidenziato da altri colleghi. La questione non è soltanto formale: qui siamo di fronte a una norma disumana, una norma che dilata oltre ogni logica il concetto di porto sicuro, che costringe ad allungare

di giorni il viaggio delle navi che hanno a bordo esseri umani - collega - e non le crociere. Parliamo di questo: sappiamo di tutte le persone che sono morte, che non ci sono più e dovremmo ricordarle, anche durante la discussione generale di questo decreto-legge.

Affrontare il tema con serietà significa provare a riformare il sistema di accoglienza e di integrazione; depotenziare quei decreti-legge sicurezza, quei provvedimenti vergogna, a cominciare per esempio dall'istituzione di un'autorità indipendente per l'immigrazione, che permetta di gestire separatamente il fenomeno della migrazione economica da quella derivante dalle guerre, dalle violazioni dei diritti umani e da altre emergenze umanitarie. Insomma, non si affronta un tema così importante in maniera esclusivamente emergenziale.

Bisogna rivedere il sistema dei rimpatri, che ad oggi non è funzionante e allo stesso tempo risulta essere anche molto costoso. Affrontare il tema con serietà significa, ad esempio, codificare in un nuovo testo organico tutte le norme relative all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza. Significa armonizzare la legislazione a norme costituzionali, internazionali ed europee. Ma significa anche rafforzare gli sportelli unici e le ambasciate italiane nei Paesi di partenza, per rendere la gestione degli ingressi dall'estero maggiormente coordinata con le esigenze del mercato del lavoro. *(Applausi)*.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, noi abbiamo cercato, come terzo polo, anche nell'Aula della Camera di parlare di questo, perché abbiamo le idee molto chiare: vogliamo parlare di norme che siano davvero attuabili ed efficaci. Vi chiediamo quindi di convincere, come Governo, i vostri amici di Ungheria e Polonia a rivedere le loro posizioni sull'immigrazione. *(Applausi)*. Questo è ciò che vi chiediamo.

In conclusione, signor Presidente, per tutte queste ragioni e per altre che sono state spiegate molto bene dal collega Scalfarotto, che ha avuto anche la delega di Sottosegretario di Stato per l'interno, io credo che oggi stiamo facendo davvero un danno enorme. Io vi chiedo ancora una volta di rivedere il decreto-legge in esame e soprattutto di fare il vostro dovere quando, come Governo, andate a rappresentare un grande Paese come l'Italia - primo per volontariato, per solidarietà, per accoglienza, per ospitalità - a parlare bene di quello che stiamo facendo e che vorremmo fare. Per favore, siete ancora in tempo. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Dovevo dare una risposta alle senatrici Zampa e Sbrollini. L'articolo 29, comma 8, del Regolamento prevede che i Presidenti possano convocare le Commissioni qualora non ci siano votazioni in Aula. Di conseguenza, la convocazione è regolare.

Come da vostra richiesta, lo abbiamo chiesto al Presidente della Commissione e la stessa è stata riconvocata al termine della discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

**TERNULLO (FI-BP-PPE)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sono più di trent'anni che l'Italia si trova ad affrontare il tema dell'immigrazione come se fosse sempre un'emergenza. La prima legge organica sul tema, la cosiddetta legge Martelli, è del 1990: essa ha posto le basi per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati in Italia, segnando anche un confine tra immigrazione legale e illegale. Per anni l'immigrazione è stata altresì regolata dai cosiddetti decreti flussi, che avevano l'obiettivo condivisibile di far incontrare la domanda di lavoro con l'offerta che veniva dalle imprese, soprattutto riferita ai lavori stagionali. Poi le cosiddette primavere arabe, che avrebbero dovuto accompagnare la democrazia, hanno portato negli ultimi anni a nuovi flussi di immigrati non regolamentati, che oggi è difficile controllare.

Il provvedimento in esame tenta di porre rimedio alle attività delle navi delle organizzazioni non governative, che spesso risultano essere fattore attrattivo per i mercanti di migranti. Regolamentando e limitando il dinamismo in mare nel Mediterraneo, ci si attende un numero minore di arrivi sulle nostre coste, ma gli arrivi ormai avvengono anche con i cosiddetti barchini e in maniera autonoma, anche dalla Tunisia, soprattutto sulle coste della nostra vicinissima Sicilia.

Le norme in esame, che valutiamo positivamente, non hanno visto diminuire i flussi negli ultimi due mesi di quest'anno, posto che il decreto è del 2 gennaio, e hanno evidenziato che questa non è la soluzione definitiva. Più di 12.000 arrivi per mare a gennaio e febbraio 2023 rispetto ai 4.700 nello stesso periodo del 2022: sono numeri più alti perfino di quelli dello stesso periodo del 2018, e cioè

prima dei cosiddetti decreti Salvini.

Certamente nel periodo in cui Salvini è stato Ministro dell'interno i numeri degli arrivi diminuirono sensibilmente: ovviamente, parlano i dati ufficiali. Così come gli arrivi sono tornati a crescere dopo che il Governo Conte 2 ha depotenziato i decreti che portano il nome del *leader* della Lega.

Buona parte dei flussi che proviene dal Mediterraneo proviene ancora dalla Libia, cioè da uno Stato dove è stata creata un'instabilità politica che ormai dura dal 2011; ma non solo dalla Libia, bensì anche da altre sponde mediterranee. Con i due Governi che controllano i territori di uno stesso Stato, la Tripolitania e la Cirenaica, e con la difficoltà di trovare degli interlocutori credibili con cui dialogare, certamente tutto si fa più difficile.

Quei bombardamenti e il rovesciamento della guida di Gheddafi hanno vanificato un lavoro diplomatico enorme, voluto e tessuto personalmente dal presidente Berlusconi con grande capacità e lungimiranza politica. Così come dal presidente Berlusconi venne la straordinaria intuizione di chiamare al vertice di Pratica di Mare del 2002 la Russia e farla sedere al tavolo con i principali Paesi del mondo, inclusi quelli dell'Alleanza atlantica. Putin che stringe la mano di Bush *junior* è una immagine indimenticabile, un capolavoro diplomatico dovuto a un uomo capace e pragmatico come l'allora Capo del Governo e *leader* di Forza Italia.

Oggi, invece, l'attuale Presidente americano e quello russo - sempre lo stesso di Pratica di Mare, Vladimir Putin - non solo non si parlano, ma si confrontano militarmente sul territorio ucraino, dopo essersi confrontati militarmente in altri territori a Oriente, come Siria, Afghanistan, Yemen e altri. Questa instabilità geopolitica che ancora si registra in Oriente ha fatto aumentare le fughe dal proprio Paese di origine di migliaia di profughi, che spesso sono anche migranti economici. Le loro storie sono molto simili e il loro tragitto finisce per raggiungere il Mediterraneo e poi l'Italia.

Cosa bisogna fare per fermare gli arrivi? Bisogna tornare a fare accordi seri con chiunque abbia il controllo dei territori dove vivono i migranti e fare in modo che sia più attraente restare che migrare. Oggi la diplomazia sembra essere diventata incapace di intessere accordi di pace e di creare benessere per i popoli.

Un altro dato che deve guidare il nostro ragionamento è l'attribuzione del permesso di soggiorno, posto che i dati del Viminale ci dicono che il permesso viene negato a sei richiedenti ogni quattro. Fare arrivare nuovi immigrati significa creare nuove sacche di clandestinità, perché chi non ha un permesso di soggiorno rimane comunque in Italia in modo illegale.

Quindi, chi ha titolo dovrebbe arrivare in Italia attraverso appositi corridoi umanitari, senza rischiare la propria vita. Ovviamente, il nostro pensiero non può non andare alle migliaia di morti inghiottiti dalle onde del mare. Dopo gli arrivi degli ultimi anni, il numero dei clandestini in Italia è stimato in più di 600.000 unità, cioè la popolazione di un'intera città come Palermo, che, senza alcun titolo, vediamo sparsa sull'intero territorio italiano.

Per fortuna non capita sempre, ma chi vive in clandestinità può agevolmente essere assoldato dalla criminalità organizzata italiana quale manovalanza per i reati più odiosi. E il disagio di questi stranieri che vivono alle periferie della città spesso si somma a quello degli abitanti, ponendoli di fronte al degrado sempre più ampio delle periferie. I costi che paga tutta la nostra società sono enormi. I costi che paga la mia Sicilia sono giganteschi, sia perché gli approdi sono continui sia perché la gestione di flussi così ingenti comporta problemi quotidiani per i miei stessi concittadini. In termini di bilancio dello Stato, parliamo di oltre 2 miliardi appostati per il 2023 per affrontare il fenomeno dell'immigrazione e dell'accoglienza degli stranieri che giungono in Italia.

Un dato, però, va evidenziato: nei Paesi africani in cui sono cresciuti gli investimenti esteri, dove sono state create infrastrutture moderne, sono aumentati gli insediamenti produttivi e i posti di lavoro; da quei Paesi gli esodi sono diminuiti.

Il più grande investitore in Africa negli ultimi quindici anni è la Cina, arrivata a più di 250 miliardi di euro di scambi commerciali nell'ultimo anno. Un analogo livello di investimenti dovrebbe essere messo in campo dall'Unione europea, che, però, appare priva di una direzione concreta in politica estera.

La questione migranti dell'Africa ma anche dell'Asia va affrontata soprattutto a livello europeo.



L'Europa, quindi, deve farsi carico del problema degli arrivi, ma soprattutto deve farsi carico di firmare accordi che evitino le partenze.

La gestione degli arrivi e dei permessi deve essere distribuita omogeneamente su tutti i Paesi europei; allora, anche le norme di questo decreto-legge diventerebbero meno cogenti in quanto crollerebbe il numero reale degli arrivi in Italia.

Soprattutto va messo in campo un piano europeo per cambiare il paradigma che ha visto i Paesi europei come colonizzatori e farli diventare finalmente Paesi investitori. *(Applausi)*.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,35)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, vorrei partire da una considerazione che ho condiviso oggi pomeriggio anche con i colleghi della Commissione affari costituzionali, che è un rilievo che faccio principalmente sotto il profilo giuridico, che riguarda le tecniche di normazione che sono state adottate dal Governo per questo decreto-legge.

Sapete che quando si concepisce una norma giuridica, questa va a inserirsi nel contesto di un quadro normativo complessivo; va a inserirsi in un ordinamento giuridico e deve necessariamente tenere conto di tutto il complesso di norme che è non soltanto italiano, ma anche internazionale.

Parliamo per il momento di ciò che ci impongono norme che sono alla base della nostra Repubblica italiana. Parliamo delle norme costituzionali; ne sono state citate a tante dai colleghi, ma io vorrei focalizzare l'attenzione su una di queste che ritengo fondamentale e prioritaria: l'articolo 2 della nostra Costituzione. È un articolo che vuole difendere i diritti umani: la Repubblica italiana difende e garantisce i diritti umani, e - Presidente - il primo dei diritti umani è il diritto alla vita e all'incolumità personale; diritto alla vita che questo provvedimento mette in discussione perché va a inserire un sistema di iperburocrazizzazione nella gestione di un momento di emergenza.

Signor Presidente, non basta che una norma si inserisca in un contesto normativo: una norma giuridica deve inserirsi anche in un contesto sociale, all'interno di un contesto culturale, e io sono convinto che non risiede nella cultura italiana e che non fa parte del DNA degli italiani una cultura dell'intolleranza, del disprezzo.

Anche quando abbiamo studiato le fonti del diritto, Presidente, la prima fonte del diritto non è certo il diritto naturale che prevede la prevaricazione del più forte sul più debole, e non esiste neppure una fonte di diritto divino che stabilisce e ci detta quali sono le regole. Pensiamoci bene: quando l'uomo per la prima volta ha iniziato a scrivere le sue regole ha attinto innanzitutto al suo mondo interno, alla sensibilità. Esiste prima di tutto un sentimento di giustizia, quel sentimento che risiede nelle corde più profonde della nostra anima; quel sentimento che consente anche a un bambino di capire se un fatto è giusto o meno. Io credo che non si possa prescindere, nel legiferare, dalla dimensione umana delle norme. *(Applausi)*. Qualunque problema può avere una soluzione, ma ciò che è fondamentale è dare innanzitutto una risposta umana, una risposta degna di una società civile.

Tralascio il riferimento ai moniti che ci sono arrivati dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, perché ne hanno già parlato i colleghi, ma una domanda questi moniti dovrebbero suscitarmi. Mi soffermerei, però, su un secondo elemento, che non è semplicemente formale, Presidente, ma travalica la forma ed è alle basi della nostra democrazia: la scelta della decretazione d'urgenza. È vero: si torna spesso su questo problema, ma in questo caso abbiamo un problema costituzionale, ovvero l'articolo 77 vieta al Governo di adottare decreti che abbiano valore di legge. Sono scorciatoie normative che la Costituzione non consente e sono consentite soltanto se c'è una delega delle Camere - in questo caso non c'è - oppure quando ci sono casi di straordinaria necessità e urgenza. Mi dovete spiegare, però, qual è la necessità e quale l'urgenza di affrontare un tema che esiste da anni, senza che vi sia alcun tipo di elemento di novità per giustificare la compressione dei diritti democratici e di un confronto democratico parlamentare. *(Applausi)*. Probabilmente pensiamo che sia soltanto un problema di forma, perché tutto sommato siamo qui anche a discutere, nonostante si tratti di un decreto. Ma chi ben conosce quali sono le norme e le procedure in ambito parlamentare sa bene che un decreto pone dei limiti fondamentali, che sono limiti temporali, ed ecco che il dibattito viene precluso. Presidente, di fatto il Senato in questo provvedimento non può mettere bocca. Ne possiamo parlare, ma non abbiamo

alcuna possibilità di intervenire come richiederebbe, invece, un provvedimento così delicato che riguarda il tema dell'immigrazione. Non è un problema secondario, Presidente, e non coinvolge soltanto un ramo del Parlamento, perché la scelta della normazione dell'emergenza ha precluso anche all'altro ramo del Parlamento di poter fare un completo lavoro emendativo.

Entrerò ora nel merito del provvedimento, anche se quella che ho appena menzionato è una questione non di forma, ma di rispetto della democrazia e della popolazione che su questo tema può mostrarsi giustamente divisa e che va degnamente rappresentata. Con questo provvedimento, stiamo inserendo un sistema di iperburocratizzazione del salvataggio di emergenza. Stiamo inserendo una burocrazia che rischia di uccidere. Ricorderete l'episodio di Rigopiano e quanto allora la burocrazia è riuscita a rallentare la gestione di un'emergenza, quando strumenti fondamentali di monitoraggio sono rimasti bloccati per ore alla dogana perché non bastavano le telefonate ma era necessario un fax. Dobbiamo sapere che ogni volta che noi associamo la parola burocrazia all'emergenza stiamo commettendo un errore imperdonabile di cui dobbiamo assumerci la piena responsabilità. *(Applausi)*.

C'è un altro elemento che riguarda la tecnica normativa, ma che non può essere sottovalutato: avrete notato che ci sono state tantissime diverse interpretazioni che sono nate da questa norma, con la preoccupazione - da un lato - che ci fosse il divieto del doppio salvataggio, che poi qualcuno ha messo in discussione. Noi accusiamo spesso il popolo italiano di essere litigioso, di riempire i tribunali di contenzioso, ma nella vita faccio l'avvocato e so che non è vero; so che noi ci ostiniamo e continuiamo a produrre normative che non sono chiare, che lasciano troppo spazio all'interpretazione e minano quell'esigenza fondamentale di certezza del diritto. Non è colpa degli italiani: è colpa di un legislatore che è poco attento a dettare norme che, se da un lato devono essere generali e astratte, dall'altro non possono generare incertezze e divergenze che creano problemi a chi poi nel concreto le deve applicare. Un problema di questa portata andava affrontato dal Parlamento con i tempi necessari, richiesti da una legge ordinaria. Attenzione, vorrei usare un'immagine freudiana: quando abbiamo un fiume in piena, dobbiamo non interrogarci sulla potenza delle sue acque, ma chiederci per quale motivo ci sono ostacoli, per quale motivo ci sono degli argini che l'hanno ingabbiato. Noi stiamo sempre pensando di risolvere il problema una volta che esso ci sta precipitando addosso.

Cosa ha proposto sempre il MoVimento 5 Stelle per risolvere il problema dell'immigrazione? In primo luogo, ha proposto la cooperazione internazionale che non va depotenziata, ma deve essere incrementata, una gestione europea dell'immigrazione. Vorrei raccontarvi una piccola storia - spero di averne il tempo - che riguarda un esempio che va attribuito purtroppo non allo Stato, ma a un'associazione privata, dove la cooperazione internazionale aveva portato i suoi frutti, purtroppo successivamente distrutti da uno scellerato intervento militare. Parlo di un piccolo villaggio dell'Etiopia, dove un'associazione di volontari ha realizzato un ospedale e una scuola. Bene, quel piccolo villaggio, nell'arco di poco tempo, è diventato una cittadina di 70.000 abitanti, i quali sarebbero fuggiti dalle loro terre per andare magari a finire sui barconi e che non l'hanno fatto perché avevano saputo che c'era la possibilità, restando nella loro terra, di avere livelli minimi di sopravvivenza, di avere un ospedale e di non morire per la puntura di una zanzara; avere la possibilità di dare un futuro ai propri figli grazie alla possibilità di ricevere un'istruzione.

Presidente, dobbiamo recuperare il senso delle cose e cominciare a pensare che i problemi vanno sistemati alla loro radice e che dobbiamo arrivare all'inizio ai problemi. Ma soprattutto dobbiamo recuperare la capacità di legiferare in modo umano, recuperare la dimensione umana del sistema normativo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

**GERMANA'** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il decreto flussi migratori rappresenta un primo passo verso il riordino della gestione migratoria. Parlo di riordino perché già un po' di ordine con Matteo Salvini, Ministro dell'interno, lo avevamo messo, così come inteso da questo Governo. Basta guardare i dati sull'immigrazione nel nostro Paese per vedere in modo molto chiaro che avevamo ragione. Quando eravamo al Governo, ed erano in vigore le regole dei decreti sicurezza di Salvini, nel 2019 gli sbarchi erano 11.000; con le nuove regole e, poi, nel corso del 2020, sono stati 33.000; nel 2021 sono stati 63.000; nel 2022 siamo addirittura arrivati a superare i 100.000; un incremento quasi del 60 per

cento. Sono numeri che sono ritornati a essere esorbitanti e preoccupanti. Modificare quei decreti ha comportato un aumento incontrollato dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese. Gli italiani però questo lo hanno capito e hanno capito che la linea politica della sinistra è quella dell'invasione incontrollata, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo vinto le elezioni.

Questo provvedimento che riguarda nello specifico il tema del soccorso in mare, quindi le ONG, rappresenta un primo tassello nella giusta direzione da parte di un Governo che si è rapidamente attivato per tornare a controllare i flussi migratori.

Il collega del MoVimento 5 Stelle che mi ha preceduto ha parlato di democrazie e non di merito. Ma ha ascoltato gli esponenti delle ONG che hanno apertamente dichiarato che, con chiaro disinteresse nei confronti delle attuali leggi, e quindi delle leggi italiane, avrebbero intensificato la loro attività in barba alle leggi per portare ancora più immigrati in Italia? È una chiara sfida ideologica a quello che invece rappresenta un problema serio, che richiede un approccio altrettanto serio e pragmatico. Se le ONG dichiarano apertamente che vogliono violare la legge italiana e se 65 parlamentari stranieri tentano di dire al Parlamento italiano cosa fare, non siamo certo noi a fare una battaglia politica come qualcuno ci accusa (*Applausi*). Ma sono proprio loro a fare una battaglia politica contro il Governo e soprattutto contro l'interesse della nostra Nazione e degli italiani. La nostra è una proposta concreta per la risoluzione del problema.

La parte che trattiamo oggi riguarda, quindi, quella parte del decreto Lamorgese sullo stravolgimento delle norme sul divieto di ingresso, di transito e di sosta nelle acque territoriali italiane, la riduzione delle multe, la cancellazione del blocco amministrativo delle navi, rendendo possibili multe e sanzioni amministrative soltanto dopo un procedimento penale. Ciò significa di fatto - come tutti noi abbiamo potuto appurare - renderle assolutamente inefficaci.

Oggi le azioni di questo Governo sono in perfetta conformità di pensiero con il decreto di cui stiamo trattando e con le ripetute critiche che apertamente abbiamo sempre espresso nei confronti della normativa dell'ex ministro Lamorgese. Quello di oggi è un intervento necessario, finalizzato al riordino di un ambito che è stato lasciato al caso, in un clima che sembra ormai un *far west* e che palesa una netta soggezione nei confronti dell'Europa. L'Italia e il nostro Mezzogiorno non possono e non devono diventare - come vorrebbe qualcuno - un unico campo di accoglienza senza controllo. È evidente che il problema esiste e va affrontato nel modo giusto.

Entrando nel merito delle modifiche, questo decreto fissa norme di sicurezza per chi fa attività di salvataggio, ma soprattutto per chi viene salvato. Esso prevede la conformità della nave alle certificazioni e alla documentazione richieste dallo Stato di bandiera e prevede che la richiesta di assegnazione del porto sicuro debba avvenire immediatamente dopo il salvataggio. Prevede inoltre la collaborazione con le autorità nazionali per fornire informazioni sulle operazioni di salvataggio; viene richiesto di non creare situazioni di pericolo e di arrivare tempestivamente al porto assegnato. Oltretutto il comandante ha l'obbligo di rendere un'informativa al migrante recuperato sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Questo è importante a fronte delle regole del Trattato di Dublino. Sappiamo bene che chi oggi arriva in Italia come richiedente asilo deve restare qui e che l'Italia in questo caso deve farsi carico di esperire tutte le pratiche. È quindi evidente che c'è chi ha interesse ad affrontare il tema dell'immigrazione assecondando l'illegalità.

Occorre invece difendere i confini nazionali e creare flussi di immigrazione legali, ponendo regole serie, come quelle che stiamo affrontando oggi in quest'Aula. Questa maggioranza e questo Esecutivo continueranno senza sosta la battaglia contro l'immigrazione clandestina. Chi pensa oggi di opporsi per puro idealismo, pensando di fare un torto a questo Governo, sta di fatto facendo un grave danno agli italiani e al nostro Paese. Questo Governo ha voluto dare da subito dei segnali concreti anche all'amministrazione di Lampedusa, che ha sempre avuto contatti continui e costanti direttamente con il ministro Salvini. Quando si parla di Lampedusa, è qualcosa che non ha colore politico, ma che trasversalmente dovrebbe interessare e dovrebbe stare a cuore a tutti. Ma purtroppo è chiaro che non è così.

Nei pochi mesi di Governo, con il decreto milleproroghe abbiamo già previsto un contributo straordinario di due milioni e mezzo di euro in considerazione degli sbarchi degli immigrati. Abbiamo

previsto inoltre il ripristino della norma sulla moratoria fiscale e, quindi, la proroga dei tributi già introdotta da un Governo di centrodestra nel 2011, poi abrogata un paio di anni fa da un Governo di centrosinistra. Ricordo ancora la norma per consentire al Comune di Lampedusa di assumere personale a tempo determinato in deroga alle norme sui bilanci di previsione. Si tratta di provvedimenti fortemente voluti dalla Lega, che ha sempre confermato la sua grande attenzione per l'isola.

Oggi vogliamo ringraziare tutto il Governo Meloni per quello che fin qui è stato fatto e per questo provvedimento il ministro dell'interno Piantedosi e il nostro sottosegretario Nicola Molteni (*Applausi*), perché approcciarsi a un sistema di immigrazione corretto significa tutelare la sicurezza dei cittadini. E questo è prioritario nell'interesse non soltanto della Sicilia, ma dell'Italia e dell'Europa tutta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

**DELRIO** (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringrazio il signor Sottosegretario per la sua attenta presenza qui ad ascoltare. Abbiamo opinioni molto diverse in materia, ma soprattutto penso che possiamo partire cercando di evitare di dire le cose che sono state già dette in questa sede, cioè che c'è una sinistra che vuole l'immigrazione clandestina e che vuole favorire l'invasione. Usciamo da qui, per favore. Non stiamo facendo comizi elettorali e non siamo alla ricerca di voti. Le campagne elettorali sono finite e siamo tutti impegnati per avere un'immigrazione regolare, dignitosa, seria. Siamo impegnati a far la guerra ai trafficanti di armi e ad avere finalmente una politica dell'immigrazione che sia degna di un grande Paese occidentale.

Fa un po' tristezza sentire in quest'Aula ancora ripetere che noi siamo a favore dell'invasione dei nostri quartieri, che vogliamo creare insicurezza. Ho sentito parole tali da non credere alle mie orecchie, sinceramente, signor Sottosegretario. Credo che anche lei, che comunque è una persona ragionevole e seria, possa avere qualche dubbio. Certe parole possono essere pronunciate durante la festa della birra di qualche partito, ma non in un'Aula parlamentare. (*Applausi*).

Per dimostrarle che questo mio intervento vuole essere un contributo e non vogliamo essere arroganti sull'argomento, che sappiamo quanto sia complesso, dico che apprezziamo il suo sforzo e quello del ministro Piantedosi, perché crediamo siate seriamente impegnati. Mi consenta, però, di affermare che abbiamo colpe comuni - è stato detto - sulla decretazione d'urgenza usata inutilmente, e le abbiamo avute con i nostri Governi. In questo caso crediamo che voi ne abbiate abusato in maniera veramente eccessiva, nel senso che una decretazione d'urgenza su un argomento che non è in alcun caso e per nessun motivo attribuibile a situazioni di emergenza è veramente molto oltre quello che persino noi abbiamo osato fare. Abbiamo colpe comuni e quindi riconosco che anche noi spesso vi abbiamo forse fatto ricorso in maniera inappropriata. Ma mi pare che in questo caso si stia dando veramente anche il segno di uno sfioramento dei limiti. Riflettete quindi al riguardo, vi chiediamo di farlo.

Devo dire poi che dal titolo ci eravamo emozionati: speravamo che voi faceste quello che a noi non è riuscito di fare in maniera efficace, e cioè regolamentare in maniera regolare l'ingresso degli immigrati nel nostro Paese. È un compito molto difficile, nel quale non siamo riusciti nemmeno noi, ma speravamo che questo provvedimento fosse un primo passo. In realtà il decreto in esame non c'entra proprio un bel niente con il problema dei flussi, perché stiamo parlando di una quantità di persone che è esigua e irrisoria rispetto a quello che succede. Abbiamo detto che si sono triplicati gli ingressi irregolari in questi primi mesi dell'anno: sappiamo benissimo che solamente un 10 per cento di essi è attribuibile all'attività di soccorso delle ONG.

La domanda che voglio fare ai colleghi e agli amici del centrodestra che stanno ragionando di questo, essendo stato coinvolto per tre anni come Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed essendo stato responsabile dell'attività di soccorso con la Guardia costiera, è la seguente: ma se non ci fossero le ONG e arrivasse una richiesta di soccorso, pensate che le decine e centinaia di navi mercantili che transitano in Italia non dovrebbero salvare quei migranti? Lo stanno già facendo. (*Applausi*). Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di cosa state parlando? Che cosa c'entrano le ONG? Sapete benissimo che la gran parte dei migranti arriverebbe comunque sulle navi mercantili che sono vincolate a leggi internazionali, e non a leggi locali, Presidente. Spero che il Sottosegretario riesca ad ascoltare con l'altro orecchio.

Certamente quello che si sta per convertire non è un decreto flussi e rivolge la sua attenzione a un fenomeno marginale, che comunque sarebbe gestito in altra maniera. Come infatti sapete benissimo, il decreto non affronta alcuno dei nodi alla base del problema.

Avremmo dato sicuramente la nostra totale disponibilità, se ci aveste chiamati a lavorare insieme, per esempio, contro l'immigrazione clandestina, contro i mercanti di morte, a potenziare l'operazione Irini per il controllo delle armi in certi Paesi; ad aumentare la vigilanza europea sui nostri confini del Sud, cosa che - lo dico per inciso - non ha inventato il presidente Meloni. Non è la prima volta, infatti, che al Consiglio europeo si dice che l'immigrazione è un problema europeo: diverse sono le dichiarazioni nelle quali in Consiglio europeo dal 2013 in poi viene detto da tutti i Capi di Governo che l'immigrazione è un problema europeo. Certamente sarebbe necessario che anche le altre Nazioni, come la nostra, condividessero perlomeno la revisione del Regolamento di Dublino, cioè l'onere che arriva sulle nostre coste; cosa che abbiamo ripetutamente chiesto con tutti i Governi dal 2013 in poi e che ci è stata ripetutamente negata, proprio perché in Europa alcuni Paesi pensano che il problema marittimo degli immigrati sia un nostro problema. Accade dunque che i Paesi sovranisti stanno negando la revisione del Regolamento di Dublino - come sapete - esattamente per un nazionalismo, per un sovranismo che danneggia il sovranismo italiano.

Ripeto: se voi ci aveste chiesto uno sforzo congiunto di discutere e votare oggi un decreto flussi o un decreto che combattesse l'immigrazione clandestina o affrontasse i nodi dei salvataggi in mare in maniera più efficace, avremmo dato la nostra totale disponibilità.

Invece, il decreto-legge in discussione non è niente di tutto questo, e lei, signor Sottosegretario, lo sa benissimo. È un piccolo, grande pasticcio; una cosa che, a differenza di quello che ha detto il collega Romeo, non c'entra proprio un bel niente con il codice di condotta delle ONG. Ricordo benissimo quel codice di condotta, perché fu impostato dalla Guardia costiera italiana e fu assunto dal ministro Minniti che lo fece poi firmare alle ONG. Quel codice di condotta stabiliva delle regole molto chiare, molto semplici, pattizie: il fatto che non bisognasse fare trasbordo di migranti; il fatto che non bisognasse mai spegnere gli apparati radio; il fatto che bisognasse avvertire e coordinarsi continuamente con l'autorità preposta per il centro di coordinamento e soccorso.

Inoltre mi chiedo: se bastava il codice di condotta, perché abbiamo fatto un decreto-legge? (*Applausi*). Se il codice di condotta è qui, perché facciamo un decreto-legge? Perché diamo forza di legge a questo? No, non è così: sappiamo benissimo che questo in realtà non è un decreto-legge flussi contro l'immigrazione clandestina; non è un provvedimento per governare i flussi regolari; non è un provvedimento per disciplinare meglio i salvataggi in mare, che sono già disciplinati dalle Convenzioni del 1974 e del 1979, con le revisioni SAR e SOLAS del 2004. Il decreto-legge in discussione non c'entra proprio niente con tutto ciò. Si tratta semplicemente di un modo per continuare a dichiarare guerra alle ONG.

Sapete quali sono i nomi delle ONG che ci fanno tanta paura? Medici senza frontiere, Emergency: questi sono i nemici della Repubblica. (*Applausi*). Oggi scopriamo che l'emergenza del Paese è combattere contro Emergency e Medici senza frontiere, perché svolgono attività di salvataggio che le navi mercantili non vogliono svolgere. Questo è il punto: le lamentele che arrivavano ai Ministeri da parte degli armatori perché le navi mercantili erano troppo impegnate. Erano giustamente obbligate, perché è un segno di civiltà e il Mediterraneo dovrebbe essere un mare di civiltà e non di morte, un mare dove si riafferma l'indiscutibile sacralità della vita umana. (*Applausi*). Ogni vita che perdiamo è una sconfitta: sono sicuro che condividiate questo e non mi permetterei mai di dire che fate questa cosa per affogare più gente nel Mediterraneo. Non mi permetterei mai, perché penso che siate animati da buoni propositi; purtroppo non siete animati da buona sapienza amministrativa, perché tutta questa roba non c'entra proprio un bel niente.

La guerra alle ONG - me lo si permetta - è la guerra ai migranti. Li avete mai visti sbarcare dalle "crociere"? Avete mai visto i turisti sbarcare dalle crociere (*Applausi*), che ridono e vanno a Barcellona a vedere le Ramblas e quant'altro? Avete mai visto scendere i bambini dalle navi delle ONG? Avete mai visto le facce delle donne e degli uomini che sono stati settimane in mare o stuprati nei campi della Libia? (*Applausi*). Li avete mai visti in faccia per dire che sono minicrociere? Ma è



una vergogna! Non si può sentire che sono minicrociere. (*Applausi*). Siamo indignati per questo. Non penso che vogliate fare del male a nessuno, ma non potete dire cose del genere. Non si può dire che si fanno centinaia di chilometri perché ci si diverte nel Mediterraneo. Ma li avete mai visti negli occhi, magri, impauriti, che tentano di suicidarsi dalle navi? Questo è quello che succede. Dopo discutiamo su come fare meglio, ma non diciamo stupidaggini e non facciamo provvedimenti impegnando lo Stato e il Governo, facendo la guerra a Emergency e a dei migranti impauriti che scappano dalla guerra e dalla fame.

Signor Presidente, per questo motivo siamo delusi anche oggi, perché speravamo che il Governo cominciasse finalmente a fare meglio le cose che anche noi magari potevamo fare molto meglio. Invece, ancora una volta, siamo qui a vedere sventolare una bandiera inutile e dannosa per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

**SIGISMONDI** (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, componenti del Governo, ritengo doveroso prendere la parola quest'oggi per spiegare i motivi che spingono Fratelli d'Italia ad essere convintamente a sostegno di questo decreto, ma anche per rispedire al mittente alcune accuse gravi, molto gravi, che sono state fatte a questa parte politica.

Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Delrio, nel momento in cui rivolge al centrodestra un appello al rispetto, che le peggiori accuse sono venute proprio da quella parte del Parlamento. Oggi, durante queste poche ore di discussione, ci siamo sentiti dire che noi saremmo quelli che vogliono impedire i soccorsi, quelli che vogliono ledere il diritto alla vita e addirittura quelli che vogliono perseguitare i migranti. Anche lei, senatore Delrio, oggi ha detto che vorremmo dichiarare guerra ai migranti: niente di più falso. (*Applausi*). Noi rispediamo al mittente queste accuse nei confronti della nostra parte politica.

Il decreto-legge al nostro esame è esattamente il contrario di quello che continuate a gridare nelle piazze. All'interno di questo decreto ci sono delle norme che cercano di tutelare e difendere i diritti dei migranti e se qualcuno prima di parlare avesse il buon gusto di leggerlo scevro da qualsiasi condizionamento ideologico, si accorgerebbe che al suo interno ci sono semplicemente delle norme di buon senso che cercherò di spiegare.

Riteniamo che sia una norma di buon senso quella che prevede che il porto di sbarco debba essere raggiunto senza ritardo, dopo che sia stato effettuato il salvataggio. Scusate, mi spiegate come fate ad essere contrari a questa norma? I soccorsi, da che mondo è mondo, sono caratterizzati dalla tempestività e dalla velocità dell'intervento. (*Applausi*). Voi trovate umano che persone salvate in mare, dopo giorni di navigazione su imbarcazioni di fortuna, una volta sulle navi delle ONG siano costrette a rimanervi ore, se non giorni, fino a quando non venga raggiunto il pieno carico? Questa è una clausola che francamente ho trovato soltanto nei *tour operator*, laddove è scritto: attenzione: il viaggio si farà solo se verrà raggiunto il massimo dei partecipanti. Le operazioni di soccorso non sono viaggi organizzati, vero? (*Applausi*). Siamo d'accordo almeno su questo? Allora, lasciamoli portare rapidamente a terra i migranti, il che non esclude - com'è stato anche chiarito dall'intervento del senatore Scurria - che sia possibile fare altri salvataggi durante la rotta che conduce al porto assegnato. Un'altra norma di buon senso è quella che prevede che nelle operazioni di soccorso ci sia un raccordo con le autorità italiane. Anche questa mi sembra una cosa scontata, che si verifica in qualsiasi operazione di soccorso: un coordinamento tra tutti gli attori che intervengono nelle attività di soccorso. A proposito di autorità, consentitemi di ringraziare tutti gli uomini e tutte le donne della Guardia costiera, della Guardia di finanza, della Marina militare che, con le loro imbarcazioni, salvano vite umane. Senatore Delrio, quasi più del 40 per cento dei migranti in mare viene salvato dai nostri uomini e soltanto - lo dico per rispondere alla sua domanda - il 10 per cento dalle ONG.

Allo stesso modo è una norma di buon senso la previsione per cui la richiesta di assegnazione del porto di sbarco da parte delle ONG avvenga nell'immediatezza del salvataggio e soprattutto che siano le autorità italiane a decidere dove effettuare lo sbarco e non le ONG. Anche questa è una scelta assolutamente giusta. Forse sfugge che ci sono dei centri di accoglienza, come per esempio quello di Lampedusa, che ormai sono al collasso ed è disumano pensare di far sbarcare tutti gli immigrati negli

stessi porti dove ci sono centri sovraffollati, andando a creare anche problemi di ordine pubblico. A questo proposito, un'altra falsità che spesso risentiamo in queste Aule è quella per cui il porto più sicuro sarebbe quello più vicino, ma durante i lavori alla Camera e nelle audizioni è stato smentito anche questo.

Chi può essere contrario a norme per cui le navi che svolgono prevalentemente attività di soccorso in mare posseggano i requisiti di sicurezza a tutela delle persone? *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Mi chiedo e vi chiedo se queste previsioni sono contro o a tutela dei migranti, ma la risposta è una sola: tutte queste norme sono assolutamente di buon senso. Che si smetta, allora, di continuare a dire che ogni provvedimento del centro-destra è ispirato da forme di avversione nei confronti dei migranti, perché i veri nemici dei migranti sono tutti coloro che fanno finta di non capire che dietro questo costante flusso c'è la criminalità organizzata, ci sono i trafficanti di vite umane! *(Applausi)*. È contro i migranti chi non vuole capire che per fermare le morti in mare bisogna fermare le partenze e per farlo bisogna affermare il principio che in Italia si entra solo regolarmente.

Fortunatamente in Italia c'è un Governo che conosce i valori dell'accoglienza e della solidarietà. Noi, dunque, vogliamo accogliere i profughi e garantire loro la massima protezione e contestualmente vogliamo creare le condizioni di sviluppo sociale ed economico in Africa, affinché nessuno abbia bisogno di partire. Questa è l'intenzione del presidente del Consiglio Meloni rispetto al piano Mattei.

Voteremo a favore del decreto-legge in esame, perché rispetta i diritti umani e il diritto internazionale; voteremo a favore perché il provvedimento contiene delle norme di buon senso e soprattutto perché è in linea con le strategie che, grazie al presidente del Consiglio Meloni, sono emerse nell'ultimo Consiglio europeo. Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nella giornata di domani, anche alla luce degli emendamenti che sono stati appena presentati, per fare un'analisi più attenta degli stessi.

[GIORGIS](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIORGIS](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, noi abbiamo presentato alla Presidenza una richiesta, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento. Visto il contenuto del decreto e vista la palese, a nostro avviso, violazione di principi costituzionali e di norme inequivoche del diritto internazionale, chiediamo appunto, ai sensi dell'articolo 96, di non passare all'esame degli articoli, ma di rinviare il provvedimento in Commissione, in modo da poter svolgere in tale sede quel confronto, quella discussione, quell'approfondimento che non è stato possibile effettuare.

Sappiamo che il Regolamento prevede che questa richiesta possa essere messa in votazione dopo le repliche del Governo. Vorrei pertanto capire per quale ragione il Governo, alle ore 18,15, rinunci a replicare. Era previsto che la seduta durasse almeno fino alle ore 20. *(Vivaci commenti)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, ribadiamo le regole. Sta intervenendo il senatore Giorgis. Se qualcuno mi chiede la parola, gli darò la parola, ma si interloquisce direttamente con la Presidenza, come sempre. *(Commenti)*.

Prego, senatore Giorgis, prosegua pure il suo intervento.

[GIORGIS](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, non capisco davvero questo nervosismo. Se tanta energia fosse stata dedicata al confronto di merito, forse noi avremmo potuto fare in modo che il nostro Paese non si ritrovasse, fra pochi giorni, ad avere un testo di cui non potremo certo andare fieri.

Ho sentito che il Governo ha dato un barlume di spiegazione, ma limitandosi a dire che si riserva di valutare gli emendamenti e di replicare. Ma la replica a ciò che abbiamo detto, la replica alle considerazioni che abbiamo fatto, la replica alla discussione generale che si è svolta, penso che il Governo sia in grado di farla anche adesso, alle ore 18,15.

Se gli argomenti che abbiamo portato sono così tanto fondati, così tanto difficili da controbattere, allora il Governo potrebbe dire che va alla ricerca di qualche ragione per provare a spiegare perché, ad esempio, si possa affrontare il tema dell'immigrazione ostacolando il lavoro delle ONG; o spiegare



perché ad esempio si debba prevedere il divieto di soccorso multiplo.

Ecco, se il Governo ha bisogno di trovare una qualche ragione per spiegare, a noi e al Paese, il perché di questo provvedimento, forse potrebbe prendere la parola e dire che ha bisogno di ripensarci e di riflettere. Noi, naturalmente, questo tempo lo concediamo, a patto che il Governo ci dica espressamente che, anche a seguito di questo dibattito, si è convinto che, effettivamente, questo decreto è meglio non approvarlo. *(Applausi)*.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, se possibile vorremmo sapere dal Governo le ragioni per le quali intende replicare domani, visto che, come ha precisato il senatore Giorgis, si tratta di repliche. In italiano, si replica a qualcosa che si è ascoltato. Non c'entrano niente gli emendamenti, di cui parleremo domani. La replica è riferita agli interventi che abbiamo ascoltato in Aula e anche alle discussioni che abbiamo fatto.

Quindi, visto che la replica a quanto abbiamo ascoltato non può essere, dal punto di vista procedurale, un argomento che rinvia a emendamenti di cui non abbiamo discusso, e abbiamo due ore di tempo prima della chiusura programmata dei lavori, vorrei capire quali sono le ragioni, anche in considerazione della richiesta testé formulata ai sensi dell'articolo 96.

[SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, anch'io chiederei al Sottosegretario, se possibile, di intervenire in replica oggi, anche perché, come sappiamo, il decreto-legge è in seconda lettura, ragion per cui il dibattito che si è sviluppato, non solo nelle due Aule del Parlamento, ma anche abbondantemente sui *media* e nell'opinione pubblica del Paese, è a mio avviso maturo.

Ripeto, secondo me, le questioni sono state evidenziate con grande nettezza e mi sembrano molto chiare; le abbiamo enunciate dal punto di vista della conformità al diritto internazionale e alla nostra Costituzione, e abbiamo avuto elementi puntuativi su alcune questioni tecniche. Abbiamo sottolineato in molti modi quali sono gli ostacoli che vengono posti in capo a chi sta svolgendo un'attività di salvataggio in mare: elementi di aumentata burocrazia e accresciuta responsabilità, che talvolta sembrano anche elementi capricciosi. Mi riferisco, per esempio, all'individuazione di porti a distanze siderali dal luogo dove il salvataggio è avvenuto.

Credo che, anche per l'informazione dell'opinione pubblica del Paese, sarebbe utile poter apprendere direttamente dal sottosegretario Molteni come mai un salvataggio che avviene presso la Sicilia viene poi indirizzato verso il porto di La Spezia e perché le persone salvate a La Spezia vengono caricate su un autobus e portate a Foggia. Se ci fosse una logica in tutto questo, credo che l'immagine del Governo ovviamente ne beneficerebbe, ma ne beneficerebbe altresì anche la consapevolezza dell'intero Paese sulla visione e la strategia in relazione a un elemento così importante per la nostra opinione pubblica nazionale.

Sarebbe utile anche comprendere, per esempio, quali siano le attività che si vogliono immaginare per migliorare l'efficacia del lavoro all'interno dell'Unione europea, dove, appunto, la vicinanza a Governi che tradizionalmente si oppongono alla redistribuzione dei naufraghi creano un problema.

Ci sono tutta una serie di questioni - sorvolo sulle crociere di cui oggi abbiamo dovuto, purtroppo, sentir parlare - però, se almeno potessimo utilizzare anche il tempo che abbiamo a disposizione fino alle 20 per comprendere meglio quella che appare una strategia completamente erratica posta in essere dal Governo, inspiegabile al buon padre di famiglia rispetto al sano buonsenso, penso che questo farebbe bene al dibattito pubblico nazionale.

Quindi, anche da parte nostra, l'invito al sottosegretario Molteni è di approfittare del tempo che abbiamo per illuminarci quanto a questa oscura strategia posta in essere dal Governo e quindi aiutare non soltanto il dibattito parlamentare nell'approvazione di questo importante decreto-legge, ma anche la consapevolezza del Paese rispetto a un tema che - ripeto - credo sia vicino al cuore di tutti gli italiani. *(Applausi)*.

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, prendiamo spunto dalle parole del sottosegretario Molteni. Capisco che ci sia un po' di disorientamento in quest'Aula che per troppo tempo è stata abituata sempre al voto di fiducia e al fatto che il Parlamento non possa minimamente intervenire. (*Applausi*). Anzi, nella discussione della pregiudiziale di costituzionalità, si è messo in evidenza che il Parlamento assolutamente non viene mai chiamato a esprimersi e adesso addirittura il Governo dice di voler prima esaminare gli emendamenti, la cui scadenza per la presentazione era fissata alle ore 17. Anche noi, sinceramente, vorremmo vedere il fascicolo, capire cosa dice la 5a Commissione, se gli emendamenti sono validi o meno, se ci sono o meno le coperture. C'è una disponibilità, prima di replicare, a valutare gli emendamenti e ci viene detto che assolutamente bisogna votare immediatamente. Giustamente ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino nell'interpretare il Regolamento, ma di fronte ad una richiesta legittima e ad un Governo che dice addirittura di essere disponibile a valutare eventuali proposte migliorative, anche se certamente non vuol dire che verranno approvate, voi dovrete essere i primi a dirvi contenti e soddisfatti. Finalmente l'aria è cambiata rispetto a quando tutti i Governi da voi presieduti, sostenuti e portati avanti ponevano sempre e costantemente la fiducia. È cambiata la storia. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, evidentemente ci deve essere un caso di omonimia, ci deve essere un altro Massimiliano Romeo che è stato al Governo per quasi tutta la scorsa legislatura. (*Applausi*). Ce l'aveva con il suo stesso Governo, probabilmente. (*Commenti*).

Al di là di questo, il Gruppo MoVimento 5 Stelle apprezza invece la decisione di non apporre la fiducia su questo provvedimento e quindi di consentire il voto degli emendamenti, che peraltro non sono neanche eccessivamente numerosi (circa 168). Gli emendamenti sono gli stessi che erano già stati depositati in Commissione, quindi anche dire che c'è una necessità per il Governo di analizzarli e di studiarli per capire di che cosa si tratta può andare bene per chi al di fuori non conosce lo svolgimento dei lavori e quello che è già successo, quindi è chiaro che per noi questa motivazione non è valida. Vorrei però sottolineare un'altra cosa, Presidente. Il Governo qui rappresentato dal Sottosegretario rifiuta di replicare, ma sono le 18,30, la seduta è previsto che duri fino alle 20, quindi abbiamo ancora tempo per lavorare. Queste repliche il Governo le vuole svolgere domani mattina? E se domani mattina cambia idea e decide di svolgerle martedì, l'Assemblea rimane bloccata e restiamo senza lavorare? Qual è la discrezionalità che autorizza il Governo a decidere quando svolgere le repliche o meno?

Inviterei il Governo a replicare, così si può andare avanti e procedere nei lavori come democraticamente è dovuto a questa Assemblea. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Maiorino, la questione è in questi termini: è pervenuta alla Presidenza una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, regolarmente sottoscritta e firmata, e il Governo, interpellato sulla replica, ha inteso dichiarare che intende svolgerla domani mattina, questo anche avendo apprezzato le circostanze, se la Presidenza interpreta correttamente, rispetto alle questioni che sono state poste negli interventi svolti poc'anzi da numerosi colleghi. La seduta dell'Assemblea, pertanto, non può che essere rinviata a domani per le repliche del Governo, che si esprimerà ovviamente anche sugli emendamenti, da quanto abbiamo appreso.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. (*Brusio*).

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[PARRINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'argomento su cui ho chiesto la parola per un intervento di fine seduta forse avrebbe meritato un'altra collocazione, ma come Gruppo Partito Democratico, rappresentando la volontà di un largo numero di cittadini, noi abbiamo la necessità di sollevare la questione in maniera urgente. Mi riferisco al pestaggio squadrista avvenuto nel Comune di Firenze

davanti al liceo «Michelangiolo» sabato scorso, di cui hanno riferito ampiamente i quotidiani locali e nazionali. Sono in corso indagini delle Forze dell'ordine e di altre autorità inquirenti. C'è una città, il capoluogo toscano, che è stata letteralmente scioccata da quanto è avvenuto, perché noi condanniamo sempre le violenze e ce ne dissociamo ogni qualvolta le vediamo avvenire e sempre quando riguardano la nostra parte e anche altre parti. Assolutamente non crediamo possibile che ci sia sottovalutazione, ambiguità e silenzio quando succedono cose come quelle che sono accadute sabato. C'è stata un'aggressione organizzata; sei persone che paiono, a giudicare dalle immagini, molto ben allenate nel ruolo di picchiatori, se la sono presa con degli studenti per ragioni su cui le Forze dell'ordine stanno indagando, ma lo hanno fatto in una maniera che ricorda tempi bui della nostra storia e che assolutamente non può essere accolta né con comprensione, né con mistificazioni, né soprattutto può essere accolta con il silenzio.

Ci sono in questo momento sei persone indagate, tre maggiorenni, tre minorenni, tre dalla procura della Repubblica ordinaria, tre dalla procura per i minori, per violenza privata aggravata e per manifestazione non autorizzata, tutti e sei appartenenti ad Azione studentesca. Voglio soffermarmi su un aspetto, altrimenti non si capisce la perplessità che avanzo; Azione studentesca, nella città di Firenze, è un'organizzazione giovanile legata molto fortemente al partito di maggioranza relativa, a Fratelli d'Italia, fino al punto di avere la propria sede in Via Frusa 37, nello stesso stabile dove c'è una sede di Fratelli d'Italia e una di Casagù. Ora noi non intendiamo minimamente estendere la responsabilità dell'aggressione al partito Fratelli d'Italia, anzi noi pensiamo che ci sia profondo imbarazzo e anche che ci sia la volontà di non riconoscersi assolutamente in queste gesta, anche se vengono da un'organizzazione vicina. Da giorni però chiediamo inutilmente alla Presidente del Consiglio, che di Azione studentesca è stata presidente nazionale nel 1996 e al ministro dell'interno Piantedosi (*Applausi*) di dire una parola di condanna e di presa di distanza da questo pestaggio squadrista e fascista, che ha provocato ieri a Firenze una manifestazione con migliaia di studenti in corteo! Una parola! Una! Non è arrivata una parola e questo è molto grave perché noi, tutte le volte che una minaccia riguarda la Presidente del Consiglio, abbiamo senatori e deputati del Partito Democratico che fanno comunicati stampa per dissociarsi e io tutte le volte che avviene qualcosa che sa di violenza contro una carica dello Stato, dico che non va bene, prendo la parola e non mi permetto mai né il silenzio né l'ambiguità.

Sono passate novantasei ore, quattro giorni da quel pestaggio, ci sono sei persone di Azione studentesca indagate. Azione studentesca è un'organizzazione vicinissima a Fratelli d'Italia e il Presidente del Consiglio di Fratelli d'Italia non può più tacere e il suo Ministro dell'interno deve venire in Parlamento a dire quali iniziative intenda intraprendere! (*Applausi*). A dire come intende reagire! Non possono avvenire le aggressioni davanti alle scuole, davanti ai licei, e tutto questo nel silenzio del Governo.

E poi c'è anche un presidente di Regione, il presidente dell'Abruzzo Marsilio, che ha fatto il commento più geniale, dicendo che quella non è stata un'aggressione fascista, ma una rissa. Ha parificato le responsabilità. Il presidente Marsilio ha qualche difficoltà nella lettura dei video, oppure vede i video sbagliati oppure ha perso un'occasione per tacere. (*Applausi*).

[PIRONDINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signora Presidente, ieri nella mia città, a Genova, un uomo di trentasette anni, un operaio di Ansaldo Energia, ha subito un gravissimo infortunio sul lavoro, che lo costringe in queste ore a lottare tra la vita e la morte all'ospedale San Martino di Genova. I dati Istat raccontano che nel 2022 abbiamo avuto il 30 per cento di denunce in più per infortuni sul lavoro, e si parla di mille morti sul lavoro nel 2022. Io penso che questo problema vada affrontato in modo serio. Vorrei dire che il Gruppo MoVimento 5 Stelle è al fianco dei lavoratori di Ansaldo Energia, che questa mattina giustamente a Genova hanno scioperato e hanno manifestato per questo fatto gravissimo. All'interno di Ansaldo Energia, a quanto leggiamo e a quanto pare, si lavora su macchine vecchie di quarant'anni. Vorrei dire che ci stringiamo attorno alla famiglia di questo ragazzo, di quest'uomo, e speriamo che possa vincere la battaglia che in queste ore sta combattendo. Vorrei dire che andare a lavorare e non

sapere se tornerai a casa, morire o rischiare di morire nel 2023 credo che sia qualcosa di assolutamente inaccettabile e insopportabile. In questi primi mesi questo Governo si è occupato molto spesso e prevalentemente di finte emergenze. Noi speriamo sentitamente che nei prossimi mesi voglia occuparsi di un'emergenza vera, quella della sicurezza sul lavoro. (*Applausi*).

[LISEI](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (*Fdl*). Signor Presidente, intervengo per puntualizzare che, rispetto ai fatti di cronaca avvenuti a Firenze, si sono espressi già il nostro Capogruppo alla Camera, condannando ogni forma di violenza e quella violenza, il nostro Capogruppo al Senato e il Capogruppo in Regione Toscana. Devo sommessamente evidenziare che la veemenza con la quale è stato proposto di fronte all'opinione pubblica questo episodio e invece l'eccessivo silenzio che viene riservato ai tanti episodi di violenza che vengono perpetrati dalla sinistra nei confronti dei ragazzi di centrodestra (*Applausi*) non corrisponde a quello che ha detto il collega Parrini, ovvero che condannano tutti gli episodi di violenza.

Vi dico che oggi, in questi giorni, la procura della Repubblica di Bologna sta notificando un avviso di 415-*bis* a dodici persone che si sono incontrate in piazza Verdi e in via Zamboni a Bologna, si sono organizzate e in trenta hanno organizzato un agguato e un pestaggio ai danni di ragazzi di Azione universitaria, tra i quali c'era anche il Capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune a Bologna. Sono indagati e ad oggi imputati per rapina, violenza privata, lesioni e minacce (erano in trenta). Non ho visto una riga a livello nazionale, quando sette mesi fa questi episodi sono accaduti. (*Applausi*). Non ho sentito una parola su questa violenza dei collettivi di sinistra nei confronti dei ragazzi di destra. Rispetto a quell'episodio tutta Fratelli d'Italia ha espresso solidarietà e condanna ferma nei confronti di ogni forma di violenza, come fa sempre.

Dopodiché, proprio come ricordava il collega, diciamo anche che, quando ci sono le indagini della magistratura, le sentenze non si traggono prima, ma si aspetta l'esito dell'indagine e si condanna sempre e soltanto la violenza, quando c'è, però da tutte le parti. Attendiamo l'esito delle indagini. Crediamo che il Presidente del Consiglio abbia anche tanto altro da fare e probabilmente era impegnata in questi giorni; nel momento in cui le massime cariche di Fratelli d'Italia si esprimono e condannano ogni forma di violenza, credo che sia sufficiente. Aspettiamo la condanna degli episodi e delle violenze di sinistra, altrettanto squadriste. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 febbraio 2023**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (*ore 18,40*).

*Allegato A*

**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale ( [455](#) )

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(\*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « da convertire » sono sostituite dalle seguenti: « che si convertono »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « autorizzata a sottoscrivere » il segno di interpunzione: « , » è*

*soppresso e le parole: « aumenti di capitale sociale o finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per le imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « che detenga » sono inserite le seguenti: « , direttamente o indirettamente, ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: ", solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto" »;

*alla lettera b):*

*al capoverso b-ter), le parole: « e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a » sono sostituite dalle seguenti: « e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività » e le parole: « per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa. » sono sostituite dalle seguenti: « per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 »;*

*dopo il capoverso b-ter), sono aggiunti i seguenti:*

« b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, capoverso 2-bis, le parole:* « In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

« Art. 4-bis. (Disposizioni relative al comitato di sorveglianza) - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

*Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e al settore aeronautico ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*alla lettera c), le parole:* « in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva » *sono sostituite dalle seguenti:* « in luogo della misura cautelare interdittiva »;

*alla lettera d), capoverso 1-ter, dopo le parole:* « stabilimenti industriali » *sono inserite le seguenti:* « o parti di essi », *le parole:* « o loro parti, » *sono soppresse e le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* « delle disposizioni di attuazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie »;

*al capoverso 1-bis.1, al terzo periodo, le parole:* « giudice detta le prescrizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « il giudice detta le prescrizioni » *e, al sesto periodo, le parole:* « il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi ».

Capo I

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SIDERURGICO E AL SETTORE AERONAUTICO ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: « finanziamenti in conto soci, » sono inserite le seguenti: « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima »;



b) al comma 1-*quinquies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*. »

1-*bis*. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per le imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

01.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*All'articolo, premettere il seguente:*

Art. 01

*(Tavolo istituzionale e Accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo



stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

n) istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

p) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

1.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#) (\*)

Respinto

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "900 milioni di euro per l'anno 2020", sono inserite le seguenti: "e 200 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo le parole: "a sostegno delle imprese" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento alle PMI,".»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "54 per cento".»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nel limite massimo di 705.000.000 di euro, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi.».

b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.».

1.300

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «che si convertono» *inserire le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2023,»;

b) *dopo le parole:* «su richiesta della medesima» *aggiungere le seguenti:* «, al fine di acquisire la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.,»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "la risalita della produzione, nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo."».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la risalita della produzione, il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale."».

1.6

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Lorefice](#) (\*)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico.».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «su richiesta della medesima» inserire le seguenti: «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.».*

1.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».*

1.10

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Lorefice](#) (\*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

**«b-bis) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:**

**"1-sexies. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-ter e 1-quinquies, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. L'accordo di programma di cui al presente comma disciplina la realizzazione dei seguenti interventi straordinari: la progressiva chiusura delle fonti inquinanti; l'adozione di un nuovo piano di riconversione industriale, corredato di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili e forni elettrici alimentati a idrogeno verde ovvero ad energia prodotta da fonti rinnovabili, il risanamento e la tutela ambientale e sanitaria delle aree, l'adozione di misure a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, nonché di miglioramento della qualità della vita urbana e per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell'area di Taranto."».**

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.11

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Lorefice](#) (\*)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato all'adozione di interventi straordinari per: la salvaguardia e la tutela ambientale, necessari ai fini dell'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto; il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana."».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.12

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lorefice](#) (\*)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata al rispetto, da parte del sito produttivo medesimo, delle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021."».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.301

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#) (\*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo il comma 1, inserire i seguenti:***

**«1.1. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.**

1.2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli impianti della società Sanac s.p.a., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del comma 1-*bis*.

1.3. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.302

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#) (\*)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.303

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Lorefice](#) (\*)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici di Taranto, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. A seguito della dichiarazione di interesse strategico nazionale, i crediti vantati dalle predette imprese, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente, e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e a tutela della salute, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinati alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.304

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Lorefice](#) (\*)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una

relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.305

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#) (\*)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.306

[Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Lorefice](#) (\*)

V. testo 2

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-ter. Al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale complessa aventi impatti significativi sullo sviluppo dei territori interessati e sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251 della predetta legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.»

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

*Conseguentemente:*

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ulteriori disposizioni in materia di aree di crisi industriale"

b) alla rubrica del Capo I aggiungere, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.306 (testo 2)

[Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Lorefice](#) (\*)

Approvato

*Dopo l' articolo 1 , inserire il seguente:*



«Art. 1-*bis*

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Bergesio e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az

1.307

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Improponibile

*Dopo il comma 1-*bis*, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*ter*. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale, il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 ottobre 2022, n. 931 è prorogato al 31 dicembre 2023.

1-*quater*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a euro 2.225.280 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

G1.300

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

in particolare l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, e all'articolo 30 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, consentendo la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale rispettivamente per un massimo di 705 milioni di euro e fino a un massimo di 1 miliardo di euro, specificando che tali interventi possano essere autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;



considerato che:

il 14 aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per un importo di 400 milioni di euro, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'ILVA di Taranto;

a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale citato, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.";

nel corso dell'incontro tenuto il 13 dicembre 2021 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che si pone come obiettivo decennale di giungere alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. In tale contesto la società ha rappresentato lo stato di sospensione della *governance* aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia - che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa - specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, *in primis*, il dissequestro degli impianti;

in un successivo incontro l'amministratore delegato di Invitalia ha precisato che la società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che differiva a maggio 2024 la modifica dell'assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia al verificarsi di determinate condizioni quali il dissequestro degli impianti, la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali e l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

rilevato che:

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 lavoratori per i quali, a fronte di migliaia di esuberanti, non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione. Contrariamente a quanto pattuito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esuberante di migliaia di lavoratori;

dal 2019 Arcelor Mittal ha infatti continuato a fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria e, attualmente, risultano in cassa integrazione 3.000 lavoratori di Acciaierie d'Italia, 1.700 lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria nonché 2.500 lavoratori dell'indotto;

nell'incontro tenuto il 17 novembre 2022 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stata infatti evidenziata la decisione improvvisa dell'azienda di fermare le 145 aziende appaltatrici con conseguenze gravissime per l'indotto e per il territorio;

le organizzazioni sindacali hanno ribadito la permanenza di pessime relazioni sindacali con la *governance* aziendale chiedendo, tra l'altro, la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici;

considerato, inoltre, che:

nel corso dell'ultimo decennio la produzione si è ridotta sensibilmente, passando dalle 8,5 milioni di tonnellate del 2011 ai 3 milioni del 2022;

gli interventi di ricapitalizzazione, resi operativi dall'articolo 1 del presente decreto, sebbene vengano presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, appaiono con ogni evidenza come un modo per ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni. Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Governo abbia provveduto a rimuovere il vincolo del dissequestro come condizione indispensabile per l'aumento di capitale;

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute

dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Non vi è infatti traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex* ILVA vengono dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

ritenuto che:

appaiono con ogni evidenza le inadempienze contrattuali del socio di maggioranza;

non sussistono garanzie circa la sostenibilità ambientale e sanitaria degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico, il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto e la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana;

a porre in essere ogni iniziativa utile ad accelerare, quanto più possibile, il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., a garanzia dei livelli occupazionali e del risanamento ambientale.

G1.301

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

considerato che:

il gruppo SANAC S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

SANAC S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di SANAC che ha determinato una fragilità economica finanziaria di SANAC medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a SANAC;

attualmente il gruppo SANAC conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile a garantire la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC quanto più celermente possibile, anche mediante le risorse derivanti dalla sottoscrizione da parte di Invitalia degli ulteriori apporti di capitale finalizzati ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto;

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti del gruppo SANAC s.p.a e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.

G1.302

[Paita](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesse che:

nel 2005 è stato firmato da Governo, Regione Liguria, Comune di Genova, Azienda e sindacati l'accordo di programma di Cornigliano che prevedeva il superamento dell'attività fusoria, la bonifica dell'area, l'infrastrutturazione e la riqualificazione del quartiere, notevoli investimenti da parte della proprietà sull'impianto produttivo " a freddo" e la piena tutela dei lavoratori;

l'altoforno è stato effettivamente disattivato in quello stesso anno;

è stata completamente realizzata la bonifica nei tempi previsti;

è stata realizzata un'importante opera d'infrastrutturazione (Via Guido Rossa) che ha aiutato viabilisticamente Genova durante la drammatica emergenza del crollo del Ponte Morandi;

sono state realizzate importanti opere di riqualificazione come l'acquisizione di Villa Bombrini e l'attivazione di un polo di attività legate alla Film Commission (centro di produzione audio video e teatro di posa);

l'imprenditore privato ha effettivamente effettuato gli investimenti programmati anche se a distanza di così tanti anni gli impianti hanno bisogno di ulteriori interventi di ammodernamento e di efficientamento;

è stata efficace la protezione sociale dei lavoratori pur in presenza, a distanza di 18 anni, di una notevole diminuzione del loro numero, tanto è vero che i sindacati hanno sempre difeso la validità dell'accordo di programma;

va tuttavia valutato che:

quest'accordo firmato dalle istituzioni e dalle parti sociali prevedeva l'ambientalizzazione dell'impianto siderurgico di Taranto, in modo che l'attività primaria di quello stabilimento potesse consentire di utilizzare al massimo le sue capacità - con la piena sicurezza di lavoratori e abitanti - e rifornire gli altri siti produttivi del gruppo a partire da Cornigliano e Novi Ligure che "dipendono" dai prodotti che provengono esclusivamente da Taranto;

come si vede anche dall'articolo del Secolo XIX in data 19 febbraio ultimo scorso, le cose sono andate assai diversamente: il processo di ambientalizzazione e sviluppo dell'impianto siderurgico di Taranto si è, da allora, quasi completamente bloccato, la sequenza dei fatti è a tutti nota anche se vale la pena ricordarla. Inchiesta giudiziaria, commissariamento, cessione ad Arcelor-Mittal e, da ultimo un pressoché totale scontro tra la parte privata e la parte pubblica che attraverso Invitalia è ora diventata azionista di minoranza;

premessi ancora che:

il Governo Meloni ha approvato il decreto 2/2023, attualmente all'esame del Parlamento, impegna il Governo:

anche in forza delle linee indicate da questo decreto e a fronte della dichiarata volontà di rilanciare l'intera filiera dell'acciaio del nostro Paese, a garantire le risorse necessarie per l'ammodernamento e lo sviluppo dello stabilimento siderurgico di Genova Cornigliano e degli altri siti produttivi, in modo da renderli in grado di ritornare alla massima capacità produttiva in produzioni strategiche come lo zincato e la banda stagnata in coerenza con il proposito di un pieno rilancio dell'attività produttiva nello stabilimento di Taranto, annunciata dal Governo.

G1.303

[Aurora Florida](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 455-A, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale che troveranno applicazione in relazione all'ILVA di Taranto, importante complesso industriale per la produzione di acciaio, noto anche per il terribile disastro ambientale e sanitario determinato dai processi produttivi;

la relazione al decreto-legge in esame riconosce l'importanza di contemperare il diritto al lavoro e alla tutela dell'occupazione con il diritto alla salute e alla salubrità ambientale;

la medesima relazione sottolinea la necessità di provvedere a bilanciare ragionevolmente i predetti interessi, in modo da approntare una disciplina che, da un lato, garantisca l'occupazione e minimizzi i rischi di pregiudizio all'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, e, dall'altro lato, minimizzi i rischi di pregiudizio a beni giuridici fondamentali quali la salute e l'ambiente;

tale contemperamento non può prescindere dal rispetto dei principi fissati sul tema dalla Corte Costituzionale, la quale evidenzia che: «il bilanciamento deve essere condotto senza consentire "l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona" (sentenza n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012)» (così, espressamente, sentenza della Corte costituzionale n. 58 del

2018) fermo restando che il diritto alla salute è dichiarato diritto fondamentale dalla Costituzione;

in quest'ottica, data la grave situazione di inquinamento ambientale in cui versa il territorio in cui ha sede l'Ilva di Taranto, non si può prescindere da una complessiva riconversione industriale, sostenibile dal punto di vista ambientale e che al contempo garantisca la tutela dell'occupazione, la parte sottosequestro va spenta, chiusa, bonificata e convertita a livello industriale;

considerato che esistono esempi virtuosi di riconversioni industriali in territori che sembravano definitivamente compromessi: emblematico a questo proposito, il progetto di riqualificazione avvenuto in Germania, nel bacino della Ruhr, sede per decenni di uno dei più importanti poli produttivi d'Europa, specializzato nell'attività estrattiva e in quella siderurgica, che aveva condotto ad una situazione di gravissimo inquinamento ambientale, rivolta attraverso un intervento di riqualificazione dell'area industrializzata. Il progetto, oltre a migliorare la qualità dell'ambiente, ha contribuito a rilanciare l'economia locale, creando circa 5mila nuovi posti di lavoro e contrastando lo spopolamento dell'area, evidenziando come un ecosistema sano influenzi positivamente tutti gli aspetti della vita dei cittadini e la riqualificazione ambientale non comporti "solo" benefici ecologici;

il decreto in esame dispone misure che presentano numerose criticità sia sotto il profilo della formulazione, risultante generica e ambigua sia sotto il profilo della coerenza sistematica con l'ordinamento vigente, dal momento che sembrerebbero voler reintrodurre un sistema di esimenti già molteplici volte considerato illegittimo anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale; nello specifico, l'articolo 5 contiene una serie di novelle normative che appaiono controverse, contraddittorie e potenzialmente lesive in relazione ai profili di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, inoltre nulla dispone in ordine al necessario processo di riconversione industriale sostenibile,

tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

ad attivarsi per promuovere un tavolo di confronto fra tutte le parti interessate, finalizzato all'adozione di un accordo di interventi concreti che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, nonché la compiuta bonifica di tutti i siti coinvolti compresi quelli esterni agli stabilimenti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, al contempo salvaguardando i livelli occupazionali, la riqualificazione professionale dei lavoratori, compresi quelli in esubero, impiegandoli nelle bonifiche necessarie, rispetto ai processi di riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico.

1.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#) (\*)

Improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Disposizioni in materia di facilitazione della riconversione industriale di grandi stabilimenti produttivi)*

1. Al fine di prevedere e di incentivare la riconversione industriale degli stabilimenti produttivi nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, di incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di indipendenza energetica, così come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 - PNIEC, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è inserita la seguente:

"hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici."

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. (*Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale*)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale *stand-alone* e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.300

[Russo](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#)

V. testo 2

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(*Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa*)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno



2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 992.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

1.0.300 (testo 2)

[Russo](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#)

Id. em. 1.306 (testo 2)

*Dopo l' articolo 1 , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

1.0.301

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Silvestro](#), [Damiani](#)

V. testo 2

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 992.200 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

1.0.301 (testo 2)

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Silvestro](#), [Damiani](#)

Id. em. 1.306 (testo 2)

*Dopo l' articolo 1 , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis



*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

1.0.302

[Damante, Barbara Floridia, Castellone](#)

V. testo 2

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

1.0.302 (testo 2)

[Damante, Barbara Floridia, Castellone](#)

Id. em. 1.306 (testo 2)

*Dopo l' articolo 1 , inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le*

*seguenti*: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

*(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia ommesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni. ».

EMENDAMENTI

2.300

[Magni, De Cristofaro](#)

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie."».

2.2

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Alfieri, Mirabelli, Bazoli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Boccia, Astorre, Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei casi di» fino a: «successivi quindici giorni» con le seguenti: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, l'ammissione immediata alle procedure di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.».*

2.3

[Sabrina Licheri, Nave, Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento delle quote societarie,» inserire le seguenti: «nonché il 50 per cento del diritto di voto,».*

2.4

[Giacobbe, Martella, Alfieri, Mirabelli, Bazoli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Boccia, Astorre, Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere*

applicare qualora non sia stato redatto un Piano finalizzato al rilancio industriale ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

### ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

#### Articolo 3.

*(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)*

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: « parametrato al fatturato dell'impresa » sono inserite le seguenti: « , solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto »;

b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;

b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo ».

#### EMENDAMENTI

3.300

[Turco](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, con esclusione» fino alla fine della medesima lettera.*

3.301

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « e agli adempimenti previsti dal presente decreto » aggiungere le seguenti: « nonché dalla risalita della produzione e dei livelli occupazionali, »*

3.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-bis)», premettere il seguente:*

«b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, il compenso spettante ai sensi della lettera b) è parametrato al fatturato dell'impresa, con esclusione delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;».

3.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «b-ter)» con il seguente:*

«b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.».

3.302

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», dopo le parole: «alle seguenti attività:» inserire le seguenti: «01) adozione di iniziative per il rilancio della produzione, nonché per la transizione ecologica degli impianti, la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».*

3.303

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», dopo le parole: «volte al mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.».*

3.304

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-ter)» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.».*

3.305

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-quater)» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualora si verifichi, ove previste, la mancata realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.».*

3.306

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-quinquies») aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualora si verifichi, ove previste, la celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

#### ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

*(Compensi degli amministratori giudiziari)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale ».

1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO

4.300

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Ritirato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4

*(Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».

#### ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-bis.

*(Disposizioni relative al comitato di sorveglianza)*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato ».

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le

modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

EMENDAMENTI

4-bis.0.300

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-ter.

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4-bis.0.301

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-ter.

*(Sostegno alle imprese fornitrici)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

4-bis.0.302

[Nicita](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-ter.

*(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2023, n. 10, nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili



derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE RELATIVE AGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:

« *b-bis*) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *l-bis*. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. »;

c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. »;

d) all'articolo 53, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *l-ter*. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ».

EMENDAMENTI

5.300

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

**Sopprimere l'articolo.**

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.*

5.2

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

5.3

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#),  
[Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

5.301

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

5.302

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

5.303

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

5.304

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni :***

- 1) al primo periodo sopprimere le parole: «In ogni caso,»;***
- 2) sopprimere il secondo periodo.*

5.305

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
- 2) sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'idoneità dei suddetti modelli organizzativi deve risultare verificabile in sede di attuazione, con diretto riferimento ai beni giuridici lesi dagli illeciti commessi".*

5.306

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
- 2) al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "quando istituiscono anche periodici strumenti di verifica".*

5.307

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*

2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", a condizione che prevedano specifici strumenti di verifica della loro attuazione".*

5.308

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*

2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "a condizione che prevedano l'istituzione di periodici strumenti di verifica".*

5.309

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo sostituire le parole: «non possono essere applicate» con le seguenti: «possono essere applicate anche» e le parole: «se l'ente ha» con le seguenti: «anche qualora l'ente abbia».*

5.13

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «se l'ente ha eliminato le carenze organizzative» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.».*

5.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

5.310

[Turco](#)

Id. em. 5.14

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

5.311

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1 lettera b), capoverso "1-bis" apportare le seguenti modifiche :***

**a) sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)»;**

**b) dopo le parole: «verificatosi» sopprimere le seguenti:**

«Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

5.312

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1 alla lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)».*

5.17

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis », primo periodo, apportare le seguenti modifiche :***

***a) dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;***

***b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».***

5.18

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

***a) dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;***

***b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».***

5.19

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,».*

5.313

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo dopo le parole: «prevenire reati della specie di quello verificatosi» inserire le seguenti: «a condizione che venga preliminarmente effettuata la Valutazione di Impatto Sanitario di cui all'art.5, comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. 152/06».*

5.20

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato*

ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».

5.23

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

5.314

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che non vi sia un'inchiesta giudiziaria sull'attuazione del Piano Ambientale con l'invio di avvisi di garanzia.».*

5.24

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.*

5.315

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sost. id. em. 5.24

*Al comma 1, lettera b) capoverso «1-bis» sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».*

5.26

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

5.27

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il modello organizzativo deve essere idoneo a prevenire reati e deve, in ogni caso, prevedere una combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione e sull'ambiente.».*

5.28

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «diretti a» con le seguenti: «idonei a».*

5.316

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al secondo periodo sopprimere le parole: «le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e».*

5.317

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

5.32

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è sempre disposta» con le seguenti: «può essere disposta dal giudice».*

5.33

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica»;*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

5.34

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica».*

5.0.300

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

5.0.301

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)*

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della Salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI



## APPORTATE DALLA COMMISSIONE

### Articolo 6.

*(Disposizioni in materia di sequestro)*

1. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.1.* Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*1-bis.2.* Nei casi disciplinati dal comma 1-*bis.1*, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma. ».

### EMENDAMENTI

#### 6.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

#### 6.2

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Id. em. 6.1

*Sopprimere l'articolo.*

#### 6.3

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)



Respinto

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.».*

6.4

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, capoverso «1-bis .1», apportare le seguenti modifiche :*

**a) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione»;**

**b) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «è realizzato».**

6.5

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione».*

6.6

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sostituire le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» con le seguenti: «o per l'ambiente».*

6.7

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere il quinto periodo.*

6.8

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quinto periodo, sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile».*

6.10

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis.2».*

6.11

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2» primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,».*

6.12

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2», sopprimere le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del capoverso.*

#### ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di responsabilità penale)*

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

EMENDAMENTI

7.1

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

7.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Id. em. 7.1

*Sopprimere l'articolo.*

7.300

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 7.1

*Sopprimere l'articolo.*

7.301

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1 premettere le seguenti parole : «Salvo che in caso di dolo, negligenza o colpa,».*

7.302

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo».*

7.6

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» con le seguenti: «Chiunque dia»;*
- b) *dopo le parole: «un provvedimento» inserire le seguenti: «del giudice».*

7.7

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «non è punibile» inserire le seguenti: «salvo per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute».*

7.8

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondono all'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».*

7.303

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, sempre che da ciò non derivi un danno ambientale o sanitario».*

7.11

[Turco](#), [Naturale](#), [Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».*

7.0.300

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al Cloud Computing.»

7.0.301

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

7.0.302

[Damiani](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Gestione dei beni sequestrati)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"5-*sexies*. Per garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, le banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenute ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto."».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

*(Disposizione transitoria)*

1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

8.2

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Id. em. 8.1

*Sopprimere l'articolo.*

8.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:* «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019.

*1-bis.* Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».

8.4

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione del limite temporale ivi indicato».*

8.5

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*1-bis.* Il Piano di cui al comma 1 è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma *1-ter*, lettera a), del presente decreto.

*1-ter.* Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis)*, è inserita la seguente:

«*b-bis.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);»;

b) all'articolo *29-ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis.* La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo *29-duodecies*, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,"».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».*

8.6

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Improponibile

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*1-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».*

8.7

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, richiede una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida adottate dal Ministero della salute.».

G8.300

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455-A, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'attuale congiuntura economica e l'esponenziale aumento dei prezzi dell'energia hanno determinato una forte pressione su diversi settori di interesse strategico per il Paese, fra cui il settore delle telecomunicazioni che, sebbene sia caratterizzato da elevati consumi energetici, non è annoverato, allo stato, tra le cd. *imprese energivore*;

sarebbe opportuno estendere alle imprese di telecomunicazione, aventi un consumo medio di energia elettrica di 150 GWh/anno, il regime del credito d'imposta previsto per le imprese energivore, fissato dalla legge di bilancio per il 2023, al 45 per cento, per il primo trimestre del 2023;

in particolare, l'applicazione della suddetta misura dovrebbe riferirsi sia ai consumi diretti, che a quelli indiretti, rispondendo ad una logica di razionalizzazione dell'intervento in considerazione della circostanza che, di frequente, l'esigenza di realizzare sinergie tra imprese, implica una condivisione dei consumi e conseguentemente dei relativi costi, compresi quelli sostenuti per la componente energetica;

è necessario porre attenzione ad un settore particolarmente strategico, come quello delle telecomunicazioni, anche in considerazione dell'esponenziale aumento degli attacchi cyber ai sistemi industriali e di controllo, e, più in generale, delle infrastrutture critiche per il funzionamento del Paese, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare per il settore delle telecomunicazioni adeguate misure di compensazione dei consumi energetici che, oltre al raggiungimento della soglia richiesta per l'applicazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica, siano calcolate avendo riguardo sia ai consumi diretti che indiretti.

G8.301

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, recante "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale",

premessi che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

il decreto legge interviene, inoltre, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo, agli articoli 5 e 6, che eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa introducendo a tale scopo la valutazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

considerato che:

l'impianto Siderurgico di Taranto, in attività dal 1964, è il più grande in Europa, produce col metodo del ciclo integrale ed è insediato a ridosso del preesistente centro abitato di Taranto;

l'area è da anni oggetto di attenzione per le possibili ripercussioni sulla salute della popolazione delle emissioni ambientali derivanti dagli impianti industriali presenti;

nell'ambito delle attività della Regione Puglia, è stata promossa una valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Taranto, Massafra e Statte che ha visto la collaborazione del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di AReS Puglia;

in questo studio sono stati valutati gli effetti delle esposizioni ambientali e occupazionali sulla mortalità-morbosità della popolazione residente utilizzando il disegno epidemiologico della coorte residenziale. La coorte di Taranto è stata analizzata nel periodo 2008-2014 per verificare la relazione tra i cambiamenti temporali delle esposizioni ambientali e i cambiamenti temporali della mortalità;

l'indagine epidemiologica ha confermato i risultati degli studi precedenti rafforzandone le conclusioni, estendendo l'ambito di osservazione a diversi esiti sanitari. La lettura dei risultati, anche alla luce della letteratura più recente sugli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale di origine industriale, depone a favore dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario nell'area di Taranto. L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato, e causa, nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 24 gennaio 2019, si è espressa su ricorso di 180 ricorrenti che avevano denunciato gli effetti delle emissioni degli stabilimenti siderurgici di Taranto sulla salute e sull'ambiente, dichiarando che l'Italia ha omesso di assumere le misure necessarie a tutela della salute dei cittadini perché nell'ordinamento interno non esistono rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;

rilevato che:

il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, modificato e integrato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, e alla cui esecuzione sono legate le disposizioni che prevedono la non punibilità dei soggetti coinvolti, avrebbe dovuto vedere piena attuazione entro il 30 marzo 2019. Il predetto termine è stato successivamente prorogato, collegandolo alla data di scadenza dell'AIA, cioè al 23 agosto 2023;

a quasi dieci anni dalla sua emanazione, le prescrizioni dettate dal Piano ambientale risultano ancora solo parzialmente attuate;



L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), come noto, effettua le attività di controllo ambientale sugli impianti strategici nazionali, in collaborazione con le ARPA, vigilando sul rispetto delle condizioni degli atti autorizzativi emanati e contribuendo a proporre misure per assicurare la tutela ambientale tramite segnalazioni correlate ai monitoraggi e alle verifiche effettuate. Il predetto Istituto esercita i compiti di legge ai sensi dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e i controlli alla fonte di tutte le emissioni di inquinanti autorizzate in AIA nazionale, e, in particolare, sul gestore dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia Spa (ex ILVA Spa) di Taranto che ha l'obbligo di attuare i propri autocontrolli secondo le indicazioni e modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DM 194 del 2016, i cui esiti sono riportati nella relazione annuale trasmessa dal Gestore medesimo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in qualità di Autorità Competente;

L'ISPRA, per potenziare e migliorare le sue attività di controllo sul siderurgico, ha istituito al suo interno un'apposita Unità organizzativa dedicata in modo specifico al controllo dell'installazione industriale di rilevanza strategica nazionale in esame. In sede di audizione in 9ª Commissione sul provvedimento in esame, l'Ispra, al fine di fornire un quadro di insieme delle attività di vigilanza effettuate, ha lasciato agli atti un documento che mostra lo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017;

in particolare, ha mostrato un quadro di sintesi di inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2022. Tra queste, si segnala, da ultimo, ad aprile 2022 (trimestrale), la seguente voce: «DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 violazione dell'art. 29-quattordices c.2): a fronte dei ripetuti eventi di malfunzionamento delle pompe slurry riportati soprattutto per AFO2 e AFO 4, emerge che le azioni correttive messe in atto dal Gestore, per garantire il regolare funzionamento delle pompe slurry con il fine principale di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse, non sono risultate sufficienti ed adeguate per mitigare la frequenza di rottura di tali apparecchiature»;

considerato, altresì, che:

la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha affermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione Europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: "*Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe*" che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l'Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti "*air quality guideline level*" termine che può essere inteso come "livello raccomandato a cui tendere": è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%. L'OMS ha anche definito degli interim target, cioè dei livelli più alti da considerare nelle aree particolarmente inquinate, come obiettivi da raggiungere in *step* successivi, attraverso l'implementazione di politiche di risanamento della qualità dell'aria,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza interventi specifici finalizzati a ridurre drasticamente, tenuto conto delle evidenze sanitarie negative accertate, l'esposizione della popolazione all'inquinamento dello stabilimento ex Ilva, con particolare riferimento all'area del quartiere Tamburi, al fine di evitare il

perdurare del rischio di danni inaccettabili alla salute di lavoratori e cittadini;

a superare l'approccio normativo previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.

8.0.300

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.0.301

[Ronzulli](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)*

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Accordo di programma)*

1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la Regione Puglia e il Sindaco di Taranto, una «Cabina di regia» per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

2. Alla «Cabina di regia» di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;
- b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
- d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
- e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;
- f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;
- i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.».

8.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. Nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8.0.3

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente Parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché" .».

8.0.4

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Boccia](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Id. em. 8.0.3

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché" .»

8.0.302

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 8.0.3

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Misure in materia di impatto sanitario)*

1. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" inserire le seguenti "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché" .».

#### ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori ( [553](#) )

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

premesso che:

il decreto legge in conversione presenta gravi vizi di illegittimità costituzionale;

sussiste anzitutto, con riferimento all'intero decreto legge, profili di evidente violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, sotto il profilo del difetto del requisito della straordinaria necessità e urgenza dei presupposti per la sua adozione, almeno sotto due profili;

in primo luogo, il decreto legge in conversione affronta una materia - la disciplina delle operazioni di soccorso in mare (e non già, come pure riportato nel titolo la "gestione dei flussi migratori") - che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto legge: infatti, tanto le modalità di adozione del decreto legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali e, in aggiunta, si pone in diretta attuazione di norme di diritto internazionale generale e pattizio le quali, per espressa previsione costituzionale e secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

in secondo luogo, lo stesso contenuto dispositivo del decreto legge in conversione - e, in particolare, del suo articolo 1 - per come configurato esclude *in re ipsa* la sussistenza del presupposto costituzionale della straordinaria necessità e urgenza del provvedere; l'articolo 1, infatti, aggiunge i commi da 2-*bis* a 2-*septies* all'articolo 1 del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173: orbene, tali commi - lungi dal disegnare una disciplina radicalmente innovativa della materia - si limitano, per un verso, a riprodurre il contenuto dei periodi secondo e terzo del comma 2 del medesimo articolo 1, contestualmente abrogati; per altro verso, i commi 2-*bis* e 2-*ter* si limitano a fornire copertura legislativa ad una prassi già costantemente seguita e prefigurata dalla previgente formulazione del comma 2, con talune integrazioni le quali, come si vedrà, valgono a configurare autonomi gravi vizi di legittimità costituzionale; infine, i commi da 2-*quater* a 2-*septies* intervengono sul sistema sanzionatorio, quantificando le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle condizioni dettate dal comma 2-*bis* per il transito e la sosta nelle acque territoriali: si tratta, per definizione, di un aspetto complementare e strumentale della disciplina, la cui modifica non giustifica in alcun modo l'adozione di un provvedimento di urgenza;

infine, non è dato riscontrare - né le premesse del decreto legge ne danno conto alcuno - il "caso straordinario di necessità e urgenza" che, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, sent. n. 22/2012) deve giustificare in modo trasparente e visibile il ricorso alla normazione d'urgenza da parte del Governo: è noto, infatti, che il transito e la sosta di imbarcazioni non governative nelle acque territoriali nell'ambito o in conseguenza di operazioni di soccorso in mare di persone migranti avviene ormai da molti anni e che, pertanto, l'esigenza di una sua regolazione - o di un perfezionamento della disciplina esistente, se ritenuto necessario - pur della massima importanza non pare presentare quella straordinarietà che giustifica il ricorso al decreto-legge;

la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza è censurabile sia dal Parlamento che dalla Corte costituzionale anche in sede di giudizio di legittimità costituzionale della legge di conversione e - come ritenuto dalla stessa Corte con la sentenza n. 171/2007- non solo incide sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso alla decretazione

d'urgenza in assenza dei presupposti, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali, specie nel caso in cui - come per il decreto legge in conversione - il provvedimento incida su diritti fondamentali delle persone e sull'osservanza degli obblighi internazionali;

sussistono poi evidenti profili di illegittimità costituzionale in relazione a singole disposizioni del decreto-legge in conversione, con particolare riferimento al nuovo comma 2-*bis*, dell'articolo 1, del citato decreto legge n. 134 del 2020, come introdotto dal decreto legge in conversione, per violazione di plurimi parametri tra cui, anzitutto, l'articolo 10 e l'articolo 117, comma 1, che impongono al legislatore il pieno rispetto delle norme di diritto internazionale generale e delle norme contenute nei trattati internazionali;

in particolare, la lettera b) del richiamato comma 2-*bis* prevede che il transito e la sosta nelle acque territoriali possano essere consentite, nell'ambito di operazioni di soccorso in mare, qualora siano state "avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità"; tale disposizione si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea - e in particolare con la Direttiva 2013/32 - e con l'articolo 8 del Codice della navigazione, che riprende in materia norme di diritto internazionale, in quanto vengono poste in capo all'equipaggio della nave battente bandiera straniera competenze non previste dall'ordinamento dello Stato di bandiera e che, secondo il diritto dell'UE, sono riservate allo Stato in cui la persona richiedente protezione arrivi; in aggiunta, risulta violata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - a partire dalla sentenza *Hirsi c. Italia* del 23 febbraio 2012 - con la quale è stata costantemente ribadita la necessità di un esame individuale della situazione di ciascuna persona soccorsa, ritenendo che il personale a bordo delle navi non abbia la formazione necessaria a tale scopo;

allo stesso modo, la lettera d) e la lettera f) del nuovo comma 2-*bis* si pongono in diretto contrasto con norme di diritto internazionale generale e pattizio relative al soccorso in mare: infatti, si prevede che il transito e la sosta nelle acque territoriali possano essere consentite, nell'ambito di operazioni di soccorso in mare, qualora "il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità [sia] raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso" e qualora "le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non [abbiano] concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco"; tali condizioni, lette sia indipendentemente che in combinazione tra loro - e anche alla luce della prassi, invalsa negli ultimi mesi, di assegnare alle imbarcazioni in questione un porto di sbarco molto lontano dall'area in cui è avvenuta l'operazione di soccorso - mirano evidentemente a impedire all'imbarcazione non governativa, una volta effettuata una prima operazione di soccorso, di rispondere a eventuali ulteriori situazioni di emergenza che dovesse incontrare nelle manovre di avvicinamento al porto, così omettendo il soccorso in mare, obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione - con conseguente palese violazione degli articoli 10 e 117, comma 1 della Costituzione;

tali prescrizioni rischierebbero inoltre di dare luogo a inaccettabili operazioni di selezione, gravemente discriminatorie, tra persone egualmente meritevoli di soccorso in mare e sbarco secondo le richiamate norme internazionali ed interne, come recentemente stigmatizzato dal Tribunale di Catania con ordinanza del 6 febbraio 2023;

come evidenziato dalla citata ordinanza, in base alle disposizioni della Convenzione Internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - meglio nota come Convenzione SAR, ratificata

dall' Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147, all'articolo 8, capitolo 2, dispone che: "Le Parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare. Esse fanno ciò senza tener conto della nazionalità o statuto di detta persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata." concludendo, quindi, come tra gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese vi sia quello di fornire assistenza ad ogni naufrago;

nella medesima ordinanza è richiamata, inoltre, la Corte di Cassazione che ha affermato come: "(.) il dovere di soccorso non può considerarsi adempiuto con il solo salvataggio dei naufraghi a bordo dell'imbarcazione e con la loro permanenza su di essa, ma comprende altresì lo sbarco degli stessi presso un "luogo sicuro" (*place of safety*) e cioè in un luogo dove le operazioni di soccorso si considerano concluse, la sicurezza dei sopravvissuti e la loro vita non è più minacciata, le necessità umane primarie (come cibo alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale; una nave in mare che presta assistenza non costituisce "luogo sicuro", se non in mera via temporanea, giacché essa, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti soccorse, fra i quali va incluso il loro diritto a presentare domanda di protezione internazionale." (Cassazione penale, sez. III, 16/01/2020, n.6626)

sul decreto legge in conversione, inoltre, si è realizzata una interlocuzione fra il Consiglio d'Europa e il Governo italiano. Il 26 gennaio 2023, infatti, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha indirizzato una lettera al ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi. Il Commissario Mijatovic ha evidenziato innanzitutto come fra i suoi compiti vi sia quello di stabilire un dialogo con i governi degli Stati membri per aiutarli a risolvere eventuali carenze nelle loro leggi e pratiche, e come i diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti siano un'area tematica fondamentale del suo lavoro. La medesima Mijatovic ha espresso pertanto alcune osservazioni sul decreto in oggetto - il quale fornisce un quadro normativo per le navi delle organizzazioni non governative (Ong) che effettuano operazioni di ricerca e soccorso in mare - e ha invitato il Governo italiano a considerare la possibilità di ritirare il decreto o, in alternativa, nel corso del dibattito parlamentare, di apportare le modifiche necessarie affinché il testo soddisfi appieno gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e nel rispetto del diritto internazionale. Il Commissario ha espresso il timore che alcune disposizioni contenute nel decreto potrebbero ostacolare le operazioni di soccorso delle Ong nel Mediterraneo centrale e, per tale motivo, porsi in contrasto con gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e diritto internazionale. Si fa riferimento, prima fra tutte, alla norma che obbliga le navi dopo un'operazione di salvataggio a raggiungere, senza ritardo, il porto assegnato per lo sbarco. Il Commissario ritiene che tale previsione corra il rischio, nella sua applicazione pratica, di impedire un'effettiva attività di ricerca e salvataggio da parte delle navi Ong, impedendo che queste compiano salvataggi multipli in mare e costringendole a ignorare ulteriori richieste di soccorso nelle vicinanze nel caso abbiano già a bordo persone tratte in salvo, anche quando avrebbero ancora la capacità di effettuare un altro salvataggio. Conformandosi a tale disposizione, i comandanti delle Ong verrebbero di fatto meno agli obblighi di soccorso previsti dal diritto internazionale;

il Commissario Mijatovic ha sottolineato con preoccupazione come nella pratica alle navi Ong siano stati assegnati 'porti sicuri' distanti dal luogo del salvataggio, come i porti del centro e del nord Italia. Tale previsione prolungherebbe le sofferenze delle persone soccorse e il protrarsi della permanenza a bordo potrebbe aggravare le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte, in particolare i soggetti vulnerabili;

infine, occorre evidenziare come da ultimo, in data 16 febbraio 2023, anche l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, abbia rivolto un appello al governo italiano, chiedendo di non approvare il provvedimento in esame, affermando che: "Più persone in difficoltà soffriranno e saranno a rischio più vite in assenza di un aiuto tempestivo, se questa legge verrà approvata. Secondo il diritto internazionale, un capitano ha il dovere di prestare immediata assistenza a persone in pericolo in mare e gli Stati devono proteggere il diritto alla vita. Ma con questa proposta,



una nave Sar nelle vicinanze sarebbe obbligata a ignorare le chiamate di soccorso semplicemente in virtù di aver già salvato altri" naufraghi, costringendo "anche vittime di tortura, violenza sessuale e altre violazioni dei diritti umani" a "ulteriori ritardi nell'accesso a cure mediche e riabilitazione adeguate",

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 553.

### *Allegato B*

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 455 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.307, 1.2, 1.300 (già em. 1.3), 1.4, 1.7, 1.8, 1.301 (già em. 1.13), 1.302 (già em. 1.22), 1.303 (già em. 1.19), 1.305 (già em. 1.20), 1.0.1, 2.300 (già em. 2.1), 2.2, 4.300 (già em. 4.1), 4-bis.0.300 (già em. 4.0.1), 4-bis.0.301 (già em. 4.0.2), 4-bis.0.302, 5.0.301 (già em. 5.0.4), 7.0.300 (già em. 7.0.1 (testo 2)), 7.0.301 (già em. 7.0.2 (testo 2)), 7.0.302 (già em. 7.0.3), 8.3, 8.5, 8.7, 8.0.300 (già 8.0.6), 8.0.301 (già 8.0.7), 8.0.1 e 8.0.2.

Sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e 1.306 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: «*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### *"Art. 1-bis*

#### *(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: "e al settore aeronautico" con le seguenti: "al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa".».*

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 455:

il senatore Martella avrebbe voluto esprimere un voto favorevole sull'emendamento 1.7; sulla

votazione finale, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Astorre, Barachini, Berlusconi, Bevilacqua, Biancofiore, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Calenda, Camusso, Cattaneo, Damante, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschini, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Occhiuto, Ostellari, Petrenga, Pucciarelli, Rauti, Renzi, Ronzulli, Rubbia, Russo, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Menia, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Augello, Borghi Claudio, Borghi Enrico e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro delle imprese e del made in Italy

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (555) (presentato in data 22/02/2023)

*C.771 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Maiorino Alessandra, Cataldi Roberto, Floridia Barbara

Disposizioni per l'elezione dei Sindaci metropolitani e dei Presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative di Città metropolitane e di Province (556)

(presentato in data 17/02/2023).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

sen. Menia Roberto ed altri

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (533)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/02/2023).

*In sede referente*

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*  
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (555)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

Comitato per la legislazione  
*C.771 approvato dalla Camera dei deputati*  
(assegnato in data 22/02/2023).

**Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 14 febbraio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - le proposte di nomina del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto Pompei fino al 30 giugno 2023 (n. 2) e del Generale di brigata Giovanni Capasso a Vice Direttore generale vicario fino al 31 dicembre 2023 (n. 3).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono state deferite, in data 21 febbraio 2023, alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

**Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettere in data 22 febbraio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni, nell'ambito dello stesso Dicastero, concernenti la nomina dell'incarico:

di Capo del Dipartimento energia, al dottor Federico Boschi;

di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, alla dottoressa Loredana Gulino.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

**Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmissione di atti. Deferimento**

La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in data 15 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ultimate dalla Consob nell'anno 2022 (n. 1).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale per il Microcredito, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 51).

**Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - con lettere in data 20, 21 e 22 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le seguenti deliberazioni:

- n. 16/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Dati e interoperabilità»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 81);

- n. 17/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 82);

- n. 18/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Piattaforma notifiche digitali»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 83);

- n. 19/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Ammodernamento

- del parco tecnologico e digitale ospedaliero». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 84);
- n. 20/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 7a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 85);
  - n. 21/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Infrastrutture digitali». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 86);
  - n. 22/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 87);
  - n. 23/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 88);
  - n. 24/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 89);
  - n. 25/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sport e inclusione sociale». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 90);
  - n. 26/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Finanziamento di start-up». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 91);
  - n. 27/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Zone economiche speciali - Zes». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 92);
  - n. 28/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «La valorizzazione dei beni confiscati alle mafie nel PNRR». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 93);
  - n. 29/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Citizen Inclusion Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 94);
  - n. 30/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Programma innovativo per la qualità dell'abitare». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 95);
  - n. 31/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica». La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 96).

#### Interrogazioni

[PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#), [CAMUSSO](#), [VERDUCCI](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [VERINI](#), [GIACOBBE](#), [ZAMPA](#), [MANCA](#), [GIORGIS](#), [ROSSOMANDO](#),

[MARTELLA](#), [ASTORRE](#), [IRTO](#), [BORGHI Enrico](#), [COTTARELLI](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [LA MARCA](#), [D'ELIA](#), [NICITA](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il 18 febbraio 2023 a Firenze due studenti sono stati aggrediti con pugni e calci di fronte al liceo "Michelangiolo";

il movente politico del pestaggio è reso evidente dall'appartenenza degli studenti aggrediti al collettivo SUM (associazione studentesca di sinistra) e dall'appartenenza degli aggressori ad un'associazione di estrema destra ben nota nel capoluogo toscano;

l'aggressione ai danni degli studenti del SUM risulta documentata da vari video ora all'attenzione delle autorità inquirenti;

le stesse autorità inquirenti hanno al momento proceduto alla denuncia di sei persone per violenza privata e manifestazione non autorizzata, tre adulti e tre minorenni, facenti parte dell'organizzazione giovanile di estrema destra "Azione studentesca", da sempre vicina al partito Fratelli d'Italia;

sono in corso, stando a quanto riportato da organi di stampa, indagini anche su una vicenda simile avvenuta pochi giorni prima presso il liceo "Pascoli", sempre a Firenze;

un'azione violenta di questa natura presso una scuola rappresenta un fatto gravissimo, in alcun modo sottovalutabile, e tale da richiedere a tutti, e al massimo livello in sede politica, condanne ferme, nette, circostanziate, senza ambiguità e minimizzazioni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, quali siano le loro valutazioni in proposito e quali iniziative di competenza urgenti intendano assumere al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi.

(3-00234)

[NICITA](#), [D'ELIA](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "La Sicilia" in data 8 febbraio 2023, molti esperti in materia hanno manifestato, nuovamente, forte preoccupazione in merito alle condizioni di conservazione del Teatro greco di Siracusa e alle modalità della sua fruizione per lo svolgimento di eventi, in particolare, musicali;

secondo quanto riportato dal citato quotidiano "Il professore Lorenzo Lazzarini dell'Università di Venezia, ritenuto la più autorevole voce in campo internazionale in materia di conoscenze e competenze tecniche sui materiali lapidei, in un intervento su 'La Civetta' non ha esitato a dire che il Teatro Greco è 'alveolato'. (...) 'Sono a rischio di distacco - ha ammonito Lazzarini - pezzi consistenti, soprattutto gli spigoli aggettanti se sottoposti al peso di persone e materiali. Non si può più aspettare. Sarebbe delittuoso far finta di non vedere ciò che evidente";

il "Comitato per la difesa del Temenite" ha diffuso un appello al fine di garantire più efficaci misure di prevenzione e tutela del bene archeologico, specie con riferimento alla valutazione della compatibilità tra gli eventi musicali programmati (in alcuni casi, concerti che prevedono la presenza di moltissime persone) e la conservazione del bene medesimo;

occorrono indagini tecniche e le manutenzioni necessarie per arrestare il degrado della pietra, evitando nel frattempo un uso "scriteriato" del monumento;

tale appello è solo l'ultima manifestazione, in ordine temporale, di inviti analoghi: già in data 28 aprile 2022, l'AGI riportava dichiarazioni di diversi archeologi che, in vista della programmazione concertistica estiva, avvertivano dei rischi cui il teatro sarebbe andato incontro, in particolare in conseguenza della sua particolare conformazione (trattandosi di teatro scavato nella roccia) e delle criticità strutturali già esistenti;

considerato che nel caso di specie vengono in rilievo due profili diversi, ma connessi: per un verso, la necessità di assicurare la fruizione sostenibile del Teatro greco di Siracusa, che, non a caso, ospita prevalentemente rappresentazioni di tragedie e commedie greche, la cui organizzazione è affidata alla fondazione INDA (Istituto nazionale del dramma antico) e che vengono messe in scena seguendo gli accorgimenti necessari a preservare il bene archeologico; per altro verso, la necessità di provvedere quanto prima, anche attraverso lo stanziamento di risorse adeguate, a interventi conservativi e di restauro del teatro, che potrebbero assicurarne la fruizione, anche per eventi diversi, ma sempre tutelandone le specifiche caratteristiche;

considerato altresì che:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali, disciplina la valorizzazione dei beni culturali ponendo al vertice le esigenze di conservazione e tutela dei medesimi; infatti, l'articolo 6, comma 2, dispone che: "la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze"; allo stesso tempo, in via generale, l'articolo 20, comma 1, dispone che "i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";

rileva sul punto anche la Carta di Siracusa per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche, definita proprio nel 2005 a Siracusa, per iniziativa dell'Assessorato regionale per i beni culturali, la quale orienta la valorizzazione dei beni culturali anche attraverso l'organizzazione di rappresentazioni teatrali ed eventi musicali ai due fondamentali criteri della fruizione sostenibile e della invasività minima;

il Teatro greco è patrimonio UNESCO, è un bene patrimonio dell'umanità e l'uso non conforme ai dettami della Carta di Siracusa del 2005 e al codice dei beni culturali rappresenta un grave *vulnus* per lo Stato e non soltanto per la Regione Siciliana;

il danneggiamento del bene archeologico costituisce reato e, considerati i costi per la collettività di un restauro a seguito dell'uso improprio e sconsiderato del teatro, si potrebbe configurare l'ipotesi del danno erariale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di assicurare che la fruizione del Teatro greco di Siracusa avvenga nel pieno rispetto delle esigenze di tutela e di conservazione del bene archeologico;

quali iniziative intenda altresì adottare, anche nell'interlocuzione con la Regione Siciliana e gli organi competenti, per assicurare la conservazione e il restauro del Teatro greco mediante il finanziamento e la realizzazione di opportuni interventi per la salvaguardia dell'integrità del teatro.

(3-00235)

[RONZULLI](#), [ROSSO](#), [BERLUSCONI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili è uno dei grandi obiettivi che il Paese deve raggiungere, al fine di conseguire gli obiettivi al 2030 del "Fit for 55" e una maggiore sicurezza e autonomia energetica;

nell'ultimo anno sono stati autorizzati 8 gigawatt (GW) di impianti e installati 2-3 GW, mentre a regime gli *iter* autorizzativi dovranno consentire l'installazione di 12 GW annui;

il ribaltamento dell'attuale rapporto di utilizzo delle fonti di energia, prodotta per due terzi da fonti fossili, e un terzo da rinnovabili, può essere raggiunto attraverso la semplificazione degli *iter* di autorizzazione per le installazioni di impianti da fonti rinnovabili e lo snellimento degli adempimenti posti in capo ai richiedenti;

la semplificazione amministrativa e burocratica, oltre a rappresentare uno strumento di tutela e rispetto dei diritti del cittadino nel rapporto con lo Stato, costituisce una misura di fondamentale importanza sotto il profilo economico, con particolare riferimento alle piccolissime, piccole e medie imprese,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione agli *iter* di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di garantire la sicurezza energetica del Paese e quale sia il piano per rendere strutturali gli incentivi per l'installazione e l'ampliamento di impianti di produzione e di accumulo di energia da fonti rinnovabili, anche per la vastissima platea degli utenti privati, cioè delle famiglie italiane.

(3-00236)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il 2022 si è caratterizzato per gli effetti estremi dei cambiamenti climatici, in particolar modo per la carenza di pioggia e neve che ha colpito il nostro Paese;



in Italia, secondo i dati ISAC-CNR, il 2022 è stato l'anno più siccitoso dal 1800 con forti ripercussioni negative anche sulle falde acquifere, mai così in sofferenza come oggi. La portata d'acqua di laghi, fiumi e canali è stata significativamente inferiore alla media, mentre i livelli delle falde risulterebbero essere inferiori ai minimi storici;

la scorsa estate, in Veneto, la forte siccità presente nel lago di Garda e nel fiume Adige, ha ad esempio determinato una situazione complessa e di difficile gestione nell'irrigazione di campi e culture. Nei piccoli corsi d'acqua si è assistito a una moria di fauna ittica, con rischi igienico-sanitari, a causa anche della presenza di grandi quantità di carcasse di pesci e altri animali. A tutto questo si aggiungono limitazioni nei consumi d'acqua per i privati cittadini e molte aziende;

fino a metà febbraio 2023, come è stato riferito dall'ARPA del Veneto, sono caduti mediamente sul territorio regionale 0,5 millimetri di precipitazione, quando il valore medio (1994-2022) è di 60 millimetri;

il lago di Garda ha registrato nelle ultime settimane un livello di riempimento del 34 per cento, raggiungendo il minimo peggiore degli ultimi 35 anni, a poche settimane dall'inizio della stagione irrigua e di quella turistica;

il problema della siccità non accenna ad attenuarsi nemmeno per il fiume Po, sulla cui portata pesano l'assenza delle piogge e le temperature troppo elevate per questa stagione, ma a preoccupare è anche l'avanzata del cuneo salino nel delta, per le possibili ripercussioni anche sull'ambiente;

la carenza di acqua e neve, purtroppo, rischia di affliggere il Nord Italia anche nel 2023. Si temono forti impatti sull'agroindustria, la produzione di energia, il turismo e sulla sopravvivenza della flora e della fauna;

molti amministratori, indipendentemente dalla loro provenienza politica, esprimono grande preoccupazione per la gravità di una situazione, che rischia di mettere in ginocchio il Nord Italia, ed in particolar modo il Veneto,

si chiede di sapere quali azioni intenda adottare il Governo e nello specifico il Ministro in indirizzo nel contrasto degli effetti dei fenomeni siccitosi e se non intenda attivare al più presto un tavolo di confronto con le istituzioni locali, le categorie e le associazioni del territorio.

(3-00237)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [SALLEMI](#), [ZEDDA](#), [DE CARLO](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#), [GELMETTI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

nel giro di pochi mesi la Commissione europea ha emanato 3 proposte di regolamento che riguardano l'*automotive*;

il 14 febbraio 2023 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la proposta di regolamento della Commissione europea, che prevede il taglio delle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per auto e veicoli commerciali leggeri;

la proposta definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e, in particolare, prevede: entro il 2030 riduzione del 55 per cento delle emissioni dei gas serra delle automobili e del 50 per cento quelle dei veicoli commerciali rispetto ai valori riscontrati nel 1990; entro il 2035 il taglio delle emissioni pari al 100 per cento, il che equivale allo *stop* della produzione e della vendita di automobili e veicoli commerciali con motore a benzina, gasolio e ibrido;

sempre il 14 febbraio la Commissione europea ha, inoltre, avviato l'*iter* di revisione del regolamento per le emissioni di CO<sub>2</sub> anche per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e persone (autobus e *camion*) fissando zero emissioni dal 2030 per i bus che circolano in città, una riduzione del 45 per cento per i veicoli commerciali che deve arrivare al 90 per cento a partire dal 2040;

un terzo obiettivo che impatterà sull'industria *automotive* è quello relativo alla proposta di regolamento europeo per le omologazioni dei veicoli leggeri e pesanti (Euro 7), la quale prevede limiti più stringenti di emissioni inquinanti per tutti i veicoli a motore, autovetture, furgoni, autobus e autocarri, riuniti in un unico contesto normativo, e fissa gli stessi limiti indipendentemente dal fatto che il veicolo utilizzi benzina, *diesel*, propulsione elettrica o combustibili alternati;



per la prima volta, dunque, la normativa si applicherà anche ai veicoli elettrici, in quanto non prende solo in considerazione le emissioni allo scarico, ma anche il pulviscolo generato da pneumatici e freni; considerato che:

la filiera dell'*automotive* rappresenta circa il 20 per cento del PIL italiano, con quasi 270.000 lavoratori tra case automobilistiche, fornitori di componenti e allestitori;

grande è la preoccupazione espressa da tutto il mondo dell'industria oltre che dalle imprese produttrici di auto, per i rischi e le ricadute in termini occupazionali della messa al bando in Europa dei motori endotermici,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Governo per salvaguardare i livelli produttivi, la tenuta occupazionale del settore e assicurare la riconversione della filiera.

(3-00238)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'acqua è una risorsa dal valore inestimabile per la vita di ciascuno ed è un bene indispensabile sia in ambito civile che in quello industriale e agricolo;

il monitoraggio idrogeologico annuale, realizzato nell'ambito del progetto "Life Brenta 2030", del novembre 2022, ha evidenziato come la falda del fiume Brenta risulti in grande sofferenza registrando un livello di decrescita; l'abbassamento della falda acquifera in alcuni punti arriva fino a 10 metri;

nella zona di Carmignano di Brenta (Padova) risultano attivi ben 15 pozzi di emungimento che prelevano circa 1.300 litri di acqua al secondo (con la possibilità eventuale di arrivare a 1.750 litri al secondo) che vengono immessi nelle reti acquedottistiche del Veneto;

al fine di salvaguardare il territorio si considerano necessari le opere di ricarica fisse, la realizzazione di invasi e tutti gli altri interventi idonei a tutelare il bene acqua;

considerato che:

situazioni analoghe a quella esposta si stanno registrando in tutta Italia e la gravità della crisi idrica si sta già riscontrando nei mesi invernali, lasciando prefigurare dunque un peggioramento del quadro nei mesi primaverili ed estivi;

alla luce di quanto esposto, la tutela del bene acqua deve essere prioritaria e si ritengono, pertanto, necessari interventi rapidi e incisivi volti a tutelare questa risorsa fondamentale attraverso un piano strategico nazionale che contempli interventi strutturali (realizzazione di invasi; interventi sulla rete idrica per contrastare le perdite d'acqua; desalinizzatori eccetera), che abbiano una visione di medio-lungo termine, a tutela di cittadini, famiglie e del tessuto produttivo, a partire dal mondo agricolo,

si chiede di sapere:

con quali modalità si intenda intervenire per salvaguardare dal punto di vista ambientale il territorio di Carmignano di Brenta e dell'alta padovana, dove insistono 15 pozzi di emungimento che prelevano circa 1.300 litri d'acqua al secondo senza le dovute tutele per il territorio e i suoi cittadini;

come si intenda intervenire per fronteggiare la crisi idrica attuale che sta interessando l'Italia e se si intenda attuare un piano strategico nazionale prevedendo la progettazione di interventi fondamentali (come la realizzazione di invasi; di opere infrastrutturali come gli impianti di ricarica e i desalinizzatori) con l'obiettivo di salvaguardare il "bene acqua" e di contrastare la sua dispersione e le perdite sulla rete.

(3-00239)

[TREVISI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 199 del 2021, all' articolo 8, comma 1, prevede che: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW";

in attesa della completa attuazione della disciplina della direttiva "RED II" con le disposizioni contenute all'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, l'Italia ha disciplinato in anticipo la fase di recepimento della direttiva rendendo possibile la condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

inclusi nelle comunità energetiche;

considerato che:

ad oggi non risultano attuati i decreti incentivanti, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ragion per cui continua ad applicarsi la disciplina transitoria prevista dall'articolo 42-*bis* del suddetto decreto-legge n. 162 del 2019, che prevede che i consumatori finali o produttori di energia possano associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia, con riferimento a nuovi impianti alimentati a fonti di energia rinnovabili (FER) con potenza complessiva non superiore ai 200 kilowatt entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino al 12 febbraio 2022 (intesi i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 RED II);

al ritardo per l'adozione dei decreti ministeriali che aggiornano i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili si aggiungono anche i ritardi dell'Autorità di regolamentazione per l'energia a rete e l'ambiente (ARERA) sull'emanazione delle regole attuative, che contribuiscono alle difficoltà nel ricevere le informazioni necessarie ad identificare l'ambito di sviluppo delle comunità energetiche (CER), così come le registrazioni e il ricevimento degli incentivi o dei preventivi onerosi per allacci alla rete;

considerato che:

ad oggi, in Italia, su cento comunità energetiche mappate a giugno 2022, 50 hanno completato l'*iter* di attivazione presso il GSE e di queste solo tre hanno ricevuto i primi incentivi statali;

il 15 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica in edilizia che si inserisce nel pacchetto "Fit for 55", con il quale l'Unione europea intende ridurre del 55 per cento entro il 2030 le emissioni nocive rispetto al 1990, al fine di conseguire, entro il 2050, l'obiettivo di neutralità climatica per allineare la normativa agli obiettivi *green deal*;

considerato, inoltre, che:

in data 16 novembre 2022, è stato depositato al Senato della Repubblica un disegno di legge a prima firma dell'interrogante concernente il reddito energetico (AS 334) finalizzato a definire le modalità di utilizzo di quest'ultimo da parte di determinati soggetti beneficiari, in seguito alla deliberazione del CIPE n.7 del 17 marzo 2020 che, modificando il piano operativo imprese e competitività del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ha introdotto un nuovo intervento relativo all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo nazionale riguardante il reddito energetico;

lo strumento relativo al reddito energetico integrerebbe perfettamente il quadro normativo sulle comunità energetiche, in quanto favorirebbe la creazione di una comunità energetica nazionale idonea a completare l'utilizzo diffuso delle rinnovabili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei tempi riguardanti la stesura dei decreti ministeriali sugli incentivi necessari alla realizzazione e allo sviluppo delle comunità energetiche in considerazione del ruolo strategico svolto dalle energie rinnovabili per il contrasto ai cambiamenti climatici;

se intenda estendere il modello di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili per raggiungere gli obiettivi del PNRR finanziati con 2,2 miliardi di euro a fondo perduto anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti;

se l'incentivo riconosciuto alle CER per l'energia condivisa da parte del GSE sia una tariffa premio aggiuntiva e se sarà previsto il cosiddetto scorporo immediato, che prevede la fatturazione della sola elettricità effettivamente acquistata dalla rete ai componenti delle CER, in modo da rappresentare un reale beneficio per le comunità.

(3-00240)

[IRTO](#), [MALPEZZI](#), [BASSO](#), [FINA](#), [MARTELLA](#) - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

secondo i dati diffusi dalla Commissione europea il complesso degli edifici, di cui il 65 per cento ad uso residenziale, è responsabile a livello UE di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. Il riscaldamento, il raffrescamento e

l'utilizzo di acqua calda per uso domestico rappresentano l'80 per cento dell'energia consumata dalle famiglie. Il 35 per cento del parco immobiliare della UE ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annua è di circa l'1 per cento;

il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tale revisione è strettamente collegata con le iniziative del programma "Fit for 55", ovvero la revisione delle direttive sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) e sull'efficienza energetica (EED). La proposta, oggetto di negoziato a livello europeo, mira a far sì che tutti gli edifici nuovi siano a emissioni zero entro il 2030 e gli edifici esistenti lo divengano entro il 2050, con alcune eccezioni per gli edifici storici, i luoghi di culto e gli edifici utilizzati a scopi di difesa. Il Consiglio del 25 ottobre 2022 ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta della Commissione convenendo che per quanto riguarda i soli edifici nuovi, dal 2028, quelli di proprietà di enti pubblici dovrebbero essere a emissioni zero, e tutti gli altri edifici nuovi dal 2030;

gli Stati membri hanno convenuto: a) per gli edifici residenziali esistenti, di fissare norme minime di prestazione energetica sulla base di una traiettoria nazionale in linea con la progressiva ristrutturazione del parco immobiliare per renderlo ad emissioni zero entro il 2050, come indicato nei piani nazionali di ristrutturazione edilizia. Allo stato attuale rimane confermato che non è previsto alcun obbligo di ristrutturazione degli edifici esistenti al 2030 e non si prevede alcuna limitazione della possibilità di vendere o affittare gli edifici non riqualificati; b) di fissare requisiti che garantiscano che tutti i nuovi edifici siano progettati per ottimizzare il potenziale di produzione di energia solare e hanno concordato prescrizioni finalizzate a mettere a disposizione infrastrutture per la mobilità sostenibile; c) di pubblicare piani nazionali di ristrutturazione edilizia contenenti una tabella di marcia con obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale e le relative riduzioni delle emissioni operative di gas a effetto serra. I primi piani saranno pubblicati entro il 30 giugno 2026 e successivamente ogni 5 anni;

presso il Parlamento europeo, l'atto dovrebbe giungere alla discussione in plenaria indicativamente nella seduta del 13 marzo 2023. Una volta adottata la posizione negoziale potranno essere avviati i "triloghi" con Consiglio e Commissione europea;

nella prospettiva della Commissione UE, gli investimenti nella riqualificazione energetica dovrebbero costituire anche un'opportunità per l'economia e in particolare per il settore edile, che rappresenta circa il 9 per cento del PIL europeo e impiega 25 milioni di posti di lavoro, in circa 5 milioni di imprese, in prevalenza piccole e medie. Il parco immobiliare italiano, come risulta dalla strategia nazionale per la riqualificazione energetica, è costituito per la maggior parte da edifici a uso residenziale (12,42 milioni) aventi più di 45 anni (oltre il 65 per cento) e in prevalenza rientranti nelle classi energetiche F e G (rispettivamente il 25 per cento e il 37,3 per cento degli immobili censiti dal SIAPE nel periodo 2016-2019). Appare inoltre fondamentale considerare anche il patrimonio immobiliare pubblico, con particolare riferimento agli istituti scolastici, alle strutture sanitarie, ai tribunali e alle carceri, garantendo la continuità degli strumenti di finanziamento degli interventi, quali a esempio il conto termico e prestando particolare attenzione alla riqualificazione degli edifici con le peggiori prestazioni energetiche;

il proseguimento degli interventi per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica del patrimonio immobiliare nazionale possono costituire una vera opportunità per il sistema Italia di migliorare le prestazioni energetiche degli immobili e di rinnovare un patrimonio immobiliare avente caratteristiche uniche al mondo;

le misure del *superbonus* e gli altri incentivi fiscali sono gli strumenti utilizzati nel nostro Paese per rispondere agli obiettivi di riqualificazione edilizia, antisismica ed energetica degli edifici. Negli ultimi due anni, grazie a questi strumenti, sono stati ristrutturati dal punto di vista energetico, con il *superbonus* 110 per cento, 86 milioni di metri quadrati per 359.440 edifici già completati e ulteriori 122.000 edifici in fase di completamento per un totale di quasi 482.000 edifici. Il successo di queste

misure è legato alla possibilità di cedere il credito d'imposta maturato con l'intervento, ma, a causa delle ripetute modifiche alla disciplina, il funzionamento della cessione del credito è stato fortemente rallentato in ragione della capacità fiscale esaurita del sistema, a partire da banche ed altri intermediari finanziari. Le soluzioni avanzate dal Governo per risolvere il blocco nel decreto "aiuti quater" (decreto-legge n. 176 del 2022) e nella legge di bilancio per il 2023 sono risultate del tutto insufficienti e non rispondenti alle attese e alle proposte avanzate a tal fine;

con la recente emanazione del decreto-legge sugli incentivi fiscali, le misure del *superbonus* e gli altri incentivi fiscali, così come la cessione del credito, hanno subito un ulteriore blocco che rischia di provocare una preoccupante crisi per il settore delle costruzioni e nella filiera, con conseguente fallimento di migliaia di imprese e la perdita di migliaia di occupati, nonché di mettere in seria difficoltà economica migliaia di famiglie,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda confermare presso le competenti sedi europee l'impegno del Paese al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello nazionale in vista della programmata riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e della neutralità climatica nel 2050 e quali iniziative negoziali intenda intraprendere nelle competenti sedi europee al fine di garantire che il testo finale della direttiva citata assicuri al nostro Paese la necessaria flessibilità, anche temporale, in fase di attuazione in ragione della peculiarità del patrimonio edilizio nazionale;

quali iniziative di competenza abbia adottato o intenda adottare in sede di UE affinché gli ambiziosi obiettivi di efficientamento energetico siano accompagnati da adeguati strumenti finanziari stanziati a livello europeo e affinché i costi degli interventi non ricadano sulle famiglie, in particolare modo sulle fasce economicamente più deboli, e sulle imprese;

quali misure intenda adottare per garantire la continuità, il rafforzamento e una maggiore efficacia dei vigenti strumenti di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico del Paese, prestando particolare attenzione alla riqualificazione degli edifici con le peggiori prestazioni energetiche e agli edifici adibiti a edilizia residenziale pubblica, e se intenda adottare iniziative volte a superare le recenti disposizioni del "decreto-legge incentivi" e a garantire la prosecuzione degli interventi di riqualificazione energetica finanziati dagli strumenti vigenti rimuovendo gli ostacoli che attualmente bloccano la circolazione dei crediti fiscali anche mediante l'eventuale coinvolgimento di CDP S.p.A. o l'utilizzo di strumenti come l'F24;

se intenda procedere ad un progressivo riordino, condiviso con tutte le parti interessate, della legislazione vigente in materia di incentivi fiscali edilizi, anche mediante stesura di un testo unico, che razionalizzi, stabilizzi, metta a sistema e preveda che tali strumenti siano commisurati in modo proporzionale agli interventi caratterizzati da maggiore efficacia dal punto di vista antisismico e dell'efficientamento energetico, al fine di consentire un orizzonte temporale di lungo termine per gli investimenti di famiglie e imprese; se a tal fine intenda predisporre un piano nazionale di ristrutturazione degli immobili di durata pluriennale, che includa oltre agli edifici residenziali privati anche gli edifici pubblici e quelli di edilizia residenziale pubblica, corredato da una valutazione d'impatto economico degli interventi nel corso degli anni.

(3-00241)

[PAITA](#), [FREGOLENT](#), [GELMINI](#), [LOMBARDO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

dal 1998 l'Italia ha avviato una politica fiscale volta a incentivare la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima, e di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, poi;

per molti anni tali incentivazioni potevano essere fruite esclusivamente dal soggetto che aveva sostenuto le spese, portandole in detrazione sotto forma di quote annuali a scomputo dalle imposte dovute;

la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa eurounitaria ha portato il legislatore nel tempo a sperimentare un meccanismo alternativo di incentivazione, riservato al cosiddetto *ecobonus* e *sisma bonus* su edifici condominiali e volto a consentire la trasformazione,

laddove vi fosse incapienza fiscale, delle detrazioni per le spese sostenute in crediti d'imposta cedibili esclusivamente al soggetto fornitore;

dall'applicazione di tale meccanismo di stimolo non sono derivate criticità, né in termini di elusione ed evasione fiscale, né in termini di truffe o pregiudizi per imprese ed erario;

nel maggio 2020, con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), è stata introdotta la nota misura del *superbonus*, con cui si è consentito di trasformare la relativa detrazione pari al 110 per cento o in sconto sul corrispettivo dovuto (anticipato dai fornitori), cioè il cosiddetto sconto in fattura, o per la cessione di un relativo credito d'imposta, senza limiti;

tale meccanismo è stato poi esteso agli altri *bonus* edilizi, come il *bonus* facciate, ristrutturazioni, efficientamento energetico, rimozione delle barriere architettoniche, installazione di impianti fotovoltaici;

detto regime di cedibilità è stato oggetto di numerosi interventi legislativi del Governo Draghi, volti a consentire l'accertamento di truffe da parte della Guardia di finanza e ad arginare evidenti distorsioni e criticità, che sono derivate nel tempo dall'applicazione di un regime totalmente deregolamentato: a seguito dell'adozione di tali interventi mirati, fino al 16 febbraio scorso la cedibilità a qualunque soggetto era possibile solo in sede di prima cessione, mentre per le altre (possibili fino a un massimo di tre) era consentita la cessione solo nei confronti delle banche, intermediari finanziari e assicurazioni e le banche potevano cedere detti crediti a clienti professionali privati con cui avessero in essere un contratto di conto corrente;

dette modifiche si erano rese necessarie per ristabilire un perimetro normativo definito e coerente a un impianto disinvolto e sbilanciato, al fine di contemperare gli interessi di imprese, cittadini ed erario;

nonostante tali correttivi, il 16 febbraio 2023 il Governo ha adottato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, attualmente all'esame della Camera dei deputati, con cui si esclude il ricorso allo sconto in fattura e si stabilisce il divieto di cessione dei crediti d'imposta dei *bonus* edilizi, sia per i nuovi interventi, sia per quelli già in corso che non rispettino determinate condizioni;

la decisione si pone del tutto in contrasto con le dichiarazioni programmatiche del Governo e viene applicata indiscriminatamente a tutti i *bonus* edilizi, senza considerare le diverse eco che questi trovano sul piano costituzionale ed eurounitario, come quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'efficientamento energetico;

tale approccio, a giudizio degli interroganti arbitrario, poco lungimirante e del tutto asistemico, si pone in diretto contrasto con il principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto e rischia di pregiudicare migliaia di imprese e contribuenti, che negli anni hanno programmato interventi che ora, in maniera estemporanea e incoerente rispetto a quanto affermato dal Governo, si riveleranno più onerosi o addirittura insostenibili sia nel breve che nel medio-lungo periodo;

le disinvolture e approssimazioni che hanno caratterizzato la disciplina del *superbonus* sono state profondamente corrette dal Governo Draghi e nonostante siano ancora necessari ulteriori interventi non può in alcun modo giustificarsi un approccio che si proponga di scaricare le stesse sulle imprese e sui contribuenti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di efficientamento energetico e transizione ecologica, per salvaguardare gli interessi di cittadini e imprese a seguito della disciplina legislativa appena introdotta in materia di *bonus* edilizi, cedibilità dei crediti e sconto in fattura.

(3-00242)

[ROMEO](#), [BIZZOTTO](#), [BERGESIO](#), [BORGHESI](#), [BORGHI](#) Claudio, [CANTALAMESSA](#), [CANTÙ](#), [CENTINAIO](#), [DREOSTO](#), [GARAVAGLIA](#), [GERMANÀ](#), [MARTI](#), [MINASI](#), [MURELLI](#), [PAGANELLA](#), [PIROVANO](#), [POTENTI](#), [PUCCIARELLI](#), [SPELGATTI](#), [STEFANI](#), [TESTOR](#), [TOSATO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nel percorso verso il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica fissato dell'Unione europea al 2050, l'Europa rischia di compromettere la tenuta del tessuto economico italiano, imponendo stringenti obblighi in nome della transizione energetica;

sui tavoli negoziali a Bruxelles sono in discussione il regolamento "CO2 Auto" e la direttiva "case



*green*" sull'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, che impongono pesanti interventi su due settori strategici e peculiari del nostro Paese, quali l'*automotive* e l'edilizia;

il settore *automotive*, inteso come industria, commercio, distribuzione carburanti, assicurazioni, è uno dei principali *driver* dell'economia nazionale pari al 19 per cento del PIL, e rappresenta un'eccellenza sullo scenario mondiale, anche in termini di avanguardia e innovazione tecnologica;

la transizione energetica nell'*automotive* è la sfida prioritaria del secolo, ed è un errore clamoroso non dare alternative all'elettrico, non garantendo il principio di neutralità tecnologica, fondamentale per la tenuta e la resilienza dei comparti interessati, e per rispondere alla domanda di energia per la ricarica di un parco auto esclusivamente elettriche; i più recenti studi di settore stimano infatti che, per garantire l'energia necessaria per ricaricare tutte le auto elettriche che sarebbero in circolazione in Italia, servirebbero 15 centrali nucleari;

un'Europa moderna, credibile e orientata verso un percorso di neutralità climatica sostenibile non può prescindere da una valutazione degli impatti ambientali di tutto il ciclo di vita dei veicoli, dalla produzione all'utilizzo allo smaltimento, e non limitarsi a valutare agli impatti puntuali delle emissioni allo scarico dei veicoli;

nel percorso di transizione energetica, l'Italia e la stessa Europa sono ancora ampiamente lontane dalla completa indipendenza dalle economie *extra* UE, per quanto concerne la disponibilità di materie prime, la loro capacità di trasformazione, smaltimento e riciclo, e per la creazione di tutte le componenti necessarie per la costruzione dei veicoli, batterie incluse, in particolare dalla Cina;

oltretutto, le batterie cinesi, inclusi i componenti per realizzarle, sono prodotte attraverso il ricorso alle centrali a carbone, il che si configura con una compensazione in negativo della nostra transizione energetica;

sul fronte dell'edilizia, il 75 per cento circa del patrimonio italiano ha classe energetica tra G e F, che quindi dovrà essere oggetto di ristrutturazione in base ai dettami europei; secondo dati ISPRA del 2021, gli immobili italiani emettono l'1,1 per cento delle emissioni mondiali del settore edilizio, e la riduzione delle emissioni operative in Italia rispetto alla direttiva case *green* è stimata soltanto nello 0,11 per cento delle emissioni globali, una cifra irrisoria a fronte di costi stimati in circa 1.500 miliardi di euro;

inoltre, nel percorso drastico avviato dalla UE per l'efficientamento energetico degli immobili, è fondamentale che la Commissione tenga in considerazione anche la qualità dell'aria interna che gli abitanti degli edifici resi "efficienti" da finestre sigillate e da cappotto ai muri, saranno costretti a respirare; si deve evitare che in nome della transizione energetica si vada contro anche i principi fondamentali di tutela della salute dei cittadini;

la mancanza di una progettualità basata su misure intese a garantire un adeguamento graduale ai dettami europei e rispondente alle caratteristiche dei singoli Stati membri mette a rischio tutte le competenze che si sono sviluppate nel nostro Paese, e che sono ampiamente riconosciute a livello mondiale, con un impatto sociale disastroso in termini di disoccupazione, stimato in oltre 50.000 posti di lavoro,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo in ambito europeo per garantire il superamento dell'approccio ideologico alla transizione energetica.

(3-00243)

[GELMETTI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in Italia i limiti di campo elettromagnetico (CEM) a cui sono sottoposte le stazioni radio base sono molto più stringenti rispetto a quelli vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea. Rispetto a quanto indicato nella raccomandazione 1999/519/CE, adottata dai principali Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Spagna, la normativa italiana di riferimento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, successivamente modificato dal decreto-legge n. 179 del 2012) ha applicato ai valori internazionali di campo elettrico un ulteriore fattore di riduzione precauzionale di circa 5.000 volte inferiore rispetto ai valori di soglia minimi. Quindi in Italia i limiti sono 100 volte più bassi, in termini di densità di potenza (0,1 watt a metro quadro), rispetto a quelli previsti dalla raccomandazione europea e vigenti nei principali Paesi UE (10 watt a metro quadro);

gli attuali limiti di campo elettromagnetico provocano notevoli difficoltà di implementazione delle reti mobili a banda ultralarga. L'ultima rilevazione del 2021 di Infratel ha mostrato che solo il 7,3 per cento del territorio nazionale è coperto con 5G *standalone*, unica tecnologia che permette di raggiungere le prestazioni assicurate dalle reti mobili di quinta generazione. Nella pratica, i limiti vigenti si sostanziano spesso nell'impossibilità di condividere infrastrutture tra più operatori, in quanto il rischio di superamento è, ad oggi, molto concreto, in particolare nelle città, determinando la necessità di molte nuove infrastrutture con consumi aggiuntivi di energia elettrica e quindi maggiori quantità di anidride carbonica emessa e maggiore consumo di suolo e di materiali;

secondo uno studio del 2019, condotto da Politecnico di Milano e CNR, la prospettiva di sviluppare le reti 5G contando solo sui siti espandibili (circa 17.000 su 45.000) e sottostando agli attuali limiti di campo elettromagnetico sarebbe estremamente condizionante poiché si creerebbero dei buchi di copertura che renderebbero impossibile abilitare quei prodotti e servizi che richiedono continuità di copertura *outdoor* e *indoor* di buona qualità. Anche la possibilità di riconfigurazione dei siti esistenti o di costruire nuovi siti appare un'opzione connotata da molte difficoltà. Si tratta di un'opzione estremamente costosa, in termini sia economici che temporali; il Politecnico stima in poco meno di 4 miliardi di euro l'incremento di investimenti richiesto agli operatori rispetto al caso dei limiti armonizzati;

i limiti all'emissione elettromagnetica definiti dalla comunità scientifica internazionale (linee guida ICNIRP, International commission on non-ionizing radiation protection), a cui si è ispirata la raccomandazione europea del 1999, assicurano che i dosaggi e i tempi di esposizione a tale agente siano sicuri per la salute umana;

l'ICNIRP ha pubblicato nel marzo 2020 una revisione delle linee guida per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici per le frequenze da 10 hertz a 300 gigahertz; tale revisione conferma le raccomandazioni sui livelli massimi di esposizione ritenuti adeguati alla tutela della salute e specifica che tale conclusione non riguarda solo gli effetti termici ma è valida per tutti gli effetti ipotizzati e studiati sino ad oggi;

considerato che l'adeguamento dei limiti di campo elettromagnetico (misura per di più a costo zero per le casse dello Stato) è quindi fondamentale per lo sviluppo delle reti di quinta generazione, in linea con gli obiettivi del PNRR, che rappresentano una leva per la crescita economica del sistema Paese; secondo la ricerca di Ernest Young "Il settore Telco in Italia: assetto normativo e analisi di impatto", uno slittamento di 12-18 mesi nello sviluppo del 5G in Italia determinerebbe una contrazione del mercato interno tra 2,9 e 4,3 miliardi di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative normative volte ad armonizzare, anche parzialmente, gli attuali limiti elettromagnetici per favorire nuove opportunità di sviluppo e di futuro, contribuendo, in maniera determinante, anche al raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed in generale alla transizione digitale del Paese.

(3-00244)

[LOREFICE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le disabilità.* - Premesso che:

la vetustà del patrimonio edilizio italiano, se, da una parte, è una delle innumerevoli risorse di questo Paese in termini artistici e architettonici, ha posto negli anni numerosi problemi legati soprattutto alla fragilità degli edifici e alla costante presenza di barriere architettoniche che non consentono il pieno sviluppo di una vita normale per le persone affette da disabilità e per tale motivo nel corso degli anni la normativa è intervenuta diverse volte per favorire l'eliminazione di tali barriere;

uno degli ultimi interventi si ricollega al superamento della crisi economica derivante dalla pandemia ed è stato riconosciuto a livello europeo uno dei migliori interventi adottati dagli Stati membri;

in particolare, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 119-*ter*, riconosce una detrazione del 75 per cento per le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;

considerato che:

la dicitura "edifici già esistenti" ha creato dubbi interpretativi, in special modo riguardo a quegli immobili demoliti e ricostruiti conservando la medesima cubatura;



a parere dell'interrogante bisognerebbe adottare un'interpretazione della norma il più larga possibile, al fine di dare la possibilità a una platea più ampia di usufruire della misura e contribuire al rilancio economico del Paese, particolarmente importante anche in considerazione della nuova crisi energetica che l'Italia si trova ad affrontare e che, secondo le stime dei maggiori enti nazionali e internazionali, comporterà una recessione dell'economia nel 2023;

considerato infine che garantire la massima applicazione della norma consentirebbe anche un maggiore abbattimento delle barriere architettoniche con conseguente beneficio per tutti e quindi non solo per quelle persone che non possono godere della medesima mobilità della maggioranza degli italiani, con grave nocimento non solo per loro, ma per il Paese intero, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del *vulnus* normativo descritto;

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente al fine di garantire la piena applicazione della norma, visto che la detrazione nella misura del 75 per cento è prevista fino al 31 dicembre 2022, nonché valutare, di conseguenza, una proroga dell'agevolazione stessa.

(3-00245)

(già 4-00039)

[POTENTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con il termine "lotto zero" ci si riferisce a un progetto di infrastruttura prevista nel piano regionale integrato infrastrutture e mobilità presente nella programmazione regionale della Toscana. La sua realizzazione ha l'obiettivo di alleggerire il traffico sulla vecchia via Aurelia, costretta in un percorso ad "imbuto", che congiunge i due tratti di variante Aurelia e si interrompe, sulla costa, nelle località di Quercianella e Maroccone, a Livorno;

si ricorda che il 16 giugno 2011 la Regione Toscana aveva dato la notizia che la richiesta di finanziamento del "lotto zero" Marroccone-Chioma a Livorno e di sua realizzazione contestuale a quella del corridoio tirrenico, era stata accolta dal Governo ed inserita nell'intesa quadro generale Stato-Regione "Per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità" sottoscritta a palazzo Chigi dal presidente *pro tempore* della Toscana Enrico Rossi e, per la parte governativa, dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Silvio Berlusconi e dai ministri Matteoli, Prestigiacomo e Fitto;

pur troppo, dopo la caduta del Governo Berlusconi il 16 novembre 2011, anche le priorità del Ministero delle infrastrutture mutarono proprio sull'architettura degli elementi di precedenti intese, di precedenti accordi, rimanendone ad oggi una mera componente storica;

il collegamento stradale rappresenta l'anello di congiunzione mancante nel corridoio plurimodale tirrenico, indispensabile per l'aumento di competitività della Toscana e dei suoi porti. La sua realizzazione appare storicamente e funzionalmente connessa alla realizzazione della infrastruttura tirrenica,

si chiede di sapere se e quali notizie il Ministro in indirizzo possa fornire sull'opera, anche afferenti alla sua possibile realizzazione.

(3-00246)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MAGNI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

il 10 giugno 2022 un uomo di 36 anni, dopo essere stato fermato dalla polizia nella tarda serata del 9 giugno e portato in condizioni alterate al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Antonio Abate" di Gallarate (Varese), ha aggredito il personale in servizio divellendo la porta di accesso al *triage* e colpendo un infermiere, con la conseguente interruzione del servizio fondamentale di emergenza;

non si tratta del primo episodio verificatosi al pronto soccorso della struttura ospedaliera di Gallarate dato che il sito è diventato l'unico punto di riferimento nella città: sempre aperto e sempre "caldo";

la situazione del Sant'Antonio Abate è diventata una delle più gravi della provincia di Varese: negli ultimi tre anni, oltre a quella del 10 giugno, vi sono state altre 5 aggressioni con spintoni e strattonamenti e 14 aggressioni fisiche di tipo minore;

è evidente che tale problema rappresenti una criticità che richiede un intervento complesso, che deve

vedere la partecipazione della ASST Valle Olona, delle forze dell'ordine, dell'amministrazione comunale e dei servizi sociali, nonché l'auspicabile costituzione di un tavolo a carattere permanente che coinvolga, fra l'altro, dirigenza ospedaliera, Questura e Prefettura per affrontare l'emergenza sicurezza e adottare le misure necessarie per la mitigazione del fenomeno;  
ciò anche considerato che nel 2019 il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha disposto lo sgombero dell'edificio dell'ex macello poco lontano dall'ospedale, avviando dal 2020 la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII. Sono scelte che, non essendo state seguite da un ragionamento più complessivo, hanno comportato la sostanziale assenza di luoghi di rifugio per i senzatetto;  
nella legge di bilancio per il 2023 è stato previsto a partire dal 1° gennaio 2024 un incremento di 200 milioni di euro annui dell'indennità di pronto soccorso per il personale sanitario;  
è inoltre in vigore dal 24 settembre la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2020, n. 224,  
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate e se non intendano, con misure di loro competenza, sollecitare l'insediamento di strutture e associazioni che abbiano lo scopo di rispondere ai bisogni dei senzatetto che sostano nell'ospedale;  
quali misure il Ministro della salute intenda mettere in atto con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario dei punti di pronto soccorso, prevedendo non solo un aumento dell'indennità relativa ma anche maggiori tutele da fenomeni come quello riportato.

(4-00253)

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende di un grave episodio di vandalismo avvenuto la notte fra il 18 e 19 febbraio ai danni del "monumento al deportato" sito sulla collinetta del parco nord a Sesto San Giovanni, monumento che ricorda i 570 deportati dell'area industriale sestese;  
in particolare, un'enorme svastica è comparsa sul prato del parco nord, proprio vicino al monumento al deportato. Per realizzarla, sono stati divelti dei pali in legno di una recinzione, che sono stati utilizzati per dare forma al simbolo, in oltraggio alla memoria, solo a Sesto San Giovanni, di centinaia di deportati, morti nei campi di sterminio;

quest'episodio fa seguito ad un altro avvenuto nei pressi del monumento una decina di giorni prima, sempre ad opera di ignoti, i quali hanno tentato di sfondare, danneggiandola, una delle quattro teche contenenti ceneri e sassi provenienti dal campo di concentramento di Dachau;

è evidente come questi accadimenti colpiscano non solo una comunità, ma tutta la società civile e democratica del nostro Paese e costituiscano una grave provocazione di stampo fascista, e un vergognoso oltraggio a tutte e tutti coloro che persero la vita a seguito della deportazione nei *lager* nazisti per aver scelto di lottare contro le nefandezze del nazifascismo;

episodi di tale gravità contribuiscono infatti pericolosamente a creare e ad esasperare un clima di tensione e contrapposizione sociale già elevato che, se non frenato e controllato, potrebbe sfociare in estremismi e generare reazioni violente;

le sezioni locali di ANPI e l'ANED hanno diramato un comunicato con il quale chiedono una ferma condanna ad opera delle istituzioni,

si chiede di sapere quali misure e urgenti iniziative il Ministro in indirizzo, per la propria competenza, intenda assumere per fronteggiare ed evitare il ripetersi di gravi atti di vandalismo, nonché di episodi di propaganda di idee e simboli fascisti nel territorio nazionale e in particolare nel territorio sestese.

(4-00254)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

nella settimana tra il 7 e l'11 febbraio 2023 si è svolto il Festival di Sanremo;

la *kermesse* trasmessa in prima serata da RAI1, come spesso accade, è stata caratterizzata da numerose polemiche, sia per via di alcuni atteggiamenti degli ospiti, sia per questioni che avrebbero a che fare con ragioni economiche;

tra queste ultime, c'è quella relativa al dietro le quinte del *festival*. A quanto si apprende da organi di

stampa, infatti, la RAI avrebbe vietato anche agli operatori di trasmissioni del servizio pubblico di accedere al teatro mentre avrebbe consentito l'ingresso agli operatori di Amazon Prime Video per girare immagini relative alla seconda stagione di una serie televisiva in onda sulla piattaforma video; l'altra polemica è afferente all'utilizzo, da parte di Amadeus e di altri presentatori, dei propri *social network* nel corso delle puntate. Si tratterebbe, a quanto riportano i giornali, di una vera e propria operazione di *marketing* personale, attraverso l'uso del servizio pubblico, che porterebbe introiti stimati in migliaia di euro per ogni *post* e addirittura di milioni di euro nel corso dell'anno; un'altra questione è stata sollevata relativamente alla presenza di Roberto Benigni che ha avuto l'onore, nel corso della prima puntata, di recitare un monologo sulla Costituzione italiana alla presenza, per la prima volta a Sanremo, del Presidente della Repubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che la RAI avrebbe autorizzato gli operatori di una piattaforma che, a tutti gli effetti, rappresenta un concorrente del servizio pubblico a girare materiale all'interno del teatro;

se Amazon Prime abbia pagato e quanto per poter accedere al teatro e realizzare il proprio materiale video;

se non si ritenga un comportamento deontologicamente scorretto quello dei presentatori che, approfittando della visibilità concessa dall'evento e dalla diretta televisiva trasmessa su RAI1, avrebbero utilizzato i propri canali *social* per possibili vantaggi personali;

se non si ritenga di intraprendere ogni iniziativa volta a salvaguardare l'immagine dell'azienda e quantificare eventuali benefici economici ricevuti attraverso la diretta televisiva da privati per chiedere un indennizzo;

se Roberto Benigni abbia partecipato limitandosi a ricevere un semplice rimborso spese, vista l'eccezionalità della situazione, o se invece abbia ricevuto un compenso vero e proprio e a quanto eventualmente questo ammonti.

(4-00255)

[STEFANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da notizie di stampa dei giorni scorsi si apprende che presso il Tribunale di Roma il 26 gennaio 2023 un giudice per le indagini preliminari in un avviso di fissazione di un'udienza camerale per la richiesta di archiviazione del procedimento ha scritto quanto segue: "Avvisa la persona indagata che è suo diritto non partecipare all'udienza come sopra fissata, è doveroso per legge per il giudice in relazione alla stessa, ove non dia mandato ad un difensore di fiducia, nominare e citare per l'udienza (come viene fatto con il presente atto) un difensore d'ufficio che per legge (art. 31 disp. Att. c.p.p.) ha diritto di chiedere una retribuzione alla persona indagata che ha difeso e per la quale sia comparso all'udienza sopra indicata. La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all'udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il difensore d'ufficio, contatti quindi il difensore come sopra nominato e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo posta elettronica certificata o racc. A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all'udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva";

molte reazioni sono giunte rispetto all'accaduto dal mondo forense;

per il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, "il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e non può certamente essere il giudice ad interferire, in modo diretto o indiretto, invitando l'indagato a eludere tale diritto costituzionalmente riconosciuto. Il Giudice in questo modo svilisce la funzione difensiva, quasi ritenendola superflua, come dire all'indagato che è meglio risparmiare. Un comportamento che l'Ordine degli Avvocati non può tollerare e che ci induce a indirizzare una formale segnalazione al presidente del Tribunale Reali, che certamente saprà intervenire come si conviene";

per l'OCF, con il coordinatore: "Il giudice in questione, con un breve tratto di penna, ha fatto venir meno articoli della Costituzione, principi fondamentali dell'ordinamento e giurisprudenza della Consulta che, dai tempi dei processi alle Brigate Rosse, ha ribadito l'obbligatorietà della difesa tecnica. L'errore è talmente grave e clamoroso che non merita discussione o ipotesi interpretative: deve essere

immediatamente corretto";

dura critica anche dal direttivo della camera penale di Roma: "Ora è, ovviamente, corretto il riferimento al diritto delle parti a non partecipare all'udienza ai sensi del 127 codice di rito; quello che troviamo assolutamente incongruo è il messaggio veicolato in quelle poche righe (...) Caro signor gip, se si sente la necessità di avvisare l'indagato di diritti e facoltà, che almeno lo si faccia correttamente: si spieghi che, in determinati casi, è opportuno 'difendersi' anche nell'udienza camerale, unica sede per rispondere su eventuali memorie delle controparti e contrastare i documenti che possono essere stati prodotti, prima che magari, lo stesso giudice così premuroso, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione, come sicuramente noto anche all'obbligato giudice. Partecipare o meno con il patrocinio di un difensore non è quindi decisione da prendere alla leggera, e tanto meno alla sola luce di ragioni economiche";

infine l'associazione nazionale difensori d'ufficio esprime "massimo disappunto e profonda preoccupazione per tale abominio giuridico che, di fatto, ritiene trascurabile e non necessaria la difesa tecnica nel procedimento penale. Tanto al fine di ribadire la fondamentale importanza della figura del Difensore d'Ufficio, ultimo baluardo del giusto processo e garante dei diritti dei cittadini",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, verificare quali circostanze abbiano portato ai fatti descritti e se ritenga opportuno il verificarsi di ingerenze dirette o indirette dei giudici nell'equilibrio tra le parti nei procedimenti penali, oltre a garantire la tutela di diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti come quello dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento penale.

(4-00256)

[MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [CATALDI](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [SCARPINATO](#), [BILOTTI](#), [DE ROSA](#), [CASTIELLO](#), [LOPREIATO](#), [TURCO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la sindrome di Sjögren primaria è una malattia infiammatoria sistemica cronica, a carattere autoimmune ed eziologia sconosciuta: sotto il profilo clinico, l'infiltrazione linfocitaria delle ghiandole esocrine provoca secchezza della bocca, degli occhi e di altre mucose. Sovente può anche colpire altri organi o varie ghiandole esocrine. Essendo sistemica, la patologia può coinvolgere anche organi vitali come il cuore, il fegato, il pancreas e lo stomaco, così come anche l'apparato osteo-articolare, cardiovascolare, polmonare e il sistema nervoso centrale e periferico. Inoltre, può essere correlata allo sviluppo del linfoma "non Hodgkin" (con una mortalità del 5-8 per cento) e, tra le malattie autoimmuni, è quella con il più alto rischio di linfoproliferazioni;

la diagnosi della sindrome, non sempre agevole, viene effettuata in base a criteri specifici relativi al coinvolgimento di occhi, bocca e ghiandole salivari, al riscontro di auto-Ac e ai reperti istopatologici, sebbene non sempre risulta di facile e agevole scoperta. Risulta agli interroganti che, spesso, solo dopo numerose analisi e ricoveri a carico del malato si riesce a diagnosticare la Sjögren che, generalmente, provoca dolori articolari, stanchezza cronica, bruciori e scarsa lacrimazione degli occhi (pertanto, la biopsia delle ghiandole salivari minori è fondamentale);

la malattia è classificata come "primaria" (detta "sindrome secca") quando non vi è altra malattia associata, e "secondaria" quando viene associata ad altre patologie, come ad esempio il *lupus* eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide e la sclerodermia. In particolare, circa il 30 per cento dei pazienti affetti da patologie autoimmuni (quali artrite reumatoide, *lupus* eritematoso sistemico, sclerosi sistemica, vasculite, connettivite mista, tiroidite di Hashimoto, cirrosi biliare primitiva o epatite autoimmune cronica) sviluppa una sindrome di Sjögren che, così, finisce per essere classificata come secondaria;

ad oggi sono circa 16.000 gli italiani affetti dalla sindrome di Sjögren primaria sistemica (di cui 9-10 di sesso femminile), una patologia altamente invalidante che abbassa la qualità della vita dei pazienti. Nel nostro Paese, la sindrome (che ingloba la primaria, la secondaria e le sindromi sicche dell'anziano o donne in menopausa) è riconosciuta tra le malattie croniche e invalidanti, con conseguente diritto all'esenzione di alcune prestazioni sanitarie correlate, di cui al decreto ministeriale n. 329 del 1999 e successive modifiche. Tuttavia, l'Istituto superiore di sanità non ha mai inserito la sindrome di Sjögren

primaria nel registro nazionale delle malattie rare, pertanto non è classificata come patologia rara; in particolare, per l'ISS le malattie rare, qualificate come patologie cronicamente debilitanti o potenzialmente letali, rappresentano un gruppo di patologie umane definite tali per la loro bassa diffusione nella popolazione: meno di 5 cittadini ogni 10.000;

classificare questa sindrome nel registro nazionale delle malattie rare e inserirla nei livelli essenziali di assistenza (LEA) consentirebbe ai pazienti di accedere ai centri di riferimento sin dal sospetto diagnostico. Analogamente, questi ultimi potrebbero beneficiare dell'esenzione sanitaria per tutte le prestazioni afferenti al monitoraggio, alla diagnosi e alla prevenzione, senza farsi carico delle spese dei farmaci (di fascia C e sostitutivi) e di presidi quali colliri, salive artificiali, tachipirina, fermenti lattici, collutori, integratori, vitamina D, creme idratanti;

l'Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome Sjögren ha sostenuto, attraverso un finanziamento incondizionato, la realizzazione di un *report* epidemiologico sulla Sjögren primaria utilizzando i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. In particolare, l'Associazione si è rivolta alla Fondazione ReS (Ricerca e Salute), chiedendo di documentare, scientificamente, se detta sindrome fosse considerabile come patologia rara (e cioè con una prevalenza inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone);

attraverso apposite analisi effettuate a partire dai dati del *database* ReS, nato dalla collaborazione tra Fondazione ReS ed il Consorzio interuniversitario CINECA (orientato alle popolazioni e ai problemi sanitari), sono stati analizzati i carichi, i costi assistenziali generati dal paziente e la frequenza;

più specificamente, lo studio scientifico attesta che, per la frequenza riscontrata (3,8 casi ogni 10.000 abitanti), detta sindrome va considerata una patologia rara. Pertanto, l'Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome Sjögren chiede l'inserimento nei LEA della Sindrome di Sjögren primaria sistemica come malattia rara,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del suddetto *report*;

se, qualora ritenesse attendibili i dati scientifici esposti nel *report*, condivide l'opportunità di inserire la Sindrome di Sjögren primaria sistemica, quale malattia rara, nei LEA.

(4-00257)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-00245 del senatore Loreface, sulla proroga della detrazione del 75 per cento per l'eliminazione di barriere architettoniche;

*7ª Commissione permanente* (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00235 del senatore Nicita e della senatrice D'Elia, sulle esigenze di tutela e di conservazione del Teatro greco di Siracusa;

*8ª Commissione permanente* (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00244 del senatore Gelmetti, sulle norme che fissano limiti di campo magnetico, più restrittivi in Italia che all'estero;

3-00246 del senatore Potenti, sulla realizzazione del "lotto zero" consistente nel collegamento stradale Maroccone-Chioma a Livorno.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 24ª seduta pubblica del 29 dicembre 2022:

a pagina 252, dopo la terza riga, inserire i seguenti annunci:

"senatori Pucciarelli Stefania, Cantu' Maria Cristina, Murelli Elena, Minasi Tilde, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo  
Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e scarificazione (450)

(presentato in data 29/12/2022);

senatori Dreosto Marco, Minasi Tilde, Germana' Antonino, Potenti Manfredi, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Garavaglia Massimo, Marti Roberto, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Romeo Massimiliano, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Modificazione della Legge del 14 giugno 2011 n. 101 per la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (451)

(presentato in data 29/12/2022)."

Nel Resoconto stenografico della 38a seduta pubblica del 15 febbraio 2023, a pagina 379:

al primo capoverso, sostituire le parole: "n. 1/2022/G" con le seguenti: "n. 1/2023/G";

al secondo capoverso, sostituire le parole: "n. 2/2022/G" con le seguenti: "n. 2/2023/G";

al terzo capoverso, sostituire le parole: "n. 3/2022/G" con le seguenti: "n. 3/2023/G";

al quarto capoverso, sostituire le parole: "n. 4/2022/G" con le seguenti: "n. 4/2023/G";

al quinto capoverso, sostituire le parole: "n. 5/2022/G" con le seguenti: "n. 5/2023/G".

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.